This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

312

Int 4840.6

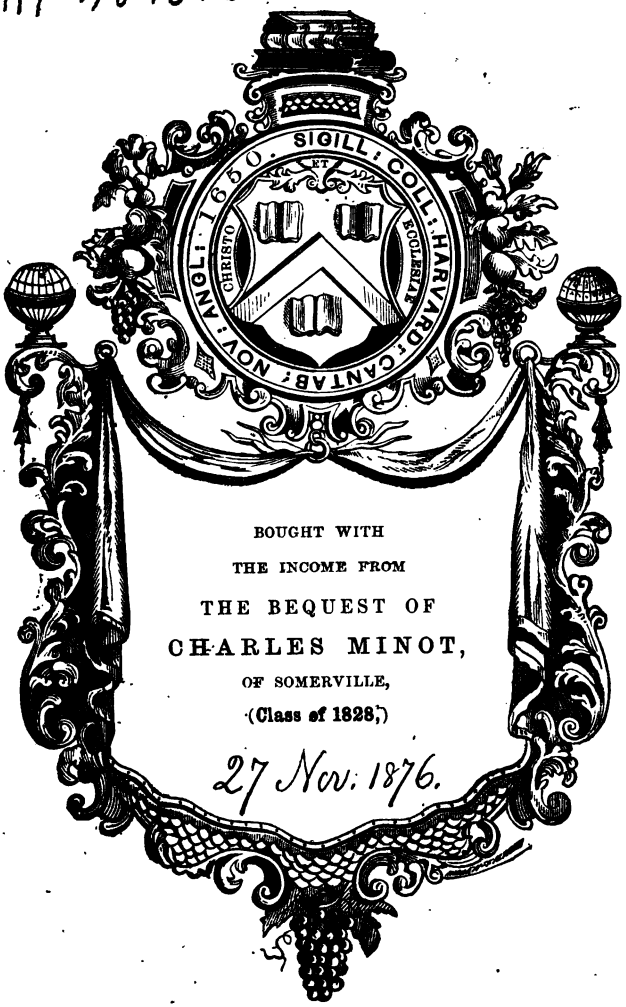

BOUGHT WITH

THE INCOME FROM

THE BEQUEST OF

CHARLES MINOT,

OF SOMERVILLE,

(Class of 1828,)

27 Nov. 1876.

DEL RISPETTO

DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

FRA

GLI STATI IN GUERRA

DELL' AVVOCATO

ERCOLE VIDARI

PROFESSORE STRAORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE

ALLA UNIVERSITÀ DI PAVIA

PAVIA

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FUSI

1867.

Int 4840.6
~~1.312~~
1876, Nov. 27.
Minot Fund.

Quam vero ego in aliorum sententiis ac scriptis dijudicandis mihi sumsi libertatem, eandem sibi in me sumant, omnes eos oro atque obtestor quorum in manus ista venient. Non illi promtius me monebunt errantem, quam ego monentes sequar.

GROTIUS, *De jure belli ac p*

PREFAZIONE

La dominazione straniera e i governi paesani che ad essa paurosamente obbedivano, soffocarono per molto tempo in Italia ogni vigorosa manifestazione di vita libera e nazionale, e nessuno di quegli studii i quali principalmente sono il frutto della indipendenza politica, potè mai qui essere coltivato con amore e profitto. Il diritto internazionale è tra questi; e mentre gli altri paesi civili hanno una splendida coorte di illustri ingegni che pur tuttodì li onorano colle loro dotte ricerche sui rapporti che governano la vita esterna degli Stati, l' Italia è costretta a viversene quasi intieramente di memorie, perchè

i fasti suoi in quella sorta di studii sono per la miglior parte dei nostri maggiori. Infatti, Alberico Gentili, che più che il precursore fu il maestro di Grozio, benchè poi il discepolo salisse di un buon tratto più su del precettore, è del XVI secolo; e Galiani e Lampredi ed Azuni della seconda metà del secolo XVIII. Oggi, alle molte celebrità straniere, noi non possiamo contrapporre che i nomi di Rocco e di Mamiani, illustri senza dubbio, ma pur due soltanto. Ben è vero che di quando in quando sorge qua e là qualche lavoro pur meritevole di elogio; ma è troppo poca cosa in confronto di quello che si scrisse e si scrive negli altri paesi. L' Italia ha tutto da fare ancora in siffatto genere di studii; e massime nella parte marittima del diritto internazionale, salita oggidì a grandissima importanza, ed in cui essa ha le sue più illustri tradizioni, il suo cômpito può essere grande ed assai benefico (1).

(1) Limitando questi brevi cenni al diritto marittimo internazionale, poichè io qui non mi occupo di altro, ricorderò le dissertazioni del De-Gioannis sull' affare del *Trent* e dell' *Aunis*, lavori da tutti meritamente stimati. Peccato che egli non abbia dato o non dia opera a studii di più lunga lena!

Ricorderò pure il libro del Lucchesi-Palli, *Principii di diritto marittimo* (1840), il quale, benchè non possa aspirare a mettersi vicino a quelli dei grandi pubblicisti stranieri, è però meritevole di essere consultato colla certezza di trarne profitto.

Vorrei dire altrettanto delle *Lezioni di diritto internazionale* di Lu-

Il diritto marittimo, riformato molto liberalmente in alcune parti dalla dichiarazione del 16 aprile 1856, ha pur molte conquiste ancora da compiere. Il blocco, il contrabbando di guerra, il diritto di visita, il rispetto della proprietà privata tra gli Stati belligeranti, sono tutti argomenti intorno ai quali dovrebbe esercitarsi seriamente l' ingegno italiano, perchè pochi paesi più del nostro hanno legata la loro grandezza alla prosperità dei commerci marittimi. Con una lunghezza di coste maggiore della Francia e della Spagna, per cui da un lato le si apre la via ai paesi più civili d' Europa e d' America, dall' altra ai mercati del continente asiatico, l' Italia è naturalmente tratta a procurare e difendere una maggiore libertà di commerci internazionali. Egli è perciò che questa parte del diritto pubblico esterno ha d' uopo di un culto diuturno e profondo, affinchè la scienza co' suoi lumi agevoli il conquisto di quelle maggiori franchigie che essa da molti anni con generosa

dovico Casanova, se assai di frequenti il lettore non si accorgesse che troppa larga messe fu mietuta nel campo altrui. — Il Casanova è però scrittore sempre liberale.

Vi hanno ancora altri più recenti lavori sul diritto marittimo, come parti di trattati generali sul diritto delle genti. Ma, a dir vero, troppo poco vi abbiamo trovato da imparare. Lo scrivere *trattati generali* è sempre ardua cosa anche pei grandi ingegni; epperò, quando l' ingegno dello scrittore non si elevi gran che al disopra della mediocrità e quei trattati quasi si improvvisino, la critica non può tener conto che del buon volere.

costanza propugna, ma che, pur troppo, sono ancor lunge dall'essere accettate dagli Stati.

E siccome il primo esempio deve cominciare da sè stessi; così, per quanto mi permette il mio povero ingegno, voglio tentare di offrire all' Italia i frutti dei miei studii intorno ad una delle più celebrate tesi del diritto internazionale marittimo.

Io pensava; se tanto e così nobilmente fu scritto a difesa dei diritti dei popoli neutrali, sicchè fu dato ai cultori della scienza il gran conforto di vederli consacrati nella dichiarazione del 16 aprile 1856, perchè non sarà permesso di sorgere a difesa pur di quelli dei cittadini degli Stati belligeranti, e dimostrare il dovere di giustizia e la convenienza politica di rispettarne le private proprietà? L' una causa è forse dell' altra meno grave o di minore importanza? E se, infino ad ora, qualche timida voce soltanto, tranne quella autorevole e coraggiosa del Cauchy, o solo per incidenza, si elevò a patrocinio di quella nobile causa, è forse ardimento soverchio il mio se mi attento di trattarne invece *ex professo*? La nobiltà dell' argomento mi punge senza posa l' ingegno; vagliami, adunque, essa a tutta mia giustificazione.

Gli Inglesi, allorquando parlano del rispetto della proprietà privata, sogliono dirla *the all important question*; difatti, non ce ne ha alcun' altra la quale maggiormente possa interessare i commerci esterni delle nazioni. È per questo che io intendo

largamente studiarla al lume della scienza e della pratica, per vedere quanto cammino abbia sino ad ora percorso, e quanto ancora gliene rimanga affinchè i pronunciati della prima concordino esattamente cogli esempii dell' altra. E dico pensatamente della scienza e della pratica; poichè, a mio giudizio, chi all' una o all' altra soltanto di quelle scorte si affidasse nel percorrere il cammino degli studii giuridici, non potrebbe mai avere un' idea adeguata e precisa della verità effettuale delle cose; la quale, se principalmente trae la potenza e l' autorità sua dal conformarsi ai principii eterni del giusto e del buono, è però anche il prodotto delle cose che prima furono e la prepararono. Il giusto ed il buono non si attuano tutto di un tratto e non balzano fuori in perfetta misura, come Minerva dalla testa di Giove, ma seguono la lenta e faticosa elaborazione dei secoli. E come l' opera dell' uomo non avrebbe generato alcun frutto proficuo qualora, frammezzo al succedersi di tanti avvenimenti, non l' avesse guidata la fiamma purissima della giustizia e della ragione; così, essa avrebbe completamente fallito il suo scopo se, di questi principii unicamente curandosi, avesse dimenticato di conformarne la graduale attuazione a seconda dei diversi stadii di civiltà per cui si è svolta l' attività umana. Soltanto dalla concomitanza della scienza e della pratica possiamo attendere alcun verace profitto.

È questa una verità che più che mai emerge evidente dallo

studio del diritto internazionale marittimo. Che anzi, se nelle altre parti dello scibile giuridico, e massime nel diritto pubblico interno, talvolta ci accade di vedere la scienza precorrere arditamente le conquiste della pratica, ed ottenere la attuazione di principii che l' esperienza non aveva per anco trasfusi nella coscienza universale degli uomini, nei rapporti esterni invece degli Stati tra loro, e principalmente per quanto concerne il diritto marittimo, la scienza non riusci forse mai a persuadere l' attuazione di alcuno de' suoi postulati, prima che esso non fosse stato dimostrato utile e buono dal succedersi degli avvenimenti. La quale differenza deriva anzi tutto da ciò che, gli Stati essendo tra loro sovrani e indipendenti, nessuno di essi vuole conformare la propria condotta esterna ai rigorosi dettami della retta ragione, se non quando sia sicuro che gli altri lo seguano pronti e volonterosi per quella via, affine di non trovarsi ad impari condizioni rimpetto a questi. Epperò i precetti della scienza soltanto allora sono universalmente obbediti, quando la consuetudine o il diritto scritto li abbia fatti entrare nelle abitudini dei popoli civili. È questa una delle principalissime cause dei tardi progressi compiutisi nel diritto internazionale marittimo. Se poi vi si aggiungano le violente passioni, le molteplici gelosie, le innumerevoli ingiustizie a cui la guerra apre sempre larghissimo campo, apparirà chiarissimo come la scienza fosse dovuta per lo passato lasciare indietro

dalla pratica internazionale, e come sia già un grande beneficio oggidì quello di potere far camminare questa di paro a quella. Non già, pur troppo, che oggi la pratica si conformi del tutto alla scienza; ma egli è certo che la pratica non mostra più adesso per la scienza quel superbo disdegno che prima, quasi a titolo di vanto, le opponeva. Oggi quei due termini di ogni verace e duraturo progresso sonosi assai avvicinati; e chi voglia, per quanto è umanamente possibile, seguire la retta via nello studio del diritto internazionale, non dovrà mai come che sia staccarli. Ecco perchè io diceva, che la scienza e la pratica ci saranno la scorta più fedele e sicura in questo nostro cammino, e che solo per mezzo del loro studio simultaneo noi potremo assorgere a pronunciare un esatto giudizio sullo stato attuale della tesi che mi propongo di sviluppare.

Se nella disamina delle singole parti del nostro tema vedremo che il diritto marittimo positivo in non poche parti è ancor lungi dal fare omaggio a quei principii di giustizia e di ragione a cui solo dovrebbero conformarsi i rapporti internazionali, non ce ne meraviglieremo punto, pensando come la scienza del diritto marittimo sia di origine tutt'affatto moderna. Ed invero, le relazioni internazionali marittime non poterono essere ridotte ad ordine e sistema prima che gli Stati riducessero nelle proprie mani tutta la direzione e il supremo comando delle forze marittime. Allorquando i mari erano percorsi

con furia devastatrice dalle navi piratiche e corsare, e le guerre private spargevano dovunque lo sgomento e la rapina, ciascuno seguiva gli incitamenti del lucro, dell' odio e della vendetta, e tanto faceva quanto sapeva di poter fare. Non era possibile, adunque, che ci avesse allora ordine e disciplina, e che i rapporti della guerra marittima fossero governati da leggi comuni. Era necessario che la suprema direzione delle cose esterne così sulla terra come sul mare fosse assunta dal governo degli Stati, perchè vi si potesse imprimere un moto uniforme e sottoporre la guerra a norme più fisse e costanti. Ma questo non si ottenne se non quando i grandi Stati poterono avere grandi flotte; le quali, per di più, invigilandosi a vicenda, fecero anche impossibile il predominio assoluto ed esclusivo di quelle maggiori potenze che, soverchiando le altre in forza marittima, avevano per alcun tempo superbamente sognata la sovranità dei mari. Ma le grandi flotte e le grandi scoperte marittime avevano anche spinti con cieca violenza gli Stati alle conquiste oltremarine per libidine di imperio politico e commerciale; quindi la voce onnipotente del guadagno soffocò ancora per non poco tempo la libera esplicazione di quei principii di giustizia, che dovevano poi collocare su basi meno incerte e mutevoli le relazioni internazionali.

Però, come ogni eccesso provoca una reazione che ponga fine e distrugga l' opera della violenza, così, la sfrenata licenza

a cui per molti secoli eransi lasciati andare i belligeranti e contro i loro nemici e contro i popoli neutrali, avvisò questi ultimi di porre in comune le loro forze affine di poter resistere all' irrompente oltrecotanza dei belligeranti, e difendere i loro diritti. Le soverchie prepotenze dall' Inghilterra principalmente commesse furono incitamento efficace perchè, durante la guerra dell' indipendenza americana, le potenze neutrali si stringessero d' accordo attorno alla Russia, che per la prima erasi messa a capo di quel salutifero provvedimento, e gettassero le basi di quella prima lega della neutralità armata del 1780, da cui doveva poi inaugurarsi il risorgimento del diritto internazionale marittimo. Da quest' epoca esso muove con passi sicuri, e scienza e pratica prestandosi vicendevole soccorso riuscirono, pure attraverso a mille difficoltà, a sanguinosissime guerre, ad ostinate riluttanze, ad unire quasi tutte le potenze civili del mondo dintorno alla dichiarazione del 16 aprile 1856. Sono queste le due epoche più memorabili del diritto marittimo internazionale; sono, per così dire, i due grandi capisaldi del diritto avvenire.

L' Italia, dopo avere ajutato assai efficacemente per mezzo de' suoi grandi pubblicisti del secolo passato il risorgere del diritto marittimo, non segnò più per molti anni nessun' orma gloriosa e duratura nè sui campi della scienza,

nè su quelli della pratica. Un' êra novella si inaugura adesso per lei; un' êra di grandi lavori e di grandi speranze. Voglia Dio che l' Italia, dopo quasi un secolo, possa riprendere le tradizioni de' suoi illustri pubblicisti e combattere sempre, pur cogli scritti e colle leggi, a favore della libertà, della giustizia e della ragione.

Questo libro ch' io presento agli studiosi col titolo di *Rispetto della proprietà privata tra gli Stati in guerra*, è un rifacimento di quello pubblicato due anni fa col titolo di *Rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti*.

Dirò brevemente le ragioni del rifacimento e del nuovo battesimo.

Allorquando nel 1865 io pubblicava quel mio lavoro, la fretta inesorabile con cui dovetti pensarlo e scriverlo fece sì che in troppe parti esso non rispondesse a' miei desiderii. L' eccessivo sviluppo dato alla parte filosofica in confronto della storica, lo sviluppo incompleto del tema per quanto concerne le sue attinenze con altre tesi, la distribuzione della materia non esattamente conforme alla importanza delle diverse cose trattate, tutto insomma mi invogliò di tentare più riposatamente una nuova pubblicazione di quel mio lavoro, togliendo, aggiungendo, innovando quasi ad ogni pagina. Di qui, la convenienza di mutare anche il titolo, perchè meglio consuonasse

colle cose sviluppate nel libro, e con maggiore esattezza rispondesse al concetto ch' io me ne formai nella mente. Ond' è che questa, anzichè una seconda edizione, può considerarsi una pubblicazione rifatta *ex novo*.

Nella citazione dei documenti storici e delle opinioni dei più insigni scrittori mi sono consentita un po' di larghezza. Mi è parso necessario, innanzi tutto, mettere il lettore nella conoscenza esatta di ciò che si fece e si disse, e tuttora si fa e si dice intorno alla tesi trattata, perchè egli se ne possa a questo modo formare un concetto sicuro e preciso; di più, siccome la tesi stessa oggi ancora è assai controversa, così parevami opportuno di confortare le mie argomentazioni coll' autorità degli statisti e dei pubblicisti più reputati.

Non ho la pretesa che, quale esso è questo mio libro, valga gran fatto più dell' altro; è però certo che non ho risparmiata cura e diligenza perchè, meglio che per me si potesse, fosse pari all' importanza dell' argomento. Che se, pur tuttavia, *il fatto non risponde all' alta idea*, non dispero per questo di potere far meglio per l' avvenire, appena, a me giovane ancora, non venga meno, come per lo passato, lo incoraggiamento degli studiosi. È questo il maggior conforto ch' io oso sperare dagli studii.

Pavia, giugno 1867. **Ercole Vidari.**

PROLEGOMENI

I.

Ci hanno alcune verità primordiali che l' uomo intuisce e sente, e che la potenza dell' intelletto e le ricerche della storia non bastano ancora a dimostrare. Sono alcuni principii che la mente nostra deve ammettere come primitivi e necessarii, perchè la natura finita del nostro essere ha d' uopo della indisputata certezza di alcune verità, per potere da esse procedere nelle ulteriori indagini del pensiero umano. Ed è chiaro; siccome l' uomo non è causa prima, ma invece uno dei multiformi effetti di questa, così egli non può trovare in sè stesso una ragione sufficiente e del proprio essere, e della propria finalità. Per lo contrario, deve accettare alcuni fatti e alcune necessità come derivanti da una causa superiore, causa prima di ogni cosa creata. Tra quei fatti, è la unione degli uomini in società; fatto costante, universale, che sfugge alle ricerche storiche, perchè coevo dell' uomo, ma che l' intelletto nostro sente di dovere ammettere come indiscutibile. Tra quelle necessità, è la tendenza irresistibile dell' uomo alla socievolezza; cioè,

quella spinta insita nella natura stessa dell'uomo, per cui egli sente e conosce che la società de' suoi simili è la sua predestinazione, e che solo per questo mezzo gli è possibile il raggiungimento de' suoi fini individuali. Questo fatto e questa necessità adunque, dobbiamo accettare ed ammettere quali verità primordiali; istessamente come chi si fa a studiare i fenomeni fisici o cosmici della materia, deve riconoscere per incontrovertibile quella legge universale di gravitazione che all'uomo si manifesta pe' suoi effetti, ma di cui gli è impossibile conoscere la intrinseca natura, se non facendo capo alla esistenza di una causa suprema, principio e fine di ogni creazione.

Però non basta dichiarare che la società degli uomini è un fatto necessario della nostra esistenza; non basta dichiarare che fuori di società l'uomo non potrebbe attendere all'opera del proprio perfezionamento. È d'uopo altresì vedere per quali mezzi egli può così liberamente e intieramente sviluppare tutte le sue attività da farsi idoneo al raggiungimento de' suoi fini individuali; con altre parole, è necessario studiare quelle condizioni di fatto le quali rendono possibile all'uomo unito in società la estrinsecazione delle sue facoltà fisiche, intellettuali e morali, sicchè dal simultaneo sviluppo di queste, da parte di ciascuno di noi, non si ingeneri confusione o conflitto, ma quella tranquilla ordinata convivenza, che è condizione precipua di ogni perfettibilità.

Come non è possibile che l'uomo viva fuori di società, non è del pari possibile che vi abbia una società senza governo; cioè, senza un potere superiore alle forze di ciascuno dei congregati, capace di difendere ogni singolo membro della associazione, di farlo reintegrare nel godimento de' suoi diritti, e di assicurargli una ulteriore pacifica, ordinata convivenza; sicchè sia possibile la unità nella moltiplicità, l'ordine e l'armonia nella varietà. Quest'ordine, questa unità, quest'armonia di movimento e direzione che sovraintende al tranquillo estrinsecarsi delle personali autonomie e si vale delle forze di tutti per impedire o reprimere le eventuali offese di ciascuno dei

congregati, sono adunque essi pure un portato naturale, necessario della natura socievole dell' uomo ; perchè altrimenti sarebbe impossibile la esistenza stessa della società.

Tale verità è da tutti sentita e universalmente riconosciuta, e pur da quelli che un dì farneticarono sullo stato estrasociale degli uomini. Difatti, le stesse orde selvaggie di alcuni popoli dell' Africa, dell' Oceania, dell' Asia e dell' America, organizzate come sono a tribù, riconoscono ed obbediscono l' autorità di un potere superiore che si fa giudice delle loro contestazioni, le conduce alla guerra, e si fa l' organo, insomma, della volontà collettiva dei consociati allorquando è questione dell' interesse comune. Tanto è inconcussa la verità delle annunciate premesse!

Ricordati questi due fatti primitivi, la necessità, cioè di uno stato sociale, e, come indeclinabile derivazione, la esistenza di una autorità conservatrice e direttrice delle attività dei consociati, vediamo quali siano i rapporti di questa autorità suprema con i singoli membri della consociazione. Vediamo quale sia la natura dei rapporti giuridici che passano tra i cittadini e lo Stato; perchè cittadini diconsi i membri di una associazione ordinata di uomini, abitante fissamente un determinato territorio, retta da una suprema autorità civile, la quale provvede all' ordinato svolgimento delle personali autonomie; e Stato, il corpo stesso collettivo di questa associazione di uomini, in quanto esso s' incarni nelle estrinsecazioni della sua attività in un potere supremo conservatore e moderatore, capace di diritti e di doveri.

Si disse più sopra, l' uomo essere predestinato alla società; potrebbe anche dirsi, e del pari esattamente, la predestinazione dell' uomo essere il proprio perfezionamento; poichè la società non è che il mezzo, quantunque il più idoneo dei mezzi, il mezzo necessario, col quale egli può raggiungere i fini supremi della sua esistenza. Come tale, questo mezzo non dovrà avere una potenza maggiore di quella che è d' uopo al conseguimento dei fini a cui unicamente serve; poichè se mancasse di potenza

idonea e sufficiente, verrebbe meno a sè stesso e sarebbe inetto allo scopo per cui fu istituito; se ne avesse troppa, imporrebbe sè stesso allo scopo, si farebbe scopo esso stesso, o, quanto meno, vi sarìa un eccesso di attività che non avrebbe ragione alcuna di esistere. Ed è così di tutte le cose umane; ogni mezzo è ritenuto idoneo allo scopo, quando per esso nè più addietro si resta, nè più avanti si procede di quello che è necessario a raggiungere lo scopo per cui il mezzo fu assunto; niente niente che vi abbia insufficienza od esuberanza, il mezzo non serve più al fine e va mutato. Siccome poi la missione dell' uomo quaggiù è l'attuazione graduale dei principi di ragione e giustizia nei rapporti esterni, così è d'uopo che quel potere supremo moderatore, il governo dello Stato, abbia nè più nè meno di quella giuridica efficienza che è riconosciuta necessaria ad assicurare a ciascun congregato il pacifico, ordinato svolgimento della sua personale autonomia, e ad impedirne, o reprimerne se consumate, le violazioni. Ecco impertanto che se l' uomo non può far senza di questo mezzo e non ha facoltà di mutarlo, può per altro, anzi deve siffattamente modellarlo che risponda con perfetta armonia allo scopo per cui fu instituito; ecco quanto è fallace la dottrina di coloro che vorrebbero fare del potere sociale, o dello Stato, l' unica origine di tutti i diritti dell' uomo, e lo considerano come quell' unità collettiva che, decomponendosi ne' suoi elementi giuridici costitutivi, fa sorgere le individuali unità giuridiche.

Il potere sociale, o Stato, adunque, essendo un sistema di guarentigie, non deve togliere menomamente a ciascuno di noi alcuna delle nostre libertà che come uomini possediamo; non deve spogliarci di nessuno di quei diritti che sono inerenti alla nostra natura e sono parti integrali, necessarie di questa; non debbe volere che per noi si ristringa la nostra attività esteriore più di quello che è voluto dal rispetto degli altrui diritti, sicchè il simultaneo esplicamento delle comuni attività non ingeneri lotta o confusione, ma ordine ed armonia. Onde è che lo Stato non dà nè toglie, o, più esattamente, non deve dare nè

togliere a ciascuno di noi più o meno di quello che dalla stessa provvida natura ci vien dato o negato; poichè, si ripete ancora, fonte prima di ogni diritto è l'uomo, non lo Stato. Egli è per questo che il cittadino deve trovare in sè stesso e nella società degli altri uomini tutti i mezzi necessarii a compiere la propria finalità, e non domandare l'intervento dello Stato se non quando le sue forze individuali sieno insufficienti allo scopo della sua conservazione e prosperità, o per la natura stessa delle difficoltà che egli vuol superare, dei diritti che egli vuole mantenersi inviolati, oppure per la tentata o consumata usurpazione di coloro che, calpestando ogni regola di giustizia, mirano direttamente ad offenderlo o individualmente nella sua persona, o nella persona collettiva de' suoi consocii. Ben diversamente è dello Stato invece; lo Stato non deve far uso delle sue attività se non per il vantaggio e per la difesa dei cittadini, e non deve intervenire nelle loro private faccende se non quando sia minacciata od offesa la sicurezza dell'ordine giuridico, o per ajutarli al raggiungimento di qualche scopo consigliato dal comune benessere, quando le singole forze dei privati cittadini non bastano a ciò. Insomma, il cittadino sviluppa le sue attività fisiche, intellettuali e morali per conto suo proprio ed a vantaggio suo proprio; lo Stato, invece, adopera la potenza delle sue attribuzioni per conto e nell'interesse dei cittadini, assicurando a ciascuno di questi ed a tutti collettivamente l'ordinato, libero sviluppo delle comuni libertà.

Ecco in quale modo lo Stato, mentre è una necessaria conseguenza della natura socievole dell'uomo ed è instituito a tutto suo unico ed esclusivo vantaggio, assume una propria distinta individualità, e non confonde come che sia la sua persona giuridica con quelle singole dei cittadini di cui risulta composto. Istessamente, come una associazione industriale o commerciale, artistica o letteraria non si confonde coi membri che la costituiscono.

Queste sono cose elementari, e che taluno potrebbe meravigliare di veder qui ripetute, e forse male, per la millesima

volta; mentre non vi ha persona la quale sia appena mediocremente iniziata nello studio del diritto, che non le sappia a memoria. Ma non è questo il primo caso che da principii evidentissimi, elementari furono tratte erronee conseguenze; appunto o per avere spregiato di risalire ai principii sommi dell'ordine sociale e giuridico, o per averne avuta una conoscenza imperfetta, o per averne poi dimenticata la origine e la natura nelle pratiche applicazioni. Noi, conducendo il filo del nostro ragionamento dalla predestinazione dell'uomo alla società sino alla costituzione del governo degli Stati, ci lusinghiamo di potere poi dimostrare, appoggiati alle suesposte dottrine, la verità dell'argomento che abbiamo assunto di trattare e dal quale si intitola questo nostro lavoro.

Se diverse adunque ed affatto distinte sono le personalità giuridiche del cittadino e dello Stato, ne viene che ciascuna debbe avere una propria speciale somma di diritti e di doveri, e che la responsabilità degli atti dell' una non si potrà mai confondere con quella degli atti dell' altra; perchè la responsabilità è essenzialmente personale, e non può mai estendersi a coloro che non sono come che sia causa sciente e volente degli atti da cui essa emana. Quindi è che se lo Stato nello sviluppo delle sue attività minaccia taluno o lo offende ingiustamente, egli solo ne deve essere tenuto responsabile, perchè da lui solo venne l' offesa o la minaccia; non coloro de' suoi membri che all' una o all' altra si tennero del tutto estranei. Che se lo Stato, o per l' interesse collettivo della associazione o per quello singolo di alcuno de' suoi membri, ha il dovere di rispondere dell' offesa recata e di reintegrare o far reintegrare la parte danneggiata ne' suoi diritti, e nel soddisfacimento di questo dovere i cittadini possono sentirne un danno per via indiretta, egli è che mentre ciascuno di noi ha una propria distinta individualità giuridica, è pur anche parte integrale e costitutiva della collettiva personalità giuridica dello Stato. Ma non si potrà mai dire che i cittadini sieno direttamente responsabili colle persone loro e colle loro proprietà delle offese

arrecate dallo Stato, o assunte da esso a difendere, e delle giuridiche conseguenze che ne derivano, per la sola ragione che a lui è naturalmente affidata la cura di far rispettare i diritti di ciascuno de' suoi membri. Come se ci potesse essere comunanza di responsabilità tra chi offende e chi rispetta l'altrui sfera di efficienza; come se per avere la stessa responsabilità giuridica bastasse essere legato all'offensore anche per vincoli strettissimi di vitali rapporti; come se, perchè le ultime conseguenze della responsabilità giuridica dello Stato vanno poi remotamente a colpire pure i suoi cittadini, si potesse dire che e cittadino e Stato formano un solo ente giuridico responsabile, o, quanto meno, che lo Stato trae seco nella propria responsabilità anche i suoi membri, quand'anche questi siano rimasti affatto estranei all'avvenimento che fu l'origine di quella responsabilità.

Impertanto, se il cittadino di uno Stato, come il membro di una associazione qualunque, va considerato sotto due diversi aspetti, cioè come una delle forze integrali che concorrono alla costituzione del potere sociale ed alla misura delle sue facoltà attributive, e come una individua persona giuridica capace di diritti e di doveri, che ha una speciale sfera di efficienza ed una speciale sua responsabilità, ne viene che questi due aspetti vanno tenuti sempre con grande cura distinti; perchè così deve essere di qualunque persona, o cosa, od affare giuridico, che non abbia un rapporto di perfetta identità con altre cose, con altre persone, o con altri affari giuridici. Allo averli invece stranamente confusi, ci pare si debbano ascrivere tutte quelle assurde conseguenze che vennero dedotte intorno al preteso dovere ed alla necessità inerente a ciascun cittadino di seguire in tutto e per tutto le sorti e la responsabilità giuridica dello Stato. Conseguenza assurda, perchè, pure avendo una parte di vero, viene senz'altro a costituire un inseparabile rapporto di solidarietà tra cittadino e Stato, e quindi anche di responsabilità giuridica; mentre invece questa comunanza indissolubile, forzata di interessi e di re-

sponsabilità non esiste che per una parte sola; per quella cioè che ciascun cittadino conferisce in comune per costituire la personalità giuridica collettiva dello Stato, conservando egli per l' altra liberissima e distinta la propria autonomia. Noi, nel corso di questo lavoro, terremo con gran cura distinta l' una cosa dall' altra, perchè su questa fondamentale distinzione poggia tutto il nostro edifizio.

Nè si creda che separando così nettamente, come si è fatto, la persona dello Stato da quella del cittadino, si vengano ad affievolire quei vincoli di reciproco amore, di reciproco interesse che debbono unire il cittadino e lo Stato in un armonico sodalizio di pace e di bene; e che per tale modo si riesca a fare o lo Stato non curante delle sorti del cittadino, o questi dell' interesse di quello. Nulla di tutto questo c' è da temere.

Si disse più volte, che la società è la predestinazione dell' uomo, e che il potere sociale, o governo che dire si voglia, è il mezzo più idoneo, perchè voluto dalla natura stessa delle cose, a raggiungere i fini della umana consociazione. Si disse ancora, che, ammessa come indisputata la necessità naturale di un governo, la materiale costituzione di questo poi e le sue facoltà attributive sono lasciate alla libera scelta degli uomini stessi, i quali devono provvedervi come meglio è voluto dal grado di civiltà a cui sono arrivati. Or bene; se tutto ciò è vero, e non ci pare cosa dubbia che non sia verissimo, come mai si potrà dubitare che lo Stato possa prendersi poca cura del cittadino, o questi di quello, perchè diverse le rispettive loro attività, le loro attribuzioni, le loro responsabilità, se lo Stato è una necessità dell' ordine naturale e se esso non può esistere se non in quanto sappia e voglia invigilare e difendere gli interessi dei singoli socii? Uno Stato non può essere prospero e potente se non quando il benessere e la floridezza sieno una condizione generale e costante della esistenza di tutti o della maggior parte de' suoi cittadini. E se la floridezza e la potenza dell' uno non è possibile se non colla floridezza e potenza degli altri; se i cittadini sono essi stessi i fattori della costituzione del potere so-

ciale, affinchè questa suprema autorità guarentisca a ciascuno di essi il libero, ordinato esplicamento delle personali autonomie, sarà egli mai possibile che per essi venga meno quell'amore, quella fiducia, quel reciproco interesse che li unisce sì davvicino, sì strettamente allo Stato; mentre essi sanno benissimo che soltanto per quel mezzo è fatto loro possibile il raggiungimento della propria finalità? No, stiamone pure certissimi: fra i cittadini e lo Stato, e fra questo e quelli, quando la costituzione del governo dello Stato sia una libera emanazione della volontà dei cittadini, non sarà mai che cessi quel mutuo accordo, quel mutuo interesse, quella reciproca fiducia che sono necessari a far possibile ed agevolare il conseguimento dei fini individuali della creatura umana; perchè dovrebbe prima cessare la necessità naturale della esistenza di un potere sociale, e la certezza negli uomini che fuori di una società disciplinata a governo sia per essi possibile il loro perfezionamento. Ma l'una e l'altra cosa sono impossibili, dunque la verità delle suesposte dottrine non resta punto menomata. L'ordine naturale delle cose difatti, e le necessità morali del nostro essere, anche in ciò, come in tutto, sono assai più potenti dei capricci degli uomini e delle aberrazioni delle loro fantasie; perchè una legge eterna, immutabile, necessaria presiede all'ordinato svolgimento delle libertà umane.

II.

Le dissomiglianze etnologiche, i gioghi delle più alte montagne che dividono l' uno dall' altro paese , la immensità dell' Oceano che frapponendosi tra i continenti pare voglia quasi tenerli eternamente divisi, le disparità gravissime dei climi, delle religioni, degli usi, delle tradizioni, della storia; tutti potrebbero parere ad un osservatore superficiale ed a chi tenesse in poco o nessun conto la legge della perfettibilità umana, ostacoli a bella posta elevati dal Supremo Fattore ad impedire il ravvicinamento delle diverse schiatte dell' umana famiglia. Agli scettici ed a coloro che sventuratamente non vedono una linea più in là della vita terrena, e null' altro considerano l' uomo se non come un fenomeno della materia, una varietà transeunte delle leggi che governano la natura fisica dei corpi; quei fatti, quegli ostacoli possono parere per un momento la riprova delle loro credenze, il suggello delle loro teorie. Per chi, invece, nutre fede profonda, incrollabile nella esistenza di una legge morale, diretta emanazione della Divina Sapienza, ed in quella derivata del progresso civile e della perfettibilità umana; per chi sa di avere un' anima immortale e si sente chiamato dalla voce onnipossente della coscienza a qualche cosa di più stabile, di più duraturo oltre le contingenze di questa vita terrena; per chi sa che le dissomiglianze etnologiche, gli ostacoli elevati dalla natura, le disparità storiche, civili, politiche e religiose non altro sono che le necessarie condizioni di fatto perchè possa svilupparsi e compiersi la legge della perfettibilità della creatura di Dio; per tutti questi, si dice, la varietà è possibile nella unità; le contingenze di un ente finito, colla esistenza di una causa necessaria; la natura imperfetta dell' uomo, colla tendenza universale, costante, irresistibile alla perfettibilità; gli ostacoli naturali, colla potenza dell' intelletto umano che sa vincerli e superarli; insomma è possibile, Dio e l' uomo; un corpo soggetto alle caduche vicende delle

leggi fisiche ed un' anima immortale; la perfezione e la perfettibilità; l' amore di sè e l' amore del prossimo; l' uomo e la umanità.

Non a caso la Divina Provvidenza dispensò con sì svariata distribuzione, sotto così multiformi aspetti i tesori della produttività del suolo, e diede a ciascuno di noi ed a ciascuna nazione peculiari attitudini allo sviluppo ed alla attuazione delle nostre attività o singole o collettive. E se come nessuna persona, così nessuna nazione basta a sè stessa, egli è perchè lo stimolo che ci spinge a procurare a noi stessi un più facile e completo soddisfacimento di tutti i nostri bisogni, unendosi alla tendenza innata nell' uomo ad allargare la sua sfera di attività personale, di fratellanza, di carità e di amore, dovesse senza posa affrettarci alla graduale effettuazione di quella universale società in cui verranno ad adagiarsi tutte le singole razze della schiatta umana. Ecco in quale modo le ricchezze largite ad una contrada e negate all' altra; le svariatissime attitudini delle diverse nazioni; la disformità del genio di ciascun popolo; la opulenza dell' uno e la povertà dell' altro; la civiltà e la rozzezza dei diversi paesi, anzi che attestare l' opera del capriccio o del caso, sono invece meraviglioso documento della infinita sapienza di Dio, e dell' ultimo scopo di questa nostra terrena esistenza, la perfettibilità, cioè, del nostro essere; la quale, se comincia in noi stessi e si sviluppa nella famiglia e nel comune, non si compie però che nello Stato e nella umanità.

Ma a vincere tutti i gravissimi ostacoli che la natura e la malefica volontà degli uomini incessantemente frappongono al conseguimento di questi fini, noi sappiamo che non bastano gli sforzi individuali di ciascuno di noi; sappiamo ancora che vi hanno cose le quali per essere condotte a buon fine, di conformità ai nostri bisogni ed ai nostri voleri, hanno d' uopo di una tale potenza ed unità di conati e di direzione, che sarebbe assurdo aspettare o dall' opera di un solo o di pochi, o da quella tumultuosa e disordinata dei molti; sappiamo infine, che la disformità stessa degli umani voleri non consentendo

una assoluta armonia di deliberazione e di attuazione, richiede che vi abbia un centro direttore che rappresenti la volontà dei più e la faccia ordinatamente eseguire nei rapporti delle diverse società politiche delle nazioni. Chiaro è per questo, adunque, come a superare siffatte riluttanze e difficoltà naturali sia necessaria l'opera prudente, costante, e robusta del governo dello Stato, il quale, valendosi del fascio delle forze individuali, possa loro imprimere unità di movimento, diretto ad unità di scopo; senza di cui le forze o si consumano in sè stesse, principio e fine a sè stesse, oppure, sparpagliandosi si sfibrano, e si risolvono nell' impotenza di inani conati.

Ora, se lo Stato nei rapporti interni co' suoi membri assume una propria distinta individualità, avverrà egli mai che questa cessi di esistere nelle relazioni esterne colle altre società civili? Certo che no: poichè se anche un fatto costante, universale non ci fosse irrefragabile testimonianza del contrario, la ragione stessa di per sè ci farebbe più che persuasi, che se l'opera e le guarentigie del potere sociale sono necessarie allorquando si tratta di rapporti che nascono, si sviluppano e si compiono tra cittadini di uno stesso Stato, e quindi tutti soggetti alla obbedienza delle stesse leggi; tanto più non potranno mai cessare di seguirci allorquando vorremo entrare in rapporti con uomini che, facendo parte di altre società civili, non riconoscono lo stesso potere sovrano, l' impero delle stesse leggi, ma obbediscono invece ad autorità alle quali noi siamo completamente estranei, e che però potrebbero anche ricusarci il patrocinio delle loro istituzioni. Ecco, adunque, come la personalità dello Stato qui pure appaia separata e distinta da quella del cittadino; ecco in quale modo lo Stato, essendo il naturale custode dei legittimi diritti de' suoi membri e il vindice delle ingiustizie che questi per avventura patissero, può assumere speciali diritti e doveri anche rimpetto agli altri Stati.

Ma intendiamoci; questa partecipazione dello Stato agli affari che un suo cittadino può avere con uno o più membri di

un' altra politica associazione o col governo stesso dello Stato straniero non si fa diretta e personale, per riguardo all'autorità protettrice, se non quando essendo stata negata giustizia a quel suo cittadino e tornando vane le amichevoli interposizioni, lo Stato stesso, per dovere del proprio instituto, assume sopra di sè la definizione della contesa, valendosi della autorità e della forza che le leggi gli consentono; mentre una eguale od equivalente efficacia di mezzi manca d'ordinario ai privati cittadini. Allora le private querele diventano di interesse e di competenza dello Stato.

D' altra parte però, siccome i cittadini non si rappresentano a vicenda, e questi, presi individualmente, non rappresentano lo Stato; e siccome l' attività giuridica dei cittadini non si compenetra in quella dello Stato se non per quel tanto che è necessario a costituire la collettiva unità giuridica dello Stato stesso, e per tutto il resto la loro attività rimane affatto distinta e intieramente distinta la loro responsabilità; così la querela del cittadino non può mai nè personalmente riferirsi, nè direttamente estendersi agli altri cittadini, per modo tale da involgerli nelle stesse conseguenze giuridiche. Difatti, l' interesse privato di quel concittadino non è da essi punto condiviso, e se lo Stato deve far uso di mezzi coercitivi affine di proteggere ciascuno de' suoi membri, non vi è ragione alcuna che gli altri sieno chiamati a condividere secolui le pericolose vicende di una contestazione, più di quello che è voluto dall' essere membri della giuridica unità collettiva della politica congregazione chiamata ad ottenere giustizia dallo Stato offensore.

E per converso, la partecipazione dello Stato alla querela che contro un suo cittadino può essere mossa da un altro Stato non si fa a suo riguardo personale e diretta, se non quando, a ragione od a torto, esso ricusi di ascoltare e dar seguito alle fattegli domande di riparazione, e lo Stato offeso non possa direttamente volgere le sue azioni contro l'offensore. Lo Stato allora, ricusando di ottemperare alle istanze che gli

vengono dirette, assume sopra di sè la responsabilità della contesa; o, per meglio dire, rafforzando il rifiuto del suo cittadino per mezzo dell' intervento del potere sociale di cui esso dispone, si dichiara per tale modo il sostenitore suo diretto e pronto ad accettare tutte le conseguenze che dall' esito della contestazione possono derivare. Ma qui pure, qualunque sia la natura di tale contesa, comunque avvenga, essa non risguarda che il cittadino offensore e la persona dello Stato che ne assume la difesa; non mai gli altri membri della società, oltre quel tanto per cui essi concorrono a costituire la personalità giuridica dello Stato.

Che se le conseguenze giuridiche del litigio possono estendersi sino ad essi, egli è perchè, come già si disse, troppi e troppo stretti essendo i rapporti che legano tra di loro Stato e cittadino, non è possibile che quanto giova o nuoce all' uno non deva del pari indirettamente giovare o nuocere all' altro; quantunque le loro personalità giuridiche rimangano sempre affatto distinte, e distinte le responsabilità. Ma altra cosa è l' essere personalmente responsabile, altra il soffrire le conseguenze rimote dell' altrui responsabilità; altra cosa è il dire che ogni cittadino indirettamente possa partecipare a tutti i vantaggi e a tutti i danni che toccano lo Stato di cui egli è membro, ben altro è il pretendere che anche per tutta quella parte de' suoi diritti e doveri per la quale egli non concorre a costituire la personalità giuridica dello Stato, deva essere tenuto responsabile dell' altrui operato, e direttamente subirne le giuridiche conseguenze. Come se ci potesse essere comunanza di responsabilità là dove non c' è concorso di potenza e di volontà.

Ma i rapporti degli Stati tra loro se talvolta hanno di mira i particolari interessi di alcuno dei loro cittadini, assai più di spesso risguardano direttamente gli interessi della intiera associazione. Chi non sa quale portentoso sviluppo abbiano oggidì preso le relazioni esterne degli Stati, e come strettissimi sieno i legami che uniscono tra loro le diverse politiche

associazioni? I trattati di commercio e di navigazione, di alleanza, di pace, di neutralità, di estradizione, le convenzioni telegrafiche, monetarie, per gli spacci postali, sulla proprietà artistica e letteraria, e tutte quelle altre, insomma, moltissime relazioni che i progressi continui della civiltà ogni giorno fanno sorgere, non sono tutti rapporti dai quali incessantemente si sviluppano reciproci diritti e reciproche obbligazioni tra Stato e Stato? Or bene; quantunque tutti questi rapporti di ordine internazionale (che hanno per iscopo di avvicinare gli uomini tra di loro, affinchè meglio conoscendosi ed amandosi possano anche meglio promuovere l' opera del comune perfezionamento) sieno intrapresi per il comune vantaggio dei membri della associazione, pure l'atto determinativo della volontà per virtù del quale si compiono è tutto proprio dello Stato, perchè un prodotto spontaneo della libertà di azione inerente alla sua giuridica natura. Dunque tutta propria ne deve essere impertanto anche la responsabilità. La quale, non potendo estendersi oltre la cerchia della giuridica efficienza che vale a costituirla, non potrà mai del pari colpire quelle parti della attività giuridica del cittadino che egli non ha conferito per costituire la personalità collettiva dello Stato, e che però costituiscono invece la sua propria autonomia.

Così essendo le cose, è facile convincersi della assoluta erroneità di quella dottrina la quale insegna, che siccome lo Stato rappresenta nei rapporti esterni e i diritti e i doveri di ciascun cittadino, e i diritti e i doveri della collettiva unità giuridica della associazione, così per quei rapporti, ogni interesse o singolo o collettivo si incarna nella persona stessa dello Stato; epperò che lo Stato obbligando sè stesso obbliga anche singolarmente ciascuno dei cittadini da lui rappresentati.

Qui pure si vanno ripetendo cose notissime e che oggidì la scienza ha fatte proprie. Ma quando si pensi che il rispetto negato alla proprietà privata dei belligeranti deriva appunto dallo avere confuse assieme la individualità dello Stato con quella dei singoli cittadini che lo compongono; quando si pensi

che da questa confusione si trasse la enorme conseguenza, che nei rapporti esterni ciascun cittadino può rappresentare gli altri cittadini, e ciascuno di questi, preso di per sè, lo Stato; epperò che promiscuamente gli uni possono essere responsabili dell' operato degli altri; quando si pensi che questi errori sono tuttodì professati da pubblicisti che meritamente il mondo civile onora tra i più illustri del diritto delle genti, ed i più arditi campioni delle conquiste della civiltà; e che alcuni dei più insigni di questi, pure adoperando tutti gli sforzi di una robusta e serrata dialettica per dimostrare il dovere di rispettare le proprietà private dei belligeranti, ancora ripiombano nell' antica, deplorata confusione che fa reciprocamente solidali e responsabili gli Stati e i loro cittadini delle rispettive loro personali azioni; quando si pensi a tutto ciò, diciamo, ci si vorrà scusare se nella dimostrazione della nostra tesi abbiamo cominciato *ab ovo*, ed abbiamo ripetuto verità oggidì, tra i più, vulgatissime ed accettate. Vedendo questi pubblicisti che le relazioni di diritto pubblico interno delle civili associazioni sono disciplinate e rette dal governo degli Stati, e che nei rapporti esterni è sempre per mezzo del supremo potere civile che la personalità collettiva della associazione e individuale di ciascun suo membro è rappresentata, confusero queste singole individualità dei membri costituenti lo Stato collo Stato stesso e col potere che lo governa; scambiarono col simbolo l' oggetto simboleggiato, col mezzo il fine, e ne cavarono fuori un ente che assorbe in sè stesso e distrugge tutte le personalità e tutte le attività che gli diedero vita.

È la conseguenza di quelle ormai viete teoriche, sventuratamente oggidì ancora troppo accarezzate, le quali facevano dello Stato lo scopo supremo di ogni cosa creata, una quasi mistica soprannaturale creazione, principio e fine di ogni cosa, alla quale dovevano sempre cedere tutti i diritti personali dell' uomo, tutte le sue più giuste, più utili aspirazioni; una creazione, insomma, che ai tempi di Roma incarnavasi nel troppo famoso adagio, *salus populi suprema lex*; nei

tempi di mezzo e più avanti, ed in alcuni luoghi ancora tra noi, nelle funeste teoriche del diritto divino, ed in quella superbissima affermazione *l' État c' est moi*; e frammezzo allo splendore della nostra civiltà, in pieno secolo decimononò, nel sistema dell' accentramento amministrativo. Fasi tutte queste che sono lo svolgimento storico della stessa dottrina che sopprime la personalità dell' uomo a tutto beneficio dello Stato; e che se mutò nelle sue forme estrinseche di attuazione, a seconda dei diversi cicli dell' umano incivilimento, è però sempre la stessa nella sua essenza e nella simiglianza de' suoi risultati. Ecco per quale modo si venne a confondere la personalità giuridica dello Stato con quella dei cittadini che lo compongono; ecco per quale via si venne a creare quest' assurda solidarietà dei singoli cittadini collo Stato e di questo con quelli, anche per tutto quanto è da essi individualmente intrapreso e compiuto.

Nè è vero che i principii sin qui sviluppati e difesi sieno una conseguenza ricusata dal rigoroso diritto, ed ammessa soltanto da un sentimento di carità e di amore; come pensano alcuni pubblicisti, i quali, ammiratori forse troppo esclusivi del Cristianesimo, null' altro sanno vedere, dove ci ha qualche cosa di bello, di buono e di giusto, che la benefica influenza delle dottrine cristiane, là dove invece non si ha da riconoscere che la applicazione di quei supremi canoni di giustizia che sono parte integrante, necessaria della stessa nostra natura spirituale. No, non è questione nè di carità nè di Cristianesimo; è questione di rigorosa giustizia, è la applicazione spontanea, pura e semplice delle leggi che governano la responsabilità umana. Certo nel Cristianesimo va riconosciuto un merito immenso da chi si pone a studiare la storia della civiltà; il Cristianesimo fu ed è stromento potentissimo a stringere quel patto di pace e di amore, che tutta legherà un dì l' umana famiglia; ma ben poco di nuovo esso proclamò che non fosse prima stato divinato e conosciuto dai più eletti ingegni di Grecia e di Roma; e, a nostro parere, non è punto necessario

far derivare da esso ogni idea del buono e del giusto, mentre i precetti della legge morale, come diretta emanazione della Divina Sapienza, non potevano essere sconosciuti ai non cristiani, perchè il mondo non cominciò da Cristo. Comunque sia, qui, si ripete, non è questione di carità, ma di rigorosa giustizia.

Raccogliendo adunque le sparse fila del nostro ragionamento, e riepilogando la materia di questi *Prolegomeni* in parecchie proposizioni, affinchè più facilmente ci corrano alla memoria e ne sia più pronta e più facile la applicazione a quanto diremo più innanzi, possiamo conchiudere:

1.° L' uomo essendo per legge naturale necessariamente socievole, la costituzione di una autorità suprema, avente per iscopo di guarentire il libero ordinato sviluppo delle personali autonomie, è una conseguenza del pari necessaria della sua natura.

2.° La personalità giuridica dello Stato, e quella singola degli individui che lo compongono, sono affatto distinte tra loro; il cittadino non condivide direttamente la responsabilità giuridica dello Stato, se non per quel tanto che è voluto dall' essere egli parte integrante costitutiva della collettiva unità giuridica dello Stato stesso. Questo principio è vero, tanto se riferito ai rapporti di diritto pubblico interno, come ai rapporti di natura internazionale.

3.° Soltanto indirettamente nelle conseguenze giuridiche l' operato di una di queste distinte individualità può toccare la persona o gli averi dell' altra.

A queste tre proposizioni ci pare di poter ridurre tutto il ragionamento fin qui tenuto. Se nel raccoglierne gli elementi nel coordinarli, nel ridurli a sistema non ci siamo scostati dai principii rigorosi della ragione e della giustizia, come ne abbiamo lusinga, la felice riuscita del nostro cómpito è assicurata, perchè queste sono le basi fondamentali di tutto il nostro edificio. Se, per lo contrario, la ragione e la giustizia furono offese dal nostro metodo di porre i principii e di tirarne le illazioni, noi preghiamo la benevolenza del lettore di chiudere il libro e di metterlo da parte.

La guerre est une relation d' État à État et non d' individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations belligerantes, les particuliers dont les nations se composent ne sont ennemis que par accident; ils ne le sont point comme hommes; ils ne le sont pas même comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats. Aussi, tant que les sujets de plusieurs États en guerre ne prennent pas part personnellement aux hostilités, leurs droits et leurs biens personnels ne sont pas atteints par les operations de la guerre, dont les effets sont limités aux droits ed aux propriétés publiques des nations belligerantes —
Portalis, *Procès verbal de l' installation du Conseil des prises*, le 14 floréal, an VIII.

Il est à desirer qu' un temps vienne où les mêmes idèes liberales s' étendent sur la guerre de mer, et que les armées navales de deux puissances puissent se battre sans donner lieu à la confiscation des navires marchands, et sans faire constituer prisonnier de guerre des simples matelots de commerce ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait alors sur mer, entre les nations belligerantes, comme il se fait par terre, au milieu des battailles que se livrent les armées.—*Mémoires de Napoléon*, t. 3, ch. 6, p. 304.

CAPITOLO I.

DELLA GUERRA

SEZIONE I.

Definizione della guerra e suoi caratteri.

I

Cosa è la pace? Cosa è la guerra? — Al primo tumultuare nella nostra mente di queste idee, forse non ci ha alcuno di noi che non creda di averne una esatta cognizione e di saperne dare, all' uopo, una precisa definizione. Eppure, quanto non

fu il discutere dei pubblicisti, quanti non dovettero essere gli sforzi della civiltà per arrivare alla precisa, giusta notizia di queste due così opposte condizioni della vita sociale, così opposte che l'una sempre l'altra necessariamente esclude? Se poi si parla della natura e delle conseguenze giuridiche derivanti dallo stato di guerra, quanto non fu conteso e nei gabinetti degli scienziati e nei consigli delle nazioni, e come oggidì pure non ci ha gravissima disparità di giudizio fra gli scrittori? La guerra, tutti oggi sanno ripetere, è un rapporto di Stato a Stato; e la cosa pare di per sè così facile così evidente, che taluno forse non saprà trattenere la propria meraviglia vedendo come qui pure se ne voglia discutere. Ma la meraviglia tosto cessa quando si pensa, che se dalla scienza è altamente professata questa grandissima verità, non ci ha Stato invece in tutto il mondo civile in cui si vogliano risolutamente accettare tutte le necessarie conseguenze che da essa derivano; che anzi, non solo non si accettano, ma si tiene per l' opposto una condotta che è l' assoluta negazione di quel principio! E più ancora cessa la meraviglia pensando, che quantunque volte o i pubblicisti o i governi degli Stati, novelli Antei, si fecero a proporre l' accettazione di quei corollarii che sono la necessaria conseguenza del suesposto principio, ne ebbero bene spesso ostinate ripulse o timide promesse! Di più; non ci hanno forse ancora reputati pubblicisti che negano il rigore logico di quel principio? — Questa nostra adunque non è una oziosa ricerca; poichè ci proponiamo di dimostrare che, posta la verità di un principio, come a nessuno è lecito negarne le conseguenze, così di queste a nessuno è possibile impedire l' accettazione e la pratica attuazione.

L' uomo nello stato selvaggio, allorquando vuole o difendersi da un male che gli si minaccia, o respingere l' offesa di chi lo assale, e poi farsi reintegrare ne' suoi violati diritti, si volge direttamente contro l' offensore, e tutto affida il giudizio della contesa alla gagliardía delle proprie forze. Qui bene spesso ogni giustizia è sagrificata, perchè bene spesso avviene

che la potenza del braccio diserti la causa del buon diritto. Nelle società civili per lo contrario, il giudizio delle contestazioni e la punizione delle offese è intieramente sottratta al cieco impeto delle passioni individuali dei contendenti, ed affidata invece alla suprema autorità civile dello Stato. Il quale avendo costituito un potere legislativo, che disciplina e guarentisce l' ordinato sviluppo delle autonomie personali, un potere giudiziario incaricato di conoscere e giudicare le contestazioni insorte fra i membri della società, ed un potere esecutivo che assicura l' attuazione del diritto dichiarato dal primo ed applicato dal secondo, provvede di tal modo perchè l' ordine giuridico, se turbato, venga tosto reintegrato, ristabilendo l' equilibrio de' reciproci diritti e de' reciproci doveri di ciascun cittadino. Qui adunque, per quanto umanamente è possibile, o meno imperfette sono le istituzioni degli Stati, la giustizia prevale sempre, o dovrebbe sempre prevalere, sull' arbitrio e sulla prepotenza.

Ma non così invece avviene allorquando insorgono contestazioni fra Stato e Stato. Gli Stati essendo fra loro indipendenti ed eguali non riconoscono alcuna autorità ad essi superiore se non quella suprema di Dio; epperò per essi non vi ha nè potere legislativo che dichiari il diritto, nè tribunali che ne facciano l' applicazione, nè forza pubblica che ne comandi la effettiva esecuzione.

Che fare adunque, allorquando uno Stato si ritiene minacciato od offeso ne' suoi diritti e vuole provvedere alla propria conservazione, alla quale egli non può mai rinunciare? Innanzi tutto vedrà se gli riesce di definire amichevolmente la contesa con tutti quei mezzi opportuni che la ragione suggerisce; che se vani tornano gli spedienti pacifici, e l' altra parte persiste risoluta a negare giustizia, o ad accordarla troppo insufficiente, non gli resterà altro mezzo se non quello di affidarsi al giudizio delle proprie armi, perchè nessuna violazione del diritto debbe rimanere impunita. La guerra adunque è l' estremo violento mezzo a cui debbono ricorrere gli Stati o per respingere l' offesa o per ottenere la reintegrazione dei violati diritti.

Imperscrutabil cosa è questa della Divina Provvidenza che affida i diritti delle nazioni al patrocinio della forza, e questa fa giudice supremo d' ogni contestazione. Imperscrutabil cosa è questa che sì di frequenti il buon diritto non altrimenti possa essere dichiarato se non per quel mezzo, il quale anzi è bene spesso la negazione di ogni giustizia. Quando si pensa agli spaventevoli orrori della guerra, al sangue, alla desolazione che per essa si sparge, alle ingiustizie enormi che essa non di rado suggella, quasi c' è da disperare di questa nostra umana natura, che non può vivere e non può scrivere le pagine della sua storia se non con note di sangue. E ad ogni anima bennata, ad ogni cuor generoso sembra enorme che si abbiano ad accumulare tanti tesori di civiltà, acquistati a prezzo di fatiche e di sagrificii infiniti, per profonderli poi in opere di distruzione e seppellirli sotto mucchi di rovine e sotto ecatombi di vittime umane; che l' ingegno nostro voglia esaurire tutte le risorse della sua feconda intelligenza per risolvere il problema di distruggere il maggior numero di uomini nel minor tempo possibile, e tramutare in un cantico di devastazione e di morte l' armonia di quella legge di carità e di amore che è l' ultimo substrato della nostra natura morale; che insomma Dio abbia voluto siffattamente plasmare questo nostro essere da renderlo sensibile alle voci più care dell' affetto e dell' amore, e soffiare entro questo corpo di creta un' anima immortale, perchè nel sangue avesse poi a soffocare ogni affetto ed amore, e nel sangue consumare il sagrificio della sua esistenza! Noi non sappiamo trattenerci da tali meste considerazioni che ci stringono il cuore, nè osiamo appena dirizzare lo sguardo verso gli imperscrutabili decreti di Chi tutto regge e governa; ma questo soltanto sappiamo che da Caino, il quale con rabbia feroce si avventa contro il fratello e l' uccide, infino a noi, la guerra tenne sempre dietro con lena affannata allo sviluppo di tutte le fasi della civiltà umana; sicchè si può dire che nessuna delle grandi conquiste della civiltà potè essere consacrata se non con battesimi di sangue.

Condannata dagli uni come un flagello; considerata dagli altri come un mezzo di civiltà; preconizzata come un utile esercizio per tener sempre vivo il coraggio e la gagliardía personale, e prevenire le tempeste, od accettata come una conseguenza necessaria della vita sociale; sia che per bocca di De-Maistre la si chiami *una gran legge del mondo spirituale*, o per quella di Spinoza *lo stato normale del genere umano*; sia che la si consideri come un mezzo idoneo a distruggere il nemico o soltanto a paralizzarne le forze, — la guerra è incontrastabilmente un immenso male. — Si lascino pure a loro voglia delirare quelli che dalla trista cupezza dei loro ingegni null'altro sanno cavar fuori che un sognato permanente stato di guerra fra i membri della famiglia umana, e che fanno dell'uomo quasi un cannibale che a saziare le sue fameliche brame ha d'uopo del pasto de' suoi simili; si lascino delirare coloro che nell'uomo, un misterioso impasto di turpi vizii e di nobilissime virtù, null'altro sanno scorgere che la sfrenata tendenza al delitto, e sempre il trionfo della forza brutale o della astutezza, sulla giustizia e sulla buona fede. Non è di siffatti panegiristi del delitto che punto ci cale, e le aberrazioni loro nient' altro ci attestano, se non che, come l'uomo è capace di bene e di male, così l'ingegno può salire alle più pure regioni delle contemplazioni metafisiche, e così sprofondarsi nell' abisso da non avere dintorno a sè che cupissime tenebre. Per chi non foggia la natura umana secondo i capricciosi prodotti della propria fantasia; per chi dell' uomo non vuol fare nè un angelo nè un demone, ma lo considera quale è uscito dalle mani della natura, e con saggio criterio sa intessere sulla legge eterna del progresso civile il libero arbitrio del nostro ente; per questi, si dice, la guerra non debbe nè sempre essere stoltamente condannata, vituperata, nè sempre ingiustamente applaudita. « La guerra, come dice Portalis, risultato inevitabile delle umane passioni nei rapporti delle nazioni fra loro, è nei disegni della Provvidenza un mezzo potente di cui essa si vale ed a consumare il male ed a ripa-

rarlo. La guerra con alterna vicenda fonda e rovescia gli Stati, li distrugge e li ricostituisce. Di volta in volta feconda di calamità e di bene, se ritarda, interrompe od affretta il progresso o la decadenza, essa impronta sulla civiltà che nasce, si abbuia o torna a rivivere, quel fatidico moto che alternativamente mette in giuoco tutte le potenze e le facoltà della umana natura, per virtù del quale si succedono e si misurano la durata degli imperii e la prosperità delle nazioni » (1). — Se cosa stolta sarebbe proscrivere ogni guerra, sarebbe stoltezza del pari farne lo stato abituale della nostra esistenza. Buona o cattiva a seconda che si propone per iscopo o la legittima difesa o la reintegrazione dei violati diritti, oppure l'offesa, l'oppressione o la tirannide, la guerra è una necessità dell'ordine naturale. Poichè, siccome le nazioni hanno il diritto e il dovere di provvedere alla propria sicurezza e conservazione ed alla loro prosperità, e siccome quando riescano insufficienti i mezzi amichevoli e null'altra via sia aperta al pacifico componimento della contesa, bisogna pure appigliarsi a quell'unico, quantunque estremo, spediente che solo è riputato idoneo allo scopo; così la guerra è un diritto e un dovere per ciascuna nazione, come per ogni Stato è un diritto e un dovere quello di instituire i tribunali affinchè pel loro mezzo sia dichiarata la ragione od il torto fra i cittadini contendenti. E dappoichè la instituzione di un tribunale supremo universo, di un areopago di tutte le nazioni a cui gli Stati contendenti sottopongano la decisione delle loro querele, è nient'altro ancora che il *sogno di un uomo dabbene*; e dappoichè è supremamente necessario provvedere alla propria conservazione e difesa, ed alla reintegrazione dei violati diritti, e nessuna grave offesa ai principii di giustizia debbe essere impunita, poichè il perfetto equilibrio fra i reciproci diritti e doveri è una necessità del-

(1) *De la guerre considerée dans ses rapports avec les destinées du genre humain. Recueil des séances et travaux de l'Accademie des sciences morales et politiques*, t. XXXVIII. p. 45.

l' ordine naturale; è pur giuocoforza concludere ancora che la guerra è una necessità della nostra sociale costituzione. Certo che fra le guerre le quali hanno per iscopo la conquista e l' oppressione, e le battaglie combattutesi a Maratona e a S. Martino, c' è di mezzo tutta la scala che dal supremo delitto conduce fino alla suprema giustizia; ma appunto perchè è possibile una battaglia di Maratona e di S. Martino, così la necessità della guerra, date certe estreme contingenze, è ineluttabile. — E torna sempre vera ed opportunissima quella profonda sentenza di Livio là dove dice che: *justum bellum quibus est necessarium, et pia arma quibus nulla nisi in armis relinquitur spes* (1).

La storia ci fornisce preziose notizie intorno al carattere che la guerra aveva negli antichi tempi, ed alle radicali mutazioni che di volta in volta subì per essere quale è oggidì universalmente considerata. — Rintracciamole brevemente —

II.

Nel mondo antico, e per molto tempo più innanzi ancora, allorquando quei principii di giustizia e di amore che tutta informano questa nostra civiltà, non erano che il privilegio di qualche eletta intelligenza, e fra le masse prevalevano ancora le tendenze brutali e ferine delle età primitive, che facevano d' ogni straniero un nemico, e di ogni nemico un essere sul quale ciascuno aveva diritto di vita e di morte; ed anche allorquando nei tempi più splendidi della civiltà romana era dogma politico la inesorabile sentenza — *adversus hostem æterna auctoritas* — che da sola dovrebbe bastare a non farci punto desiderare anche gli splendidi fasti di quella civiltà; allora, si dice, non sì tosto la guerra era da un popolo contro l' altro dichiarata, che tutti e ciascuno dei cittadini di quelle due politiche associazioni si consideravano reciprocamente fra loro

(1) Lib. IX. init.

come nemici. Poichè la persona del cittadino era in allora siffattamente compenetrata in quella dello Stato, formava con questo un tutto così indivisibile, che era impossibile staccarnela e rompere quel vincolo di solidarietà che così potentemente legava il cittadino al corpo stesso della politica associazione. Allora bastava che quest' ultima fosse riputata colpevole di qualche offesa alle leggi della giustizia internazionale, perchè tutti gli atti di guerra che si credevano leciti e si consumavano contro di essa, divenissero tali e del pari si consumassero, per un principio di assurda estensione, contro tutti i suoi cittadini e contro le proprietà loro, siccome quelle che naturalmente portavano impresso il carattere nemico. Note sono queste sentenze del diritto pubblico romano: *quæ ex hostibus capiuntur, jure gentium, statim nostra fiunt* (1); aforisma che Tito Livio confermava con queste parole: *esse quædam belli jura quæ facere ita pati sit fas, sata exuri, dirui tecta, prædas hominum, pecorumque agi* (2); e Gajo ripeteva, esplicandolo a questo modo: *maxime sua esse credebant quae ex hostibus cœpissent, unde in centumviralibus judiciis hasta preponitur* (3). Tali erano i diritti della guerra riconosciuti da quelle leggi romane per cui non erano inviolabili nemmeno i sepolcri del nemico; *sepulcra hostium nobis religiosa non sunt* (4).

Eppure queste enormezze, che stranamente da alcuni pubblicisti si chiamano ancora rigorose conseguenze dei principii del diritto, erano allora universalmente accettate e tenute per buone; e non fu che dopo una sanguinosa esperienza di molti secoli che si riuscì a capire, come la persona del pacifico cittadino dovesse tenersi affatto distinta da quella dello Stato e

(1) D. L. 3. §. 7. *de acq. rer. dom.*
(2) L. XXI. C. 30.
(3) *Comment. IV.* 16.
(4) D. L. 4. *de sepulcro violato.*

di coloro che direttamente prendono parte alla guerra facendosene attivi stromenti.

Nessuna meraviglia per altro ci deve destare questo sistema dei tempi passati. Allora i progressi della civiltà non avevano peranco insegnato come ogni istituzione umana per essere buona debba essere idonea ad agevolare ed a compiere il perfezionamento della creatura di Dio, la quale soltanto è fine a sè stessa; e che lo Stato null' altra missione ha da compiere se non quella di assicurare a ciascun suo cittadino il libero, ordinato esplicamento della personale autonomia; allora si credeva e si professava che fine d'ogni cosa fosse lo Stato, che tutto si dovesse sagrificare alla sua salute, e qualunque cosa fosse scusabile, anzi buona, la quale avesse mirato al suo preteso giovamento; quand' anche per ottenerlo si avessero dovuto calpestare i principii più sacri della giustizia. Lo Stato era così onnipotente allora e la persona del cittadino così povera cosa, che ben poteva questa essere immolata alla salute pubblica, compenetrata intieramente come era nella unità collettiva dello Stato. Fatta impertanto della personalità giuridica dell' uomo una derivazione del potere sociale si corse difilato a dedurne, che allorquando quest' ultimo intraprendeva una guerra, tutti i cittadini dovevano del pari direttamente parteciparvi, perchè le parti debbono seguire le sorti del tutto. Di questo modo da un errore filosofico scaturì un errore di diritto sociale, poichè il sistema di assorbimento da parte dello Stato conduce sempre inevitabilmente alla soppressione della personalità umana.

Più innanzi, allorquando fu mandato in frantumi l'immenso colosso dell'impero romano che, simile alla celebrata statua biblica, aveva la testa d'oro e i piedi di creta, e le torme barbariche, con assidua vicenda, come onde sbattute dalla tempesta, si andarono cacciando dall' uno all'altro paese sovrapponendosi alle popolazioni vinte, il principio dell' individualismo, che prevaleva fra le genti nordiche, si andò mano mano estendendo e radicando anche fra i popoli conquistati, per quanto

almeno poteva essere comportato dalla diversità della rispettiva loro posizione politica; e, dal principio dell' individualismo, una conseguenza tutt' affatto opposta venne derivata per riguardo alla partecipazione dei singoli cittadini agli affari esterni dello Stato. E siccome a quegli enormi secolari travasamenti di un popolo sull' altro doveva per necessità tener dietro una pari rilassatezza negli ordini civili, così tutti i principii di governo e di autorità vennero violentemente spostati e affievoliti.

Alla concomitanza di queste due cause, principalmente, va attribuito l' organismo della società feudale, che lentamente andò sostituendosi al mondo romano, e che tenne per tanti secoli dominio in Europa. I poteri sovrani per tale modo frazionati e suddivisi si indebolirono sempre più, ed il principe fu costretto a condividere coi vassalli non soltanto il diritto di amministrare la giustizia, ma pur quello di fare la guerra. E se prima le armi furono di assoluta ed esclusiva competenza dello Stato, in questi tempi invece chiunque aveva un diritto da difendere o da rivendicare, od una vendetta da compiere si faceva giustizia di per sè. Così le guerre dei privati tra di loro, o dei baroni coi privati, o dei baroni tra di loro, miseramente tramutarono la società in un sanguinoso agone, in cui ogni contesa non poteva essere definita se non colle rapine e colle devastazioni. Le quali ebbero nei primi secoli ristretto il loro campo di azione al continente, perchè qui si erano in principal modo compiute quelle grandi crisi sociali e politiche che avevano trascinato a rovina la civiltà romana, e da cui la mano invisibile della Provvidenza andava traendo fuori una nuova civiltà. Le grandi invasioni barbariche diffatti vennero quasi tutte dal continente; le forze navali erano ben poca cosa presso quei popoli del settentrione, e poco più nei paesi invasi. Dileguata quasi perfino la memoria di ogni grandezza romana, anche le grandi flotte scomparvero.

Nè in tempi di sì profondi turbamenti in cui colla virtù civile e politica erasi spento quasi del tutto ogni industria ed

ogni commercio, poteva mai arridere a taluno il pensiero della speculazione mercantile sui mari, mentre questa era per intiero rovinata sul continente; nè quello spaventevole dissolvimento sociale che quasi pareva minacciasse di ricacciare l'umanità alla vita delle selve, poteva mai permettere che si pensasse ad armamenti marittimi, di cui in allora non si sentiva il bisogno, ed a procurarsi i quali appena bastano le ingenti risorse degli Stati odierni. E ciò che non potevasi fare dai conquistatori, a cui venivano meno le bisogna ed i mezzi, tanto meno sarebbesi potuto tentare dai privati, i quali per parecchi secoli avranno pur dovuto essere storditi da quei grandi sconvolgimenti d'ogni ordine di cose. Tant'è adunque, che anche dopo la rovina dell'impero occidentale, il mare Mediterraneo restò tranquillo e libero dai pirati dal quarto sino al settimo secolo dell'êra nostra, perchè tutte quelle genti abborrivano i commerci e la navigazione, come quelli che richiedevano arti e cognizioni più che esse non avevano. Le rapine e le devastazioni allora avevano scielto per campo di loro azione il continente.

Ma come gli animi cominciarono a riaversi dallo smagamento di quelle violente convulsioni sociali ed a pensare alle arti della pace, per quanto era comportabile colle condizioni anormali di quei tempi, anche il commercio marittimo ebbe qualche incremento e qualche sviluppo. Però, fatta assai pericolosa la navigazione dei mari per la sfrenata pirateria che vi esercitavano i Normanni a tramontana e i Saraceni al sud, i commercianti che pur non avevano da contrapporre a quelle armi private flotte ben disciplinate, perchè, come già dissi, ne mancavano gli stessi Stati, pensarono che non altrimenti avrebbero potuto convenientemente provvedere alla sicurezza dei loro commerci se non organizzando essi stessi una forza militare qualunque. Allora ogni naviglio mercantile si armò in guerra; furono concertate le spedizioni di conserva, ed i mari tramutati in un campo chiuso, in cui i privati mercanti avevano ingaggiata una lotta a morte coi pirati. L'ardire poi dei mercanti, ajutato dai felici eventi, non si limitò ad una

guerra soltanto di difesa; ma come si accorsero di potersi misurare coi pirati, li inseguirono per togliere loro quelle prede di cui prima essi stessi erano stati spogliati. Difficilmente però l' uomo, lasciato in balìa delle sue passioni, sa porre una giusta misura alla propria potenza, e quando sa di poter misfare impunemente, ben di rado si lascia trattenere da quei sentimenti. di giustizia e di umanità che la passione in lui soffoca e spegne. Quindi è che quelle navi mercantili, prima armate in guerra per iscopi di legittima difesa, furono poi adoperate a depredare i mercanti privati, e fatte così servire a quegli stessi fini a sventare i quali era stato rivolto prima ogni loro sforzo. Impertanto uno scopo di difesa prima, poi quello del lucro e della rapina, furono le principali cause che popolarono i mari di navi mercantili armate in guerra.

A tutte queste intraprese rimaneva estranea l'autorità sovrana. La pace pubblica era impertanto allora possibile colla guerra privata; e bene spesso offrivasi lo strano spettacolo di un privato cittadino che, avendo qualche pretesa da far valere contro uno Stato straniero od i cittadini di questo, movevagli contro le proprie armi, mentre lo Stato a cui egli apparteneva se ne stava in pace, punto non partecipando a quelle private ostilità. Onde è facile pensare a quante ingiustizie, a quante violenze, a quante ribalderíe avrà dato luogo questa maniera di fare la guerra privatamente, la quale altra legge non tollerava se non quella di una sfrenata licenza e di una insaziabile bramosìa di lucro.

Un tale stato di cose poteva prolungarsi infino a tanto che la mancanza di un potere centrale un po' robustamente costituito lasciava liberi e sciolti da qualunque obbedienza i privati cittadini; perchè nemmeno l'organismo feudale, quantunque paresse saldo nella sua costituzione, era capace di porre un freno sufficiente a quella sconfinata licenza. Ma allorquando quest' organismo si andò a poco a poco sfasciando e al suo posto cominciò a sostituirsi l' autorità dei principi, si conobbe la necessità di porre una qualche disciplina a quelle furie

di guerre private; tanto più che consolidandosi l'autorità regia, i principi e per l' interesse della loro potenza e per quello anche dello Stato più non potevano permettere che la pace pubblica fosse sempre così gravemente turbata ad ogni insorgere di privata contestazione. Allora fu d'uopo che ciascuno il quale appena avesse voluto esercitare qualche atto di violenza contro stranieri per patite ingiurie, ne ottenesse speciale licenza dal proprio Stato; e così ebbero origine quelle famose lettere che si dissero di *rappresaglia* e di *marca*.

Fu sul mare principalmente che le lettere di marca e di rappresaglia consumarono le maggiori rovine, perchè il maggior commercio anche allora si faceva sui mari, e perchè anche la natura stessa di questo elemento meglio serviva ai loro tranelli ed alle loro ruberíe. Però, siccome le lettere di rappresaglia, per lo più, non erano rilasciate che per ragioni od offese di natura privata, e i principi difficilmente volevano arrischiare di compromettere la pace pubblica per interessi che non li toccavano direttamente; e, d'altra parte, le lettere di rappresaglia tenevano obbligato il loro possessore a render conto o tanto o quanto delle prede fatte e dei loro valori; ne venne che, rassicurato il potere della pace e della guerra nelle mani dei principi, esse furono lasciate lentamente cadere in disuso, e le guerre private a poco a poco cessarono. Non così, per lo contrario, avvenne delle lettere di marca; poichè pel loro mezzo i privati cittadini concorrevano direttamente alla guerra pubblica, a quella guerra cioè che gli stessi Stati intraprendevano in nome loro proprio e per proprio interesse. A questi infatti tornava assai conto di incoraggiare i privati cittadini ad armare in corsa, perchè con un nugolìo di siffatte navi corsare che si distendevano su tutti i mari, che penetravano per ogni dove ed erano agilissime a sottrarsi colla fuga agli inseguimenti delle navi da guerra nemiche, tarde al corso, riescivano mirabilmente a distruggere il commercio del nemico, scopo supremo in allora di ogni guerra marittima.

I privati armatori poi alla loro volta trovavano un potente

eccitamento al corseggiare nella speranza degli ingenti guadagni che, o a danno dei belligeranti per diritto di guerra, o a danno dei neutrali sotto pretesto di contrabbando, si procacciavano, predandone le mercanzie. Poichè, quantunque le prede fossero sottoposte ad un simulacro di giudizio, prima di essere dichiarate proprietà legittima del predatore, o di chi, secondo i diversi regolamenti, poteva comparteciparne ai guadagni, pure era tanto l' interesse degli Stati di non lasciar venir meno ai corsari l' allettativa potente del lucro, che quei giudizii troppo spesso erano una sfacciata violazione di ogni regola di giustizia.

Di tale modo gli armamenti in corsa, che ebbero origine dal legittimo diritto della difesa, affine di assicurare il commercio marittimo dagli attacchi dei pirati che da molto tempo infestavano tutti mari, degenerarono a poco a poco in un mezzo puramente d' offesa, privata prima, pubblica poi; e la corsa, diventata così uno stromento di guerra, venne assoggettata alla sorveglianza ed alla disciplina delle leggi degli Stati. Certo, di questo modo fu introdotto un grande miglioramento negli usi della guerra, ed un freno efficace venne posto alle inaudite violenze che per lunghissimi anni funestarono i mari, allorquando i privati cittadini, non sì tosto avevano qualche preteso diritto da far valere o qualche offesa da vendicare, armavano in corsa e si avventavano con furia devastatrice sulle navi nemiche. Che se nemmeno con questi freni si potè ottenere che la corsa si spogliasse di quel carattere di rapacità che sempre la contraddistinse, e la storia sua fu troppo feconda ancora di ingiuste violenze e di barbare depredazioni, pure e le violenze e le depredazioni diminuirono; e la guerra da universale e disordinata fu ristretta dentro più certi confini, e sottoposta alla disciplina del diritto delle genti.

La guerra era bensì allora divenuta una faccenda esclusiva dell' autorità sovrana; ma le conquiste dei nuovi continenti, le gelosie commerciali, gli errori economici, gli antagonismi politici mutarono gli attori, non mutarono il dramma; e le guerre dei secoli XVI, XVII e XVIII sostituirono al ladroneccio

privato quello degli Stati. La proprietà privata del nemico fu però sempre inesorabilmente confiscata; e le sanzioni del Consolato del mare, che per molti secoli fu il codice internazionale dell' Europa, venivano applicate col maggior rigore dagli Stati. Tanta era la furia del predare che perfino le merci nemiche caricate a bordo di nave neutrale si confiscavano. E la violenta condotta degli Stati traeva autorità e giustificazione dagli scritti stessi dei più grandi pubblicisti di quei tempi.

Grozio infatti scriveva (1): « Indictum autem bellum ei, qui imperium in populo summum habet, simul indictum censetur omnibus ejus non subditis tantum, sed et qui se socios adjuncturi sunt » (lib. III. c. III. §. 9) . . . « Late autem patet hoc jus licentiæ, nam primum non eos tantum comprehendit, qui actu ipso arma gerunt, aut qui bellum moventis subditi sunt, sed omnes etiam qui intra fines sunt obstiles: quod apertum sit ex ipsa formula apud Livium: hostis sit ille, quique intra præsidia ejus sunt » — (lib. III. c. IV. §. 6) . . . « Qui autem vere subditi sunt hostium ex causa scilicet permanente, eos offendere ubique locorum jure hoc gentium licet, si ipsorum personam respicimus. Nam cum alicui bellum indicitur, simul indicitur ejus populi hominibus » (lib. III. c. IV. §. 8) . . . « Non esse contra naturam spoliare eum, quem honestum est necare, dixit Cicero. Quare mirum non est, si jus gentium corrumpi ac rapi permiserit res hostium quos interficere permiserat » (lib. III. c. V. §. 1).

E Bynkershoek un secolo dopo scriveva ancora: (2) «... Ad Principem, contra quem bellum gerimus, universa Respublica pertinet, tam personæ, quam res: sicuti igitur debitorem nostrum et omnia ejus bona exigimus, ita et in bello Principem et universam ejus Rempublicam. Debitorem quidem non ultra exigimus, quam nobis debetur, sed in bello, dissoluto quodam-

(1) *De jure belli ac pacis* libri tres.

(2) *Quæstionum juris publici* libri duo — Lib. pr. *De rebus bellicis*, Cap. I.

modo generis humani fœdere, ad hostem ejusque omnia subigenda accingimur, occupando omne id jus, quod ipse Princeps in Rempublicam eam habuit, hoc est, omnium hominum rerumque, qui quæve in ea Republica sunt, dominium: generalis nempe belli conditio est, ut ad mensuram non geratur. » Poco prima aveva scritto . . . . . « Bellum est eorum, qui suæ potestatis sunt, juris sui persequendi ergo, concertatio per vim vel dolum » . . . « Dixi per vim. Non per vim justam, omnis enim vis in bello justa est, si me audias et ideo justa, cum liceat hostem opprimere, etiam inermem, cum liceat veneno, cum liceat percussore immisso, et igne factitio, quem tu habes, et ille forte non habet, denique cum liceat ut uno verbo dicam quomodocumque libuerit. Scio Grotium de veneno contradicere, et inter percussorem distinguere. Scio Zoucheum, ut nihil fere solet ipse definire, animi quoque dubium hærere. Sed si rationem, juris gentium magistram, sequamur, in hostes, quia hostes, omnia licet.... Ego omnem dolum permitto, sola perfidia excepta, non quod contra hostem non quodlibet liceat, sed quod, fide data, quatenus data est, hostis esse desinat ».

Queste crudeli, disumane dottrine si insegnavano dai due più grandi pubblicisti dei secoli XVII e XVIII. Però ad onore di quei tempi ci affrettiamo ad avvertire che, se la pratica internazionale troppe violenze ancora e troppe ingiustizie permetteva e contro i popoli nemici e contro i neutrali, era ben però lungi dal seguire quelle funeste teoriche. Per ciò solo che la guerra si era fatta esclusivamente un affare di Stato, certe violenze inutili e feroci furono ben presto abolite. E come, già anticamente, dalla morte dei prigionieri si passò alla loro riduzione in servitù, e da questa poi al riscatto; così, nei tempi di cui scriviamo, al riscatto erasi quasi universalmente sostituito il cambio. Che se le guerre marittime conservarono più a lungo quel carattere di rapina e di devastazione per cui ebbero così tremenda fama sino al cominciare del secolo presente, egli è però certo che già al tempo dei due pubblicisti olandesi

esse combattevansi con assai maggiore moderazione che non per lo passato, e che il principio del rispetto della proprietà nemica a bordo di navi neutrali già era stato sancito dalle principali potenze d'Europa nei trattati dei Pirenei e di Utrecht; quantunque l'Inghilterra di volta in volta si attenesse rigorosamente a'suoi prediletti principii del Consolato del mare.

Così procedevano le cose. Oggidì se le guerre marittime sono assai meno devastatrici, dobbiamo esserne riconoscenti agli sforzi felici dei pubblicisti della seconda metà del secolo passato ed alla fermezza e concordia delle potenze neutrali; poichè allorquando queste, e massime la Francia, riuscirono a far accettare da quasi tutte le potenze civili del mondo i principii sanciti nella dichiarazione del 16 aprile 1856, cioè che le merci nemiche a bordo di nave neutrale, e le merci neutrali a bordo di nave nemica, tranne quelle di contrabbando, sono inviolabili, non poco se ne avvantaggiò anche la sorte dei privati cittadini degli Stati belligeranti. Per tale modo le guerre marittime si spogliarono a poco a poco delle funeste abitudini dei tempi passati; e, soppressa anche la corsa marittima dalle potenze soscrittrici della dichiarazione parigina, alle rovine della guerra fu assegnata una cerchia più ristretta di azione. — La civiltà impertanto deve adesso adoperare ogni forza perchè le sue gloriose conquiste sieno condotte a compimento, e la guerra sia rigorosamente rinserrata dentro i suoi legittimi confini.

Fu per via di questo procedimento storico che le guerre e di terra e di mare, ma assai più tardi queste ultime, cessarono di essere combattute in nome e per conto di privati cittadini, e il diritto della pace e della guerra divenne per intiero di esclusiva competenza dello Stato. La guerra ritornò impertanto ad essere di bel nuovo una faccenda di interesse pubblico, nè tale cessò mai di essere. Estremo spediente per assicurare i diritti della propria legittima difesa e della propria conservazione, la guerra, combattendosi dalla forza pubblica di uno Stato contro quella di un altro Stato, è un rapporto di ordine essenzialmente esterno; è precisamente, cioè, un rapporto di

Stato a Stato; sia poi che la causa determinante di essa si riferisca ad un affare che tocchi direttamente lo Stato, o lo risguardi soltanto indirettamente, per avere egli assunta la difesa di un suo cittadino che patì ingiuria da uno Stato straniero.

SEZIONE II.

Rapporti che si sviluppano dallo stato di guerra.

Ora che rapidissimamente e per sommi capi abbiamo accennato le principali fasi storiche per cui passò il diritto di fare la guerra, e siamo venuti a dichiarare che essa è un rapporto di Stato a Stato, importa di esattamente determinare quale sia la giuridica efficienza di questa formola; cioè quali sieno i rapporti reciproci di diritto e dovere che per essa si sviluppano fra uno Stato belligerante ed i suoi cittadini, e tra l' uno e l' altro Stato belligerante.

§. I.

Tra gli Stati belligeranti e i loro cittadini.

Nei prolegomeni abbiamo brevemente delineati i rapporti che uniscono il cittadino allo Stato, tanto per ciò che risguarda la vita interna della civile associazione, quanto per ciò che si riferisce alle esterne relazioni internazionali; ed abbiamo conchiuso: che il cittadino non condivide la responsabilità giuridica dello Stato se non per quel tanto che necessariamente è voluto dall' essere egli parte integrante costitutiva della collettiva unità giuridica dello Stato stesso; e che soltanto per via indiretta l' operato di una di queste distinte individualità può toccare la persona o gli averi dell' altra.

Applichiamo ora questi risultamenti delle nostre investigazioni ai rapporti che sorgono dallo stato di guerra.

Le leggi fondamentali ed organiche di ciascuno Stato determinano, per mezzo di quei poteri legislativi che le diverse politiche associazioni costituirono a sè stesse, in quale misura e per quali modi ogni cittadino deve concorrere a sostenere i pesi della pubblica amministrazione, affinchè questa risponda per ogni sua parte, così nei rapporti interni come negli esterni, al conseguimento degli scopi per cui ogni Stato esiste. Dalla somma di questi individuali conferimenti viene determinata e costituita la sfera di efficienza del potere sociale, o governo dello Stato. Ond' è che ogni legge, la quale risguardi o la persona o le proprietà di ciascun cittadino, non debbe avere una virtù obbligatoria che, o ecceda lo scopo per cui soltanto la legge positiva ha ragione di essere, o ingiustamente ristringa la personale autonomia di ciascuno di noi. Dentro questa cerchia, che pure è vastissima, lo Stato hà largo potere discrezionale di imporre tutti quegli oneri che sono reputati buoni e necessarii al comune interesse della associazione, e il cittadino ha il dovere di sopportarli. Ma appunto perchè non più in là si estende il diritto dell' uno e il dovere dell' altro, e perchè l' attività giuridica dello Stato, comunque si esplichi, non altrimenti risulta costituita che dalle quote in comune conferite da ciascun cittadino; ne viene, che ogni membro della civile associazione, per tutta quella parte di personalità giuridica su cui la legge non estende e non esercita il suo impero, conserva integra ed inviolabile la propria autonomia. Se questo principio si applichi alle proprietà private, poichè è di queste che noi in precipuo modo intendiamo occuparci, chiaramente si vede come la efficienza dello Stato sia determinata e circoscritta dai poteri legislativi, e come al di là di questi sia nulla del tutto; chiaramente si vede, che le proprietà del privato cittadino non possono essere tocche dalla attività dei poteri sociali, oltre la misura ed il modo rigorosamente prescritto dalle leggi sui pubblici tributi. Soltanto dentro i limiti di questa misura e per questo modo le proprietà dei privati cittadini rispondono dell' operato e delle conseguenze derivanti dalla estrinsecazione della attività giuridica dello Stato.

Allorquando, adunque, insorga qualche contestazione internazionale, e lo Stato non possa, per dovere di conservazione o di difesa o di dignità, rinunciare al conseguimento de' suoi diritti, e d'altra parte sieno tornate infruttuose tutte le trattative amichevoli; lo Stato dovrà fare la guerra. Ma siccome è pel suo mezzo soltanto ed in suo nome che l' affare in contestazione è dibattuto, e se egli è il legittimo rappresentante degli interessi collettivi de' suoi membri, da lui solo però dipende il giudizio sulla opportunità o sulla necessità della guerra; e dappoichè egli in tutti questi affari è assolutamente indipendente dalla volontà dei singoli membri della associazione, ed a lui in modo esclusivo è attribuita facoltà di disporre delle forze sociali; così tutta sua deve essere la responsabilità della guerra deliberata e che per lui si combatte. Or bene; poichè questa responsabilità non può eccedere la sfera della efficienza giuridica da cui emana, consegue che, pure per causa e in tempo di guerra, essa non deve andare oltre i limiti segnati dalle leggi sulle pubbliche imposte. Quindi è che, anche in questo caso, le proprietà dei privati cittadini non possono essere messe a servizio od a disposizione dello Stato o condividere la di lui giuridica responsabilità se non per la parte legalmente stabilita dai poteri legislativi. Certamente che la misura della potenza di uno Stato non è una quantità costante invariabile assoluta, anzi muta sempre a seconda delle diverse contingenze sociali e politiche in mezzo a cui si vive, e che la misura delle pubbliche imposte durante la pace non mai basta a soddisfare le voraci esigenze della guerra; ma poichè già fu detto che dentro i confini della legge lo Stato ha largo potere discrezionale di comandare quell' aumento di oneri che è fatto necessario dalla nuova condizione di cose e dalle difficoltà gravissime che egli deve superare per non venir meno al proprio mandato, così le proprietà dei privati cittadini dovranno contribuire anche per questa maggior quota di tributi a sostenere i pesi della guerra.

Come è chiaro, adunque, non è che alle proprietà dei

privati cittadini sieno forzatamente fatte condividere le sorti dello Stato che combatte una guerra, e che esse possano come che sia anche per un solo momento ritenersi quasi compenetrate nella personalità giuridica dello Stato e nella sua responsabilità, od a lui per qualunque modo appropriate; è soltanto la sfera di efficienza di imporre tributi che si allarga, ed obbliga i cittadini a pagarne una quantità maggiore. Quando essi impertanto abbiano soddisfatto a questo nuovo dovere, le proprietà loro rimangono sempre inviolabili, e identiche del pari rimangono le condizioni del diritto tra di essi e lo Stato, conservando ciascuno la propria distinta personalità giuridica ed una distinta responsabilità. Come, infatti, e per quale procedimento logico mai si potrebbe tenere responsabile collo Stato il cittadino, mentre se questi concorre colle singole sue forze a costituire la forza collettiva dell' altro, non sì tosto quelle si trovano messe in comune, cessano di essere individuali, per non riprodursi che sotto altra forma, sotto altra personalità? Le quote che i membri di una società commerciale o industriale forniscono per costituire il fondo comune della società, conservano forse mai una distinta esistenza, da poter essere quando che sia riconosciute e contraddistinte una volta che sieno state messe in comune? o non costituiscono invece una nuova creazione, un nuovo ente giuridico? E questa nuova creazione, questo nuovo ente giuridico potrebbe mai conservare una propria distinta individualità ed esistenza se potesse essere scomposto nei singoli suoi elementi costitutivi, e non l' interesse complessivo della società fosse reputato rappresentare, ma quello individuale dei singoli membri che lo compongono? Così è dello Stato; appena le singole attività giuridiche di cui esso è costituito sono messe in comune, la loro individualità scompare e l' ente giuridico che ne risulta assume una personalità tutta sua propria, epperò una speciale, distinta efficienza giuridica e responsabilità. La guerra, adunque si ripete, non essendo voluta e combattuta che dallo Stato, questo solo ne è direttamente responsabile, ed i cittadini suoi

non ne devono subire le conseguenze che per via indiretta. Siccome poi in guerra l'attività giuridica degli Stati si estrinseca per mezzo delle armate di terra e di mare, e per mezzo di tutte quelle risorse di cui essi possono disporre: così lo Stato di guerra comprenderà dentro la sua cerchia di giuridica efficienza e responsabilità quelle persone soltanto e quelle cose che sono i diretti stromenti di fare la guerra, che costituiscono la personalità giuridica dello Stato come ente capace di diritti e di doveri, e le imprimono direttamente moto e gagliardia; insomma, comprenderà soltanto quelle persone e quelle cose senza il diretto concorso e la immediata cooperazione delle quali sarebbe impossibile fare la guerra. Appena si andasse più in là di questi limiti, non più soltanto lo Stato si farebbe responsabile della guerra, ma se ne estenderebbero le conseguenze anche a persone e cose, le quali, tenendosene affatto estranee e non essendone come che sia parte attiva e diretta, non ne devono impertanto sopportare direttamente alcuna. Si dice, direttamente; perchè, se sarebbe ingiusto estendere gli effetti dello stato di guerra a quelle persone ed a quelle cose che punto non vi compartecipano attivamente, sarebbe del pari assurdo pretendere di tener immune un cittadino da quelle inevitabili conseguenze che, colpendo direttamente lo Stato, non possono non estendersi, per remota derivazione, a chi vivendo in mezzo a questa guerra deve pure avere subita qualche modificazione in alcuni de' suoi rapporti giuridici. E questa modificazione, poichè tocca direttamente lo Stato, dovrà per necessaria conseguenza riflettersi anche sui diritti da lui guarentiti, cioè sulle persone, che sono i soggetti di questi diritti, e sulle cose ad esse appartenenti. — Sono cose note.

Adesso è facile chiarire la fallacia di quella teoria che vorrebbe compenetrare ogni individua personalità giuridica ed ogni privata proprietà nella persona dello Stato, e non si trattiene dal bandire che, come sia in guerra lo Stato, nessun cittadino può sottrarre o sè stesso o i suoi averi dal partecipare direttamente a tutte le conseguenze che da questa nuova

condizione di cose derivano; poichè la guerra pubblica, si dice, è incompatibile colla pace privata. E quindi si va sognando di un preteso *dominio eminente*, in virtù del quale lo Stato può appropriarsi le fortune dei privati affine di provvedere alla pubblica salvezza. No, lo Stato non ha dominio eminente di sorta; seppure per esso non si voglia intendere quella facoltà per la quale egli può ordinare ad un cittadino di cedere tutti o parte de' suoi averi per uno scopo di ordine pubblico o di pubblica utilità, dietro proporzionata indennizzazione; ed in caso di rifiuto, di far decidere dall' autorità giudiziaria, se ci sia veramente utilità pubblica nel compiere la espropriazione, e se la idennità offerta compensi tutte le perdite che ne deve soffrire il cittadino. A questo, che non ci riesce di capire perchè si voglia appellare *dominio eminente*, ma a nient' altro di più, può aver diritto lo Stato; poichè se per raggiungere i fini della vita sociale, cioè il godimento della maggior somma possibile di bene, è necessario che il cittadino sagrifichi talora pur qualche cosa al comune vantaggio, è però d'altra parte rigorosamente giusto che, salva la quota di suo speciale contributo, tutti gli altri concorrano a indennizzarlo della espropriazione patita. « Lo Stato, scrive sapientemente Troplong, non è già il supremo proprietario come vorrebbero certe scuole e praticò l' Oriente, e come decretarono tutte le costituzioni infette, anche a loro insaputa, dei principii orientali. Il diritto individuale è il solo che sia legittimo e razionale. Allo Stato non appartengono altri diritti sulla proprietà, se non quelli che si riferiscono all' impero politico. Come sovrano ha diritto di imporre contribuzioni, come supremo amministratore emette leggi per disciplinare, di conformità all' interesse generale, l' uso delle proprietà private. Ma queste non sono che leggi di protezione e di garanzia; il legislatore non interviene come padrone della cosa, egli opera come arbitro e regolatore per mantenere il buon ordine e la pubblica quiete » (1).

(1) *Traité de la propriété d' après le Code civil*, ch. XVI.

Sì, questi sono sanissimi ammaestramenti; e se l'intelletto umano si lasciasse meno di spesso trascinare dalle aberrazioni, la storia della civiltà avrebbe meno ingiustizie da ricordare, e i presenti e gli avvenire meno errori da vincere. Ma così è; e la mente nostra troppo facile talvolta a correr dietro alle malfide impressioni del momento, o al bugiardo splendore di strani sofismi, od alla ridicola eccentricità di incomprensibili dottrine, va sfuriando alla cieca fra gli scogli di un mare tempestoso; mentre basterebbe a sgombrare ogni pericolo di male, anzi ad ottenere il bene, uno studio assennato e coscienzioso della natura umana.

Impertanto, se avverrà che qualche privato cittadino deva soffrire un sagrificio maggiore ne' suoi averi, o, comunque avvenga, nei suoi diritti, sia per ragioni di necessaria difesa da parte dello Stato stesso a cui egli appartiene, sia come derivante dall'esercizio dei diritti della guerra, giusti od ingiusti che sieno, da parte dello Stato nemico; quel cittadino, si dice, potrà con tutta giustizia pretendere che l'intiera comunità dello Stato sia chiamata a condividere proporzionatamente con lui il sagrificio sofferto per il comune interesse. Questo è insegnato dai più elementari principii di giustizia e di equità. Eppure di caso in caso, come non si fa altrimenti, e quante ingiustizie non sono commesse!

I pubblicisti intorno a questo riguardo o tacciono o professano dottrine che a noi paiono del tutto inaccettabili. Vattel, il quale, come è sempre non molto profondo è però anche il più delle volte chiaro e preciso, è forse il solo che siasi con sufficiente ampiezza occupato di questo argomento. Ma poichè non un principio unico e supremo lo dirigeva nelle sue scientifiche investigazioni, ed egli assai più facilmente correva dietro alle consuetudini della pratica internazionale, di quello che pensasse di sottoporle al severo esame della giustizia e della ragione, ne venne che, pure intorno all' oggetto che ci occupa, le sue dottrine sono incerte

e contraddicentisi — Vattel (1) distingue in due classi diverse i mali che possono derivare ai privati cittadini dallo stato di guerra. Possono cioè essere volontariamente deliberati dallo Stato allo scopo di provvedere alla difesa del paese; come può avvenire allorquando si toglie a un cittadino la casa o il campo per costruirvi un riparo, un baluardo, o si distruggono le messi e i magazzeni temendo che se ne abbia ad approfittare poi il nemico. In questo caso Vattel dice che lo Stato deve risarcire i privati cittadini dei mali sofferti, non dovendo essi sostenerne che una *quota parte*. O quei danni sono invece la conseguenza di necessità inevitabili, come può avvenire allorquando si riprenda al nemico una città già da lui occupata e quelle rovine quindi non sono dallo Stato liberamente volute, o provengono dall' opera stessa del nemico invasore; ed allora Vattel sostiene che per essi non si può avere azione alcuna di indennizzo contro lo Stato, ma devono invece essere per intiero sopportati da chi ha la sventura di esserne colpito; quantunque ammetta che lo Stato, se può, debba tenerne equamente conto. Peggio per gli infelici, egli sclama; se per lo Stato si cimentano le stesse vite, tanto più si dovranno mettere a rischio le sostanze. Che se lo Stato dovesse risarcire tutti quelli che per tale modo possono essere danneggiati, le finanze pubbliche sarebbero ben presto esaurite; d' altronde una tale operazione potrebbe essere causa di mille abusi e di spaventevoli dettagli.

Grozio non è molto esplicito su questo proposito (2); e così pure Wheaton (3) e Pinheiro-Ferreira (4). Heffter (5) dice chiaramente, che i privati cittadini possono pretendere di essere indennizzati dal proprio governo pei mali che loro infligge il

(1) *Le droit des gens* etc. l. III, c. XV, §. 232.
(2) Op. cit. l. III. c. XX. §. VII. VIII. ecc.
(3) *Elements of international law*, P. IV. c. IV. §. 2.
(4) Su Vattel, op. cit. nota al §. 244. lib. I. c. XX.
(5) *Le droit international public de l' Europe*, Berlin 1866 — §. 135.

nemico; benchè la determinazione della indennità in tali casi sempre sia soggetta, dice egli, a gravi difficoltà di apprezzamento. Non a caso adunque, abbiamo detto poc' anzi, Vattel soltanto essere chiaro, esplicito e completo su questo argomento.

Vattel però si appone al vero e si contraddice.

Si appone al vero; difatti allorquando si pensi che, giusta o ingiusta la causa della guerra da uno Stato mossa ad un altro o da questi a lui, è un fatto incontrastabile che egli la combatte perchè vuole e può combatterla, e che se non volesse potrebbe astenersene; chiaro emerge, che esso debba essere intieramente responsabile delle proprie azioni e di tutte le conseguenze che ne derivano. E che differenza ci può egli mai essere, alla stregua del diritto, tra i danni e le rovine che deliberatamente uno Stato vuole e compie per impedire la marcia del nemico o per sottrargli soccorsi, e quegli altri invece che lo Stato stesso o il nemico per causa di pugna commettono? Non c' è libera deliberazione di volontà nell' uno e nell' altro caso? E se diconsi accidenti di guerra, e quindi a tutto carico di chi ne rimane colpito, le rovine cagionate dalle artiglierie del nemico o dalle nostre stesse per tenerlo indietro e respingerlo, perchè si vorranno altrimenti considerare quegli altri mali che hanno pur sempre per causa unica, necessaria e determinante la guerra? Se lo Stato, per dovere del proprio instituto, può e deve fare talvolta la guerra, indennizzi però quei privati cittadini che soffrono per il comune vantaggio. Una guerra non si combatte, o non si dovrebbe combattere mai, se non per l' interesse della civile associazione al cui governo è preposto lo Stato. Dunque è giustissimo che i mali sofferti per l' interesse comune sieno in comune sopportati e risarciti. Pure Vattel, anche facendo qualche concessione ai consigli della carità e della giustizia, nega che alcun privato cittadino abbia diritto, nel secondo dei casi da lui proposti, di pretendere qualsivoglia indennità dallo Stato. La distinzione è illecita ed ingiusta.

Vattel poi si contraddice. Ed in vero; altrove egli affer-

ma (1), che lo Stato deve indennizzare quei privati cittadini che per ragioni di rappresaglia sono colpiti nei loro beni, poichè questo è un debito dello Stato e ciascun cittadino deve pagarne la propria quota-parte. Ora, perchè mai ci sarà diritto di risarcimento in questo caso e non nell'altro sopra accennato? Qui non è veramente lo Stato nemico, o personalmente o per mezzo de' suoi cittadini, che arreca danno o distrugge le sostanze dei privati cittadini dell' altro Stato? I due casi non sono perfettamente identici in diritto? eppure, perchè sì grave disparità di trattamento? Le cause che diedero origine alle rappresaglie da parte del nemico, giuste o ingiuste che sieno, non derivano intieramente dalla volontà dello Stato che non ha voluto ottemperare alle domande dell' altro? Non sono sempre fatti e conseguenze provocati dalle deliberazioni della propria volontà?

Così i pubblicisti per non seguire una linea di condotta ben sicura e determinata vacillano nelle loro teoriche e nelle loro deduzioni; si lasciano trascinare dalle erronee opinioni più generalmente vulgate, senza curarsi di raffrontarle ai principii del diritto e della giustizia affine di accertarsi se veramente con essi consuonino e nella essenza e nelle derivazioni. Di per tal modo la scienza suggella gli errori della pratica internazionale e distoglie i suoi cultori da quelle severe indagini che solo possono condurre alla scoperta del vero. Come poi una teorica qualunque abbia a suo favore la testimonianza della pratica e degli scrittori difficilmente si pensa a contestarne la giuridica verità. E così tutti involontariamente si fanno complici degli errori altrui e dell' altrui silenzio.

La difficoltà poi, e non vogliamo contraddire, che praticamente ci può essere nella constatazione dei mali sofferti e nella ripartizione degli indennizzi non può e non debbe mai essere causa sufficiente per negare ai privati cittadini il diritto stesso della indennità — Si pensi, si studii, si provi, e le

(1) Op. cit. l. II. c. XVIII. §. 345.

difficoltà scemeranno. Sagrificare a queste la esistenza o il riconoscimento di un diritto ci pare assurdo ed enorme.

Ma noi non dobbiamo spaurirci delle offese più o meno gravi che si fanno ai dettami della sana ragione; non dobbiamo arretrarci sconfortati dinanzi alle violenze sancite dalla storia; non dobbiamo accettare ciecamente per buono l'errore, quando anche abbia il suggello dell' autorità di insigni reputazioni; poichè qualora volessimo tagliar corto coi principii della giustizia, o inchinarci davanti al diritto storico, o accettare come indisputabili gli altrui giudizii, il tesoro della scienza e delle conquiste della civiltà si consumerebbe insterilito nell' impotenza dell' ignavia (1). Noi non dobbiamo mai, anche per un momento, muovere un solo passo senza la scorta di quel lume

(1) Egli è per questo che ci arrecò sorpresa la sentenza 18 luglio 1864 della Cassazione di Milano, colla quale, accogliendo essa il ricorso della Comunità di Sannazzaro citata in causa da certo Pietro Maggi e condannata colla sentenza 13 luglio 1861 del tribunale di Vigevano a risarcire all' attore i danni statigli arrecati dall' esercito austriaco all' epoca dell' invasione nel 1859 per requisizioni fatte imporre e riscuotere coll' intermezzo del sindaco di quella comunità, stabilisce fra le altre cose che: « lo Stato per conto suo non può nè debbe assumere l' obbligazione di una completa indennità ». — A noi pare che se la Cassazione si fosse limitata a dichiarare, negarsi « che un' azione giudiziaria con principii, con metodi e con procedimenti inetti al bisogno, possa sostituirsi colà dove è solo competente e praticabile un arbitrato legislativo » sarebbe stata nel suo buon diritto, per quanto potesse riuscire nuova per sè stessa la cosa; ma che la suprema magistratura dello Stato si faccia banditrice di principii che la giustizia non potrebbe mai accettare per proprii, e voglia innalzarli quasi a teoremi di diritto internazionale, ci pare soverchio e fuori dei limiti della sua competenza. Il seguente paragrafo poi lascia in molte parti troppo addietro ogni progresso del diritto delle genti odierno: « Lo straniero che invade una provincia dello Stato non ha per sè la forza del diritto, ma solo il diritto della forza; esso colpisce materialmente persone e cose, ma non ha potestà sull' ente morale dei Comuni e della Provincia, e quindi non ha podestà di creare un debito a carico loro; tutto quello che il nemico prende colla violenza

di giustizia che provvidamente ci viene fornito dalla stessa natura, e senza del quale gli orrori di una lotta disperata e la negazione di ogni diritto sarebbero lo stato permanente della società umana. E non si irrida a siffatto culto dei principii della giustizia, a questo intemerato rispetto dei dettami della retta ragione; poichè qualora lo scetticismo ci avesse a far prorompere in un grido di disperazione, e il sentimento della giustizia fosse morto nei nostri petti, l'uomo avrebbe distrutta una delle più belle opere della mente di Dio.

Ma qui pure non si vada fantasticando sullo spirito di carità e non si confonda un principio di rigorosa giustizia cogli insegnamenti di quell'altra legge di amore, più sublime ancora della stessa giustizia, la quale comanda di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi stessi. Giacchè, dice il Galiani, parafrasando quella sublime sentenza di Plinio: *Deus est mor-*

esercitata direttamente sopra singoli cittadini è preda bellica; e le requisizioni rivolte al sindaco sono ancora atti di violenza e di depredazione; e se il montare della preda bellica vien tassato in prevenzione e forse anche moderato per il momento, con breve licenza di ripartirlo, non è men vero però, che il sindaco o quell'altro qualunque che si trovi di fatto a capo delle popolazioni abbandonate sotto la sola protezione del diritto delle genti, prestando il suo ministero per secondare i procedimenti meno aspri del predatore, cede alla violenza irresistibile: e i singoli abitanti requisiti dal nemico, o direttamente o pel ministero passivo del sindaco, sono tutti individualmente e fatalmente colpiti da forza maggiore, e ciò che vien loro tolto sotto qualunque forma è pur sempre una preda che fa il nemico ». — E l'equiparare le requisizioni e le contribuzioni imposte dal nemico in guerra alle rapine, agli incendii, allo straripamento delle acque ecc., non è per lo meno oggidì cosa troppo vieta in diritto internazionale? — Vedi il giornale *La Legge* 2 agosto 1864, N. 88.

Ma, pur troppo, questa è la giurisprudenza quasi dappertutto accettata; e lo stesso conte di Cavour più volte se ne fece sostenitore dinanzi alle Camere legislative. Gran male davvero che le esigenze della politica e la condizione finanziaria degli Stati soffochino così spietatamente ogni principio di giustizia, e che anche i più grandi ingegni posterghino troppo spesso ogni sana considerazione.

tali jurare mortalem: « La sola giustizia non fa altro che render l'uomo quale dev'essere l'uomo: la beneficenza lo innalza, lo fa più sublime e lo avvicina quasi alla Divinità » (1). E se questa è la più potente molla del nostro perfezionamento morale, l'osservanza dei precetti della giustizia, nei rapporti del mondo esterno, è quella condizione di fatto necessaria perchè la perfettibilità nostra si compia, e si innalzi fino al sentimento della carità. Questa è essenzialmente di efficienza del mondo interno, l'altra essenzialmente del mondo esterno. Il culto della giustizia spiana a ciascuno di noi la via del perfezionamento, sgombrandola di tutto quanto può farla tarda e malagevole: il sentimento della carità è lo stromento stesso della perfezione, anzi è il più puro effluvio della stessa perfezione. E coloro che pur non volendo mostrarsi restii ad accettare quel principio di naturale giustizia che insegna, i danni della guerra patiti da qualche privato cittadino pel comune vantaggio doversi compensare, negano però di reintegrarlo pur di un centesimo nelle sostanze perdute, asserendo che il dovere della carità non può obbligare giuridicamente alcuno, epperò nemmeno lo Stato: coloro, si dice, riescono, in ultima analisi, a negare la stessa giustizia: poichè laddove ci ha violazione di un diritto, ci ha, innanzi tutto, negazione di giustizia.

Ma può egli mai essere fuori della cerchia dei precetti della giustizia, che quelli i quali soffrono pel comune vantaggio, e per una causa che va ascritta alla volontà altrui, abbiano diritto di condividere proporzionatamente cogli altri che nulla soffrirono i danni da essi personalmente patiti? Questa società leonina, o di turpe egoismo, quando anche così fosse stata stipulata, sarebbe essa mai conforme ai principii della giustizia? Adunque il risarcire i danni della guerra è un affare di rigorosa giustizia; e se gli Stati bene spesso vi si rifiutano, egli

(1) *De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali.* Libri due, 1782, p. 37.

è perchè non tutto quello che dovrebbe essere, è quello che è (1).

Si tenga adunque per fermissimo, che anche nei riguardi dei cittadini delle potenze belligeranti, la guerra è sempre un rapporto di Stato a Stato; un rapporto cioè che direttamente si riferisce alle personalità collettive degli Stati in guerra, non mai a quelle dei singoli cittadini da cui esse risultano costituite.

§. II.

Tra l' uno e l' altro Stato belligerante.

Vediamo ora la seconda parte della tesi di cui ci importa la dimostrazione; cioè quali sieno i rapporti di diritto e di dovere che passano direttamente fra gli Stati belligeranti.

La guerra, si disse più sopra, è quell' estremo violento mezzo con cui gli Stati risolvono le contestazioni internazionali. Ogni guerra è giusta la quale sia combattuta per la propria legittima difesa o per ottenere la reintegrazione dei violati diritti; ma come nelle contestazioni private dinanzi ai tribunali degli Stati civili il diritto o il torto non può essere dichiarato che per mezzo della sentenza del giudice, ed in attesa di questa tanto la parte attrice quanto la parte convenuta hanno diritto di valersi degli stessi mezzi di attacco e di difesa consentiti dalle leggi; così dinanzi al tribunale degli eserciti, nelle contestazioni internazionali, gli Stati hanno diritto di valersi di tutti quei mezzi di offesa e difesa che il diritto delle genti permette, infino a che la pace venga a suggellare l'esito fortunato del vincitore. Non si dice il diritto o la giustizia; perchè, pur trop-

(1) Una ordinanza reale del 20 settembre 1816 emanata dal governo di Francia dichiarava che sarebbe stata distribuita, a titolo di indennità, una somma di undici milioni di lire a favore dei dipartimenti che maggiormente soffrirono per le invasioni del 1814 e del 1815.

po, in siffatta specie di contestazioni, ciascuno dei contendenti essendo parte e giudice nello stesso tempo, e non essendovi una autorità superiore indipendente la quale sia chiamata a dichiarare il diritto ed il torto, sempre avviene che la vittoria arrida al più forte, e troppo spesso che la forza diserti il campo della giustizia. Così essendo le cose, egli è chiaro che quantunque ben di rado avvenga che la giustizia o l'ingiustizia di una guerra tosto non si appalesi fino dal suo primo sorgere, pure siccome è giuocoforza aspettare l'ultimo risultato della contesa, ed infrattanto ciascuna delle parti contendenti, e l'una rimpetto all'altra, ha diritto di pretendere che si riconosca in essa il diritto di fare la guerra; ne avviene che ciascuno degli Stati belligeranti, o che la causa da lui sostenuta colla spada sia giusta od ingiusta, debb'essere ammesso allo stesso trattamento che gli si accorderebbe se la giustizia della sua causa fosse certa e incontrovertibile.

Da questa parità di trattamento deriva il diritto di valersi di tutti quei mezzi che sono riputati idonei a raggiungere lo scopo che ciascuna delle parti belligeranti si propone di ottenere per mezzo della guerra; perchè chi ha diritto al fine, ha diritto anche di adoperare tutto quanto è necessario al suo conseguimento (1). Lo scopo di ogni giusta guerra, perchè solo di queste può parlare il diritto, noi sappiamo benissimo non poter essere altro che o la propria legittima necessaria difesa, o la reintegrazione dei violati diritti. Adunque, comunque avvenga, è sempre a respingere l'offesa che soltanto può essere legittimo l'uso della forza; poichè anche allorquando la si adopera per ottenere la reintegrazione del violato diritto, non si fa altro che respingere l'offesa permanente che dalla violazione di quei diritti deriva. Or bene, siccome la forza va respinta colla forza, così tanta sempre se ne potrà adoperare

(1) Quæ ad finem juris consequendi sunt necessaria . . . ad ea jus habere intelligimur — *Grot.* L. 3. cap. 1. §. 2. — In bellum, licitum est sine quo victoria obtineri nequit — Henricus Coccejus *ad Grot.*, loc. cit.

quanta sarà necessaria a paralizzare l' offesa, epperò a guarentire la sicurezza della persona o dei beni di colui contro il quale l' offesa era diretta, ed a rimetterlo nel pacifico godimento de' suoi diritti. Impertanto la difesa dovrà sempre essere il termine insuperabile dell' offesa; poichè tutto quel di più che non fosse necessario alla difesa, e quindi non avesse la sua ragione di essere nel fatto della contrapposizione di altrettanta offesa, diverrebbe offesa essa stessa, e quindi illegittima ed ingiusta. Questi principii di naturale giustizia, di evidenza così intuitiva, non mutano se applicati piuttosto ai rapporti di persona a persona, od a quelli degli Stati fra loro; poichè, se nei modi di loro manifestazione o di loro attuazione possono variare a seconda della diversa indole dei soggetti a cui si riferiscono, sono immutabili per quanto riguarda la loro intrinseca natura e la loro derivazione; una, invariabile ed eterna essendo la giustizia, diretta emanazione della Divina Sapienza (1). Quei tali che favoleggiano di una giustizia che vale per gli uomini, non vale per gli Stati; di una giustizia che se può applicarsi alle relazioni che si compiono sul continente, diviene affatto inaccettabile se applicata ai rapporti che si sviluppano sui mari; quei tali, si dice, scambiano miseramente l' eterno col tran-

(1) *Est quidem vera lex*, sclama Cicerone con divino splendore di concetti e di forma, *recta ratio, naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat, quæ tamen neque probos frustra jubet aut vetat, nec improbos jubendo aut vetando movet. Huic legi nec abrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogari potest. Nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus. Neque est quærendus explanator aut interpres ejus alius. Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit; unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus, ille legis hujus inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas pœnas, etiamsi cætera supplicia quæ putantur, effugerit.* — Lib. III. De Republica.

seunte, il mutabile coll' immutabile, il necessario colla contingenza, la giustizia coll' arbitrio, la verità, insomma, colla sua negazione. Ecco perchè la storia del diritto internazionale è così feconda di errori e di ingiustizie; ecco perchè le sue conquiste furono così lente e combattute; ecco perchè, oggidì pure, tanta difficoltà trova ancora la scienza a far penetrare i lumi di una sana e benefica filosofia frammezzo all' ostinato buio che ravvolge ancora non pochi rapporti internazionali, o che appena comincia a diradarsi. Se avverrà, come non c'è a dubitare, che un dì l' uomo si accorga anche di questi errori, e si radichi profondamente negli animi di tutti questa gran verità, che la giustizia è una, necessaria e immutabile nella sua natura, eterna nella sua durata, universale nella sua efficienza, allora si vedrà che essa punto non cangia dagli uomini passando a governare gli Stati, dalla pace passando a governare la guerra, dai rapporti del continente passando a governare quelli che si sviluppano e si compiono sui mari. Su questo proposito scrive con molta sagacia il Mackintosch (1): « Il metodo moderno di considerare come soggetti di una stessa scienza la morale degli individui e quella delle nazioni, mi pare il piano più ragionevole e più conveniente che possa essere adottato. Le stesse regole di morale che legano gli uomini tra di loro in famiglia, e che riuniscono le famiglie in nazioni, obbligano le nazioni fra loro, quali membri della grande società umana. Le nazioni, come i cittadini, possono nuocersi o giovarsi vicendevolmente, epperò è del loro vantaggio ed è loro dovere di rispettare, di praticare e di sancire quei precetti di giustizia che sorvegliano e reprimono il male, che disciplinano ed accrescono il bene; che, quantunque osservati ancora troppo imperfettamente oggidì, di-

(1) *Discours sur l' étude du droit de la nature et des gens*, par le très-honorable sir James Mackintosch — Di questo stupendo discorso non ci fu dato conoscere l' originale inglese; epperò ci siamo valuti delle traduzioni di Royer-Collard e di Pradier-Fodéré.

fendono abbastanza gli Stati civili dall'ingiuria; che se fossero universalmente obbediti, sarebbe per sempre stabilito ed assicurato il benessere della schiatta umana ».

Certo, per gran tempo questi principii che determinano la misura della offesa che si può adoperare in guerra furono disconosciuti e calpestati; ed allorquando questa non altro pareva avesse per iscopo che la distruzione della razza umana, e si bandiva tutto essere lecito contro il nemico, perfino la morte degli inermi e degli impotenti all' offesa, e le terre e le proprietà dei vinti si dividevano fra i vincitori, ed il vinto era una persona messa al bando delle leggi umane e divine, su cui pesava perfino l' ira implacabile dei celesti; allora, ogni sentimento di giustizia e di carità era quasi spento del tutto nelle moltitudini, e la offesa non riceveva legge e governo che dalla feroce furia della rapina e del sangue. Ma a poco a poco l' influenza del Cristianesimo e della cavalleria riuscì a far prevalere principii più umani; ed allorquando la costituzione delle armate permanenti divise ciascuna nazione in due campi distinti, la guerra ebbe essa pure, come la pace, le sue leggi e le sue discipline; e si fu persuasi, che se durante la pace gli uomini debbono arrecarsi vicendevolmente il maggior bene di cui sono capaci, durante la guerra non debbono farsi invece che il minor male possibile; quel male cioè soltanto che è necessario per ricondurre alla ragione il nemico. Ond' è che a poco a poco si andarono attuando anche nei rapporti della guerra quegli umanissimi precetti di Cicerone, là dove avverte: *Qui autem civium rationem dicunt habendam, esternorum negant, hi dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata, beneficientia, liberalitas, bonitas, justitia funditus tollitur; quæ qui tollunt, etiam adversus Deos immortales impii judicandi sunt, ab iis enim constitutam inter homines societatem evertunt* (1). — Santissime dottrine, e che pure erompevano dall'anima generosa di un

(1) Op. cit. lib. III. cap. V.

grande pagano, perchè i principii della giustizia naturale non s' intitolano nè dal politeismo, nè dal cristianesimo, nè da Maometto, ma sono di tutti i tempi e di tutti i luoghi e costituiscono parte essenziale della nostra spirituale natura, siccóme uno spiro della divina giustizia soffiato per entro all' anima dell' uomo. Dottrine che oggidì ancora ci fanno meravigliare, quando si pensa che pure da quei pubblicisti, i quali sono d' accordo a non accettarne il trionfo come vittoria esclusiva della filosofia cristiana, si nega poi che esse siano una necessaria derivazione dei principii della giustizia naturale; anzi si afferma che ne sono invece una evidente deviazione, affine di impedire la disperata resistenza dei vinti. Come se la legge naturale potesse permettere la violenza fatta unicamente per la violenza; come se l' uso delle armi avvelenate, la violazione della fede giurata, il tradimento, l' assassinio, la depredazione e tutte quelle altre enormezze che funestarono la storia dei tempi passati e tramutarono l' uomo in feroce predone, potessero mai essere una derivazione dei principii della giustizia!

Ammesso adunque per incontrovertibile che la offesa debbe avere per termine insuperabile la difesa, la violenza della guerra non dovrà mai essere maggiore di quella che è voluta dalla necessità delle cose per raggiungere lo scopo che la guerra stessa si propone; e non dovrà mai colpire se non quelle persone o quelle cose che sono diretti stromenti di offesa. Epperò, siccome lo Stato, in quanto combatta una guerra, si riassume e si personifica, come già si disse, negli eserciti di terra e di mare, così tutti quelli che non fanno parte attiva dell' una o dell' altra armata, o comecchessia non adoperano le armi od altro mezzo diretto di offesa contro il nemico, dovranno andare esenti da qualunque violenza (1).

(1) Tra i più notevoli progressi del diritto internazionale odierno va annoverata la convenzione conchiusa e sottoscritta a Ginevra il 22 agosto 1864 per migliorare la sorte dei militari feriti in guerra; convenzione a

Lo stesso dicasi delle proprietà appartenenti allo Stato, contro le quali non dovrà mai essere del pari adoperata una somma di violenze e di rovine maggiore di quella che

cui aderirono tutte le potenze civili, e perfino la stessa Austria che sulle prime, assieme al governo del Papa, rifiutava di accettarla.

La *tregua di Dio*, prescritta nei concilii della Chiesa quand' essa era onnipotente ed era il solo governo che tenesse ancora tanto o quanto rialzata la face della civiltà, non valeva ancora questa convenzione internazionale di Ginevra, perchè non era il prodotto spontaneo di una convinzione popolare universalmente sentita, e troppo si scostava dalle abitudini, ancora per gran parte feroci, che disciplinavano il diritto della guerra. Soltanto oggi, assieme alle altre splendide conquiste della civiltà e del diritto internazionale, fu possibile la convenzione di Ginevra e ne è certa la durata; perchè le sue disposizioni, prima ancora che fossero redatte sotto forma di atto internazionale, erano proclamate dalla coscienza universale della età nostra.

Eccone il testo.

Art. 1. Le ambulanze e gli ospitali militari saranno riconosciuti neutri, e come tali protetti e rispettati dai belligeranti per tutto quel tempo che vi saranno ammalati o feriti. La neutralità cesserà allorquando queste ambulanze e questi ospitali fossero guardati da forza militare.

Art. 2. Il personale degli ospitali e delle ambulanze, compresivi l' intendenza, il servizio di sanità, d' amministrazione, di trasporto dei feriti come pure gli elemosinieri, parteciperà del beneficio della neutralità allorchè sarà in funzione, e fino a che vi saranno feriti da raccogliere o da soccorrere.

Art. 3. Le persone designate dall' articolo precedente potranno, anche dopo l' occupazione del nemico, continuare ad adempiere le loro funzioni nell' ospitale o nell' ambulanza a cui sono addette, oppure ritirarsi per raggiungere il corpo a cui esse appartengono. In queste circostanze, quando queste persone cesseranno dalle loro funzioni, saranno consegnate agli avamposti nemici a cura dell' armata occupante.

Art. 4. Il materiale degli ospedali militari restando sottomesso alle leggi della guerra, le persone addette a questi ospitali non potranno, ritirandosi, esportare che gli oggetti di loro proprietà particolare. Nelle stesse circostanze, al contrario, l' ambulanza conserverà invece il suo materiale.

Art. 5. Gli abitanti del paese che presteranno soccorso ai feriti sa-

è necessaria a costringerlo alla pace e ad accettare quei patti, per conseguire i quali fu intrapresa la guerra. Adunque, o che si tratti delle persone o delle proprietà, non uccisioni,

ranno rispettati e rimarranno liberi. I generali delle potenze belligeranti avranno per missione di prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità, e della neutralità che ne sarà la conseguenza. Ogni ferito, raccolto e curato in una casa, vi servirà di salvaguardia (1). L'abitante che avrà raccolto presso di lui de' feriti sarà dispensato dall'alloggio delle truppe, come pure di una parte delle contribuzioni di guerra che fossero imposte.

Art. 6. I militari feriti ed ammalati saranno raccolti e curati a qualsiasi nazione appartengano. I comandanti in capo avranno la facoltà di consegnare immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti durante il combattimento, quando le circostanze lo permettessero, e col consenso delle due parti. Saranno rimandati al loro paese coloro che, dopo guariti, saranno riconosciuti incapaci di servire. Gli altri potranno essere egualmente rimandati, a condizione di non riprendere le armi durante la guerra. Le evacuazioni col personale che le dirige saranno protette da una neutralità assoluta.

Art. 7. Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospitali, per le ambulanze e per le evacuazioni. Dovrà in ogni caso essere accompagnata dalla bandiera nazionale. Sarà pure ammessa una fascia al braccio pel personale neutralizzato, ma il rilasciarla spetterà all'autorità militare. La bandiera e la fascia al braccio porteranno la croce rossa in campo bianco.

Art. 8. I dettagli di esecuzione della presente convenzione saranno regolati dai comandanti in capo delle armate belligeranti, giusta le istruzioni dei loro rispettivi governi, e conformemente ai principii generali enunciati in questa convenzione.

Art. 9. Le alte potenze contraenti convengono di comunicare la presente convenzione ai governi che non poterono mandare plenipotenziarii alla conferenza internazionale di Ginevra, invitandoli ad aderirvi; il protocollo è a quest' uopo lasciato aperto.

Art. 10. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni sa-

(1) Non si capisce come questo periodo siasi potuto lasciar introdurre nel testo della convenzione. Quasi parrebbe che una casa, allorquando non raccolga dentro di sè qualche ferito, possa, per il diritto della guerra, essere depredata od altrimenti offesa; mentre invece va sempre rispettata come inviolabile.

non sevizie dei prigionieri, non eccidii inutili sui campi di battaglia; non estorsioni, non incendii, non devastazioni delle proprietà pubbliche, quando non sieno necessariamente volute da una operazione di guerra, o ne siano inevitabile conseguenza; ma quei modi temperati ed umani che mentre permettono alla guerra di ottenere i suoi scopi supremi, meno che è possibile però distruggono quei rapporti di carità e di amore che la pace è poi chiamata a riannodare (1).

ranno scambiate a Berna nel periodo di quattro mesi e anche prima, se è possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi la hanno sottoscritta, apponendovi il sigillo delle loro armi.

Fatta a Ginevra il 22 agosto dell'anno 1864.

Questa convenzione è stata ratificata da parte del governo italiano e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* l'11 ottobre 1865.

(1) In un recentissimo lavoro intitolato L'*Économie de la paix et la richesse des peuples* par A. Audiganne, Paris 1866, leggiamo queste generose parole:

« Les réflexions appliquées tout à l'heure aux conquêtes que réalise l'esprit d'invention dans le domaine des verités scientifiques, s'adaptent avec une justesse non moins frappante à l'effet que l'économie de la paix doit infalliblement avoir sur le droit de détruire, ou, ce qui est mieux, sur la morale de la guerre. On a vu plus haut les adoucissements apportés déja dans le droit maritime (*intendi la dichiarazione di Parigi del 16 aprile* 1856), notamment en ce qui concerne la propriété privée. Mais ce n'est pas seulement sur mer qu'il incombe au temps actuel de poser le principe du respect de cette propriété. Que la guerre doive causer du mal, c'est fatalement sa loi. Ce n'est pas pour la faire traîner en longueur qu'on doit même songer à l'adoucir. Seulement, toute souffrance inutile, tout dommage qui n'affaiblit pas sérieusement l'ennemi en vue de l'emmener plus vite à la paix, voilà ce que réprouve la conscience de l'humanité, voilà ce que doit rejeter le moderne droit des gens.

C'est le cas de le dire à l'honneur de l'économie politique: elle ne s'accorde pas seulement avec la morale quand' elle interdit à l'homme de s'abandonner à ces excès, à ces consommations désordonnées qui dissipent ses ressources en l'éloignant lui-même de l'accomplissement de ses devoirs dans la famille et dans la société. Non; elle mêle encore ses

Egli è per ciò che nessuna parola sarà mai troppo severa per condannare le crudeli dottrine del Bynkershoek e di Samuele Coccejo su questo riguardo, e che si deve perdonare la

précepts à ceux de la morale quand' elle proclame l' intérêt commun des peuples à réduire la somme de la souffrance dans les luttes internationales, à s' abstenir de détruire, pour le seul plaisir de détruire, soit les richesses naturelles que la main de Dieu a dispensées aux hommes, soit les richesses artificielles que la labeur humain a creés. Le plaisir de détruire, comme d' autres tendences susceptibles de trouver leur place dans le mauvais recoins du cœur de l' homme, est un plaisir criminel. Ceux qui passent leur vie dans les rudes tâches soit à la charrue soit dans l' atelier, ne doivent-ils pas être les premiers à sentir instinticvement que les œuvres sorties du travail, et qui parfois ont demandé tant d' efforts, de privations et de constance, ont droit aux respect de tous, même dans la guerre?

Tel est bien le principe. Des motifs sérieux de strategie, soit pour l' attaque, soit pour la défense, permettent seuls de s' en écarter sans violer les lois du juste. Comment admettre, par exemple, que les pauvres hôtes de cette chaumière stitué là-bas sur le penchant du coteau, isolés, sans défense, devront être traités en ennemis, traqués comme de bêtes fauves, exposés à voir détruire par le fer ou l' incendie tout ce qu' ils possèdent au monde, parce qu' il se trouvent appartenir à un groupe national avec lequel nous sommes momentanément en guerre? Est-il rien de plus sauvage dans les procédés des plus sauvages tribus? Est-ce que le mal causé en pareil cas est une cause d' affaiblissement pour l' ennemi, qui soit susceptible d' abréger la durée de la lutte? Même dans les guerres les plus legitimes, dans une guerre où un peuple défend son honneur, sou territoire ou sa liberté, la loi morale commande d' éviter les rigueurs superflues et d' épargner le mal aux populations inoffensives. Si le droit moderne laisse encore ouverture à la guerre, si les idées de conciliation n' ont pas encore trouvé pour tous les cas leur formule pratique il est certain du moins que la tendance démocratique des sociétés actuelles est de réprouver et de flétrir les procédés destructeurs dont l' effet ne retombe que sur les simples individualités. Quand on est convaincu que l' âme de l' un vaut l' âme d' un autre, on a le respect de toutes les esistences.

S' agit-il de propriétés ayant un caractère d' utilité publique? La de-

violenza del linguaggio colla quale il Galiani, in un momento di generosa indignazione, apostrofa quei due pubblicisti del secolo XVIII (1). Egli è per questo ancora che non saranno

struction doit également avoir ses bornes. Parlons des chemins de fer, qui sont si fort exposés à la dévastation. Sans doute il peut y avoir un intérêt stratégique très-réel en vue de gêner ou d'interrompre les mouvements de l'ennemi, à couper un pont ou à déplacer des rails. Ici le droit n'est pas douteux. Mais la nature des choses l'indique : il suffit le plus souvent d'un assez faible dégât matériel pour atteindre le but, pour créer l'impossibilité des transports. Or, il n'y a rien de plus à faire, si l'on ne veut pas ressembler de plus ou moins près à ces peuples barbares qui envahirent jadis l'occident de l'Europe. Pourquoi, dans ces derniers temps, avons-nous entendu de toutes parts le monde civilisé condamner l'Espagne dans sa lutte avec plusieurs républiques de l'Amérique du sud ? Pourquoi les bombardements de Valparaiso et du Callao ont-ils soulevé tant de réprobation ? N'est-ce pas parce que des principes désormais sacrés pour la conscience universelle paraissaient ouvertement violés ? Quand on voyait dans une ville de commerce comme Valparaiso, dans une cité sans fortifications et sans moyens de défence, les bombes incendier le dépôts de marchandises, renverser les édifices, détruire de fond en comble la gare du chemin de fer de Santiago, naguère inauguré au milieu de tant d'espérances (14 sept. 1863), on sentait que le dommage causé aux intérêts généraux du commerce, que le mal occasionné aux simples particuliers, constituait un outrage aux éléments les plus intime de la civilisation chrétienne. C'était pour cette raison, ce n'était pas pour animosité contre l'Espagne, qui trouve au contraire tant de sympathie en Europe et notamment dans notre pays, qu'il y avait une tendance assez visible à ne pas trop se chagriner de l'échec subi, au dire des prémières dépêches télégraphiques, par la flotte espagnole dans son attaque contre le principal port du Pérou. De même encore, la conscience publique a vivement protesté contre les odieuses exactions commises en 1866.

Si les grands ouvrages du travail industriel à notre époque peuvent avoir à souffrir des applications abusives de droit des gens, elles n'en restent pas moins comme une protestation contre les débordements de la force, elles s'élèvent contre les abus odieux du passé et contre les excès

(1) Op. cit., p. 262 n. 1.

mai abbastanza condannate le rovine consumate con selvaggia violenza nel 1814 dalle armi inglesi sul territorio degli Stati-Uniti d'America, allorquando con deliberato proposito fu diretta la furia dell'attacco contro i palazzi del governo, delle assemblee legislative, dei tribunali di giustizia, contro gli archivi e i pubblici monumenti, e le devastazioni compiute nel 1860 dall'Inghilterra e dalla Francia contro il palazzo d'estate dell'imperatore di China, e dalla Francia ancora nel 1866 contro i pubblici palazzi della città di Kanghoa. Ma su di questo luttuoso argomento ci toccherà di ritornare più innanzi. Qui ci basta di averlo di corsa appena accennato, perchè si veda come pure frammezzo allo splendore di questa nostra stessa civiltà, si manifestino ancora di quando in quando le selvaggie tendenze dei tempi passati, e quale gravissimo cómpito ancora ha dinanzi a sè la civiltà presente ed avvenire. Che se le guerre di Crimea e della stessa nostra indipendenza nazionale ci sono di felice augurio, e se la voce dei pubblicisti non si ristà un solo momento dal consigliare la riverenza ai principii della giustizia e della umanità, quanta eredità di errori e di delitti non ci pesa ancora sulle spalle!

qui, dans le présent, peuvent en reproduire l'image. Le développement qu'ont reçu les intérêts matériels atteint donc réellement sous cette forme, — et c'est ne pas la seule, — les proportions de l'influence morale. Oui, les chemins de fer, les télégraphes électriques, oui, toutes les créations de l'industrie, soit qu'elles agissent directement sur les forces physiques, soit qu'elles triomphent du temps, concourent puissamment par les habitudes qu'elles propagent, par les croisements qu'elles amènent dans les échanges, par l'augmentation de bien-être qu'elles procurent à introduire peu à peu, jusque dans les pratiques de la guerre, l'idée du droit humain fondé sur l'égalité morale entre les hommes. Les calculs des intérêts matériels deviennent ainsi un rempart contre les déportements qui laissent toujours après eux des traces si funestes dans l'ordre moral. Voila comment les conquêtes réalisées par l'économie de la paix acquièrent le droit de figurer, non seulement parmi les causes immédiates de la richesse des peuples, mais encore parmi les causes non moins directes des progrès de la civilisation ». p. 116-122.

CAPITOLO II.

DELLA PROPRIETA' PRIVATA POSTA SUL TERRITORIO DELLO STATO NEMICO.

Le proprietà private del cittadino di uno Stato belligerante possono giacere, o sul territorio dello Stato nemico, o sul territorio stesso dello Stato a cui egli appartiene ed invaso dal nemico. Di più; le proprietà possono essere immobili, mobili ed incorporali, e le mobili giacere o sulla terra o sul mare. Esaminiamo ciascuna di queste divisioni, le quali costituiscono così la materia di due distinti capitoli.

Prima però di addentrarci in codesta disamina ci si permetta una osservazione generale.

Sogliono gli scrittori di diritto internazionale trattare, per lo più, partitamente dello staggimento o della confisca della proprietà privata, a seconda che ciò avvenga o prima o dopo la dichiarazione delle ostilità. Per noi, come si vedrà meglio più innanzi, poichè la proprietà privata nemica è sempre inviolabile, una tale distinzione non può essere accettata.

A nostro giudizio, una dichiarazione di guerra, essendo un affare che risguarda direttamente ed esclusivamente le parti belligeranti, non può mai come che sia menomare quei naturali diritti che il cittadino deriva, non dalle mutevoli contingenze dei rapporti sociali, dalla pace o dalla guerra, ma dalla sua stessa natura quale uscì dalle mani di Dio. Noi, impertanto, tratteremo indistintamente del rispetto dovuto alla proprietà privata o che si riferisca a quello Stato non ben definito di rapporti che si sviluppa allorquando sono turbate le amichevoli relazioni della pace, ma non si è trascorsi ancora alla guerra, o che si riferisca precisamente allo stato di guerra. Ed in vero; siccome per noi è assolutamente impossibile confondere la responsabilità giuridica dello Stato con quella individua de' suoi cittadini, così per noi non è possibile instituire una qualunque differenza fra due condizioni della vita sociale, le quali, se pure in sè stesse ne hanno una sostanziale, non ne producono però direttamente alcuna per chi da quelle condizioni non ha comecchessia menomata la propria personalità giuridica. Di più; se ci riuscirà di provare che la proprietà privata è inviolabile in tempo di guerra, ne verrà di per sè più chiaramente dimostrato ancora, che tanto meglio lo debbe essere, quando non siasi per anco intimata la guerra e dato di piglio alle armi.

Queste dichiarazioni ci parvero necessarie a spiegare il metodo da noi tenuto nella trattazione dell'argomento che abbiamo assunto a sviluppare; poichè, quand'anche per nostra insufficienza avessimo ad essere poco esatti nell'ordine della esposizione, si sappia almeno che così fu, perchè non si volle istituire una differenza che a nostro giudizio non è nella natura delle cose, e però ripugna alla nostra mente. D'altronde, così fummo consigliati a procedere per evitare troppo frequenti ripetizioni, le quali, se possono talvolta giovare ad una maggiore chiarezza, riescono però sempre noiose e per chi le scrive e per chi debbe leggerle. E le ripetizioni sarebbero inevitabili; perchè per riuscire alla dimostrazione della nostra tesi si do-

vrebbe pur sempre fare capo agli stessi principii ed alle stesse argomentazioni.

SEZIONE I.

Beni Immobili.

Le proprietà immobili del cittadino di uno Stato belligerante poste sul territorio nemico sono inviolabili. Acquistate dietro il permesso e sotto la guarentigia dello Stato nel cui territorio si trovano, esse godono gli stessi diritti che le leggi assicurano a tutte le altre proprietà immobili giacenti su quello stesso territorio; e poichè formano parte sostanziale di questo, e tutto quanto è posto dentro i confini territoriali di uno Stato soggiace alla sua sovranità (*quidquid est in territorio, est etiam de territorio*), così nessuna differenza, in buon diritto, può instituirsi tra le une e le altre proprietà. La guerra non può togliere ad alcuno di noi i diritti inerenti alla nostra natura; epperò, come sono inviolabili le proprietà immobili dei regnicoli, del pari inviolabili debbono esser quelle appartenenti ai cittadini di uno Stato belligerante. La inviolabilità infatti è inerente alla natura stessa del diritto di proprietà, senza riguardo allo statuto personale od al domicilio di quegli a cui quel diritto si riferisce. Se le proprietà immobili, quand' anche appartenenti a stranieri, soggiacciono alle leggi dello Stato in cui si trovano, queste debbono proteggerle da qualunque violenza, ed ammetterle a parità di trattamento con tutte le altre proprietà della stessa natura appartenenti ai proprii cittadini, e istessamente come le altre farle contribuire a sostenere le pubbliche gravezze; perchè essendo state acquistate sotto la guarentigia della fede internazionale, questa deve continuare sempre ad egualmente guarentirle; e quello Stato che oggidì se ne facesse violatore, sarebbe messo al bando delle nazioni civili.

Certo che per lo passato la bisogna andava ben altrimenti; e senza risalire fino all' epoca romana ed alle guerre della età di mezzo in cui, come già si vide, tutto ciò che apparteneva allo Stato nemico od a' suoi cittadini ed in qualunque luogo giacesse era inesorabilmente confiscato, noi sappiamo che ancora fino alla metà del secolo XVII non ci aveva proprietà privata la quale fosse inviolabile. Grozio ammetteva nel belligerante un diritto illimitato di confisca pur sulle proprietà immobili giacenti nel proprio Stato ed appartenenti ai privati cittadini dello Stato nemico (1). Oggidì però tutti e pubblicisti e statisti sono d' accordo nello ammettere per indisputato il rispetto. Lo stesso Bynkershoek, il più inesorabile campione dei diritti dei belligeranti, mentre dichiara che, secondo i principii rigorosi del diritto della guerra, ogni proprietà di natura reale che appartiene a cittadini di Stato nemico e giace dentro il territorio dell' altro belligerante può essere confiscata, ammette però che la pratica, sino da' suoi giorni, era d' accordo nel rispettarla (2). Vattel fa bensì atto di omaggio ai nuovi principii, ma vi deroga poi riconoscendo nello Stato, come fanno anche e Bynkershoek, e Phillimore, e Travers-Twiss, ed Heffter il diritto di sequestrarne i frutti. Ammettere tale diritto è uno svirtuare troppo gravemente il principio poco dianzi posto, e sottoporre le proprietà dei cittadini dello Stato nemico ad una condizione del tutto eccezionale e sfavorevole in confronto delle altre della stessa

(1) Op. cit. lib. III. cap. XX.

(2) Bynkershoek Op. cit. L. I. c. VII. — Travers-Twiss, *The law of Nations considered as independent political communities, on the Rights and Duties of Nations in time of war.* London 1863, v. II, p. 118. — Vattel, Op. cit. l. III, c. V, § 76. — Wheaton, Op. cit, P. IV. c. 1, §. 9. — Heffter, Op cit. §. 131. — Phillimore, *Commentaries upon international law.* London 1857, v. III. p. 135. — Massé *Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil*, Paris 1861. n. 138. Bello, *Principios de Derecho Internacional*, segunda edicion — Paris 1864 — P. II. cap. IV. 3 pag. 161.

natura appartenenti ai cittadini del proprio Stato; mentre, essendo tutte sotto l' egida della stessa sovranità, tutte dovrebbero essere egualmente guarentite, egualmente inviolabili. Il colpirle nella percezione delle rendite, che altro vuol dire se non che ai privati cittadini si fanno direttamente subire i danni della guerra, accomunando la loro responsabilità giuridica con quella dello Stato? La guerra, per tale modo, non è più soltanto un rapporto di Stato a Stato, ma di privati cittadini a Stato; conseguenza essenzialmente assurda ed ingiusta, come più volte si è dimostrato.

D'altra parte non è vero che, allorquando si accende una guerra, il rispetto accordato o negato ai beni posseduti da un belligerante nei territorii dell' altro sia piuttosto un affare di umanità, o di speciale interesse per quest' ultimo (1), che non un principio di rigorosa giustizia; poichè l' astenersi dal recare offesa agli altrui legittimi diritti non può mai essere un dovere dell' ordine morale, quindi lasciato al libero apprezzamento dell' altrui coscienza, ma è un dovere dell' ordine giuridico, epperò essenzialmente esigibile. E che il pacifico cittadino di uno Stato belligerante abbia diritto di essere rispettato ne' suoi averi, dovunque si trovino, appare manifesto da quanto si disse più addietro e si è ripetuto adesso. È un errore, a nostro giudizio, credere che la guerra dia facoltà sconfinate di offesa; un' offesa che ecceda la necessità della difesa e la conservazione dei propri legittimi diritti, o sia vôlta contro chi si astiene in qualunque modo dal compartecipare direttamente alle ostilità, è essenzialmente iniqua, e come tale non può far nascere in chi che sia diritto alcuno. Infatti; se tutti sono d'accordo nell' ammettere che la guerra è un rapporto di Stato a Stato;

(1) Wheaton, op. cit. p. IV, c. 1, §. 9, — Hautefeuille, *Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international.* Paris, 1858 p. 505. — Hautefeuille, *Des Droit et des Devoirs des Nations neutres en temps de guerre maritime*, deuxième édition, Paris, 1858, t. I, p. 161, t. II, p. 2.

se è vero che l' offesa debbe avere per termine insuperabile la difesa; se è vero che i privati cittadini non debbono essere colpiti in modo diretto dalle conseguenze dello stato di guerra, se non per quella parte della loro giuridica attività che conferirono a costituire l' attività giuridica collettiva della civile associazione; non è egli vero del pari che il rispetto della proprietà privata è un dovere di ordine giuridico, cioè esigibile, e non di ordine morale, cioè intieramente lasciato allo apprezzamento delle nostre coscienze? Or bene; si disse moltissime volte, che nessuna guerra è giusta la quale non abbia per iscopo la necessaria difesa o la reintegrazione del violato diritto. Ad ottenere questo scopo, si disse pure, tutti i mezzi sono buoni quando sieno idonei; ma poichè l' offesa non debbe mai eccedere la necessità della difesa, così la soverchianza nella efficacia del mezzo non potendo essere giustificata da altrettanta offesa opposta, diventa essa stessa offesa. Se così è, tutti quelli i quali non compartecipano come che sia attivamente alla guerra, epperò non recano offesa, non possono mai essere considerati come nemici, e debbono quindi essere al tutto immuni da qualunque danno direttamente vôlto contro le loro persone e le loro proprietà. I pacifici cittadini non sono nemici, dunque sono inviolabili e nella persona e nelle proprietà. Se sono inviolabili, tutti hanno il dovere di rispettarli; questo dunque è un dovere di ordine giuridico, perchè se fosse di ordine morale, cioè se fosse una derivazione dei principii di umanità o di carità, l' uomo potrebbe anche dispensarsi dall' osservarlo, senza per questo ledere i diritti altrui: ed invece non può.

Nè si dica, come taluni insegnano (1), che diritto esigibile non vi ha alcuno dove non vi ha una legge che lo sancisca; perchè se mai così fosse, fonte di ogni diritto non sarebbe più la natura dell' uomo, ma il precetto imperativo del legislatore: e questi invece non crea il diritto, ma soltanto

(1) Wheaton, op. cit. loc. cit.

lo dichiara e lo mette, per farlo rispettato ed obbedito dai riluttanti, sotto la guarentigia della autorità e della coercizione dei poteri sociali. Non importa, adunque, per la esigibilità di un diritto o di un dovere, che il precetto positivo del legislatore ci attribuisca l' uno o ci comandi l' altro; tutte quelle estrinsecazioni della nostra attività, le quali offendono l' altrui ordine giuridico o come che sia limitano illegittimamente l' altrui personale autonomia, dànno, per naturale derivazione, origine per gli uni al diritto di essere reintegrati dei mali sofferti, per gli altri al dovere di prestare la indennità. Epperò se da una parte c' è il diritto di esigere e dall' altra il dovere di prestare, egli è di per sè manifesto che questo rapporto di diritto e di dovere preesiste alle dichiarazioni di tutti i legislatori del mondo, perchè fondato nella natura stessa del nostro essere. Nulla importa, adunque, per la esigibilità giuridica del diritto al rispetto della proprietà privata, che il diritto stesso non sia sancito o da qualche disposizione positiva di legge, perchè ciò sarebbe impossibile nei rapporti internazionali, o dalle dichiarazioni di qualche pubblico trattato; perchè, se i pubblici trattati obbligano giuridicamente le parti contraenti, non tutti i diritti di Stato a Stato che non sono registrati in qualche positiva convenzione, cessano per questo di essere giuridicamente esigibili di loro natura; ed i princìpii naturali del diritto derivano ogni loro giuridica efficacia non dalla volontà dell' uomo o dalla coercizione esercitata dai poteri sociali, ma bensì intrinsecamente dalla stessa nostra morale essenza.

Che poi il rispetto delle proprietà immobili del cittadino di uno Stato nemico poste sul territorio dell' altro belligerante, sia consigliato dall' interesse stesso di quest' ultimo, può darsi, anzi lo crediamo fermamente. Ma pur così essendo le cose, punto non c' è da meravigliare che l' osservanza di un principio di giustizia si accordi coll' altrui interesse, epperò che e l' uno e l' altro movente abbiano insegnato il rispetto delle altrui proprietà. Che anzi, c' è appunto questo di meraviglioso nei principii della giustizia, che la loro osservanza giova agli interessi

di tutti; perchè la giustizia non è altro che l'armonia delle verità prime razionali informanti l'attività umana, colle estrinsecazioni di questa stessa attività; ed è appunto dallo sviluppo armonico delle individuali attività giuridiche, che ciascuno di noi, rispettando gli altrui legittimi diritti, provvede al proprio personale interesse. L'interesse adunque non potè essere la causa determinante del rispetto alla proprietà privata nemica, ma soltanto la sua conseguenza.

E per conchiudere, i principii di umanità e l'interesse stesso dei belligeranti se possono avere efficacemente giovato a persuadere gli Stati nemici a rispettare i beni immobili posti sui loro territorii ed appartenenti a privati cittadini dell'altro belligerante, sono però insufficienti a dimostrare il dovere di questo rispetto; dovere che, essendo di natura essenzialmente giuridica, è innanzi tutto imposto dalla stessa giustizia.

SEZIONE II.

Beni Mobili.

Non così concordemente uniti si trovano invece i pubblicisti e gli uomini di Stato nell'ammettere il rispetto delle proprietà mobili poste sul territorio di uno Stato belligerante, ed appartenenti ai privati cittadini dell'altro. Qui cominciano le *dolenti note*, poichè qui comincia a mostrarsi quella profonda disparità di vedute che divide la pratica internazionale e le opinioni di molti pubblicisti dalle speculazioni della scienza.

Sia che si tratti di un conflitto il quale derivi la sua origine dalla offesa recata ai diritti di un cittadino, e di cui lo Stato per dovere del suo mandato assuma la difesa; sia che si tratti della offesa ad un diritto che concerna direttamente la persona collettiva dello Stato, si suole dai governi, allorquando il conflitto non si può amichevolmente appianare, comandare lo staggimento provvisorio o la confisca definitiva delle proprietà dei cittadini dello Stato avversario giacenti, al

momento della rottura, sui territorii dei loro proprii Stati, e ciò allo scopo di costringere l'avversario a riparare il torto arrecato e di evitare la guerra. Come è chiaro, questa è la conseguenza diretta di quella teoria, già da noi vigorosamente combattuta, che fa solidale ogni singolo cittadino della responsabilità giuridica che uno Stato, come tale, può assumersi in virtù della sua libertà di azione, e per cui si ritiene che e le persone e le proprietà dei cittadini, quand'anche pacifici e inoffensivi, debbono correre le stesse sorti dello Stato; teoria che, pur troppo, ebbe per lo passato il suffragio di Grozio, di Puffendorf e di Vattel, ed oggi ancora è propugnata da non pochi insigni scrittori, quasi non sappiano staccarsi da ciò che per tanto tempo fu tenuto per giusto. Ma se un tal modo di procedere può essere sino ad un certo punto e per alcuni casi speciali approvato, allorquando colpisce le proprietà pubbliche dello Stato avversario, offende invece ogni principio di giustizia allorchè tocca le proprietà private di cittadini pacifici ed inoffensivi, che si tengono affatto estranei alla contesa. Tuttavia, non appena uno Stato ricusi di ottemperare alle domande che da un altro gli vengano fatte, tosto si dà di piglio allo staggimento ed alla confisca; e quei beni che l'interesse cosmopolitico del commercio e la guarentigia della pubblica fede trassero nei territorii dell'altro Stato, anzichè pacifiche e lucrose speculazioni mercantili, vi trovano depredazione e rovina. Epperò, quando si dice che certi beni furono colpiti da rappresaglia o da ritorsione, si intende che sono stati sequestrati ed anche confiscati.

Per *rappresaglia* intendesi dai pubblicisti, quell'atto violento per il quale un governo staggisce provvisoriamente i beni o i crediti che si trovano sul proprio territorio ed appartengono ai privati cittadini dello Stato col quale è insorta la controversia, affine di ottenere riparazione della offesa patita. Dichiarate le ostilità, questi beni sono quasi sempre poi definitivamente confiscati.

Per *ritorsione* si intende l'adoperare contro lo Stato av-

versario gli stessi modi di trattamento usati da quest' ultimo contro dell' altro.

La ritorsione, giusta quanto ne dice Heffter (1), ha per iscopo di por fine ad atti che offendono la equità; la rappresaglia invece, di ottenere riparazione di un' offesa patita.

Quando poi la rappresaglia colpisce le navi mercantili coi loro carichi, ancorate nelle acque territoriali dello Stato avversario, più di solito assume la speciale denominazione di *embargo*.

Qui è però bene osservare che queste diverse denominazioni di rappresaglia e di ritorsione non hanno, a dir vero, alcun fondamento razionale nel diritto, o un esatto riscontro nella pratica internazionale degli Stati; perchè, tanto l' una come l' altra vengono promiscuamente adoperate talora a significare la stessa cosa.

Parliamo adunque e della rappresaglia e della ritorsione, siccome quelle che ci possono offrire un sufficiente criterio per conoscere quali sieno le sorti delle proprietà mobili dei privati cittadini di uno Stato belligerante giacenti nei territorii dell' altro.

I.

Si è visto più sopra per quale succedersi di storiche vicende fosse passata la società da quell' esorbitante potere accentratore del mondo romano, che tutto in sè compenetrava ogni individuale personalità giuridica de' suoi cittadini, all' altro estremo della sconfinata esplicazione della libertà individuale, per cui la pace pubblica era possibile colla guerra privata. Si è visto del pari, che, rassodatasi l' autorità del governo nelle mani dei principi, fu messo un freno a quella furia di guerre private che desolò per tanti secoli i nostri paesi, non permettendosi più ad alcun privato cittadino di prendere le armi per

(1) Op. cit., §. 111.

suo conto ed allo scopo di ottenere la riparazione di qualche offesa patita, se prima non se ne avesse ottenuta speciale licenza dell' autorità sovrana. Queste licenze, si disse ancora, erano conosciute sotto il nome di lettere di *marca* e di *rappresaglia*. Delle quali, quest'ultime si rilasciavano per ragioni ed offese di natura privata; le altre, per autorizzare i privati cittadini a combattere assieme alla forza armata degli Stati le guerre pubbliche.

La proprietà privata nemica era dunque in allora lasciata in balía delle armi private, e tanto danno le si poteva arrecare quanta era la forza di cui poteva disporre l' offensore. Quindi è che dovunque la proprietà privata del nemico si fosse trovata, là si poteva predare; essendo questo lo scopo ultimo di quelle private licenze, ed anche delle pubbliche guerre. Ma siccome le lettere di rappresaglia, come sappiamo, obbligavano il loro possessore a render conto o tanto o quanto delle prede fatte e dei valori di queste, così a poco a poco furono lasciate cadere in disuso, e sulla terra e sul mare le guerre private, quantunque lentamente, cessarono. Non così avvenne delle lettere di marca, come già abbiamo visto e come meglio vedremo più innanzi.

Sino verso la metà del secolo XV, le lettere di rappresaglia vennero rilasciate in Francia dai Parlamenti; ma dopo l'editto del 1485, emanato durante il regno di Carlo VIII, furono esclusivamente riservate alla competenza dell' autorità regia — Così pure in Inghilterra; lo statuto IV di Enrico V al capitolo VII dichiarava, che qualora alcun suddito inglese fosse stato oppresso in tempo di pace da sudditi di Stato straniero, il re avrebbe accordato lettere di marca a tutti quelli che ne avessero patita offesa — E qui è bene avvertire, che sotto la denominazione di lettere di marca si comprendevano allora indistintamente pur quelle di rappresaglia. (Vedi ordin. del 1681)— Anche il *Guidon de la mer* e l' ordinanza del 1681 (tit. X) disciplinavano a questo modo la concessione delle lettere di rappresaglia. — Ma poichè in parecchi pubblici trattati,

come in quello di Utrecht dell' 11 aprile 1713 (art. 3) e del 26 settembre 1786 (art. 3) tra Francia ed Inghilterra fu sancito, che non si sarebbero più rilasciate lettere di rappresaglia se prima non si fosse provato il manifesto diniego di giustizia; così divenne assai difficile il poterle ottenere in tempo di pace (1).

(1) Parmi cosa opportuna riferire quanto intorno al diritto di rappresaglia scriveva il Bynkershoek; poichè nelle sue parole si possono considerare compendiati i principii professati su tale materia nella prima metà del secolo passato:

« Denegatam igitur justitiam Repressaliæ solent excipere, eas enim accipimus pro licentia, a Principe concessa, occupandi aliorum personas bonaque, ob vim et injuriam, antea suis subditis illatam, et negatam de eo facinore justitiam; quo sic manu reparetur damnum quod manu datum, nec a Magistratu coërcitum est. Ne qui autem temere de justitia denegata conqueratur, variis Gentium Pactis prospectum est. Unde non nisi sub modo Repressaliarum usus placuit in §. 24. Pacis inter Anglos et Ordines Generales 5 apr. 1654. eo enim §. convenit, Repressaliæ ne concederentur, nisi Princeps cujus subditus se læsum putat, prius adeat Principem, cujus subditus læsisse existimatur, et is intra tres menses non curet, læso jus dici. Quod inter eosdem repetitum est §. 31. Pacis 31 Jul. 1667. Sæpe et diligentius ea de re agitur, nam postquam §. 17. Pact. Commerc. inter Regem Galliæ et Ordines Generales 27 Apr. 1662 convenisset, ne ullus esset Repressaliarum usus, nisi denegata justitia, mox additur, hanc denegatam non censeri, nisi libellus, quo Repressaliæ petuntur, etiam porrigatur Legato ejus Principis, contra cujus subditos iis uti constitutum est, ut nempe is inquirere posset, an preces veritate nitantur, et, si nitantur, curare, ut intra quatuor menses læso jus dicatur. Sic, manente Pace, ipsius Principis est judicium de jure vel injuria quærelæ, et sic Princeps, qui judicavit, litem suam facit. Utile sane est ejusmodi Pactis Repressaliarum usum restringere, in totum enim tollere, eorum, qui non uni Principi subsunt, improbitas non patitur . . . . . Postquam autem Repressaliæ invaluere, et hæ, et secuta mox bella, sola nunc sunt remedia Principum, qui sui juris sunt, injustas coërcendi manus, judiciis enim experiri non possunt, et aliorum Principum judicio se submittere, non aliud est, certe esse putant, quam Majestatem suam turpiter prostituere ». Op. cit., Cap. XXIV.

Però, ora sotto una forma ora sotto l' altra, prima dai privati cittadini poi dagli Stati, continuarono ancora, come avvenne nel 1751 a proposito della famosa contesa del prestito Slesiano insorta tra la Prussia e l' Inghilterra, ed oggi stesso se ne discute dai pubblicisti e talora si fanno eseguire dagli Stati. E diciamo dagli Stati, perchè dalla fine del secolo XVII sino ai nostri giorni la storia non ricorda che pochissimi casi di lettere di rappresaglia rilasciate a privati cittadini per offese private; come avvenne, durante il regno di Luigi XVI, allorquando questo principe, il 29 giugno 1778, permise a due armatori di Bordeaux di correr sopra alle navi mercantili inglesi per risarcirsi dei mali che gli Inglesi avevano ad essi cagionato, sicchè furono catturate undici loro navi in alto mare, mentre i due Stati erano in pace tra loro; e come si ripetè nel 1793 al 3 di febbraio, allorquando la Convenzione Nazionale accordò speciali lettere di rappresaglia ad un Marsigliese a danno della città di Genova; quantunque poi nel 1826 Carlo X le rifiutasse ad un certo Rougemont che le avea chieste per valersene contro la reggenza d' Algeri — Oggi non si permettono più rappresaglie, o sui beni o sulle persone, se non per offese di importanza internazionale, non mai per quelle di ordine privato; e si fanno eseguire dalla forza pubblica degli Stati. Soltanto l' Inghilterra ancora nel 1862 le autorizzava a danno dei cittadini brasiliani per alcune domande di privato indennizzo invano rivolte dal governo inglese a quello di Rio-Janeiro. (1).

(1) Leggesi in Teodoro Ortolan la seguente nota:

« C' est ainsi que vient d' agir la Grande-Bretagne à l' occasion d' un de ses navires de commerce, *the Prince of Wales*, naufragé en juin 1861 sur les côtes de la province de Rio-Grande du sud au Brésil. Une demande d' indemnité pécuniaire pour le pillage des épaves de ce navire, par les habitants de la côte, ayant été adressée par le gouvernement britannique à celui du Brésil, et ce dernier ayant refusé d' y satisfaire à moins d' y être contraint par la force, les bâtiments de guerre de la station navale anglaise, procédant à des représailles, ont, du 30 décembre 1862 au 4

Il diritto di rappresaglia, adunque, come si vede, mutò forma e mutò anche in parte natura, ma non cessò mai di esistere. Mutò natura, perchè mentre prima si poteva esercitare e dai privati cittadini e dagli Stati, e per ragioni di ordine privato, fu poi per intiero compenetrato nelle attribuzioni dell'autorità sovrana e fatto valere soltanto per ragioni di importanza internazionale; mutò forma, perchè il modo sotto il quale più di spesso ora si esplica è principalmente l'*embargo*. E ciò avviene, allorchè si colpiscono di sequestro o di confisca quelle navi che si trovano ancorate nelle acque territoriali dello Stato avversario (1).

janvier suivant, capturé en mer, non loin de Rio-Janeiro, cinq navires marchands brésiliens. « Dans l'accomplissement de ce service, il n'a pas été nécessaire de recourir à la force. Pour trois des navires capturés, il a suffi du signal usuel de la semonce pour qu'ils s'arrêtassent; quant aux deux autres, il a suffi de les héler ». (Lettre de l'amiral Warren, du 4 janvier 1863, à M. Cristie, ministre plénipotentiaire britannique an Brésil).

Consignés et tenues sous la garde d'un bâtiment de guerre anglais dans la baie de Palmas, ces cinq prises ont été restituées quelques jours après, sur l'engagement pris par le Brésil de payer l'indemnité décidément fixée (3,200 lir. sterl.). La légation Brésilienne à Londres, en effectuant ce payement le 26 fevrier 1863, l'a accompagné d'une protestation contre les actes du gouvernement anglais. — Dans une note, en date du 5 mai suivant, adressée au comte Russell, le ministre plénipotentiaire du Brésil à Londre, M. Moreïra, a fait au nom de son gouvernement une demande en réparation pour la manière dont les répresailles avaient été executées.

La réponse du comte Russell n'ayant pas paru satisfaisante à M. Moreïra, ce ministre plénipotentiaire a demandé ses passeports le 25 mai 1863, et les a reçus le 28. Depuis cette époque, il n'a pas été remplacé. — On annonce que les deux gouvernement se sont mis d'accord pour remettre au roi de Portugal le soin de prononcer comme arbitre sur la demande du Brésil » *Diplomatie de la mer* etc. Paris 1864 t. I. p. 359-60.

(1) Phillimore così definisce l'embargo: « Embargo is an acte of the state done in contemplation of hostilities, a *retrorsio facti*, a seizure or rather a sequestration of property belonging to the government or the

Sino alla pace di Utrecht, l' embargo sulle navi private, appartenenti a cittadini dello Stato avversario, non fu messo che assai rare volte. D' allora in poi, invece, diventò una mi-

individual membres of the state which is the alleged wrongdoer. It may or may not be accompanied by a seizure of the persons to whom the goods belong. *In maritime embargoes, the persons and goods are usually seized* . . . As a belligerent embargo is a species of reprisal, the observations already made with respect to reprisals by confiscating of public debts are applicable to embargo ». V. III, 36, Op. cit.

A questo proposito osserva Ortolan: « L'embargo n'a plus le même caractère ni la même portée lorsqu' il se réduit au fait d'empêcher pendant un certain délai, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires d' une nation amie ou neutre, en les retenant au port ou en rade, dans l' unique but de tenir secrets certains événements, certaines opérations maritimes ou autres dont la notorieté prematurée serait compromettante pour l' État auquel appartiennent le port ou la rade. Ce n' est plus alors qu' une mesure de sûreté n' ayant par elle-même rien d' hostile, ni même d' offensant, et qui, parfaitement distincte de l' embargo par représailles, devrait être appelée d' un autre nom. Toutefois, comme en definitive elle peut amener un préjudice réel pour les intérêts particuliers des propriétairs des navires ainsi retenus, ces derniers sont en droit de faire constater ce préjudice et de reclamer une indemnité qui leur est due ». Op. cit. Vol. I. p. 351 — Il sequesto provvisorio per tal modo operato dicesi più propriamente *arrêt de prince.* —

Massé così spiega la differenza tra l' embargo, l' arresto del principe e l' angaria. « On a quelquefois confondu l' angarie avec l' arrêt de prince et l' embargo. L' arrêt de prince est une mesure de sureté qui, hors le cas de guerre, empêche le départ d' un navire, ou le saisit en mer pour interrompre son voyage. L' embargo est la defense faite en temps de guerre ou par mesure de represailles de laisser sortir des ports les vaisseaux ennemis ou neutres. L' angarie, au contraire, est une mesure qui n' a rien d' acerbe ni d' hostile, une contrainte momentanée qui peut sans doute être une gêne pour ceux qui y sont soumis, mais qui implique l' existence même de la neutralité ». Op. cit. V. I. p. 260.

Hautefeuille invece condanna pur l' angaria assai ricisamente. Op. cit. Vol. III. pag. 416. tit. XIV. Cap. I.

Del pari ricisamente la condanna il De Negrin « *Etudios sobre el Derecho internacional maritimo*, Madrid 1862, p. 157-9.

sura assai comune; e bene spesso all' insorgere di qualche grave contestazione che non si fosse potuto immediatamente o facilmente appianare all' amichevole, o dopo dichiarata la guerra, si videro colpite di embargo quelle navi mercantili che, fidando nei diritti della pace, si trovavano nelle acque territoriali dell' altra parte contendente, e fatti prigionieri i loro equipaggi. Però in molti trattati fu espressamente sancito il dovere di lasciar partire, entro un tempo determinato, in tali contingenze, ed immuni da qualunque danno ed offesa, e le navi mercantili e gli equipaggi; come si fece, a mo' di esempio, in tutti i trattati conchiusi tra la Francia e l' Inghilterra durante il secolo XVIII, e come particolarmente si legge all' art. 16 del trattato conchiuso nel 1785 tra la Prussia e gli Stati-Uniti, quantunque un tale patto sia poi stato modificato nelle successive convenzioni del 1799 e del 1829 (1), e come si legge ancora all' art. 45 del trattato 31 dicembre 1786 (11 gennaio 1787) conchiuso tra la Russia e la Francia (2), e all' art. 37

(1) Ecco il testo degli articoli, 16 del trattato del 1799 e 12 del trattato del 1829, che modificarono l' articolo 16 del precedente trattato del 1785: « . . . in times of war, or in cases of urgent necessity, when either of the contracting parties shall be obliged to lay a general embargo, either in all its ports or in certain particular places, the vessels of the other party shall be subject to this measure, upon the same footing as those of the most favored nations, but without having any right to claim the exemption in their favour stipulated in the 16th article of the former treaty of 1785. But on the other hand, the proprietors of the vessels which shall have been detained, whether for some military expedition or for what other use soever, shall obtain from the government that shall have employed them, an equitable indemnity, as well for the freight as for the lass occassioned by the delay ».

(2) Afin de promuovoir d' autant mieux le commerce des deux nations, il est convenu que dans le cas, où la guerre surviendroit entre les Hautes-Parties contractantes (ce qui a Dieu ne plaise) il sera accordé de part et d' autre au moins l' espace d' une année après la déclaration de la guerre, aux sujets commercants respectifs, pour ressembler, transporter ou vendre leurs effets ou marchandises, pour se rendre dans cette vûe

del trattato 6 gennaio 1787 (17 gennaio 1787) conchiuso tra la Russia e le Due Sicilie (1) — Che anzi in nessun trattato mai si accordò ad alcuna delle parti contraenti il diritto di sottoporre o a sequestro e confisca le navi e le merci caricate, o a prigionia gli equipaggi. Ma la pratica degli Stati si scartò troppo spesso da quelle stipulazioni non pure a danno dello Stato avversario o nemico, ma benanche dei popoli neutrali, e da più di un secolo le maggiori potenze marittime fanno uso dell' embargo anche prima della dichiarazione di guerra, per potere poi così definitivamente confiscare e navi e merci una volta indette le ostilità — E l'oblio dei principii, dice Massé (2), giunse a tal punto su questo riguardo, che bene

partout où ils jugeront à propos, et s' il leur était enlevé ou confisqué quelque chose sous prétexte de la guerre contre leur Souverain, ou s' il leurs étoit fait quelque injure durant la susdite année dans les États de la Puissance ennemie, il sera donné à cet égard une pleine et entière satisfaction. Ceci doit s' entendre pareillement de ceux des sujets respectifs qui seroient au service de la Puissance ennemie; il sera libre aux uns et aux autres de se retirer dès qu' ils auront acquitté leurs dettes et ils pourront avant leur départ disposer selon leur bon plaisir et convenance de ceux de leurs effets dont ils n' auroient pu se defaire, ainsi que des dettes, qu' ils auroient à prétendre, leurs débiteurs étant tenus de les aquitter comme s' il n' y avoit par en de rupture ».

(1) « Si la paix était rompue entre les deux Puissances contractantes, ce qui à Dieu ne plaise, on n' arrêtera point les personnes, ni ne confisquera les navires et les biens des sujets, mais il leur sera accordé au moins l' éspace d' une année pour vendre, débiter, ou transporter leurs effets, et pour se rendre dans cette vûe, partout, où ils le jugeront à propos, après avoir cependant acquitté les dettes qui peuvent être à leur charge. Ceci s' entendra pareillement de ceux des sujets respectifs, qui serviront par mer, ou par terre, et il sera permis aux uns et aux autres avant, ou à leur depart de céder à qui bon leur semblera, ou de disposer selon leur bon plaisir et convenance de ceux de leurs effets, dont ils n' auront pu se défaire, ainsi que des dettes, qu' ils ont à prétendre, et les debiteurs seront également obligés à payer leurs dettes, comme s' il n' y avoit pas eu de rupture ».

(2) Op. cit. N. 132.

spesso fu pericoloso l'affidarsi persino a quei trattati di commercio che pur determinavano un tempo per mettere in salvo le navi.

Nella storia del diritto internazionale marittimo si ricorda specialmente: l'embargo posto il 14 di gennajo 1801 su tutte le navi danesi, svedesi e russe che si trovavano nei porti della Gran Bretagna; quello posto ancora nel 1807 dalla stessa Inghilterra sulle navi e sulle proprietà danesi che trovavansi ne' suoi porti, benchè qui pure come prima non vi fosse ancora stato di guerra tra la Gran Bretagna e la Danimarca; (al quale atto di confisca rispose quest' ultima ordinando, che tutte quelle somme di denaro che cittadini danesi dovessero pagare a cittadini inglesi fossero invece versate nelle casse pubbliche della Danimarca); quello posto il 17 novembre 1832 dalla Francia sulle navi olandesi; e l' altro ancora ordinato dalla Francia nel 1838 sulle navi messicane nelle acque di Vera Cruz. — Così quest' ultime navi, come le danesi nel 1807, che dapprima erano state soltanto sequestrate, si tennero poi per definitivamente confiscate come fu dichiarata la guerra.

Ma col tempo migliorarono gli uomini e le instituzioni, e si conobbe quanto fosse ingiusto e contrario agli interessi comuni il colpire di sequestro o di confisca le navi mercantili di uno Stato e i loro equipaggi che, recatesi nelle acque di un altro Stato sotto la guarentigia del diritto delle genti, vi si trovavano ancora all' insorgere di qualche contestazione internazionale. Quindi è che l' embargo sotto questa forma ed in siffatte contingenze va mano mano oggidì cadendo in disuso, e non trova ancora se non pochi difensori pur tra i pubblicisti; mentre invece quell' altra forma di embargo, per cui, dichiarata la guerra, si colpiscono di sequestro e talvolta anche di confisca le navi mercantili dello Stato nemico, o a titolo di ritorsione o a titolo di rappresaglia, trova maggiori sostenitori e tra gli Stati e tra i pubblicisti.

Degna di attenzione è la disputa elevatasi al tempo della guerra combattutasi nel 1812 tra gli Stati-Uniti e l' Inghilterra

a proposito del quesito, se una dichiarazione di guerra basti a rendere legittimo il sequestro e la confisca delle proprietà dei cittadini dello Stato nemico, giacenti sul territorio dell' altro belligerante, o seppure sia necessario un atto del potere legislativo. La Suprema Corte degli Stati-Uniti sostenne la tesi meno illiberale, quantunque riconoscesse che la guerra conferisca però in potenza il diritto di confisca, e che il tradurlo in atto dipenda unicamente dalla risoluzione dei poteri sovrani. Sul quale tema Wheaton osserva, che le antiche leggi inglesi erano più generose che non siano oggidì gli usi di quel paese, poichè nelle ultime guerre combattute dall' Inghilterra furono sempre da lei sequestrate e confiscate le proprietà dei privati cittadini dello Stato nemico, giacenti ne' suoi porti, senza tenere conto alcuno della condotta da quest' ultimo seguita (1).

Non facciamo parola delle guerre combattutesi durante il primo impero, perchè quando il diritto marittimo internazionale non riconosceva altre leggi tranne i decreti di Berlino e di Milano, ed i *British orders in Council*, non si poteva attendere un miglioramento qualunque negli antichi usi della pratica internazionale, tanto più se si ponga mente che l' Inghilterra fu sempre lo Stato più riluttante a qualsivoglia innovazione. Ma più irremovibili ancora degli uomini di Stato inglesi furono i pubblicisti (2); i quali, pure al tempo della guerra di Crimea, sostenevano l' illimitato diritto di confisca su tutte le proprietà dei cittadini dello Stato nemico che si trovavano, al momento della dichiarazione di guerra, nei territorii della Gran-Bretagna; mentre il governo, assecondando i generosi

(1) Wheaton al §. 11, cap. I, p. 4.ª, op. cit., riferisce abbastanza per esteso questa discussione, ricavandola dal vol. VIII p. 123 - 129 dei Cranch 's *Reports*.

(2) Manning 's, p. 127.

sforzi della Francia, si era messo per una via di benefiche e liberali riforme (1).

Tant' è infatti che la Turchia, la Francia e l' Inghilterra,

(1) Prima ancora che le potenze europee dessero, al tempo della guerra di Crimea, lo splendido esempio di cui sopra è fatta parola, da parte degli Stati-Uniti era stata fatta una proposta ai governi di Francia, di Inghilterra e di Russia nel dicembre del 1823 per ordine del presidente Monroë, allo scopo di determinare definitivamente i diritti dei neutrali in tempo di guerra, e di sottrarre alla cattura ed alla confisca le navi mercantili e i loro carichi dei privati cittadini degli Stati belligeranti. — Eccone gli articoli che più direttamente si riferiscono alla tesi trattata in questa parte del nostro libro.

Art. 2. « S' il arrivait qu' une rupture éclatât entre les parties contractantes, les marchands et autres citoyens ou sujets de l' un des deux États, résidant sur le territoire de l' autre, devront jouir du privilège de continuer cette résidence tant qu' ils demeureront paisibles, et qu' ils ne commettront pas d' offence envers les lois : et dans le cas où leur conduite les rendrait suspects et où les gouvernements des États dans lequels ils résident jugeraient convenable de leur donner l' ordre de sortir des frontières, un délai d' un an à partir de la publication de cet ordre leur sera accordé pour se retirer avec leurs familles, leurs effets et leurs biens; mais cette faveur ne pourra être étendue à ceux qui auraient contravenu aux lois établies ».

Art. 3. « Aucune des parties contractantes ne pourra ordonner ni autoriser des actes quelconques de représailles envers l' autre pour grief prétendu d' injure ou de dommage, avant que la cause alléguée ait été d' abord exposée à l' autre État, de manière à le mettre à même d' en vérifier l' importance et les preuves ou l' évidence, et avant qu' il ait été demandé justice et satisfaction, et que l' une et l' autre aient été refusées ou différées au-delà d' un délai raisonnable. Les relations ne seront pas censées rompu tant que les négotiations pour arranger la querelle resteront pendantes, et tant que les ambassadeurs ou ministres respectifs, s' il y en a, n' auront pas été rappelés ou n' auront pas reçus leurs passeports à raison de cette différende, et non à raison d' un fait qui serait personnel aux dits ambassadeurs ou ministres, et dont on aurait à apprécier la nature et la gravité, chacun des parties ayant le droit de demander le rappel desdits ambassadeurs on ministres de l' autre État, ou même de leur délivrer leur passeports, sans pour cela rompre la paix et le bon accord mutuel entre les deux peuples ».

rompendo solennemente le tradizioni del vecchio diritto, appena indetta la guerra alla Russia, colle dichiarazioni dell' ottobre 1853, e del 27 e 28 marzo 1854, non solo permisero alle navi russe mercantili che si trovavano nelle loro acque territoriali di tornarsene liberamente in patria, immuni da qualunque offesa, entro il termine di sei settimane; ma ben anche diedero facoltà a quelle navi russe che avevano messo alle vele per alla volta di un porto nemico, prima della dichiarazione di guerra, di potere liberamente approdarvi, di scaricare le loro merci, di caricarne anche delle altre, e di ottenere un salvacondotto per tornare in patria. Alla sua volta la Russia colle dichiarazioni del 22 novembre 1853 e 19 aprile 1854 accordava le stesse facoltà alle navi ed ai cittadini delle potenze alleate. Per tale modo, l' esempio primo e più proficuo della pratica applicazione dei nuovi principii di diritto internazionale venne da due potenze che certamente non camminano alla testa della civiltà europea.

L' esempio non fu sterile, ed allo insorgere della guerra d' Italia nel 1859, le stesse facoltà vennero date alle navi ed ai cittadini austriaci dalla Francia e dal Piemonte colle dichiarazioni del 5 e 13 maggio, ed alle navi e cittadini francesi e piemontesi dall' Austria colla dichiarazione dell' 8 giugno di quello stesso anno. E la Francia ancora nel 28 marzo 1860, mentre aveva rotte le ostilità colla China, dichiarava che ai cittadini francesi ed inglesi era data facoltà di continuare i loro rapporti commerciali coi Chinesi, anche sul territorio chinese, e che reciprocamente ai cittadini chinesi era data facoltà di continuare le loro relazioni commerciali coi cittadini francesi ed inglesi anche sul territorio di questi Stati — Le quali saggie ed umane disposizioni si trovano anche sancite agli articoli 9 e 10 del trattato 27 ottobre 1860 conchiuso tra il regno di Sardegna e la repubblica del Salvador (1), e all' art. 5 di quello

(1) Art. 9 Se (ciò che Dio non permetta) venisse a rompersi la pace tra le due Alte Parti contraenti, si concederà dall' una e dall' altra parte un termine di sei mesi, per lo meno, ai commercianti che si trovino

stipulato tra l' Italia e la repubblica di Venezuela il 19 giugno 1861 (1).

Nella stessa guerra combattutasi tra i federali e i con-

sulle coste, e quel di un anno a quelli che si trovino stabiliti nell' interno del paese, per regolare i loro affari e disporre delle loro proprietà. Oltre a ciò sarà loro dato un salvo-condotto per imbarcarsi nel porto che essi stessi indichino, a loro volontà, purchè non sia occupato dal nemico o da lui assediato, e che la propria sicurezza, o quella dello Stato non si opponga a che vadano a quel porto; nel qual caso si dirigeranno dove e come meglio si possa.

Tutti gli altri sudditi o cittadini che abbiano uno stabilimento fisso e permanente negli Stati rispettivi, per l' esercizio di qualsiasi professione o industria, potranno conservare i loro stabilimenti, e continuare nell' esercizio delle loro professioni ed industrie senza essere inquietati in modo alcuno, e si lascierà loro il possesso pieno ed intiero della loro libertà e dei beni, sempre che non contravvengano alle leggi del paese.

Art. 10. Le proprietà o beni di qualunque specie dei sudditi o dei cittadini rispettivi non saranno in alcun caso di guerra o collisione fra le due Nazioni, soggette a sequestro od impedimento, nè ad altri carichi od imposte che a quelle che si esigono dai nazionali. Nè si potranno sequestrare o confiscare a pregiudizio dei sudditi o cittadini rispettivi le somme che loro sieno dovute dai privati, i fondi pubblici o le azioni di banca o di società che loro appartengano.

(1) Art. 5. A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene che se per disgrazia venisse a interrompersi l' amicizia fra le due potenze contraenti, i suddetti cittadini e sudditi residenti nel territorio dell' altra avranno diritto di rimanervi e di continuarvi senza interruzione di sorta l' esercizio della loro industria, sempre che si comportino pacificamente obbedendo alle leggi del paese. Gli effetti e le proprietà loro che fossero affidate a particolari od allo Stato non potranno essere occupate o sequestrate, nè sottoposte ad altro qualsiasi gravame, che non venisse egualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono. Però ad evitare sì grande calamità, le parti contraenti convengono in ciò che se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno desse mai ricorrere all' uso funesto delle armi, senza che previamente sia la questione sottoposta al giudizio di una nazione amica e neutra, la di cui decisione sarà per loro obbligatoria.

federati nel nord dell' America, pur tanto devastatrice sotto molti altri aspetti, si adottarono dapprima misure più benigne dell' usato a favore delle proprietà dei cittadini dello Stato nemico, essendosi accordato un tempo conveniente di sei o sette settimane per poter mettere in sicuro le persone ed i beni, come risulta dall' atto del maggio 1861 emanato dal governo confederato e dalla dichiarazione del 14 agosto del presidente Davis, e dall' atto 17 luglio 1861 del governo federale; quantunque subito poi con atto del 21 agosto il governo di Richmond distruggesse per gran parte quel po' di generosità e di giustizia di cui prima aveva voluto far mostra, e persino le proprietà neutrali non fossero state talvolta rispettate.

Però nella guerra testè combattuta dalle potenze alleate contro la Danimarca furono seguiti gli splendidi esempii degli altri Stati Europei, benchè la Danimarca avesse mostrato sul principio un po' di esitanza.

II.

Il diritto convenzionale era a questo punto quando venne promulgato il Codice per la marina mercantile del Regno d' Italia. I legislatori nostri avevano due vie dinanzi a sè; o si potevano mettere per quella che conduceva ad una radicale soppressione di ogni diritto di rappresaglia, sotto qualunque forma esso si manifesti o si denomini; oppure potevano tesoreggiare i buoni risultati in questi ultimi anni ottenuti, e da essi prendere le mosse per riuscire alla sua graduale e definitiva abolizione. Il primo sistema era più generoso, più conforme ai principii della ragione e della giustizia, e quello che fu accettato da molti dei più autorevoli pubblicisti dei nostri giorni. L' altro, era più prudente, forse più sicuro ne' suoi effetti; ma più lento, e non riparatore di ogni male. I legislatori d' Italia si attennero al secondo; perchè, quantunque il diritto di rappresaglia, o d' embargo, sia in massima abolito, pure l' abolizione completa ed assoluta è subordinata

al fatto della reciprocanza. Comunque sia, è questo il passo più ardito che fin ora siasi fatto dal diritto internazionale positivo.

Il Codice per la marina mercantile non distingue le due specie d' embargo che la pratica degli Stati sempre riconobbe. Per esso non vi ha che una forma unica possibile di embargo, quella cioè che colpisce di sequestro o di confisca le navi mercantili di nazione nemica, che si trovano nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra. Non riconosce quell' altra forma, per cui l' embargo viene ordinato anche prima che sia soppravvenuta una tale dichiarazione, quando uno Stato rifiuti di riparare l' offesa ad un altro arrecata. Dal silenzio della legge, adunque, si può argomentare che quest' ultima forma di embargo è completamente abolita per noi. Ben è vero che il Codice per la marina mercantile, disponendo intorno al diritto marittimo in tempo di guerra, non poteva tener conto di fatti che fuori della guerra avvengono; e che, d' altra parte, l' articolo 464 del nostro Codice di commercio si occupa del caso di rappresaglie usate contro navi mercantili senza indicare se prima o durante la guerra; ma poichè le rappresaglie ordinate per rifiuto di riparare un' offesa possono ben di spesso condurre alla guerra, così se il legislatore non avesse voluto tacitamente abolirle, avrebbe senz' altro sancite apposite disposizioni anche per questo caso, che di tal modo può appartenere veramente allo stato di guerra. Il suo silenzio, adunque, ci assicura che nessun' altra forma di rappresaglia, tranne quella dell' embargo nei casi e nei modi che or ora vedremo, si è voluta dal legislatore sancire. E questa argomentazione trova un valido appoggio nello stesso sistema delle disposizioni che si riferiscono ai diritti della guerra tra i belligeranti, giusta cui è informato il Codice per la marina mercantile. Il quale, avendo voluto sancire, in massima, il principio del rispetto della proprietà privata nemica, benchè subordinato al fatto della reciprocanza, non poteva permettere che a quel principio si derogasse lasciando colpire

di rappresaglia le proprietà di quei cittadini, i quali appartengono ad uno Stato che, per non essersi ancora dichiarata la guerra, non può considerarsi come nemico. Chi tanto ha voluto favorire la proprietà privata nemica, è naturale che molto più ancora voglia rispettare quella proprietà che per anco non ha perduto il suo carattere pacifico.

Ecco ora le precise sanzioni della nostra legge: Art. 243 « Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in patria. Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all' *embargo* o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero ne' suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato ». Art. 244 « Le navi come sopra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime di proprietà del nemico potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda. In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e la procedura sopra stabilite ». (Capo IV. V.).

Ora facilmente si vede come i nostri legislatori, anche in questa parte del diritto marittimo in tempo di guerra, siano andati avanti sul cammino del progresso e come ad essi va attribuito l' onore di avere per i primi sancito un principio, che finora non aveva trovata in Europa che qualche timida e fuggevole affermazione, ed alla completa attuazione del quale in ogni sua parte si oppose non la generosità dei propositi o la insufficienza di un profondo sentimento della giustizia, ma la soverchia prudenza. L' Italia ha cominciato dove le altre nazioni avevano finito.

L' avere elevato a principio ciò che pure adesso altro non è che una incerta consuetudine; questa solenne promessa fatta alle nazioni civili di volere per sempre abolito ogni sequestro e confisca della proprietà privata, qualora esse sieno pronte alla loro volta a comportarsi con altrettanta giustizia e generosità verso di noi; questo dichiarare che, nemmeno allorquando l' embargo verrà autorizzato come misura di rappresaglia, le proprietà private di tal modo colpite non saranno per ciò solo considerate di buona preda, ma dovranno sempre essere sottoposte ad un giudizio che accerti la legittimità o la illegittimità della preda stessa; tutto questo, si dice, costituisce un nobilissimo vanto per la nostra legislazione.

Agli stessi principii è informato l' articolo 245, in cui è detto, che: « Gli equipaggi delle navi mercantili sequestrate, predate, o confiscate saranno in tutti i casi lasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gli individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili nazionali, o di Potenza alleata ». Insomma l'Italia offre a tutti popoli del mondo preziose guarentigie di libertà e di giustizia, qualora essi vogliano accettarle; e se il principio del rispetto della proprietà privata nemica e della inviolabilità degli equipaggi delle navi mercantili non sarà tra breve dovunque accettato, la colpa non sarà nostra.

Nella guerra or ora combattuta dall' Italia e dalla Prussia contro l' Austria nessuna nave mercantile od altra privata proprietà, appartenente a cittadini delle potenze belligeranti, fu colpita d' embargo.

Per tale modo si comincia a fare omaggio a quegli alti principii di umanità e di giustizia che sono il più bell' attributo della nostra natura, e si capisce una volta che ogni male arrecato alle persone od ai beni dei pacifici cittadini dell' altro belligerante, non solo è un atto di ingiustizia, ma ben anche un grave errore di pubblica economia e di politica. Ed in vero, chi non vede per quanti multiformi e frequenti rapporti

di interesse sono tra loro legate le nazioni civili del mondo, ed impertanto come la prosperità o la miseria dell' una direttamente influisca sulla proprietà o miseria delle altre? Oggidì che il fallimento di una casa commerciale o bancaria d' Inghilterra o d' America può gettare quando che sia sul lastrico moltitudini di affamati operai, oggidì tutti vedono quanto sarebbe esiziale il sistema di fare la guerra non soltanto al governo degli Stati, ma alle stesse nazioni. Ma è, per di più, un errore politico; perchè egli è certo che con questo sistema di vicendevoli rapine, gli sdegni nazionali non possono che maggiormente invelenirsi e la rovina delle private fortune non direttamente riflettersi sullo Stato, epperò non indebolirlo e non farlo mal rispondente agli interessi comuni. Ecco perchè noi non sappiamo salutare abbastanza con gioja questa novella aurora che già da qualche tempo albeggia sull' orizzonte del diritto internazionale e che, non vi ha dubbio, riescirà senz' altro un giorno a far accettare come consuetudine internazionale, non ristretta da alcun vincolo di reciprocanza, l' imitabile esempio dato nelle guerre di Crimea, d' Italia, della China, di Germania e dai legislatori d' Italia; poichè, giusta l' osservazione di Pinheiro-Ferreira, (1) « l' interesse del commercio, come l' entusiasmo della religione e l' amore della libertà, non conosce altra patria che il mondo, nè altri cittadini che gli uomini di tutti i paesi ».

Che se i precetti della scienza e la pratica di molti Stati sono concordi nell' ammettere che, dichiarata la guerra, si deve accordare facoltà ai cittadini dello Stato nemico o di ritirare sè stessi e le robe loro entro un tempo determinato dal territorio nemico, o di fermarvisi sicuri da qualunque offesa, tanto più e scienza e pratica debbono accordarsi ad abolire affatto i pretesi diritti di rappresaglia e di ritorsione sulle proprietà private, allorquando, non ancora dichiarata la guerra, uno Stato nega di riparare l'offesa recata ai diritti di un altro.

(1) Su Martens, op. cit. t. II, pag. 221. c. VIII, §. 268.

Ed in vero; se si professa che nemmeno una dichiarazione di guerra basta a far lecito *ipso jure* lo staggimento e la confisca delle proprietà private nemiche, ma se ne deve invece permettere o la libera uscita o la tranquilla permanenza, come mai si vorranno giustificare la rappresaglia e la ritorsione, se la offesa recata non sarà ancora stata causa di guerra? Perchè mai da una causá minore dovrà nascere un maggiore effetto, e da un offesa minore un male maggiore?

Comunque però avvenga la confisca di queste private proprietà, o prima o dopo la dichiarazione di guerra, egli è certo che si viola per tal modo la fede promessa, e che si adopera la violenza e la frode per arricchirsi a danno altrui. Difatti, o che lo staggimento e la confisca si eseguiscano per costringere l' offensore a riparare l' offesa recata, o per avere nelle mani un pegno pei danni già patiti o temuti, si può sempre dire con tutta certezza che la violenza soltanto e la frode ne sono i principali fattori; poichè, qualora i proprietarii di quei beni avessero saputo che la pubblica fede non ne avrebbe guarentita la inviolabilità, o non li avrebbero condotti in quei territorii, o ne li avrebbero levati via prima. Ed è tanto qui flagrante la violazione della fede promessa, o tacitamente o per virtù di trattato, che si può asserire, essere le rappresaglie per tale modo usate inique spogliazioni, sia che si tratti o di proprietà privata, o degli stessi beni dello Stato avversario; perchè nemmeno contro il nemico può taluno mai dispensarsi dall' essere leale ed onesto.

Nè importa che, trattandosi di embargo, le navi e le merci sieno poi restituite, non potendo ciò giustificare in alcun modo lo staggimento prima consumato; perchè, oltre che il diritto di proprietà è di tale guisa istessamente violato, e la stagnazione, anche temporanea, delle negoziazioni mercantili è sempre causa di gravissimi danni, ripugna ai principii di ogni giustizia che si abbia ad infliggere un male certo per una colpa incerta; essendochè, sino a quando la ragione della contesa non sia chiarita o per mezzo di amichevole componimento

o della sorte delle armi, è impossibile escludere che l'offesa lamentata dallo Stato reclamante sia destituita d'ogni fondamento di verità. Ed invero, se lo Stato che ordina l'embargo non riesce poi in alcun modo a provare la fondatezza della sua querela, come potrà mai giustificare le misure violente fatte eseguire a danno dei cittadini dell'altro? Questa legge dei sospetti, che sotto nuova forma si vorrebbe introdurre nel diritto internazionale, può essere meno iniqua di quella che si riferisce ai rapporti di diritto pubblico interno? Di più; se lo Stato è colpevole, lo Stato risponda delle offese recate; ma far subire a persone che si tennero intieramente estranee all'offesa, epperò sono intieramente incolpevoli, le funeste conseguenze della colpa altrui, o certa o supposta che sia, è un calpestare ogni buon senso, ogni principio di giustizia e di umanità.

E non si ripeta la vieta dottrina che vorrebbe fare ciascun cittadino solidale delle colpe dello Stato, argomentando che siccome l'offesa recata ad un cittadino è un'offesa a tutta intiera l'associazione di cui egli è membro, così i cittadini dello Stato offensore sono tutti egualmente responsabili e solidali del male di cui si è reso colpevole il loro concittadino o lo Stato stesso. Su questo proposito osserva il Massé (1) « Se lo Stato ha diritto di chiedere soddisfazione dell'offesa recata ad un suo cittadino, egli è perchè lo Stato rappresenta la società, ne esercita i poteri, ed ha lo speciale mandato di proteggerne tutti i membri. Ma poichè i cittadini non si rappresentano l'un l'altro, e individualmente nessuno di essi rappresenta lo Stato, non ci ha ragione alcuna perchè essi devano rispondere personalmente e individualmente dell'ingiuria commessa o da uno di essi o dallo Stato. Non vi è reciprocità possibile fra i diritii e i doveri dello Stato e quelli de'suoi cittadini. La sola reciprocanza che è giusto ammettere è questa, che nello stesso modo che lo Stato ha diritto di chiedere riparazione dell'offesa recata ad uno de' suoi cittadini, parimenti è responsabile dell'offesa di cui uno

(1) Op. cit. t. 1, p. 111-112.

di questi si rendesse colpevole; egli ha o deve avere il diritto di agire contro di lui. Ma sarebbe cosa supremamente ingiusta confondere nella stessa responsabilità Stato e cittadini » . . . . « Ecco , s' io non mi inganno , esclama poco dopo lo stesso Massé (1), i veri principii che non si avrebbe mai dovuto dimenticare: l' ebbrezza della buona ventura, il prestigio della forza, i consigli dell' interesse possono offuscarli; ma la retta ragione debbe ristabilirne l' impero ». — Ed il nostro Galiani, già da assai tempo prima aveva eloquentemente osservato: (2) « Quando queste verità saranno ben meditate e conosciute apparirà quanto sconcio sia il dire de' gius-pubblicisti, che in una guerra giusta tutto è lecito contro il nemico, che si possa ovunque, e comunque si trovi uccidèrlo, trucidarlo, arderne le case, i campi, gli altari, i templi, i sepolcri, offenderne le navi, occuparne, ed appropriarsene gli averi tutti, ridurlo in schiavitù, e in una parola fargli quanto e quali specie di danno si voglia, quasichè in ogni causa di guerra, e sempre contro tutta la nazione avversaria ciò si potesse . . . Si comprenderà allora l' assurdità dell' esteso e illimitato *diritto di rappresaglia*, perchè sarà scoperta la falsità delle massime oggi adottate, e ricevutissime, che chi ha diritto di muover guerra ad una nazione può riguardar egualmente come suoi nemici tutti gli individui di essa senza distinzione di età, di sesso, di possessione, e niun conto avendo della forma del governo di quella, se monarchico o republicano, se sano o corrotto, se unito o scisso da intestine discordie. Faranno, sotto la luce della filosofia, ribrezzo ed orrore le teorie attuali della comunicazione e trasfusion delle colpe e delle pene da' padri ai figli, per la sola ragione dell' unità di famiglia, e da' colpevoli agl' innocenti per la sola unità di patria e di nazione, e verrà a galla la verità (tenuta tanto tempo sommersa dalla

(1) Op. cit., t. 1, p. 112 — Vedi anche Rocco, *Trattato di diritto civile internazionale*, Livorno 1859, cap. XLV.

(2) Op. cit. pag. 267.

brutale sete di vendetta), che chi non è delinquente o per atto o per volontario consenso all' atto, non può mai esser confuso ed involto tra i rei. Saranno infine in quel felice tempo gli atti, che oggi si ammirano come sforzi e singolarità d'eroismo e di sublimi virtù, riguardati come doveri essenziali e precisi dell'uomo ragionevole e giusto ».

Ma pure la condizione della reciprocanza, che per alcuni è la suprema norma moderatrice dei rapporti internazionali, a cui il nostro Codice per la marina mercantile volle subordinare il rispetto della proprietà privata nemica, è dessa conforme ai principii razionali del diritto? Si capisce che forse fu un esagerato senso di prudenza politica quello che determinò il legislatore italiano ad imporre siffatta condizione; ma, può essa mai giustificarsi nei rapporti delle persone e delle proprietà private? Si capisce del pari, che un legislatore non è un pubblicista, e che impertanto se questi può lasciarsi andare nella calma serena de' suoi studii alle più pure speculazioni della mente, l' altro invece deve anche tener conto delle condizioni sociali in mezzo a cui viviamo. Ma, comunque sia, si capisce più ancora che nessuno o pubblicista o legislatore può scartarsi da certi principii consentiti dalla coscienza universale. Or bene, questi protestano contro il sequestro e la confisca della proprietà privata di quei cittadini che si astengono rigorosamente dal prendere come che sia parte attiva e diretta alle ostilità. Il sancire che potrà farsi luogo all' embargo, in via di rappresaglia, contro le navi mercantili della nazione nemica, allorquando il governo di questa abbia cominciate le ostilità catturando le navi nazionali che si trovassero ne' suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato, è appunto un tener solidali della colpa degli Stati cittadini che di quella colpa non sono causa prossima o remota; egli è, come dice Pinheiro-Ferreira, (1) « un volere ad ogni costo colpire il debole per vendicarsi dei mali arrecati dal forte che non si

(1) Su Vattel, p. 324. II, §. 345, l. II, c. XVIII.

può o non si vuole assalire ». Di tale modo, ecco di nuovo confuse le due personalità giuridiche del cittadino e dello Stato; ecco di nuovo ristabilita quella solidarietà di responsabilità che il legislatore poco prima aveva negata in modo chiaro ed assoluto; ecco, nelle poche linee di un articolo di legge, due teoriche che si distruggono a vicenda. Ora un codice di leggi deve informarsi ad un unico principio, non alla mutabilità delle contingenze politiche, come può fare uno statista allorquando scrive una nota diplomatica. Là dove si tratta di diritti e di doveri, di mio e di tuo, deve imperare la giustizia; e questa non può scindersi: non si può per una parte accettare, rifiutare per l' altra.

Più grave poi ancora ci sembra la ingiustizia sancita all' articolo 245, in cui la teoria della reciprocanza, oltre che alle proprietà, viene applicata alle stesse persone degli equipaggi delle navi mercantili; come è sempre più grave l' offesa fatta alla persona, che non ai beni. Che anzi qui il legislatore volle essere ancora più severo, perchè il trattenimento dei privati cittadini dello Stato nemico può essere autorizzato anche allorquando quest' ultimo abbia fatto prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili di potenza alleata; mentre, per quanto risguarda la cattura delle navi mercantili e dei loro carichi o delle estorsioni operate sul continente, l'offesa commessa contro cittadini di potenza alleata non è causa sufficiente di rappresaglia. A questo proposito scrive ancora Pinheiro-Ferreira (1): « Se il voler giustificare il sequestro dei beni di un cittadino per rifarsi del male arrecato o dal suo governo od anche da un suo concittadino, è cosa affatto irragionevole; più irragionevole ancora è il sostenere di aver diritto di tenerne prigioniere le persone . . . la quale specie di rappresaglia, autorizzata dalle loro leggi, i Greci chiamavano *androlepsia* ». Come avrebbe fatto bene il nostro legislatore ad adottare il principio contenuto nell'articolo 6 del progetto di convenzione,

(1) V. la nota sul §. 351, l. II, c. XVIII di Vattel, op. cit.

di cui già si fece parola, comunicato ai governi di Francia, di Russia e d' Inghilterra per ordine del presidente degli Stati-Uniti il dicembre 1823, senza alcun patto di reciprocanza! (1).

Noi non vorremmo che l'amore della scienza ci facesse giudici troppo severi del Codice italiano, per cui pure nutriamo un sentimento di vera ammirazione e gratitudine; perchè è certamente, e sotto molti riguardi, il più liberale ancora dei codici moderni. Ma il sentire pur oggi tra i suoi articoli aleggiare qua e là lo spirito implacato del vecchio diritto, disturba quell' armonia del giusto che informa il più delle sue disposizioni. Giova sperare che questa transazione tra il vecchio ed il nuovo diritto, come tutte le transazioni, non durerà a lungo nelle nostre leggi, e che essa sarà l' addentellato di più giuste sanzioni.

III.

Anche i pubblicisti segnano un notevole progresso verso i principii più liberali a cui di mano in mano va ispirandosi la scienza; e mentre per lo passato il diritto di sequestro e di confisca si riconosceva come perfettamente legittimo e

(1) Eccone il testo: — « Aucun sujet ou citoyen, natif de l'un des deux États, ne pourra être forcé ou contraint par aucun autre moyen, si ce n' est en vertu de son propre engagement ou consentement volontaire, à entrer ou à rester au service militaire ou naval de l' autre Puissance: et si la guerre éclatait entre les deux parties, aucun sujet ou citoyen natif ou naturalisé de l' une d' elles, qui se trouverait être inscrit au service militaire ou naval de l'autre, ne pourra être contrainte à continuer ce service contre son gré: *aucune personne, à l' exception des prisonniers de guerre, ne pourra être ainsi retenue ni contrainte.* Mais quiconque se trouvera dans ce cas sera, à sa propre requête, déchargé du service. Sa solde, jusqu' au moment de sa décharge, lui sera payée, et lui sera délivré un passaport ou saufconduit pour retourner, sans mauvais traitement, dans son pays ».

necessario agli scopi della guerra, adesso quell' affermazione o non è più così ricisa ed assoluta, od è anche rigorosamente contraddetta. Non parleremo nè di Grozio, nè di Bynkershoek, e neppure di Vattel; perchè è noto quali teorie, massime quei due primi grandi scrittori, professassero intorno al diritto della guerra. Ammiratori appassionati della sapienza romana, ne ereditarono anche gli errori; e poichè contro il nemico si credeva di avere uno sconfinato diritto di offesa e sulle persone e sulle cose, e perfetto era fra tutti i dominii quello che si acquistava sulle persone e sugli averi del nemico, giusta le romane leggi; quei pubblicisti ripetevano, tutto essere lecito contro il nemico. Il diritto di rappresaglia, adunque, non poteva essere messo in dubbio da loro.

Ma idee più miti e più giuste si fecero a poco a poco strada attraverso gli errori ed alle violenze, e già da quasi un secolo la voce generosa del nostro Galiani protestava contro quello ch' egli soleva dire « assurdo diritto di rappresaglia ». E se fra i sostenitori di questo diritto si contano e W. Scott, e Reddie, Phillimore, Travers-Twiss, Martens, Klüber, Wheaton, Heffter, Ortolan, e Pistoye e Duverdy, non pochi ve ne ha però che lo combattono.

Massé scrive su questo proposito (1): « Se allorquando impera la forza fossero ascoltate ancora le leggi della giustizia e dell' equità, nessuno si permetterebbe di staggire le merci e le navi mercantili di quei cittadini che, sotto la guarentigia della fede pubblica, entrarono nei porti di uno Stato straniero prima ancora che fosse insorta qualsivoglia contestazione; mentre essi non sono in alcun modo tenuti a rispondere pei debiti o dello Stato a cui appartengono o dei loro concittadini; tutt' al più dovrebbesi limitare il sequestro a quelle navi che fossero entrate nei porti dello Stato con cui si agita la contesa, allorquando questa fosse divenuta così notoria che non si potesse allegarne ignoranza, sicchè si potesse dire che quelle navi sapevano

(1) Op. cit. n. 132.

a quali pericoli andavano incontro ». E più innanzi (1): « Ciò che il diritto delle genti proibisce prima che la guerra sia dichiarata e sotto forma di rappresaglia, meno ancora permette dopo indette le ostilità. Lo stato di guerra succedendo a quello di pace non modifica come che sia i diritti naturali del privato cittadino, ai quali soltanto l'abuso della forza può recare offesa... Quindi è che le persone ed i beni dei privati sono egualmente inviolabili e in tempo di pace e in tempo di guerra, come parmi avere dimostrato. Epperò lo Stato che dichiara la guerra od a cui è dichiarata non può trattenere come prigioni i cittadini dello Stato nemico, che al momento della dichiarazione di guerra si trovano ne' suoi territorii, e staggirne gli averi. Quei cittadini vi entrarono sotto la guarentigia della fede pubblica, e non si può negare protezione e libertà a coloro ai quali si è permesso la libera entrata e il libero soggiorno. Tutto ciò che uno Stato può fare, quando tema della loro presenza, si è di ordinare ad essi di partire colle robe loro, prefiggendo all' uopo un tempo determinato ».

Ben è vero che poche pagine dopo Massé dichiara (2), che siffatti principii soffrono eccezione allorquando si agisca di ritorsione contro il nemico; perchè, in virtù del principio di eguaglianza, è lecito adoperare contro il nemico le stesse armi e gli stessi mezzi di cui egli prima si è valso. Ma lo stesso Massé avverte (3) che siffatta eccezione se è permessa dalla politica, è però contraria ai principii assoluti della giustizia. Una simile dichiarazione non equivale ad una assoluta condanna della eccezione stessa? La politica può mai distruggere o far tacere un principio di giustizia? E se si ammette in un caso la eccezione, perchè non si ammetterà negli altri? Questa diversità di trattamento, a seconda che si applica la rappresaglia o la ritorsione, è proprio voluta dalla

(1) Op. cit. n. 137.
(2) Op. cit. n. 143.
(3) Op. cit. n. 130.

natura delle cose, od è una creazione arbitraria del diritto positivo? Applicando o l' una o l' altra alle persone ed ai beni di cittadini pacifici ed inermi, non si confondono forse, non si compenetrano in una sola le due distinte personalità giuridiche del cittadino e dello Stato, che Massé tanto nettamente ha voluto invece separare? E poi ancora potrebbe parer buono questo principio di rendere agli altri quell'altrettanto di male che essi prima arrecarono a noi, questa pena del taglione contro cui la civiltà moderna ha tanto ed a ragione protestato, quando la ritorsione fosse inflitta a danno dello Stato nemico, delle sue forze armate, delle sue proprietà; ma colpire di ritorsione le persone e le proprietà di privati cittadini che non presero come che sia parte alcuna attiva e diretta all' offesa commessa dallo Stato a cui essi appartengono, non è logico, nè giusto. E si noti che poco prima lo stesso Massé, come già si è visto, aveva scritto: « che siccome i cittadini non si rappresentano l' un l' altro, e individualmente nessuno di essi rappresenta lo Stato, così non ci ha ragione alcuna perchè debbano rispondere personalmente e individualmente dell' ingiuria commessa da uno di essi o dallo Stato. Non ci ha reciprocanza possibile tra i diritti e i doveri dello Stato e quelli de' suoi cittadini . . . Sarebbe cosa supremamente ingiusta confondere nella stessa responsabilità Stato e cittadini... »

Anche Hautefeuille si avvicina all' opinione di Massé; e difatti, mentre permette l' embargo soltanto a titolo di rappresaglia, nega poi risolutamente che si possa ordinarlo prima che sia dichiarata la guerra, e consiglia di sempre accordare alle navi, che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato allo insorgere delle ostilità, un tempo conveniente per la libera partenza. E quì è d' uopo ricordare che Hautefeuille, essendo uno dei più energici oppositori al principio del rispetto della proprietà privata, deve per necessità trovare conforme a giustizia l' embargo per rappresaglia a danno delle navi mercantili e dei loro carichi dopo dichiarata la guerra. Egli adunque

scrive (1): « Ben io so che per adonestare la slealtà dell'embargo sogliono gli Stati, che ne fanno uso, ammantarlo col nome di rappresaglia; ma chi non vede che questa, come l'aperta guerra, deve essere preceduta da una dichiarazione, e che appunto è questa dichiarazione che la mala fede degli Stati vuole evitare, affine di impadronirsi più facilmente di navi disarmate e inoffensive? Il pretesto delle rappresaglie non può valevolmente invocarsi se non dallo Stato che, vittima di un atto di tale natura, colpisce alla sua volta di sequestro le navi mercantili dei cittadini dello Stato avversario, ancorate nei proprii porti ». Come si vede, nel linguaggio di questi due egregi pubblicisti, Massé ed Hautefeuille, v'è un po' di discordanza, chiamandosi dall'uno *ritorsione* ciò che dall'altro è designato per *rappresaglia* — Nel concetto, però, sono d'accordo.

Gessner è meno liberale di Massé e di Hautefeuille. Egli scrive (2): « Il più degli scrittori tedeschi e francesi cerca di giustificare l'embargo; *soltanto* Hautefeuille (3) lo condanna formalmente, come un attentato alla proprietà privata ed ai diritti delle sovranità straniere. Ma l'opinione sua ci sembra mal fondata ogniqualvolta l'embargo assuma realmente il carattere di rappresaglia; allorquando cioè pel suo mezzo si voglia procurarsi una soddisfazione ingiustamente negata da un altro Stato. In simili casi l'embargo fu spesse volte adoperato senza notevole opposizione ». Per noi invece l'opinione di Massé e di Hautefeuille pare assai più conforme ai principii della giustizia, quantunque non assolutamente e in ogni parte. Gessner però si trova d'accordo con quei due pubblicisti, allorquando

(1) Op. cit., tit. XIV, c. II, t. III, p. 430.

(2) *Le droit des neutres sur mer*, Berlin 1865, p. 523-4.

(3) Vedremo che quand'anche fosse vero che Hautefeuille condanni senza restrizioni ed assolutamente l'embargo, egli non potrebbe però mai dirsi solo; sin d'ora possiamo dire che a lui tiene buonissima compagnia il Massé; e, davvero, non è poca cosa. Frattanto si osservi che quando il Gessner qui parla di rappresaglia, la intende veramente nel senso che noi le abbiamo attribuito a pag. 69.

si tratta dell'embargo prima di una dichiarazione di guerra. « Che se l'embargo, egli prosegue (1), è adoperato, come talvolta avviene, per trattenere, prima che sia dichiarata la guerra, quelle navi straniere che, una volta indette le ostilità, si vogliono confiscare; un tal modo di procedere, una siffatta anticipazione della guerra, è certamente contraria al diritto ».

Il chileno Andrea Bello (2) e lo spagnuolo Ignazio de Ne-

(1) Op. cit., p. 324.

(1) L'opinione del Bello, che noi troviamo all'art. 2., Cap. II., P. II, pag. 148 della sua opera *Principios de Derecho Internacional*, Paris 1864, (la quale è intieramente informata alle teorie di Vattel, di Wheaton e di Kent, si che bene spesso non ne è che un compendio), è tanto più notevole in quanto che è questa una delle poche volte in cui egli osa scostarsi dagli insegnamenti della giurisprudenza inglese ed americana. Bello scrive:

« Se pretende fundar esto procedimiento (dell'embargo intendi prima della dichiarazione di guerra) en el derecho de rapresalias. Pero las rapresalias son una especie de talion, que se aplica solo á injurias de un género particular, es decir, á las que afectan el derecho de propriedad. Extenderlas á todos los demas casos, es lo mismo que dar por sentado que es licito proceder á operaciones hostiles ántes de la declaracion formal de guerra; á que se agrega que si hoy razon para eximir de la captura bélica las propriedadas enemigas existentes en el territorio á la época del rompimiento, la misma razon milita á favor de ellas contra el ejercicio del Derecho de rapresalias, por fondado que sea, á ménos quel el enemigo haya provocado esta conducta con su exemplo ».

Di più; riassumendo poco dopo il Bello in alcune proposizioni i precetti della materia, si esprime abbastanza chiaramente pur contro quell'altra specie di embargo che colpisce le proprietà dei cittadini dello Stato nemico, che, al momento della rottura delle ostilità, si trovano nei territorii dell'altro belligerante. Egli scrive ancora:

« De lo dicho podemos deducir: 1° que las naciones civilizadas no han revocado expresamente (?) el derecho de confiscacion de las propriedades y creditos del enemigo existentes en el territorio á la época del rompimiento; 2° que la opinion publica parece decididamente contrária al ejercicio de semejante derecho; y 3° que los gobernios mismos lo consideran como danoso á sus permanentes y mas esenciales intereses ».

grin (1) condannano essi pure l' embargo a titolo di rappresaglia; benchè poi, il primo esplicitamente ed il secondo non molto chiaramente, lo permettano quando sia messo invece a titolo di ritorsione (2).

Così le opinioni dei pubblicisti si confondono troppo, talvolta, entro un dedalo inestricabile di eccezioni e di restrizioni,

Qui è bene notare una volta per tutte che il libro del Bello, quantunque la edizione che abbiamo sott' occhi sia del 1864 e di Parigi, non tiene in conto alcuno e non ricorda mai non solo le opere dei più recenti ed illustri scrittori di Francia, di Germania e di Inghilterra, ma nemmeno quegli atti del diritto internazionale positivo a cui pure il suo paese prese parte; come sarebbe la dichiarazione parigina del 16 aprile 1856. È una stranezza di cui non sappiamo darci ragione!

(1) Il libro del De Negrin, *impreso de real orden*, come dice lo stesso autore, intitolato: *Estudios sobre el Derecho Internacional Maritimo*, Madrid 1862, è assai pregevole per la profonda convinzione delle dottrine in esso professate, e, generalmente, anche per la bontà intrinseca di queste. Forse dall' opera sua traspare un po' troppo la imitazione dell' Hautefeuille e dell' Ortolan, e non sempre di questi illustri scrittori, pare a noi, si possono accettare tutte le opinioni senza dubbio di apporsi al vero. Intorno all' embargo il De Negrin si esprime, come sempre, con foga eloquente, ma talora un po' troppa declamatoria. Egli scrive:

« El arresto y detencion de unos buques que han entrado en un puerto extranjero bajo la fé de los tratados, y garantidos por las relaciones de amistad de su gubierno, y que por consecuencia de esta primera medida vejatoria, quedan, al declararse la guerra, sujetos á la confiscacion y al expolio, es un hecho altamente odioso y repugnante, contrario á los principios del derecho primitivo y á los sentimentos de todo corazon hidalgo; jamás los razonamientos de ilustres publicistas podrian desnaturalizar una conducta que lleva en si misma su condenacion y anatema.

Nos complacemos en creer que las naciones civilizadas tienden hoy á la extincion de este verdadero abuso, puesto que en la guerra de Oriente hemos visto á las potencias aliadas conceder á los buques rusos un plazo determinado para salir de sus puertos y dirigirse en completa securidad á los propios, ejemplo que esperamos non se perderá en lo sucesivo ». Secc. II, Cap. IX, §. II, p. 155-6.

(2) Op. cit., Secc. II, Cap. IX, §. III, pag. 160.

che tolgono ogni virtù ai principii dapprima annunciati. Di più; la poca esattezza del linguaggio, come già fu detto, e il non intendersi nettamente tra di loro gli scrittori intorno al significato preciso delle parole *rappresaglia*, *ritorsione*, *embargo*, genera una discordanza tale di giudizii, che bene spesso si smarrisce ogni filo di esatta e severa indagine. Così doveva necessariamente accadere, allorquando, dimenticato il rigore dei principii, si lascia che la politica si metta al posto della giustizia. Intorno a ciò bisogna confessare che la pratica degli Stati è assai meno incerta che le opinioni dei pubblicisti; ed a noi pare che gli articoli 243, 244, 245 del Codice nostro per la marina mercantile valgano ancora assai più che non certe dubbie teoriche, le quali di dottrina seria e verace non hanno che la pretesa. Qui almeno non c'è luogo ad equivoci; il principio del rispetto della proprietà privata nemica è sancito in massima, e soltanto lo si subordina al fatto della reciprocanza. Di rappresaglie, di embarghi, prima che sia dichiarata la guerra, qui non si parla; e noi sappiamo quanto valga questo silenzio.

Galiani, come si è visto, è assai più franco e sicuro; egli condanna risolutamente ogni diritto di rappresaglia sulle proprietà private del nemico. — E del pari è risoluto Pinheiro-Ferreira; egli dice senza reticenze: «Qualunque atto di ostilità contro le persone ed i beni dei cittadini di uno Stato in guerra con noi, è non soltanto una ingiustizia, ma un grave errore di pubblica economia e di politica (1) . . . » Ed altrove: « Il sistema delle rappresaglie è una barbarie, la quale non ha per risultato che di invelenire gli sdegni di coloro che piuttosto dovrebbero persuadersi di por fine agli orrori della guerra col valore nobilitato dai sentimenti di una umanità generosa » (2). Ed altrove ancora: « L'idea delle rappresaglie, degna dei secoli

(1) Su Martens, *Précis du droit des gens*, Paris 1864, §. 268.
(2) Su Vattel, op. cit., lib. III, c. VIII, §. 142.

barbari, non dovrebbe più essere riprodotta oggidì, soprattutto a giustificazione di orrori che fanno fremere la umanità »(1)—

Così pure senza ambagi di sorta si esprime il Vergé nelle sue note al libro di Martens, là dove dichiara: « In qualunque caso, l' uso di staggire nei porti, allo insorgere di una guerra, le navi della nazione che diventa nemica, è un uso deplorevole che dovrebbe abbandonarsi dal diritto pubblico di tutti gli Stati. Sarebbe assai desiderabile che fosse generalizzato il principio, già sancito in molti trattati, per il quale si accorda ai negozianti dello Stato nemico un lasso di sei mesi o di un anno per ripatriare e condurre con sè i loro beni e le loro navi » (2).

È a questa coraggiosa professione di principii e franchezza di opinioni che dovrebbero inspirarsi anche tutti gli altri scrittori di diritto internazionale. Solo a questo modo è possibile che la scienza giovi ai progressi del diritto positivo, ne metta in luce gli errori e gli agevoli il cammino verso una maggiore libertà e giustizia. Ma fino a che i pubblicisti armeggieranno fra dottrine tentennanti e malfide non faranno che accrescere le difficoltà e la confusione.

Tra coloro, e pur troppo non sono pochi, i quali approvano come legittimo diritto la rappresaglia e la ritorsione, e coloro che le condannano, noi ci siamo messi risolutamente in questa seconda schiera, non per vaghezza di originalità o di puerile opposizione, ma per profondo convincimento; e perchè siamo persuasi con Pinheiro-Ferreira (3), che se la rappresaglia e la ritorsione conservano ancora qualche onoranza tra gli scrittori e tra gli Stati, egli è perchè, provenendo dalle scuole, hanno l'aria di essere in qualche modo conformi alla ragione.

(1) Su Martens, op. cit., §. 280.
(2) Id. Ibidem. §. 268.
(3) Su Vattel, op. cit., nota al §. 341, lib. II, cap. XVIII.

SEZIONE III.

Beni Incorporali.

Vediamo ora se uno Stato possa sequestrare o confiscare le somme da esso dovute o dai proprii cittadini, ai cittadini dell' altro belligerante.

Se qui anche non valessero quelle generali considerazioni di principii che insegnano doversi sempre rispettare le proprietà private nemiche, di qualunque natura sieno e in qualunque luogo si trovino, verrebbero in nostro ajuto potentissime altre considerazioni di indole diversa. Massé (1) a questo proposito osserva che se anche, come dice Bynkershoek, i beni corporali potessero essere staggiti e confiscati, pure le azioni, i crediti e gli altri diritti incorporali dovrebbero essere rispettati. « Difatti, dice egli, ci ha una differenza profonda, sotto questo riguardo, tra i beni corporali e i beni incorporali. Col sequestrarli, tutto è consumato per quanto concerne i primi; la forza non permette di utilmente contestare il diritto, perchè il proprietario delle cose staggite non ha rimpetto a sè stesso che il sovrano sequestratore, contro cui egli non può avere alcuna utile azione in luogo alcuno, nè davanti ad alcun giudice; tutte cose queste che certamente non creano il diritto, ma che proteggono i fatti compiuti. Allorquando invece si tratta di beni incorporali, come sarebbero crediti, diritti od azioni verso una terza persona, tutto non è consumato col sequestro o colla confisca fatta eseguire dal sovrano del debitore. Questo sovrano, che ha a suo favore la forza, può ben costringere il debitore a pagare nelle sue mani; ma un tale pagamento non estingue il debito rimpetto al creditore, poichè questi non può riconoscere nel sovrano nemico il diritto di mettersi al suo posto e luogo. Ogni novazione per sostituire un creditore ad un altro

(1) Op. cit., t. 1, pag. 118. — Vedi anche, Rocco, op. cit., Cap. XLV.

suppone il consenso del creditore sostituito, e la guerra che scoppia tra due nazioni non potrebbe mai equivalere a questo consenso, perchè non ci ha nessuna logica relazione tra le controversie concernenti i rapporti dei governi, e le particolari convenzioni che uniscono i loro rispettivi cittadini; non potendosi ragionevolmente vedere nello stato di guerra, che costituisce un rapporto da governo a governo, un consenso anticipato da parte dei cittadini a tutte le violenze che sotto il pretesto della guerra possono consumarsi ».

« Un credito, osserva alla sua volta Heffter (1), cosa essenzialmente incorporale o personale, non fa nascere rapporti che fra il creditore e il debitore; soltanto il creditore può cedere validamente i suoi diritti ad un terzo, a meno che la cessione non dipenda da una dichiarazione emessa dai tribunali. La guerra, colle sue alterne vicende di vittoria e di sconfitta, non può conferire ai belligeranti un simile diritto. Soltanto il debitore costretto a pagare a chi momentaneamente aveva la meglio, sopporterà le conseguenze di questo accidente di guerra, di conformità alle disposizioni del diritto civile. Egli non potrà opporre il fatto pagamento al suo creditore, e quest' ultimo non gli terrà conto che delle spese utili da lui sostenute. Chi poi ha pagato indebitamente conserva ancora il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute da quegli che fu per opera sua valevolmente liberato dalle pretese nemiche. Ma la questione non potrà essere definitivamente sciolta se non per mezzo della conquista definitiva o delle formali stipulazioni del trattato di pace, principalmente allorquando il debitore sia alla discrezione del nemico che si è impadronito del territorio ».

Bynkershoek invece dice, che non c' è ragione alcuna perchè si debbano rispettare i beni incorporali, mentre non si rispettano quelli di altra natura (2). Epperò egli ne propugna

(1) Op. cit., §. 134.

(2) Cum Francorum Rex et Episcopi Coloniensis et Monasteriensis anno 1673 etiam actiones pubblicassent, et exigi jussissent, quod subditi sui debebant Belgis Fœderatis, Ordines Generales Edicto 6 Jul. 1673 id

la confisca, e biasima l'editto 6 luglio 1673 degli Stati Generali d'Olanda col quale fu dichiarata irrita e nulla la confisca ordinata dal Re di Francia e dal Vescovo di Colonia di quanto i sudditi di questi ultimi sovrani dovevano ai cittadini degli Stati Generali. Soltanto ammette (1), che allorquando tali crediti non siano confiscati ed esatti, la pace faccia rivivere l'antico diritto del creditore, perchè l'occupazione che si compie colla guerra consiste piuttosto in un fatto che in un diritto — Bynkershoek certamente è assai logico, ed accetta senza restrizioni tutte le naturali conseguenze che dalla ammessione de' suoi principii derivano. Ma chi mai oggidì vorrebbe appena tollerare le crudeli teorie che quello scrittore, pur così insigne, professava sul diritto di guerra? Per lui, che tutto permette contro il nemico, l'eccidio della persona e la spogliazione di ogni proprietà, anche i beni incorporali devono essere sequestrati. Per chi invece non voglia scambiare i fatti col diritto e da quello che fu dedurre la giustizia di quello che è, e, per lo contrario, intenda seriamente rintracciare i sommi prin-

improbarunt, edixeruntque, solvi non posse nisi vero creditori, ideoque se eam exactionem, sive vi, sive consensu factam, ratam non esse habituros. *Sed profecto videtur esse jus commune, ut et actiones publicentur, ex eadem nempe ratione, qua corporalia quælibet.* Actiones utique sive credita non minus jure Gentium sunt in dominio nostro, quam alia bona, eccur igitur in his jus belli sequamur, in illis non sequamur? et cum nihil succurrat, quod distinctioni idoneæ locum præberi possit, etiam sola ratio jus commune defendit. — Op. cit., lib. I, cap. VII.

(1) Quod dixi de actionibus recte publicandis, ita demum obtinet, si, quod subditi nostri hostibus nostris debent, Princeps a subditis suis revera exegerit. Si exegerit, recte solutum est, si non exegerit, pace facta reviviscit jus pristinum creditoris, quia occupatio, quæ bello fit, magis in facto, quam in potestate juris consistit. Nomina igitur, non exacta, tempore belli quodammodo intermori videntur, sed per pacem, genere quodam postliminii, ad priorem dominum reverti. Secundum hæc inter Gentes fere convenit, ut nominibus bello publicatis, pace deinde facta, exacta censeantur periisse, et maneant extincta, non autem exacta reviviscant, et restituantur veris creditoribus — Op. cit., lib. I, cap. VII.

cipii di ragione e giustizia che disciplinano tutti i rapporti giuridici della nostra vita sociale, parrà incontrovertibile, che la verità non può mai contraddire a sè stessa; che un principio di giustizia non può mutare la sua natura a seconda dei diversi oggetti di cui prende a governare i rapporti; che la logica è inesorabile nelle sue deduzioni, e tosto o tardi si fa sempre strada attraverso all' errore.

L' esempio citato da Alberico Gentili (1) e che Grozio (2), e, dopo lui, tutti quasi gli scrittori di diritto internazionale riferiscono, e non sappiamo il perchè, con tanta premura e predilezione, cioè dei cento talenti dovuti dai Tebani a quei di Tessaglia, del cui documento originale di credito Alessandro erasi impadronito per diritto di conquista, e che egli poi, a titolo di favore, rimise a questi ultimi; questo esempio, diciamo, così sempre inopportunamente ricordato, null' altro ci prova se non che la guerra era in allora, e non c' è nulla di strano e di ignoto, assai più crudele ne' suoi modi, che non permetta la odierna civiltà nostra. O si pretende forse che oggidì gli Stati belligeranti debbano modellare la loro condotta giusta quanto faceva un conquistatore più di due mila anni or sono?

(1) Vedasi il capitolo V del libro III, intitolato: « *Victoris adquisitio universalis* ». De jure belli, *libri tres.*

(2) Grozio riassume con queste parole tutto quanto il Gentili espose nel suaccennato capitolo:

« Ergo et incorporalia jura quæ universitatis fuerant fient victoris quatenus velit. Sic Albâ victâ quæ Albanorum jura fuerant sibi vindicarunt Romani. Unde sequitur omnino liberatos Thessalos obligatione centum talentorum, quam summam cum ipsi Thebanis deberent Alexander Magnus Thebarum dominus factus jure victoriæ ipsis donaverat: neque verum quod pro Thebanis apud Quintilianum adfertur, id demum victoris esse quod ipse teneat: jus quod sit incorporale apprehendi manu non posse: aliam conditionem esse hæredis, aliam victoris, quia ad illum jus ad hunc res transeat. Nam qui dominus est personarum, idem et rerum est, et juris omnis quod personis competit. Qui possidetur non possidet sibi, nec in potestate habet qui non est suæ potestatis ». Op. cit., l. III, c. VIII, §. IV, 2.

Le stesse considerazioni valgono a proposito della famosa contesa intorno al prestito slesiano (1) — Qui pure si può dire che la ragione della forza non la forza della ragione prevalse nella

(1) Ecco in quale modo Teodoro Ortolan riassume tutta la discussione diplomatica tenuta dai governi di Prussia e di Inghilterra intorno a quest' affare del prestito slesiano, ricavandola dalla *causa prima* vol. II delle *Causes célèbres du droit des gens* di Charles de Marteus.

La guerre ayant éclaté en 1744 entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la France et l'Espagne de l'autre, le roi de Prusse, pour assurer le commerce de ses sujets, ordonna au baron Andrié, son ministre à la cour de Londres, de demander, entre autres informations, auprès du ministère britannique :

Quels étaient les principes que le gouvernement anglais adopterait pendant la guerre à l'égard des vaisseaux neutres, et notamment à l'égard de ceux appartenant aux sujets de Sa Majesté.

L'Angleterre ne s'expliqua que vaguement sur cette importante question. Lord Carteret, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. Britannique, auquel le baron Andrié demanda une déclaration par écrit, repondit à deux reprises différentes que ce n'était pas l'usage en Angleterre de faire de pareilles déclarations par écrit, et il se borna à assurer d'une manière générale que le pavillon prussien serait respecté sur le même pied que l'était celui de toutes les autres puissances alliées de l'Angleterre, à l'exception des vaisseaux qui seraient trouvés portant des munitions de guerre aux ennemis de la Grande-Bretagne.

En 1747, M. Michell, secrétaire de l'ambassade de Prusse à Londres, ayant adressé au cabinet anglais des représentations au sujet de plusieurs navires prussiens saisis et conduits dans les ports de l'Angleterre et condamnés par les tribunaux d'amirauté, reçut de lord Chesterfield une lettre, dans la quelle il était dit, entre autres choses : « que S. M. Britannique ne faisait nulle difficulté de déclarer qu'elle n'a jamais eu l'intention, ni ne l'aura jamais, de donner le moindre empêchement à la navigation des sujets prussiens, tant qu'ils auront soins d'exercer leur commerce d'une manière licite, et conformément à l'ancien usage établi et reconnu par les puissances neutres ». En évitant ainsi de se prononcer clairement, l'Angleterre se réservait la faculté de definir plus tard, selon ses intérêts, ce qu'elle entendait par commerce licite. Les déprédations des armateurs anglais contre les neutres continuèrent effectivement, à tel

mente di Federico II. Egli è certissimo che il governo inglese aveva in modo troppo grave offesi gli interessi dei cittadini prussiani, tanto più che la Prussia era potenza neutrale; ma

point, qu'à la fin de l'année 1748, ils avaient capturé, sous divers prétextes, et emmené dans les ports de la Grande-Bretagne plusieurs navires prussiens et un grand nombre d'autres navires danois, suédois, hollandais et hambourgeois, tous neutres, frétés ou en entier ou en partie par des sujets prussiens.

Le roi de Prusse, après avoir inutilement demandé et tenté la réparation à l'amiable des torts éprouvés par ses sujets, saisit l'occasion qui se présenta en 1751 de se faire justice lui-même, en mettant arrêt, à titre de represailles, sur des capitaux hypothéqués sur la Silésie au profit de quelques négotiants anglais. Une commission, composée de savants juriconsultes et de ministres prussiens, fut nommée pour juger entre les sujets lésés et les armateurs anglais.

Un exposé des motifs, rédigé par cette commission, fut remis à la cour britannique et communiqué à ses ministres près de cours étrangères. On trouve dans ce document l'exposition des principes admis par la Prusse sur plusieurs points importants du droit des gens.

Au sujet de la question qui nous occupe, il y est établi: que les armateurs anglais n'ont pas été en droit d'arrêter en pleine mer les vaisseaux prussiens, sous le prétexte qu'il s'y trouvait des marchandises appartenant aux ennemis de la nation britannique, qu'ils n'ont pas été en droit de les conduire dans les ports anglais et de retarder par là le cours de leur navigation; — que les dits armateurs n'ont pas été en droit d'arrêter en pleine mer d'autres vaisseaux neutres, comme étaient ceux de Suède, de Hollande, de Danemark, de Hambourg etc., frétés en tout ou en partie par des sujets prussiens, de les conduire en Angleterre, de les y détenir des années entières, et de troubler de cette manière le commerce des sujets prussiens.

Le 18 janvier 1753, il fut répondu par les ministres et les legistes anglais, au nom de leur gouvernement, que suivant le droit des gens: les effets d'un ennemi peuvent être saisis, quoique à bord d'un vaisseau ami; que les effets d'un ami doivent être rendus, quoique trouvés à bord d'un vaisseau ennemi. — Ces ministres et ces legistes, par l'examen des faits, prétendaient prouver que les armateurs anglais avaient agi conformément à ces deux principes.

che ci entravano essi mai i creditori inglesi del prestito slesiano, perchè su di loro si dovesse far cadere tutto il peso dello sdegno di Federico II, e la conseguenza di atti, di cui essi erano intieramente incolpevoli e che non li risguardavano punto? Si capisce che per tale modo la Prussia costrinse il governo inglese a riparare i danni arrecati ai sudditi prussiani, e che se forse avesse agito altrimenti nulla avrebbe ottenuto dalla prepotenza britannica; ma quando mai all' interesse deve sagrificarsi un principio assoluto di giustizia? In ogni modo, se siffatte considerazioni possono talvolta prevalere nei consigli degli uomini di Stato e adombrare per essi in alcune straordinarie contingenze l' apparenza del diritto, l' uomo della scienza deve ricisamente condannarle, perchè egli non deve riconoscere altro culto fuor quello della giustizia. — Osservavano i legisti inglesi, nell'atto spedito al governo prussiano, che sino da quel tempo non era facile trovare altro esempio di un principe che avesse agito di rappresaglia per denari da lui stesso dovuti a privati cittadini. L' Inghilterra e la Francia, essi osservavano

La commission prussienne établit, dans sa réplique: que, nonobstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de contraire parmi certaines nations, et dans les siècles où l' utilité générale de la liberté du commerce n' a pas été entendue, c'est constamment une maxime du droit des gens, que le vaisseau libre rendre la marchandise libre, et que tous les effets trouvés sur un vaisseau ennemi sont de bonne prise. Elle prouva que l' Angleterre avait agi, pendant la guerre, tantôt d' une manière, tantôt d' une autre, selon qu' il convenait le mieux aux intérêts de ses armateurs.

« Car, disait-elle, quand on trouvait sur des bords neutres des effets qu' on pouvait supçonner tant soit peu d' appartenir à l' ennemi, on n' hésitait point à les déclarer de bonne prise, à moins qu' on ne prouvât clairement qu' ils appartenaient à quelque ami. On déclara la même chose à l' égard de tous effets trouvés sur des vaisseaux ennemis, quoiq' on se fût offert de prouver que les effets en question appartenaient réellement à des amis, et même à des Anglais ».

Th. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 116-119. — Vedi anche, Wheaton *Historie du droit des gens* etc., II periodo §. 10.

ancora, mantennero sempre così scrupolosamente la pubblica fede, che, pur durante la guerra che ebbe fine colla pace di Aquisgrana, mai non permisero di investigare se qualche parte del debito pubblico fosse dovuto ai cittadini dello Stato nemico, quantunque si fosse certi che reciprocamente Francesi ed Inglesi avessero crediti nei fondi pubblici di quei due paesi (1).

Ma gli esempii non furono tardi a venire. Infatti nel 1793 allo insorgere delle ostilità tra la Francia e l' Inghilterra, la prima di queste potenze confiscava i debiti e le altre proprietà appartenenti a cittadini inglesi; e nel 1807, mentre la guerra non era ancora dichiarata, e l' Inghilterra sequestrava prima e confiscava poi, come già si vide, tutte le navi e proprietà danesi che si trovavano ne' suoi porti, la Danimarca colpiva di confisca tutti i crediti che gli Inglesi avevano verso de' suoi cittadini, ordinando che il pagamento fosse fatto nelle casse del tesoro reale di Danimarca (2). Ai quali esempii ora possiamo aggiungere l' atto del 21 agosto 1861 del governo di

(1) Wheaton, El. op. cit., P. IV, cap. I, §. 9.

(1) Intorno a quest' affare William Lawrence pone la seguente nota al §. 12, cap. I, P. IV degli *Elementi* etc. di Wheaton, *Boston*, 1863: « See, also, Thompson, Laws of War, p. 7 »: The property in Danish vessels and cargoes, condemned, as droits of admirally in 1807, and in retaliation of which the British debts were confiscated, was computed at L. 1,265,000. The debts due from Danish to British subjects, ordered to be paid into the tresaures, amounted to only from L. 200,000 to L. 300,000. When Great Britain demanded the payment of this sum from the Danish government, the latter offered to deduct it from the value of the ships and other property condemned as above mentioned. This was declined; and the British government ultimately satisfied their own merchants, by an indemnity granted by Act of Parliament ». It is difficult, « said Mr. Wheaton, writing in refence to this transaction », to show a reasonable distinction between debts contracted unter the public faith in time of peace, and property found in the ennemy' s territory on the breaking aut of the war, or taken at sea before the declaration of hostilities « Mr. Wheaton to Mr. Torsyth, 29the November 1854. MS. Despatches ».

Richmond (1); benchè, dapprima, gli Stati-Uniti, come ebbero combattuta la guerra per la indipendenza nazionale, avessero adottato il principio che considerava non avere mai cessato di esistere quei diritti di credito che i cittadini inglesi per avventura potessero avere avuti verso quelli degli Stati-Uniti.

(1) Ecco come ne parla William Lawrence alla nota 172 che troviamo aggiunta al §. 9, cap. I, p. IV. dell' opera poc' anzi citata di Wheaton:

« Earl Russel incorporates the paragraph of the texte here noted, (cioè il paragrafo succitato) in a dispatch of December 6, 1861, to the British consul at Richmond, in reference to the act of the Confederate Congress of August 21, 1861, confiscating the property *of whatever nature*, except public stocks and securities, *held by an alien enemy*, *and which is made to apply to all persons having a domicile in the States with which the government of the Confederate States is at war*, *no matter whether they be citizens or not of such government.* He adds: « The observations of Wheaton which I have cited apply to the existence of an ordinary state of war between two independent et foreing nations. But in the present case they apply with still more force against the exercice of the right in question: for the present is a case of civil war between the different parts of one confederation, during whose union the subjects of foreign States were invited and induced to settle indiscriminately in its various States, without any ground for contemplating such a disruption as has now occurred. No notice has been given to them, nor time allowed, which would enable them to prepare for such an emergency, or to separate their affairs from those of the citizens of either belligerent; and though technically their are liable to be considered enemies by one or other of the belligerents, as the case may be, it is impossible to treat them as such without gross injustice and a breach of that faith to which every State of the American Union was originally a party ». Lord Russel had previously said, that « whatever may have been the abstract rule of the law of nations on this point in former times, the instances of its application in the manner contemplated by the act of the Confederate Congress, in modern and more civilized times, are so rare, and have been so generally condemned, that it may also be said to have become obsolete ». Parliamentary Papers, 1862, Correspondence relating to Civil War in the United States, p. 108 ».

Impertanto, uno Stato belligerante non solo non può confiscare a proprio vantaggio le somme dovute da' suoi cittadini a quelli dell' altro belligerante, ma non può del pari appropriarsi quelle da lui stesso dovute ai cittadini dello Stato nemico; perchè, la guerra essendo un rapporto di governo a governo, i cittadini non confondono mai la loro personalità giuridica con quella dello Stato di cui sono membri, epperò si riserbano intatti ed assoluti i loro diritti. Ond' è che si può considerare, osservano Wheaton (1), e Travers-Twiss (2) e Bello (3), come regola moderna di diritto internazionale, che le proprietà dei cittadini dello Stato nemico trovate sul territorio dell' altro belligerante, od i crediti dovuti dal governo o dai cittadini di quest' ultimo, al cominciare delle ostilità, ai cittadini dell' altro, non sono suscettibili di essere confiscati come preda di guerra. Così, per esempio, fu stipulato tra l' Inghilterra e gli Stati-Uniti d' America nel trattato di commercio del 1794. Era quivi detto all' art. 10 che: nè le somme dovute dagli individui di una nazione a quelli dell' altra, nè le quote o le azioni che essi avessero potuto avere nei fondi pubblici o nelle banche private, non sarebbero mai state, per qualunque avvenimento o contesa internazionale, sequestrate — E così pure è sancito all' art. 10 del trattato 27 ottobre 1860 conchiuso tra il regno di Sardegna e la repubblica di Salvador, già da noi riferito (4).

« La giurisprudenza inglese, osserva acutamente Wheaton (5) è più liberale, od almeno più saggia che non trattandosi dei diritti di ammiragliato. Una potenza che abbia una immensa superiorità navale può avere interesse, o supporre di averlo, di attribuirsi il diritto di confiscare la proprietà del nemico catturata innanzi che sia dichiarata la guerra; ma una nazione,

(1) Op. cit., t. 1, p. IV, cap. I, §. 9.
(2) Op. cit., v. II, pag. 100-112, c. III, §. 55-58.
(3) Op. cit., p. II, cap. II, §. 2, p. 149.
(4) V. pag. 81.
(5) Op. cit., P. IV, cap. I, §. 12.

che per l'estensione de' suoi capitali, deve generalmente essere la creditrice di tutti i paesi commerciali, certamente non può avere alcun interesse a confiscare le somme dovute al nemico, poichè questi può quasi sempre con effetto ben più pregiudicevole renderle la pariglia. Ed è perciò, egli conchiude, che la prerogativa di confiscare questi debiti, quantunque esista in teoria, ben di rado viene in pratica esercitata ». Ond'è che, a suo giudizio, il principio del rispetto, quando non sia dichiarato in qualche pubblico trattato, non può considerarsi costituire una regola inflessibile, benchè generalmente accettata; epperò con questa restrizione e colla teoria della reciprocità riesce poi senz'altro a distruggere i principii dianzi posti, e a commetterne intieramente la cura dell'osservanza al giudizio, egli dice dei governi, noi diremo invece dell'arbitrio. Perchè, allorquando si debba far tacere la voce della giustizia e non si voglia dar retta che ai consigli del materiale interesse, è sempre troppo facile e troppo conveniente scambiare l'interesse colla giustizia, e questa all'altro sagrificare.

Il trattato di pace 3 ottobre 1866 conchiuso tra l'Austria e l'Italia riconferma i suesposti principii, ed all'articolo 9 stabilisce: « Il governo austriaco resterà obbligato al rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti del territorio ceduto, dai Comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose, nelle casse pubbliche austriache a titolo di cauzione, depositi o consegne. Similmente i sudditi austriaci, Comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose che avranno versato delle somme a titolo di cauzioni e depositi o consegne nelle casse del territorio ceduto saranno esattamente rimborsati dal governo italiano ».

Ma queste dottrine che noi non possiamo un sol momento trattenerci di professare, se cominciano a farsi luce attraverso la densa caligine che ancora ravvolge i diritti della guerra, e trovano qua e là qualche spirito generoso che le assume a difendere, sono per altro assai ostinatamente combattute, massime dai pubblicisti e dai magistrati inglesi e degli Stati-Uniti

d'America; i quali, se si acconciano ad accettare le miti tendenze della civiltà odierna, affermano però risolutamente, che giusta il rigoroso diritto della guerra, uno Stato belligerante può sempre confiscare e le proprietà dei cittadini dell'altro belligerante trovate sui proprii territorii, e le somme o da lui stesso o da'suoi cittadini dovute ai cittadini dello Stato nemico. Quasichè questa giustizia fosse una deità crudele, inesorabile, sitibonda di violenze e di rapine, una forza cieca data in mano alle passioni, e non quella legge suprema che vuole si dia a ciascuno il suo, che non si faccia ingiuria ad alcuno, e che l'ingiuria commessa sia riparata; quella legge, insomma, che presiede all'ordinato, pacifico svolgimento della nostra libertà personale, e che fa possibile il libero esercizio dei diritti di ciascuno e di tutti, per cui da quella stessa immensa varietà di soggetti a cui si riferisce si sviluppa una perfetta armonia di moto. Noi intendiamo benissimo che il diritto della legittima difesa e della riparazione delle patite violenze sia, di sua natura, assoluto e supremo, epperò che qualunque mezzo di leale ed aperta ostilità possa essere adoperato per farlo valere; ma noi intendiamo del pari che nessun mezzo può essere consentito quando nei suoi risultati eccede lo scopo che si vuole raggiungere; che se l'offesa è necessaria per difendere, conservare o reintegrare i proprii diritti, essa debbe essere diretta soltanto contro l'offensore, e non contro le persone innocenti, pacifiche ed inermi; che, insomma, la difesa è il termine insuperabile della offesa. E ci duole profondamente vedere che, mentre fino dalla prima metà del secolo XVI si dichiarava per bocca di Francesco Vittoria (1), la guerra dover essere condotta in modo tale, che, anzichè avere per iscopo l'esterminio del genere umano, quello soltanto si prefigga della difesa del paese, del trionfo del buon diritto, e dello stabilimento di una pace durevole; oggidì invece da molti pubblicisti ancora, e massime dagli inglesi, si insegni, la guerra pubblica essere incompatibile colla pace privata; pel diritto della guerra potersi

(1) *De jure belli*, §. 60.

confiscare le proprietà dei cittadini dello Stato nemico; e questi essere tutti nemici di quelli dell'altro belligerante, ed altre inumane teoriche. Difatti, si legga Travers-Twiss, il più recente da noi conosciuto dei pubblicisti inglesi che abbia distesamente scritto sul diritto delle genti, e si vedrà come le sue dottrine sul diritto della guerra sieno ancora troppo lungi da quel rispetto ai principii di giustizia che debbe essere la guida suprema nello studio del diritto internazionale. E Travers-Twiss non ha fatto che riassumere le dottrine dei pubblicisti inglesi ed americani di maggior conto, e di quei pochi altri, di altri paesi, che se ne fecero istessamente banditori; poichè è ben difficile una divergenza profonda di opinioni fra i pubblicisti inglesi del diritto delle genti. Pare che tutti si sieno data quasi una parola d'ordine; e come nelle relazioni del diritto privato e pubblico prevale tra di essi l'adagio: *leges Angliæ nolumus mutare*, così nei rapporti di diritto internazionale ben di rado si lasciano persuadere, se non trascinati dalla forza ineluttabile delle cose, a dimettere le loro viete teoriche, per accettare invece quelle che il progresso della civiltà tutti i giorni adduce.

Nè si dica che, dappoichè questi scrittori sono d'accordo nell'accettare le tendenze più miti dell'età nostra sul diritto della guerra e nel volerne l'attuazione, riesce inutile discuterne dal punto di vista della filosofia, poichè la discussione si risolverebbe in una oziosa battaglia di parole, non ad altro buona che a confondere le idee ed a provocare maggiori dissensioni fra i pubblicisti. No, non si dica questo; perchè, innanzi tutto, queste più miti tendenze si debbono intieramente o per gran parte ascrivere ai progressi della scienza, e perchè quando si trascurassero i principii e non si vivesse che di consuetudini ed alla ventura, sarebbe troppo facile scambiare quello che è con quello che dovrebbe essere, il fatto col diritto; e noi invece abbiamo sempre gran bisogno di elevarci, quanto più è possibile, dalle mutevoli contingenze dei fatti alle contemplazioni metafisiche dei principii, perchè

solo con una retta e profonda conoscenza di questi potremo essere capaci di giudicare della maggiore o minore bontà delle attuali istituzioni, della necessità di migliorarle, di mutarle, e della loro maggiore o minore conformità ai principii di ragione e giustizia. Soltanto a questo modo si può sempre andare innanzi sul cammino della scienza, ed essere certi di potere un dì sostituire il buono al cattivo, ed il migliore al buono. « Di più, come assai bene fa notare il Massé (1), male si possono richiamare i principi alla moderazione quando si comincia a riconoscere in essi il diritto di essere violenti; perchè se questi principii sono veri, debbono essere del pari applicati al commercio ed ai commercianti.... Tutte queste esitazioni provano che troppo spesso si è scambiato ciò che non era se non il risultato della forza colle conseguenze del diritto, e che per non avere esattamente conosciuta la natura delle cose, si credette trovare i principii in contraddizione coll'equità, mentre qui, come dovunque, essi si accordano nel proteggere le proprietà private, di qualunque natura sieno, contro gli effetti della guerra, la quale è un avvenimento di natura pubblica ».

Tutto questo ci pare assai ben detto ed incontrovertibile; ma non ci riesce di capire come, dopo aver fatte sì esplicite dichiarazioni, Massé (2) possa affermare che uno Stato, quando creda opportuno, abbia sempre il diritto di negare la facoltà di stare in giudizio dinanzi ai proprii tribunali a quei cittadini dello Stato nemico che avessero qualche credito da far valere contro i suoi cittadini. Difatti, se si ammette che la guerra, essendo un rapporto di Stato a Stato, non debbe mai colpire direttamente i pacifici cittadini, come mai si potrà giustificare siffatta interdizione di stare in giudizio, mentre di tal modo essi vengono direttamente, personalmente colpiti nell' esercizio di un loro naturale diritto? E non può dirsi che, essendo questa una misura temporanea, non si arreca a loro alcun pre-

(1) Op. cit, pag. 120, t. I.
(2) Op. cit., pag. 119, 120 e 122, t. I.

giudizio definitivo, perchè, conchiusa la pace o cessata la necessità che consigliò l'adozione di quella misura, quei cittadini riacquistano l'intiero godimento dei loro diritti. Ben è vero che qui si tratta soltanto della sospensione, non della perdita, dell'esercizio di un diritto; ma egli è però certissimo che questa sospensione, colpendo personalmente, direttamente il creditore, gli infligge un danno che, ammesso il principio essere la guerra un rapporto di Stato a Stato, non dovrebbe patire. E se si dicesse che questa condotta potrebbe essere giustificata dal bisogno della pubblica difesa (1), perchè, nascondendosi il numerario durante la guerra, potrebbe importare ad uno Stato di impedire il progresso di tale scarsezza togliendo ai cittadini dello Stato nemico la facoltà di citare innanzi ai proprii tribunali i debitori in mora al pagamento, sarebbe facile rispondere, che parimenti, per indebolire le forze del nemico, potrebbe essere vantaggioso confiscarne intieramente le proprietà, di qualunque natura sieno: perchè fra diritto e diritto, quando sieno veramente tali, non ci ha differenza di rispetto, ma tutti sono egualmente inviolabili. Eppure il diritto della confisca si nega assolutamente da Massé; eppure da Massé (2), pubblicista di liberalissimi intendimenti, si dichiara che per effetto solo della guerra, la capacità di stare in giudizio, per regola generale, non è tolta ai cittadini dello Stato nemico, essendo che la guerra, da sola, non può alterare la capacità naturale degli individui. Adunque, non soltanto per regola generale, ma sempre i cittadini di uno Stato belligerante debbono essere ammessi a stare in giudizio dinanzi ai tribunali dell'altro, quando non si oppongano speciali ragioni personali. Non lasciamoci violentare il giudizio dagli egoistici suggerimenti della convenienza o dell'opportunità; perchè quando siasi mosso un piede innanzi sul cammino sdrucciolevole delle transazioni, e si sagrifichi anche una sol volta la

(1) Massé, Op. cit., pag. 119, 120 e 122, t. I.
(2) Op. cit., id., ibid.

giustizia e la logica di un principio, non si è più certi di potere fermarsi quando si voglia per questa china precipitosa. Una transazione conduce all' altra, e di questo passo si distrugge il principio.

Ben è vero che la facoltà di stare in giudizio (*persona standi in judicio*) è negata energicamente e sempre da sir William Scott nella sentenza pronunciata sull' affare dell' *Hoop*, (riferita da Wheaton (1), da Phillimore (2) e da Bello (3)), in cui, tra gli altri, si stabilisce il principio, immediata conseguenza del cominciamento delle ostilità essere l'interdizione di qualsivoglia rapporto commerciale coi cittadini dello Stato in guerra, quando non vi sia il permesso dei rispettivi governi. Ma rispettando l' ingegno di questi pubblicisti, chi non conosce l' eccessiva severità, anzi la costante ingiustizia della giurisprudenza inglese nello stabilire i diritti della guerra? E W. Scott non è forse uno di quei giudici, come li chiama Heffter (4), di trista celebrità, pei quali qualunque tentativo di migliore giustizia era stigmatizzato siccome una chimera dell' età dell' oro? Quando non si dubita di ripetere con Bynkershoek che, dichiarata la guerra, ciascun cittadino ha il

(1) Op. cit, P. IV, c. I, §. 15.

(2) Op. cit., pag. 105, v. III.

(3) Op. cit., P. II, Cap. II, §. 3, pag. 150-2.

Bello, a questo proposito, così riassume la dottrina della giurisprudenza inglese e degli Stati-Uniti — « Tant rigida es en este punto la práctica, que no se permite à los ciudadanos extraer de pais enemigo sus propriedades sin permiso especial, y la infraccion de esta regla las sujeta á confiscacion. Pero si las propriedades han sido imbarcadas ántes de la guerra, aunque el buque permanezca algun tiempo despues en aguas enemigas, se restituyen á su dueno, probando este, que á la primera noticia de las hostilidades empleó toda la diligencia posible para alterar el destino del viaje ó zarpar del puerto enemigo. En Inglaterra y en los Estados-Unidos de América no admiten los juzgados la excepcion de haberse comprado los efectos ántes de estallar la guerra ».

(4) Op. cit., §. 175, n. V.

dovere di attaccare i cittadini dello Stato nemico, e di far loro tutto il male possibile, e che legittimo e salutare è quel principio il quale interdice qualunque rapporto col nemico, nessuna meraviglia che si voglia negare a quei cittadini la facoltà di stare in giudizio. Per noi invece che professiamo il principio, la guerra essere un rapporto di Stato a Stato, e che le calamità della guerra non si devono nè accrescere nè fare più gravi con un sistema di premeditata violenza; per noi che vogliamo sempre tenere ben distinta la personalità giuridica del cittadino da quella dello Stato, e riteniamo non ogni cosa essere lecita contro il nemico, ma soltanto ciò che è necessario od alla propria legittima difesa o ad ottenere la reintegrazione del violato diritto, non solo non è possibile ammettere, come necessaria conseguenza dello Stato di guerra, l'interdizione di ogni rapporto commerciale fra i belligeranti, ma nemmeno quella della facoltà di stare in giudizio. Se Phillimore e Travers-Twiss (1) recentemente ancora su questo riguardo si fecero l'organo delle teorie di Bynkershoek e di sir W. Scott, e non dubitarono punto di affermare, essere quella da loro propugnata la dottrina di tutti i pubblicisti di autorità che scrissero sul diritto delle genti, e la regola adottata nelle ordinanze marittime di tutte le grandi potenze di Europa; noi, rispettando le teorie degli uni e la pratica delle altre, ci permettiamo di dichiarare che le nostre convinzioni non ci consentono assolutamente di sottoscrivere a quei principii. E valga una volta per tutte; o noi ci inganniamo ben di grosso, od è vero che in molte cose e pubblicisti e giurisprudenza professano principii che la ragione e la giustizia apertamente condannano. E quasi siamo tentati di ripetere con Galiani (2), quantunque

(1) Op. cit., pag. 109, §. 57, v. II.

(2) Op. cit., pag. 265.

De Negrin, ancora nel 1862, e non certamente senza ragione, scriveva: « . . . las ideas han avanzado de tal modo, que lo que ayer se miraba como natural y tolerable, hoy aparece de todo punto absurdo y

egli scrivesse un secolo fa, quest' amara sentenza: « Mentre l'Europa crede posseder sulla scienza del diritto della guerra tanti insigni maestri e scrittori, l' uom ragionevole ha (per così dire) ancora da cominciare a favellarne ».

Però ad onore del vero dobbiamo dichiarare, come già si è visto, che la pratica degli Stati nelle guerre combattute in questi ultimi anni e in Italia e in China e in Germania si mise per una via migliore di quella additata da alcuni pubblicisti; e che la voce onnipotente del reciproco vantaggio e dell' amore operoso universale dei popoli prevale alle cupe elucubrazioni di certi ingegni.

Queste forse parranno inutili, oziose divagazioni; ma, che vale! esse ci preoccupano sempre gravemente l' intelletto, ci tormentano il cuore, perchè troppo la pratica e la scienza ci sembrano ancora lungi in molte cose dal fare omaggio ai principii del vero e del giusto; i quali sono per noi di una evidenza così intuitiva, così palpabile, che non possono mai per un solo momento non elevarsi a termine di raffronto, quantunque volte ci accade parlare o di qualche teorica o di qualche pronunciato della giurisprudenza internazionale. Forse ancora, questo parrà sentimentalismo scientifico; ma comunque si voglia giudicarlo, egli è però la franca e schietta manifestazione de' nostri convincimenti. Se ci inganniamo, siamo in piena buona fede, e non altro per noi si desidera che di essere convinti di errore.

Veniamo ora a quella parte della nostra trattazione che risguarda la guerra combattuta da uno Stato dentro i territorii dell' altro belligerante.

depredatorio. por todas partes se proclaman *derechos*, se habla de *justicia*, se combaten los *abusos*, se proscribe la *fuerza*, y sin embargo . . . ¡ qué contraste! La fuerza impera en todos sitios; las ideas se subvierten lastimosamente; las nociones de lo justo y de lo injusto parecen andar revueltas y confundidas, y la correlacion precisa y necessaria del *deber* con el *derecho*, nò significa más que la obediencia del mas débil ante la actitud amenazadora del mas fuerte ». Op. cit., sez. I, cap. I, Introducion p. 5.

CAPITOLO III.

DELLA PROPRIETA' PRIVATA POSTA SUL TERRITORIO INVASO DAL NEMICO

SEZIONE I.

Beni Immobili.

Allorquando uno Stato spinge i suoi eserciti sul territorio nemico, ed il furore delle armi sta per risolvere col sangue la gran contesa, egli deve sempre ricordarsi che l' esercizio della estrema violenza della guerra non è legittimo per lui, o, per lo meno, tale non è ritenuto, se non quando si proponga per iscopo o la necessaria difesa o la reintegrazione del violato diritto; epperò che tanta forza gli sarà sempre permesso di adoperare, quanta sarà d' uopo al raggiungimento di quel fine, sicchè, per qualunque caso, la difesa sia il termine insuperabile della offesa. Sono cose note.

Lo scopo della guerra si può ottenere, o colla totale soggezione del vinto, o per mezzo di accordo che ponga fine al

cozzo delle armi. Ma che l' uno o l' altro di questi termini si compia, i belligeranti null' altro debbono poter volere se non di sostituire temporaneamente o definitivamente la propria alla sovranità del nemico, affine di costringerlo o all' adempimento de' suoi doveri, od a permettere il legittimo esercizio di un loro diritto. La guerra, come già si disse, non è più oggidì un sistema di violenze o di eterne ostilità che miri alla distruzione del nemico nella sua persona e ne' suoi averi, e che faccia lecito contro di lui qualunque offesa. Oggidì la semplice presa di possesso non trasferisce menomamente la proprietà delle cose occupate nel possessore, poichè dal fatto di per sè non può mai scaturire il diritto; e da tutti concordemente si ammette, che soltanto un trattato di pace può legittimare i diritti del vincitore. Anche quei pubblicisti che non sono molto facili a lasciarsi smuovere dal rigore di quello che essi dicono *diritto di guerra*, dichiarano che le ostilità non producono tutti i loro effetti che nei rapporti degli Stati belligeranti; ma riguardo ai loro cittadini, per lo contrario, soltanto nei limiti della stretta necessità. « Oggidì, osserva Pradier-Fodéré (1) nelle sue note a Vattel, se la sicurezza, alla quale hanno diritto le persone e le proprietà, può essere indirettamente turbata, senza che vi sia una reale violazione del loro diritto (poichè non si devono considerare come contrarii al diritto certi accidenti che sono la conseguenza indiretta, ma necessaria, di ciò che si ha il diritto di fare), egli si ammette però da tutte le nazioni civili, che le persone le quali non oppongono più alcuna resistenza debbono essere rispettate; che nemici non sono se non quelli i quali portano armi; che il diritto di conquista non può menomamente attentare alle proprietà particolari; che, essendo la guerra una relazione di Stato a Stato, di governo a governo, un belligerante, conquistando qualche cosa su l' altro, non può acquistare maggiori diritti di quelli che aveva colui al posto del

(1) Op. cit., l. III, c. IX, § 163.

quale si sostituisce; che, come lo Stato invaso o vinto non aveva alcun diritto sulle proprietà particolari, così lo Stato invasore o vincitore non può legittimamente esercitare alcun diritto su queste proprietà; infine, che, la guerra non avendo altro scopo se non di costringere il nemico alla giustizia, niente di più è permesso di quanto è necessario a raggiungere questo scopo legittimo ».

Nè con ciò si vuole disarmare il nemico di quei mezzi di offesa che meglio servono a prontamente raggiungere lo scopo della guerra; si vogliono soltanto impedire quelle calamità che la necessaria difesa assolutamente non esige, e che potrebbero anche essere evitate senza per questo rinunciare ai legittimi scopi della guerra. Epperò si dice sempre che le proprietà private debbono essere rispettate dal nemico; ma se questi non potesse altrimenti provvedere alla propria necessaria difesa se non ponendo tra sè ed il nemico, che lo insegue, la rovina e la devastazione; se Pietro il Grande, incalzato colla spada alle reni da Carlo XII, non altrimenti potesse arrestare la impetuosità del torrente che minaccia di ingojarlo quando che sia, se non frapponendo tra sè ed il nemico la devastazione di un lungo tratto del proprio paese; per rifuggire da queste dolorose estremità, avrebbe forse egli dovuto lasciar consumare il sagrificio della indipendenza della patria russa, e consegnarsi mani e piedi legati in podestà del vincitore? Se le proprietà private indirettamente soffrono danno per la guerra, questa, si ripete, è la indiretta ma necessaria conseguenza dell' esercizio di un legittimo diritto; ed allora, o bisogna negare la necessaria difesa, od ammettere questa conseguenza. Adunque, allorchè si dice che le proprietà private vanno rispettate, si deve intendere che esse non debbono mai essere lo scopo immediato delle ostilità; che quelle violenze non vanno adoperate per colpire, come scopo determinante, i privati cittadini e per deliberato proposito di personalmente danneggiarli; non già che si debbano sempre lasciare inviolate, quand'anche senza il loro sagrificio fosse per avventura impossibile il legittimo scopo della guerra.

In qualunque caso però, come già più sopra si disse, o che la rovina della proprietà privata sia consumata dal nemico invasore, o dagli eserciti del proprio Stato che si ritirano dinanzi alla furia devastatrice dell'altro, i cittadini potranno sempre pretendere una indennità pei mali sofferti; perchè se il sagrificio delle loro proprietà fu necessario alla comune salvezza, egli è pur giustissimo che tutti coloro i quali hanno preservate le proprie robe, pel sagrificio di quelle d'altrui, debbano compartecipare in comune a risarcire quei danni.

Il diritto naturale, dice Wheaton (1), ci autorizza a valerci contro il nemico di quel grado di violenza soltanto che è necessario ad assicurare lo scopo delle ostilità. La stessa regola che determina sino a qual punto è permesso distruggere la persona del nemico, servirà di guida a giudicare sino a qual punto è permesso devastare o lasciar devastare il suo paese. Se questo mezzo è necessario per raggiungere il giusto scopo della guerra, può essere legalmente adoperato; ma non per altro oggetto. Peccato, osserva Pradier-Fodéré (2), che Wheaton aggiunga: il codice internazionale essere intieramente fondato sulla reciprocità, epperò essere lecito ricorrere alle rappresaglie, allorquando il nemico si faccia violatore degli usi della guerra, e non si possano altrimenti impedire i suoi eccessi che per questo mezzo!

Fuori delle estreme contingenze, adunque, poc' anzi accennate, la rovina e la devastazione sono sempre vietate; e se fu un tempo in cui il vincitore poteva per mezzo di un semplice atto di possesso appropriarsi i beni appartenenti al nemico, poichè tali beni erano reputati *res nullius*, (come anche fecero i barbari del settentrione allorchè si divisero le spoglie dell'impero occidentale), e le leggi romane consideravano il dominio sulle cose tolte al nemico come il più solido e il più legittimo dei dominii; oggidì invece prevale

(1) Op. cit., P. IV, c. II, §. 6.
(2) Su Vattel, Op. cit., l. III, c. IX, § 167.

dovunque il principio, che la sola perdita del possesso, per la sorte delle armi, non può estinguere la proprietà; che dal fatto, di per sè solo, non può nascere alcun diritto; e che la conquista totale o parziale del territorio nemico non può mai avere per conseguenza diretta di sostituire definitivamente al governo vinto il vincitore, sino a che la sorte della guerra non sia intieramente disperata per l' una delle parti (1). Un conquistatore, sebbene possa mettersi al posto dell' antico governo per tutto quanto risguarda l' esercizio dei diritti inerenti alla sovranità e possa temporaneamente godere, insino a che dura il fatto della conquista, dei beni appartenenti allo Stato nemico, perchè, come osserva Schmalz (2), il vincolo sociale ed il governo non possono mai essere considerati come annullati o sospesi, pure non avrà mai diritto di farli proprii, nè di disporne a favore di un terzo; a meno che un tale diritto non gli venga conferito da un trattato di pace.

Impertanto, osserva Klüber (3), se provincie o beni immobili appartenenti al nemico restano in podestà del vincitore sino alla pace, questa decide se gli appartengono definitivamente e sotto quali condizioni; soltanto la pace decide della validità delle alienazioni intermedie di tutti o di parte dei beni conquistati. Ma insino a che al nemico non

(1) Vedi il cap. XVII, *De agris et postliminio*, lib. III, dell' opera *De jure belli* del Gentili; dal quale Grozio trasse e formulò i seguenti precetti: « At agri non statim capti intelliguntur simul atque insessi sunt, nam quamquam verum est eam agri partem quam cum magna vi ingressus est exercitus ab eo interim possideri, ut a Celso notatum est, tamen ad eum quem tractamus effectum non sufficit qualiscunque possessio, sed firma requiritur. Itaque Romani agrum extra portam quem Annibal castris insidebat adeo non amissum judicabant, ut eo ipso tempore nihilo minoris venierit quam ante venisset. Is ergo demum ager captus censebitur, qui mansuris munitionibus ita includitur, ut nisi iis expugnatis parti alteri palam aditus non sit — Op. cit., l. III, c. VI, §. IV.

(2) *Europäisches Völkerrecht*, Berlino 1817, p. 239.

(3) *Droit des gens moderne de l' Europe*, Paris 1861, §. 256.

sia toccata una sconfitta completa, constatata, per esempio colla occupazione della capitale de' suoi Stati, e non siagli tolta ogni speranza di rivincita, o questa almeno non sia che assai improbabile, il vincitore non potrà mai considerare il fatto della semplice occupazione materiale del territorio nemico come operante una definitiva e legittima sostituzione della sovranità sua a quella della parte vinta. L' occupazione non è che una presa di possesso; ed il diritto di attribuirsi la proprietà delle cose occupate o la sovranità del paese non appartiene, avverte Klüber (1), che al belligerante là causa del quale sia giusta, e solo per quanto è voluto dalle necessità della guerra. La conquista non è che un mezzo per attuare il proprio diritto, o per procurarsi ciò che un giudice comune, se ve ne avesse, avrebbe aggiudicato alla giusta causa. Or bene; siccome in siffatta specie di contestazioni il giudizio definitivo è riserbato all' esito della guerra ed alle stipulazioni del trattato di pace, così è che il diritto ed il torto non può essere dichiarato che per questo mezzo; epperò, sino alla conclusione della pace, il fatto solo della conquista non potrà mai legittimare alcun diritto di proprietà nel vincitore (2).

(1) Op. cit., §. 255.

(2) Eugenio Ortolan nella sua pregevole monografia intitolata *Des moyens d' acquérir le domaine international* (Paris, Amyot, 1851), dopo aver detto che, durante la guerra e pur dopo la disfatta dell' una delle parti belligeranti, (n. 158. 159) i territorii invasi dal nemico non si possono in alcun modo considerare come passati in proprietà del vincitore, prosegue:

« 160. Et même la cessation de toute resistance, l' impossibilité décisive de se defendre, ne sont pas encore l' issue de la guerre. Ce peut être l' issue en fait; mais tant qu' il n' y a pas eu pacification, l' état de guerre subsiste; l' issue de droit n' a pas encore eu lieu. Or, la pacification ne s' opère que par le traité de paix qui vient à la suite de la guerre et qui l' éteint. C' est donc ce traité de paix seul qui détermine, qui arrête les droits des parties; et si, au nombre des conditions de la paix, la nation vaincue consent des cessions de territoire, c' est par le traité que l' alienation a lieu et que la trasmission de la propriété

Questo principio pienamente vero se si tratta di provincie conquistate, sicchè quel belligerante il quale si permettesse di alienarle tutte o parte prima di averne avuta una formale cessione per mezzo di un trattato di pace potrebbe essere costretto a restituirle all' antico possessore che le rivendicasse (1), è del pari verissimo e di evidenza più incontrastabile ancora se applicato ai beni immobili di privata proprietà, i quali, qualunque cosa avvenga, non possono mai cessare di appartenere ai primitivi proprietarii. L'occupazione militare non produce alcun mutamento nella legale condizione di quei beni, ed essi non passano più, come una volta, nelle mani del vincitore. Non voluta dai privati cittadini e da essi non provocata, la guerra, e la occupazione del territorio nazionale che ne consegue, non deve ne può come che sia alterare i rapporti di diritto fra di essi e il loro legittimo sovrano, od il sovrano che per la guerra al primo si è sostituito. Il diritto delle genti protegge le loro proprietà, perchè essi non fanno parte della forza militare dello Stato a cui appartengono se non indirettamente, e per quanto concerne quella porzione di attività giuridica che ciascun cittadino conferisce in comune affine di costituire l' attività giuridica collettiva dello Stato. Le proprietà private, adunque, sono inviolabili.

Qui non sappiamo trattenerci dal riferire le belle generose parole che Vattel (2), in un momento di fede profonda nei principii della giustizia e dimentico degli errori della scuola da lui forse involontariamente seguita, come osserva Pinheiro-

internationale est effectuée; jusque-là l' occupation militaire, les prises de possession n' ont été que des faits de guerre et des moyens de contrainte, inhabiles à fonder des droits de propriété. C' est ainsi que la raison internationale mitige par quelques idèes de droit les rigueurs d' un mode de solution qui a son principe dans la force.

(1) Grozio, Bynkershoek ed oggi ancora gli inglesi Oke Manning e Wildmann sostengono, per inconcepibile anacronismo, il principio affatto opposto — Vedi *contra* Bello, op. cit., P. II, Cap. IV, §. 8, pag. 164-7.

(2) Op. cit., l. III, c. XIII, §. 200.

Ferreira, scriveva: « Per lo passato la conquista spogliava delle loro terre anche i privati cittadini; epperò non ci deve recar sorpresa se così praticavasi nei primi secoli di Roma. In allora erano repubbliche popolari, comunità che si movevano guerra tra loro; poco possedeva lo Stato, e la contesa era quindi la causa comune di tutti i cittadini. Ma oggidì i mali della guerra sono assai diminuiti, perchè essa è condotta con maggiore umanità; la guerra oggidì si fa da Stato a Stato, e non contro gli inermi cittadini. Il vincitore si impadronisce dei beni pubblici, ma rispetta quelli dei privati. I cittadini non soffrono della guerra che indirettamente, e la conquista importa solo un mutamento di sovranità » (1). — Su questo punto, osserva l'Heffter (2), non ci ha divergenza di opinioni fra i pubblicisti moderni. Ed anche la giurisprudenza francese, dice il Vergé (3) nelle sue note a Martens, è d' accordo nell' ammettere, che la conquista o l' occupazione di uno Stato fatta da un sovrano straniero non lo autorizza punto a disporre per donazione od altrimenti del dominio conquistato od occupato (4).

Per quanto poi riguarda il principe spodestato, continua il Vergé, è necessario, relativamente a' suoi beni, fare una distinzione: se si tratta de' beni privati, il principio che protegge la proprietà privata de' suoi cittadini protegge lui pure, e la conquista non può come che sia direttamente pregiudicarli (5). Ma per riguardo a quegli altri beni che fanno parte del dominio dello Stato, il vincitore potrà sempre provvisoriamente

(1) Pradier-Fodéré su Vattel, Op. cit., l. III, c. XIII, conchiude come il suo autore: « Il est généralement admis, dans les usages modernes, que la propriété des biens immeubles des particuliers demeure invariablement aux anciens détenteurs, que l' occupation militaire est insuffisante pour déplacer la propriété, et que toutes les dispositions du vainqueur relatives au territoire envahi par lui, n' ont que l' autorité du fait ».

(2) Op. cit., §. 133.

(3) Op. cit., l. VIII, c. IV, §. 281.

(4) Jugement de la Cour de Cassation de Paris (Sirey XXX, 1, 280).

(5) Id. ibid. (XVII, 1, 217).

disporre dei frutti ad essi inerenti, o delle rendite fatte sequestrare; perchè, per attribuirgli l'esercizio di questi diritti, basta il fatto, che egli in qualsivoglia modo si sia sostituito al posto del governo di prima ed abbia presa in mano la suprema direzione della cosa pubblica. I secondi, infatti, fanno parte del patrimonio dello Stato, epperò debbono direttamente rispondere delle conseguenze della guerra che lo Stato vuole e combatte; i primi, invece, essendo di natura privata, come le proprietà di qualunque altro cittadino, debbono essere intieramente rispettati, perchè i privati cittadini non concorrono che in modo indiretto, per mezzo delle imposte, a sostenere le gravezze della guerra. Principio questo di evidenza e di giustizia intuitiva, e che pure adesso fu solennemente consacrato dall' articolo 22 del trattato di pace 3 ottobre 1866, conchiuso tra l' Italia e l' Austria, già citato, in cui è detto: « I principi e le principesse di Casa d'Austria, come pure le principesse che entrarono nella famiglia imperiale per mezzo di matrimonio, rientreranno, facendo valere i loro titoli, nel pieno ed intiero possesso delle loro proprietà private tanto mobili che immobili, di cui essi potranno godere e disporre senza venire molestati in alcun modo nell' esercizio dei loro diritti. Sono tuttavia riservati tutti i diritti dello Stato e dei particolari da farsi valere con i mezzi legali ».

Ecco in quale modo i principii posti antecedentemente ricevono qui piena applicazione; ed ecco in quale modo, colla loro scorta, si può essere sempre certi di distinguere ciò che spetta allo Stato, da ciò che spetta ai privati cittadini per quanto risguarda le conseguenze della guerra.

La scienza non ha che da compiacersi dell' opera sua per essere riuscita a persuadere, che la guerra è essenzialmente un rapporto di Stato a Stato, e per avere fatti accettare alcuni dei principali corollarii che da quel principio derivano. E se oggidì ancora ci ha su questo proposito qualche divergenza di opinione fra i pubblicisti, essa risguarda piuttosto il modo di far derivare il principio del rispetto della proprietà privata, che

non il rispetto stesso. I più, difatti, vorrebbero che questo principio fosse una conseguenza di quello spirito di carità che insegna di fare agli altri popoli in pace il maggior bene ed in guerra il minor male possibile, sia che questa carità si desuma o dalla natura stessa morale dell' uomo, o dagli insegnamenti della filosofia cristiana. E da Grozio sino a Phillimore, a Cauchy ed a Travers-Twiss si va ripetendo una tale credenza. Altri invece, quantunque ancora pochi, intendono che il principio del rispetto alla proprietà privata nemica non sia punto una derivazione dello spirito di carità, ma un precetto di rigorosa giustizia, dalla cui osservanza nessuno può dispensare sè stesso senza violare i diritti altrui. La nostra opinione su questo riguardo fu già altrove esplicitamente manifestata. Per noi, fu detto, dappoichè affatto distinta è la personalità dello Stato da quella del cittadino, e la guerra è un rapporto essenzialmente di ordine pubblico, ne viene che il dovere di rispettare la proprietà di coloro che non sono nè attivi nè diretti stromenti di offesa è di natura giuridica, epperò esigibile. — Pure Hautefeuille (1) nega ricisamente che il rispetto oggidì osservato verso le proprietà private immobili, giacenti sul territorio occupato dal nemico, derivi da un principio di carità e di umanità, molto meno poi che esso sia voluto dai precetti della giustizia. È l' interesse dello stesso belligerante, egli dice, che gli impone siffatta moderazione; poichè di tal modo gli riesce più facile di mantenere in soggezione il popolo vinto e di trarre i maggiori vantaggi possibili dalle terre occupate; mentre, se agisse altrimenti, anche un grande sforzo di armi non basterebbe ad assicurargliene il possesso, perchè la disperazione gli rivolterebbe contro sin l'ultimo abitante. — Quand'anche questa sconfortante dottrina fosse vera e l'egoismo fosse la suprema legge della guerra; quand' anche gli insegnamenti della odierna civiltà e la visibilissima tendenza degli Stati a cosiffattamente disciplinare la guerra, che meno, per quanto è possibile,

(1) *Histoire* op. cit., p. 505.

offenda le persone e le proprietà dei privati cittadini; quand'anche ciò fosse vero, si dice, si riuscirebbe forse a provare che l' interesse del belligerante conquistatore escluda senz' altro qualunque considerazione di natura più elevata, di origine più nobile e generosa? Ma è proprio necessario che l' interesse sia sempre la negazione di ogni giustizia e di ogni umanità; o non è piuttosto l' osservanza dei precetti della giustizia e della umanità che è di universale interesse, perchè soltanto da essa può derivare il comune vantaggio? E poi, come può mai Hautefeuille asserire che il rispetto delle proprietà immobili private non deriva la sua origine nè dalla legge primitiva, nè dalla legge secondaria, e nemmeno dagli usi internazionali, mentre egli stesso ammette che le spogliazioni delle proprietà territoriali dei vinti, per trasferirne il dominio ai cittadini dello Stato vincitore, cessarono colle guerre dell' impero romano e colle invasioni delle orde settentrionali? Questo rispetto che da quei tempi fino ai nostri giorni sempre fu osservato verso le proprietà territoriali private non è, per lo meno, un uso internazionale? Ma, così è; e se la causa dei neutrali non ebbe mai un difensore più strenuo e più generoso di Hautefeuille, ben pochi, d' altra parte, sono i pubblicisti che come lui o più di lui sieno così implacabili contro le private proprietà. Talvolta si resta sbalorditi, perchè più non pare di leggere ancora nello stesso scrittore e nelle stesse pagine. Tanta è la disparità radicale di principii e di vedute!

SEZIONE II.

Beni Mobili.

Ma se i pubblicisti e gli Stati sono d' accordo, o per riverenza ai principii della giustizia, o per ragioni di convenienza, nell' ammettere che i beni immobili dei privati cittadini vanno sempre rispettati, e che la confisca o la occupazione non può mai estinguere il diritto di proprietà dei legittimi

possessori, lo stesso accordo non esiste per quanto concerne i beni mobili; chè anzi una differenza profonda divide e Stati e pubblicisti intorno al rispetto della proprietà privata sul mare. Qui la scienza ha davanti a sè ancora un faticoso, ma glorioso cómpito; perchè se i dettati della ragion naturale dichiarano apertamente i principii della giustizia, e non pochi dei più insigni pubblicisti contemporanei se ne fanno coraggiosamente banditori, egli è però certo che il campo è disputato ancora da robusti campioni, e che massime la pratica degli Stati vi è ostinatamente contraria. Ma la giustizia la vincerà sulla prepotenza, la ragione sull'errore, l'avvenire sul presente; e, qualora non ci illuda una troppo cara speranza, noi pensiamo che se la scienza proseguirà con indomato ardore nel suo proposito e non si stancherà mai di ripetere i suoi insegnamenti, anche i riluttanti verranno fra non molto a schierarsi sotto il suo vessillo; ed allora, quando la voce concorde de' suoi cultori pronuncierà con infaticabile perseveranza lo stesso vero, ed essi, raccolti in compatta falange, moveranno coraggiosi all' assalto, si può essere certissimi che la pratica internazionale dovrà cedere a quell' urto e dichiararsi vinta. Ma la vittoria è degli operosi e di coloro che hanno fede profonda nella giustizia della causa che assumono a difendere; se questa operosità e questa fede non verranno meno alla grandezza del cómpito, la giustizia e la umanità potranno registrare nei loro fasti una splendidissima vittoria.

Esaminiamo impertanto questo tema; ma per ora solo avuto riguardo alle proprietà private poste sul continente. Per quelle che sono caricate a bordo di navi mercantili, attesa la gravissima importanza e la vastità del tema, ci riserbiamo di trattarne in apposito capitolo.

Durante il corso di questo lavoro ci accade soventi volte di ripetere una verità fondamentale, che, per essere di evidenza intuitiva, non però cessa di essere troppo spesso misconosciuta e violata. La giustizia, si disse, è un principio assoluto ed immutabile nella sua natura, universale nella sua efficienza;

epperò, quantunque ne' suoi modi di attuazione possa variare a seconda della diversità dei soggetti a cui si riferisce, pure nella sua intrinseca essenza è impossibile qualunque mutazione. L' uomo può come che sia sviluppare la sua attività su qualunque persona od oggetto, ed i principii di giustizia che governano questi rapporti giuridici restano sempre gli stessi, perchè identico sempre il soggetto del diritto. L' uomo in tutti i rapporti dell' ordine giuridico non può altrimenti manifestarsi che di conformità alla natura morale del proprio essere, cioè non può mai, nemmeno per un solo momento, cessare di essere uomo; perchè a lui è dato di liberamente dirigere lo sviluppo della propria attività personale, non mai di mutare come che sia gli essenziali attributi di sua natura. Epperò quei principii di giustizia che riferiti allo stesso soggetto sviluppano sempre lo stesso ordine di fenomeni giuridici, non potranno mutare quando si muti l' oggetto su cui quei fenomeni si manifestano; perchè è soltanto la natura dell' agente giuridico che può imprimere un carattere speciale alla attuazione del diritto. Ed in vero; se la giustizia è una necessità morale del nostro essere, da questa esclusivamente deriverà la sua intima essenza e la sua efficacia, non dalla contingibilità degli oggetti sui quali imprime i segni della sua attività. Essa adunque, come tale, rimarrà pur sempre la stessa anche nella virtù obbligatoria de' suoi precetti, qualunque sieno gli oggetti di cui voglia determinare e disciplinare i rapporti giuridici.

Colla scorta di questi principii è facile risolvere la nostra tesi.

Noi abbiamo visto come dal principio che la personalità del cittadino è affatto distinta da quella dello Stato, e che la guerra è un rapporto di governo a governo, siasi derivata la conseguenza che il pacifico cittadino non può mai essere direttamente colpito dai mali della guerra; ma che soltanto debbe concorrere a sostenerne i pesi per quella parte della sua giuridica attività che egli, assieme agli altri, conferisce in comune

per costituire l'attività giuridica collettiva dello Stato. Di più, abbiamo visto che allorquando il cittadino si astiene dal partecipare come che sia direttamente alle ostilità, egli ha diritto ad una assoluta inviolabilità tanto nella persona quanto nei beni; infine, abbiamo visto, come logica conseguenza di queste premesse, che la pratica degli Stati e le speculazioni dei pubblicisti sono d'accordo fra loro nell'ammettere quale canone di diritto internazionale, che i privati cittadini non debbono mai essere spogliati della proprietà dei loro beni immobili; quantunque non tutti arrivino a questa conclusione per la stessa via. Questi principii e queste conseguenze valgono anche per le proprietà mobili dei privati cittadini? O, con altre parole; quei principii di giustizia che abbiamo visto comandare il rispetto dei beni immobili dei privati cittadini, sviluppano qui pure la loro piena efficacia, o soffrono qualche modificazione o restrizione? Quei principii sono qui pure ugualmente obbligatorii, o non sono?

Non vi ha dubbio che sì; perchè qui pure c'è, come prima, identità di soggetto e di oggetto. Difatti, che ci sia identità di soggetto, è chiarissimo di per sè, perchè si tratta sempre del cittadino e dello Stato; e che vi abbia identità di oggetto è del pari chiarissimo, quando si pensi che davanti al diritto i beni mobili ed i beni immobili sono tutti egualmente materia di proprietà; e che il diverso modo di attuarsi dei principii della giustizia non rileva, in ogni caso, dalla diversità dell'oggetto, ma soltanto da quella del soggetto agente. Adunque, poichè vi ha identità di soggetto e di oggetto, i principii di giustizia non solo rimarranno perfettamente gli stessi nella loro essenza, tanto se riferiti a' beni mobili che a' beni immobili; ma non subiranno nemmeno alcun mutamento nei loro modi di attuazione. Impertanto, quegli stessi principii che insegnano il rispetto delle proprietà immobili dei privati cittadini, insegnano pur quello delle loro proprietà mobili; epperò, anche per queste, le conseguenze della guerra non dovranno mai direttamente colpire le persone di coloro che si astengono dal partecipare alle ostilità.

Una volta, tutto quanto apparteneva al nemico era legittima preda; e poichè nemici si consideravano allora, come sappiamo, tutti i cittadini dello Stato nemico, così niente che a questi appartenesse poteva sottrarsi alla spogliazione. Quando però si andarono meglio delineando i rispettivi diritti e i rispettivi doveri del cittadino e dello Stato, si conobbe come fosse enorme ingiustizia accomunare nella stessa responsabilità giuridica due personalità affatto distinte; ed a poco a poco si andò radicando nell'intelletto di tutti il principio, che la guerra, essendo un rapporto di Stato a Stato, debbe essere affatto estranea nelle sue dirette conseguenze ai rapporti dei privati cittadini fra loro. « Ma certo, osserva il Rocco (1), è da stupir come preclari ingegni, a' quali pur molto deve la ragion scritta delle genti per essere stata come disciplinata con fin magistero di dottrine, sieno stati illusi dalle viete e barbare costumanze de' vetusti popoli, fin ad aver fede tuttavia in quella così poco ragionata spropriazione de' privati dominii, che si vuol derivare dallo stato di guerra. Non pure Ugon Grozio, e i due Coccei padre e figlio, ma fin il Bynkershoek ha proclamato sì anormale diritto, se pur diritto nomar si possa, derivante dalla condizion della guerra. Dicea egli: *Et sane cum ea sit belli conditio, ut hostes sint omni jure spoliati, proscriptique, rationis est quascumque res hostium, apud hostes inventas, dominium mutare et fisco cedere.* Principio sovversivo non pur del dettame della ragion primigenia delle genti, il qual non vuole che si perturbino i privati dominii da un tenor di cose che non ha riguardo alla ragion privata, ma nè anco d'accordo con le condizioni proprie della guerra, la quale nelle sue naturali conseguenze non avvolge nè debbe avvolgere quel che non la riflette ».

Ma la civiltà si è lasciata per gran tratto addietro le funeste teoriche dello scrittore olandese; ed infatti, mentre i pubblicisti già da tempo ne andavano persuadendo la fallacia,

(2) Op. cit., p. 432.

per quanto almeno risguarda le proprietà mobili che si trovano sulla terra, perchè di queste ora soltanto parliamo, anche la pratica internazionale vi si va quasi dovunque sempre più scostando, e quasi dovunque le proprietà mobili dei privati cittadini sono rispettate (1).

Per altro, secondo gli usi della guerra, non mai secondo il diritto della guerra, anche i beni mobili possono talora, ma in via di eccezione soltanto, diventare materia di bottino; sotto la quale denominazione, secondo Heffter (2), ordinariamente si comprendono « tutte le cose mobili e corporali tolte all' esercito nemico od alle persone che ne fanno parte; od anche, ma per eccezione, a persone estranee all' esercito, come, per esempio, potrebbe avvenire allorquando una fortezza od una piazza d' armi fosse abbandonata al saccheggio per avere opposta una pertinace difesa ». E quantunque Heffter non si senta il coraggio di condannare quest' avanzo di crudele consuetudine, pure si affretta a dichiarare che sarebbe senza dubbio più generoso e più conforme ai principii di umanità se si proibisse per l' avvenire qualsivoglia deroga alla legge comune; perchè questi atti di brutalità troppo spesso colpiscono gli innocenti, come ha dimostrato la stessa pratica.

Travers-Twiss (3) invece scrive: « Tutti i beni mobili che si trovano sui territorii del nemico, e che appartengono a' suoi cittadini, diventano bottino di guerra e, assieme ai territorii, proprietà del belligerante; perchè gli attuali proprietarii, come individui, non si distinguono dalla personalità dello Stato nemico .... Epperò, tutti i beni mobili del nemico, sono, per rigoroso diritto, nella piena disponibilità del vincitore ».

Queste sono le strane teoriche che ancora si professano sul diritto di guerra (4); teoriche le quali, mentre ripugnano

(1) Bello, op. cit., P. II, Cap. IV, §. 4, pag. 162.

(2) Op. cit. §. 135.

(3) Op. cit., v. II, pag. 122.

(4) Vedi anche Phillimore, op. cit., v. III, p. 115, P. IV, c. VI, §. LXXV.

alla ragione, destano nell' animo un profondo raccapriccio. Ben è vero che Travers-Twiss tosto dopo soggiunge, che praticamente poi i belligeranti non si valgono di questo stretto diritto, (ed è enorme ingiustizia per lo contrario), se non quando prendono d'assalto una fortezza che ricusò di arrendersi alla fattale intimazione; ma che importano siffatte restrizioni che intieramente dipendono dalla maggiore o minore umanità del vincitore, se intanto si riconosce in lui lo stretto diritto della depredazione? Difficilmente l' uomo si trattiene dal fare il male quando crede di avere il diritto di farlo; tanto più quando questo male altrui gli sia causa diretta di un vantaggio effettivo e presente! E poi, non è cosa enorme punire colla depredazione chi coll'eroica opposizione di una disperata resistenza ricusa di cedere alla prepotente forza del nemico? (1) « Come mai può essere, esclama indignato Pinheiro-Ferreira (2), che una città abitata per la maggior parte da persone inoffensive, vecchi,

(1) Anche il cuore severo del Bynkershoek si ribella sdegnoso, in un momento di generoso entusiasmo, contro le crudeli dottrine da lui stesso professate; e mentre egli insegna, come sappiamo, lecita essere perfino la uccisione degli inermi, poco dopo scrive:

« Quamvis autem jus occidendi captivos obsoleverit, quærunt tamen, an non, etiam sine lævis notæ macula, eo jure uti liceat adversus eos, qui obstinatius se defenderint? et sunt qui putant. Turpissime, nisi et imbellem forte virgunculam, si pudorem suum adversus robustum stupratorem, unum pluresve, pertinacius defenderit, pœna dignam existimes. Licent in hostem omnia, sed si ob fortitudinem, nihil crudelius. Quin et ipsi hostium nostrorum fortitudine gaudemus, atque indignamur ignaviæ. Memini me legere, Algerienses Prædatores ignavum quemdam Navarcham, qui navem suam prævalidam, libertatem sibi soli pactus, ignavissime dediderat, non aliam ob causam miserrime, et per ludibrium excarnificasse. Scilicet apud hostes quoque gloriam fortitudo, ignavia contemptum ferunt ». Op. cit., cap. III.

Vedi anche il Gentili al cap. XVI, lib. II *De captivis, et non necandis* op. cit.

(2) Su Martens, Op. cit., l. VIII, c. IV, §. 180.

donne, ragazzi e da una turba di altre persone pacifiche e dedite all' industria, sia accusata in massa di avere violate le leggi della guerra, e per questo punita col saccheggio! È questa un' accusa? od è una punizione che i giureconsulti osino approvare? Perchè la guarnigione fedele al suo dovere, si è valorosamente difesa ed ha resistito sino agli estremi, si dovranno punire coloro che, non essendo periti nella mischia, deposero le armi? Ci ha cosa più crudelmente assurda di tenere responsabili gli abitanti della condotta della guarnigione?» Ed altrove (1), in una nota al libro di Vattel, egli dice: « Non si può lasciar passare senza protesta il modo con cui Vattel pare quasi che approvi il bottino ed il saccheggio, soprattutto quando si tratta di una città, fosse anche presa d' assalto. Egli è altamente deplorevole che la disciplina militare non si possa, il più delle volte in simili casi, mantenere, se non permettendo tutti gli orrori del saccheggio. Il più triste presagio della sociale dissoluzione è lo erigere a principio siffatto abuso..... C' è forse da sperare che il soldato, dopo avere vissuti parecchi anni fra i saccheggi, le uccisioni e gli stupri, ritornando in patria possa riprendere co' suoi concittadini quella moderazione che egli non avrebbe dimessa, se non avesse dimenticate le abitudini della vita civile?.... Insino a che non si riuscirà ad ottenere che si adoperi contro il nemico solo quel tanto di forza che è necessario a paralizzarne le forze, e si continuerà a misconoscere ogni sentimento di umanità, di pudore e di morale, il soldato segnerà colla rovina delle libertà politiche i suoi trionfi contro l' ingiusta aggressione del nemico ».

« Il saccheggio delle proprietà private, dice assai bene il Massé (2), debbe essere severamente condannato: nessuna necessità lo comanda, tutto lo proibisce. Tuttavia Grozio, e dopo lui Vattel, trovano legittimissimo il saccheggio. Ma egli è chiaro

(1) Op. cit., l. III, c. IX, §. 164.
(2) Op. cit., t. I, p. 125 e 126.

che essendo essi partiti da un falso principio, dovevano arrivare ad una falsa conseguenza. Grozio, valendosi di una frase di Cicerone, dice non essere contrario alla natura lo spogliare de' suoi beni una persona a cui si può togliere lecitamente la vita. Sia pure; ma siccome non è lecito togliere la vita a cittadini inoffensivi, ripugna evidentemente al diritto naturale lo spogliarli dei loro beni e il sottoporli al saccheggio ». O noi ci inganniamo a gran partito, e ci facciamo una strana illusione, o la guerra, non dovendo prefiggersi altro scopo se non quello che sia fatta giustizia, non può mai valersi di mezzi o che eccedono lo scopo, o che non colpiscono direttamente lo Stato; poichè qualora per arrivare allo Stato dovessero dapprima colpire altre persone, quei mezzi sarebbero supremamente ingiusti. E non si capisce come taluni egregi pubblicisti abbiano posto a fondamento dei diritti e dei doveri dei popoli neutrali, di cui si fecero strenui difensori, questo giustissimo principio, e poi mostrino di tenerlo in nessun conto, anzi lo violino apertamente e di proposito, allorquando si tratta di farne applicazione ai pacifici cittadini degli Stati belligeranti ed alle loro proprietà. Perchè tanto entusiasmo, tanta fede e tanto ingegno per la causa dei neutrali, e nessuna giustizia, nessuna misericordia per quella degli altri? Fra due Stati belligeranti, i pacifici cittadini che si tengono estranei alla contesa non sono forse neutrali? Od è nell' interesse della giustizia, della umanità o della stessa guerra l' aumentare il numero delle persone e delle cose su cui tutta possa irrompere la furia devastatrice dei combattenti? E, conclusa la pace, lo stesso vincitore potrà mai rallegrarsi od avvantaggiarsi della rovina irreparabile dei vinti?

Ma che valgono mai queste generose proteste, questi generosi movimenti di sdegno, se appena nel 1813 e 1814 gli eserciti della civilissima Inghilterra, come più sopra fu già avvertito, consumarono atti di inaudita rapina e devastazione contro le persone e le proprietà private e contro i

pubblici monumenti negli Stati-Uniti d' America (1); e se pure nel 1860, in mezzo a tanto splendore di civiltà e a tante conquiste umanitarie, la Francia e l' Inghilterra abbandonarono al saccheggio il palazzo d'estate dell'imperatore della China, per punire questo principe degli odiosi trattamenti fatti patire dalle sue truppe ai loro prigionieri? E nel 1866 non fu la stessa Francia che, per mezzo dell' ammiraglio Roze, distrusse tutti gli stabilimenti pubblici di Kanghoa ed il palazzo del re di Corea per non avere questo principe voluto concedere sufficiente riparazione della morte inflitta ad alcuni inviati francesi? Che vogliono dire questi atti di brutale rappresaglia? (2) Non sono già di per sè troppo enormi i mali della guerra perchè si vogliano aggravare con vendette che, mentre non giovano ai danneggiati di prima, sono la vergogna di chi le compie? Ma, così è, e per quanto la scienza, inspirata ai più puri dettami della giustizia e della carità, si affatichi a dimostrare la enormezza di siffatti procedimenti, a stigmatizzare con note indelebili di infamia siffatte brutture, egli non è an-

(1) Il lugubre racconto di questa scena d' orrori può leggersi al §. 6, cap. II, P. 4, degli *Elements* di Wheaton, op. cit.

(2) La Francia, l'Inghilterra e gli Stati-Uniti pare che abbiano voluto modellare la loro condotta, anzichè giusta le umane dottrine dell' epoca nostra, secondo quelle invece che sino dal secolo XVI professava il Gentili. Il quale combattendo l'opinione di Polibio, secondo cui la devastazione dei monumenti pubblici, delle chiese, delle statue etc. non può essere permessa quand'anche fosse per rispondere di rappresaglia al nemico, così si esprime:

« Etiam barbari sic censent, prædam quidem in parte victoriæ computari solere: sed segestas vastare, villas incendere, cetera id genus agere ultimi esse odii, et furorem, ac rabiem verius, quam ultionem. Ceterum si passi hæc essemus ab hostibus, mihi Polybii definitio non placet. Quia malum pro malo reddere, justum est, et laudabile ut inquit Aristoteles. Et damnum imò hosti est in ruinis ornamentorum: paratorum multo sumtu: reparandorum non minori. Aut cur hæc illi non fiant, qui paria miseriarum, et dolorum nobis spectacula prior fecit? » Op. cit., lib. II, cap. XXIII, *De vastitate, et incendiis.*

cora sulle terre polacche dagli eserciti dello Czar, e negli Stati-Uniti d'America da cittadini della stessa patria, fratelli della stessa famiglia politica, che jeri appena si consumarono atti di inaudita spogliazione? (1).

« Ricordatevi, dice Cauchy (2), ripetendo, per combatterle, le allegazioni storiche de' suoi oppositori, e precipuamente di Hautefeuille, ricordatevi le conquiste degli Spagnuoli e dei Portoghesi nelle due Indie; domandate agli abitanti del Palatinato quali memorie essi conservino delle così vantate campagne del Turrena; ricordatevi ciò che oggi stesso si fa, per sottomettere al dominio degli Europei certe tribù dell' Africa e del Caucaso, e certi regni dell'Indostan; leggete, al postutto, quegli atti di confisca ora appena promulgati a proposito della lotta americana; e dite se egli è soltanto sul mare che si violano, durante la guerra, le proprietà private del nemico, e non si rispettano i non combattenti nella loro libertà ed anche nella loro vita ». E noi potremmo aggiungere; vedete pure nelle guerre di Danimarca e di Germania che sfrenate esigenze, talvolta, da parte del vincitore; che spudorate esazioni! (3) Vedete le innumerevoli rovine che la cieca rabbia spagnuola accumulò in poche ore dentro le mura di Valparaiso, dopo che la ebbe spietatamente bombardata! Un grido unanime di orrore, di riprovazione e di condanna si elevò dalla coscienza universale del mondo civile alla notizia che la furia delle artiglierie spagnuole fu rivolta contro la pacifica e inerme Valparaiso, uno dei grandi emporii del commercio europeo nell' America del sud, e che poche ore bastarono a distruggere un valore di settantacinque milioni di lire!

(1) Si veggano principalmente i documenti riferiti da William Lawrence nella nota 189 al §. 5, P. IV, Cap. II degli *Elements* di Wheaton.

(2) *Le Droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation,* Paris 1862, t. II, p. 484. Ecco una delle più importanti pubblicazioni di questi ultimi anni. L'opera del Cauchy fu premiata dalla Accademia di Francia.

(3) Vedi A. Audiganne, op. cit., p. 9, 10.

Queste, non vi ha dubbio, sono considerazioni che gettano lo sconforto nell' animo, e quasi ci farebbero vergognare dei nostri vanti di civile preminenza, qualora non pensassimo che se i progressi della civiltà sono sempre continui, sono d'altra parte però sempre lenti e fieramente contrastati; e che se oggi ancora la nostra civiltà è bruttata di sì turpi macchie, l' indignazione universale è però una prova confortante delle umane tendenze dell' epoca nostra e del rispetto che dovunque si va radicando ai principii della giustizia e delle verità morali.

« In tutte le sue conquiste, diceva il primo Napoleone (1), la Francia ha rispettate le proprietà private. I magazzeni e le botteghe furono lasciati ai loro proprietarii, e questi per tal modo poterono liberamente disporre delle loro mercanzie; ed in questo stesso momento convogli carichi principalmente di cotone attraversano gli eserciti francesi, l' Austria e la Germania, e viaggiano sicuri verso i luoghi di loro destinazione. Se la Francia avesse adottati gli usi della guerra di mare, tutte le mercanzie del continente europeo sarebbero state accumulate in Francia e le avrebbero procurata un' immensa ricchezza ». Nè si creda che questi sieno di quei bugiardi vantamenti che la onnipotenza si compiace di persuader veri anche a sè stessa; « no, osserva Cauchy (2), è questo un fatto avvenuto al cospetto di tutta Europa, e le di cui prove sono dovunque ». Sì, le prove sono dovunque; peccato soltanto che a questo umano procedimento si debbano poi contrapporre i decreti di Berlino e di Milano!

Certamente gli orrori di cui furono, pure in questi ultimi anni, teatro alcune contrade del mondo incivilito rattristano profondamente gli animi di ogni uomo onesto; e non par vero di essere lasciati addietro, nel fare omaggio ai principii della giustizia, da quel superbo conquistatore che altra giustizia non conosceva se non la smisurata sua ambizione e

(1) Lettera, 22 agosto 1809, ad Armstrong, ministro degli Stati-Uniti.
(2) Op. cit., t. II, p. 486.

la onnipotente forza della sua spada. Ma queste spogliazioni delle proprietà private che qua e là, come da morta gora, pullulano ancora, poichè sono inesorabilmente riprovate dalla universale indignazione dei popoli civili, si può essere certi che non tarderanno molto a scomparire affatto, e di esse non rimarrà che la infausta memoria. Poichè, per quanto si gridi da certi instancabili lamentatori allo scetticismo ed all'egoismo dell'età nostra, bisogna essere ciechi per non vedere i progressi meravigliosi e continui che i principii di giustizia e di umanità vanno tuttodì sviluppando, e l'ansia affannosa con cui l'umana famiglia si affatica affrettandosi sul cammino della civiltà. La giustizia è logica nelle sue conseguenze; e nel suo graduale sviluppo non c'è dubbio che non arrivi ad informare definitivamente della sua natura anche i rapporti delle private proprietà cogli Stati belligeranti (1).

Ma perchè un canone di giustizia non è ancora universalmente accettato dalla pratica degli Stati, e da alcuni di questi è ancora di quando in quando violato, si vorrà forse ripetere con Hautefeuille (2), non potersi dire che la proprietà privata nemica sia rispettata in virtù di un principio ammesso e rico-

(1) D'altra parte ci gode l'animo di vedere fatto omaggio al modo umano con cui fu combattuta la guerra d'Italia — Leggonsi infatti le seguenti parole alla nota 190 di *Lawrence's Wheaton* (op. cit.): « In passing, as we did, in 1859, a few days after the battle of Magenta, from Turin to Milan, the admirable discipline of the European armies was especially to be noticed. No destruction of growing crops was to be seen; but the appearance of the fields adjacent to the great highwais was no more affected by the march of the contending forces than id would have been by the passage of ordinary transportation wagons in time of peace. The whole supply for commissariat of the French army, though going into Italy as the ally of Sardinia, was brought from their own country, and conseguentely there was no necessity of drawing supplies, either by forced contributions or otherwise, from the occupied territory, whether Piedmont or the conquered province of Lombardy ».

(2) *Histoire*, *etc.* p. 507.

nosciuto dai popoli, di un principio internazionale? Ma, come mai la verità di un principio o del suo rispetto può essere contestata o negata per ciò solo che da taluno se ne permette ancora qualche volta la violazione? Teodoro Ortolan (1), infatti, quantunque non meno vigorosamente di Hautefeuille sostenga, che gli Stati hanno larghissimo diritto di confiscare la proprietà nemica sul mare, pure dichiara, essere principio accettato quello di rispettarla, per quanto è possibile, sul continente. Questa, adunque, si può considerare oggidì come radicata consuetudine degli Stati civili, quantunque disparate sieno le opinioni intorno al suo modo di derivazione. E se questa consuetudine è un fatto quasi universale e costante, come mai si potrà ancora dire con Hautefeuille (2), che in diritto il rispetto della proprietà privata del nemico posta dentro terra punto non esiste? Poichè, quantunque sia vero ciò che egli afferma, cioè che nessun trattato internazionale tiene parola di questa pretesa regola, e nemmeno quello concluso dagli Stati-Uniti colla Prussia nel 1785, pure il diritto non deriva soltanto dai trattati; e se la consuetudine, facendosi interprete di un principio di giustizia, riesce a farlo universalmente accettare, perchè si vorrà dire che quel principio è destituito di fondamento giuridico? Il fondamento giuridico di un fatto deriva dalla sua conformità ai principii della giustizia, senza che per questo sia necessaria la sanzione positiva del legislatore che lo riconosca. Il diritto che, come già si disse, è la giustizia in atto, preesiste alla dichiarazione del legislatore; e se questi può accettarne o rifiutarne i dettami ne' suoi codici per riguardo a speciali determinati rapporti, gli è per altro impossibile negarne o sopprimerne la efficacia razionale. Certo, che se parlasi di diritto positivo Hautefeuille ha pienamente ragione; ma siccome quando per noi si afferma che il rispetto della proprietà privata nemica è un principio di rigorosa giustizia, non si vuole già asserire che esso sia rico-

(1) Op. cit., t. II, p. 35.
(2) *Histoire*, *etc.* p. 505.

nosciuto in qualche disposizione di legge, ma si accenna invece alla sua conformità ai principii razionali del diritto; così noi non potremo mai ammettere che quel rispetto non sia fondato in diritto, per ciò solo che non è riconosciuto in alcun patto internazionale. Ed in vero; allorquando nei trattati internazionali si taceva del principio che insegna, doversi rispettare la merce nemica sotto bandiera neutrale e la merce neutrale sotto bandiera nemica, e si sancivano invece precetti diametralmente opposti, egli è forse che quel principio non avesse il suo fondamento nella giustizia e non esistesse in diritto? Certo; a coloro che nient' altro vorrebbero riconoscere nel rispetto della proprietà privata, quand' anche lo ammettessero come un fatto costante e universale, se non un calcolo di profondo egoismo da parte dei belligeranti, epperò negano la benefica influenza non solo di ogni sentimento di giustizia ma ben anche di umanità, non parrà possibile assegnare a quel rispetto un fondamento giuridico qualunque; a quelli invece che non credono alla funesta preponderanza dell' egoismo sul retto e sul giusto, pare impossibile trovare altro fondamento non solo fuori dei precetti di umanità, ma fuori della stessa rigorosa giustizia.

Ma ritorniamo al metodo espositivo, da cui, per poco, ci siamo scostati.

I precetti della giustizia, adunque, e la consuetudine internazionale insegnano che la proprietà privata del nemico va rispettata, e che è praticamente quasi dovunque rispettata, per quanto almeno permettono le inesorabili necessità della guerra (1). Oggidì che la filosofia, dopo infiniti stenti, è riuscita a persuadere, nessuna guerra dovere prefiggersi altro scopo se non quello di ottenere una pace solida e basata sui principii dell' equità, quale potrebbe mai essere ancora la ragione giustificativa della confisca delle proprietà private del nemico? Allorquando la guerra conduceva direttamente allo sterminio del

(1) Vedi anche le prime pagine del capit. V.°

nemico ed alla distruzione del suo commercio (1), facilmente si capisce come le proprietà mobili dovessero prima delle altre subire la sorte inevitabile della confisca; e poichè la persona stessa del vinto diventava proprietà del vincitore, le cose che al vinto appartenevano dovevano per necessaria conseguenza trapassare nelle mani del suo più fortunato rivale: *occupatio bellica est modus acquirendi dominium.* Ma ormai che la guerra non è altro che un duello giudiziario, in cui la sentenza definitiva è irrevocabilmente pronunciata dalla sorte delle armi, ed il vincitore sa di non avere altro diritto verso il vinto se non quello di costringerlo a fare, o a non fare, od a permettere qualche cosa, e nulla più di ciò che la violazione de' suoi legittimi diritti comporta; ora, adunque, la confisca della proprietà privata non sarebbe che sfrenata rapina. Nemici non sono più adesso se non quelli che portano le armi, o fanno come che sia parte degli eserciti di terra o di mare; e siccome allorquando ad uno Stato è negata giustizia, il rifiuto è fatto valere colla forza delle armi, ed è soltanto per la opposizione di questa che lo Stato reclamante non può ottenere di essere soddisfatto nelle sue domande; così quello Stato non avrà altro diritto che di rimuovere l'ostacolo oppostogli, di paralizzare la forza nemica, sicchè l'altro belligerante non possa più rifiutarsi di soddisfare al suo dovere. E poichè l'ostacolo e la forza oppostagli si riassumono e si concretano negli eserciti di terra e di mare, contro questi soltanto e contro le proprietà dello Stato dovrà dirigere il belligerante lo sforzo della sua potenza. Quei privati cittadini, invece, che non fanno parte della forza armata, epperò non concorrono direttamente ad opporre qualsivoglia resistenza od a costituire qualsivoglia forza armata, non dovranno essere come che sia direttamente pregiudicati, dal conflitto insorto, o nelle loro persone o nei loro averi. Di più; poichè la proprietà mobile, per la sua stessa natura, quasi si identifica nella persona del proprietario e ne segue sempre

(1) Grozio, op. cit., l. III, c. IV, V e VI.

davvicino le sorti, ne viene che il carattere pacifico del privato cittadino direttamente si riflette su quella proprietà; epperò che questo carattere, il quale guarentisce la sua persona dall'essere considerata come nemica, ne guarentisce pure la proprietà. Chi non altrimenti considera la guerra, se non come un rapporto di governo a governo, non può rifiutarsi di accettare per veri e per giusti codesti principii, massime per quanto concerne i rapporti della proprietà mobile.

Se non dovesse essere così, come mai si potrebbero vantare le miti tendenze dei tempi nostri, la moderazione con cui oggidì si conducono le guerre, la generosità e la disciplina degli eserciti regolari, e questo gran portato della civiltà moderna, che cioè la guerra è un rapporto di Stato a Stato? E perchè mai, appena sortito dalla mischia, il soldato si tramuterà in predone, il pacifico cittadino sarà accomunato e confuso con chi impugnava le armi, la vittoria si risolverà in violento ladroneccio, e la guerra, anzichè avere per iscopo una pace fondata sui principii dell' equità e della giustizia, altro non ne avrà che la depredazione e la confisca, e la rovina irreparabile degli inermi innocenti a tutto vantaggio della prepotenza? Non si capisce come sul campo di battaglia si vogliano soccorrere con tante cure gli infelici caduti, e poi si violi ogni sentimento di giustizia e di umanità verso coloro che, estranei al conflitto, rispettarono nel vincitore quei diritti, la difesa dei quali egli volle commettere alla forza delle sue armi! Se i combattenti caduti sul campo di battaglia meritano ogni misericordia, perchè non saranno meritevoli almeno di giustizia coloro che pacifici ed inermi non hanno offeso alcuno? Rimpetto all' uno dei belligeranti, i privati cittadini dell' altro gli hanno forse recata maggiore offesa che non gli stessi combattenti, o gliene recano forse alcuna? Si cessi, adunque da questa selvaggia costumanza della depredazione delle proprietà private, lurido avanzo di quei tempi funesti in cui la guerra aveva per iscopo l' esterminio dei popoli combattenti, e la persona del nemico fatto prigioniero era abbassata al rango di cosa. Oggi è pur tempo di rispettare nelle sue pratiche

conseguenze la giustizia di quel principio da tutti universalmente accettato, che la guerra si combatte fra gli Stati e non contro i pacifici cittadini. E come gli insegnamenti della filosofia persuasero a poco a poco di rispettare la persona stessa del nemico, allorquando, deposte le armi, è impotente all'offesa, e dalla morte dei prigionieri inflitta loro ai tempi della più feroce barbarie, si andò mano mano passando per la schiavitù, pel riscatto e si arrivò al sistema attuale del cambio; così è pur tempo che, dopo avere assegnato per esclusivo scopo della guerra la spogliazione del popolo vinto e la rovina di ogni suo commercio, si senta il dovere di giustizia e di umanità di limitarne le fatali immediate conseguenze a coloro che direttamente, attivamente la combattono, (e qui pur sempre dentro i limiti della legittima difesa e della reintegrazione del violato diritto) e di rispettare negli averi, come si rispettano nelle persone, coloro che si tengono affatto estranei al conflitto. D'altronde, queste private ruberie possono mai essere di verace giovamento a qualcuno? Se ne avvantaggierà forse il soldato per le intemperanze e per gli stravizzi a cui gli saranno di incitamento i valori rapiti? Se ne avvantaggierà forse la disciplina militare? O ne trarrà forse alcun profitto lo Stato vincitore, inimicandosi così acerbamente i vinti? E al postutto; (tanto è vero che queste spogliazioni sono brutali vendette!) forse le finanze dello Stato dalla confisca di siffatte proprietà potranno essere arricchite od anche solo sensibilmenle giovate? Ah! persuadiamocene una volta; le leggi eterne della giustizia non sono mai impunemente violate, e il danno, o presto o tardi, se ne riversa poi sugli stessi autori. La guerra se ha i suoi diritti, ha pure i suoi doveri; ed una guerra giusta non può e non deve avere per leggi se non quelle supreme della giustizia. Dall' osservanza di queste nessuno può dispensarsi. Il fragore delle armi non vale a farle tacere (1).

(1) Grozio, abbenchè a suo modo interpretasse i principii della giustizia naturale, regolatrice del diritto di guerra, scriveva queste parole:

Noi ci attendiamo dalla nostra civiltà anche questo trionfo; e quando vediamo gli uomini di Stato, che pur non dovrebbero lasciarsi cogliere da quei sogni umanitarii che, a detta di alcuni, fanno delirare le menti degli ideologisti e dei dottrinari, affaticarsi da ogni parte per far accettare quel gran postulato della giustizia internazionale, ci affida grandemente la speranza che, a lungo andare, la giustizia la vincerà sulla prepotenza, la verità sul pregiudizio; e che quello stesso rispetto che tutti unanimemente sono d'accordo a riconoscere perfino nelle persone dei combattenti, sarà pure accordato agli averi dei privati cittadini.

Negando noi risolutamente qualsivoglia diritto alla confisca delle proprietà private dei popoli belligeranti, è affatto inutile tener parola del termine più o meno assurdo delle ventiquattro ore, come dice Pinheiro-Ferreira (1), entro cui dalla pratica degli Stati e dai pubblicisti si è soliti considerare come trasferita al nuovo possessore la proprietà depredata in guerra. Che varrebbe, infatti, studiare il modo di disciplinare un rapporto giuridico, quando se ne contesta la legittima esistenza?

« Sileant ergo leges inter arma, sed civiles illæ et judiciariæ et pacis propriæ, non aliæ perpetuæ et omnibus temporibus accomodatæ. Optime enim dictum est a Dione Prusæensi, inter hostes scripta quidem jura, id est civilia, non valere, at valere non scripta, id est ea quæ natura dictat aut gentium consensus constituit. Docet hoc vetus illa Romanorum formula: *eas res puro pioque duello quærendas censeo.* Iidem veteres Romani, ut Varro notabat, bella tarde et nulla licentia suscipiebant, quod bellum nullum nisi pium putabant, geri oportere. Camillus juste non minus quam fortiter bella gerenda dicebat: Africanus, populum Romanum et suscipere juste bella et finire: Apud alium legas, *Sunt et belli sicut et pacis jura.* Alius Fabricium miratur ingentem virum, et quod difficillimum est in bello innocentem, et qui aliquid esse crederet et in hostem nefas». Op. cit. Prolegomena 26.

(1) Su Martens, op. cit., l. VIII, c. IV, §. 282.

SEZIONE III.

Delle Contribuzioni.

Ora, per esaurire questa parte della nostra trattazione che riguarda il rispetto della proprietà privata posta sul territorio dello Stato invaso dal nemico, ci resta a parlare delle *contribuzioni.*

Allorquando un esercito nemico entra nei territorii dell'altro belligerante ed impone la propria sovranità sui luoghi occupati, egli non può pretendere di esercitare sulle persone e sulle cose che vi si trovano altra sovranità fuori di quella già dapprima legittimamente esercitata dallo Stato a cui, per quella parte di dominio, egli si è sostituito. La guerra infatti, si disse più addietro, debbe prefiggersi per ultimo scopo di rimuovere l' ostacolo, di paralizzare la forza che impedisce allo Stato reclamante di ottenere giustizia. Quando questo ostacolo e questa forza sieno rimossi, e giustizia possa essere intieramente resa a chi la domanda, lo Stato reclamante si trova, per riguardo al diritto, nella stessa condizione giuridica in cui sarebbe il suo nemico se questi, a cui egli volse le sue querele, si fosse volonterosamente prestato a soddisfarle. E siccome quest' ultimo a nient' altro di più è obbligato che a rendere giustizia, e l' altro tutto può pretendere per ottenerla piena ed intiera; così questi potrà adoperare tutti quei mezzi che sono reputati idonei a raggiungere lo scopo della guerra, e la reintegrazione dei mali sofferti; perchè quegli che arreca danno ad altrui ingiustamente, debbe prestarne l' intiero risarcimento. Adunque, se al fatto dell' esercizio temporaneo della sovranità si aggiunge il diritto della indennizzazione, si vede di per sè chiaramente come sui territorii occupati dal vincitore, questi possa imporre tutte le gravezze necessarie a reintegrarlo dei mali patiti per la negatagli giustizia. Certo,

che questo esercizio temporaneo della sovranità e questo diritto di indennizzazione non possono tenersi per legittimi, se non quando la guerra combattuta dallo Stato che impone le contribuzioni sia giusta. Ma, poichè di questa giustizia non vi ha giudice competente tra gli Stati, (essendo tutti sovrani e indipendenti e nessuna terrena autorità essendo ad essi superiore) ed ogni Stato ha diritto di fare la guerra e, sino a quando non vìoli le norme prescritte dalla ragion delle genti, ha pur diritto di valersi di tutti i mezzi da questa consentiti; si ritiene che ciascuno Stato, combattendo una guerra, possa cosiffattamente comportarsi verso il nemico, come se la giustizia della sua causa fosse certa e incontrovertibile. Di più, chi ha diritto al fine ha pur diritto a tutti i mezzi idonei a conseguirlo; epperò chi ha il diritto di fare la guerra ha pur quello di giovarsi di tutte le conseguenze che dal suo legittimo esercizio derivano. Istessamente come le due parti litiganti in causa civile hanno diritto di approfittare di tutti i mezzi di offesa e di difesa che le leggi civili ad esse acconsentono. Quindi è, qualunque abbia ad essere la sorte ultima della guerra, che quel belligerante, il quale *di fatto* occupa tutto o in parte il territorio nemico, ha incontestabile diritto all' esercizio provvisorio della sovranità, epperò di imporre nuove gravezze e contribuzioni. Un esercito conquistatore infatti, come osserva Pinheiro-Ferreira (1), penetrando nel territorio nemico, ottiene già lo scopo della guerra relativamente alla parte da esso occupata, perchè per tale modo lo priva di tutte le risorse ch' egli ne poteva ritrarre. Quella stessa ragione che consente ad uno Stato l' uso delle armi per ottenere giustizia, gli permette anche di imporre tributi e contribuzioni, affine di risarcire sè stesso dei mali sofferti e delle spese della guerra.

E non si creda che qui, per istrana contraddizione, si voglia far derivare il diritto dal fatto; no, questo diritto è la

(1) Su Martens, Op. cit, l. VIII, c. IV, § 279.

conseguenza dell' esercizio di un altro legittimo diritto di ordine superiore, quello cioè di fare la guerra e di valersi di tutti i mezzi idonei a conseguirne un felice risultato; diritto, quest'ultimo, che preesiste a qualunque contingibilità di umani avvenimenti È il diritto del belligerante che ristretto sino allora allo stato di potenza, non riesce a tradursi in atto se non per mezzo delle armi.

Comunque però si creda, sia o no fondato in diritto il conquistatore ad imporre quelle contribuzioni, siccome quei privati cittadini che ne sono colpiti debbono soddisfarle nell' interesse e per conto dello Stato che fa la guerra; così lo Stato dovrà poi farne la equa ripartizione su tutti i cittadini, perchè nessuno può sottrarsi alle gravezze che sono sostenute nell' interesse generale e per conto comune. — Ma di questo fu già altrove parlato.

Ora è facile vedere come il diritto di imporre contribuzioni, spettante ad ogni Stato in guerra, non derivi punto da ciò che per esse viene assicurata la conservazione dei beni privati, e si preservano dalla depredazione i cittadini, come credono Vattel (1), Travers-Twiss (2) e Bello (3); ma bensì dal fatto dell' esercizio temporaneo della sovranità e dal diritto della indennizzazione, perchè la proprietà privata, noi sappiamo, è guarentita dai principii stessi del diritto delle genti. « Non è ingiusto, infatti, dice Galiani (4), che i popoli soggiogati sieno assoggettati con tributi e con nuove imposizioni regolatamente distribuite, per quanto possono, a rifare le spese della guerra, giacchè fin tra privati le leggi condannano a pagar le spese della lite colui che ingiustamente la mosse; ma tra il contribuire, e l' essere spogliato, vi è differenza grande » (5).

(1) Op. cit., l. III, c. IX, § 165.

(2) Op. cit., v. II, p. 124.

(3) Op. cit., P. II. cap. IV. § 4. pag. 162.

(4) Op. cit., p. 273.

(5) E il Gentili assai tempo prima scriveva: « Nostri autem interpretes juris, ad fori disceptationes quod attinet, sic tradunt, ut victus

Si intende poi di per sè, che le contribuzioni non dovranno mai eccedere la misura del risarcimento che si ha diritto di pretendere, poichè altrimenti sarebbero spogliazione (1); o quanto meno, si intende che il di più fatto contribuire dovrà poi essere compensato allo stipularsi della pace, quando non sia altrimenti convenuto. E di tal modo comportandosi il belligerante, non solo obbedisce ad un dovere imprescindibile di giustizia, ma dà opera per di più al suo stesso vantaggio; poichè da una parte, come osserva Pinheiro-Ferreira (2), si acquista per tale guisa la benevolenza dei popoli, e dall'altra, assicura a sè stesso i mezzi di continuare la guerra a tutte spese del nemico, insino a che questi non voglia accettare una pace onorevole, la quale sarà tanto più facile quanto più l'avversario saprà di ritornare al possesso di un paese non devastato; mentre che, quanto maggiori saranno i danni arrecatigli, tanto più sarà difficile venire ad un accordo definitivo. E la guerra debbe siffattamente essere condotta che per essa si affretti, non si allontani la pace. Di più, aveva poco prima osservato lo stesso pubblicista, « al conquistatore debbe calere di amministrare il paese con tanta moderazione e saggezza come se dovesse occuparlo per sempre; innanzi tutto, perchè gli abitanti non debbono come che sia essere tenuti responsa-

victori cum in civilibus, tum in criminalibus, sumtus refundat, si et injustam habuit causam litigandi: præsertim si is victus sit, qui litem movit; qui et potuit, et debuit se melius adparare ». Op. cit, lib. III, cap. III. *De sumptibus, et damnis belli.*

(1) Lo stesso Gentili professava su questo proposito sanissime dottrine. Egli dice: « Non omnia faciet victor sua, quæ per vim, et per victoriam potest. *Quanto plus licet, tam libeat minus:* inquit sententia Sapientis. Et facit omnia pro arbitrii boni viri. Quod pro rerum varietate variabitur. Securitati si consulet, tum erit bene satis, quum adfuerit metus. Nec vero dicitur excedi modus inculpatæ tutelæ, si quid sit, quod periculum amovet ». Op. cit., lib. III, cap. IV, *Tributis, et agris multari victos.*

(2) Su Martens, Op. cit., l. VIII, c. IV, § 279.

bili dei torti del governo; poi, perchè commettendo violenze sulle persone degli abitanti, il conquistatore potrebbe provocare una sollevazione in massa, e tutti sanno come questa sia una eventualità a cui nemmeno gli eserciti più agguerriti debbono mai esporsi, perchè tosto o tardi finiscono col rimanerne vittima ». Adunque, ragioni di giustizia e di convenienza politica consigliano i belligeranti a non abusare della facoltà che loro spetta di imporre tributi e contribuzioni; e, tra gli altri, a non seguire gli esempii del governo prussiano colla ex-città libera di Francoforte (1), e del governo Austriaco con alcuni municipii delle provincie venete nella guerra del 1866. Poichè, come sarebbe ingiusto negare ad un belligerante questo diritto, altrettanto sarebbe enorme valersene come un mezzo di rapina e di devastazioni a danno di pacifici cittadini, che per avventura potrebbero anche biasimare la guerra combattuta dal proprio Stato. D'altronde; se è vero che le maggiori gravezze imposte vanno poi suddivise su tutti i cittadini, perchè soddisfatte per servire al pubblico interesse, egli è però certo che, alla fine dei conti, quanto maggiori saranno le gravezze, tanto maggiore sarà il male che, a motivo della guerra, andrà a partitamente colpirli.

Nè vale il dire che, permettendo le contribuzioni, si distrugge il principio del rispetto della proprietà privata nemica, e che per tale modo alla confisca individuale, contro cui si fa tanto gridare, si sostituisce la confisca collettiva.

(1) Quella ingenerosa violenza fu voluta poi tanto o quanto mitigare. Una lettera del re di Prussia, 11 marzo 1867, diretta alla rappresentanza della borghesia della città di Francoforte, in risposta alla domanda per l'esonero dalla suaccennata contribuzione, prometteva di fare in modo che il pagamento, qualora la contribuzione avesse a cadere in tutto o in parte non già sulle finanze dell' antico Stato francofortese ma su quelle della città, non si abbia ad imporre in misura tale da essere incompatibile collo sviluppo progressivo della città di Francoforte. — Come non sarebbe stata più generosa ed umana cosa, ora che Francoforte è città del regno di Prussia, che il governo di Berlino revocasse intieramente l'ordine di quella forzata contribuzione!

La obbiezione, benchè di spesso ripetuta, è più speciosa che vera.

Si è detto sino dal principio di questo lavoro che i cittadini hanno dovere di concorrere proporzionatamente con parte delle loro singole attività giuridiche a costituire l'attività giuridica collettiva dello Stato; e che lo Stato, dentro questi limiti, ha diritto di far concorrere ciascun cittadino a sostenere le spese che l'amministrazione governativa richiede per raggiungere i fini sociali. Ma, come pure fu già detto, la quota di contribuzione che ciascun cittadino debbe apportare per costituire l'attività giuridica collettiva dello Stato non è una entità costante, ma invece essenzialmente variabile. Poichè, quantunque lo Stato non possa avere altro scopo se non quello di guarentire a ciascun cittadino la libera esplicazione della personale autonomia, pure le diverse vicende dei tempi, le mutate condizioni sociali e politiche possono far sì che al raggiungimento di questo scopo non sempre abbiano a bastare i mezzi di prima, e se ne richiedano invece dei nuovi e maggiori. Così essendo le cose, si capisce facilmente come, allorquando per le sorti della guerra una sovranità si sostituisce all'altra, questa assumendo, quantunque provvisoriamente e di fatto soltanto, l'esercizio dei diritti sovrani, si assuma del pari il diritto ad essa inerente di imporre nuovi balzelli e tributi. « Tale era il diritto del governo spodestato, dice Pinheiro-Ferreira (1); tale, nè più nè meno, è quello del conquistatore; lui felice se può migliorare le sorti delle provincie conquistate, governandole con maggiore giustizia di prima; ma guai a lui ed al suo esercito se, abusando della forza, si avvisa di potere schiacciare impunemente le popolazioni ». Questo diritto, adunque, deriva dall'esercizio della sovranità, epperò i cittadini sono obbligati a rispettarlo e ad obbedirlo. Avviene forse lo stesso quando si confiscano le proprietà private? Il diritto della confisca può mai attribuirsi ad uno Stato? È desso dentro la cer-

(1) Su Vattel, l. III, c. IV, § 61.

chia dei legittimi diritti competenti alla sovranità? No; la confisca è depredazione; imposta la contribuzione; e tra il contribuire e l'essere spogliati, come già si osservò avere notato il Galiani, vi è differenza grande; la confisca colpisce direttamente nella sostanza il proprietario ed è, di sua natura, essenzialmente irregolare; la contribuzione invece non colpisce che una parte della rendita e rispetta la proprietà, e si suddivide in equa proporzione, come tutte le altre pubbliche gravezze, su tutti i cittadini; la confisca è un atto di iniqua violenza contro uno o contro più; la contribuzione è la conseguenza dell'esercizio temporaneo dei diritti sovrani verso di tutti.

Colle contribuzioni, adunque, non si viola il rispetto delle proprietà private nemiche, ma si viene anzi a riconfermarlo; perchè, mentre si ammette che queste proprietà non possono sottrarsi all'esercizio temporaneo di una sovranità, anche soltanto di fatto, da parte del vincitore, si dichiara poi risolutamente che, fuori di questo esercizio temporaneo, debbono essere lasciate del tutto inviolate. Accettando, impertanto, il sistema delle contribuzioni, come legittima conseguenza del diritto di guerra, non ci siamo menomamente scostati dalla verità che abbiamo assunto a dimostrare con questo scritto, nè siamo venuti meno al rispetto di quei supremi canoni della giustizia, ai quali per noi si professa inalterabile riverenza.

E qui poniamo fine alla materia di questo terzo capitolo. Ben è vero che ci rimarrebbe ancora a parlare delle proprietà incorporali dei cittadini dello Stato invaso dal nemico, e delle navi e delle merci che possono trovarsi nelle acque territoriali occupate o bloccate da una squadra nemica.

Ma, per quanto concerne le prime, abbiamo pensato che nulla di veramente nuovo sarebbesi potuto per noi aggiungere a quanto già fu detto alla Sezione III del Capitolo II; poichè l'occupazione temporanea o definitiva del territorio nemico, sostituendo alla sovranità del governo di prima quella del vincitore, questi non può avere maggiori diritti di quelli che già spetta-

vano al governo, al posto del quale egli si è messo. Ond'è che le cose sarebbero per tale modo giuridicamente restituite al loro stato di prima, per ciò che risguarda i rapporti di diritto e dovere fra cittadini e governo; ed il diritto pubblico interno, o già prima vigente, o nuovo, od innovato, sarebbe la sola norma regolatrice di quei rapporti. Di più; è ben difficile che il vincitore trovi alcun che da sequestrare o confiscare, quando si vogliano, come ora facciamo, limitare le nostre considerazioni alle proprietà incorporali. Perchè; o queste sono rappresentate da relazioni di credito e di debito tra privati, sieno questi dello stesso Stato o di Stati diversi poco importa, ed allora è troppo chiaro che la sovranità temporanea o definitiva del vincitore non può menomamente mutarle, ma restano inalterabilmente le stesse tanto nella loro giuridica essenza, quanto nelle derivazioni; o sono invece rappresentate da relazioni di credito e di debito tra Stato e cittadini, ed allora la nuova sovranità sostituendosi a quella di prima, ne assume anche necessariamente tutti i diritti e i doveri inerenti, e quegli affari si trovano nella condizione normale di tutti i governi, i di cui rapporti coi proprii cittadini noi conosciamo già e sono disciplinati dal diritto pubblico interiore di ciascuno Stato. D'altronde, comunque sieno per essere le cose, i principii addietro sviluppati e per tanti e così svariati casi applicati, si prestano di per sè tanto facilmente a qualunque nuova o non pensata applicazione, che non è punto necessario lo insistere davvantaggio su di essi; tanto più che sarebbero inevitabili troppe ripetizioni, e queste bene spesso nè giovano ad una maggiore chiarezza, nè alla speditezza ed efficacia della esposizione.

Per quanto poi si riferisce alle navi mercantili che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato invaso dal nemico, abbiamo pensato che sarebbe più facile e più opportuno tenerne parola nel capitolo seguente. Difatti, ci ha tale strettezza di rapporti tra questo tema e l'altro delle navi mercantili in alto mare, che l'argomento ci si verrà di per sè stesso spontanea-

mente presentando, senza che noi facciamo sforzo alcuno per incastonarvelo dentro. Quanto saremo per dire sul contrabbando di guerra e sul blocco si adagierà, adunque, certamente meglio nella trattazione del tema del Capitolo IV, che non se ne volessimo trattare adesso; e, per questo, qui facciamo punto.

CAPITOLO IV.

DELLE NAVI MERCANTILI
E DEI LORO CARICHI IN ALTO MARE

SEZIONE I.

Sviluppo del tema secondo il diritto storico — Correlazione di questo tema coll' altro della corsa marittima.

L' alto mare, libero di sua natura ed aperto alla navigazione di tutti i popoli (1), è il luogo dove più di spesso incontransi le navi delle potenze belligeranti per combattersi e predare.

Se i primi atti di ostilità si compiono, di solito, nelle acque territoriali, le maggiori catture delle navi mercantili appartenenti a cittadini dello Stato nemico si fanno nell' alto mare. Che anzi; tutte quelle potenze, tranne poche, le quali oggidì abbiamo visto (2) informare la loro condotta a più sani

(1) Mare, naturà, omnibus patet — *Ulpiano.*
(2) Vedi sopra Cap. II, Sez. II.

principii e quindi permettere la libera uscita o la tranquilla permanenza a quelle navi private dello Stato nemico che al momento della dichiarazione di guerra si trovano nelle loro acque territoriali, autorizzano poi e legittimano la preda di quelle altre navi che si incontrano sull'alto mare. E giustificano la loro condotta asserendo, che sarebbe un tradire ogni fede internazionale se gli Stati colpissero di sequestro o di confisca quelle navi che, fidando nei diritti della pace, si recano per iscopi di pacifico commercio nelle acque dello Stato divenuto poi nemico. Da questa accusa di inganno e di tradimento vogliono gelosamente difendersi gli Stati. Quando invece le navi mercantili del nemico sieno incontrate in alto mare, e non sieno di quelle a cui fu permesso il ritorno in patria, allora ripiglia tutta la sua forza il diritto assoluto e illimitato di preda su tutto quanto appartiene al nemico; e quindi anche sulle proprietà private di qualunque cittadino di quella politica associazione.

Così pensano gli Stati di poter giustificare quel diverso loro modo di condotta; ed a vedere come anche molti pubblicisti, e dei migliori, si affaticano a provare che una tale diversità di trattamento è rigorosamente conforme ai diritti della guerra; a vederli così gelosi del rispetto delle navi mercantili e dei loro carichi, quando una dichiarazione di guerra le sopraggiunga mentre esse trovansi nelle acque dell'altra parte belligerante, taluno potrebbe essere quasi tratto in inganno, credendo che così veramente, e non in altro modo, debbano essere trattate le proprietà dei privati cittadini dello Stato nemico. Egli è che difatti, qualora a null'altro si volesse por mente ed una dichiarazione di guerra bastasse a legittimare qualunque atto contro il nemico, tra l'uno e l'altro caso, tra la pace e la guerra, ci sta di mezzo una sì profonda differenza di rapporti giuridici, da produrre necessariamente una pari mutazione nelle leggi che governano la vita internazionale. Si potrebbe dire; come le relazioni pacifiche di uno Stato cogli altri Stati guarentiscono la sicurezza dei commerci, delle persone e

delle proprietà private dei cittadini, così la guerra rompe invece violentemente ogni pacifico rapporto, e i commerci e le persone e le proprietà private sono in balìa delle armi. Poichè la guerra è lo stato diametralmente opposto alla pace, del pari il trattamento delle persone o delle proprietà private del nemico sarà affatto opposto a quello dell' amico. Adunque, come è conforme ai principii della giustizia e della buona fede il rispetto delle persone e delle robe di coloro che una dichiarazione di guerra sorprende in territorio divenuto nemico e tramuta in nemiche; così è conforme ai diritti della guerra che le persone o le robe del nemico trovate o sui proprii territorii od in luoghi non sottoposti ad alcuna sovranità, come è appunto l' alto mare, sieno fatte prigioni o confiscate.

Questa argomentazione, od almeno una somigliante, forse non è da alcun pubblicista moderno così apertamente fatta; ma tutti devono per necessità averla dentro di sè tenuta quelli che legittimano la preda e la confisca delle navi mercantili nemiche e dei loro carichi, come pure tutti gli Stati che oggi ancora autorizzano siffatto modo di guerra.

Pubblicisti e statisti, adunque, credono di essere perfettamente logici nella loro argomentazione, tanto più che hanno a loro favore la riprova della storia. E, certamente, se per giudicare della giustizia di un fatto bastasse la testimonianza costante e diuturna di quello che fu, pochi fatti la storia ci potrebbe ricordare che, meglio della preda della proprietà privata nemica, vantino un lusso più meraviglioso di prove. Ma la schiavitù personale, e il dispotismo politico e religioso hanno del pari per sè la testimonianza irrecusabile dei secoli. La storia, impertanto, non basta; essa, però, presentandoci lo svolgimento successivo subito da un determinato ordine di idee o di fatti, e il costante loro modificarsi coordinato alle diverse fasi di miglioramento per cui è passata la civiltà umana, ci può fornire una prova sicura per affermare, che questo stesso tramutarsi continuo è voluto dalla natura intrinseca delle cose; che una cosa non è giusta o buona per ciò solo che fu; e che quel tra-

mutamento non cesserà se non quando l'ordine materiale dei fatti corrisponderà all'ordinale razionale delle idee.

Vediamo, adunque, quello che prima fu, che attualmente è, affine di potere poi con piena sicurezza assorgere alla contemplazione di ciò che dovrà essere.

I.

La guerra di tutti contro tutti, quale era intesa al tempo della civiltà romana, non poteva condurre che ad un diritto generale di preda e di confisca su tutto quanto apparteneva al nemico; quindi ne vennero quei funesti canoni di romana giurisprudenza, che noi già più sopra abbiamo riferiti (1). E poichè tali precetti sul diritto della guerra si applicavano indistintamente alle guerre terrestri ed alle marittime, non distinguendo le romane leggi tra l'una e l'altra guerra, così nulla che appartenesse al nemico o fosse nemico, in qualunque luogo si trovasse, poteva sottrarsi a questo generale sistema di confisca. Le leggi di Roma sopravvissero alla rovina dell'impero d'occidente, ed il diritto della guerra fu per tutto il medio evo, ed anche più innanzi, governato secondo quelle antiche norme; sicchè la proprietà privata in tempo di guerra fu sempre inesorabilmente confiscata, in nessun conto pur non tenendo i diritti dei popoli neutrali.

Il Consolato del mare, una delle più antiche raccolte tramandateci dall'età di mezzo intorno agli usi marittimi principalmente seguiti sulle coste del Mediterraneo, era per ogni sua parte informato allo spirito delle leggi romane. Onde fu che nessuna proprietà del nemico o fosse caricata su nave propria o su nave amica andava immune da preda e da confisca. Al capit. 231 infatti si legge: « Lorsq'un navire armé allant ou revenant, ou étant en course, rencontrera un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis, ainsi que sa cargaison, *il est*

(1) Vedi Cap. I, Sez. I.

inutile d' en parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu' on doit faire, et, dans ce cas, *il n' est pas nécessaire de donner de règle* ». Ed al capit. 274: « Si le navire appartient à des ennemis et la cargaison à des amis, les marchands qui s' y trouvent et à qui la cargaison appartient, en tout ou en partie doivent s' entendre avec l' admiral pour racheter, à un prix convenable et comme ils le pourront, le navire qui est de bonne prise, et il doit leur offrir une composition ou perte raisonnable, sans leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veulent pas faire un accord raisonnable avec l' amiral, celui-ci a le droit d' amariner le navire, et de l' envoyer au lieu où lui-même aura armé, et les marchands seront obligés de payer le fret de ce navire, de même que s' il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle été destinée, et rien de plus ». — Di per tal modo, mentre la proprietà del nemico era sempre confiscata, a quella dell' amico invece si concedeva o tanto o quanto un po' di rispetto, benchè troppo gravi fossero i patti che forzatamente agli amici si volevano imporre. — Ma una ben più grave offesa veniva a questi fatta colle seguenti disposizioni : « cap. 276. Lorsqu' un navire armé allant ou revenant, ou étant en course, rencontre un navire marchand . . . si le navire qui sera pris appartient à des amis, tandis que les marchandises qu' il port appartiennent à des ennemis, l' amiral du vaisseau armé peut contraindre et forcer le vaisseau ami qu' il aura pris à lui apporter ce qui appartiendra à ses ennemies, à charge néanmoins par l' amiral de payer au patron de ce navire tout le fret, qu' il aurait dû recevoir s' il avait porté la cargaison là où il devait la décharger. Si le patron refuse de porter les marchandises ennemies qui sont sur son navire jusq' à ce que ceux qui les avaient prises soient en lieu de sûreté, bien que l' amiral lui en donne l' ordre, celui-ci peut le couler à fond, ou l' y faire couler s' il le veut, sans qu' il doit sauver les personnes qui montent le navire . . . . . Mais il faut entendre que

toute la cargaison ou la majeure partie, appartient à des ennemis (1) ».

Queste erano le principali disposizioni del Consolato del mare per tanti secoli accettate da tutti gli Stati europei, ed ancora ai nostri giorni, sino alla guerra di Crimea, applicate dall' Inghilterra; per la quale, quella raccolta di usi marittimi, fu sempre tenuta come il proprio codice di diritto internazionale. Ben è vero che il Consolato del mare non ebbe mai la sanzione di alcun potere sovrano, e che la sua universale autorità nelle provincie meridionali d' Europa derivava dall' universale consentimento degli Stati, non da alcun patto internazionale che ne avesse rese obbligatorie le disposizioni. Ma nel nord dell' Europa vi furono anche Stati che si obbligarono con appositi trattati a permettere la confisca della proprietà privata nemica a bordo di navi neutrali; e la storia ricorda il trattato del 1406 conchiuso tra il re d' Inghilterra e il duca di Borgogna, rinnovato poi nel 1417, 1426 e 1478, in cui era scritto: « Les marchands, maisters de niefs et mariniers dudit pays de Flandre, ou demourant en Flandre, ne amèneront par fraude ne couleur quelconque aucuns biens ou marchandises des ennemis des Anglois par mer; et en cas qu' ils en seront demandés par aucuns écumeur ou autres gens de la partie d' Angleterre, ils en feront bonne et juste confession (2) ».

Nel 1460 l' Inghilterra stipulava un simile trattato pur colla repubblica di Genova.

Così una delle più belle creazioni del diritto marittimo internazionale, per cui la nave, quand' anche mercantile, è considerata come una parte del territorio dello Stato a cui essa appartiene, fu sagrificata alla prepotenza dei belligeranti.

Però, se per quanto concerne la merce nemica a bordo di nave pure nemica gli insegnamenti del Consolato del mare

(1) Pardessus, *Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle*, Paris 1828, vol. 2, p. 340.

(2) Rymer, t. III, p. 88, cit. da Hautefeuille, *Histoire* et p. 137.

sono ancora oggidì la legge costante di quasi tutte le civili nazioni del mondo, non così avvenne della merce nemica a bordo di nave neutrale; che anzi le sue sorti si andarono a poco a poco migliorando. Ma questo è degno di nota, che mentre nei pubblici trattati dopo il secolo XVI fu ben di spesso sancito il rispetto della bandiera neutrale, nelle leggi interne invece degli Stati o nei regolamenti emanati di volta in volta allo insorgere di qualche guerra, prevalse quasi sempre il principio opposto della confisca.

Parecchie sono le ragioni per cui gli Stati tra di loro nei pubblici trattati sancirono di voler rispettare la merce nemica caricata su nave neutrale, quando non fosse di quella specie conosciuta sotto il nome di *contrabbando di guerra*. Il sorgere a potenza marittima di parecchi Stati europei; il campo immenso aperto alla navigazione ed ai commerci dalla scoperta di nuove vie marittime e di nuovi continenti; l'interesse comune di tenere in freno quelle maggiori potenze che apertamente ambivano alla sovranità dei mari; queste ed altre ragioni persuasero gli Stati a garantirsi reciprocamente quella indipendenza, quel rispetto e quella sicurezza di commerci che, massime l'Inghilterra, di continuo minacciava ed offendeva, violando, giusta la dottrina del Consolato del mare, il rispetto della bandiera neutrale. Di più, se gli Stati per ragioni politiche potevano tollerare che la indipendenza e la dignità loro fosse violata dalle potenze belligeranti mentre infuriavano le armi, non avrebbero certamente mai voluto dare il loro assenso in un pubblico trattato ad una dottrina che era la negazione di ogni loro indipendenza. Però non è difficile vedere uno Stato obbligarsi a riconoscere il principio del rispetto della bandiera neutrale nei pubblici trattati, e violarlo poi costantemente nelle sue leggi interne. L'Inghilterra, su questo riguardo, è veramente unica nella storia del diritto internazionale marittimo. La bandiera neutrale non trovò mai un nemico più ostinato, violento, implacabile; e se gli altri Stati poterono resistere alle sue ambiziose mire, fu solo a prezzo di fatiche e sagrificii gravissimi. Ma la causa del buon diritto prevalse.

Il primo atto internazionale che ricordi un trattamento migliore fatto alla proprietà privata nemica a bordo di nave neutrale è quello del 1604 conchiuso tra la Francia e la Porta Ottomana. All'articolo XII di quel trattato è sancito: « Voulons et commandons que les marcandises qui seront chargées à nolis sur un vaisseau français, appartenantes aux ennemis de notre Porte, ne puissent être prises sous couleur qu' elles sont des nos ennemis, puisqu' ainsi est notre vouloir . . . (1) — Il quale principio fu poi ripetuto in un grandissimo numero di altre pubbliche convenzioni a cominciare dalla metà del XVII secolo; tra cui basterà ricordare i trattati dei Pirenei, di Nimega, di Ryswick e di Utrecht (1659, 1678, 1697, 1713), ai quali presero parte e la Francia e l'Inghilterra e la Spagna e l' Olanda e la Svezia, cioè tutte le principali potenze marittime d' allora. E questo nuovo diritto riceveva una efficacia maggiore quando si pensi che, assieme al rispetto della proprietà privata nemica su nave neutrale, fu accettato in quelle solenni convenzioni anche l' altro principio in virtù del quale le merci di contrabbando furono ristrette a quelle soltanto che direttamente potevano servire alla guerra, cioè alle armi ed alle munizioni da guerra. Siffatta restrizione giovò non poco ad assicurare una maggiore libertà al commercio neutrale, e quindi anche al commercio nemico. Perchè, questo bisogna notare, ogni conquista fatta a favore dei diritti della neutralità, era necessariamente una franchigia maggiore accordata alla proprietà privata dei popoli belligeranti.

Per tale modo la stessa Inghilterra e nei solenni trattati

(1) Dumont, t. V. part. II, p. 40 — Intorno a questo trattato si può vedere il giudizio che ne fecero Flassan, *Historie de la diplomatie Fraçaise*, t. II, p. 226; Wheaton, Op. cit. *Elements* etc., P. IV, cap. III, § 23; e Gessner *Le Droit des neutres sur mer* Op. cit., p. 35 — *Contra*, oltre l' Hautefeuille, vedasi anche l' Azuni, *Sistema Universale dei principii del diritto marittimo d' Europa*, Trieste, 1796, t. II, p. 151.

poc' anzi ricordati, e poi per mezzo di speciali convenzioni pattuite col Portogallo nel 1654, colla Francia nel 1667, coll' Olanda nel 1674 e 1688, riconobbe l' inviolabilità della merce nemica a bordo di nave neutrale; mentre appena nel 1604 aveva ancora ripetuta in un trattato colla Spagna l' antica dottrina del Consolato del mare.

Ormai questa conquista era assicurata. All' opera delle pubbliche convenzioni si era aggiunta anche la voce dei pubblicisti; Hübner e Galiani giovarono assai alla causa della neutralità. Che se la storia ricorda ancora i trattati del 1716 e 1769 tra la Francia e le città anseatiche, del 1779 tra la Francia e il Meklenbourg, del 1794-5 tra l' Inghilterra e gli Stati-Uniti d' America, del 1801 tra l' Inghilterra e la Russia, a cui furono obbligate poi di accedere e la Svezia e la Danimarca, e da ultimo del 1842 tra l' Inghilterra e il Portogallo, nei quali tutti fu sancito il diritto di confisca della merce nemica a bordo di nave neutrale, in tutte le altre pubbliche convenzioni fu sempre invece adottato il principio del rispetto. Difatti il barone di Cussy assicura che dal 1746 al 1846 centoventidue trattati riconobbero la inviolabilità della bandiera neutrale (1). Tra questi meritano speciale ricordanza quelli delle due leghe della neutralità armata del 1780 e del 1800; poi la convenzione 22 luglio 1854, stipulata tra gli Stati-Uniti e la Russia, nella quale è chiaramente stabilito il principio della inviolabilità della bandiera neutrale e l'altro che rispetta la merce neutrale a bordo di nave nemica, sotto condizione di reciprocità (2). L' ultima solenne sanzione a questi due

(1) *Phases et causes célèbres.* V. Hautefeuille, *Histoire* et p. 351. N 1.

(2) Art. I. Les deux hautes parties contractantes reconnaissent comme permanents et immuables les principes suivants, savoir: 1. Les navires libres font les marchandises libres, c' est-à dire les effets ou les marchandises appartenant à des sujets ou citoyens d' une puissance ou d' un État en guerre sont affranchis de capture et de confiscation lorsqu' ils sont trouvés à bord des navires neutres, à l' exception des

principii fu data dagli articoli 2 e 3 della dichiarazione del 16 aprile 1856 (1); e fra le potenze soscrittrici di questa celebre dichiarazione, tutti sanno esservi l'Inghilterra.

Le leggi interne degli Stati si scostarono, per lo contrario, troppo spesso da questi principii solennemente riconosciuti; ed anche la Francia cancellò non di rado con una mano ciò che coll'altra aveva prima scritto. Anzi, si può dire che, a dispetto delle pubbliche convenzioni, si confiscò quasi sempre la merce nemica trovata su nave neutrale. Così le saggie provvidenze della pace venivano distrutte dalla voracità della guerra. — Nell'editto francese del 1584 era scritto: «.... Avons ordonné et ordonnons que si les navires de nos dit subjects font, en temps de guerre, prise par mer d'aucuns navires appartenans à autres nos subjects ou à nos alliés, confédérés ou amis, esquels y ait biens, marchandises ou gens de nos ennemis .... que le tout soit déclaré de bonne prise». — E nella famosa Ordinanza del 1681: « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos ennemis, et les marchandises des sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront de bonne prise». — Di questo passo continuarono le leggi interne della Francia, sino a che il regolamento del 26 luglio 1778 (2) sancì esso pure

articles de contrebande de guerre; 2. la propriété des neutres a bord d'un navire ennemi n'est pas assujettie à la confiscation, à moins qu'elle ne soit contrebande de guerre. On s'engage à appliquer ces principes au commerce et à la navigation de toutes les puissances ou de tous les États qui consentiront à les adopter comme permanents et immuables».

(1) Art. 2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre.

Art. 3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

(2) 1. Fait défense Sa Majesté à tous Armateurs, d'arrêter et de conduire dans les Ports du Royaume, les Navires des Puissances neutres, quand même ils sortiroient des Ports ennemis, ou qu'ils y seroient destinés; à l'exception toute fois de ceux qui porteroient des secours à des

all' art. 1. il principio della inviolabilità della bandiera neutrale; quantunque poi i decreti di Berlino e di Milano ordinassero inesorabilmente la confisca di qualunque proprietà nemica, dovunque fosse stata trovata (1).

places bloquées, investies ou assiégées. A l' égard des Navires des États neutres, qui seroient chargés de marchandises de contrebande destinées à l' ennemi, ils pourront être arrêté, et les dites marchandises seront saisies et confisquées ; mais les Bâtiments et le surplus de leur cargaison seront relâchés, à moins que les dites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement ; auquel cas, les Navires et la cargaison seront confisquées en entier. Se réservant au surplus, Sa Majesté, de révoquer la liberté portée au présent article, si les Puissances ennemies n' accordent pas le reciproque dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent Réglement.

(1) Klüber così riassume brevemente le principali disposizioni dei decreti di Berlino e di Milano.

« Le *Système continental* de Napoléon, qui devait embrasser tous les pays alors sous sa domination, tous les États alliés à la France, et tous ceux placés sous son influence, prit son origine dans un décret daté de *Berlin* le 21 novembre 1806. En voici les dispositions principales :

Les îles Britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdicts. En consequence, les lettres et paquets adressées ou en Angleterre ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n' auront pas cours aux postes et seront saisis. Tout individu sujet d' Angleterre, qui sera rencontré dans un pays occupé par des troupes françaises ou par celles des alliés de la France, sera fait prisonnier de guerre. Tous les magasins, marchandises, ou autres propriétés appartenant à des Anglais, seront déclarées de bonne prise. Le commerce des marchandises anglaises est defendu, et toute marchandise provenant des fabriques ou de colonies anglaises est déclarée confisquée. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication de ce décret, ne sera reçu dans aucun port. Les bâtiments qui, au moyen d' une fausse déclaration, contreviennent à cette disposition, seront saisis et confisqués avec leur cargaison, comme s' ils étaient propriétés anglaises. —

Ce système fut encore poussé plus loin, par un décret que Napoléon rendit à *Milan* le 17 décembre 1807, portant en substance, que tout bâtiment, de quelque nation qu'il fût, qui se serait laissé visiter par un

L'Inghilterra, come sappiamo si attenne sempre agli insegnamenti del Consolato del mare, e poco scrupolo avendo delle pubbliche convenzioni da essa stipulate, le violava non appena poteva. Troppo noti sono i *british orders in council* da essa

vaisseau anglais, ou conduire en Angleterre, ou aurait payé une imposition quelconque au gouvernement anglais, serait par cela seul dénationalisé; qu'il devait être regardé comme propriété anglaise, et déclaré de bonne et valable prise, aussitôt qu'il serait saisi; que tout bâtiment, de quelque nation qu'il fût et de quoi qu'il fût chargé, expédié des ports de l'Angleterre ou de colonies soit anglaises soit occupées par les troupes anglaises, ou allant en Angleterre ou dans les colonies anglaises, ou dans des pays occupés par les troupes anglaises, serait déclaré de bonne prise; que capturé par des vaiseaux de guerre ou par des armateurs, il serait adjugé au capteur; que des reste ces misures, n'étant qu'une pure rétorsion contre le système adopté par le gouvernement anglais, cesseraient aussitôt que ce gouvernement serait retourné aux justes principes du droit des gens.

Par l'exclusion du commerce anglais des ports de l'Allemagne méridionale, que la France avait effectuée dès le mois de mars 1806, la *Grande-Bretagne* se crut provoquée à prendre aussi de son côté des mesures plus rigoureuses. Il parut, le 16 mai 1806, un *ordre de conseil*, par lequel toutes les côtes, rivières et ports, depuis l'Elbe jusq'au port de Brest inclusivement, furent déclarés en *état de blocus*, avec cette modification « qu'il serait libre aux vaisseaux neutres, qui n'auraient à bord ni propriété ennemie ni contrebande de guerre, d'approcher desdites côtes, d'entrer ou de faire voile desdites rivières et ports, excepté les côtes rivières et ports depuis Ostende jusqu'à la Seine, pourvu que lesdits bâtiments qui approcheraient et qui entreraient ainsi, n'auraient pris cargaison dans aucun port appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne, ou en leur possession, et que lesdits bâtiments qui feraient voile desdites rivières et ports, ne seraient destinés pour aucun port appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne, ou en leur possession, et n'auraient pas préabablement enfreint le droit de blocus ». — Un *second ordre de conseil* du 7 janvier 1807, opposé au décret français de Berlin déclara « qu'aucun bâtiment ne pourrai faire le commerce d'un port avec un autre, si ces ports appartenaient ou étaient en la possession de la France ou de ses alliés, ou lui étaient assez soumis pour n'avoir aucun commerce avec l'Angleterre, et que tout vaisseau neutre, averti

emanati durante le guerre del primo impero francese (1) — Ma questi erano tempi affatto eccezionali.

Così continuava questo alterno succedersi di pubblici trattati e di leggi interne che distruggevansi a vicenda.

Le dichiarazioni del 28 e 29 marzo 1854 pubblicate dall' Inghilterra e dalla Francia allo insorgere della guerra orientale, inaugurarono un'epoca novella. Il rispetto della proprietà privata nemica su nave neutrale, quando le merci non sieno contrabbando di guerra, vi è esplicitamente sancito (2). Come del

ou instruit de cet ordre, que l'on trouverait faisant route pour un port semblable, serait capturé, amené et déclaré, ainsi que sa cargaison, de bonne et valable prise ». (*lawful prize*).

Napoléon ayant alors déclarés les îles Britanniques en état de blocus par le décret de Berlin, le gouvernement anglais ordonna par un *troisième ordre de conseil*, en date du 11 novembre 1807 « que tout port et toutes les places de France et de ses alliés, ceux de tout autre pays en guerre avec la Grande-Bretagne, ceux des pays d'Europe dont le pavillon anglais était exclu, quoique ces pays ne fussent point en guerre avec la Grande-Bretagne, qu'enfin tous les ports et places des colonies appartenant aux ennemis de cette puissance, seraient désormais soumis aux mêmes restrictions, relativement au commerce et à la navigation, que s'ils étaient réellement bloqués de la manière la plus rigoureuses; que tout commerce dans les articles provenant du sol ou des manufactures des pays susmentionnés, serait désormais regardé comme illégal (*unlawful*); que tout navire quelconque sortant de ces pays ou devant s'y rendre serait capturé légitimement, et la prise, avec sa cargaison, adjugé au capteur; que tout navire qui porterait un certificat d'origine, d'après lequel les objets embarqués ne provenaient ni des possessions ni des manufactures anglaises, serait declaré, si le propriétaire avait eu connaisance de l'ordre en question, de bonne prise et adjugé au capteur avec toutes les marchandises appartenant aux personnes par lesquelles ou pour lesquelles le certificat aurait été pris — ». Klüber, op. cit., §§. 312, 313, 314, 315.

(1) Vedi la nota succitata.

(2) ... Her Majesty will waive the right of seizing enemy's property laden on board a neutral vessel, unless it be contraband of war. — It is not Her Majesty's intention to claim the confiscation of neutral property, not being contraband of war, found on board enemy's ships.

pari nell' ordinanza emanata dal governo di Svezia, 8 aprile 1854 (1); nel decreto 12 aprile 1854 del governo spagnuolo (2); nella risposta 28 aprile 1854 diretta dal governo di Washington a quello di Londra (3); nell' Ordinanza 17 mag-

. . . Les vaisseaux de Sa Majesté ne saisiront pas la propriété de l' ennemi chargée à bord d' un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre. — Sa Majesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis.

(1) Art. 5. « Toutes marchandises, même propriété des sujets des puissances belligerantes, pourront être librement menées à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à la reserve des articles de contrebande de guerre . . . .

(2) El trasporte de todo articulo de comercio queda garantizado por el pabellon español, excepto el de los effectos de guerra y pliegos ó comunicaciones, y el que se haga en puertos bloqueados por las partes belligerantes, en cuyo caso el gobierno de S. M., mediante el presente decreto, no se constituye responsable de los daños que reciban los infractores.

(3) The untersigned (Marcy), Secretary of State of the United States has had the honor to receive the note of Mr. Crampton, Her Britannic Majesty's envoy extraordinary and minister plenipotentiary, of the 21st. instant, accompanied by the declaration of Her Majesty the queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in regard to the rule which will for the present be observed towards those Powers with which the is at peace, in the existing war with Russia. The untersigned has submitted those communications to the President, and received his direction to express Her Majesty's government his satisfaction that the principle that free ships make free goods, which the United States have so long and so strenuously contended for as a neutral right, and in which some of the leading Powers of Europe have concurred, is to have a qualificed sanction by the practical observance of it in the present war by both Great Britain and France—two of the most powerful nations of Europe... The same consideration which has induced Her Britannic Majesty, in concurrence with the Emperor of the French to present it as a concession in the present war, the desire « to preserve the commerce of neutrals from all unnecessary obstruction », will, it is presumed, have equal weight with the belligerents in any future war, and satisfay them that the claims of the principal maritime powers, while neutral, to have it

gio 1854 del re di Napoli (1); e la sanzione è ripetuta e fatta obbligatoria per tutti gli Stati che stipularono od accettarono poi la dichiarazione internazionale del 16 aprile 1856 — Gli Stati-Uniti quantunque, come vedremo tra poco, non abbiano accettata questa dichiarazione, furono però quasi sempre tra i più caldi sostenitori del principio della inviolabilità della bandiera neutrale.

Il Codice per la marina mercantile del Regno d' Italia si informò intieramente a questi principii.

Ora soltanto vi è, intorno al subbietto che ci occupa, una assai maggiore uniformità tra i patti internazionali e le leggi interne. Ma quale fu la causa che per lo passato la fece invece quasi impossibile, ed alla proprietà privata nemica fu sempre mossa una guerra inesorabile, anche se caricata su nave di potenza neutrale?

La corsa marittima.

Soltanto questo fatto può adequatamente chiarirci il perchè nei pubblici trattati ben di rado permettessero gli Stati

recognised as a rule of international law, are well founded, and should be no longer contested.

To settle the principle that free ships make free goods, except articles contraband of war, and to prevent it from being called again in question from any quarter or under any circumstances, the United States are desirous to unite with other powers in a declaration that it shall be observed by each, hereafter, as a rule of international law.

The exemption of the property of neutrals, not contraband, from seizure and confiscation when laden on board an enemy's vessel, is a right now generally recognised by the law of nations.....

(1) Sua Maestà il Re N. S. volendo da un lato conservare in tutta la sua estensione la neutralità adottata nella presente guerra, e dall' altro trovando conformi ai principii della sua politica quelli manifestati dalle potenze belligeranti circa il commercio dei neutri, si è degnata di risolvere:....

Che i legni di Real bandiera non potranno trasportare verun oggetto riconosciuto come contrabbando di guerra ad alcuna delle potenze belligeranti;

Che i medesimi potranno liberamente dedicarsi al loro commercio ne' porti e nelle rade delle Potenze belligeranti e trasportare nella loro qualità di neutri anche le mercanzie appartenenti a' sudditi delle dette potenze, eccettuato però il contrabbando di guerra;....

che fosse disconosciuta la loro sovranità e la inviolabilità della loro bandiera lasciando catturare la proprietà privata su nave neutrale, e ciascuno di essi poi, divenuto potenza belligerante, incitasse le proprie navi a violare i diritti della neutralità. Come pure, soltanto la corsa marittima ci può chiarire l'ostinato diniego che quasi sempre gli Stati opposero al rispetto della proprietà privata nemica su nave pure nemica; ed in quale modo, ora che gli armamenti in corsa sono aboliti da tutte le potenze civili del mondo, tranne che dagli Stati-Uniti d'America, dal Messico e dalla Spagna, sia assai più facile ottenere l'assoluto rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti anche se caricata su le loro proprie navi.

II.

Più sopra ci accadde parecchie volte di ricordare le lettere di marca e di rappresaglia. Si è visto come queste ultime cadessero a poco a poco in dissuetudine, e come invece si estendessero le altre, allorchè divennero un mezzo di far concorrere le forze private a combattere le grandi guerre assieme alla forza pubblica degli Stati. Si è visto ancora come duplice fosse l'incitamento che spingeva quei privati cittadini ad armare in corsa, od a *correr sopra* al nemico, come allora si diceva; cioè da una parte, il bisogno che sentivano gli Stati di approfittare di quei privati armamenti per così meglio poter rovinare la potenza mercantile ed economica del nemico, scopo supremo delle guerre di allora; dall'altra, l'avidità del lucro che da quelle private rapine ritraevano gli armatori – D'allora in poi la corsa, cioè dal secolo XIV in avanti, (1) essendo stata messa sotto la disciplina delle leggi degli Stati, ed avendo ottenuto per tale guisa un battesimo di legittimità, le ruberie dei corsari e la devastazione sui mari divennero un modo legittimo di fare la guerra; e la storia del diritto internazio-

(1) Pardessus, *Collection* op. cit., t. V, p. 394. nota 1.

nale marittimo si può quasi per intiero riassumere nella storia della corsa. Prima, come osserva il Massé, non v' erano che scorridori di mare, i quali, non avendo commissione da alcuno Stato, facevano la guerra a tutti; e quegli armamenti, avendo uno scopo di difesa, erano in qualche modo legittimati dalla stessa necessità. « Ma non bisogna credere, osserva ancora Massé (1), che le precauzioni di cui fu circondata la corsa marittima avessero fatto scomparire gli abusi inerenti a spedizioni di tale natura. L' ardimento ed il coraggio, eccitati dalla bramosia del guadagno, si mutano facilmente in intemperanze e crudeltà, soprattutto in mezzo ai mari, lungi da ogni autorità repressiva. Così le numerose leggi fatte dopo quell' epoca sino ai nostri giorni dimostrano di per sè stesse la loro completa insufficienza. Il loro effetto più certo fu quello di aver posto fine alle piraterie propriamente dette, che più non si mostrarono se non a grandi intervalli. Vi furono però sempre derubatori tanto sul mare quanto sulla terra; ma dopochè la corsa marittima fu posta sotto la disciplina di certe regole, non vi furono più nell' Europa civile piraterie largamente organizzate, come quelle che desolarono l' età di mezzo e l' evo antico ».

Talvolta anche gli Stati, o perchè essi pure fossero sgomentati dallo eccesso delle violenze e delle depredazioni a cui si lasciavano andare senza ritegno quegli armatori in corsa, o perchè ne ricevessero aspre querele dagli Stati amici, cercavano di mettere un qualche freno a quella voglia insaziabile di preda che incitava i corsari. Difatti le città italiane che più delle altre avevano interesse a proteggere il commercio, tentarono disciplinare un po' severamente la corsa; come fecero Pisa nel *Breve curiæ maris* del 1298, e Genova nel 1313 e nel 1316. — Anche l' Inghilterra cercò di provvedere allo stesso scopo colle carte del 1215 e del 1224, e cogli atti del Parlamento del 1353, 1414, 1416; — i Paesi Bassi, al

(1) Op. cit. t. I. p. 131.

cominciare del secolo XIV; — e la Francia coll' Ordinanza di Carlo VI del 1400 —.

Ma poichè la corsa si era elevata ad ausiliare della potenza marittima degli Stati, non è a dire come questi poi lasciassero fare agli armatori e cercassero di sostenerla e di farla potente, concedendo loro larghissimi privilegi. Si aggiunga che poi vennero i tempi delle grandi scoperte marittime, dei grandi stabilimenti coloniali, a cui i viaggi di Vasco di Gama e di Cristoforo Colombo avevano aperto un campo sconfinato. Impertanto le maggiori potenze marittime d'Europa, divorate come erano dalla smania di estendere il loro impero su quelle nuove contrade, e ingelositesi fieramente tra loro, (e ne è prova luminosa l'Atto di navigazione di Cromwell del .1652), vedendo che non altrimenti avrebbero potuto riuscire a cacciarne le rivali se non distruggendone il commercio, fondamento precipuo della potenza marittima degli Stati d'allora, pensarono che niente meglio della corsa avrebbe servito alle rapaci loro voglie di dominio e di lucro. La corsa fu quindi per tal modo maggiormente incoraggiata e messa più sempre sotto il patrocinio degli Stati; e questi, acciecati dalla gelosia mercantile, (mentre avrebbero pur dovuto sapere che con quel sistema di reciproche rovine che trascinava seco inevitabilmente la corsa, a null' altro si poteva riuscire che alla rovina universale del commercio di tutti i popoli), gareggiarono di isforzi per inviare alla corsa quante più navi volessero prestarsi a quel modo di guerra; adducendo, a giustificazione poi delle loro rapine, il diritto di guerra verso il nemico, ed un diritto di sorveglianza e di polizia verso i pacifici neutrali. Però, quando si vede l' Olanda allearsi coll' Inghilterra e farsi complice della sua tirannia sui mari per distruggere il commercio dei nemici del popolo inglese, l' Olanda che pure ogni vantaggio aveva da sperare dall'altrui floridezza mercantile, si deve conchiudere che una fatale cecità spingeva tutti gli Stati allora per quella china rovinosa, e mentre talvolta pareva volessero disci-

plinare seriamente la corsa, ben più spesso invece le si lasciava libero il campo a qualunqe rovina. Temevano gli Stati che quegli armatori, per soverchie restrizioni, non si distogliessero dal corseggiare, e quindi lasciassero a loro venir meno il più potente fra i mezzi di distruggere non solo il commercio dei popoli nemici, ma pur quello dei neutrali, la di cui prosperità mercantile era fonte di implacabile gelosia.

« Allorquando la marina commerciale del nemico, scrive Hautefeuille (1), era numerosa e mal protetta, l'allettamento offerto bastava; ma allorquando, per la durata delle guerre, diminuì assai, e la marina cominciò a farsi scortare e sorvegliare da numerosi incrociatori, fu impossibile trattenere sul mare i corsari. Per incoraggiarli, per assoldarli si inventarono mille motivi di confisca sulle navi neutrali, e si attribuirono nuovi doveri agli amici, e nuovi diritti ai belligeranti ed agli armatori, assicurando a questi ultimi una assoluta impunità per tutte le violenze commesse contro i popoli pacifici; poichè, per quanto vano fosse il motivo dell'arresto di una nave amica, gli armatori erano assicurati della validità di tutte le loro prede, o, per lo meno, erano certi che non sarebbero mai stati condannati a rifare il danno da essi cagionato. Epperò si assoldavano persino armatori colle prede fatte sui popoli neutrali, rovinando per tale modo le marine commerciali di quelli a cui si dava ancora il nome di amici. Del resto questa rovina degli amici era uno degli scopi che si proponevano i belligeranti, soprattutto quando erano potenti, perchè soddisfaceva quella gelosia commerciale che si trova in quasi tutte le diuturne ed accanite lotte combattute dall'Olanda, dalla Spagna, dall'Inghilterra e dalla Francia. Tutti questi popoli, senza dubbio, volevano l'equilibrio continentale; ma ciascuno cercava di assicurarsi l'impero esclusivo del mare. Variavano i pretesti, ma lo scopo era sempre lo stesso. E fu in nome di Dio e per salvare le religioni

(1) *Histoire* etc. op. cit., p. 195.

minacciate, che l' Inghilterra e l'Olanda dichiararono di buona preda tutte le navi prese anche in alto mare, veleggianti verso le coste della Francia, o che sortivano dagli Stati del re cristianissimo ».

Di questo modo continuavasi la turpe commedia; da una parte gli Stati pubblicavano regolamenti per frenare gli inauditi abusi degli armatori, dall'altra li favorivano di sotto mano, temendo, se così non facessero, che venisse a mancare lo zelo e l'entusiasmo per quelli armamenti. Epperò nelle ordinanze pubblicate, nel 1597, nel 1622, nel 1643, nel 1645 e nel 1705 in Olanda, nel 1611 e nel 1621 in Spagna, nel 1710 in Danimarca, ed in Francia negli anni 1543, 1584, 1639, 1645, 1650, e, più ancora, nella famosa ordinanza del 1681, vediamo alternarsi questo giuoco di incitamenti e di freni, che è la vergogna degli Stati d' allora e fa tanto incresciosa la storia del diritto internazionale marittimo di quei tempi. « Sgraziatamente pei neutrali e per tutta intiera l' umanità, bisogna pur dirlo, osserva ancora Hautefeuille (1), queste leggi non furono mai eseguite, o piuttosto furono eseguite alla lettera non giusta lo spirito. Si esigeva bensì che gli armatori fossero provvisti di lettere di marca, che preventivamente facessero il deposito della cauzione, e che sottoponessero le loro prede ai tribunali; ma poichè si violavano gli altri articoli dei trattati, si rendeva intieramente illusoria l'esecuzione di queste clausole speciali ». Che anzi l' editto del 1584, le disposizioni del quale non fanno che riprodurre quelle dell' editto del 1543, non dubitò punto di dichiarare apertamente, che l' adozione della famosa massima — *robe ennemie confisque robe et navire amis* — aveva per iscopo di incoraggiare i corsari, affinchè « eussent meilleur désir d' équiper navires de guerre et d' endommaiger les ennemis ».

Qualche voce potente tra i pubblicisti si elevò a protestare contro quel feroce sistema di fare la guerra; e Grozio

(1) *Histoire* etc. op. cit., p. 194.

lo disse contrario a quella legge di amore che informa tutta la dottrina dell' Evangelio, lo stigmatizzò col nome di pirateria legale, dichiarandolo insufficiente a seriamente indebolire il nemico e solo idoneo a consumare la rovina degli innocenti (1) Ma la voce di quel grand' uomo fu soffocata dal cupo suono delle armi e dalle grida delle vittime, sicchè null' altro essa fu per allora che una generosa aspirazione ed una coraggiosa condanna; e quantunque nel 1675 la Svezia e le Provincie-Unite, allora in guerra, si promettessero a vicenda di non valersi più degli armamenti in corsa, pure anche ciò non fu se non un lampo di nobile entusiasmo, tosto spento dalla pace di Nimega del 12 ottobre 1679. Le esigenze della guerra, era detto in quel trattato, avevano obbligata la Svezia a dipartirsi dai patti convenuti, ed a rilasciare commissioni di armamenti in corsa a navi private, dietro l'esempio della Francia sua confederata in quella guerra; epperò gli Stati-Generali, al conchiudersi della pace, chiesero ed ottennero compensi dal governo svedese per quelli dei loro sudditi, le navi e i carichi dei quali erano stati catturati dai corsari svedesi, violando così il trattato conchiuso tra quelle potenze.

(1) « II. 1. Speciale mandatum habere possunt non hi tantum qui stipendia percipiunt sed et qui suo sumtu militant, et qui, quod plus est, suo sumtu partem belli administrant, ut qui naves instruunt ac sustentant suis impendiis, quibus vice mercedis concedi solet ut capta sua faciant, sicut alibi diximus (l. III. C. 6.) Id vero quatenus procedat illæsa justitia interna et caritate non immerito quæritur . . . . .

IV. Cæterum, etiam cum justitia stricte dicta non læditur est ut peccetur adversus id officium quod in aliis diligendis consistit, præsertim quale Christiana lex præscribit, ut si appareat talem prædationem præcipue nocituram non hostium universitati, aut regi, aut his qui per se sontes sunt, sed innocentibus, et quidem adeo ut eos detrusura sit in summas calamitates, in quas etiam eos qui privatim nobis debent conjicere misericordiæ foret. Quod si ad hæc accedat ut ea depredatio neque ad finem bello imponendum, neque ad hostium publicas vires accidendas notabile aliquod momentum habeat, tum vero probo homine præsertim Christiano indignus censeri debet quæstus ex sola temporum infœlicitate.» Op. cit., lib. III. cap. XVIII.

L'ardita protesta di Grozio però non doveva rimanere senza eco; e dopo poco più di due secoli l'aspirazione del pubblicista olandese è divenuta una delle più preziose conquiste della civiltà internazionale. Impertanto, mentre la corsa illustrava la sua storia rapinando sui mari le proprietà sia dei nemici come degli amici, la scienza continuava a far sorgere qua e là taluno a protestare contro quel colpevole modo di fare la guerra.

L'abate di Mably, nel 1748, fu il primo, dopo Grozio, che ripetesse il voto di abolire la corsa marittima; ma pur quel voto rimase per lunga pezza quasi inosservato nel suo libro, quantunque un secolo più tardi dovesse produrre una profonda mutazione nei rapporti internazionali marittimi. Mably dimostra con molta efficacia di quanti mali sia causa la corsa, e persuade gli Stati ad abbandonarla per il loro proprio bene. « Se un popolo, egli dice, che non ha commercio sui mari, perseguisse le navi mercantili del nemico, e non volesse rinunciare alla pirateria durante la guerra, io non me ne stupirei punto. Pur troppo l'interesse fa ben di frequente dimenticare agli uomini i precetti della morale. Ma che questo insano furore viva ancora tra popoli che considerano il commercio come il più solido fondamento della loro grandezza, non si riesce a capire. Interrogate i negozianti olandesi, inglesi, e francesi, e tutti vi daranno la stessa risposta. Quei negozianti veggono con orrore gli armamenti in corsa, e tutti accetterebbero con vivo trasporto la novella che, al conchiudersi della prossima pace, le potenze belligeranti si fossero promesso di non più permettere, in caso di guerra, la corsa ai loro sudditi, e di proibir loro qualsivoglia offesa o la confisca delle navi mercantili del nemico » (1).

(1) *Le Droit pubblic de l'Europe*, 1748, p. 310 — Poco prima delle succitate si leggono pure le seguenti notevoli considerazioni. — « Pourquoi deux nations qui se déclarent la guerre, s'interdisent-elles d'abord tout commerce réciproque? Cet usage est un reste de notre ancienne barbarie. En interdisant le commerce, on veut nuire à son ennemi, et on aurait raison; mais on a tort si par cette conduite on se fait à soi-même un

Sagacissime considerazioni e nobile testimonianza della rettitudine delle menti umane, allorquando, non offuscate da pensieri di lucro immoderato, seguono i consigli della giustizia e della ragione.

La voce di Mably si ripercosse più forte che mai nell' anima generosa di un illustre italiano, poichè l' Europa si era già avvezzata a discutere su quel tema; e nel 1782 Ferdinando Galiani aggiungeva l' autorità del suo nome a quella de' suoi predecessori e risolutamente combatteva per l' abolizione della corsa. Ecco con quanto entusiasmo egli ne parla (1) « E pure in questo secolo, in mezzo a tanta luce di filosofia e di ragione, le potenze marittime le meglio armate o munite di stupende flotte, non hanno trascurato mai in ogni dichiarazione di rottura di pace di pubblicare editti, nei

préjudice égal à celui qu' on veut causer à son ennemi. Dans la situation nouvelle de l'Europe, il n' y a pas d' État qui, par ces interdictions, ne se trouvent subitement privé de quelque branche de son commerce, et ne se ressent d' un défaut de circulation. Les marchandises dépérissent dans les magasins, les fonds ne rentrent point, les manufactures languissent, les ouvriers deviennent à charge par leur pauvreté; les productions de la terre se perdent faute de consommateurs; les denrées etrangères augmentent de prix; celles dont l' usage est indispensable entrent en contrebande malgré toutes les défenses, et de tout cela il résulte que l' État est frustré du produit de ses douanes, et que ses revenus diminuent dans le temps même qu' il est obligé de faire de dépenses extraordinaires. Mais on ne peut rémedier à un abus si fâcheux qu' après avoir proscrit un usage plus pernicieux encore, et qui multiplie sans nécessité les maux de la guerre; ye veux parler des pirateries qui s' exercent sur les navires marchands, dès que deux puissances cessent d' être en paix. Nous regarderions avec horreur une armée qui ferait la guerre aux citoyens et les dépouillerait de leurs biens; ce serait violer le droit des gens et toutes les lois de l' humanité. Or, je demande comment ce qui serait infâme sur terre peut devenir honnête ou du moins permis sur mer? Pourquoi les corsaires auraient-ils des priviléges que n'ont pas les Talpaches et les Pandoures? . . . »

(1) Op. cit. pag. 431.

quali non solo promettevano il benigno permesso a tutti i loro sudditi di corseggiare, ma gli invitavano e gli sollecitavano con offerte d' ajuto ad armarsi e correr sopra a predare tutte le innocenti e pacifiche navi mercantili della nazione nemica, impadronirsene e far prigionieri di guerra gli sventurati mercanti e marinai quantunque non avessero combattuto nè fatta resistenza, ma fossero subito venuti alla chiamata, e prestata obbedienza (*a*). Che se ciò si usasse tra nazioni le quali non avessero avuta altra via di usar rappresaglie ed ostilità tra loro, potrebbe in qualche modo scusarsi, ma noi lo vediamo usare da nazioni potentissime, le flotte delle quali sono bastanti sole a compiere ogni più ardua e decisiva impresa. Queste considerazioni mi muovono a proferire risolutamente che se mai nello stato di natura *bruta* ed *isolata* non si disdiceva agli uomini ancor selvaggi la pirateria quando tutta la forza delle nazioni altro non era, che la volonterosa esibizione di ogni cittadino a guerreggiare, certamente nello stato attuale delle nazioni civilizzate, armate di forza pubblica stipendiata, commercianti, collegate o piene di relazioni politiche verso le altre, è cosa crudele, inutile, dannosa, e quindi illecito il permettersi ai privati il divenir corsari ». Generose parole, ben degne di essere contrapposte alla insolente invettiva di Valin (1) che, lasciatosi trascinare da un inconsulto impeto di sdegno, si abbassò a raccogliere nel fango volgari contumelie per gettarle contro i suoi oppositori.

I generosi ardimenti di Mably e di Galiani non tardarono

(*a*) È più volte nell' età nostra avvenuto il caso di vedersi entrar un sovrano o il suo generalissimo, lieto e festoso in qualche città conquistata accolto con acclamazioni, accordar grazie, confermar i privilegi, conservar i magistrati, rispettar la proprietà d' ogni privato, preservar i magazzeni dei negozianti, e in quello stesso tempo da un armatore suo suddito predarsi parte delle robe di quegli stessi magazzeni state prima imbarcate per oggetto di innocente commercio, ed esser dichiarate di buona preda. Oh atroce e doloroso contrasto di legislazione!

(1) *Commentarie sur l' Ordonnance de* 1681, lib IX, Proemium.

molto a tradursi in patti internazionali, e nel 1785 noi vediamo gli Stati-Uniti d'America, da poco tempo liberati dalla soggezione inglese, e la Prussia obbligarsi reciprocamente a rispettare la proprietà privata e a non accordare più commissioni a navi armate per la corsa (1). Patto questo, che quantunque non riprodotto nel posteriore trattato del 1799, pure rimase come nobilissimo esempio da imitare; ed il seme ivi gettato portò poi, benchè tardi, frutti meravigliosi. Certo che a fare quella proposta gli Stati-Uniti furono spinti anche da una ragione potentissima di loro speciale interesse, perchè di tale guisa assicuravano l'inviolabilità della proprietà privata dei loro cittadini, senza essere obbligati a mantenere una grande forza navale per difenderla. Ma che importa se l'omaggio ad un principio di altissima giustizia è pur consigliato da ragioni di speciale utilità? Anzi, è appunto questo il carattere mirabile della giustizia, che mentre risponde ai precetti dell'ordine morale, risponde anche al vantaggio materiale di chi se ne fa religioso cultore. L'interesse, adunque, che vi avevano gli Stati-Uniti nulla toglie al merito della loro proposta.

Così pure nella guerra combattuta dalla Russia contro la Turchia dal 1767 al 1774, la prima di queste potenze dichiarò, che non avrebbe rilasciata alcuna lettera di marca, come infatti avvenne; quantunque poi, essendo nuovamente insorta inimicizia tra quei due Stati nel 1787, la Russia si valesse ancora dell'opera dei corsari.

Ma nessuna meraviglia che una innovazione così radicale

(1) Art. 23. « S'il survient une guerre entre les parties contractantes, tous les vaisseaux marchands et commerçants employés à l'échange de productions de différents endroits, et par conséquent destinés à faciliter et à répandre les objets propres aux nécessité, aux commodités et aux douceurs de la vie, passeront librement et sans être molestés, et les deux puissances contractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes des vaisseaux marchands, ou à en interrompre le commerce ».

trovasse sulle prime assai dubitanti anche i più arditi e i più generosi, e che la potenza dei vecchi pregiudizii riuscisse bene spesso a prevalere. Avviene così di ogni grande conquista della ragione e della giustizia; i saggi divinano i grandi veri; l'esperienza li feconda colla lotta, e la coscienza universale li sancisce poi irrevocabilmente. Epperò niente ci meraviglia che i primi passi fatti verso l'abolizione della corsa sieno stati incerti, guardati con occhio invido e sospettoso, e che bene spesso anche i più audaci, che si erano messi risoluti per il nuovo cammino, se ne ritraessero, quasi spaventati del loro stesso ardimento, vedendo che nessuno osava seguirli. Ma come l'abitudine del campo di battaglia rinfranca il coraggio anche ai più paurosi, così le lotte dell'intelligenza se dapprima sgomentano anche i più arditi, vanno però avvezzando le menti a quella vita battagliera, sicchè nessuno più teme di guardare poi risoluto in faccia alla verità. E la verità andava estendendo le sue conquiste e dovunque le crescevano proseliti.

Ormai la questione degli armamenti in corso doveva essere solennemente dibattuta dai rappresentanti di una grande nazione; e nella seduta del 9 marzo 1792 dell'Assemblea Legislativa di Francia il deputato Kersaint presentava un progetto di legge per far dichiarare abolita la corsa, e proibire agli armatori di navi mercantili, armate per iscopi di legittima difesa, ed ai vascelli da guerra dello Stato, di predare le navi mercantili nemiche (1). La proposta del Kersaint fu vigorosamente combattuta; e dopo una vivissima discussione a cui presero parte i deputati Lasource, Granet, Arena, Gaudet, Rouyer, Gauget e lo stesso Vergniaud, si adottò alla quasi unanimità, in luogo del primitivo progetto, la seguente deliberazione, appoggiata dalla voce di quest'ultimo in allora onnipotente: « L'Assemblea Nazionale decreta che il potere esecutivo è invitato a trattare colle potenze straniere affine di ottenere la

(1) Pistoye et Duverdy, *Traité des prises maritimes*, Paris 1859, t. 1, p. 8.

soppressione degli armamenti in corsa, quando insorga qualche guerra marittima, e di assicurare la libera navigazione del commercio (1) ». Apposite negoziazioni, impertanto, furono aperte a questo scopo colle principali potenze (2); ma il tempo non aveva ancora sufficientemente maturata la questione, sicchè non se ne ebbe alcun proficuo risultato. L'Inghilterra non volle nemmeno rispondere all'invito del Governo francese; gli Stati-Uniti risposero non negando, ma temporeggiando colla nota 16 ottobre 1792; Toscana, Genova, Portogallo e Danimarca, si mostrarono favorevoli alla proposta, ma con esse pure non si venne a nessuna positiva conclusione; Napoli dichiarò di non avere mai, nemmeno per lo addietro, armate navi per la corsa;

(1) Vedasi il resoconto di questa interessantissima discussione nell'opera citata di Pistoye et Duverdy, t. 1, dalla pag. 7 alla 14.

(2) Il ministro Chambonas così scriveva colla nota 19 giugno 1792, diretta ai rappresentanti della Francia all'estero, quale è riferita da Cauchy a pag. 310, 311 t. II della sua opera *Le droit maritime* etc.

« Cette grande et bienfaisante mesure, à laquelle la justice, l'humanité, la politique bien entendue des nations, l'intérêt du commerce enfin, applaudissent également, ne pouvait qu'être saisie avec empressement par le roi et son conseil. Sa Majesté m'a chargé, en conséquence, d'entamer le plus tôt possible des négotiations avec toutes les puissances maritimes pour les déterminer à la suppression de la course sur mer. La guerre est déjà par elle-même un fléau assez terrible et assez ruineux pour les peuples, sans l'aggraver encore par un brigandage aussi déshonorant pour les États qui le tolérent que pour les sujets qui s'y livrent ».

« Je ne doute pas, Monsieur, que vous ne sentiez toute l'importance de cette négotiation dont je vous charge spécialment auprès de la cour où vous étes accrédité. Vous ferez valoir, avec toute l'énergie dont vous étes capable, la nécessité d'abolir cet usage barbare dont l'effet le plus constant est d'appauvrir l'État en ruinant les fortunes des citoyens et d'ajouter aux malheurs publics une foule de calamités particulières.

« Vous ne perdrez pas de temps pour faire les premières ouvertures à ce sujet; on ne peut trop hâter la conclusion d'une mission qui épargnera des malheurs aux peuples et assurera leur reconnaissance éternelle à ceux qui l'auront provoquée ».

Amburgo e Lubecca risposero accettando, epperò un decreto della Convenzione Nazionale del 29 marzo 1793 aboliva la corsa a favore di queste due città.

Di seguito a questi tentativi o falliti intieramente o così poco profittevoli, il Consiglio Esecutivo avvertiva col decreto 7 gennajo 1793 gli armatori « che le potenze marittime di primo ordine non avendo risposto all' invito loro stato fatto per la soppressione della corsa marittima, questa non era da alcuna legge proibita; e, per conseguenza, che ogni cittadino francese non aveva che a prender consiglio dal proprio patriottismo all' insorgere di qualche guerra ». Così con varia vicenda, ora incoraggiata, ora repressa o limitata, la corsa continuò la vergognosa storia de' suoi fasti marittimi; giacchè non c' era in alcun modo a sperare che durante le furiose lotte della rivoluzione francese e del primo impero si potesse pensare a diminuire gli orrori della guerra, allora appunto che le guerre, e massime le marittime, furono un duello a morte tra le due formidabili rivali Francia ed Inghilterra. Però è da notare che il primo Napoleone e nella lettera 22 agosto 1809 dietro suo ordine scritta da Champagny ad Armstrong, (1) e nelle sue *Memorie* (2) manifestò replicatamente il voto che, come già sino d' allora si rispettavano le proprietà private nelle guerre continentali, del pari si rispettassero le persone ed i beni dei cittadini pacifici e inoffensivi nelle guerre di mare.

Ricompostasi in pace l' Europa dopo la caduta del primo impero, la Francia nel 1823, mentre spingeva i suoi eserciti nel territorio spagnuolo, ritentò ancora presso le potenze estere la prova per l' abolizione della corsa e per il rispetto della proprietà privata nemica (3), ma pur questa volta indarno; sicchè

(1) Vedi pag. 141.

(2) Vedi la seconda parte dell' epigrafe in testa al capit. I, p. 19.

(3) Ecco il testo della nota diretta da Châteaubriand, ministro degli affari esteri, ai rappresentanti della Francia presso le potenze marittime.

« Messieurs,

Dans le moment où des circonstances *impérieuses* forcent Sa Majesté à

essa pure, mentre non permise che ne' suoi porti si armassero navi in corsa, non si trattenne però dall'autorizzare la propria marina da guerra a predare le navi mercantili del nemico, come risulta dalla composizione pattuita intorno alle prede nel trattato del 5 gennajo 1824 conchiuso tra Luigi XVIII e Ferdinando VII.

faire entrer des troupes en Espagne, ella a voulu diminuer, autant que possible, pour ce malheureux pays les effets de l'obstination de la *faction* qui y domine. Elle a donc résolu de respecter les intérêts et les propriétés des sujets du roi d'Espagne. En conséquence, le gouvernement de Sa Majesté n'autorisera point dans les ports de France l'armement en course, et ne délivrera point de lettres de marque. La marine royale ne prendra que les bâtiments de guerre espagnols; elle n'arrêtera les bâtiments marchands espagnols ou étrangers que dans le cas où ils tenteraient de s'introduire dans une place réellement bloquée par les forces navales du Roi et chercheraient ainsi à forcer un « blocus effectif ».

Les ordres ont été donnés à la marine royale pour l'exécution immédiate de ces dispositions. Sa Majesté ne doit cependant pas dissimuler qu'elle serait forcée de mettre des restrictions à ce système de modération et de générosité si les autres Puissances de l'Europe ne consentaient à entrer dans ses vues, en bornant de tout leur pouvoir l'armement et la déprédation des corsaires espagnols. Elle doit donc demander à ces Puissances de ne pas permettre qu'il se fasse, dans leurs ports, aucune armement dirigé contre le commerce français, et que les corsaires espagnols, ou qui auront du gouvernement espagnol des lettres de marque, puissent y conduire et y vendre leurs prises.

Tel est l'objet de la Note dont je vous envoie le modèle et que vous voudrez bien présenter, en notre nom, au gouvernement de . . . Vous aurez soin de faire valoir les raisons qui y sont indiquées et qui doivent porter ce gouvernement à faire un rapport conforme aux vues de Sa Majesté. Il doit voir dans les mesures qu'elle a ordonnées le désir sincère d'éloigner de l'intervention qu'elle a dû exercer sur les affaires extérieures de l'Espagne, toute idée d'intérêt particulier. Toutes ces démarches, dans le cours de cette importante affaire, donneront également la preuve de la pureté de ses intentions.

Des notes semblables à celle que je vous transmets vont être présentées aux différentes Puissances maritimes de l'Europe ». (Cauchy, *Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime*, Paris, 1866 p. 93).

Frattanto gli Stati-Uniti, che per i primi avevano tradotto in patto internazionale il principio dell' abolizione della corsa e del rispetto della proprietà privata nemica sul mare, tornarono a caldeggiare quel loro voto ed a proporne l'accettazione alle principali potenze europee. Nelle istruzioni che il segretario di Stato Adams inviava il 28 luglio 1823 al ministro americano in Londra signor Rush, incaricato di trattare, tra le altre cose, coi plenipotenziarii inglesi Husckisson e Strafford Canning anche intorno a questo argomento, era detto: essere pur venuto il tempo in cui l'influenza delle idee cristiane doveva maggiormente estendersi anche al diritto internazionale; e nella stessa guisa per cui le guerre private erano scomparse dal continente, dovevano del pari scomparire sul mare; epperò essere grandemente desiderabile che il principio dell'abolizione degli armamenti in corsa e del rispetto della proprietà privata dei cittadini dello Stato nemico, già sancito nel trattato colla Prussia del 1785, fosse generalmente accettato (1).

(1) Ecco quella parte della nota di Adams 28 luglio 1823 che risguarda il nostro argomento:

« We press no disavowal on her, (England), but we think the present time eminently auspicious for urging upon her, and upon others, an object which as long been dear to the hearts, and ardent in the aspirations, of the benevolent and the wise; an object essentially congenial to the true spirit of Christianity, and, therefore, peculiary fitting for the support of nations intent, in the same spirit, upon the final and total suppression of the slave trade; and of sovereigns who have given public pledges to the world of their determination to administer imperial dominion upon the genuine precepts of Christianity.

The object to which I allude is the abolition of private war upon the sea.

It has been remarked that, by the usages of modern war, the private property of a enemy is protected from seizure and confiscation, as such: and private war itself has been almost universally exploded *upon the land.* By en exception, the reason of which it is not easy to perceive, the private property of an enemy upon the sea has not so fully received the benefit of the same principle. Private war, banished by the tacit and ge-

Ma le negoziazioni non riuscirono su questo punto, come risulta dalla risposta di Rush 12 agosto 1824 diretta al ministro degli affari esteri (1). Come del pari non riuscirono quelle aperte col governo di Pietroburgo per mezzo della nota del 5 dicembre 1823, con cui il governo degli Stati-Uniti comunicava a quelli di Francia, di Russia ed Inghilterra un progetto di convenzione per disciplinare i principii della neutralità marit-

neral consent of Christian nations from their territories, has taken it last refuge upon the ocean, and there continues to disgrace and afflict them by a sistem of licensed robbery, bearring all the most atrocious characters of piracy. To a government intent, from motives of general benevolence and humanity, upon the final and total suppression of the slave strade, it cannot be unreasonable to claim its aid and coöperation to the abolition of private war upon the sea. From the time that the United States took their place among the nations of the earth, this has been one of their favorite objects. « It is time » said Dr. Franklin, (in a letter of 14th of March, 1785), it is high time, for the sake of humanity, that a stop were put to his enormity. The United States of America, though better situated than any European nation to make profit by privateering, are, as far as in them lies, endeavoring to abolish the practice by offering, in all their treaties with the other powers, an article engaging solemnly that, in case of future war, no privateer shall be commissioned on either side, and that unarmed merchant ships, on both sides, shall pursue their voyages unmolested. This will be a happy improvement of the law of nations. The humane and the juste cannot but wish general succes to the proposition ». — It is well known that, in the same year in which this letter was written, a treaty between the United States and the King of Prussia was concluded, by the 23d article of which this principle was solemnly sanctioned, in the form of a national compact. The 26th article of the treaty between the United States and Great Britain, of the 19th November, 1794, carries it, in same respects, still further, though in others falling short of it. The articles of the enclosed draft combine the special stipulations of both those articles ». (Lawrence's Wheaton, op. cit. p. 631).

(1) Lawrence's Wheaton, op. cit. p. 631. 632.

tima e commerciale (1) — Midleton, ministro degli Stati-Uniti a Pietroburgo, faceva le seguenti osservazioni, presentando la proposta del suo governo; . . . « Il principio sul quale si poggia il governo degli Stati-Uniti per fare queste proposte al mondo civile, si è che gli stessi principii di giustizia, di carità e di pace, sotto l' influenza dei quali le nazioni cristiane hanno, in virtù di un comune accordo, esentuate le proprietà private sul continente dalle distruzioni e dalle depredazioni della guerra, reclamano egualmente la protezione della proprietà privata sul mare » . . . E più avanti: « La neutralità armata ha protetto, per qualche tempo, i diritti e le proprietà delle nazioni neutrali; ma le guerre che seguirono non solo rovesciarono questa barriera innalzata contro l' usurpazione marittima, ma cancellarono quasi ogni traccia dei diritti dei popoli neutrali. Le at-

(1) Eccone l' art. 4, che più direttamente si riferisce alla nostra tesi: « Art. 4. En case de guerre entre les parties, les femmes, les enfants, les gens de lettre de toute faculté, les agriculteurs, les artisans, les manufacturiers et les pêcheurs, s' ils sont sans armes et n' habitent pas des villes, villages ou places fortifiées, et en général toutes autres personnes dont l' occupation a pour objet la subsistance ou le bien-être du genre humain, pourront continuer de vaquer à leurs travaux, et devront être à l' abri de tous mauvais traitements dans leurs personnes: ni leurs maisons ni leurs biens ne pourront être incendiés ni autrement détruits; ni leurs camps devastés par la force armée de l' ennemi, autant qu' il dépendra d' elle: bien qu' il puisse arriver que ces objects périssent par suite des événements de la guerre. Quant aux choses dont il deviendrait nécessaire de s' emparer pour servir aux besoins de la force armée, elles seront payées à un prix raisonnable; tous navires de commerce et de transport employés à l' échange des productions entre les différentes places et contribuant par là à généraliser et à faciliter l' usage des choses nécessaires, utiles ou agréables à la vie, auront la permission de passer librement et sans entraves. *Et aucune des parties contractantes n' autorisera ses vaisseaux de guerre à capturer ou à detruire les dits navires, ni n' accordera ou ne publiera aucune commission à aucun vaisseau de particulier armé en course pour lui donner le droit de saisir ou détruire les navires de transport ou d' interrompre leur commerce* ».

tuali circostanze sembrano opportune a rivendicare ed a riabilitare i diritti dell'equità naturale, e ad estendere anche al mare la benefica influenza dei precetti della carità cristiana ». — Ma Nesselrode, ministro degli affari esteri del governo di Russia, osservava a Midleton nella risposta del 1.° febbraio 1824... (1): « che quella proposta non poteva essere molto utile se non quando fosse da tutti accettata; però il governo la apprezzava assai, come quella che era intieramente conforme al suo modo di vedere; non appena, impertanto, gli altri Stati la avessero accettata, la qual cosa è assolutamente necessaria, il governo si presterebbe tantosto a discutere gli articoli di un atto che sarebbe la corona di gloria della moderna diplomazia ». — Pur questa volta, adunque, fallirono gli sforzi generosi degli Stati-Uniti; quantunque non si ristassero mai di ritentare la prova ogni qualvolta se ne presentava loro il destro.

Però se l'iniziativa per l'abolizione della corsa marittima venne dall'America, fu l'Europa quella che ne rese possibile quasi universalmente la attuazione.

Frattanto, prima di procedere, e per intendere poi come gli Stati-Uniti si rifiutassero di accettare l'abolizione della corsa decretata dalle maggiori potenze d'Europa, sono necessarie alcune considerazioni.

Il lettore avrà notato come quantunque volte si discusse di abolire la corsa marittima, sempre di pari passo tenesse dietro la proposta di rispettare la proprietà privata nemica. Egli è che tra queste due proposte ci ha necessità di correlazione. Infatti, la corsa non ha una ragione di essere se non quando si permetta la confisca della proprietà privata nemica; e questa non potrebbe a lungo mantenersi, quando le mancasse lo stromento della corsa. Poichè, quantunque sia vero che gli armamenti in corsa, per sè, sono un modo legittimo di fare la guerra, pure chi mai vorrebbe avventurare i proprii capitali in simili imprese, qualora, guarentita la inviolabilità della proprietà

(1) Cauchy, *Du respect* et. p. 113, 114.

privata, fosse per tal modo tolta la speranza di ingenti guadagni? Navi corsare che intendessero combattere la grande guerra marittima, nè si vorrebbero mai accettare dagli Stati, nè alcuno vorrebbe mai arrischiarsi di armarle; non gli Stati, perchè quelle navi sarebbero di gravissimo impaccio alle flotte militari; non i privati speculatori, perchè una proficua speculazione sarebbe la prima cosa a mancare. Ecco perchè quando si propone di abolire la corsa, tosto si presenta alla mente il pensiero di rispettare la proprietà privata del nemico; ed ecco perchè qualora si proponga agli Stati l'accettazione di questo principio, tosto si appalesi la necessità di abolire la corsa. È questo un fatto costante. E le due tesi vanno sempre contemporaneamente riproducendosi; ora è il rispetto della proprietà privata che ha la precedenza, ora è l' abolizione della corsa; ma l' una, per la forza inevitabile delle cose, trae sempre seco l' altra come logica conseguenza. Ed è per questo che ogni qualvolta vediamo risollevarsi la discussione su l' una o su l'altra di quelle due tesi, traggiamo felici augurii anche per quella di cui si tace.

Un' altra osservazione pur degna di nota in tutto questo turbinío di proposte e di ripulse per il rispetto della proprietà privata nemica e per l'abolizione della corsa, risguarda il contegno dell' Inghilterra. L' Inghilterra che difficilmente riuscì a tradurre in patti internazionali le sue egoistiche teorie sui diritti dei belligeranti, anzi non di rado dovette palesemente rinunciarvi nelle pubbliche convenzioni, non volle mai prender parte alle trattative che di quando in quando si ventilarono nel mondo civile intorno a quelle due celebrate questioni. L' Inghilterra non volle mai come che sia vincolare la sua libertà di azione; e quantunque volte venne richiesta del suo voto o della sua adesione a quelle due proposte, se ne schermì sempre destramente. Troppo le importava di non mostrarsi del tutto sorda alla voce del progresso ed ai voti dell' umanità, e nello stesso tempo troppo le importava di non venir meno anche per un solo momento a quel suo storico diritto marittimo internazio-

nale, che le aveva procurata, mercè un potentissimo naviglio, una immensa ricchezza, ottenuta colla spogliazione delle maggiori marinerie mercantili del mondo. Destreggiando abilmente tra gli innovatori ed il suo vecchio diritto, essa si valse della lunga pace corsa dalla caduta del primo impero francese sino alla guerra di Crimea per accrescere la sua smisurata potenza sui mari, proclamando anche il libero scambio. Ma, consenziente o riluttante l'Inghilterra, la potenza irresistibile delle idee continuava la sua missione umanitaria; e come già nei trattati conchiusi dagli Stati-Uniti colla Francia nel 1778, coll' Inghilterra nel 1794, coll' Olanda nel 1782, colla Prussia nel 1785, 1799, 1828, colla Spagna nel 1795, colla Svezia nel 1783, 1816, 1827, col Perù-Bolivia nel 1836, essi avevano stipulato di voler considerare come pirata quel cittadino di alcuna delle parti contraenti il quale avesse accettate patenti di corsaro da qualche Stato in guerra con una o più di esse; così, durante la guerra combattutasi tra il Messico e gli Stati-Uniti, la Francia e l'Inghilterra proibirono ai proprii sudditi di armare in corsa a favore dell'una o dell' altra parte belligerante.

Ma dopo tanto affaticare, dopo tanta opposizione, i nuovi rapporti commerciali e politici, avendo costituito tra i popoli un meraviglioso cosmopolitismo di interessi, persuasero alla perfine anche le stesse paurose menti degli uomini di Stato, che la questione dell' abolizione della corsa marittima poteva essere definitivamente risoluta. E così fu. Questa volta però la proposta doveva essere fatta da quella stessa potenza che dapprima aveva sempre opposto un ostinato diniego. E mentre per lo addietro soltanto la Francia e gli Stati-Uniti generosamente caldeggiarono quella abolizione, ora fu l'Inghilterra che, prima di rompere le ostilità contro la Russia, si fece iniziatrice di quella proposta. Nel marzo del 1854 lord Clarendon, di conformità a questo scopo, apriva appositi negoziati col governo degli Stati-Uniti d' America. L' Inghilterra questa volta con poco sagrificio poteva mostrarsi liberale e desiderosa di aggiungere il suo nome a quelli di coloro che già da tanto

tempo si erano fatti propugnatori di quel principio. Potentissima in mare ed alleata della Francia, l' Inghilterra era certissima che le loro due marine da guerra avrebbero più che sufficientemente bastato a difendere le proprie navi mercantili dagli assalti della Russia e ad assalire le nemiche, senza aver d' uopo di ricorrere all' aiuto degli armamenti in corsa. Con tale intendimento, lord Clarendon propose al ministro americano, accreditato presso la corte di Londra, di abolire la corsa. Ma Buchanan rispondeva: « nelle attuali circostanze non è possibile che gli Stati-Uniti acconsentano ad abolire gli armamenti in corsa; a meno che le potenze marittime del mondo vogliano fare un passo più innanzi, ed aboliscano la cattura della proprietà privata sul mare, come fu già abolita sul continente. Difatti, non ci ha differenza alcuna, moralmente ed alla stregua dei principii, tra l' atto di un regolare incrociatore e quello di un corsaro allorquando e l' uno e l' altro si impadroniscono di una nave mercantile sul mare e confiscano a proprio vantaggio la proprietà privata che vi sta sopra caricata. Suppongasi che gli Stati-Uniti sieno in guerra colla Gran Bretagna; la potenza militare inglese è assai maggiore sui mari di quella degli Stati-Uniti; ed il solo mezzo di cui noi possiamo disporre per contrabbilanciare in qualche modo questa troppo grande superiorità del numero, è quello di tramutare in navi corsare i nostri legni mercantili per adoperarli in guerra, arrecando così all' Inghilterra altrettanto di quel male che si vorrebbe arrecare al commercio americano (1) ».

(1) « Mr. Buchanan, in answer, stated that it did not seem to him possible, under existing circumstances, for the United States to agree to the suppression of privateering, unless the naval powers of the world go one step further, and consent that war against private property should be abolished altogether upon the ocean, as it had already been upon the land. There was nothing really different, in principle of morality, between the act of a regular cruiser and that of a privateer in robbing a merchant vessel upon the ocean, and confiscating the property of privat individuals on board, for the benefit of the captor. Suppose a war with

Così rispondeva il ministro americano, e la sua risposta ci ricorda che gli Stati-Uniti furono i primi a tradurre in patto internazionale, nel 1785, il principio del rispetto della proprietà privata nemica. Per allora, adunque, le negoziazioni non portarono miglior frutto; ma la Francia e l'Inghilterra, che il potevano, non si ristettero dal procedere sul cammino del progresso per cui avevano mostrato di volersi avviare; e colle dichiarazioni, già citate, del 29 e 28 marzo 1854 (1) annunciarono, che affine di scemare i mali della guerra e di ristringerne le operazioni alle sole forze dello Stato regolarmente organizzate, esse avevano deliberato di non rilasciare più, per allora, lettere di marca per gli armamenti in corsa. — E la promessa fu rigorosamente mantenuta.

Gli Stati neutrali, alla loro volta, non vollero essere da meno delle due potenze belligeranti e per gran parte proibirono ai loro sudditi di armare in corsa a favore delle potenze in guerra; tra gli altri, la Svezia, coll'ordinanza del-

Great Britain. The navy of Great Britain was vastly superior to that of the United-States, in the number of vessels of war. The only means which we would possess to counterbalance, in same degree, their far greater numerical strength, would be to convert our merchant vessels, cast out of employment by the war, into privateers, and endeavor, by their assistance, to inflict as much injury on the British as they would be able to inflict on American commerce ». — Lawrence's Wheaton op. cit. p. 635.

(1) . . . . « Her Majesty, further declares that being anxious to lessen as much as possible the evils of war, and to restrict its operations to the regulary organised forces of the country, it is not her present intention to issue letters of marque for the commissioning of privateers ».

« Sa Majesté déclare en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'État, elle n'a pas, pour le moment, l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course ». — Th. Ortolan, op. cit. t. II. p. 447. 448.

l' 8 aprile 1854 (1); la Spagna, col decreto 12 aprile 1854 (2); gli Stati-Uniti d'America, nella risposta 28 aprile 1854 di Marcy al ministro plenipotenziario della Gran Bretagna (3); Napoli, coll'ordinanza 17 maggio 1854 (4); il Brasile, col decreto

(1) §. 8. Il est défendu à tout sujets suédois d'armer ou d'équiper des navires pour être employés en course contre quelqu'une des puissances belligerantes, leurs sujets et propriétés: ou de prendre part à l'equipement de navires ayant une pareille déstination. Il lui est également défendu de prendre service à bord de corsaires étrangers.

§. 9. Il ne sera permis à aucun corsaires étranger d'entrer dans un port suédois et de séjourner sur nos rades. Des prises ne pourront non plus être introduites dans les ports suédois, autrement que dans le cas de détresse constatée. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des corsaires étrangers des effets capturés de quelque espèce que ce soit.

(2) Art. 1. Se prohibe en todos los puertos de la monarquia el equipar, abastecer y admitir corsario alguno con pabellon ruso.

Art. 2. Se prohibe egualmente a los proprietarios, patrones ó capitanes de los buques mercantes españoles admitir patentes de corse de potencia alguna, ni prestar á los que tengan ese carácter auxilio que no sea reclamado por la umanidad en caso de incendio ó naufragio.

(3) . . . The law of this country (the United States) impose severe restrictions not only upon its own citizens, but upon all persons who may be resident within any of the territories of the United States, against equipping privateers, receiving commissions, or enlisting men therein, for the purpose of taking a part in any foreign war . . . . .

(4) Sua Maestà il Re N. S. volendo da un lato conservare in tutta la sua estensione la neutralità adottata nella presente guerra, e trovando dall'altra conforme ai principii della sua politica quelli manifestati dalle due Potenze belligeranti circa il commercio dei neutri, si è degnata risolvere:

Che non saranno ammessi nei porti de' suoi Reali dominii legni armati in corsa, nè saran loro somministrati munizioni o attrezzi di qualunque specie ad essi inservienti;

Che non saranno ricevuti nei Reali porti gli armatori con prede, se non nel caso di pericolo evidente, nè potranno da essi acquistarsi oggetti predati di qualsiasi natura;

Che non potranno i Regi sudditi prender servizio a bordo di armatori stranieri.

17 maggio 1854 (1); l'Austria, col decreto 25 maggio 1854 (2) — Così, dalle più civili nazioni del mondo, si proponeva e a poco a poco si attuava l' abolizione della corsa. Ma gli Stati-Uniti insistettero ancora perchè, assieme a questa, si proclamasse anche il rispetto della proprietà privata; e nel messaggio annuale del 1854-55 il presidente Pierce dimostrava più che mai nettamente l' intima correlazione di quelle due tesi (3).

(1) Art. 1.° Nenhun corsario com a bandeira de qualquer das potencias belligerantes, seja armado, approvisionado, ou admittido cum suas presas nos portos de Imperio.

Art. 2.° Nenhun subdito brazileiro possa tomar parte no armamento de corsairos, nem praticar qualquer actos oppostos aos deveres de uma estricta neutralidade. (Th. Ortolan, op. cit., t. II. p. 460-8).

(2) *Moniteur*, 9 giugno 1854.

(3) The views of the American government will be found more fully stated, in advance of the declaration of the Congress of Paris, in the notice taken by President Pierce, in the Annual Message of 1854-55, of the suggestion of Prussia to connect the obolition of privateering with the question of neutral rights, which he had been proposed by the United States to regulate by convention. After referring to the convention recently concluded with Russia, he says: — The king of Prussia entirely approves of the project of a treaty to the same effect, submitted to him, but proposes an additional article providing for the renunciation of privateering. Such an article, for most obvious reasons, is much desired by nations having naval establisments, large in proportion to their foreing commerce. Is it were adopted as an international rule, the commerce of a nation, having comparatively a small naval force, would be very much at the mercy of its enemy, in case of war with a power of decided naval superiority. The bare statement of the condition in which the United States would be placed, after having surrendered the right to resort to privateers, in the event of war with a belligerent of naval supremacy, will show that this government could never listen to such a proposition. The navy of the first maritime power in Europe is at least ten times as large as that of the United States. The foreign commerce of the nations is nearly equal, and about equally exposed to hostile depredations. In war between that power and the United States, without resort, on our port, to our mercantile marine, the means of our enemy to inflict injury

Ma ormai il tempo delle paure, delle incertezze, delle mezze risoluzioni era finito e si doveva coraggiosamente mettersi per il nuovo cammino. Era già da un secolo che la voce di due pubblicisti aveva pronunciata la condanna della corsa; e la loro voce, di quando in quando ripercotendosi, come una perpetua eco, nei gabinetti degli uomini di Stato e dei pubblicisti, non aveva mai cessato di farsi sentire; epperò, finita la guerra di Crimea, le potenze congregate a Parigi, tra le quali ci gode l'animo di poter noverare il Piemonte, solennemente sancirono nella dichiarazione del 16 aprile 1856 (1) alcuni di quei voti

upon our commerce, would be tenfold greater thar ours to retaliate. We could not extricate our country from this unequal condition, with such an enemy, unless we at once departed from our present peaceful policy, and became a great naval power. Nor would this country be better situated in war with one of the secondary naval powers. Though the naval disparity would be less, the greater extent and more exposed condition of our wide-spread commerce would give any of them a like advantage over us.

The proposition to enter into engagements to forego resort to privateers, in case this country should be forced into war with a great naval power, is not entitled to more favorable consideration than would be a proposition to agree not to accept the services of volunteers for operations on land. When the honor or the rights of our country require it to assume a hostile attitude, it confidently relies upon the patriotism of its citizens, not ordinarily devoted to the military profession, to augment the army and navy, so as to make them fully adequate to the emergency which calls them into action. *The proposal to surrender the right to employ privateers is professedly by founded upon the principle, that the private property of unoffending non-combatants, though enemies, should be exempt from the ravages of war; but the proposed surrender goes but little way in carrying out that principle, which equally requires that such private property should not be seized or molested by national ships of war. Should be leading powers of Europe concur in proposing, as a rule of international law, to exempt private property, upon the ocean, from seizure by public armed cruisers, as well as by privateers, the United States will readily meet them upon that broad ground* — ». (Lawrence's Wheaton, op. cit p. 636).

(1) Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du trente mars mil huit cent cinquante-six, réuni en conférence, considérant:

che già da tanto tempo e la scienza e la pratica avevano vivamente caldeggiato, gettando così solidissime le basi dei diritti delle potenze neutrali. Ond'è che: dichiarata abolita la corsa; assicurata la inviolabilità delle merci nemiche caricate su nave neutrale, e quella delle merci neutrali caricate su nave nemica; e stabilito che i blocchi, per essere obbligatori, devono essere effettivi, sicchè sia realmente precluso l'accesso al litorale nemico; anche il principio del rispetto della proprietà privata nemica ottenne un indiretto trionfo, ed ormai doveva anche per esso incominciare una nuova vita, splendida nelle sue prime fasi e promettitrice di larghi beneficii per l'avvenire.

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant long-temps l'objet de contestation regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cette égarde;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après:

1.° La course est et demeure abolie;

2.° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3.° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est plus saisissable sous pavillon ennemi;

4.° Les blocus pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à parteciper au Congrès de Paris, et à les inviter à y acceder.

L'adesione dell'Inghilterra ai principii contenuti nella dichiarazione del 16 aprile è senza dubbio, dice Cauchy, (1) della massima importanza; per essa pare si inauguri un' epoca novella nella storia del diritto marittimo. Di più, il vedere per la prima volta in un atto diplomatico sottoscritti i nomi di quasi tutti gli Stati dell'antico e del nuovo mondo ci è di buon augurio per potere un giorno raccogliere l'umana famiglia sotto l'impero di una legge unica ed universale. Difatti, soltanto la Spagna ed il Messico si rifiutarono di accettare quella dichiarazione; e gli Stati-Uniti d'America, irremovibili nei loro tradizionali propositi, rispondendo all'invito fatto, dissero che di buon grado accetterebbero l'articolo primo della dichiarazione 16 aprile 1856, qualora le potenze soscrittrici di quest' atto accettassero alla loro volta il principio del rispetto della proprietà privata sul mare (2).

L'argomentazione del governo degli Stati-Uniti è assai abilmente sviluppata nella famosa nota del ministro Marcy 28 luglio 1856, diretta a Sartiges ministro di Francia a Washington (3) — Però, ponderatamente considerando, si vede che

(1) Op. cit., p. 402. t. II.

(2) Ecco l'elenco degli Stati, oltre quelli intervenuti al Congresso di Parigi, che accettarono poi la dichiarazione del 16 aprile 1856, quale si rileva dalle istruzioni indirizzate dal conte Russell a lord Lyons a Washington il 18 maggio 1861, riferite poi nel messaggio del Presidente al Congresso degli Stati-Uniti nel mese di novembre del 1861, e quindi presentato ad ambedue le Camere del Parlamento nel 1862 — (Travers-Twiss, op. cit., v. II, pag. 164, nota 55). — Baden, Baviera, Belgio, Brema, Brasile, Brunswick, Chilì, Confederazione Argentina, Confederazione Germanica, Danimarca, Due Sicilie, Repubblica dell'Equatore, Stato Pontificio, Grecia, Guatimala, Hayti, Amburgo, Annover, le due Assie, Lubecca, Meklemburg-Strelitz, Meklemburg-Schwerin, Nassau, Oldenburg, Parma, Olanda, Perù, Portogallo, Sassonia, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburgo-Gotha, Sassonia-Meiningen, Sassonia-Weimar, Svezia, Svizzera, Toscana, Würtemberg, Anhalt-Dessau, Modena, Nuova-Granata, Uraguai.

(3) Tra le molte considerazioni esposte in questa nota, ci piace chiamare l'attenzione del lettore specialmente sopra le seguenti:

nulla vi ha in essa di veramente nuovo, e che Marcy null'altro fece che riassumere le principali osservazioni già fatte dal suo governo, o nelle note e proposte diplomatiche già

« . . . Les raisons qui ont engagé le congrès de Paris à déclarer la course abolie ne sont pas exposées; mais il est présumable que ce sont celles qu'on fait valoir habituellement contre l'exercice de ce droit des belligérants. L'extension du christianisme et le progrès de la civilisation ont considérablement mitigé la séverité de l'ancien système de faire la guerre. Aujourd'hui, la guerre est l'affaire du gouvernement. « C'est l'autorité publique qui déclare et fait la guerre; les individus n'ont droit d'y prendre part, à moins qu'ils n'y soient autorisés par leurs gouvernements ». C'est un principe qui domine de nos jours, au moins en ce qui touche les opérations sur terre, que les personnes et les biens des non-combattants doivent être respectés. Le pillage ou la saisie sans compensation de la propriété individuelle par une armée, même en possession d'un territorie ennemi, est contre les usages des temps modernes. Aujourd'hui une telle manière de procéder serait condamnée par l'opinion, à moins d'être justifiée par des circonstances particulières. Toutes les considérations qui militent en faveur de ce sentiment, en ce qui concerne la conduite de la guerre sur terre, militent égalment en faveur de l'application du même principe aux personnes comme aux biens des sujets des puissances belligérantes trouvées sur l'Océan. On peut présumer que le vif désir d'améliorer les cruels usages de la guerre, en exemptant la propriété particulière sur l'Océan de la saisie ennemie, comme l'usage veut qu'elle en soit exempte sur terre, a été la principale considération qui a conduit le congrès de Paris à déclarer la course abolie. Le soussigné est chargé par le président de dire qu'il donne avec empressement son assentiment au principe qui tend à exempter la propriété particulière sur l'Océan comme sur terre . . . .

Les raisons en faveur de la doctrine que la propriété particulière doit être exempte de toute saisie dans les opérations militaires ont été considérées, au temps éclairé où nous vivons, comme assez fortes pour en assurer l'adoption partielle par toutes les nations civilisées, mais il serait difficile de trouver quelque raison substantielle justifiant la distinction, aujourd'hui reconnue dans son application, à la propriété des particuliers sur terre et non à celle qu'on trouve sur l'Océan. Si la déclaration adoptée à Paris a pour but d'abolir cette distinction et de donner aux

prima scambiate colle esterne potenze, o nei messaggi annuali davanti al parlamento di Washington. La inscindibilità delle due tesi, cioè della abolizione della corsa e del rispetto della proprietà privata nemica, è quivi ancora una volta dimostrata

propriétés des sujets belligérants la même sécurité contre les ravages sur l'Océan que celle qui est accordée aujourd'hui à leurs propriétés sur terre, le congrès de Paris est resté bien loin du résultat qu'il s'était proposé, en ne plaçant pas les effets individuels des belligérants à l'abri des vaisseaux de guerre, aussi bien que des vaisseaux armés en course. Si ces biens doivent rester exposés à être capturés par des vaisseaux appartenant à la marine de la partie adverse, il est extrêmement difficile de comprendre comment ils ne seraient pas égalment exposés à être capturés par des vaisseaux armés en course, qui ne sont, à bien considérer, qu'une autre branche de la force publique de la nation qui a leur délivré des lettres de marque.

Si l'on abandonnait le principe de capturer les biens particuliers sur l'Océan, et de les condamner comme bonne prise de guerre, ces biens seraient, comme en bonne justice ils doivent l'être, aussi bien garantis contre toute agression de la part des vaisseaux de guerre que de celle des vaisseaux armés en course. Mais si ce principe est maintenu, il serait plus qu'inutile de chercher à borner l'exercice du droit du capture à telle ou telle spécialité particulière de la force publique des nations belligérantes. Il n'y a pas de principe de saine logique qui puisse soutenir une distinction pareille; il n'y a pas de capacité qui puisse tracer la ligne de démarcation qu'on se proposerait d'établir; pas de tribunal compétent auquel on peût déférer une question litigieuse à ce sujet. Le prétext que cette distinction aurait pour base, que les vaisseaux n'appartenant constamment à une marine régulière sont plus sujets à méconnaître les droits des nations que ceux qui sont partie d'une telle marine, ce prétexte n'a pas de valeurs devant l'expérience; si l'on prétend que la partecipation dans les prises a pour but de stimuler la cupidité, cette objection particulière tombe devant le fait qu'on s'adresse à la même passion, par la distribution de l'argent des prises entre les officiers et les équipages des vaisseaux d'une marine régulière. Toute nation qui autorise des vaisseaux armés en course est responsable de leur conduite comme de celle de sa marine, et prendra, par simple prévoyance, toutes les mesures convenables pour combattre les abus ». (Th. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 490-2).

con evidenza veramente mirabile; e gli Stati-Uniti non si lasciano sfuggire una sola occasione per ritornarvi sopra, e sempre meglio così avvalorare la loro proposta. — Anche Franklin Pierce nel messaggio del dicembre 1856 presentato al Parlamento federale insisteva più che mai sulla necessaria correlazione delle due tesi, e sulla insufficienza delle innovazioni votate dalle potenze europee col congresso di Parigi (1).

Questa persistenza degli Stati-Uniti a non voler accettare l' abolizione della corsa se non quando si adotti del pari l'altro principio correlativo, ci fa sempre bene sperare; perchè egli è impossibile che tanta pervicacia di propositi da parte di una potenza così formidabile, non riesca a trascinar seco o tosto o tardi anche quelle altre potenze, che avendo preceduto gli Stati-Uniti nel fare omaggio ai principi del progresso e della umanità, ora temono di spingersi con essi più oltre nel cammino. Ma verrà tempo in cui anche il rispetto della proprietà privata del nemico sul mare verrà sancito; e come i lumi della scienza e il buon volere degli Stati vinsero i secolari pregiudizii di coloro a cui importava di mantenere l'errore, così la perseveranza della scienza e degli uomini di Stato riusciranno certamente a sgombrare tutta intiera la verità dai vieti pregiudizii dei tempi passati, ed a far parere di incontrastabile evidenza ciò che adesso invece è ancora fieramente combattuto.

Tant' è che molti degli Stati ai quali venne comunicata

(1) « I certainly cannot ascribe to the powers represented in the Congress at Paris any but liberal and philantropic views in the attempt to change the unquestionable rule of maritime law, in regard to privateering. Their proposition was doubtless intended imply approval of the principle that private property upon the ocean, although it might belong to citizens of a belligerent State, should be exempted from capture; and had that been so fromed as to give full effect to the principle, it would have received my ready assent on behalf of the United States. But the measure proposed is inadequated to that end. Private property would be still left to the depredations of the public armed cruisers ». (Lawrence's Wheaton p. 639-40).

la proposta del governo di Washington la accolsero assai favorevolmente. La Russia, la Prussia, la Francia (1) approvarono in ogni parte la proposta; per altro dichiararono, essere necessario l'unanime accordo delle potenze soscrittrici del trattato di Parigi, non potendosi prendere da singoli Stati separatamente una risoluzione di tale natura, benchè essa sarebbe, come diceva la Russia, il coronamento dell'opera di pacificazione intrapresa a Parigi (2). Anche gli Stati minori, come la Olanda ed

(1) Casimir Perier in un articolo pubblicato sulla *Revue dex Deux Mondes*, 15 genn. 1862 p. 427, consiglia la Francia ad affrettare per quanto è da lei l'adozione del principio del rispetto della proprietà privata sul mare, come quella che soltanto, a suo giudizio, potrebbe compensarla dello stato di inferiorità in cui si è messa rimpetto all'Inghilterra, proclamando l'abolizione della corsa.

(2) Il Principe Gortschakoff rispondeva in questi termini nel settembre del 1856 al ministro di Russia a Washington:

« Your Excellency will have an opportunity, in Paris, of taking cognizance of Mr. Marcy's note, in which the American proposition is developed in that cautious and lucid manner which commands convinction. The Secretary of State does not argue the exclusive interests of the United States; his plea is put for the whole of mankind. It grows out of a generous thought, the embodiment of which rests upon arguments which admit of no reply. The attention of the Emperor has, in an eminent degree, been enlisted by the overtures of the American Cabinet. In his view of the question, they deserve to be taken into serious consideration by the powers which signed the treaty of Paris. They would honor themselves should they by a resolution taken in common and proclaimed to the world, apply to private property on the seas the principle of inviolability which they have ever professed fort it on land. They would crown the work of pacification which has called them together, and give it an additional guarantee of permanence. By order of the imperor, you are invited to entertain this idea before the Minister of Foreing Affairs, and to apprise him forthwith that should the American proposition became the subject of common deliberation among the powers, it would receive a most decisive support at the lands of the representative of his Imperial Majesty. You are even authorized to declare that our august master would be disposed to take the initiative of this question ». (Lawrence's Wheaton, op. cit., p. 640).

il Piemonte (1), si mostrarono favorevolissimi ad accettare la proposta americana.

Ma una insuperabile opposizione faceva impossibile l'esaudimento dei voti universali. Difatti, il governo inglese, mentre da una parte dichiarava di essere disposto ad entrare in negoziati affine di prendere in considerazione la proposta degli Stati-Uniti, dall'altra però temporeggiava, opponeva eccezioni e restrizioni, sicchè nulla fu mai potuto concludentemente stabilire (2). L'Inghilterra non sa, non vuole

(1) Daniel, ministro di Washington a Torino, scriveva nella nota 5 febbrajo 1857 a Marcy:

« Count Cavour was explicit as to the extention of the proposition as to privateers. He said that he not only regarded it as a very just and logical deduction from the original ideas of the Paris Congress, but also an arrangement by which Sardinia, a weak power, with an easily blockaded coast, had everything to gain. He gave it his cordial approval, and is the Congress should reassemble, he would there be a warm advocat for it. At the same time, be could not give a separat or official assent to it, at this time, because Sardinia, haved signed jointly the declaration of maritime law promulgated by the Congress was bound not to modify it without the accord of the other parties represented. I found that the only opposition to the American principle in the world is made by England ».

E nella nota del 7 marzo dello stesso anno Daniel scriveva ancora a Marcy:

« The British government does not desire to see our amendment, rendering private property free from the devastation of war at sea as on land, pass into a principle of international law. At te same time, they wish to force the United States to give up the right of privateering, or, if they shall be unable to do so render that right valueeless, by depriving us of the right we have hitherto enjoyed in neutral ports ». (Lawrence's Wheaton, op. cit., p. 641).

(2) Il conte di Chreptovitsch scriveva nella nota del 15 novembre 1856 al governo di Pietroburgo le seguenti parole: « I have improved a favorable opportunity to converse with lord Clarendon in relation to the condition which the Cabinet of Washington appends to its accession to the principles of maritime law, embodied in the declaration of 4th (16th)

spogliarsi delle funeste abitudini del suo vecchio diritto; ella, che fondò la sterminata sua potenza marittima sulle rovine degli Stati rivali, e che ogni sforzo delle sue flotte sempre diresse contro il commercio e dei nemici e degli amici, teme, riconoscendo un tale principio, di scemare la sua preponderanza sui mari. Questa ostinata opposizione e l' essersi invece fatta ardita banditrice del libero scambio non è certamente una delle minori contraddizioni della politica britannica.

Mutatisi poi gli uomini del governo di Washington, la proposta di Marcy fu per qualche tempo messa da parte. Ma siccome le potenze soscrittrici della dichiarazione 16 aprile 1856 stabilirono di non volere scindere i quattro articoli in essa contenuti, così non essendo stato accettato dagli Stati-Uniti il primo di essi, poichè le altre potenze non poterono accordarsi intorno all' aggiunta dagli Stati-Uniti suggerita, quella dichiarazione non fu in parte alcuna accettata dal governo americano; quantunque gli altri principii fossero già da lungo tempo e da' suoi pubblicisti e dalla sua giurisprudenza adottati.

Le dimostrazioni di simpatia però che dovunque aveva provocate la proposta degli Stati-Uniti non cessarono, benchè sino ad oggi ancora non sieno riuscite ad alcun efficace risultato di importanza internazionale. Ed ancora nella nota 18 marzo 1858 che il ministro degli affari esteri del Brasile, Silva Paranhas, dirigeva al ministro di Francia a Rio-Janeiro si

April, and have delivered to him a copy of your Excellency' s despatch under date of 1st. September. The Premier, in answer to my communication, stated to me that Her Majesty' s government recognized as a principle the equity of the amendement proposed by the American government, and that he saw no objection to make it te subject of a joint deliberation. He, howerer, added, that in the examination of the details of the question, it might find itself under the necessity of stipulating for certain reservations, which could be submitted at the proper time and place to the judgment of the powers that ave called to discuss the matter ». (Lawrence' s Wheaton, op. cit., p. 642).

leggono queste generose parole: « L' umanità e la giustizia debbono essere grate al Congresso di Parigi pei miglioramenti introdotti nel diritto delle genti; ma, in nome di quegli stessi principii, si può domandare alle potenze soscrittrici del trattato 30 marzo 1856, e siccome un complemento di quest' opera di giustizia e di civiltà, che vogliano accettare la massima salutare che dall' adozione di quei principii consegue, ed è che la proprietà privata dei popoli belligeranti sul mare sia dichiarata inviolabile e messa al sicuro dagli attacchi degli incrociatori nemici » (1).

La stampa periodica, le accademie scientifiche, le camere di commercio unirono i loro voti a quelli degli uomini di Stato; e negli stessi parlamenti di Inghilterra, di Francia, di Prussia e d'Italia si elevarono voci autorevoli a sostegno di quella tesi (2).

Trecento commercianti congregati a Brema prendevano il 2 dicembre 1859 la seguente deliberazione: « L' inviolabilità delle persone e dei beni in tempo di guerra marittima, compresi pur quelli dei cittadini dello Stato belligerante quando non si opponga assolutamente lo scopo della guerra, è imperiosamente voluta dalla coscienza giuridica dell' epoca attuale (3) » —

Le Camere di commercio dell' Alta Baviera, come pure i commercianti di Stettino, di Breslavia e di Bielfeld fecero atto di piena adesione a quel voto, che potè essere confortato anche dalla approvazione delle Camere di commercio di Marsiglia, di Bordeaux, e di Gothembourg nella Svezia.

Di più; una deputazione del commercio di Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, Hull, Belfast e Glocester presentavasi a lord Palmerston per ottenere il potente suo patrocinio a difesa della proprietà privata. Ma il nobile mi-

(1) Cauchy, *Du respect* etc, p. 145.

(2) Cauchy, *Du respect* etc. pag. 116. Vedi la bella lettera 8 novembre 1856 diretta da Cobden al presidente della Camera di commercio di Manchester.

(3) Heffter, op. cit., p. 495-6.

nistro rispondeva allora, il 3 febbraio 1860, di non potere assecondare i loro voti, perchè la esistenza dell' Inghilterra dipende dalla sua preponderanza marittima, e questa non si potrebbe mantenere quando lo Stato si spogliasse del diritto di catturare la proprietà privata del nemico e di imprigionarne gli equipaggi delle navi mercantili. Una potenza marittima come l'Inghilterra, aggiungeva lord Palmerston, non può rinunciare ad alcun mezzo che valga a indebolire i suoi nemici; ed i marinai delle loro navi mercantili che essa non facesse prigionieri, sarebbero tantosto adoperati a combattere sulle navi da guerra. Del resto, la proprietà privata non è più rispettata sul mare di quello che sia nelle guerre terrestri; poichè un esercito, quando invade un paese nemico, vi prende tutto ciò di cui abbisogna. — Così rispondeva lord Palmerston a quella deputazione, e si opponeva alla accettazione di un principio che le voci autorevoli di Cobden e di Horsfall invece propugnavano con molto calore. Il nobile ministro non si ricordava più forse allora di avere pronunciate altra volta ben diverse parole in un discorso da lui tenuto il 10 novembre 1856 dinanzi alla Camera di commercio di Liverpool. « Io spero, diceva egli (1), che i temperamenti adottati dalle parti belligeranti e prima e durante l'ultima guerra e notificati poi solennemente, potranno forse andare più lungi, e che verrà giorno in cui questi principii più umani applicati alle guerre continentali potranno anche estendersi alle guerre marittime, sicchè la proprietà privata sarà da ambedue le parti belligeranti rispettata. Se noi volgiamo lo sguardo ai tempi passati, non troveremo un solo paese potente il quale sia stato vinto per la rovina delle proprietà private de' suoi cittadini. Soltanto gli eserciti e le flotte decidono delle sorti degli Stati ... » — Così alla distanza di appena quattro anni lord Palmerston si contraddiceva meravigliosamente.

Ma frattanto che i parlamenti e gli uomini di Stato ado-

(1) Cauchy, *Du respect* etc. p. 142-5.

peravano le loro forze in queste lotte generose, la Francia, prima di tutte le altre potenze, si pose arditamente a tentare l' attuazione di un principio da essa accolto sempre con molto favore; e nell' articolo 3.° del trattato di Zurigo, 10 novembre 1859, scriveva: « Per attenuare i mali della guerra e derogando eccezionalmente alla giurisprudenza ovunque consacrata, le navi austriache catturate, ma non ancora state condannate dal Consiglio delle prede, saranno restituite ».

Nè quella fu una vana dimostrazione; perchè ancora col decreto 29 marzo 1865 del pari generosamente ordinava: « art. 1.° I legni della marineria mercantile messicana e i loro carichi catturati, dopo il cominciamento delle ostilità, dalle navi della marina imperiale, e che non sono stati definitivamente condannati, saranno immediatamente restituiti ai loro proprietarii nello stato in cui si troveranno (1) » — Di conformità poi all' articolo 4.° dello stesso decreto stabilivasi, che non sarebbero ammessi al beneficio del primo articolo quei legni che avessero tentato di violare un blocco, o portato a bordo contrabbando di guerra. — Un eguale provvedimento era già stato sancito dalla legge 15 frimaio, anno X, per quelle navi degli Stati-Uniti, che, catturate da legni da guerra francesi, non erano state ancora definitivamente confiscate.

Come si vede, la buona volontà degli uomini di Stato non fu sterile del tutto; e se troppo poco sino ad ora si ottenne, pur questo poco è ormai indestruttibile, e di qui certamente prenderà le mosse la pratica internazionale per riuscire al completo soddisfacimento dei voti della scienza.

Mentre in Europa la causa del rispetto della proprietà privata sul mare si procacciava dovunque proseliti e da molte parti sorgevano vigorosi campioni a sua difesa, è degna di osservazione la sorte toccata al principio dell' abolizione della corsa dall' altra parte dell' Atlantico.

(1) *Gazzetta Ufficiale del Regno*, 5 aprile 1865.

Noi abbiamo visto con quanta irremovibile tenacità di propositi il governo degli Stati-Uniti non avesse mai voluto disassociare la tesi dell'abolizione della corsa marittima dall'altra correlativa del rispetto della proprietà privata nemica, e come fosse questa la cagione per cui esso non volle sottoscrivere la dichiarazione del 16 aprile. Or bene, il profondo sconvolgimento politico da cui fu tuttaquanta sconturbata la federazione americana, fece assumere un nuovo aspetto anche al tema dei nostri studii.

Staccatisi gli Stati del sud da quelli del settentrione e costituitisi in separato governo, Jefferson Davy, presidente dei separatisti, rendendo conto nel suo Messaggio del 29 aprile 1861 al Congresso di Montgomery delle misure prese per difendere il paese, invitavalo a volere prestamente votare una legge che autorizzasse il governo a concedere facoltà di armare in corsa a quei privati che gliene facessero instante domanda; poichè, mancando i separatisti di una regolare forza marittima, era pur d'uopo che si valessero dell'ajuto delle navi corsare. La legge fu in quello stesso giorno votata e fatta eseguire (1); e di seguito ai negoziati aperti dal governo britannico presso quello di Richmond, il Congresso degli Stati-Confederati, nella seduta del 15 agosto 1861, deliberando giusta quali principii il governo si dirigerebbe nelle sue relazioni colle estere potenze, dichiarava che per quanto concerneva la corsa (privateering), essa era mantenuta come già la pratica e il diritto internazionale avevano stabilito (2) — Negli altri rapporti di diritto marittimo la dichiarazione del Congresso ripeteva i principii già stati sanciti in quella del 16 aprile 1856.

Dall'altra parte i federali, assai più potenti sul mare, si mostravano visibilmente malcontenti di essersi preclusa la via a godere dei beneficii offerti dalla dichiarazione del 16 aprile

(1) *Archives diplomatiques*, année 1861, pag. 197 e 219.
(2) *Archives diplomatiques*, id. 1862 p. 68, 69, 155.

1856, coll' avere messo come clausola *sine qua non* della loro accettazione il rispetto della proprietà privata; e nella nota circolare del 24 aprile 1861, diretta ai rappresentanti degli Stati-Uniti in Europa, Seward, segretario di Stato, dichiarava: « che per quanto sarebbe grandemente desiderabile, per il bene di tutti i paesi, che in tempo di guerra la proprietà dei pacifici cittadini degli Stati nemici fosse rispettata, pure siccome i tempi correvano poco favorevoli a siffatta riforma, ed una parte del popolo americano aveva alzato lo stendardo della rivolta, così importava innanzi tutto al governo di Washington di assicurarsi almeno i beneficii della dichiarazione del 16 aprile 1856, poichè non se ne potevano aspettare dei maggiori (1) ». — Ma non avendo voluto il governo di Washington accettare la dichiarazione dei gabinetti di Londra e di Parigi, sviluppata nelle due note del 28 agosto e 9 settembre 1861 (2), colla

(1) *President's Message* 1861-2, p. 36, Lawrence's Wheaton op. cit., p. 643-4.

(2) Lord Russell, rispondendo ad Adams, ministro di Washington a Londra, faceva le seguenti osservazioni: « It would follow logically and consistently from the attitude taken by Her Majesty's Government that the so-called Confederates States, being acknowledged as a belligerent, might, by the law of nations, arm privateers, and that their privateers must be regarded as the armed vessels of a belligerent. With equal logic and consistency it would follow, from the position taken by the United States, that the privateers of the Southern States might be decreed to be pirates; and it might be further argued by the government of the United States that a European power signing a convention with the United States, declaring that privateering was and remains abolished, would be bound to treat the privateers of the so-called Confederate States as pirates ». —

E Thouvenel faceva la seguente risposta a Dayton, ministro di Washington a Parigi: « If the United States, before the actual crisis, had adhered to the declaration of the Congress of Paris, as this adhesion would have bound the whole Confederation from that moment, the Cabinet of Washington might, at the present time, have availed itself of it to contest the right of the Southern States to arm privateers. In accepting, then, a proposition presented (*formulée*) by the Federal government, when

quale essi chiarivano, che entrando in rapporti internazionali cogli Stati-Uniti per la accettazione, da parte di questi ultimi, dei principii di diritto marittimo sanciti nell'atto del 16 aprile 1856, non intendevano di impegnarsi come che sia nella lotta che si combatteva tra federati e confederati, e per ciò di obbligarsi a considerare e a trattare come piratiche le navi armate in corsa dagli Stati separatisti, conseguenza a cui manifestamente tendeva il governo di Washington, fu rotto ogni negoziato in proposito (1).

Di per tal modo gli Stati-Uniti si trovarono di bel nuovo intieramente liberi per quanto risguarda gli armamenti in corsa, e non si andò più innanzi di un passo dal posto segnato dal Congresso di Parigi. Essi però, durante la guerra cogli Stati del sud, non rilasciarono alcuna lettera di marca, temendo, se le avessero accordate, o di dare prova di debolezza, o si ritenesse che da parte propria si intendeva riconoscere la qualità di belligeranti negli Stati del sud; mentre questi, per loro, altro

the war had already unhappily broken out between the Northern and Southern States of the Union, it was natural that the government of the Emperor, having decided not to turn aside from the attitude of reserve which it hat imposed upon itself, should consider beforehand what extension the Cabinet of Washington might be induced, on account of its position, to give an arrangement, by which it declared that the United States renounced privateering. The hostilities in which the Federal government is actually engaged, offering to it the opportunity of putting immediately into pratice the abandonment of this mode of warfare; and its intention, officially announced, being to treat the privateers of the South as pirates, it was manifestly of importance to caution the Cabinet of Washington against the convinction, where it might exist, that the contemplated treaty obliged us thus to consider the privateers of the South as pirates ». — Lawrence's Wheaton, op. cit., p. 645-6.

(1) L'Inghilterra però e la Francia colle ordinanze del 14 maggio 1861 (*London Gazette*) e del 10 giugno 1861 (*Moniteur* 11 juin) proibirono rigorosamente ai loro sudditi di accettare qualsivoglia lettera di marca da parte dell'uno o dell'altro dei belligeranti, volendo esse osservare, in quel conflitto, una perfetta neutralità.

non erano fuorchè ribelli, ed ai loro occhi la Unione Americana non aveva mai cessato un solo istante di virtualmente e legittimamente esistere (1) – Per lo contrario, da parte degli Stati separatisti gli armamenti in corsa furono spinti con molta alacrità; e le rovine che ne sofferse il commercio americano ed europeo furono assai rilevanti, sorpassando i cento milioni di lire. Dei cinque milioni e più di tonnellate a cui saliva il commercio degli Stati-Uniti al cominciare della guerra, 101, 163 furono catturate e distrutte dai corsari separatisti; benchè i 5/12 del commercio totale di trasporto che gli Americani degli Stati-Uniti facevano colle proprie navi, fossero passati, dopo il 1860, nelle mani dei neutrali, sotto la guarentigia così dell' articolo 2 della dichiarazione 16 aprile 1856 (2).

La tesi invece del rispetto della proprietà privata sul mare fu ancora di quando in quando dibattuta; e la tornata dell' 11 marzo 1862 della Camera dei Comuni fu memorabile per le parole pronunciate da lord Palmerston. Il nobile ministro respingeva per l' ultima volta quella tesi che, pure non molto tempo prima a Liverpool, aveva trovato in lui, come più sopra si vide, un generoso difensore, dichiarando che qualora la si adottasse commetterebbesi un suicidio politico (3) — Ma appunto allora che la gran questione pareva irrevocabilmente perduta, oppure aggiornato a tempo indefinito il suo sciogli-

(1) Lawrence' s Wheaton op. cit. p. 643.

(2) Si vedano; il rapporto di Mac Culloch, segretario del tesoro, fatto al Congresso Americano (*Moniteur* 5 febb. 1866); e l'articolo di M. Laugel sui *Corsari Confederati*, pubblicato sulla *Revue des Deux-Mondes* 1 luglio 1864, p. 242, nota — Da essi rilevasi che il numero delle navi vendute dagli Americani a capitalisti inglesi ascese nel 1861 a 126; nel 1862 a 35; nel 1863 a 338: della portata complessiva di 393, 840 tonnellate. — L' *Almanacco di Gotha* del 1867 dice che, dal 1861-65, 800 furono le navi comperate da armatori stranieri, e 200 quelle catturate dai corsari confederati.

(3) Lawrence's Wheaton, p. 647, op. cit.

mento, si rialzò invece, più viva e rigogliosa che mai. Eccone la prova.

Congregati a Londra nei giorni 20, 21, e 22 del febbraio 1866 i delegati delle Camere di commercio inglesi, allo scopo di discutere e di approvare un certo numero di proposizioni precedentemente stabilite, le Camere di commercio di Birmingham e di Bradford presentavano le seguenti proposte: « L'assemblea è di avviso che la dichiarazione dei principii fatta dal Congresso di Parigi nel 1856 non è all'altezza delle bisogna della civiltà, delle necessità del commercio, e del desiderio sempre più vivo di attenuare le calamità che trae seco la guerra, non avendo quella dichiarazione estesa alla proprietà nemica sul mare la inviolabilità guarentita a quella delle nazioni neutrali. Una copia di questa risoluzione sarà presentata al governo di S. M. e indirizzata alle principali Camere di Commercio » — Poi dalla Camera di commercio di Bradford si aggiungeva: « I diritti dei belligeranti sul mare sono oggidì tutt'altro che soddisfacenti; epperò il governo dovrebbe essere invitato a studiare i mezzi opportuni affine di riparare ai mali che ciascuno conosce (1) ».

Alla Camera dei Comuni, infatti, sir Gregory proponeva nella tornata del 2 marzo 1866 di presentare un indirizzo alla Regina, allo scopo di pregarla a voler adoperare la propria influenza presso le estere nazioni, affinchè il principio del rispetto della proprietà privata sul mare fosse accettato per regola comune di diritto internazionale marittimo. Ma l'*Attorney* generale si oppose alla proposta, come quella che tenderebbe a indebolire la potenza marittima e commerciale dell'Inghilterra, più che non avesse già fatto la dichiarazione del Congresso di Parigi. — La maggioranza della Camera respinse la proposta di sir Gregory. Non c'è da meravigliarsene. Eppure essa era appoggiata, come lo stesso sir Gregory diceva, da Horsfall, Liddell, Barring, Cave, tutti conservatori; da Cobden, Bright, Lindsay, Gower, Vane,

(1) Vedi il giornale l'*Avenir Commercial* 25 febb. 1866.

Baxter, Massey, tutti liberali; cioè da uomini che il paese aveva sempre visti avversarii tra loro in moltissime altre questioni (1).

Più recentemente ancora il medesimo tema veniva riproposto da Garnier-Pagès al Corpo Legislativo nella seduta dell'11 aprile 1866, mentre era aperta la discussione generale sul progetto di Codice per la marina mercantile dell'impero francese. Con isplendide parole dimostrò la necessità di lasciare assolutamente libero il commercio in tutti i suoi movimenti, e di rispettare la proprietà privata così sul mare come sulla terra, essendo che tra tutti i popoli c'è uno stretto rapporto di interessi e di solidarietà (2).

(1) *Times* del 3 marzo 1866, riferito da Cauchy nella memoria *Du respect* etc. p. 52, N. 1.

(2) Delle molte generose parole pronunciate da questo simpatico oratore della opposizione, ricorderemo queste sole: « On disait jadis: » nous avons intérêt à tout appauvrir autour de nous. C'est le moyen de faire éclater et d'imposer nôtre puissance ». Mais on s'est aperçu que c'était là une fatale erreur. Appauvrir ses voisins, c'est un singulier moyen de faire le commerce avec eux. Par là s'est manifesté cette verité: il y a solidarité entre les peuples; la richesse de l'un fait la prospérité commerciale des autres. Le principe civilisateur du respect de la propriété commerciale, sur mer comme sur terre, et sous quelque pavillon qu'elle soit placée, a été mise en pratique d'une façon remarquable pendant la guerre de Crimée. On a epargné Odessa, parce que Odessa n'était pas seulement une ville russe, mais une ville européenne, où presque toutes les nations, et notamment la France, ont des comptoirs. C'était juste; il serait à désirer que cet exemple fût désormais suivi partout et toujours» — E conchiudeva il suo dire con queste nobilissime parole: « La Chambre a entendu l'honorable M. Rouher parler dans un beau langage de la liberté du commerce; mais la liberté du commerce, on ne peut le nier, a laissé derrière elle bien des regrets, bien des blessures. Sur la question de liberté des mers, il n'y a pas ni regrets à avoir, ni blessures à recevoir. Gouvernement, majorité et minorité peuvent sur ce terrain rivaliser d'une noble émulation. Que M. le ministre d'État veuille donc bien dire où en sont les négotiations à cet égard et si le gouvernement français songe à

Ma un ben maggiore, notevolissimo progresso erasi già prima di allora compiuto; del quale se a questo punto si volle ritardare la esposizione, egli fu per non ingombrare lo sviluppo del tema con notizie che se nell' ordine dei fatti sono talvolta anteriori a quanto siamo andati or ora dicendo, sono però tutte posteriori nell' ordine logico delle idee.

III.

Si è visto precedentemente come l' Italia, volendo provvedere alla unificazione delle sue leggi, diede opera sollecita ed accurata anche alla compilazione di un Codice per la marina mercantile, il quale rispondesse, quanto più era possibile, alla importanza del posto ora da essa ocupato tra i grandi Stati Europei, ed alla grandezza dello sviluppo del suo commercio marittimo. Quel Codice, sappiamo, porta la data del 25 giugno 1865. Riferendone testualmente le disposizioni, vedremo come i legislatori nostri si giovassero dei progressi ottenuti tanto nel campo della scienza come in quello della pratica, e come per questa via il Codice nostro siasi posto a tale altezza, che gli altri Stati possono bensì invidiare, ma non hanno ancora toccata.

Oltre che l' Italia è figlia della libertà, e per necessità stessa della sua origine è chiamata a mantenerla e propagarla in ogni ordine di cose e di idee, la sua stessa posizione geografica, il suo avvenire commerciale, tutto la consigliavano a sancire nelle proprie leggi un principio che d' ogni vera e proficua libertà commerciale, nei rapporti anche dell' universale famiglia degli uomini, è il fondamento e la necessaria derivazione.

L' Italia, a cavaliere di due mari, con una lunghezza di

faire triompher ces généreuses idées de la liberté des mers et du respect de la propriété privée. L' Angleterre et l' Amérique sont prêtes à vous entendre; proclamez ces grands principes et vous aurez bien merité de l' humanité ». (*Moniteur* 13 aprile 1866).

coste maggiore di quella della Spagna e della Francia, oggi, più che mai, può fare del Mediterraneo un lago italiano. La floridezza mercantile della età di mezzo, per cui Genova, Venezia e Pisa tennero in loro mani quasi esclusivamente gran parte del commercio del mondo allora conosciuto, se scadde dalla sua primitiva grandezza e rovinò affatto col sagrificio delle libertà municipali e della politica indipendenza, e per le nuove marittime scoperte del continente americano e del giro attorno il Capo di Buona Speranza, ora può tornare a rivivere più robusta e rigogliosa di prima, perchè l' opera gigantesca che si sta compiendo all' Istmo di Suez ed il fascio di tutte le forze italiane, ci sono certissima arra di uno splendido avvenire. E infatti; allorquando i portenti dell' arte umana saranno riusciti a disfare l' opera della natura, e le navi dal mar Rosso potranno direttamente veleggiare nel Mediterraneo, non è egli vero che sarà ridato all' Italia il movente di quella grandezza commerciale che aveva già fatto del commercio asiatico il monopolio delle maggiori città marittime italiane? Gli scali naturali del commercio orientale non saranno forse ancora e Genova e Venezia? E non sarà ancora da questi porti fortunati che si diffonderanno per tutta Europa le ricchezze del continente asiatico, trascinate con meravigliosa prestezza dalla potenza del vapore? Splendidissimo, grande è questo avvenire della patria nostra, grandi i beneficii che essa deve aspettarsi; perchè un tale operoso, continuo scambio di materiali interessi la faranno sempre più ricca e potente, ed il mondo è presto sempre ad ascoltare coloro da cui sa di potersi aspettare grandi vantaggi o ridottate minaccie. E se le città italiane della età di mezzo poterono arrivare a tanta ricchezza e potenza, allora che il rigoglio di una vita esuberante ed irrequieta moveva le armi dell' una contro dell' altra, e l' una non era soddisfatta e contenta se non quando riusciva a piantare il suo vessillo sulle rovine della rivale, cosa non potremo noi sperare oggidì che, per meraviglioso succedersi di avvenimenti, l' unità di quella patria, invano sospirata dall' Alighieri e dal Machiavelli, è per

intiero compiuta, e tutti concordi cospiriamo allo stesso fine? Ben è vero che in quel tempo non erano ancora sorti a potenza e grandezza i maggiori Stati d'Europa; ma se le città marittime italiane poterono allora gareggiare colla potentissima Lega Anseatica, perchè si terrà da meno oggidì l'Italia, che per fortunata posizione geografica, per la vigoria delle sue forze e per le ardite conquiste dell'arte è meglio d'ogni altra destinata a seguire e padroneggiare quella gran corrente di interessi che lega l'Europa all'Asia? E si noti che quella cerchia di errori economici, riflesso e conseguenza della condizione politica di quei tempi, la quale soffocava la virtù espansiva di quei liberi comuni, oggidì è rotta per ogni parte dalle splendide conquiste della pubblica economia; oggidì il libero scambio sta per diventare legge universale, incontrovertita dei popoli civili, ed i maggiori mercati del mondo sono aperti alla concorrenza di tutti. Epperò, come un giorno la filosofia schiuse il campo alle investigazioni della pubblica economia e la illuminò alla ricerca dei nuovi veri; così questa, alla sua volta, ajuterà la propagazione di quelle idee di libertà e giustizia che sono il fondamento d'ogni vera filosofia, ed il completo trionfo delle quali è la meta suprema dell'umano incivilimento.

I grandi passaggi poi che, fra poco, attraverso le Alpi settentrionali ed occidentali italiane, ci apriranno il varco ai paesi più civili d'Europa, quale ricca messe di beneficii non ci stanno preparando? L'Italia, destinata a diventare il grande emporio del commercio del mondo orientale, sarà la naturale distributrice di quelle ricchezze ai paesi dell'Europa del centro, dove, sotto la maschera di più o meno libere istituzioni, sta lentamente maturando una vigoria di vita che un dì farà meravigliare il mondo della sua potenza. Di più, i numerosi trattati di commercio e di navigazione che l'Italia continua operosamente a stipulare coi maggiori Stati d'Europa, come sono la Francia, la Inghilterra, la Prussia, collo Zollverein, e coll'Austria stessa, oltre che le procurano molteplici beneficii al presente, le assicurano anche una maggiore ricchezza e una

maggiore potenza per l'avvenire, allorquando cioè la nostra vita commerciale sarà cresciuta in tutto il suo sviluppo.

Già sin d'ora la marineria mercantile nazionale conta circa 14,600 bastimenti a vapore ed a vela, della complessiva portata di circa 714,300 tonnellate; già sin d'ora la superiorità nostra nel commercio di cabottaggio, in confronto dei maggiori Stati marittimi, è incontestata. E si noti che le nostre spiaggie sono corse anche da legni stranieri che navigano in cabottaggio; a differenza di quanto accade alla nostra marineria, la quale si trova chiusi i porti esteri per quella specie di navigazione (1).

Tutto, adunque, consigliava l'Italia di invitare col proprio esempio gli altri Stati ad assicurare al commercio marittimo quella tranquillità di sviluppo, anche in tempo di guerra, che è il fattore essenziale del suo incremento; ben inteso sempre allorquando questo incremento non si opponesse direttamente agli scopi supremi della guerra. Ecco per quali ragioni l'Italia era dalla natura stessa delle cose chiamata ad attuare quel gran principio di giustizia, che dichiara inviolabile la proprietà privata nemica sul mare, ed a sancirlo, prima fra tutte le nazioni, ne'suoi codici. Ed era naturale che l'Italia dovesse così volonterosamente prestarsi ad accettarlo, mentre al suo retto giudizio ed alla sua libera scelta non facevano velo, come per lo contrario all'Inghilterra, nè i pregiudizii di una ambita e talvolta esercitata universale dominazione dei mari, nè le memorie di un monopolio commerciale per molti anni imposto alle altre nazioni. Sono queste anche le ragioni per cui la Francia, o perchè veramente più generosa osservatrice della libertà del commercio marittimo, o per atteggiarsi ad antagonista della sua vicina, si mostrò sempre assai più facile ad accettare il principio del rispetto della proprietà privata; mentre, come già

(1) *Gazzetta Ufficiale del Regno* 21 e 22 febbrajo 1866 — Alle notizie statistiche della *Gazzetta Ufficiale* noi abbiamo aggiunto quelle che risguardano la Venezia.

si è visto, le maggiori opposizioni vennero sempre dall' Inghilterra.

Premesse queste osservazioni, ecco ora le disposizioni del nostro Codice. « Art. 207. Nessuna nave mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare navi ed esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti — Art. 208. L'armamento in corsa è abolito. Tuttavia, salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi del 16 aprile 1856, l'armamento in corsa contro le potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale. In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marca e per l' esercizio della corsa saranno determinate con regio decreto. A questo effetto, se la potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori delle navi nazionali, facendone richiesta all'autorità marittima, ottenere l' autorizzazione per un aumento di armi, di munizione e di equipaggio oltre il consueto — Art. 211. La cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle potenze, che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale. Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità. — Art. 212. Sono escluse dal disposto dell'articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso la nave in contravvenzione sarà assoggettata al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità. Sono pure escluse dal disposto, di cui sopra, la cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato ».

A tale trionfo era destinata oggidì la scienza; a tale posto doveva assidersi l' Italia nostra, appena la politica sua indipendenza le avesse consentito di pensare e di agire liberamente.

Certo che se si raffrontano le positive disposizioni del nostro Codice coi dettami assoluti della scienza, il principio del rispetto della proprietà privata non ottenne ancora una vittoria completa e definitiva; ma qualora si consideri lo stato presente della pratica internazionale su tale riguardo, e si pensi alla fiera opposizione sempre opposta dalla maggiore potenza marittima del mondo ed alla gravissima disparità di vedute che ancora separa i pubblicisti, sarà d'uopo confessare che era forse impossibile aspettarsi di più da un codice di leggi positive, e che forse nessun altro Stato, tranne l'Italia, poteva avere il coraggio e cogliere così a proposito il tempo di consacrare legislativamente quel grandissimo principio di giustizia. E difatti, all'infuori della Francia, chi mai osò, pur dopo tante dimostrazioni di simpatia da parte di moltissimi Stati, chi mai osò di tradurre quel principio dalle metafisiche speculazioni della scienza nelle pratiche applicazioni del diritto positivo? Nessuno; e sino al 25 giugno 1865 furono dette bensì molte nobili e generose parole da più di un pubblicista e da molti uomini di Stato, ma l'articolo 3 del trattato di Zurigo (10 novembre 1859) e il decreto imperiale del 29 marzo 1865 furono lasciati soli, e nessuno si curò mai di seguire quella generosa iniziativa e di elevarla a sistema generale di legge.

Come però è facile vedere, dalla reciprocità al compimento totale dei nostri voti la via non è nè lunga, nè malagevole. Ben possono tutto di un tratto gli uomini della scienza assorgere alla contemplazione della verità assoluta; ma nella pratica attuazione delle cose tutto procede a gradi, ed il progresso è solo possibile perchè gli antecedenti lasciano l'addentellato alle ulteriori indagini dello ingegno nostro. Se, adunque, al tranquillo cultore della scienza è lecito desiderare che la verità assoluta, quale si presenta alla mente sua, sia senz'altro attuata, egli non deve gran fatto meravigliarsi se la pratica non può di pari passo tener dietro ai rapidi voli delle sue speculazioni. Però, quand'anche la teorica della reciprocanza, voluta consi-

derare come il fondamento precipuo dei rapporti internazionali degli Stati, si potesse ritenere conforme ai principii della ragione e della giustizia; tale non sarebbe mai, come già altra volta fu detto, qualora, anzichè agli Stati tra loro, se ne facesse la applicazione ai rapporti che passano tra questi e i privati cittadini. Se così non fosse, il principio fondamentale del diritto internazionale odierno, per cui si ritiene che la guerra è essenzialmente un rapporto di Stato a Stato, sarebbe per ogni parte misconosciuto. È per questo che, ancora una volta, ripetiamo, il sistema della reciprocanza potere bensì essere accettato come una misura di politica convenienza, ma essere destituito di ogni fondamento giuridico. Quanto non sarebbe stato meglio avere avuto il coraggio di estendere ai rapporti del diritto internazionale pubblico marittimo il principio sancito nei rapporti del diritto internazionale privato dal nuovo Codice Civile del Regno d'Italia, per il quale si concede il pieno godimento dei diritti civili agli stranieri, indipendentemente dal fatto della reciprocità! (1) Qui più che mai si sente la mancanza di un concetto unico supremo nel coordinare tra loro tutte le parti della nostra legislazione. Una riforma, benchè ardita, che agli uni parve sufficientemente matura, fu dagli altri invece temuta ancora attuare.

Le saggie leggi sono produttrici sempre di utili risultati. E quantunque ci fosse non poco da dubitare che tanta novità di disposizioni avesse a trovare facile l'orecchio degli uomini di Stato, pure egli era certo che presto o tardi si sarebbero raccolti i frutti della saggezza italiana. Era impossibile che l'Europa rimanesse inerte spettatrice del generoso ardimento dei nostri legislatori, e che una sì profonda rivoluzione fatta nella pratica internazionale da uno Stato che già fin d'ora conta tra i maggiori d'Europa, non avesse ad incitare gli altri a seguirlo. Se nulla o troppo poco si poteva sperare dal-

(1) Art. 3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

l'Inghilterra, molto invece potevamo attenderci dagli altri Stati che più volte manifestarono voti di viva simpatia per l' accettazione del principio del rispetto della proprietà privata sul mare. E così fu.

Ma nessuno forse si aspettava che così presto si potessero attuare i benefici principii sanciti dal Codice italiano.

Non appena la guerra tra l' Austria e l'Italia parve a tutti inevitabile, la Deputazione della Borsa di Trieste e la Camera di commercio di Fiume, gravemente impensieritesi delle rovine che la guerra avrebbe trascinato con sè anche sul mare, qualora le navi mercantili delle due potenze belligeranti si fossero ancora potute predare e confiscare dalle navi da guerra, si diedero gran premura di ottenere dal governo austriaco la assicurazione che, in tempo utile e prima del cominciare della guerra, la proprietà privata nemica sul mare sarebbe stata dichiarata inviolabile con apposita ordinanza, allo scopo di fruire dei beneficii offerti dal Codice per la marina mercantile del Regno d' Italia (1). L'Austria, a dir vero, già da qualche tempo prima si era mostrata favorevole alla accettazione di quel nuovo principiio di diritto marittimo; ond' è che sino dal 1.° luglio 1861 il conte Rechberg, scrivendo a Hulsemann, ministro d'Austria a Washington, diceva, tra le altre cose: « Una proposta venne fatta (alludendo all' emendamento Marcy), ma sgraziatamente non accettata dall' altra parte; voi però sapete che noi fummo sempre disposti ad appoggiarla favorevolmente » (2) — Di conformità quindi a queste umane e liberali intenzioni, essa emanò la seguente imperiale ordinanza del 13 maggio 1866: —

(1) Wüllerstorff, ministro del commercio, rispondeva col seguente telegramma: « Vienna, 9 maggio 1866 N. 794 — Tranquillizzate armatori e naviganti; sarete avvisati, quando il pericolo fosse imminente. Per ogni evento, il Governo imperiale ha deciso di adottare, verso reciprocità, la massima della incolumità della proprietà privata in mare, ad eccezione del contrabbando di guerra ».

(2) Cauchy, *Du respect* etc. p. 76.

« Vista la dichiarazione del 16 aprile 1856 emanata dalle potenze rappresentate al Congresso di Parigi, intorno all'abolizione della corsa ed agli altri principii di diritto internazionale relativi ai neutrali, affine di attenuare come meglio si può, attesa l'incertezza del diritto pubblico, i mali della guerra rispetto al commercio marittimo, sentito il consiglio dei ministri ed allo scopo di contribuire, per quanto è dall'Austria, alla attuazione di quei principii, sotto patto di reciprocanza, ordino quanto segue: Art. 1.° Le navi mercantili e i loro carichi, quantunque appartenenti a uno Stato nemico dell'Austria, non possono essere catturate in mare da navi da guerra austriache, nè dichiarate di buona preda dai tribunali austriaci delle prede, qualora lo Stato nemico osservi la reciprocità verso le navi mercantili austriache — Sarà osservata la reciprocanza, sino a prova del contrario, quando un trattamento egualmente favorevole per le navi austriache sia garantito o dalle leggi dello Stato nemico, o da dichiarazione da questo emanata al cominciare delle ostilità. — Art. 2.° L'articolo 1.° non è applicabile a quelle navi mercantili che portassero merci di contrabbando di guerra, o che rompessero un blocco legalmente obbligatorio » —

Anche la Prussia si affrettò a fare omaggio a questi nuovi principii di diritto internazionale; e come già Judd, suo ministro a Washington, aveva dichiarato nella nota 24 luglio 1861 diretta a Seward, che « a proposito dell'emendamento Marcy, Schleinitz assicurava che il suo governo aveva desiderio di adottare la politica più liberale » (1) — così coll'ordinanza del 19 maggio 1866 essa pure sanciva l'adozione di quel grande principio. — Ecco anche il testo di questa ordinanza. « Sulla proposta del ministro di Stato, ordino che, in caso di guerra, le navi mercantili dei cittadini dello Stato nemico non sieno catturate dalle mie navi da guerra, quando questo agisca di reciprocanza. Una tale disposizione però non sarà applicata a quelle navi che sarebbero soggette a cattura quand'anche fossero neutrali ».

(1) Cauchy, *Du respect* etc. p. 76.

A questi atti tenne poi dietro una notificazione del ministro della marina del Regno d'Italia così concepita: « Il ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri, notifica che, avendo il governo austriaco dichiarato coll'ordinanza imperiale del 13 maggio ultimo scorso di volere conformarsi al principio della reciprocità, come è scritto nell'articolo 211 del codice per la marina mercantile del Regno d'Italia, l'abolizione della cattura e della preda delle navi mercantili nemiche per parte delle navi da guerra dello Stato, proclamata già dall'art. 211 del succitato codice, è messa in pieno vigore durante la presente guerra tra l'Italia e l'Austria, tranne per quelle navi che portassero contrabbando di guerra o tentassero la violazione di un blocco. Il tutto in conformità del codice succitato » (1).

Così, per questa volta almeno, compievansi i voti della scienza.

Sappiamo benissimo che due di queste potenze, l'Austria e la Prussia, non sono e non diverranno forse mai grandi potenze marittime, e che l'Italia soltanto nell'avvenire potrà riacquistare quella grandezza e quella potenza sul mare, per cui fu già celebratissima fra tutti i popoli del mondo. Sappiamo ancora che il rispetto della proprietà privata non avrà decisivamente vinto la sua causa, se non quando sarà accettato da qualcuna delle maggiori potenze marittime europee. Ma, dopo gli splendidi esempii del trattato di Zurigo e del decreto 29 marzo 1865, chi può dubitare che qualora la Francia si trovasse in istato di guerra non si intenderebbe coll'altro belligerante per l'adozione di quel principio? D'altronde, quantunque nessuna delle tre potenze che combatterono la guerra di Germania e d'Italia sia gran potenza marittima, si può, per altro, tenere per fermo che il solo fatto di essere tre dei maggiori Stati europei, eserciterà una benefica influenza sugli altri, e questi ben difficilmente vorranno scartarsi da una via

(1) Firenze, 20 giugno 1866.

già così nobilmente illustrata. Certo, che se il rispetto della proprietà privata sul mare avesse avuto la buona ventura di essere accettato e sancito in un congresso europeo, come già avvenne della dichiarazione del 16 aprile 1856, le sue sorti sarebbero ora meglio assicurate. Ciò nondimeno, qualora si pensi che, allorquando la maggior parte degli Stati europei fu invitata a dichiarare il proprio pensiero sulla proposta sviluppata nella nota 28 luglio 1856 del ministro Marcy, rispose molto favorevolmente, c' è assai da sperare che l' esempio dato dall' Italia, dalla Prussia e dall' Austria nella guerra del 1866 non solo non sarà sterile, ma varrà invece di eccitamento agli altri Stati. Vinte le esitanze che necessariamente si devono qua e là ancora incontrare per una innovazione di tanto momento, quella proposta sarà un giorno accettata dall' universale degli Stati. E diciamo pensatamente dall' universale; perchè la stessa Inghilterra, consenziente o riluttante, dovrà pure acconciarsi al volere d' altrui. Che se l' Inghilterra è la più ostinata oppositrice ed è notissima la pervicacia con cui essa difende i principii del suo vecchio diritto marittimo, è del pari noto che, trascinata dal consenso universale delle altre nazioni, dovette essa pure non poche volte far getto delle sue strane teorie, ed accettare quanto la scienza e la pratica internazionale avevano dovunque fatto adottare. Chi non ricorda come l' Inghilterra si fosse mai sempre opposta all' accettazione del principio che dichiara inviolabile la bandiera neutrale? Chi non ricorda come intorno al blocco marittimo l'Inghilterra professasse ed attuasse le pretese più ingiuste ed assurde? Eppure, quando tutti gli Stati civili si trovarono d' accordo fra loro, anche l' Inghilterra dovette piegare il capo ed accettare per buono ciò che non le sarebbe ormai più stato possibile di efficacemente rifiutare. Egli è a questo modo che noi troviamo il nome de' suoi ministri sotto la dichiarazione del 16 aprile 1856. Lasciate che il principio del rispetto della proprietà privata sul mare sia entrato nella coscienza e nelle abitudini delle altre nazioni, ed abbiamo visto quanto cammino

già a quest'ora abbia percorso, e la forza ineluttabile delle cose trascinerà pur l'Inghilterra per quella via, a mettersi per la quale ora prova tanta invincibile ripugnanza. Da parecchi anni in poi l'opinione pubblica in Inghilterra, e l'opinione pubblica vi è onnipotente, si è più volte manifestata favorevole all'accettazione del nuovo principio. Non soltanto la voce inascoltata di qualche generoso pubblicista, come Cobden nella lettera diretta al presidente della Camera di commercio di Manchester, si alzò a difesa del nuovo diritto; ma le stesse Camere di commercio, cioè quelle stesse rappresentanze che meglio di tutti debbono conoscere i bisogni del commercio, epperò più di tutti sono interessate a gelosamente vegliarne e custodirne i vantaggi, lo pigliarono sotto il loro patrocinio. Si è già visto più sopra, come sino dai primi giorni del 1860, una deputazione del commercio di Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, Hull, Belfort e Glocester si presentasse a lord Palmerston per ottenere il potente suo appoggio a difesa della proprietà privata; si è già visto, come le Camere di commercio di Birmingham e di Bradford sottoponessero ai delegati delle altre camere di commercio inglesi, congregati a Londra nei giorni 20, 21 e 22 del febbraio 1866, l'approvazione di alcune proposte aventi per iscopo di far dichiarare inviolabile la proprietà privata sul mare. Or bene, se gli stessi commercianti inglesi considererebbero come un beneficio l'accettazione di quel principio, egli è pur d'uopo ammettere che tale veramente sarebbe per il commercio inglese, e che i vantaggi che il governo britannico pensa di poter ottenere dall'opposto sistema di cattura e di confisca non sono che vani, e conseguenza di troppo vecchi pregiudizii. D'altronde, si capisce come deva essere restìo il governo inglese a compiere colle proprie mani una sì grande trasformazione degli usi della guerra marittima, mentre sa che l'opposto sistema fu quello che fece salire tanto alto la potenza britannica. Però esso dovrà pur anche d'altra parte capire, che, come gli sarebbe impossibile oggidì non che tener fermo nelle proprie

mani lo smisurato predominio marittimo di una volta, ma solo utilmente agognarvi, così del pari gli sarebbe impossibile di potere a lungo resistere alla forza invaditrice delle nuove idee, e di fare che di fianco a lui non sieno sorte altre grandi e formidabili potenze marittime.

Ma per non anticipare fatti e idee che troveranno più innanzi un posto meglio adatto, ci basta avere qui appena accennate queste precipue considerazioni per dimostrare, che invano tenta l' Inghilterra, pur contro il proprio vantaggio, di resistere alla accettazione di un principio che, già a quest' ora, i suoi stessi commercianti riconoscono per giusto e buono.

Queste furono, attraverso i secoli, le sorti della proprietà privata sul mare. Vogliamo riassumerle brevissimamente:

1.° La proprietà privata nemica a bordo di nave nemica, fu, assieme a questa, sempre confiscata. Oggi soltanto si comincia timidamente a tentare l'attuazione dell' opposto principio. L'Italia cammina alla testa di sì grande innovazione.

2.° La proprietà privata nemica a bordo di nave amica, giusta i precetti del Consolato del mare, fu per lunghissimo tempo assoggettata a confisca; benchè, di solito, si rispettasse la nave. Sul principio del XVII secolo cominciò ad inaugurarsi, quantunque con molta lentezza, un sistema migliore; il quale ottenne splendide vittorie principalmente nei trattati dei Pirenei (1659) e di Utrecht (1713), e delle due neutralità armate (1780,1800). Il principio del rispetto della bandiera neutrale fu qui nettamente sancito — Anche il regolamento del 1778 inaugurò in Francia un'epoca novella, ed abolì le disposizioni delle antecedenti ordinanze, per cui, oltre le merci nemiche si confiscava anche la nave neutrale che le portava — L' Inghilterra, benchè sempre riluttante, fu di non di rado obbligata ad accettare nelle pubbliche convenzioni i nuovi principii. Essa, per altro, non si pigliò mai scrupolo alcuno di violarli, appena potesse o le tornasse comodo. Ma all'aprirsi della guerra di Crimea, Francia ed Inghilterra proclamarono di voler rispettare la merce nemica a bordo di nave neutrale e la merce amica

a bordo di nave nemica, sempre che nell' uno e nell' altro caso non fossero di quelle conosciute sotto il nome di contrabbando di guerra. I quali principii, già quasi universalmente accettati, furono poi sanciti nella dichiarazione del 16 aprile 1856; e si può dire che tutto il mondo civile oggidì li accetta e li obbedisce.

3.° La proprietà privata amica a bordo di nave nemica fu quasi sempre rispettata; soltanto la nave era soggetta a confisca. Questa era la dottrina del Consolato del mare; questo fu sempre il sistema dell' Inghilterra. Però furonvi anche trattati e ordinanze interne, massime in Francia, che, assieme al rispetto della bandiera neutrale, sancirono il diritto di confisca delle merci amiche a bordo di nave nemica. — Il trattato di Utrecht, le ordinanze francesi del 1704, del 1714 ed anche del 1778, per esempio, ritennero che un tale diritto fosse in necessaria correlazione coll' altro della inviolabilità della bandiera neutrale. — Le potenze continentali continuarono in questo duplice sistema sino alla guerra di Crimea. Allora, e più solennemente ancora nella dichiarazione del 16 aprile 1856, poichè la Francia e l' Inghilterra vollero farsi reciproche concessioni, fu sancito, come già tante volte si è detto, simultaneamente e l' inviolabilità della bandiera neutrale e quella delle merci amiche a bordo di nave nemica. La nave nemica però fu sempre, ed è tuttora, soggetta a confisca. — Tale è pure il sistema di quasi tutti i popoli civili del mondo. — Tale è anche il sistema adottato dal Codice per la marina mercantile del Regno d' Italia, quando non sia possibile applicare il principio del rispetto della proprietà privata; benchè i legislatori nostri, con prudenza eccessiva, mentre chiaramente sancirono la inviolabilità delle merci amiche a bordo di nave nemica, abbiano taciuto poi delle merci nemiche caricate su nave neutrale. Ma poichè oggi, si ripete, non ci ha paese civile e di qualche importanza, dal quale non sia stata accettata la dichiarazione parigina o non se ne professi i principii, anche il silenzio del nostro Codice non può come che sia infirmare o mettere in dubbio la inviolabilità della bandiera neutrale.

Lente, adunque, furono le conquiste della proprietà privata sul preteso diritto di confisca, che i belligeranti sempre vantarono; ma il loro succedersi, se talvolta fu aspramente impedito e la proprietà privata ne ebbe peggiorate le sorti, più di spesso fu con molta efficacia promosso dalle conquiste che di mano in mano andavano procacciandosi gli Stati neutrali. Come i diritti di questi popoli poterono mettersi per una via di continue e benefiche riforme, sino ad essere solennemente sanciti nella dichiarazione del 16 aprile 1856, anche il rispetto della proprietà privata andò sempre avvantaggiando; e se gravi riluttanze avrà ancora da superare, è ormai, per altro, indefettibile — Così trionfa il buon diritto; così a poco a poco sono coronate le nobili fatiche della scienza.

SEZIONE II.

Sviluppo del tema secondo il diritto filosofico.
Correlazione di questo tema coll' altro della corsa marittima.

I.

Dappoichè nella prima sezione di questo capitolo abbiamo accennato alle principali fasi storiche per cui sono passati i due temi del rispetto della proprietà privata nemica e della corsa marittima, ora è necessario, per completare questa parte de' nostri studii, considerarli dal punto di vista del diritto filosofico e delle opinioni dei pubblicisti. — Queste ultime tratteremo specialmente in apposito capitolo. — Se raffrontando i progressi fin qui ottenuti cogli eterni principii del diritto e colle dotte investigazioni dei più recenti scrittori, vedremo che i primi si vanno di gran passo avvicinando alle opinioni degli altri, e che quella enorme distanza che, or non è molto ancora, separava la pratica internazionale dalla scienza è per gran parte tolta di mezzo, potremo con tutta certezza conchiudere: che la verità e la giustizia stanno veramente a difesa della nostra tesi, e che la logica del diritto trova la sua diretta riprova nella logica dei fatti, come questa riconosce nella prima il suo legittimo fondamento.

E qui è necessario che il lettore ricordi alcuni principii generali, più sopra esposti (1), intorno ai rapporti che passano tra il cittadino e lo Stato, per quanto concerne la loro respon-

(1) Vedi i *Prolegomeni* e il cap. I.

sabilità giuridica, e la natura dei rapporti che si sviluppano dallo stato di guerra, e la sfera di giuridica efficienza che la ragione e la giustizia alla guerra stessa assegnano. Ricordate queste notizie fondamentali, possiamo intraprendere la dimostrazione filosofica del nostro tema.

Se si domandasse a taluno, se la verità di un principio di giustizia, riconosciuta nei rapporti giuridici che si compiono sul continente, possa negarsi applicata a quelli che si compiono invece sul mare; se si domandasse a taluno, se, ammesso il principio che la guerra è un rapporto di Stato a Stato, possa mai dirsi poi che la verità di questo canone di diritto internazionale sia contestabile affatto, qualora vogliansi regolare i rapporti giuridici derivanti da una guerra marittima; se si domandasse a taluno, se i privati cittadini che non prendono comecchessia direttamente parte alle ostilità insorte fra lo Stato a cui essi appartengono ed un altro Stato, debbansi intieramente rispettare nelle persone e nelle proprietà, epperò non considerarsi come nemici, quando la guerra si combatta sul continente, e non invece quando si combatta sul mare; se si domandasse, insomma, se i principii di giustizia e ragione mutino natura dal continente passando a governare i rapporti giuridici sviluppantisi sul mare; chi mai potrebbe trattenersi dal guardare meravigliato il proprio interlocutore? Eppure, se non si ha il coraggio di professare apertamente queste teorie, anzi si protesta un culto purissimo alla giustizia ed alla ragione, come non si viola poi e l'una e l'altra, allorquando dal campo speculativo della scienza si discende alla pratica loro applicazione ai rapporti della vita internazionale? E quanti mai non ci hanno che, fiduciosi nella incontestata bontà di un principio, vedendo farsene sì esplicita dichiarazione, non si accorgono poi di volta in volta, nei casi concreti, di applicarne per l'opposto la negazione! Ma così è; ed il diritto internazionale, pur troppo, trascina ancor seco un grosso fardello di questi errori; e quantunque tutti i dì se ne vada alleggerendo le spalle, troppi ancora sono e troppo gravi.

E, cosa strana! gli errori là precisamente si accumulano dove meno dovrebbero manifestarsi; perchè allorquando un pronunciato scientifico è di evidenza così intuitiva che da nessuno se ne sa negare la verità, anzi si riconosce da tutti, parrebbe che da nessuno mai dovrebbe poter essere del pari negato nelle pratiche applicazioni. Eppure, osserva il Massé (1) « per una contraddizione che si spiega, ma non si può giustificare, quand' anche si riconosca sino ad un certo punto, nelle guerre continentali, la giustizia del principio che vuole il rispetto delle persone e delle proprietà private (poichè lo Stato soltanto va considerato come nemico), ciascuno se ne scarta poi nelle guerre marittime; sul mare, chiunque appartiene allo Stato nemico, massime se commerciante, si reputa nemico; ed il diritto di conquista, che non può applicarsi se non a ciò che appartiene allo Stato, fu esteso alle navi, alle merci ed alle proprietà private. Di più, nelle guerre marittime non solo si trattano come nemici i cittadini dello Stato nemico e le loro private proprietà, ma si estende la applicazione di questa teoria del diritto del più forte alle nazioni non belligeranti e neutrali; ed i mari sono tramutati, in tempo di guerra, in un teatro di ordinato brigantaggio che, sotto il nome di corsa marittima, rovina reciprocamente il commercio dei belligeranti e dei neutrali; senza avvantaggiare lo Stato che lo autorizza, e ad esclusivo beneficio dei corsari depredatori ».

Vediamo se si può spiegare questa enorme contraddizione.

La giustizia, si disse più addietro, è un principio assoluto ed immutabile; e se diversamente si estrinseca e si attua, a seconda dei diversi soggetti a cui si riferisce, rimane però inalterabilmente lo stesso nella sua essenza. È questa una verità a dimostrare la quale, meglio che qualunque sforzo di ragionamento, basta un sano criterio di intuizione. Ma, vi ha di più; poichè, allorquando i soggetti giuridici sono gli stessi, non è più possibile mutamento alcuno nemmeno nei modi di at-

(1) Op. cit., t. I, p. 106,

tuazione. Or bene; non è egli vero che, tanto sulla terra come sul mare, i soggetti a cui si riferiscono i diritti della guerra sono sempre gli stessi, perchè sempre i cittadini e gli Stati? Basterebbe questa osservazione così facile, eppure così concludente, per indurre nell' animo nostro la convinzione profonda della verità che ci proponiamo di esaminare. Ma vi ha di più ancora; suppongasi per un momento che la proprietà privata nemica non debba essere rispettata sul mare, epperò che le navi mercantili dei cittadini dello Stato nemico e i loro carichi possano quando che sia diventare materia di preda, sebbene non portino merci di contrabbando e non sieno colpevoli di tentata o consumata violazione di un blocco; ed allora, come si tramuterebbe la guerra? potrebbe ancora dirsi che questa sia una relazione di Stato a Stato? Ecco, adunque, come da quella erronea premessa si corra difilato a conseguenze più erronee ancora; ecco intieramente, radicalmente travolte le basi tutte del diritto pubblico esterno, distrutte le conquiste della scienza e della civiltà; eccoci ricacciati senz' altro ai tempi funesti in cui lo stato di guerra faceva di ciascun cittadino d' ogni popolo belligerante, un nemico da uccidere: delle proprietà private, nient' altro che materia di confisca o di distruzione: della guerra, la rovina completa e irreparabile del commercio nemico.

Si capisce come a tali estreme conseguenze dovesse condurre un sistema sociale e politico per cui ogni cittadino era soldato, scopo unico ed esclusivo della guerra, la conquista, il bottino e la servitù dei vinti, e per cui la guerra si dichiarava non soltanto alle nazioni, bensì agli stessi individui che le componevano; « ma che nei tempi moderni, osserva il Massé (1), in cui le società e gli Stati poggiano su principii così profondamente diversi da quelli dei popoli antichi; in cui le quotidiane relazioni hanno generato e consolidato una specie di cosmopolitismo commerciale; in cui le truppe avventuriere hanno ceduto il posto agli eserciti regolari e permanenti; in

(1) Op. cit., t. I. p. 107.

cui gli Stati non si muovono più la guerra a scopo di rapina e per tradurre in ischiavitù il popolo vinto, ma per cause più nobili di onore nazionale, di preponderanza, di equilibrio o di commercio; che in questi tempi siasi adottato, qualche volta sul continente, e troppo spesso sul mare, un sistema di depredazione che colpisce i privati cittadini e principalmente i commercianti nei loro beni; un sistema che non rispetta nemmeno il commercio dei popoli neutrali, che tramuta la guerra pubblica di Stato a Stato, la sola oggidì consentita dalla civiltà, in una guerra privata di uomo a uomo, e che ricaccia per tal modo gli uomini nello stato selvaggio, macchia di sangue, sparso a vantaggio privato, quelle guerre che invece sono combattute per iscopo di pubblico interesse, è un incomprensibile anacronismo ». — Ma perchè mai tutto questo?

Egli è che coloro i quali tanto caldamente propugnano la confisca della proprietà privata sul mare, mentre non sanno negare che i principii di giustizia regolatori del diritto di guerra sono identicamente gli stessi tanto sulla terra come sul mare, vogliono però ammettere che ci abbiano consuetudini che, senza derogare ad alcuno di quei principii fondamentali, stabiliscono speciali norme per diversamente disciplinare i rapporti giuridici che si sviluppano o dalle guerre terrestri o dalle marittime. La terra ed il mare, si aggiunge, sono elementi così diversi l' uno dall' altro, che, tutto quanto su di essi avviene, benchè derivi dagli stessi principii generali, debbe necessariamente presentare nella applicazione notabili differenze.

Se così è, non è adunque più questione di principii, ma soltanto di convenienza e di interesse; e non più ad una norma fissa e costante dobbiamo raffrontare i rapporti giuridici che di volta in volta ci si propongono a risolvere, ma alle mutevoli contingenze di un proteiforme interesse. E per noi che non un solo rapporto giuridico possiamo lasciare in balìa del caso, dell' arbitrio, o dell' interesse, o lasciar dipartire dalle leggi eterne della giustizia, per noi non ci vorrebbe di più a profondamente convincerci della assoluta erroneità di un sistema

che vive alla ventura, senza norme fisse e costanti e senza disciplina, mutevole ad ogni muover di fiato, indocile, capriccioso, sfrenato. — Ma non vogliamo lasciare intentata nessuna parte del nostro argomento; epperò vediamo se ci riesce di scoprire nella diversità dei due elementi, terra e mare, qualche speciale ragione la quale possa consigliare una conclusione contraria alla nostra.

Che il mare sia un elemento di natura affatto diversa dalla terra, non è chi non veda. Non fosse altro, c' è questa grandissima differenza, cioè, che mentre il territorio di uno Stato è per ogni parte soggetto all' impero di una autorità sovrana; il mare, invece, essendo libero di sua natura, non obbedisce all' impero di alcuno, ed è aperto alla navigazione di tutti i popoli. Di qui la conseguenza, che in alto mare nessun naviglio può esercitare sull' altro atto alcuno di sovranità, ma tutti debbono egualmente rispettarsi, perchè tutti egualmente sovrani. Ed è solo nelle speciali contingenze, o di ostilità temute, iniziate o consumate, che' il diritto della legittima difesa autorizza certi atti di guarentigia o l' aperta offesa. Fuori di questi casi, quella nave mercantile, quantunque appartenente a cittadini di Stato nemico, la quale compia pacificamente le sue operazioni di trasporto e si attenga rigorosamente e con tutta lealtà ai doveri impostile dallo stato di guerra, deve godere dello stesso rispetto che suolsi dovunque riconoscere, come si è visto, alle proprietà private sul continente. Ed in vero; ci ha egli differenza alcuna tra la proprietà mobile che sta chiusa nei magazzeni o giace nelle botteghe dei cittadini dello Stato nemico, e l' altra che si trova a bordo di qualche nave mercantile? Se da una bottega o da un magazzeno viene trasportata su di un bastimento, muta di natura quella proprietà, e non appartiene più ancora allo stesso cittadino? Qual' è questa potenza invisibile, questa forza taumaturgica che a un suo tocco cangia in nemico il pacifico cittadino, in preda di guerra le merci che servono agli usi della pace, e tramuta in oggetto di confisca inoffensivi navigli adoperati in tranquille speculazioni mercantili?

Se differenza ci ha tra il mare e la terra, e si è detto poc' anzi che veramente ci ha, per quanto concerne i rapporti giuridici che si sviluppano dallo stato di guerra, essa però non si riferisce che ai modi di attuare o di esercitare o di guarentire i diritti delle potenze belligeranti sul mare. I quali, e nei riguardi degli Stati neutrali e dei cittadini stessi dello Stato nemico, non possono andare più in là della legittima difesa; cioè, alle potenze belligeranti nulla di più è consentito, per rispetto a questi, che di impedire ad ogni modo qualsiasi trasporto di merci al nemico, dal quale egli possa trarre argomento di una resistenza più lunga o più formidabile; e quindi sieno, per tale modo, resi frustranei gli sforzi delle potenze belligeranti, o sia fatto più difficile il raggiungimento degli scopi per cui fu intrapresa la guerra. Questo è tutto il diritto dei belligeranti.

Ma, poichè il mare è un elemento così diverso dalla terra, ne viene che i mezzi di attuazione non possono essere del pari gli stessi. Di solito, nelle guerre terrestri non sorge mai, o ben difficilmente, contesa che si riferisca al contrabbando di guerra. E non è che qui pure non sia possibile o all'uno o all'altro, o ad amendue, degli Stati guerreggianti il trasporto di quelle merci che si dicono di contrabbando; egli è che troppo è difficile, od anche impossibile talvolta, impedirlo. Difatti, sulla terra, tra nazioni civili, non ci ha spazio che non sia soggetto alla sovranità di qualchè Stato, e sul quale impertanto uno Stato straniero, sia pure belligerante, possa esercitare i diritti di impero, di legislazione e di giurisdizione. Come, dunque, gli sarebbe possibile di intercettare il commercio di contrabbando che o i neutrali o i cittadini dello Stato nemico facessero col suo nemico? Suppongasi che la Francia sia in guerra colla Prussia; potrebbe mai la Francia far sì che la Russia, quando volesse, non trasportasse dalla parte di terra merci di contrabbando dentro le frontiere prussiane? Essa non lo potrebbe certamente; e quando non volesse più a lungo tollerare siffatta violazione della neutralità, non le rimarrebbe altro spe-

diente che di dichiararle la guerra. Così dicasi dei cittadini prussiani che commerciassero di materie di contrabbando a favore del proprio Stato. La Francia, qui pure, come lo impedirebbe? Soltanto una invasione del territorio nemico potrebbe bastare; altrimenti ogni sforzo ed ogni protesta sarebbero vani del tutto. Dunque, il diritto di impedire il commercio di contrabbando rimane bensì inalterato; ma ai belligeranti, in questo caso, vengono meno i mezzi necessari per l'attuazione del diritto stesso.

La cosa va ben diversamente invece sul mare; su questo vastissimo spazio, libero ed aperto alla navigazione di tutti i popoli del mondo. Appunto perchè il mare non è soggetto alla sovranità di alcuno Stato, ciascun belligerante, se il può, ha facoltà di intercettare qualunque commercio di contrabbando col suo nemico, sorvegliando tutte le navi colle quali si imbattono le proprie e procurandosi da esse tutte quelle notizie e quegli schiarimenti che sono reputati necessarii ad accertarsi che tali navi, o non sono dirette verso un porto nemico, o, se muovono alla volta di esso, non portano merci di contrabbando. Qui, come si vede, non solo rimane inalterato e immutabile il diritto della legittima difesa e di impedire che o i neutrali o i cittadini stessi degli Stati belligeranti, quando vogliano godere dei vantaggi inerenti alla pacifica loro condizione, soccorrano direttamente al nemico; ma ne è, per di più e meglio ancora, possibile l'esercizio e l'attuazione. Ma tutto questo, soltanto, qui pure essendo il diritto del belligerante, non se ne potrà mai dedurre che gli appartenga anche l'altro della confisca; tanto più poi quando le navi incontrate sul mare, e se anche appartenenti a cittadini dello Stato nemico, si astengano rigorosamente e come che sia dal partecipare alle ostilità, e quindi o non portino merci di contrabbando, o non sieno colpevoli della tentata o consumata violazione di un blocco legittimamente posto. Quel principio che permette agli Stati belligeranti la interdizione del commercio di contrabbando, ma proibisce loro la confisca della proprietà privata sul con-

tinente, gliela permette e gliela proibisce del pari rigorosamente sul mare; e dal fatto che nelle guerre terrestri è assai più difficile, che non in quelle di mare, provvedere alla propria legittima difesa e alla attuazione di quei mezzi che valgono ad impedire che si giovi al nemico con illeciti commerci; da questo fatto, si dice, non sarà mai possibile che derivi altra diversità se non quella che si riferisce ai modi di attuazione del diritto stesso; ma il diritto rimane pur sempre quale è, e non può mutare. Dunque la confisca della proprietà privata è ingiusta e sulla terra e sul mare; e questo non può tramutare in nemico ciò che di sua natura è essenzialmente pacifico e incapace di offesa. Ecco, in che si risolve questa gran diversità tra il mare e la terra, di cui si vuol menare tanto rumore, e dalla quale si vorrebbe niente meno che cavar fuori tutto intiero il diritto di confiscare la proprietà privata sul mare (1).

Eppure tanta evidenza di verità o balenò ben di rado alla mente degli uomini di Stato e dei pubblicisti, o, se anche balenò, fu tosto oscurata e fatta tacere dai consigli dell'interesse, dell'egoismo e della rapina. Egli è per questo che per tanto tempo si prolungò lo strano spettacolo dei due diversi modi di fare la guerra e sulla terra e sul mare, e tuttodì siamo colpiti da continua meraviglia e stupore! Sulla terra si rispetta nella libertà il cittadino che non fa parte dell' esercito nemico, o come che sia non prende parte alcuna direttamente alle ostilità; sulla terra si rispetta la proprietà privata, e i traffichi mercantili sono lasciati liberamente sviluppare, almeno cogli Stati neutrali; sul mare, invece, tutto è legittima preda, tutti sono nemici, qualunque pacifica negoziazione è proibita. Sulla terra, la giustizia quasi dovunque obbedita, l' umanità

(1) Su questo argomento ci toccherà di ritornare nell'ultimo capitolo, allorquando passeremo in disamina le opinioni dei pubblicisti. Qui ci basta di averne parlato puramente dal punto di vista del diritto filosofico.

e la carità quasi dovunque praticate; sul mare, la violenza e la spogliazione elevate a regolare e universale sistema di condotta. E tanto sulla terra come sul mare i cittadini sono sottoposti all'impero delle stesse leggi. « Oh atroce e doloroso contrasto di legislazione », esclamava indignato l'onesto Galiani (1); e quel grido che in un momento di generoso sdegno gli erompeva dal petto, non era quello di un sognatore ideologista, come piacque a taluno chiamarlo; era il grido di un uomo onesto che si sentiva profondamente offeso fin nei più riposti penetrali della coscienza da sì enorme ingiustizia. E tanto più enorme, quanto più vile, se appena si pensi, come sagacemente osserva Pinheiro-Ferreira (2), « che la ragione per la quale gli Stati si fanno arditi di predare sul mare la proprietà di quelle persone che essi farebbero rispettare sul continente dai loro eserciti, si è che da parte di navi inermi ed isolate ben poco sono a temere quelle energiche reazioni, che sole valgono a reprimere la insaziabile voracità di uomini che non conoscono altro freno fuor della paura, e pei quali ogni morale si riassume nel vile interesse del guadagno ».

Severissime parole, ma che pure non agguagliano ancora la enormezza del fatto e lo imperturbabile cinismo di coloro, che nient'altro sanno vedere nelle più miti tendenze che oggi prevalgono nelle guerre terrestri, se non un freddo calcolo di profondo egoismo, sopprimendo così ogni sentimento di giustizia e di umanità nel cuore dell'uomo. A coloro che per tal modo rinnegano la gloria più incontrastabile della civiltà nostra e la parte più pura della coscienza umana, che, attuando la giustizia nei rapporti del mondo giuridico e praticando la carità nei rapporti del mondo morale, avvicina l'uomo alla natura divina del suo Creatore; ad essi non si può rispondere che con un voto solo, cioè che vogliano senz'altro ritornare al culto di quei principii di ragione e giustizia che bene spesso

(1) Op. cit, p. 430.
(2) Su Martens, l. VIII, C. IV. §. 282.

trovò in loro validissimi campioni a difesa, e dal quale non avrebbero mai dovuto dipartirsi in nessuna parte dello studio del diritto internazionale; poichè questo vuole nè un affetto esagerato pei diritti dei popoli neutrali, nè un ingiusto rigore per quelli dei popoli belligeranti.

Certamente, uno Stato belligerante ha diritto di adoperare tutti quei mezzi di offesa che sono idonei al raggiungimento dello scopo ch'egli si propone di ottenere colla guerra, sempre però nei limiti della necessaria difesa; ma egli non può valersi, come già tante volte si disse, e come tutti i moderni pubblicisti sono d'accordo nell' ammettere, che di quei mezzi i quali colpiscono direttamente il nemico, senza prima colpire, per arrivare a lui, altre persone. E per nemico non si devono già intendere tutti i cittadini dell' altro belligerante, ma quelli soltanto, come sappiamo, che prendono attivamente e direttamente parte alle ostilità; come pure, per nemiche non si devono considerare che quelle merci le quali sono o possono essere adoperate dal nemico in modo esclusivo e diretto agli usi della guerra. Or bene, se così è, non è egli chiarissimo che la nave mercantile, la sua ciurma ed il suo carico non potranno mai essere considerate come persone o cose nemiche, perchè non direttamente, attivamente, esclusivamente adoperate agli scopi della guerra? Che se si dicesse, che la nave mercantile può essere tramutata in nave da guerra e gli uomini della ciurma in soldati; si potrebbe senz' altro rispondere: innanzi tutto, che troppo ormai è profonda la linea di demarcazione che separa la marina mercantile dalla marina da guerra, attesa la invenzione delle navi corazzate e dei formidabili nuovi mezzi di armamento, perchè una nave mercantile possa essere tramutata senza difficoltà, forse insuperabili o almeno gravissime, in nave da guerra: poi, che dalla possibilità di un danno non è mai lecito ad alcuno inferire la necessità di una pena presente, certa, irreparabile, esiziale. E difatti, se così non fosse, perchè mai si rispetterebbe, come sappiamo, la proprietà dei cittadini

dello Stato nemico posta sul territorio dell' altro belligerante? Per tale modo non si arreca un vantaggio al nemico? E perchè le navi mercantili, che si trovano nei porti dell'altro belligerante al momento della dichiarazione di guerra, si lasciano liberamente partire immuni da qualunque violenza o depredazione? Si reprima, si punisca la colpa, che si traduce in fatti materiali, positivi di offesa; ma non si puniscano le intenzioni. Perchè, se quelle navi mercantili che si confiscano coi loro carichi, e se la ciurma che si fa prigioniera non si adoperassero assolutamente dai loro padroni che in pacifiche operazioni di commercio, come mai si potrebbero poi giustificare quegli atti di violenza e di confisca?

Ben è vero che si può rispondere, essere cotesti sogni di menti ammalate da entusiasmo umanitario, scrupoli ridevoli, stolti, allorquando si tratta di provvedere alla propria sicurezza, alla propria conservazione, o di ottenere la reintegrazione dei proprii legittimi diritti; non doversi nelle contestazioni internazionali, la cui decisione è affidata alla sorte delle armi, pretendere quella purezza di principii e di vedute, quella impeccabilità di coscienza, che nemmeno nelle private contestazioni è sempre possibile; il nemico che ci offende nei nostri legittimi diritti non meritare che si usi verso di lui quella assoluta buona fede, dalla quale egli ha voluto dispensarsi a nostro riguardo; insomma, allorquando è questione di essere o di non essere, tutto potersi o doversi adoperare, qualunque mezzo, qualunque spediente, il quale valga a raggiungere i legittimi scopi della guerra.

Guai a chi prestasse fede a cosiffatti principii, e sotto la maschera comodissima della *suprema salute*, tutto si permettesse, contro tutto e contro tutti. Certamente, chi ha diritto di fare la guerra, ha diritto del pari a tutti quei mezzi che la ragione e la giustizia acconsentono, affine di raggiungerne prontamente e col minor danno lo scopo. Ma la ragione e la giustizia insegnano per di più, che la offesa non va diretta se non contro la offesa; che i cittadini pacifici e le robe loro

vanno rispettati, perchè inoffensivi; altrimenti l'offesa sarebbe iniqua, perchè ingiustificabile. Nessuno può dispensarsi dalla buona fede e dall'osservanza dei precetti della giustizia. E che altro si vuole ottenere, per mezzo della guerra, se non l'attuazione della giustizia in un dato rapporto giuridico internazionale, violata dall'altrui mala fede? Che se la esistenza, la conservazione e la sicurezza sono i supremi diritti e i supremi doveri di uno Stato; lo Stato, come l'individuo, non deve però mai dimenticare che ci hanno pure altre persone alle quali, alla lor volta, appartengono speciali diritti; che non si può mai pretendere di sagrificare ai proprii diritti quelli d'altrui; che tutti sono egualmente sacri, egualmente inviolabili. Diritto non è se non il principio che governa la libera esplicazione delle personali autonomie, o individue o collettive che sieno; e siccome queste debbono tutte armonicamente svilupparsi, così non ci ha diritto il quale sia la negazione di un altro diritto, e che per esistere abbisogni della morte altrui. « E poichè non ci ha diritto contro diritto, dice Pinheiro-Ferreira (1), così ciò che offende i precetti della ragione, derivanti dai diritti di umanità, ripugna alle leggi della guerra ». Nessuna offesa, adunque, può uno Stato rivolgere contro i pacifici cittadini dello Stato nemico, perchè questi non lo offendono come che sia. Ha bensì uno Stato belligerante diritto e dovere di farsi rendere prontamente giustizia e di prevenire a suo danno ogni maggior male che dalla lunghezza di una guerra potrebbe derivare, epperò di infliggere al nemico tutto quel male che, dentro i limiti della legittima difesa, è riputato necessario per costringerlo alla pace; ma egli, per altro, come più volte si disse, non può valersi che di mezzi diretti; di quei mezzi, cioè, che colpiscono immediatamente il nemico contro cui è diretta l'offesa, senza colpire prima chi nemico veramente non è. « Nuocere al proprio nemico, troviamo con nostra meraviglia in

(1) Su Vattel, op. cit., § 169, l. III, c. IX.

Hautefeuille (1), con tutti i mezzi diretti che stanno in nostro potere, affine di obbligarlo ad accettare giuste condizioni di pace, è diritto del belligerante; evitare tutti quegli atti a nient'altro idonei che a far più crudele la guerra, e che punto non giovano a raggiungerne lo scopo, la pace, è suo dovere. È un dovere di umanità, dice Hautefeuille, che non si trova scritto, ma che emana dalla legge divina, e tutti i giorni riceve una più completa esecuzione da parte dei popoli civili ». Eppure Hautefeuille è uno dei più appassionati difensori del diritto di confisca delle proprietà private nemiche e sulla terra e sul mare. Or bene, suppongasi che la nave mercantile ed il carico appartengano a pacifici cittadini, quantunque membri dello Stato nemico; suppongasi che la ciurma di questa nave sia composta di persone inoffensive, adoperate in tranquille speculazioni mercantili; suppongasi, infine, che e nave e carico e ciurma non altro vogliano, non altro desiderino, non altro facciano che pacificamente compiere le loro commerciali faccende; come mai si potrebbe poi dire che, confiscando gli uni o facendo l'altra prigioniera, si colpisca direttamente lo Stato nemico, e soltanto indirettamente, come di rimbalzo, i proprietari della nave e del carico, e la ciurma? E che questi atti di facile e ingloriosa depredazione, per tal modo consumati, non giovino punto a ricondurre più facilmente la pace, lo dice Massé (2): « Pur troppo è verissimo, scrive questo insigne pubblicista, che bene spesso i privati cittadini compartecipano necessariamente alle controversie che insorgono tra gli Stati e i loro governi, e che le guerre sono alimentate col loro sangue e coi loro beni. Ma il sangue degli uni non autorizza a versare quello degli altri; la rovina non chiama la rovina. L'effetto prova la causa, ma non la giustifica punto; ed è un vecchio errore, che l'esperienza non potè mai tramutare in verità, quello di credere che, affine di ottenere prontamente la pace, sia necessario colpire lo Stato, contro cui si muove la guerra,

(1) *Histoire* etc. p. 57.
(2) Op. cit., t. I. p. 105.

nella sua industria e nel suo commercio. Le guerre che nei primi anni di questo secolo insanguinarono l'Europa, sono lì a provare che l'accanimento dell'un popolo contro l'altro cresce in proporzione del male che si arrecano, e che il desiderio di ottenere la pace non è sempre in proporzione del flagello che apporta la guerra ».

E quantunque oggidì in tanto splendore di civiltà si vada ripetendo da non pochi pubblicisti (1), che la distruzione del commercio nemico è un potentissimo mezzo per costringere l'avversario alla pace, quasi che la guerra dovesse ancora conservare la selvaggia natura dei tempi passati e si potessero facilmente dimenticare le conquiste della scienza e della civiltà; pure, chi non vede che anzi oggidì è uno sforzo continuo, perseverante di tutti i popoli civili per riuscire a scemare, quanto meno è possibile, la somma dei rapporti commerciali che così davvicino toccano i loro interessi? Il commercio ha preso in questi tempi un così gigantesco sviluppo, abbraccia tanti popoli, tanti interessi, è tanta parte della potenza e della prosperità nazionale, ha legato l'un popolo all'altro con vincoli così stretti, con siffatto rapporto di universale solidarietà, che oggidì nessun danno maggiore potrebbe aspettarsi una nazione che dalla rovina del proprio commercio (2). E la distretta dell'un popolo è la distretta dell'altro; perchè le merci, i capitali che circolano da un capo all'altro del mondo civile, e che per causa della guerra divengono improduttivi o si consumano, non possono non trascinar seco nella loro rovina tutti quelli che per ragioni commerciali si trovano in diretto rapporto cogli Stati belligeranti. Questi poi, alla lor volta, come potranno rifarsi delle rovine della guerra, se il furore delle armi, avendo portato lo squallore in casa propria ed in

(1) Wheaton, op. cit., P. IV, C. I, §. 13. — Phillimore, op. cit., V. III. p. 105 e seg. — Travers-Twiss, Op. cit., V. II. p. 109. — Bello, Op. cit. P. II, Cap. IV, §. 2, pag. 161, — e Cap. VIII §. 1, p. 219.

(2) Qui pure non insistiamo davvantaggio su questo argomento, perchè ci toccherà riparlarne più a lungo nell'ultimo capitolo.

quella del nemico, gli avrà tutti resi impotenti a soccorrersi a vicenda? Se la rovina commerciale dello Stato nemico non avesse alcuna funesta conseguenza sulle sorti commerciali degli altri popoli, forse allora quei mali potrebbero parere meno ingiusti; ma, come si disse, il cosmopolitismo degli interessi fa sì che la rovina si estenda fin là dove gli interessi stessi si estendono; cioè, che essa sia universale. La pace acquistata a prezzo della comune rovina a chi mai può giovare?

Di tale modo la guerra, che soltanto allora è legittima e necessaria quando per essa si instauri il regno della giustizia e della pace, viene tramutata in un feroce agone, da cui, come dai circhi romani, nessuno dei lottatori può sperare di uscire se non quando abbia consumato il totale sterminio dell' altro. E la vittoria non è più allegra pel vincitore; rifinito di forze, lacero, sanguinoso, lo Stato vincitore non può aspettarsi nessun ajuto, nessun giovamento da cittadini che, per causa delle violenze e delle depredazioni da lui arrecate, furono fatti segno del suo furore, e che per questo inumano sistema di reciproca rovina si videro stagnate e disseccate tutte le fonti dei loro guadagni. Ben si può dire che, di per tale modo, i danni maggiori della guerra cominciano allora che si acqueta il furor delle armi, e che quella pace a cui tutti anelavano come promessa di prosperità e di bene, altro non fa che toglier di mano la spada agli eserciti per rompere poi ogni freno alla miseria e allo squallore. E là dove si avrà voluto recare la pace, si sarà invece portata la rovina. « Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant » scriveva il grande storico romano.

« I governi si convinceranno una volta, dice Cauchy, (1) che la vera guerra, la sola che sia degna dei popoli civili, è quella che si combatte da ambedue le parti colle armi alla mano; e che queste confische delle proprietà private, questi disastri reciprocamente arrecati a commercianti inoffensivi, men-

(1) *Le droit international maritime* etc. t. II, p. 477.

tre sono un funesto inasprimento dei mali della guerra, poco le giovano ». « Non si può ammettere, osserva il Vergé (1) nelle sue note a Martens, che proprietà le quali sono libere sullo stesso territorio nemico, sul territorio invaso da un esercito vittorioso e forte del diritto della conquista, possano essere giustamente depredate sul mare, su questo elemento libero di sua natura, e che non è nè amico nè nemico. Speriamo che la gloriosa iniziativa presa del Congresso di Parigi sarà feconda per l' avvenire, e che la diplomazia riuscirà un giorno a far libero il commercio tanto pei neutrali come pei belligeranti; che le proprietà private e i cittadini estranei al mestiere delle armi andranno immuni dalle rovine della guerra, e che i beni privati resteranno al di fuori della lotta, la quale sarà così esclusivamente ristretta agli eserciti di terra e di mare combattenti in nome e sotto la direzione della pubblica autorità ».

Sotto qualsivoglia aspetto, adunque, si consideri il nostro tema, comunque si sviluppi, sempre e invariabilmente si viene a stabilire e a raffermare il principio, che le proprietà private dei pacifici cittadini vanno rispettate in qualunque tempo e in qualunque luogo si trovino. E se, per quanto risguarda la guerra di mare, la differenza stessa di questo elemento dà origine a speciali rapporti giuridici fra coloro che lo scorrono colle navi, chiaro è però che, qualora si voglia far capo ai principii razionali del diritto, essi non possono come che sia mutarsi nella loro intrinseca natura ed efficacia dai rapporti terrestri passando a governare i marittimi. L'essere il mare più comodo ed in ogni lato aperto facilmente ai viaggiatori; il non lasciar le navi orma alcuna del loro passaggio; l' essere i viaggi di mare incerti nella loro direzione, perchè intieramente abbandonati all' arbitrio dei venti; queste ed altre differenze niente immutano alla natura di quei principii supremi di giustizia che governano i rapporti giuridici sviluppantisi sui mari; ed i motivi che tuttavia man-

(1) Op. cit., t. II, p. 275.

tengono in vigore il diritto di predare nelle guerre marittime, sono, come dice il Rocco (1), ragionati meglio dal lato dell'interesse, che dedotti dai veri e genuini principii della ragion pura. Però oggidì, come si è visto, la pratica internazionale va facendosi sempre più giusta e più mite, ed il principio del rispetto della proprietà privata sul mare fu nell' ultima guerra combattuta dall' Italia e dalla Prussia contro l'Austria adottato da tutte e tre queste potenze; di per tal modo la forza della verità e della giustizia trionfa, benchè lentamente, degli errori e dei pregiudizii degli uomini e si apre la via all'universale impero. Ad ottenere il quale splendido risultato, se certamente gioverà non poco la nobile e generosa perseveranza della scienza, per opera della quale gli eterni veri della giustizia saranno messi in tutta la loro luce, gioverà forse meglio ancora la pratica degli Stati, quando essa vada più e più sempre informandosi ai dettami della scienza. Poichè, pur troppo, dagli uomini di Stato, e quasi da tutti, si è assai più facili a fare buon viso a ciò che l' esperienza dimostra utile e buono, che non a ciò che la giustizia sovranamente detta a priori e la scienza fortifica e prova colle sue deduzioni.

II.

Correlativa alla tesi del rispetto della proprietà privata, si disse molte volte, essere quella della abolizione degli armamenti in corsa; della quale ultima pure si sono visti tutti i successivi sviluppi, sino alla dichiarazione del 16 aprile 1856, sempre intrecciati ai progressi dell' altra. Che anzi, se i fatti non avessero invertita la logica delle idee, prima dell' abolizione della corsa avrebbe dovuto essere sancito il principio del rispetto della proprietà privata sul mare; perchè fu sempre la corsa marittima che mosse guerra implacabile e feroce alla proprietà privata nemica e neutrale. Proclamato ed

(1) Op. cit. p. 437.

accettato quel principio, gli armamenti in corsa sarebbero venuti di per sè abolendosi; perchè, fatto impossibile il fine, non avrebbe avuto più ragione di esistere il mezzo. È per ciò che, seguendo noi nello sviluppo di questo lavoro il processo razionale delle idee, non quello troppo mutevole dei fatti, ci siamo imbattuti per via, trattando della inviolabilità della proprietà privata, colla corsa marittima. — Riscontrati ora i principii sommi di giustizia e di ragione intorno alla parte principale delle nostre indagini, vediamo cosa essi ci insegnino riguardo a quell' altro fatto che per tutta Europa e per sì lungo tempo ebbe con quella comuni le sorti, come le ha comuni pur tuttodì agli Stati-Uniti di America.

La corsa, considerata in sè stessa e nelle sue prime origini, è uno stromento di guerra. Solo più tardi, per le ragioni sopra sviluppate, si tramutò quasi esclusivamente in istromento di rapina. È la corsa nelle guerre marittime ciò che i corpi dei volontarii sono nelle guerre terrestri. Ambedue sono mezzi leciti di guerra, perchè tutto quanto vale alla difesa di uno Stato o ad ottenere la reintegrazione del violato diritto, scopi unici della guerra, è lecito e buono. Ma, appunto per questo, quei mezzi vanno soltanto adoperati a titolo di guerra; cioè, per contrapporli alla forza viva dello Stato nemico, e là, generalmente, dove ci ha una resistenza da vincere; non mai per iscopi che alla guerra non direttamente si riferiscono, non mai contro chi alla guerra non prende come che sia parte attiva e diretta (1). Or bene. la corsa marittima ne' suoi sto-

(1) In una recente discussione tenutasi all' Accademia delle *Scienze morali e politiche di Francia*, M. Franck, rispondendo a M. Giraud propugnatore della conservazione della corsa marittima, osservava molto sennatamente:

« La guerre tient lieu de justice; mais à quelles conditions? à la condition que cet instrument de justice et de défense qu' on appelle la guerre conservera son caractère d' instrument de justice publique. Donc la guerre est une force publique organisée, exercée au nom de l' État et par ses représentants légitimes, par des personnages officiels revêtus

rici svolgimenti, ed oggi ancora nell' America del nord e del sud, si è sempre attenuta a queste condizioni, non oltrepassò mai questi limiti dalla giustizia e dalla natura delle cose imperiosamente sanciti? Anzi, tutta la sua è una storia di violenze e di depredazioni, che, rivolte dapprima contro la bandiera nemica, si scatenarono poi anche contro le navi dei popoli neutrali, consenzienti ed incitanti gli stessi governi degli Stati; ai quali, mentre importava di non lasciare venir meno agli armatori l'allettativa onnipotente del guadagno, per poterli così adoperare al soddisfacimento delle loro mire ambiziose, importava pure di poter dimostrare al mondo, che essi quelle violenze e quelle depredazioni le detestavano quant' altri mai.

Se, adunque, la corsa, onesta e generosa come la marina da guerra, avesse per iscopo di combattere apertamente, leal-

de son caractère, en un mot, elle doit offrir les conditions et l'apparence d'une magistrature; elle est une magistrature véritable. En temps de guerre maritime, ce caractère de magistrature est attribué à l'officier, au marin. Otez au militaire cette consécration, vous retombez dans la violence brutale, vous sortez de la civilisation pour retomber dans la barbarie. La civilisation existe donc au sein même de la guerre.

Cette première observation, si elle est fondée, nous explique comment la guerre rentre dans le droit public et à quelle conditions elle s'y maintient.

Mais alors je ne comprends pas qu'il soit possible, avec des lettres de marque, de transporter ce caractère public à des simples particuliers. Pouvez vous dire à ceux auxquels vous accordez ce privilége exorbitant: « Tout ce que tu en retireras sera pour toi et pour moi; nous partagerons ». N'y a-t-il pas là un appel à la spoliation, à la cupiditè, à la violence privée? Et l'État qui partage les fruits de cette rapine après l'avoir provoquée, n'est-il pas descendu-au-dessous de sa mission auguste? N'a-t-il pas trahi ses droits et ses devoirs? Peu m'importe qu'il en ait été ainsi autrefois, la question est de savoir s'il en ait été ainsi dans l'état présent de nos mœurs et si cet abus prolongé ne fait pas violence à la conscience publique ». — *Compte rendu*, janvier 1867, 1 livraison, p. 198-9. —

mente il nemico, e non altri fuori di questi, potrebbe essere accettata ed approvata come uno dei molti mezzi di guerra. Ma una istituzione che ha esclusivamente di mira, per lo contrario, la rovina degli inermi e degli innocenti; che si fa baldanzosa e pingue colle spoglie di chi, bene spesso, non ha altra colpa fuor quella della propria debolezza; che non può essere di alcun efficace giovamento alla marina militare, perchè di loro natura inetti alla grande guerra i corsari, i quali piuttosto verso la borsa dei mercanti che non contro la bandiera del nemico dirigono i loro sforzi (1); una istituzione siffatta è la vergogna della civiltà nostra.

Pur durante la guerra della rivolta americana si è visto che, per quanti rigori abbia adoperato il governo di Richmond affine di tenere in freno i corsari, non gli riuscì mai di impedire che non commettessero ogni sorta di violenze e di depredazioni. E quantunque si dica, e infelicemente si ripeta, che questo tema si presta molto alle declamazioni degli ideologi, pure è certo che se declamazioni vi hanno, egli è che il feroce spettacolo di cui per parecchi secoli furono teatro i mari, fa prorompere lo sdegno da ogni anima generosa; egli è che la forza adoperata alla rovina di mercanti pacifici e inoffensivi suscita la universale indignazione. Gli stessi Pistoye e Duverdy, che non possono essere sospettati di parzialità a questo riguardo, non sanno trattenersi dall'osservare che (2) « se *in diritto* il rilasciare lettere di marca è un mezzo legittimo di attacco e di difesa, incontestabilmente ammesso dal diritto delle genti, non si possono per altro dissimulare gli inconvenienti che *di fatto* risultano dall'adoperare simili stromenti di guerra. Nelle guerre terrestri, come nelle marittime, i *corpi franchi* ed i *corsari* sono ausiliari difficili a maneggiarsi; e, malgrado la massima sorveglianza, egli è impossibile impedire il saccheggio e le depredazioni. Di-

(1) *Journal des Débats* 22 ottobre 1856. Vedi l'articolo firmato Xavier Raymond.

(2) Op. cit., t. I, p. 27.

fatti, egli è pur d'uopo che la guerra viva della guerra; epperò, mancando prede legittime, è pur sempre un gran danno che i corsari possano oltrepassare i limiti loro assegnati taglieggiando bene spesso senza motivo i neutrali e gli alleati, ed anche, sotto vani pretesti, molestando le navi mercantili del loro stesso paese ».

Declamazioni! potrebbe darsi, quando la tesi fosse sostenuta soltanto dagli uomini della scienza, i quali, bene spesso, assorti nelle metafisiche contemplazioni dei principii assoluti del giusto, del bello e del buono, dimenticano la verità effettuale del presente per non vivere che nell'estasi tranquilla di un beato avvenire; ma, quando si vedono le nazioni più civili, per mezzo dei loro statisti più reputati e dei loro parlamenti, farsi da più di un secolo ardite e instancabili propugnatrici della abolizione della corsa e del rispetto alla proprietà privata del nemico; quando si vedono tutti gli uomini del Congresso di Parigi e tutti gli Stati del vecchio e del nuovo mondo, tranne gli Stati-Uniti, il Messico e la Spagna, accettare l'abolizione della corsa sancita nella dichiarazione del 16 aprile 1856; non si può più dubitare che le derise speculazioni degli ideologi non rispondano esattamente ai pronunciati della scienza ed alla verità delle cose.

Che i soldati della marina da guerra, postergando la loro onorata missione, possano di volta in volta tramutarsi in predatori, si capisce, quantunque altamente si deplori; ma che vi abbia taluno che, soltanto per bassa cupidigia di lucro, professi abitualmente il mestiere del grassatore, è la massima abbiezione della dignità umana. Che si direbbe di quei volontarii che nelle guerre terrestri rivolgessero le loro armi contro le proprietà di cittadini pacifici ed inermi? Potrebbero mai chiamarsi col nome onorato di soldati quei predatori? Così dicasi dei corsari, quando la loro opera non ad altro sia diretta che alla rovina del commercio nemico. Tutti oggi conoscono i gloriosi fasti dell'*Alabama*, un corsaro degli Stati-Confederati dell'America del nord. Durante la guerra,

egli sparse la desolazione e la rovina nelle acque dell'Atlantico, catturando a diecine le navi mercantili dei federali e cagionando ad essi un danno di ben più 80 milioni di lire. La prima delle due volte che egli osò misurarsi col nemico fu in tempo di notte, e facendosi credere uno *steamer* inglese. Il suo giornale di bordo è un continuo, spaventevole racconto di visite, di rapine e di incendii (1); e si può dire, senza tema

(1) *Les Corsaires confédérés,* par M. Laugel. *Revue des Deux Mondes* 1 julliet 1864 p. 240. 2. 6 — *Annuaire des Deux Mondes* 1864-5, p. 701.

Laugel scrive: « Nous avons sous les yeux un petit volume intitulé: *La croisière de l'Alabama*, renfermant le journal d'un des officiers qui ont été à son bord et qui l'ont quitté. On se sent pris de tristesse en lisant ces pages où reviennent avec une désespérante monotonie les visites des navires, les captures, les incendies. Rien ne rappelle dans ces notes sinistres les souvenirs demi-poétiques que la plupart des imaginations attachent encore au nom de corsaire. Point de combat aventureux contre un ennemi supérieur en nombre! Nulle trace d'ardeur patriotique chez des équipages et mercenaires, parmi lesquels une discipline toute militaire fait seule regner l'ordre! . . . pendant deux années on a vu le rigide capitaine de l'*Alabama* se faire lui-même juge, prononcer sans appel, confisquer ou relâcher à son gré, interpréter les questions souvent les plus complexes et les plus ardues; il n'a connu d'autre code international que son caprice, et ses jugements n'ont été lus qu'aux rouges lueurs que les marins apercevaient parfois sur l'Océan ». —

L'*Alabama*, come la *Florida*, e la *Georgia* e l'*Alexandra*, benchè portasse i colori degli Stati Confederati, era non pertanto un corsaro inglese costrutto ed armato nei cantieri e nei porti della Gran Bretagna — Eppure l'Inghilterra pretendeva anche in allora di essere considerata come Stato neutrale! — (Vedi anche Cauchy *Du respect* etc. p. 26). Le gravissime e lunghe controversie che già da due anni si dibattono tra il gabinetto di Washington e quello di Londra, intorno alle rovine arrecate al commercio degli Stati federali dall'*Alabama*, minacciano tutti i giorni nuovi sdegni e nuovi pericoli ai due governi. Pur nell'ultimo messaggio presidenziale al Congresso, Jonhson insisteva sugli ingiusti temporeggiamenti e sulle ingiuste tergiversazioni che il governo inglese sempre frappone al componimento della contesa, diretto a soddisfare le legittime domande degli Stati-Uniti. — Vedano ora quelli che deplorano l'aboli-

di esagerazione, che tale fu e sarà sempre in compendio, se per mala sorte avesse ancora a durare, la gloriosa storia della corsa marittima.

« Siamo sinceri, diceva il deputato Lasource alla Convenzione di Francia nella seduta del 30 maggio 1792; quando si è ladro patentato, tosto si diventa brigante insigne ». O queste pure sono declamazioni? « Gli armatori cercan la preda e non la pugna » scriveva sino dal secolo scorso il nostro Galiani (1), e i pubblicisti posteriori, dal più al meno, quasi tutti pronunciarono lo stesso severo giudizio e ripeterono queste sue generose parole: « Gli armatori cercan la preda e non la pugna. Audaci contro gli inermi, fuggono al solo aspetto degli armati, e mirando sempre alla spesa occorsa nell' armamento della nave, se la conservano scansando di esporla a qualunque rischio di procelle e di battaglie. Non coadjuvano mai le imprese militari di una squadra, da cui non ricevono comando, nè potrebbero, non essendo stipendiati, distogliersi dal loro corso per impiegarsi a qualche importante spedizione, e ad uno stabile acquisto. Finalmente chiunque vi mediterà scoprirà quanto grossolano inganno del volgo sia il credere il corseggiare giovevole o ad impoverire il nemico, o ad arricchir lo Stato. Le piraterie, divenendo reciproche fra due guerreggianti, riescono utili solo a quei popoli incolti e poveri, sui quali nulla si può ritogliere essendo in tutto privi di commercio e di navi mercantili. Neppure è vero che s' arricchisca lo Stato colle prede, molte delle quali convien venderle prima di poterle condurre nei proprii porti, e darle a baratto; d' altronde si deteriora, o si corrompe il carico con trattenimenti, e mettendo poi a calcolo le spese degli armamenti, i frequenti naufragi, i combattimenti, il con-

zione della corsa, portata dalla dichiarazione del 16 aprile 1856, se meriti davvero di essere tanto rimpianta una instituzione che, pur negli ultimi momenti di sua vita, non si ristà dallo aizzare gli sdegni e gli odii nazionali, e dallo spargere dovunque il seme di sempre maggiori discordie e di tremendi pericoli.

(1) Op. cit. p. 432.

sumo delle navi e degli attrezzi, la morte o la prigionia degli equipaggi, si troverà sempre alla lunga il danno maggiore del profitto per l'intiero Stato. Nè son questi i soli mali provenienti al Sovrano dall'avere sconsigliatamente incoraggiati i suoi armatori. Ne deriva ancora che spesso gli manchino marinai, o ne divenga carissimo l'ingaggiamento per l'uso delle sue squadre; gli manca per gli arsenali il materiale degli attrezzi in legname, in canape, in ferro, in pece. Entra in rincrescevoli impegni co' suoi amici neutrali, molti ne disgusta e si prepara nuovi nemici; la prosperità gli concilia l'odio, la sventura non muove a compassione quando l'Europa, e forse il mondo tutto, ha sofferto i sensibili contraccolpi nel generale commercio derivati non dalla guerra marittima, ma dalla scatenata e rabbiosa pirateria ». E più innanzi: « Abolita negli Europei cristiani l'ignominiosa usanza del corseggiare, rimarranno soltanto armate le navi da guerra dei sovrani. Pugneranno esse contro le avversarie armate, o resistenti. Sulle mercantili del nemico avran sempre giusto diritto di togliere ed impadronirsi di quanto appartiene al Sovrano e di tutto il contrabbando di guerra, e potranno obbligare gli uomini dell'equipaggio a prestare al Sovrano, che gli arresta, giuramento di omaggio e di fedeltà, obbligandoli a non servire nè da soldati nelle truppe, nè da marinai nelle flotte del loro antico sovrano ».

Per noi, però, non è che si ritenga illegittima e contraria al diritto la corsa marittima; ma poichè essa non potè e non potrà forse mai, o troppo difficilmente, adoperarsi come stromento di buona guerra, ed una lunga esperienza ci dimostra con prove irrecusabili, avere anzitutto e soprattutto di mira i corsari una smodata smania di lucro, e nulla poterli trattenere, nè le leggi nè i miti costumi dell'età nostra, dal percorrere sfrenatamente tutta una carriera di spogliazioni; è pur giuoco forza conchiudere, che insita nella natura stessa della corsa è la impossibilità e la insofferenza di qualunque seria, rigorosa, proficua disciplina, e che però gli Stati civili devono gettar lungi da sè questo, che, anzichè di guerra, è stromento di

rapina. Coloro ai quali queste conseguenze movessero il labbro ad un sorriso di incredulità, vogliano, di grazia almeno, credere alla storia ed alle dolorose esperienze passate e quotidiane. — L'esperienza merita pur bene il nome di maestra e di sicura consigliera.

Ma si oppone, che abolendo la corsa si mettono in balìa delle maggiori potenze marittime, anzi della più potente di tutte, l'Inghilterra, tutti gli Stati minori. Si dice che questi non possono rinunciare ad uno stromento di guerra che solo vale in qualche modo a scemare la gravissima disparità delle loro forze marittime in confronto di quelle dei grandi Stati, e dell'Inghilterra precipuamente, perchè è sempre questa la temuta Medusa; si dice, che abolita la corsa, e ridotti gli Stati minori a non valersi che delle loro poche forze militari, vedrebbero senz'altro il proprio commercio intieramente rovinato dalle flotte delle maggiori potenze, alle quali basterebbe una parte delle loro navi da guerra per distruggere affatto ogni traffico marittimo dei loro nemici, per adoperare poi l'altra a combatterne le forze militari.

È questo il massimo degli argomenti che dagli oppositori dell'abolizione della corsa si mette innanzi; argomento di cui omai si è troppo abusato, perchè possa ancora velare la verità effettuale delle cose (1).

È strano che questi pubblicisti o statisti che sieno vogliano ad ogni costo farsi tanto solleciti della salvezza degli Stati minori, quasi che sovrastasse loro una imminente rovina, mentre questi punto non vedono siffatto pericolo. E perchè tanta cura o tanto smagamento, se quegli Stati non se ne danno come che sia per intesi? La prima sollecitudine per la loro salvezza,

(1) Si vedano principalmente: Marcy, dispaccio 28 luglio 1856; Ortolan, op. cit., lib. III, cap. III; Hautefeuille, *Des droit et des devoirs* etc. op. cit., tit. III, cap. II, sez. III, §. III, e *Histoire* op. cit., tit. VI, sez. III; e De Negrin, che ripete punto per punto le cose dette dai primi due, op. cit., sez. II, cap. I, §. I.

non è egli naturale che in essi principalmente ed anzitutto dovrebbe sorgere? È egli mai possibile che ad altri più che a loro importi di provvedere al proprio vantaggio? Ebbene, se così è, come mai quaranta e più di questi Stati minori sottoscrissero la dichiarazione del 16 aprile 1856, il primo articolo della quale dichiara abolita la corsa? È impossibile supporre che tutti questi Stati fossero così stranamente acciecati da non vedere l'abisso che si scavavano dinanzi, se davvero un abisso, una rovina, fosse stata per essi quella abolizione. Nè può supporsi del pari che, ammaliati dagli scaltri raggiramenti della politica inglese, non siansi accorti del fatale tranello che ad essi veniva teso; perchè, allorquando vediamo sottoscritte a quella dichiarazione anche le maggiori potenze, che pure tutte in forza navale possono rivaleggiare coll'Inghilterra, e che se con questa non hanno antagonismo di interessi, non hanno però nemmeno intieramente armonia o comunità di vedute, non sappiamo persuaderci come mai volessero essere tanto generose verso l'Inghilterra da favorirne la smisurata potenza e per diminuire d'altrettanto la propria, se fosse vero che l'abolizione della corsa ad altri non giovi che al governo britannico. Epperò quando vediamo fra quelle potenze soscrittrici il nome della Francia e della Russia, pur tanto formidabili in mare, non ci è possibile nessun pensiero di pressione nè materiale nè morale su di esse esercitata, nè di qualsivoglia strana mistificazione a loro danno operata; i loro nomi ci sono sicura guarentigia che quelle potenze non potevano non avere piena ed assoluta libertà di azione, ed esatta conoscenza dell'importanza dell'atto per esse compiuto. Di più, quelle minori potenze non furono parti contraenti del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, ed a sottoscrivere la successiva dichiarazione del 16 aprile non furono che poi invitate dalle altre principali soscrittrici; esse erano, impertanto, liberissime anche di rifiutare l'invito, quando avessero voluto, come fecero la Spagna, il Messico e gli Stati-Uniti d'America; e se nol fecero, egli è perchè vedevano nella abolizione della corsa, oltre

che la sanzione di un principio di giustizia e di umanità, anche il reciproco loro interesse. Quella adesione non fu il prodotto di una cieca deferenza al governo britannico, ma la conseguenza di una deliberazione maturatamente presa e diuturnamente preparata dalle discussioni dei pubblicisti e degli uomini di Stato. D' altronde, perchè mai tanto romantico, cavalleresco spirito di sagrificio in affari politici ed a tutto favore di una potenza già tanto temuta per la preponderanza delle sue forze marittime? Di più: se fosse vero, come si oppone, che l' abolizione della corsa non può giovare che all' Inghilterra, perchè mai questa non se ne fece promotrice per lo passato, anzi si tenne sempre in grandissimo riserbo, mentre pure già da tanto tempo se ne discuteva e dalla scienza e dagli statisti, ed invece lasciò che la Francia la precedesse nell' onorevole impresa, e se ne facesse il più robusto campione? E la Francia, l' emula invendicata dell' Inghilterra, perchè mai doveva spogliarsi di per sè stessa di un sì formidabile stromento di guerra, come si vorrebbe pure dare ad intendere che sia, ed offrire così meno robusto il fianco alla sua rivale, la Francia, che pure tanto si valse per lo passato, e contra la stessa Inghilterra, di navi armate in corsa?

Nè può darsi che le cose sieno ridotte a tale che, qualora l' Inghilterra fosse impegnata in qualche guerra marittima, a lei basti inviare una parte della sua marina militare su tutti i mari a danneggiare il commercio nemico, adoperando la restante parte a combatterne la forza viva, perchè le sia assicurata in tale modo un' assoluta preminenza per la soverchianza della sua potenza marittima. Ed in vero; o lo Stato col quale l' Inghilterra si trova ingaggiata in una guerra marittima è una grande potenza, ed allora, per quanto sensibile possa essere la disparità della forza navale, non sarà però mai tale da assicurare all' Inghilterra non solo l' indisputato imperio dei mari, ora affatto impossibile, ma nemmeno la certezza della vittoria. Chi vorrebbe dire che qualora l' Inghilterra si misurasse in una lotta marittima colla Francia o

colla Russia, non potrebbe mai dubitare di non avere la meglio? Le battaglie di Aboukir e di Trafalgar, quantunque perdute dalla Francia, sono eterni monumenti di gloria per la sua marineria, e di inaudito valore; e la guerra di Crimea non fu per una gran parte combattuta dalle armi francesi così sulla terra come sul mare? Sia, adunque, pure potentissima l' Inghilterra in navi da guerra, la Francia e la Russia non lo sono gran fatto dammeno; e ciò basta perchè nei riguardi delle maggiori potenze non sia vero che l' abolizione della corsa esporrebbe, senz'altro, tutto il commercio degli Stati, che eventualmente potessero essere in ostilità coll' Inghilterra, ai colpi distruttori delle sue navi da guerra. E le guerre marittime non si combattono che dalle grandi potenze. Ma, suppongasi pure che qualche Stato minore sia trascinato in una lotta navale coll' Inghilterra. Se una lotta ci ha, egli è quasi impossibile che un piccolo Stato osi misurarsi da sòlo con tanta potenza, e non siasi procurata l' alleanza di qualche grande Stato; ed allora l' equilibrio delle forze è restituito. Gli Stati-Uniti d' America, prima di essere una grande potenza, erano incapaci di tener testa da soli alle forze britanniche, e da soli sarebbero forse soccombuti in quella lotta ineguale; ma venne la Francia co' suoi eserciti e colle sue flotte, e la vittoria suggellò la indipendenza americana. Ben è vero che in quella guerra, e da una parte e dall' altra, venne assai usato ed abusato degli armamenti in corsa; ma chi vorrebbe mai asserire, che senza di questi le sorti della guerra sarebbero state radicalmente mutate? E se fino d' allora la Francia e l' Inghilterra non avessero adoperate navi corsare, non è egli vero che amendue sarebbero rimaste a pari condizione di potenza? Gli Stati minori o non si impigliano mai in lotte marittime, o se vi si impigliano egli è sempre coll' ajuto di qualche grande potenza; ed allora ogni tema di indisputata preponderanza marittima scompare. La quale tanto più di giorno in giorno si fa impossibile, allorquando si pensi allo enorme sviluppo che presso i maggiori Stati vanno tuttodì assumendo le forze navali, ed al sorgere

di una nuova grande potenza marittima, l'Italia, la quale, fra non molto, potrà sedere tra le maggiori del mondo. E quanto più crescono le grandi potenze marittime, tanto più si fa impossibile la temuta preponderanza di qualcuna di queste, perchè le rispettive loro forze tosto si equilibrano. Tant'è che l'Inghilterra fu onnipotente sui mari, quando non era ancora sorta a molto sviluppo la marineria francese; e non è più oggidì che di paro ad essa crebbero altre grandi potenze marittime. Che se l'Inghilterra fa un commercio di esportazione per undici miliardi di franchi ed ha sul mare un tonnellaggio di sette milioni, egli è però certo che, in caso di guerra, per necessità dovrà soggiacere a una maggiore somma di pericoli e di rovine. Ecco, adunque, come anche sotto questo riguardo, per la forza ineluttabile delle cose, si sviluppi sempre un certo equilibrio di forze, che va di mano in mano facendosi sempre più completo, quanto più si allarga la potenza marittima di ciascuno Stato; ecco che se gli Stati-Uniti e la Francia non sono così formidabili in mare come l'Inghilterra, questa, d'altra parte, avrebbe esposte alle offese di quei due Stati, in caso di guerra, una quantità ben maggiore di mercanzie, sicchè la minore potenza militare troverebbe il suo naturale equilibrio nel maggior danno da cui potrebbe essere colpito il commercio nemico. D'altronde, se quest'obbiezione poteva avere un qualche peso negli anni passati, l'ha perduto intieramente oggidì che la lotta combattutasi tra i federali del nord e i confederati del sud, costrinse ad un grande sviluppo di forze militari marittime ambedue i belligeranti; oggidì quella obbiezione è destituita di ogni fondamento di verità, perchè gli Stati-Uniti sono diventati essi pure una grande potenza marittima.

Ma la corsa giovò mai seriamente ad alcuno? prestò forse mai segnalati servigi alla pubblica difesa?

Se si dovesse rispondere giudicando dalla cura con cui gli Stati ne promossero per tanto tempo gli armamenti, si dovrebbe quasi dire che sì. Quella cura, per altro, non proveniva essa forse dalla gelosia commerciale che per lo passato animò ogni guerra ma-

rittima, e dalla smania insaziabile di distruggere il commercio dei nemici e dei popoli neutrali? o proveniva forse dai sensibili vantaggi che, per quelli armamenti in corsa, derivavano alle loro forze militari? « In trecento anni, dice Raymond Xavier (1), noi abbiamo fatte tre grandi guerre marittime; sotto Luigi XIV, sotto Luigi XVI, sotto l'impero; e in due di queste guerre, che furono egualmente rovinose per la nostra marina, noi abbiamo sostenuti i nostri armamenti in corsa con una perseveranza e con una energia che ci danno autorità di giudicare sovranamente del valore di quel sistema. Or bene, che ne avvenne? Tanto sotto Luigi XVI come sotto Napoleone noi vi abbiamo rinunciato spontaneamente, perchè la esperienza di tutti i giorni ci dimostrava, che se la corsa esercitata contro una grande potenza marittima può recare qualche danno alla proprietà privata de' suoi cittadini (2), riesce però sempre a popolare di infelici le sue prigioni e non giova punto alla sorte delle armi. La guerra seria, quella che va diritto ai trattati, si combatte colle truppe regolari, colle flotte, non per mezzo di corsari o di truppe avventiccie ». — Ed il nostro Galiani già assai prima aveva osservato (3): « Molto più sarà chiara la debolezza, e l'inefficacia del corseggiare scambievole, quando le due nazioni fossero egualmente potenti sul mare, e la cosa riescirà (come noi lo vediamo a dì nostri avvenire) ad una lamentevole non meritata ruina di tutti i negozianti sudditi dei guerreggianti, e de' neutrali, senzachè alla fin del giuoco tanta e sì scatenata pirateria abbia prodotto, non dico l'urgente, e disperato bisogno d'una delle nazioni da farle

(1) *Journal des Débats*, 22 oct. 1856.

(2) Cauchy, *Du respect* etc. p. 40, dice che, durante la guerra per l'indipendenza degli Stati-Uniti di America (1778-1783), solo 566 furono le navi mercantili inglesi catturate dai corsari francesi; il prodotto lordo delle quali fu di 28 milioni 259, 525 lire — Quale influenza, osserva Cauchy, poteva avere sulla ricchezza commerciale dell'Inghilterra un danno ridotto a tali proporzioni? — (Questa nota è nostra, non di Raymond).

(3) Op. cit. p. 297.

gridar pace e mercè, ma neppure un disequilibrio tra le due nazioni da quella forza che prima della guerra avevano. Onde io non esiterò a pronunciare, che siffatto uso di mutue rapine quanto egli è ingiusto, tanto è stupido e mal calcolato ». — La verità di queste osservazioni, quasi ad un secolo di distanza, non resta punto oggidì menomata (1). Tant' è; le grandi battaglie in cui si decisero i destini del mondo furono sempre combattute o dai grandi eserciti o dalle grandi flotte. Lo stesso lord Palmerston si lasciò un giorno, il 10 novembre 1856, sfuggire dal labbro, dinanzi alla Camera di commercio di Liverpool, questa grande verità: « Se noi volgiamo lo sguardo ai tempi passati, diceva il nobile ministro, non troveremo un solo paese potente il quale sia mai stato vinto per la rovina delle sue private proprietà. Gli eserciti e le flotte soltanto devono combattere le guerre ».

Ed in vero, risulta da documenti storici irrefragabili dell' ultima guerra sostenuta dagli Stati-Uniti contro i separatisti (2), che le navi mercantili distrutte o catturate dalle navi da guerra e dai corsari del sud non sorpassarono il cinquantesimo del numero totale delle navi che, prima del cominciare della guerra, gli Stati-Uniti tenevano in mare. Questi, difatti, posero in salvo il meglio che poterono delle loro merci a bordo di navi neutrali, e così per gran parte elusero l' ingordigia e la furia del nemico. Oggi poi che le grandi guerre si combattono piuttosto sui continenti che non sui mari, l' opera dei corsari riesce più inutile ancora e più nociva. Su questo proposito osserva sagacemente il Cauchy (3): « Se le condizioni della guerra marittima si sono assai avvicinate a quelle della guerra terrestre; se le grandi flotte servono soprattutto a rapi-

(1) A questo avrebbe dovuto pensare Casimir Périer quando, nell'articolo più volte citato della *Revue des Deux Mondes*, rimpiange, seguendo troppo pedissequamente l' Hautefeuille, l' abolizione della corsa sancita dalla dichiarazione 16 aprile 1856 — p. 427-8.

(2) V. p. 212.

(3) *Le Droit maritime international* etc. t. II, p. 500.

damente trasportare gli eserciti, e, sotto questo rapporto, sono come diventate le ferrovie del mare; se alla guerra commerciale, di cui fu teatro l'oceano, succedette la guerra di sbarco e di invasione; se le artiglierie di terra e di mare oggidì sanno combinare i loro fuochi non soltanto per gli assedii, ma bene spesso anche per le battaglie; se, impertanto, il bisogno di mettere al sicuro le proprie coste da siffatti danni, è oggidì la grande preoccupazione dell'Inghilterra, sarà la Francia che ne muoverà lamento? Senza nulla scemare a quei grandi rinomi ed a quelle gloriose giornate che sono il legittimo orgoglio della nostra marina, non è egli forse colle battaglie terrestri che la Francia seppe stabilire e mantenere la sua posizione, forte al di dentro, e gloriosa e rispettata al di fuori? La rivoluzione, adunque, che va operandosi nella guerra navale prepara piuttosto novelle probabilità di preminenza alle armi nostre, tramutando a poco a poco la marina in una specie di ausiliare della guerra terrestre, in cui la Francia è eccellente».

La corsa, non ci ha dubbio, è irrevocabilmente condannata (1);

(1) Il De Negrin, nella citata sua opera, biasima assai severamente al pari dell'Hautefeuille, alle dottrine del quale quasi sempre esclusivamente informa le proprie, l'abolizione della corsa sancita dall'articolo 1 della dichiarazione parigina 16 aprile 1856. Qui è però bene osservare, che poichè il suo libro, come egli stesso dice, fu « *impreso de real orden* » così gli sarebbe riuscito forse difficile sostenere la tesi contraria, mentre la Spagna, come sappiamo, è una delle tre potenze che non vollero sottoscrivere la suaccennata dichiarazione, appunto per non obbligarsi ad abolire gli armamenti in corsa.

Forse potrà parere un po' maliziosa questa osservazione; difficilmente però si apporrà al vero — Il De Negrin scrive:

« . . . la abolicion del corso, es, ni mas ni menos, que la consagracion en los mares del despotismo del mas fuerte.

Bajo este aspecto, la declaracion del congreso de Paris es soberanamente injusta, « porque al lado de las concesiones benéficas consignadas en sus articulos 2, 3 y 4, aparece la disposicion contenida en el articulo 1, por la cual se priva al débil del derecho que la naturaleza le da para

e quantunque piaccia a taluno, in tuono di scherno, di chiamarla « una istituzione dei tempi barbari » « un modo di guerreggiare degno tutt' al più del secolo IX e dei Saraceni » come se veramente così non fosse, pure egli è un fatto incontrastabile che essa ha fatto il suo tempo; e se appena jeri la si vide infierire nei mari dell' America del nord, ed oggi ancora in quelli del sud nella guerra che si combatte tra la Spagna ed il Chilì, egli è perchè la Spagna e gli Stati-Uniti sono, pur troppo, due delle tre potenze che ricusarono di sottoscrivere la dichiarazione del 16 aprile 1856. In quanto agli Stati-Uniti, sappiamo il motivo del loro rifiuto; e la Spagna da molti anni cadde così basso nella generale estimazione e così al disotto del livello d' ogni popolo civile, che non c' è da meravigliare se volle mantener viva pure adesso la corsa, per meglio così potere ancora una volta illustrare il suo nome in quei lontani paesi. Del resto, i corsari chileni danneggiarono tanto gravemente il commercio spagnuolo, che forse a quest' ora il governo di Madrid è già amaramente pentito dell' offesa in quel modo recata alla civiltà odierna.

Per noi, sarà forse sentimentalismo politico, fecero male i federali del nord, rifiutando di sottoscrivere la dichiarazione del 16 aprile 1856, e colle condizioni a cui, da ultimo, volevano si obbligassero la Francia e l' Inghilterra, a menomare quello splendido retaggio di dichiarazioni che illustra la storia del diritto internazionale marittimo degli Stati-Uniti, quantunque sieno poi da lodare per non avere

ofender á su enemigo y defenderse de él por todos los medios de que puede disponer » justa y lealmente.

El gobierno español no quiso prestar sa aquiescencia á esa singular teoria, que so color de un sentimiento humanitario se ha echo de moda defender; y en nuestro concepto obró como debia.

. . . . la abolicion del corso es contraria á las prescripciones que emanan dal derecho primitivo, y no puede tampoco fundarse en las que nacen del derecho secundario ». Op. cit., secc. II, cap. I, §. I.

rilasciata, durante la guerra cogli Stati separatisti, alcuna lettera di marca; ma assai peggio ancora fecero i confederati del sud, che degli armamenti in corsa abusarono in modo veramente rovinoso e a danno soltanto delle private proprietà. Forse qui si potrà osservare, come già fece Galiani (1) e ripetè il Massé (2), che se l'uno dei belligeranti solamente rinunciasse alla corsa, l'altro aumenterebbe bentosto i suoi armamenti particolari, favorirebbe con ogni mezzo le spedizioni dei corsari, ed approfittando della inconsulta obbedienza a principii che non obbligano se non quando tutti acconsentono ad accettarli, terrebbe chiuse nei porti le navi del primo, o le catturerebbe facilmente in alto mare se appena osassero mostrarvisi. Però, se tutto questo alla stregua dei fatti potesse anche essere verissimo, siccome per altro la corsa, adoperata non come stromento di buona guerra ma di preda brutale, è di sua natura essenzialmente illegittima; così, poichè non è accettabile la teoria che il male giustifichi il male, si potrebbe ancora conchiudere, che gli armamenti in corsa, autorizzati nelle guerre dell'America del nord e del sud, offendono ogni principio di civiltà e di umanità. E, o bisogna tagliar corto colle facili professioni di fede nei principii umanitarii, o non bisogna mai indietreggiare davanti alle rigorose, logiche loro applicazioni. Una giustizia dimezzata non è possibile. Piuttosto si può dire collo stesso Massé (3), che spetta ai pubblici costumi, alla civiltà, agli interessi bene intesi del commercio di continuare a far intendere la loro voce, di vincere le passioni e i pregiudizii dei governi e dei popoli, perchè verrà giorno in cui sarà loro pur data la soddisfazione promessa dalla dichiarazione del 16 aprile 1856. D'altronde tutti si convinceranno come questo ordinato sistema di rapine, senza di cui la corsa non potrebbe vivere un solo momento, rompa

(1) Op. cit. p. 435.
(2) Op. cit., t. I. p. 135.
(3) Id. ibid.

brutalmente l'armonia di quei principii di giustizia e di carità che visibilmente tendono dovunque a prevalere, e che sono la più bella caratteristica di questo secolo, pur troppo voluto accusare da taluni eterni rimpiangitori dei tempi passati come egoista, scettico, materialista. Di più ancora si convinceranno, che le grandi guerre si possono egualmente vincere senza il sussidio delle navi corsare; ne sieno prova luminosa le guerre di Crimea del 1854-5, d'Italia del 1859, degli Stati-Uniti d'America del 1861-5, di Danimarca del 1864, e d'Italia ancora e di Germania del 1866. Da ultimo tutti saranno persuasi, come assai bene osservano Pistoye e Duverdy (1), che « allorquando i privati partecipano liberamente alla guerra, le ostilità tendono sempre a riprendere il carattere barbaro delle guerre dell'antichità; la guerra sconvolge le masse, lo spirito dell'odio e della vendetta si radica nei cuori, sicchè due nazioni le quali per lungo tempo pugnarono corpo a corpo tra loro, come fanno i corsari, durano per lungo tempo nemiche. Gli sforzi dei governi più saggi hanno mille difficoltà da vincere per cancellare questo spirito di ostilità che si è propagato e trasmesso di generazione in generazione. Le antipatie nazionali che così ne derivano sono tanto più difficili a vincersi, quanto più si accoppiano coi sentimenti più nobili e più puri. L'amor di patria e l'odio ai nemici sono due sentimenti che si confondono anche negli uomini meglio illuminati, epperò a maggior ragione nelle masse; e difficile a sradicarsi è quel pregiudizio che fa di un popolo il permanente nostro nemico ».

III.

Così, tanto nell'ordine storico dei fatti, come nell'ordine razionale delle idee, abbiamo sempre visto quasi parallelamente svilupparsi le due tesi del rispetto della proprietà privata sul mare e della corsa marittima. Nè questa necessità di correla-

(1) Op. cit., t. I, p. 28.

zione l'abbiamo cercata noi per nostro comodo, e per agevolare la dimostrazione della verità della tesi da noi assunta a difendere; è una correlazione che ha la sua ragione di essere nella natura stessa delle cose. Epperò, allorquando Mably e Galiani propongono di abolire la corsa, Franklin, Portalis e Napoleone propongono, o per lo meno, manifestano il voto che sieno esentuate dalla cattura le proprietà private del nemico; allorquando nel 1823 si risolleva ancora dalla Francia la controversia per l'abolizione della corsa, gli Stati-Uniti d'America, per mezzo di Midleton, propongono di abolire tanto questa come la cattura della proprietà privata; allorquando, infine, nel 1856 e più avanti, le potenze congregate a Parigi dichiarano solennemente abolita la corsa e propongono l'accettazione di questo principio alle nazioni dei due mondi, dagli Stati-Uniti ancora, dal Brasile, da molti Stati in Europa, dalle Camere di commercio di Germania e di Inghilterra, dai Parlamenti di Francia, d'Inghilterra e d'Italia si riconferma la necessaria correlazione di questa tesi coll'altra che vuole esentuata dalla cattura la proprietà privata del nemico, e l'Italia le sancisce ambedue nel suo Codice per la marina mercantile. Questa contemporaneità di sviluppo, adunque, attestata dai pubblicisti e riconosciuta dagli stessi uomini di Stato; questa quasi forzata concomitanza che per più di mezzo secolo sempre ci si presenta allo sguardo ed alla meditazione; questo meraviglioso accordo della scienza e della pratica, di tutto quanto cioè può raccogliere la verità per imporsi alla coscienza universale degli uomini; non può essere o l'opera del caso o della volontà umana soltanto; ma è ben più una necessità dell'ordine naturale delle cose, e del graduale armonico sviluppo dei principii della giustizia; la quale, mano mano che estende il suo impero, informa sempre più della sua natura tutti i rapporti giuridici della società umana.

« Io vorrei, dice Cauchy (1), che tutti fossero persuasi

(1) *Le droit maritime international*, op. cit., t. II. p. 474 — *Du respect*, etc., op. cit., pag. 17.

come la correlazione, di cui si parla, non sia puramente un affare di simmetria tra due termini di una teorica basata soltanto sopra scientifiche astrazioni e non sui fatti » ; ma come invece il rispetto della proprietà privata nemica sia una « naturale conseguenza » della abolizione della corsa. Poco prima egli aveva detto; « se le potenze marittime avessero dichiarato di rinunciare al diritto di cattura sulle navi mercantili del nemico, una tale dichiarazione avrebbe prodotto senz' altro l'immediata abolizione della corsa, che, supposto questo caso, sarebbe rimasta senza profitto, senza oggetto, senza ragione di essere ». Ma, come si disse, le potenze congregate a Parigi vollero invertire l' ordine naturale delle cose, e prima della causa stessa del male ne abolirono lo stromento.

La dichiarazione del 16 aprile 1856, impertanto, ha scoperta una mezza parte della verità, ha sancita la mezza parte di un principio di giustizia; non ha dichiarata nè tutta intiera la verità, nè sancita tutta intiera la giustizia. Guarentita la proprietà privata dalle depredazioni dei corsari, perchè non guarentirla del pari dalla cattura degli incrociatori della marina militare nemica? Ed allora, perchè abolire la corsa, se la proprietà privata nemica non debbe essere assolutamente rispettata, ma da una parte soltanto e non dall' altra della forza navale degli Stati? (1) « Come intendere abrogata, dice il Rocco (2), la pirateria che facean le private navi con la pirateria tuttavia persistente da parte delle navi pubbliche? Non sarebbe lo stesso che rimpiazzare l' una nel posto dell' altra? E se facea orror d' avvisare la tranquilla mercatura qua e colà molestata e vessata ed ita in isconquasso per opera della corsa dei privati armatori, forse ch' è men il danno che vi apportano i militari navilii, men l' ingiuria e la violazione del diritto che fassi al

(1) Per un maggiore sviluppo di queste considerazioni veggasi il capitolo ultimo.

(2) *Del commercio navale delle nazioni guerreggianti.* Memoria letta all' Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli.

pacifico cittadino che l' esercita nelle faccende del suo commercio? Che anzi hassi a scandolezzarne ancor più quando lasciar si voglia in balìa della forza organata ciò che è pur disdetto alla forza privata, non potendo una flotta militare far sì che divenisse lecito il suo proprio libito, quel ch'è naturalmente disonesto e brutto e niquittoso ». E prima ancora il Marcy, come già si vide, nella sua nota del 28 luglio 1856 aveva molto assennatamente notato : « Non ci ha principio di sana logica che possa sostenere una simile distinzione; non c' è capacità che possa tracciare la linea di separazione che pur vorrebbesi stabilire ; non v' è tribunale competente a cui poter deferire un litigio di questo genere. Il pretesto che una tale distinzione derivi da ciò, che le navi non appartenenti costantemente ad una marina regolare sono più facili a sconoscere i diritti delle nazioni, di quello che non sieno le navi che fanno invece parte di questa marina, non ha punto alcun valore dinanzi all' esperienza ; e se sostiensi che la partecipazione alle prede tende a stimolare la cupidigia, quella obbiezione cade di per sè quando si osservi che si fa appello alla stessa passione , allorchè si distribuisce fra gli officiali e l' equipaggio di una marina regolare il prezzo delle prede ».

Poichè , adunque , la dichiarazione del 16 aprile 1856 ha cominciato là dove , appunto , avrebbe dovuto finire ; poichè invece di sancire il rispetto della proprietà privata , si pensò anzitutto ad abolire la corsa ; ora si debbe pur togliere assolutamente, e non soltanto per via di reciprocanza, alla marina militare quello stesso preteso diritto di cattura, dal funesto esercizio del quale , per opera dei corsari , si volle guarentita la proprietà dei pacifici cittadini dello Stato nemico. Tocca agli uomini di Stato compiere l' opera tanto felicemente iniziata dal Congresso di Parigi, ed ai pubblicisti di illuminare la pubblica opinione e di trasfondere nella coscienza universale quelle convinzioni, che i più puri dettati della ragione e della giustizia ingenerano. Allorquando i principii sanciti nel Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia saranno accettati

da tutte le maggiori potenze e così elevati a sistema universale o di legge o di consuetudine, parrà evidente che, come non furono sognatori quelli che per tanti anni andarono persuadendo la necessità di abolire la corsa marittima, del pari non sono apostoli fanatici dei così detti umanitarii delirii di Mably, di Galiani, di Linguet e di Portalis coloro che oggidì con infaticabile costanza insistono, perchè sia completata l' opera del Congresso di Parigi, e sia dichiarata inviolabile sul mare la proprietà privata nemica. Ciò che per molti adesso ancora può parere un sogno, fra non molto parrà forse un principio di evidenza intuitiva. Lo splendido esempio dato dall' Italia, dalla Prussia e dall' Austria nell' ultima guerra non sarà certamente lasciato insterilire. E poichè ora fu chiarissimamente provato, che una grande guerra può essere combattuta e vinta con prestezza meravigliosa pur rispettando la proprietà privata dei cittadini pacifici e inoffensivi, così gli altri Stati si faranno solleciti a seguire la nobile iniziativa.

SEZIONE III.

Attenenza del tema col blocco e col contrabbando di guerra.

Un ultimo argomento ci rimane a trattare per compiere questa parte del nostro tema.

Avranno certamente osservato i lettori come negli atti legislativi in cui è sancito il principio del rispetto della proprietà privata sul mare, sia fatta costantemente una eccezione per quelle navi mercantili che rompessero un blocco legalmente dichiarato o che portassero a bordo contrabbando di guerra. Avvenendo questi due casi, il principio della confisca ripiglia tutto intiero il suo vigore.

Esaminiamo, adunque, brevemente la ragionevolezza di questa eccezione, e vediamo se per essa viemmeglio si raffermi o si offenda invece il principio del rispetto.

§. I.

Blocco.

Il blocco è un fatto, per il quale una o più navi da guerra permanentemente stanziate davanti un porto nemico, vi interdicono onninamente l'entrata e l'uscita (1).

(1) Phillimore così definisce il blocco, op. cit., t. III, p. 386: « A Blockade *de facto* should be effected by stationing a number of ships, and forming as it were an arch of circumvallation, round the mouth of the proibited port, where, if the arch fails in any one part, the Blockade itself fails altogether ».

È assai controverso, e da non poco tempo, tra i pubblicisti il fondamento giuridico e razionale del diritto di blocco. Per alcuni, esso non è altro che un fatto, il quale ha la sua ragione di essere nelle necessità della guerra; e poichè gli Stati belligeranti possono, o limitare le loro operazioni di guerra al blocco di una piazza, o, contemporaneamente alla guerra *generale*, come da quegli scrittori si dice, fare tener dietro la guerra *speciale* di assedio, e tanto nell'un caso come nell'altro, essi hanno diritto, affine di ottenere l'arresa della piazza bloccata, di impedire qualunque comunicazione tra questa e il di fuori; così ne viene negli Stati belligeranti il diritto di impedire rigorosamente, quando vogliano e possano, ed ai cittadini degli Stati neutrali e più ancora a quelli dello Stato nemico, qualunque rapporto commerciale col sito bloccato, affinchè per tale mezzo non venga impedito o ritardato il raggiungimento degli scopi stessi del blocco. I neutrali, alla loro volta, e i cittadini degli Stati belligeranti hanno poi il dovere assoluto di rispettare i blocchi legittimamente posti e mantenuti, altrimenti sarebbe affatto vano ed illusorio il diritto dei belligeranti. Partigiani di questo sistema furono, tra i pubblicisti dei tempi passati, Grozio (1), Bynkershoek (2) e Vattel (3); tra i moderni, principalmente, Lucchesi-Palli (4), Cauchy (5) e Gessner (6).

(1) Op. cit, l. III. c. I, §. V. 3.
(2) Op. cit, c. XI.
(3) Op. c., l. II, c. VII, §. 117.
(4) *Principii di diritto pubblico marittimo* etc. Napoli 1840, Capit. VII.
(5) *Le droit maritime*, op. cit., t. II. p. 197, 200, 419. 420.
(6) Op. cit., p. 146-53.

Di quanto fu detto da tutti questi scrittori a dimostrazione della loro tesi, ci basta riferire le parole del Bynkershoek, siccome quelle che la riassumono con molta lucidezza ed evidenza. Egli scrive:

« Ex ratione communi et Gentium usu Urbibus obsessis nihil quicquam licet advehere, ut alia occasione supra dicebam *C. IV.* Id ipsum quoque dixit Grotius *de Jure B. et P.* L. III. C. I, §. 5. n. 3 improbat enim subvectionem, *si juris mei executionem rerum subvectio impedierit,*

Per molti altri, invece, il blocco è bensì un fatto, ma tale che deriva la sua giuridica ragione di essere dalla occupazione reale ed effettiva, benchè temporanea, delle acque in cui permanentemente stanziano, durante il blocco, le navi bloccanti. Dal fatto della occupazione consegue il diritto di impedire che altri passi pei luoghi occupati; epperò un diritto, esso pure temporaneo, di impero, di legislazione e di giurisdizione. Sono principalmente gli scrittori francesi che sostengono questo secondo sistema, e fra i più illustri si contano T. Ortolan (1), Massé (2) ed Hautefeuille (3). Anche il Klüber (4) propugna la stessa tesi.

Or bene; se colle parole «sostituzione di una sovranità all'altra» adoperate da quei pubblicisti francesi per denotare il fatto del blocco, si intende il complesso di quei diritti che su di un

idque scire poluerit, qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam deditio aut pax expectabatur. Sola obsidio in causa est, cur nihil obsessis subvehere liceat, sive *contrabandum* sit, sive non sit; nam obsessi non tantum vi coguntur ad deditionem, sed et fame, et alia aliarum rerum penuria. Si quid eorum, quibus indigent, tibi adferre liceret, ego forte cogerer obsidionem solvere, et sic facto tuo mihi noceres, quod iniquum est. Quia autem sciri nequit, quibus rebus obsessi indigeant, quibus abundent, omnis subvectio vetita est, alioquin altercationum nullus omnino esset modus vel finis. Hactenus Grotii sententiæ accedo, sed vellem, ne ibidem addidisset, tunc demum id verum esse, *si jam deditio aut pax exspectabatur*, et mox, eum, qui sic tamen subvexit, *teneri de damno culpa dato*, vel, *si damnum nondum dederit, sed dare voluerit, jus esse rerum retentione eum cogere, ut de futuro caveat obsidibus, pignoribus, aut alio modo.* Velle, inquam, ne hæc addidisset Grotius, nam nec rationi conveniunt, nec pactis Gentium, quæ mihi succurrerunt. Quæ ratio me arbitrium constituit de futura deditione aut pace? et, si neutra expectetur, jam licebit obsessis quælibet advehere? imo numquam licet, durante obsidione, et amici non est causam amici perdere, vel quoque modo deteriorem facere». Op. cit., C. XI.

(1) Op. cit., l. III, ch. IX.

(2) Op. cit., N. 287 e seg.

(3) *Des droits et des devoirs* etc. op. cit.. tit. IX, ch. I, sec. I.

(4) Op. cit., §. 297.

luogo occupato può esercitarsi dalla potenza occupante, e sono, come già si disse, il diritto di impero, di legislazione e di giurisdizione per tutto il tempo per cui realmente sussiste quel fatto, noi ci accostiamo assai più volontieri a questa seconda opinione che non alla prima (1). Nè basta a smuoverci da essa l'os-

(1) Ci pare di non poter meglio difendere la nostra tesi se non colle stesse parole del Massé. Egli scrive :

« Lorsqu' un belligérant bloque réellement une place maritime ou non maritime, il a le droit d'en interdire l' entrée et la sortie. Mais c' est une erreur de chercher, comme le font quelques auteurs (1), le fondement de ce droit uniquement dans l' intérêt que peut avoir l' assiégeant à empêcher les communications entre la place et le dehors ; car j' ai déjà prouvé que, en pareille matière, on ne peut subordonner le droit des tiers pacifiques à l' intérêt des belligérants, puisque si l' intérêt des belligérants servait de mesure au droit des neutres, les belligérants pourraient, dans tous les cas, interdire le commerce des neutres avec l' ennemi, dès que ce commerce leur paraîtrait contraire à leurs intérêts, ce qui serait en opposition avec tous les principes que je crois avoir précédemment établis. En suivant ces principes, il faudrait décider que les belligérants ne peuvent interdire le commerce des neutres avec une place assiégée ou bloquée qu' autant que ce commerce cesse d' être pacifique, c' est-à-dire lorsqu' il s' agit d' introduire dans la place des marchandises de contrebande, par exemple, des objets qui seraient directement utiles à la défense de la place. Comme dans ce cas la famine est un des moyens d' attaque, la nomenclature des objets de contrebande pourrait sans doute devenir beaucoup plus large que dans les cas ordinaires, et comprendrait nécessairement tout ce qui serait de nature à servir à la subsistance des assiégés ; mais il n' en est pas moins vrai qu' à ce point de vue, les belligérants seraient sans droit pour défendre aux neutres de faire avec une ville assiégée le commerce des choses qui n' auraient aucun rapport avec la guerre, et qui n' y seraient d' aucune utilité. Les principes ne sauraient changer suivant l' echelle sur la quelle ils doivent être appliqués ; et les belligérants, qui ne peuvent puiser dans leur intérêt le droit d' interdire le commerce des neutres avec l' ensemble des États de l' ennemi, ne peuvent, par la même raison, avoir plus de droit relativement à un point particulier du territoire ennemi, sous le prétexte unique qu' ils auraient un intérêt plus grand à l' interdire sur ce point » Op. cit., §. 287.

(1) Voy. Vattel, liv. III, ch. VII, §. 147 ; Lucchesi-Palli, §. 179 e suiv.

servazione fatta dal Cauchy (1), dal Gessner (2), e dall'Heffter (3), (benchè quest'ultimo, evidentemente contraddicendosi, ammetta che il diritto di legislazione e di giurisdizione sui luoghi occupati e per tutto il tempo della occupazione, da parte della potenza bloccante, non sia mai stato contestato), e cioè che sull'alto mare non è possibile dominio o sovranità di sorta alcuna. E neppure l'altra osservazione ha maggior peso per noi, cioè che le rive del mare, essendo ancora in potere del sovrano del porto bloccato, impediscono che sulle acque, così dette territoriali, si possa esercitare diritto alcuno di dominio, perchè è soltanto il possesso delle coste e delle rive che trasmette la territorialità alle acque circostanti; e che, impertanto, la potenza bloccante dovendosi tenere fuori di queste acque, per motivi di sicurezza, non potrebbe vantare ragioni di sovranità se non sull'alto mare; il che, come si disse, è del tutto inammessibile. No, non ci smuovono. Ed in vero; nè Ortolan, nè Massé, nè Hautefeuille, forse mai, in ogni caso non noi certamente, intesero dare quell'ampia significazione alle parole «sostituzione di una sovranità all'altra» che si vorrebbe sia stata da essi attribuita. Assai probabilmente, per quelle parole essi non vollero altro significare, se non ciò che da noi chiaramente fu denominato diritto di impero, epperò di legislazione e di giurisdizione. Se così è, non sappiamo come si possa obbiettare, che sull'alto mare non è possibile sovranità di sorta; mentre questa, come dagli oppositori si intende, non è da alcuno comecchessia pretesa per le navi bloccanti, e soltanto si vogliono riconosciute per esse quei diritti che naturalmente derivano dal fatto dell'occupazione. Or bene; se tre, quattro, dieci, venti navi riescono a stabilmente mantenersi davanti ad un porto, o ad una rada, o ad un litorale, per una certa misura di tempo, come si potrà dire che, durante tutto quel lasso, le acque in cui quelle navi

(1) Vedi sopra.
(2) Id. ib.
(3) Op. cit, §. 154 e nota 2, e §. 175 N. 1.

stanziano permanentemente non siano in modo reale ed effettivo da esse occupate? E se è certa e incontrastabile la occupazione, perchè si vorranno poi negare quei diritti di legislazione e di giurisdizione che, per necessità naturale, ne derivano?

Ben è vero che questa conseguenza è stranissima e inammessibile per il Gessner (1), il quale non si perita di affermare che una tale teoria è tutt' affatto nuova e tutta di invenzione dell' Hautefeuille. — Intanto possiamo osservargli, che la cosa non è veramente tutta nuova come pare a lui; poichè già l' Azuni (2) professava la stessa dottrina, e sino dal tempo del processo del *Carlo Alberto* (1832) l'illustre procuratore generale Dupin (3) non solo sosteneva, ancor prima dell' Hautefeuille, che, anche in alto mare, la nave conserva il suo carattere territoriale e lo trasmette a tutte quelle parti del mare per cui essa passa, ma sosteneva più ancora, e dopo lui il Massé (4), che un tal carattere è pure trasmesso a tutta quella estensione di acque sin dove può arrivare la più lontana portata delle sue artiglierie. Il parergli poi strana e inammessibile la tesi del legittimo esercizio del diritto di legislazione e di giurisdizione sulle acque soggette a blocco, come derivante dal fatto della temporanea ma effettiva occupazione delle acque stesse, dipende dal non avere ancora sufficientemente ponderate le cose dette più sopra, e dal confondere il diritto di proprietà e di permanente ed esclusiva sovranità sull' alto mare, cogli altri due diritti poc'anzi accennati. Lo stesso Heffter, che pure il Gessner vorrebbe quasi citare a sua difesa, ammette per incontestato, come si è visto, il legittimo esercizio di tali diritti. Difatti; altra cosa è il pretendere un diritto di proprietà sul mare libero e di escluderne, per sovrana autorità, altri dallo esercizio contemporaneo e simultaneo; ben altra è il dire che, sino a quando sussista il fatto della occupazione, sussistano del pari sulle acque occupate

(1) Op. cit. p. 149.
(2) Op. cit., t. II, p. 66.
(3) Cussy, *Phases et Causes célèbres* ccc., t. II, p. 89.
(4) Op. cit., N. 289.

i diritti di impero, di legislazione e di giurisdizione. Il primo, noi pure vigorosamente neghiamo. Ma tutti vedono quanto ci corra dal diritto di proprietà, che di sua natura è perpetuo ed esclusivo e suppone, come condizione impreteribile, la possibilità, potenziale almeno, dell'effettivo e continuato possesso della cosa sulla quale un tal diritto si intende esercitare; quanto ci corra, diciamo, da questo diritto al fatto della temporanea occupazione, che, appunto perchè tale, cessa non solo col cessare della possibilità della occupazione, ma bensì dell' atto stesso fisico e materiale; epperò non è di sua natura esclusivo.

È per tale confusione che si è ravvisata una incompatibilità assoluta tra la libertà dell'alto mare e il fondamento giuridico del diritto di blocco derivante dal fatto della temporanea occupazione. Tolgasi di mezzo questa confusione, e sarà rimossa del pari ogni incompatibilità. Per parte nostra, non ci riesce di capire come si voglia negare alle navi ciò che universalmente si consente per legittimo agli eserciti di terra che bloccano una piazza; i quali, incontrastabilmente, possono esercitare su tutta la linea del territorio soggetto al blocco il diritto di legislazione e di giurisdizione. Si dirà ancora, ed è facile prevenire l'obbiezione, che la terra, non l'alto mare, è riducibile in proprietà; e noi risponderemo ancora, che non si ha la pretesa di vantare diritto alcuno di proprietà sulle acque bloccate da parte dello Stato che mantiene il blocco, ma soltanto che sia riconosciuto il fatto materiale della occupazione con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Ed in vero; perchè l' alto mare non è suscettibile di proprietà? Innanzi tutto, perchè è impossibile imprimere e mantenere su tutte le sue parti i segni permanenti del possesso e della proprietà; in secondo luogo, perchè il mare deve essere lasciato libero ed aperto alla navigazione di tutti i popoli. Or bene; queste due ragioni di impossibilità sussistono del pari per le acque soggette a blocco? In nessun modo. Difatti, queste si possono per un certo tempo effettivamente occupare, come su di esse si possono imprimere e mantenere i segni sensibili della occupazione. Di più; col blocco non si impedisce la navigazione dei mari; che anzi la si

lascia libera ancora ed aperta a tutte le navi del mondo, non dovendo queste astenersi che dall'entrare nelle acque bloccate; epperò, tale dovere ad esse imposto non menoma come che sia quel principio generale di libertà dianzi accennato; perchè il diritto di porre il blocco ad uno o più porti è e fu sempre incontestato (1).

(1) Ci sembrano meritevoli di essere specialmente ricordate anche queste lucidissime argomentazioni del Massé:

« Lorsqu'un armée investit une place non maritime et cherche à s'en emparer de vive force, au moyen d'une siége en règle, ou à la réduire par la famine au moyen d'un blocus exact et rigoureux, elle en occupe les avenues et le territoire environnant. Or, par cela seul qu'un belligérant occupe un territoire et en a la possession actuelle, il a le droit de se faire obéir dans toute l'étendue du territoire qu'il possède; et les neutres, qui, moins que personne, peuvent s'établir juges des prétentions contraires des deux États qui se font la guerre, ne seraient pas recevables à contester le droit de l'occupant, parce que par là ils lui contesteraient le droit de faire la guerre et de s'emparer du territoire ennemi, ce qui serait en définitive s'établir juge de son droit. D'où la conséquence que le belligérant peut interdire aux neutres comme à tous autres le passage sur le territoire qu'il occupe et qui se trouve actuellement sous sa souvraineté, et leur interdire ainsi le commerce avec les lieux où ils ne pourraient parvenir qu'en passant sur le territoire occupé.

Les principes, incontestables sur terre, sont les mêmes sur mer.

En effet, s'il est vrai que la mer ne soit pas susceptible d'occupation et de possession permanentes et durable, il n'en est pas moins vrai qu'elle est susceptible d'une possession actuelle, en ce sens que l'espace occupé par une flotte, par une escadre, ou même par un seul vaisseau, est momentanément soumis à l'occupant, de même que tout l'espace environnant jusqu'au point où peut atteindre la portée de ses batteries. Par cela même que la mer est l'empire commun de toutes les nations, et que toutes peuvent y naviguer, aucun ne peut contester à une autre le droit de se maintenir dans le mouillage nécessairement momentané qu'il lui convient d'occuper, et aucune ne peut venir se placer dans les mêmes eaux sans s'exposer à en être repoussée par la voie de la force, et sans se soumettre d'avance à la juridiction de celle qui les occupe. Lors donc qu'un port ou une place maritime se trouvent bloqués par

Queste sono le principali ragioni che ci consigliano di accettare la opinione di Hautefeuille, di Ortolan, di Massé e di De Negrin, e non l' altra.

Nulla diremo dei pubblicisti inglesi del diritto delle genti, i quali nessun pensiero si danno di rintracciare qualsivoglia fondamento giuridico al diritto di blocco, solo bastando per essi la pratica diuturna del loro paese.

Ora veniamo a qualche sviluppo del diritto di blocco, limitando però il nostro dire, benchè a malincuore, a qualcuna delle principali considerazioni soltanto che lo risguardano e che più strettamente hanno attenenza al nostro tema; dappoichè, se ci volessimo più oltre dilungare, temeremmo di rompere l' armonia delle proporzioni che ci siamo prefissi, per quanto ci è possibile, invece di osservare.

Allorchè, definendo il blocco, abbiamo fatto parola di un *porto*, non è veramente che per noi si vogliano escludere tutti quegli altri blocchi, i quali non ad un porto fossero messi, ma bensì o ad una baja, o ad una rada, o ad un golfo, o ad un litorale; a nostro giudizio, tanta è la larghezza dell' esercizio dei diritti della guerra, quanta è necessaria agli scopi della guerra stessa,

un nombre de vaisseaux suffisant pour en occuper les approches de telle sorte qu' aucun espace intermédiaire ne soit à l' abri de leurs batteries, l' occupant peut interdire aux neutres, comme à tous autres, tout passage sur la partie de la mer qui se trouve momentanément sour sa souvraineté, et par conséquent toute communication avec le port bloqué, aussi bien que lorsque l' occupation a lieu sur terre.

La similitude est d' autant plus complète, que les vaisseaux qui bloquent une place maritime, au lieu de se tenir dans la pleine mer, ce qui exigerait un nombre trop considérable de bâtiments, cherchent à se tenir le plus près possible de la terre, et dans la mer littorale qui fait partie du territoire ennemi, de telle sort que l' occupation du belligérant, au moyen de ses forces maritimes, se substitue alors à celle de l' ennemi, de la même manière que lorsqu' il occupe avec ses armées la partie terrestre de ce territoire ». Op. cit., t. I, N. 288. 289.

e quanta sa e può adoperarne la potenza belligerante. Quello che essenzialmente ci importa, si è che l'esercizio di questo diritto non sia una vana mostra, una finzione; ma che, per lo contrario, realmente esista il fatto da cui esso deriva. Epperò: o che il blocco sia definito colle parole della prima neutralità armata del 1780, per cui è necessario che le navi bloccanti un porto sieno stanziate così vicine a questo da esserci pericolo evidente ad entrarvi, oppure che si accetti la definizione contenuta nella dichiarazione del 16 aprile 1856, per cui il blocco deve essere effettivo, cioè mantenuto con forza sufficiente da interdire realmente l'accesso al litorale nemico; per noi siamo pronti ad accettare, per quanto risguarda l'estensione del sito bloccato, qualsivoglia blocco, purchè nelle acque che si intendono bloccare sia permanentemente stanziata una forza navale sufficiente e capace di precludere l'entrata e l'uscita da esse. Adunque, la maggiore o la minore estensione dei luoghi soggetti a blocco per noi dipende in modo esclusivo dal numero maggiore o minore di navi da guerra che lo stato belligerante adopera effettivamente a questo scopo. Ma, egli è appunto per questo, che tutti quei blocchi i quali non osservano con assoluto rigore le succitate condizioni sono illegittimi e nulli dalla loro origine e nei loro effetti.

Ora è facile intendere, come tutti quei blocchi, di creazione della pratica internazionale inglese, i quali si pongono e si mantengono con una forza navale affatto insufficiente a precludere onninamente l'entrata e l'uscita dalle acque soggette a blocco, null'altro sieno che una prepotenza ed un arbitrio del più forte. Ond'è che la scienza, non solo non riconobbe mai, anzi condannò sempre tutta quella serie di blocchi che si conoscono sotto il nome di blocco *per notificazione*, *sulla carta* e *di crociera*, di cui molti Stati, e più di tutti l'Inghilterra, fecero bene spesso un enorme abuso; come avvenne, allorchè durante le guerre del primo impero francese si pretese da essa e dalla Francia di bloccare tanta parte delle coste d'Europa. E benchè, come tante volte si è visto, il diritto internazionale marittimo, dopo il 1856, siasi messo per una via di notevoli miglio-

ramenti; pure, e durante la guerra tra i federali e i confederati dell'America del nord, e durante quella della Prussia e dell'Austria contro la Danimarca, e durante quella più recente ancora della Spagna contro il Chilì, si videro di volta in volta ripetere gli stessi abusi e le stesse violenze. E l'Inghilterra (1), che, di solito, appena sia minacciata od offesa in qualche suo interesse o diritto, chiama con gran voce al dovere i violatori della legge internazionale, fu vista tacersene nella questione dei blocchi, e tollerare che nell'America del nord e del sud e in Europa si ponessero e si facessero rispettare blocchi fittizii; massime in America, dove i federali del nord ebbero l'assurda e spavalda pretesa di tenere effettivamente bloccati tutti i porti dei confederati del sud. Egli è che troppo le importava di non isvirtuare colla sua opposizione un mezzo formidabile di offesa, che non fu certamente l'ultima causa della sua esorbitante potenza marittima, e che essa, forse ancora, ha il secreto pensiero di adoperare quando gliene si presenti il destro (2).

(1) A proposito di questa potenza De Negrin scrive:

« Por un singular contraste, la Inglaterra, citada como modelo de paises libres y propagadora de las ideas de progreso, ha cido la unica potencia maritima que haya defendido y practicado con mas ahinco las teorias restrictivas y hasta absurdas de los bloqueos *nominales ó de gabinete*, habiendo pretendido mas de una vez que se considerase incomunicada toda una costa enemiga, solo porque así se le antojase disponerlo *ab irato* el gabineto de San James.

Tal doctrina, especialmente británica y jamás apoyada por el derecho convencional de las naciones, es hoy definitivamente inadmisible, pues que de lo contrario seria muy fácil bloquear todos los puertos del mundo, cerrándolos á la navegacion y al comercio de las potencias neutrales, con la simple circulacion de una nota diplomàtica y sin necesidad de poner en movimiento ni el bajel mas insignificante ». Op. cit., sez. II, cap. VII, p. 132.

(2) Intorno a codesto argomento dei blocchi fittizii merita molta attenzione il seguente decreto di Jonhson:

« Considerando che una guerra esiste nella repubblica del Messico, e che questa guerra è aggravata per l'intervento di una potenza estera; —

Così essendo le cose, e poichè il blocco è essenzialmente una operazione di guerra, noi non possiamo accettare in alcun modo l' opinione di coloro che sostengono la legittimità dei

considerando che gli Stati-Uniti, di conformità alle loro consuetudini ed alla loro politica, hanno conservata la neutralità in questa guerra che affligge la repubblica del Messico; — e considerando essere venuto a nostra cognizione, che uno dei belligeranti, il principe Massimiliano, che pretende essere imperatore al Messico, ha pubblicato un decreto relativo al porto di Matamoras e altri porti messicani, che sono in potere di un altro belligerante, designato sotto il nome di Governo degli Stati-Uniti del Messico; il quale decreto è così concepito:

« Art. 1. Il porto di Matamoras e tutti gli altri porti della frontiera del nord, che si sottrassero alla obbedienza dovuta al governo, sono chiusi al commercio estero ed al commercio di cabottaggio e resteranno chiusi sino a che vi sarà ristabilito l' impero della legge.

Art. 2. Le mercanzie provenienti dai detti porti arrivando in altro porto, ove sono percepiti i diritti dovuti all' impero, pagheranno i diritti di esportazione, di importazione e di consumo; e in caso di contravvenzione le dette mercanzie saranno irremissibilmente confiscate.

Art. 3. Il nostro ministro del Tesoro è incaricato della puntuale esecuzione del presente decreto.

Dato a Messico, 9 luglio 1866. — Massimiliano » —

Considerando che il decreto sopraccitato, dichiarando un blocco non appoggiato da una forza militare, o da una forza navale competente, costituisce una violazione dei diritti dei neutri a riguardo degli Stati-Uniti, quali sono definiti dalle leggi internazionali e dai trattati esistenti tra gli Stati-Uniti d' America e gli Stati-Uniti del Messico;

Io, Andrea Jonhson, presidente degli Stati-Uniti, proclamo e dichiaro che il decreto sopraccitato è considerato come nullo assolutamente, e senza valore di fronte al governo e ai cittadini degli Stati-Uniti, e dichiaro che qualunque tentativo per dar forza a questo decreto contro il governo o contro i cittadini degli Stati-Uniti, non sarebbe ammesso.

In fede di ciò ecc.

Fatto a Washington, il 17 agosto 1866, e dell' Indipendenza degli Stati-Uniti d' America, 92° anno.

Per il Presidente Andrea Jonhson

William Seward, *Segretario di Stato*

così detti *blocchi pacifici*; di quei blocchi, cioè, che non importano di per sè uno stato generale di guerra colla potenza contro cui il blocco stesso si esercita, e che, tra i pubblicisti, conta ora a sua difesa la voce autorevole del Cauchy (1).

Il blocco pacifico ebbe i suoi fasti in Grecia, a Buenos-Ayres, al Messico ecc.; ed è appunto durante la guerra della insurrezione ellenica, che il Reis-Effendi della Porta Ottomana, rispondendo ai ministri di Prussia, di Francia e d' Inghilterra, mentre queste potenze colle loro flotte riunite avevano messo il blocco a tutte le coste della Grecia e pur dichiaravano di volere tenersi in pace colla Turchia, diceva: « I mezzi che voi adoperate per assicurare la pace sono così incompatibili colla pace stessa, che non lo sarebbero di più il fuoco ed il cotone, o l' acqua ed il fuoco ». E dopo la sconfitta di Navarino, allorquando gli stessi ministri assicuravano di bel nuovo Perter-Effendi che i vincoli di amicizia colla Porta Ottomana sussistevano ancora in tutta la loro forza, egli osservava: « Ella è proprio la stessa cosa come se rompendo il capo a taluno lo assicuraste nello stesso tempo della vostra amicizia: non sarebbe questo un procedere da pazzo? »

Nè basta il dire, come fa il Cauchy, che per mezzo di questa specie di blocco si risparmia il sangue dei soldati, localizzando la guerra; perchè, per quanto si possa desiderare che le guerre si facciano di volta in volta meno micidiali, egli è però certo che il sentimento della umanità non varrà mai a mutare la verità effettuale delle cose, ed a non far considerare come nemico quello Stato che precisamente come nemico in guerra, per l'opposto, si comporta. Che una potenza belligerante, o per un sentimento di umanità, o perchè gli scopi della guerra che essa combatte non esigano di più, possa limitare le operazioni de' suoi eserciti e delle sue flotte a certi determinati territorii soltanto dello Stato nemico, può darsi ed anzi c'è sempre grandemente da desiderare che avvenga, poichè di tal modo minori saranno

(1) *Le Droit maritime* etc. p. 426-8, t. II.

le rovine e gli eccidii; ma, siccome ciò dipende unicamente dal giudizio e dalla volontà della potenza belligerante, e questa, se può interdirsi maggiori e più estese operazioni di guerra, non può impedire per altro che lo Stato col quale si agita la contesa, essendo un tutto organico indivisibile, non abbia diritto di ritenere offesa tutta intera la sua personalità giuridica, quand' anche contro una parte di questa soltanto sia materialmente ed effettivamente diretta la forza delle armi; così è impossibile, alla stregua dei principii del diritto, che a danno di uno Stato si possa mettere e mantenere il blocco ad uno o più de' suoi porti, e pretendere nello stesso tempo che, fuori di questo fatto, inalterati rimangano i rapporti di pace e di amicizia tra lo Stato offeso e l'offensore (1). *Pacem duello miscuit; o pudor*! diceva il poeta latino, e noi possiamo ripetere con tutta ragione. È cosa generosa, è cosa santa lo scemare, per quanto è possibile, i mali della guerra; ma la natura delle cose non può essere per questo mutata; e sino a

(1) Pochissimi sono i pubblicisti che sostengono la legittimità dei blocchi pacifici; anzi, di veramente autorevoli, non ne conosciamo che due soltanto.

De Negrin, forse con troppa intemperanza di colori, così riassume tutto quanto egli dice contro i blocchi pacifici:

« Pero el bloqueo pacifico es, no solamente absurdo en principio, sino tambien inicuo en sus consecuencias, porque favorece las pretensiones de las potencias de primer órden contra las mas débiles ó secundarias: impotentes estas últimas para sostener una guerra en què nada ganarian pero en que tal vez perderian mucho, se resignan á sufrir la agresion *pacifica* de su poderosa *amiga* como un mal mucho menor que el de la lucha declarada; mientras que, ahorrándose el agresor de este modo los cuantiosos gastos de extraordinarios armamentos y el riesgo inherente á las expediciones militares, consigue á la vez dos objectos muy diversos y á mal mas lucrativos; es decir, ofender al adversario obstruyendo sus relaciones de comercio, y monopolizar este último en provecho de los proprios nacionales; conducta injustisima para con las potencias neutras, y que debe rechazarse completamente en principio como irracional é inadmisible ». Op. cit., sez. II, cap. VII, p. 139.

che la guerra sarà per il genere umano una inesorabile necessità, la incompatibilità di uno stato simultaneo di guerra e di pace tra due potenze sarà pur sempre invincibile. E questo diciamo colla maggiore convinzione; quantunque, caldissimi ammiratori come siamo del Cauchy, ci dolga di non avere, assieme a quello dell' Heffter, il suffragio della sua autorevole voce.

Si è visto come dal principio più volte posto, che, cioè, se tra due Stati belligeranti la offesa non deve mai superare la necessità della difesa, ciascuna potenza però ha diritto di valersi di tutti quei mezzi che il diritto delle genti consente per ottenere i legittimi scopi della guerra, derivi che il diritto di porre il blocco non soffra altra limitazione, se non quella che è la necessaria conseguenza della quantità di forza navale che uno Stato può per siffatto scopo adoperare. Si è visto, che se uno Stato belligerante ha il diritto in *potenza* di bloccare tutti i porti e tutte le coste dello Stato nemico, un tale diritto non può per altro tradursi in *atto* se non quando i mezzi esterni corrispondono nella loro natura e nella loro quantità alla potenza volitiva del pensiero. Quindi è, che, allorquando sia necessario agli scopi della guerra, qualunque parte del territorio nemico potrà essere legittimamente fatta segno di una operazione militare, senza distinzione o limitazione alcuna, e per ciò anche di un blocco; purchè sia mantenuto con forze sufficienti ad impedire in qualsivoglia modo l' entrata e l' uscita dal luogo bloccato. Egli è per questo, che non ci è possibile come che sia accettare l'opinione di coloro i quali vorrebbero limitare i blocchi alle sole *piazze forti* od a quelle assediate anche dalla parte di terra, ed ai *porti fortificati*. Lucchesi-Palli (1) e Cobden (2), che sostennero questa tesi, ci pare si appongano troppo evidentemente al vero.

(1) Op. cit. pag. 167-190.

(2) Fra le molto gravi considerazioni contenute nella lettera diretta da Cobden alla Camera di Commercio di Manchester, riferita nel *Times* di Lon-

Essi, però, non furono i primi a tenerne parola.

Già da molto tempo prima nel trattato 6 luglio 1667, conchiuso tra la Svezia e la Danimarca, era scritto all' articolo 5 (1), che non si considererebbero per legittimi quei

dra del 25 ottobre 1862 e che noi traggiamo dalla nota opera di William Lawrence su Wheaton p. 822 e seg., ci pare di dover richiamare l' attenzione del lettore precipuamente su queste :

« When I heard it was the intention of the honorable member for Liverpool to bring forward the subject of the exemption of private property from capture at sea, I immediately said that the was mooting a question so intimately connected with that of commercial blockades that the two could not be kept apart. So it turned out in the debate on Mr. Horsfall' s motion (11 March. 1862). He was told, of course, that if you exempt private property from capture at sea during war, you must also consent to give up the system of commercial blockades. There is no doubt in the world about it ; the two things are utterly incompatible. To exempt a cargo of goods from capture when it happens to be on the ocean, but to say that it may be captured when it gets within tree miles of a port, it to assert that which cannot be practically carried into effect in negotiations or treaties with other country. In addition, therefore, to the question of the exemption of private property, you have to consider the larger question of commercial blockades. I say it is the larger question, because the capture of private property at sea necessarily affects only the merchants and ship-owners of the countries which choose to go to war, whereas a commercial blockade affect neutrals as well, and the mischief is not confined to the merchants and ship owners, but is extended to the whole manufacturing population. It may involve the loss of life as well as the loss of health, and may throw the whole social system into désorder. It will thus be seen that the question of commercial blockades is one of greater importance to England than that of the capture of private property at sea. The American government were the first to perceive, after they had proposed to Europe to exempt private property from capture at sea, that the proposal involved the question of commercial blockades. They have been the great neutral power of the earth. Hence it happened that whenever a war occured in Europe it was their commerce, as the commerce of neutrals, which suffered most. They have not shared the enjoyment of the fight, but they have always borne

(1) Dumont, *Corps Diplomatique*, t. VII, P. I, pag. 57.

blocchi che non fossero messi o a piazze forti, o a città munite di truppe, o a piazze marittime assediate anche dalla parte di terra; il quale articolo fu poi sostanzialmente trasfuso nell' altro trattato fra le stesse potenze del 26 novembre 1675.

the brunt of the enforcement of the maritime laws affecting neutrals, and therefore they have naturally from the first sought to protect their own legitimate and honest interests by pressing the rights of neutrals in all their negotiations on the subject of international maritime law. On the breaking out of the war in Italy between France and Austria, the American government sen to all their representatives in Europe a despatch on the subject of international maritime law, in which they, for the first time, broached in a practical form to the European governments the idea of abolishing altogether the system of commercial blockades. There is no doubt, that if, in 1859, the English government, followed as it would have eagerly, as it was our interest to have accepted it, the proposal or suggestion of the American government, it would have been possible to avoid all that is now happening in Lancashire; and trade, as far as cotton is concerned, would have been free between Liverpool and New-Orleans. For you will bear in mlnd that, though it may be said that the war in America is but a rebellion or a civil war, the European powers recognize the blockade of the Southern ports only as the blockade of a belligerent.

It has been distinctly intimated to America that we do not recognize their municipal right in the matter; and if they were to proclaim, for example, that Charleston was not to be traded with, and did not keep a sufficient force of ships there, we should go on trading with the town just as if nothing had occurred. It is only upon condition that the blockade shall be effectively maintained as between belligerents that the European powers recognize it at all. Hence there can be no doubt that if the proposal of te American government in 1859 had been cordially accepted by England, it would have been welcomed by the rest of Europe, and have prevented the existing state of things in this district. There can be no doubt that in that case, the American government would have been obliged to carry on the war with the Southern States without imposing a commercial blockade, or, if they had attempted to establish such a blockade, in violation of their international engagements, they would have involved themselves in hostilities with the rest of the world —

D' allora in avanti non se ne parlò più nelle pubbliche convenzioni; per altro, la tesi non fu lasciata cadere in oblìo. Anzi lo stesso Napoleone I. nel decreto di Berlino del 21 novembre 1806 dichiarò, essere contrarii alla ragione ed agli usi dei popoli civili i blocchi delle città e delle piazze marittime non fortificate. Poi, durante la guerra d'Italia nel 1859, la stessa tesi fu sviluppata da Cars ministro degli Stati-Uniti nelle istruzioni del 27 giugno spedite ai rappresentanti di quel paese all' estero; ma la proposta di una convenzione marittima a tale uopo formulata non trovò favorevole accoglienza (1). Da ultimo, lord Russell nella

a policy which, of course, no rational government would ever dream of entering upon.

We are now suffering from the operation of a commercial blockade — suffering in a way which could not be matched by any other calamity conceivable in the course of nature ov the revolutions of men. I cannot conceive anything that could have befallen Lancashire so calamitous, so unmanageable, so utterly beyond the power of remedy or the possibility of being guarded against as that which has appened in the case of the present commercial blockades. You have been trading fity ov sixty years with a region of the earth which during the whole of that time has been constantly increasing its production of raw fibre for your use. You have been increasing your investments of capital, training shilled workmen, preparing in every way for the manufacture and manipulation of that raw material. The cotton was intended for you, not for the people by whom it was grown. You have been making provision for its use, and now all at once, as if a portcullis were let down at the entrance of a castle, this great stream, which has been constantly enlarging for a period of more than half a century, is shut off, and you are deprived of the means on which you have been calculating for the employment and subsistence of your people. Nothing but a commercial blockade could have produced such a calamitous state of things. With the 4, 000, 000 bales of cotton which will exist in the Southern States at Christmas, and with the prevalling uncertainty as to the result of the war, there is no remedial measure which can be applied ».

(1) Riferiamo la parte che più ci interessa di questa nota, quale si trova nel Messaggio 1859-60 del presidente degli Stati-Uniti ed è riportata a pag. 821 delle annotazioni di William Lawrence su Wheaton.

« The blockade of an enemy's coast, in order to prevent all inter-

tornata del 18 febbraio 1861 dimostrò con molta evidenza, che, mentre l' abolizione dei blocchi commerciali grave danno recherebbe allo Stato che avesse un forte esercito di terra e una debole flotta; sarebbe, invece, di tutto giovamento a quell'altro che avesse una forte armata navale ed un piccolo esercito di terra. Se questi due Stati fossero tra loro in guerra, troppo è chiaro come l'equilibrio delle forze sarebbe ingiustamente rotto(1). Fu questa l' ultima parola su tale riguardo. E si noti, che neppure nel progetto di convenzione, 5 dicembre 1823, presentato alla accettazione delle potenze europee, per ordine di Monröe presidente degli Stati-Uniti, e pur così liberale, là dove si parla dei blocchi agli articoli 7 e 8 non si fa punto parola di questa pretesa illegittimità dei blocchi delle piazze commerciali non fortificate; anzi, implicitamente, pur questi blocchi sono compresi nella generale dizione dell' articolo.

In quanto a noi ripetiamo che, alla stregua del diritto, la dottrina di Cobden non ci pare punto ammessibile; poichè, se una potenza belligerante può dare tanto sviluppo all' eserci-

course with neutral powers even for the most peaceful purpose, is a claim which gains no additional strengt by an investigation into the foundation on which it rests, and the evils which have accompanied its exercise call for an efficient remedy. The investment of a place by sea and land, with a view to its reduction, preventing it from receiving supplies of men and material necessary for its defence, is a legitimate mode of prosecuting hostilities which cannot be objected to so long as war is recognized as an arbiter of national disputes. But the blockade of a coast, or of commercial positions along it, without any regard to ulterior military operations, and with the real design of carrying on a war against trade, and from its very nature against the trade of peaceful and friendly powers, instead of a war against armed men, is a proceding which is difficult to reconcile with reason or with the opinions of modern time. To watch every creek and river and harbor upon an océan frontier, in order to seize and confiscate every vessel, vith its cargo, attempting to enter or go out, without any direct effect upon the true objects of war, is a mode of conducting hostilities which would find few advocates, if now first presented for consideration ».

(1) Lawrence' s Wheaton, op. cit., pag. 822.

zio del diritto di guerra, quanto è necessario al conseguimento dei legittimi scopi della guerra stessa, è chiaro che essa potrà mettere il blocco così ad una piazza forte come ad un porto mercantile. L'una e l'altro fanno parte del territorio dello Stato nemico; dunque, e contro l'una e contro l'altro del pari potrà essa adoperare i suoi mezzi di guerra.

Nè vale il dire, come osserva Cobden, essere incompatibile che un carico di merci, il quale se incontrato in alto mare si vuole ritenere inviolabile, sia invece giudicato suscettibile di confisca se trovato dentro la cerchia delle acque bloccate di un porto commerciale. Qui non ci ha nè contraddizione, nè incompatibilità alcuna. Diciamo che non c'è incompatibilità di rapporti o di principii tra i due casi accennati da Cobden, perchè in alto mare tutte le navi e le merci, quando non sieno contrabbando di guerra, o, se tali, non dirette ad un porto nemico, sono assolutamente inviolabili a ragione e della natura loro e della condizione pacifica dei loro proprietarii, e della indipendenza di ciascuno Stato rimpetto agli altri, e del luogo stesso in cui le navi sono, libero alla navigazione di tutti e non soggetto alla sovranità di alcuno; mentre invece, poichè sulle acque bloccate la potenza che mantiene il blocco può esercitare i diritti di legislazione e di giurisdizione, ne segue che, allorquando sia violato il divieto di passare, per entrata od uscita, la linea del blocco, la nave violatrice diventa suscettibile della pena comminata per siffatta infrazione di legge. Non solo qui non c'è incompatibilità, ma ci pare invece vi abbia esatta e rigorosa applicazione dei principii dianzi posti, e che lo stesso Cobden non contestò mai. Nemmeno sotto questo riguardo, adunque, la opinione dell'illustre pubblicista inglese può essere accettata per buona; e qualora da parte degli Stati non sia fatta speciale rinuncia al diritto di bloccare i porti commerciali o quelle piazze marittime che non sono anche assediate dalla parte di terra, essi avranno sempre legittimissimo il diritto di porre quanti più vorranno di siffatti blocchi, purchè sieno necessarii agli scopi della guerra e soddisfacciano rigorosamente alle prescrizioni del diritto delle genti.

Tant'è; « il diritto di impadronirsi del territorio nemico, osserva il Cauchy (1), è uno dei diritti più naturali del belligerante, e il blocco che si pone alle coste dello Stato nemico non fa altro che continuare dalla parte del mare quella pressione che gli eserciti di terra possono più o meno estendere o ristringere, a seconda che si tratta o di un regolare assedio, o soltanto di chiudere una determinata città o provincia dello Stato nemico circondandola di un cordone militare ». Pretendere che uno Stato si arresti davanti una piazza commerciale, e comprometta per tale modo la sorte delle sue armi, quando il blocco di uno o più porti sia reputato una operazione necessaria a raggiungere i legittimi scopi della guerra, è un voler disarmare illegittimamente la potenza belligerante di un diritto che i principii della giustizia naturale, la opinione quasi universale dei pubblicisti, e il consenso unanime della pratica internazionale hanno invece sempre riconosciuto.

La obbiezione poi fatta da Lucchesi-Palli (2), e cioè, che in diritto nessuno può dichiarare bloccato un luogo ove non esistono fortificazioni, non *abitano* nemici, e non vi è alcun legno da guerra, non regge in modo alcuno. Appena si osservi un po' seriamente la cosa, sarà facile convincersi della erroneità della condanna pronunciata dallo scrittore napoletano. Ben sappiamo che contraddicendogli, quasi a prima vista potrebbe parere che qui per noi si voglia venir meno al principio tante volte proclamato, che la offesa va soltanto contrapposta alla offesa, e che, impertanto, a ragione Lucchesi-Palli sostiene che dove non abitano nemici e non vi ha legno da guerra non va rivolta la offesa. Per certo, se il belligerante, bloccando un porto commerciale, avesse di mira esclusivamente od anche solo direttamente la rovina della proprietà privata, noi uniremmo la nostra alla sua voce per protestare; ma poichè il blocco di un porto commerciale deve essere per noi

(1) *Du Respect.* etc. p. 84.
(2) Op. cit., p. 167.

sempre o una operazione diretta di guerra, voluta o consigliata dall'arte strategica, oppure una operazione coordinata ad altra operazione di guerra o ad un sistema di offesa o di difesa; così, poco importa che nel sito sottoposto a blocco non abiti nemico e non vi sia nave da guerra, mentre la causa determinante di un tale blocco è pur sempre o deve sempre essere una necessaria operazione militare. La guerra, è un sistema generale di offesa e di difesa, e si estende a tutto quanto può cadere dentro la sua cerchia di legittima efficienza. La guerra si combatte precipuamente allo scopo di sostituire la propria alla sovranità del nemico; dunque, tutto il territorio dello Stato nemico, sul quale precisamente da lui si mantiene e si esercita la sovranità, può essere obbietto o teatro di una operazione di guerra (1).

Si capisce che per la stessa ragione per cui la Francia, l'Inghilterra e la Turchia risparmiarono di offendere Odessa, durante la guerra di Crimea, perchè Odessa è una dei grandi emporii del commercio mondiale, anche gli Spagnuoli non avrebbero dovuto mai permettersi il bombardamento di Valparaiso, perchè esso non poteva proficuamente mutare le sorti della guerra; ma se per avventura l'arte della guerra avesse dimostrata la necessità di bloccare e bombardare Odessa o Valparaiso, non si capisce perchè le potenze alleate o gli Spagnuoli avrebbero dovuto astenersene. Per il troppo amore di mitigare i mali della guerra, non si distruggano, d'altra parte, i legittimi mezzi di combatterla, quando gli Stati non vi rinuncino espressamente; perchè questo pure è un diritto non meno sacro e necessario, di quello che l'altro sia un impreteribile dovere. Che se il caso da noi proposto, e per il quale riteniamo di buon diritto il blocco di un porto commerciale, difficilmente forse si presenterà agli Stati, vuol dire che di per tale modo

(1) Le obbiezioni fatte da Lucchesi-Palli furono poi anche ripetute da Casimiro Périer nell'articolo più volte ricordato, e pubblicato sulla *Revue des Deux Mondes* del 15 gennajo 1862 p. 434, 442.

meno frequenti e meno gravi sempre più si faranno le rovine della guerra. E allora, tanto meglio per tutti. Anche il ministro Cars nella nota del 27 giugno 1859, già da noi conosciuta (1), pur propugnando la abolizione dei blocchi ai porti commerciali, osservava: che, allorquando un blocco di tale natura fosse necessariamente coordinato ad una operazione strategica, non sarebbe in alcun modo possibile di contestarne la legittimità. Ben è vero che il credere o no alla esistenza di una tale necessità è cosa tutt' affatto subbiettiva; ma anche la legittimità della guerra, per riguardo agli Stati che la combattono, è tutta subbiettiva; eppure nessuno contestò mai agli Stati il diritto di fare la guerra; ed ogni guerra, quando sia combattuta secondo le norme del diritto delle genti, è ritenuta legittima. Vuol dire che poi la coscienza universale degli uomini giudicherà inappellabilmente della giustizia o della ingiustizia della guerra o delle operazioni militari compiute; ma, frattanto, nei rapporti di Stato a Stato, ogni operazione di guerra è legittima quando sia voluta dalla necessità di conseguire gli scopi per cui si sono impugnate le armi.

Ora è facile vedere come sieno giuste e sensate le restrizioni sancite anche dall' art. 212 del nostro Codice per la marina mercantile.

Quantunque la questione dei blocchi abbia oggidì perduta una parte della grandissima importanza che or sono pochi anni ancora aveva, ciò nulla di meno è pur sempre una delle maggiori del diritto internazionale marittimo. Ed ha perduta una parte della sua grandissima importanza perchè, a meno che le coste o i porti che si vogliono bloccare appartengano a territorii insulari e sieno tutti effettivamente bloccati, la facilità e la rapidità meravigliosa delle comunicazioni terrestri fanno sì che ciò che una piazza bloccata non può importare od esportare direttamente per acqua, riesca ad egualmente importare od esportare per mezzo delle

(1) Vedi sopra pag. 287 (1) e 288.

vie di terra (1); le quali, mettendo in immediata comunicazione lo Stato belligerante cogli Stati neutrali, sono potente invito alle navi di questi ultimi ad incaricarsi esse stesse di quei trasporti che direttamente si interdicono alla piazza od al porto bloccato. Di più; questa continuazione di rapporti commerciali che i paesi neutrali indirettamente mantengono coi luoghi bloccati, non è sola a scemare in modo notevole la importanza dei blocchi. Difatti; quando si pensi che il principio del rispetto della proprietà privata sul mare, già sancito nel nostro Codice e splendidamente attuato nella guerra combattuta dall'Italia e dalla Prussia contro l'Austria, assicura la libertà e la continuità delle comunicazioni marittime, tanto alle navi neutrali come a quelle dei cittadini dello Stato belligerante per tutti quei luoghi delle coste nemiche, i quali non sono come che sia soggetti a blocco; si capirà facilmente, quanto più ancora debba essere oggidì scemata la importanza dei blocchi. Che anzi può dirsi, a nostro parere, che, mercè la sanzione di un tal principio, si riuscirà tra non molto alla totale spontanea abolizione dei blocchi delle piazze commerciali; abolizione che verrà tacitamente effettuandosi di per sè, quando gli Stati si accorgeranno di non potere più conseguire coi blocchi quei vantaggi notevoli che prima ne traevano, e che le spese del mantenimento dei blocchi non sono a sufficienza compensate dai profitti che ne derivano.

Qui noi pure ci troviamo perfettamente d'accordo con Cobden. Pigliando principalmente in considerazione gli interessi in-

(1) *Revue des Deux Mondes*, 15 genn. 1862. p. 434. Vedi l'articolo di Casimir Périer.

Sagaci molto sono anche le osservazioni fatte da H. Rochussen al capo III della sua dissertazione intitolata: *De occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo*, Lugduni Batavorum, apud Jac. Xazemberg etc. MDCCCLVII — È codesta la dissertazione inaugurale di laurea presentata dall'autore per ottenere i sommi onori accademici. È un lavoro fatto con molta coscienza e con molto studio, e tale da onorare pur chi studente più non sia. Quale esempio per la gioventù italiana!

glesi, egli ne fa questo notevole esame, (1) «Con tre Stati soltanto l'Inghilterra potrebbe seriamente combattere una guerra marittima; cioè colla Francia, colla Russia e cogli Stati-Uniti.—Prendiamo la Francia. Suppongasi una guerra tra questa e l'Inghilterra. Qualora i porti commerciali della Francia fossero bloccati, quelle merci che prima vi si importavano per le vie di Marsiglia, dell'Havre e di altri porti, vi entrerebbero egualmente per quelle di Rotterdam, di Amburgo, d'Italia e di Spagna, appena fosse compiuta la rete delle strade ferrate; senza che il di più della spesa per la maggior lunghezza del viaggio avesse a siffattamente rincarire il prezzo delle merci da distogliere i Francesi dal comperarle ancora. In una guerra colla Francia, adunque, i blocchi de' suoi porti commerciali, come operazione di guerra, ben poco potrebbero giovare alla Gran Bretagna — Prendiamo la Russia. La guerra di Crimea ci fornisce gravissimi ammaestramenti. Le ostilità furono dichiarate nel marzo del 1854, eppure il blocco ai porti commerciali del mar Nero e del mare d'Azof non fu messo che nel marzo del 1855; e ciò allo scopo di poter esportare da essi una considerevole quantità di grano, attesa la scarsezza del ricolto fatto in Francia e in Inghilterra. Le artiglierie alleate infrattanto infuriavano contro le mura di Sebastopoli. Di più; poichè la Gran Bretagna fa un vivissimo commercio di esportazione dalla Russia massime di lino, di canape, di semi di lino, di sego e di grano, ne venne che essa dovette procurarsi quelle merci di seconda mano per mezzo della Prussia; così che, mentre appena nel 1854 il commercio suo del sego con quest'ultimo paese non sorpassava le 2,000 lire sterline, salì nel 1855 all'enorme cifra di 1,500,000 sterline. — Prendiamo gli Stati-Uniti. L'Inghilterra non metterà mai il blocco ai porti commerciali degli Stati-Uniti. Pure, supponiamo per un

(1) Vedi il discorso pronunciato da Cobden davanti la Camera di commercio di Manchester, quale è riferito da *Lawrence's Wheaton*, op. cit. p. 824-5.

momento questo caso. Che ne avverrebbe? Poichè, per rigoroso che fosse il blocco, sarebbe del tutto impossibile interdire onninamente l'uscita da quei porti, il cotone sortirebbe egualmente; ma il prezzo delle assicurazioni salirebbe assai alto, e l'Inghilterra non ci avria per certo un vantaggio. Ma non è soltanto il cotone che l'Inghilterra esporta dagli Stati-Uniti; le provvigioni da bocca sono ben ancora più importanti. Dal settembre del 1861 al giugno del 1862 l'Inghilterra esportò dall'America tante vettovaglie quante potrebbero bastare al sostentamento di tre o quattro milioni di persone per un anno. Or bene; se l'esportazione dall'America fosse stata proibita, pur con tutto l'oro di Lombard-Street dove si sarebbe potuto comperarle, se altrove non ce ne aveva punto? L'Inghilterra, adunque, non avrebbe alcun interesse a bloccare i porti commerciali de' suoi nemici; anzi molto guadagno potrebbe aspettarsi dal tenerli aperti ».

Tali sono le osservazioni di Cobden; e davvero ci paiono di una logica e di una evidenza irrefutabile. Ed egli è certo che se l'Inghilterra nel 1859 avesse accettata la proposta degli Stati-Uniti, non avrebbe subíti quei gravissimi danni che la guerra civile americana le cagionarono. Forse però in cuor loro gli Americani degli Stati-Uniti non si saranno doluti che la proposta loro sia stata respinta; mentre, se l'Europa la avesse accettata, le sorti della guerra avrebbero potuto essere anche diverse da quelle che veramente furono.

Risulta, adunque, con molta chiarezza dalle cose dette che, mentre il blocco dei porti commerciali non può, alla stregua del diritto, dichiararsi illegittimo, rade volte però è di efficace giovamento come operazione di guerra, e sempre invece è contrario agli interessi più gravi del commercio delle stesse potenze belligeranti; ond'è che si persuaderanno un giorno gli Stati a lasciarlo cadere in oblio, od a rinunciarvi espressamente per mezzo di pubbliche convenzioni. Per parte nostra facciamo voti che la proposta degli Stati-Uniti, o da essi o da altri, sia ripresa e fatta passare nel diritto internazionale posi-

tivo. L'Italia ha tutto da guadagnare dall'accettazione di un tale principio. Ma non si confonda la questione del diritto con quella della convenienza commerciale e politica. Avuto riguardo alla prima, ci pare di poter dissentire con tutta ragione da Cobden e da quelli che, come lui, sostengono la illegittimità dei blocchi dei porti commerciali; avuto riguardo alla seconda, e non vorremmo essere fraintesi, noi pure ci auguriamo che gli Stati si persuadano ad abolirli come più crederanno opportuno. Insistiamo a bella posta su tale distinzione per dimostrare che, siccome questo nostro è principalmente uno studio di diritto, a preferenza dovevamo studiare la questione al lume de' suoi principii.

E quello che si dice delle piazze commerciali andrà poi anche verificandosi, benchè più lentamente, per le piazze forti; perchè una volta che esse non si potranno più costringere all'arresa, o troppo difficilmente, col mezzo della fame o colla rovina dei traffichi, i blocchi diverranno più e più sempre una delle meno frequenti operazioni di guerra. Certo che un tale fatto non potrà compiersi in pochi anni; per noi basta avere qui notata questa che ci pare ineluttabile conseguenza del trionfo dei nuovi principii di diritto marittimo.

Comunque però sieno le cose, e qualunque possa essere l'avvenire, egli è certo che sino a quando uno Stato belligerante vorrà giovarsi del diritto di blocco, le navi mercantili dei cittadini dello Stato nemico e quelle dei popoli neutrali dovranno rispettarlo e non porre impedimento alcuno al suo esercizio. Che se altrimenti si comportassero, a buon diritto la potenza bloccante potrebbe far subire alla nave, colta in violazione de' suoi doveri, tutte le conseguenze funeste di tale operato; quantunque, per quanto risguarda il cittadino dello Stato nemico, la cattura della nave o del carico non sarebbe già in questo caso una eccezione al principio del rispetto della proprietà privata, bensì una conseguenza dell'offesa tentata o consumata all'esercizio di una legittima operazione di guerra (1).

(1) Cauchy, *Du Respect*, p. 84.

E si noti che tutto ciò che la scienza insegna e la pratica concordemente ha accettato intorno ai diritti e ai doveri delle navi neutrali, per ciò che risguarda il blocco o di un porto o del litorale di uno Stato belligerante, va del pari applicato alle navi mercantili dei cittadini dello Stato nemico.

Non ci è possibile, qui pure, estenderci davvantaggio intorno a siffatti diritti e doveri, perchè una tale esposizione trascenderebbe i limiti del nostro tema; onde è che ci limitiamo ad accennare per sommi capi le precipue regole che vi si riferiscono.

Le istruzioni (20 giugno 1866) (1) emanate dal ministro della marina del Regno d' Italia, nella imminenza della guerra combattuta poi contro l'Austria, riassumono brevemente i sommi precetti a cui dovevano attenersi gli ufficiali generali superiori

(1) DECRETO

Visto l'art. 213 del codice della marina mercantile del Regno d'Italia;

Visto il nostro decreto in data d' oggi che istituisce la Commissione delle prede;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico

Sono approvate le istruzioni ai comandanti delle Nostre forze navali, firmate d' ordine nostro dal nostro Ministro della marina e qui unite.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Firenze, 20 Giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE

Depretis

Istruzioni del Ministro della marina a tutti gli officiali generali superiori e subalterni comandanti l' armata, le squadre e i bastimenti di operazione.

e subalterni della flotta per riguardo alla violazione dei blocchi. Quelle istruzioni sono certamente informate a principii assai liberali, e si può dire che pochi sono i postulati della scienza

Essendo dichiarata la guerra fra il Regno d'Italia e l'Austria, mi fo a darvi le istruzioni che serviranno a regolare la vostra condotta nelle operazioni a cui le nostre squadre o navi staccate saranno chiamate.

E innanzi tutto io devo richiamare alla vostra attenzione che l'Italia e l'Austria avendo firmata la dichiarazione del 16 aprile 1856 emanata dal Congresso di Parigi, i principii in essa proclamati sono per essi obbligatori e devono dalle due potenze essere osservati e mantenuti.

Questi principii sono;

1.° L'armamento in corsa è e rimane abolito;

2.° La bandiera neutra copre la mercanzia nemica ad eccezione del contrabbando di guerra;

3.° La mercanzia neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, non è sequestrabile sotto bandiera nemica;

4.° I blocchi per essere obbligatorii devono essere effettivi, vale a dire mantenuti da una forza sufficiente per impedire l'accesso del litorale nemico.

Io vi invito adunque a tenere ben presente queste massime e quelle altre ancora che qui vengo a sviluppare.

I. Da questo momento siete chiamati ad inseguire ed impossessarvi, colla forza delle armi, di tutti i bastimenti da guerra austriaci.

II. Avendo l'Austria con ordinanza imperiale del 13 maggio u. s. dichiarato di attenersi al principio di reciprocità contemplato dall'articolo 211 del nostro codice della marina mercantile, voi non prederete i bastimenti di commercio nemici nè i loro carichi, salvo nei casi che trasportassero contrabbando di guerra, o che tentassero di violare un blocco.

III. Voi farete attenzione che lo esercizio della pesca sulle coste nemiche non porti seco verun incaglio o pregiudizio alle operazioni militari marittime che sarete chiamati a compiere.

IV. Terrete presente di dovervi astenere dall'esercizio di qualsiasi atto di ostilità nei porti o nelle acque territoriali di potenze neutre, con avvertenza che il limite delle acque territoriali si estende ad una portata di cannone dal lido.

V. Voi catturerete, bastimenti nazionali, neutri e nemici che:

a) Tentassero di violare un blocco;

e i desiderii dei più generosi tra i pubblicisti, i quali vi siano preteriti o combattuti. Già la Francia nella nota che il conte di Molé, ministro degli affari esteri, aveva aggiunta ad un di-

b) Trasportassero contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico.

VI. S' intende da sè che la violazione del blocco risulta tanto dal tentativo di penetrare nel luogo bloccato che dal tentativo di sortirne dopo la proclamazione del blocco stesso, a meno che in quest' ultimo caso non si tratti di bastimenti in zavorra o con un carico preso avanti il blocco od entro il termine fissato dal comandante del blocco; termine che dovrà sempre essere sufficiente per proteggere la navigazione ed il commercio di buona fede.

VII. Un blocco non è di diritto conosciuto da un bastimento che si diriga verso un porto bloccato se non dopo che la notificazione speciale ne sia stata inscritta sulle sue carte di bordo da uno dei bastimenti di guerra bloccanti. Questa formalità voi non dovrete punto trascurare di adempiere tutte le volte che sarete incaricato di una operazione di questo genere.

VIII. Sono contrabbando di guerra; i cannoni, mortai, fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili di ogni genere; i projetti, la polvere da guerra, il cotone fulminante e le munizioni da guerra di qualunque specie; i soldati di terra e di mare regolari o volontarii; gli attrezzi e gli oggetti di vestiario ed armamento militare; i dispacci e la corrispondenza ufficiale, e generalmente tutto ciò che senza subire ulteriore manipolazione possa servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Sono inoltre considerati come contrabbando lo zolfo e il nitro.

IX. Se per rilascio forzato in causa di cattivo tempo o di mancanza di viveri, ecc., un bastimento neutro volesse entrare in un porto bloccato, voi lo permetterete dietro giustificazione della sussistente forza maggiore che a ciò lo obbligasse. Ma se il naviglio stesso portasse degli articoli di contrabbando di guerra, voi farete in modo ch' esso li depositi a bordo della vostra nave o di una delle altre che sostengono il blocco.

X. Per compiere i doveri risultanti dalle precedenti istruzioni voi avrete ad esercitare il diritto di visita: ed io quindi vi indico in qual guisa dovrete procedere affinchè da tale diritto non possa sorgere alcuna spiacevole difficoltà. Sebbene questo diritto in tempo di guerra possa

spaccio del 17 maggio 1838, a proposito del blocco messo alle coste della Repubblica Argentina; e nella lettera del 20 ottobre 1838 dallo stesso Molé diretta al ministro della marina;

essere illimitato (?) (salvo quanto è detto all' articolo seguente), nondimeno io vi raccomando di non esercitarlo che nei paraggi e nelle circostanze che daranno dei motivi fondati per credere che da questo esercizio possa risultarne la confisca del bastimento visitato.

Voi opererete dunque nel modo seguente:

a) Quando avrete a riconoscere e visitare un bastimento mercantile, voi isserete la bandiera nazionale accompagnandola con un colpo di cannone a polvere, segnale al quale il bastimento dovrà rispondere issando la propria bandiera; se egli non obbedisce voi agirete in conseguenza secondo i regolamenti di bordo, fintantochè egli non lo faccia.

b) Se il bastimento mercantile si fermasse tosto ed issasse la propria bandiera, voi rimarrete alla distanza che vi sembrerà conveniente secondo lo stato del vento e del mare o qualunque altra circostanza che qui non sia possibile prevedere, ma vigilando sempre alla sicurezza della imbarcazione che voi invierete alla ricognizione. In questa contingenza però io vi raccomando la più grande cura perchè la moderazione sia congiunta, nell' atto di cui trattasi, col soccorso del quale potesse aver bisogno l' imbarcazione destinata alla ricognizione, e voi potrete manovrare conformemente a quanto fu detto al principio di questo paragrafo.

c) Subito che il bastimento mercantile si sarà messo in panna voi gli invierete un' imbarcazione comandata da un ufficiale. Questi, accompagnato soltanto da due o tre uomini, monterà a bordo e procederà a riconoscere la nazionalità e la specie del bastimento, e se egli sia o no impiegato ad un commercio illecito, vale a dire se egli porti degli articoli od altro di contrabbando di guerra. Perciò l' ufficiale esigerà che il capitano gli presenti la patente di nazionalità, il ruolo d' equipaggio, la patente di sanità del luogo di partenza ed i documenti che certifichino la natura del carico, e se dall' esame di essi risulti che il bastimento non abbia contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico la visita sarà così terminata e il bastimento rimarrà in libertà facendone relativa annotazione nelle sue carte di bordo. Ma se questi documenti provassero l'esistenza a bordo di contrabbando di guerra, voi catturerete il bastimento, vi impossesserete delle carte di bordo e vi regolerete conformemente alle disposizioni del regolamento di bordo, fatta avvertenza che anche in quest' ultimo caso voi non dovrete far aprire i boccaporti,

e nella circolare 10 settembre 1861 indirizzata da Rouher, ministro del commercio, alle Camere di commercio della Francia, durante la guerra americana; ma più che tutto nelle istruzioni 31 marzo 1854 dirette dal ministro della marina ai comandanti le forze navali della Francia, al tempo della guerra di Crimea; già in tutti questi atti, si dice, la Francia aveva nettamente delineate e con molta sagacia le principali regole in materia di blocco. Il governo italiano non avrebbe potuto generalmente scartarsi da queste norme senza meritarsi una nota di severo biasimo, benchè in qualche caso avrebbe fatto anche atto di giudi-

gli armadii ed altri ripostigli collo scopo di riconoscere se vi sieno altre carte o mercanzie sospette.

d) S' intende però che tutto ciò che è indicato nei paragrafi di questo articolo non altera punto le discipline prescritte per il caso che si trattasse d' infrangere il blocco.

e) Voi dovrete aver presente che se delle circostanze fortuite vi allontanassero dalla linea di blocco, e vi portassero nelle acque territoriali di un paese neutro, il diritto di visita dovrà cessare nelle acque stesse, e ciò in analogia a quanto sta espresso nel precedente articolo quarto.

XI. Non visiterete i bastimenti che si trovassero in un convoglio scortato da un bastimento da guerra neutro, e vi limiterete a domandare al convoglio una lista dei bastimenti posti sotto la sua protezione con dichiarazione scritta che a bordo di essi non esiste contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico. Se non di meno voi potrete supporre che la buona fede del comandante del convoglio sia stata sorpresa, comunicherete i vostri sospetti al detto comandante, il quale procederà solo alla visita del bastimento sospetto.

XII. Nel caso di cattura di un bastimento da guerra voi vi limiterete a constatarlo sul vostro giornale e procederete a condurre la preda nel modo il più conforme alla sicurezza degli equipaggi, ai quali la confiderete, tenendo presente l' articolo 94 del Regolamento sul servizio di bordo.

Firenze, 20 giugno 1866.

Il Ministro della marina
DEPRETIS

ziosa indipendenza a non seguirle con soverchia tenerezza. Quindi è che nelle istruzioni del 20 giugno 1866 fu stabilito: che la violazione del blocco dovesse risultare o dal tentativo di entrare nel sito bloccato, o dal tentativo di uscirne dopo la proclamazione del blocco; che, per altro, quando si trattasse di navi in zavorra, o di merci caricate prima della proclamazione del blocco, o durante il lasso di tempo stabilito dal comandante della squadra bloccante, esse potessero liberamente uscire dal luogo bloccato entro il termine prefisso; che quella nave la quale facesse rotta verso un porto bloccato non si reputerebbe consapevole del blocco, se non quando, per opera del comandante di una delle navi bloccanti, fosse fatta menzione sul suo libro di bordo della speciale notificazione.

Identiche prescrizioni si leggono nelle già citate istruzioni del governo francese del 31 marzo 1854.

A queste norme generali sono poi da aggiungere alcune altre che il consenso quasi unanime della scienza e della pratica fecero dal più degli Stati accettare; cioè: che oltre la speciale notificazione fatta a tutte le navi che si presentano davanti ad un sito bloccato, è assai opportuno che lo Stato belligerante notifichi a tutti gli altri Stati il suo deliberato proposito di porre il blocco ad uno o più porti della nazione nemica, affinchè i commercianti delle potenze neutrali ed anche dello Stato nemico non sieno troppo gravemente danneggiati nelle loro speculazioni, intraprendendo o continuando viaggi che non potessero poi compiere; che debbesi intendere levato il blocco di una piazza, allorquando la forza bloccante, o dall' impeto dei venti, o per fatto proprio, o per qualsivoglia altra causa, è siffattamente allontanata dal posto in cui prima stanziava da non soddisfare più a quelle condizioni, senza delle quali qualunque blocco è considerato illegittimo; che, impertanto, nulli ed illegittimi sono i pretesi diritti *di prevenzione* e *di seguito*, per opera dei quali si pretenderebbe aver diritto di catturare quelle navi che, quand' anche consapevoli durante il viaggio del blocco di una piazza, ciò non pertanto

facessero egualmente vela per alla volta di essa, o che, riuscite a sottrarsi allo inseguimento delle navi bloccanti per qualche violazione ad esse imputabile dei doveri nascenti dal blocco, fossero poi da quest' ultime raggiunte o in alto mare o nel porto di loro destinazione (1); che la pena della violazione di un blocco, costituendo una violazione del diritto di sovranità della potenza bloccante sulle acque in cui sono stanziate le proprie navi, sia per entrata od uscita illegittima, è la confisca della nave e del carico, quando le merci appartengano allo stesso padrone della nave, oppure quand' anche, diverso il proprietario, il padrone delle merci sappia che la nave si proponeva di violare il blocco; che se, invece, il proprietario delle merci è affatto inconsapevole degli illeciti propositi del padrone della nave, esse non debbano come che sia, per quel riguardo, essere confiscate.

Qui però è necessario avvertire che le positive disposizioni del nostro Codice per la marina mercantile si dilungano alquanto, su quest' ultimo riguardo, dagli insegnamenti della scienza. Infatti all' articolo 217 è sancito: « Le navi di bandiera neutrale, sorprese in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturate e confiscate colle merci che vi fossero caricate ». La quale disposizione, non tenendo in conto alcuno la

(1) A questo proposito l'articolo 2 del regolamento 15 febbrajo 1864, pubblicato dal governo danese al tempo della guerra contro la Prussia e l' Austria, stabilisce: « La simple tentative de couper la ligne de blocus n' entraîne pas la saisie du vaisseau, si, en considération du peu de temps qui s' est écoulé depuis la notification ou signification du blocus on est équitablement fondé à admettre que le navire, au moment de la tentative, n' avait pas connaissance du blocus. Dans ce cas toutefois, le commandant donnera au vaisseau neutre en question connaissance de l' état des choses; après avoir fait consigner sur les papiers du navire, en particulier sur les documents qui servent à constater la nationalité, et sur le journal de l' équipage, la mention que la formalité a été remplie, il doit renvoyer le vaisseau et lui faire prendre une autre route ». Gessner, Op. cit. p. 207.

possibilità che tutte le merci, od anche una parte solo di esse, non appartengano allo stesso padrone della nave, e che il loro proprietario ignori l'intenzione di quest' ultimo di voler forzare un blocco effettivo e dichiarato, sancisce una ingiustizia; perchè non è mai lecito confondere la colpa coll' innocenza, e l' una all' altra accomunare nelle stesse rovinose conseguenze.

T. Ortolan (1), Gessner (2), e Cauchy (3), dichiarano aper-

(1) « La peine contre le violation d' un blocus est la confiscation du navire; la cargaison est aussi confiscable, excepté dans le cas où celui dont elle est la propriété n'étant pas le même que celui à qui appartient le navire, peut fournir des preuves qu' il est étranger à la violation du blocus ». Op. cit., t. II, p. 357.

(2) « Dans le droit international, actuel tel qu' il est exprimé dans les traités et dans la pratique, la peine de la violation du blocus consiste dans beaucoup de cas uniquement dans la confiscation du navire; ce n' est que dans les cas les plus graves que la même sort atteint la cargaison. Ortolan exprime sur ce point le vrai principe en ces termes . . . (vedi sopra) le principe est aujourd' hui reconnu par presque tous les publicistes, même par les auteurs anglais. La pratique de la grande Bretagne ne differerait sur ce point des règles généralement admises en matière de droit international si cette puissance ne s' était pas ici encore réservé une porte de derrière, qui lui permet de rendre les vrais principes complétement illusoires. Suivant elle, la cargaison doit être soumise à la confiscation dans tous les cas dans les quels le propriétaire du chargement est responsable des actes du patron du navire. Il suffit donc d'étendre un peu les limites de cette responsabilité pour que la cargaison soit soumise à la peine entraînée par la violation du blocus, même lorsque le propriétaire est de bonne foi ». Op. cit. p. 211. 212.

(3) Cauchy dice di non poter capire perchè, trattandosi di blocco, si voglia da molti pubblicisti confiscata la nave, ed invece se ne propugni la libertà trattandosi di contrabbando. A lui pare, e nell' un caso e nell' altro, che sia proprio la nave lo stromento per mezzo del quale si compie il delitto, non le merci; tanto è vero che qualora le merci riputate di contrabbando si portassero in un porto neutrale, non potrebbero essere confiscate. Rigorosamente, adunque, parrebbe a Cauchy, che, pure nel caso di contrabbando, dovrebbesi confiscare la nave. Però, dappoichè la pratica internazionale, per questo riguardo, ha adottato un

tamente che le merci, il proprietario delle quali o non conosce l'esistenza del blocco od ignora che il padrone della nave si propone di tentarne la violazione, non vanno confiscate. Il quale principio non ci meravigliamo di vedere professato da questi scrittori, liberali sempre nelle loro dottrine o ben di spesso; che anzi più e più sempre si radica nel convincimento nostro quando lo vediamo accettato e da Phillimore (1) e da Bel-

trattamento più mite, egli invoca lo stesso trattamento anche per la nave pur nel caso di blocco — *Le droit maritime international* ecc., t. II, p. 213.

Per parte nostra, noi pure facciamo voti perchè sia accettata tale parità di trattamento. Per altro ci pare di non poter negare al belligerante il diritto di confiscare anche la nave violatrice del blocco, quando una tale sanzione sia stata, prima del blocco, legittimamente emanata. Ed in vero; egli è certo che il belligerante sulle acque in cui stanziano le navi bloccanti esercita un diritto di sovranità, di impero e di giurisdizione; egli è certo, impertanto, che sino a quando questo fatto temporaneo della occupazione e dell' esercizio dei diritti sovrani dura, il belligerante può così permettere l' entrata o l' uscita dalle acque bloccate a tutte o ad una parte soltanto delle navi nazionali e straniere, come può a tutte o ad una parte soltanto interdirla assolutamente. Così essendo le cose, per noi è perfettamente conforme all' esercizio dei diritti sovrani che il belligerante commini ed infligga la pena della confisca a quella nave che, debitamente avvertita, si ostina a voler forzare il blocco. Certo che se la potenza bloccante potrà far senza di questa misura estrema sarà una assai buona cosa, ed i pubblicisti non debbono stancarsi un solo momento di consigliare siffatta mitezza; ma ben altra cosa è la spontanea rinuncia all' esercizio di un diritto, altra la sua completa negazione.

Trattandosi di contrabbando, invece, non avviene così. Come tra poco diremo, là non è quistione di sovranità, di impero o di giurisdizione; ma soltanto di legittima difesa, affinchè sia impedita la prestazione di fatali soccorsi al nemico.

(1) « It is a general rule that ship and cargo are both confiscated for a breach of Blockade; but here an important distinction must be maken, viz., whether the owners of the *cargo* are, or are not, identical with the owners of the *ship*. If *they are*, the confiscation of the one follows upon the confiscation of the other; but, if *they are not* then the cargo

lo (1) e da Travers-Twiss (2), che ciascuno di noi conosce non troppo teneri del rispetto dei diritti delle potenze neutrali, e meno ancora di quelli dei privati cittadini dello Stato nemico. E tale dottrina non è punto nuova; poichè già si conteneva, come riferisce Bynkershoek (3), nel decreto 1.° luglio 1645 degli Stati-

is not confiscated, unless, before the goods were shipped, the owners of them were, or ought to have been, apprised of the existence of the Blockade, or unless it be shown that, under the circumstances, the act of the master personally binds them ». Op. cit., t. III, p. 406.

(1) « La confiscacion del buque es la pena ordinaria que por el Derecho de gentes se impone á los infractores del bloqueo. A primera vista la carga se considera sujeta á la misma sentencia que el buque. Però es costumbre oir las pruebas que presentan los cargadores para esonerarse de complicitad en el reato de la nave; pues aunque la presuncion esta contre ellos, puede suceder que el patron ó capitan haya sido el unico culpable ». Op. cit., P. II, Cap. VIII, §. 5.

(2) Op. cit., V. II, §. 116. p. 221-3, — La citazione è troppo lunga perchè si possa qui riferire. D'altra parte le conclusioni di Travers-Twiss non sono ben nettamente annunciate, poichè egli arriva a pronunciarsi per il partito che noi propugniamo soltanto per via indiretta e per una argomentazione *a contrariis* — Egli suppone il caso di un armatore e di un caricatore che abbiano messo alle vele senza sapere che il porto verso cui si dirigono sia bloccato. Se del blocco, egli continua, essi non hanno notizia che durante il viaggio, e l'armatore, *d'accordo col caricatore*, persiste nel voler continuare il viaggio e cerca di forzare il blocco, allora non si può dubitare che pure il carico sia confiscabile. — Ond'è che, argomentando *a contrariis*, si deve ritenere che, allorquando il caricatore non sappia del blocco, la sua merce non sia confiscabile assieme alla nave.

(3) Bynkershoek scrive:

« Cum Architalassus Tromp etiam anno 1645. classe Ordinum Generalium obsideret Flandriæ portus, et rogaret Ordines, ecquid moliretur contra naves eorum qui neutrarum partium essent, 1. Jul. ejusdem anni decreverunt, omni modo impediretur, ne quisquam portus Flandriæ intraret, ne tamen publicarentur, quæ non essent *contrabanda*, ut est apud Aitzema. Mutati igitur tunc Ordines Generales ab iis, qui fuerant anno 1630. Sed mutatis, sententias mutari quid obstat? » Op. cit. c. XI, in fine.

Difatti Bynkershoek poco prima così aveva giudicato il sistema adottato dagli Stati Generali col decreto 1. luglio 1645.:

Generali d'Olanda, ed è da non poco tempo accettata, cosa strana! dalla stessa pratica inglese. Egli è per ciò che il nostro legislatore avrebbe fatto bene a stabilire una distinzione che la natura delle cose chiaramente dinota.

Anche queste norme vanno egualmente applicate così trattandosi di navi neutrali, come di quelle appartenenti ai cittadini dello Stato nemico; dappoichè pur queste ultime, allorquando violino qualche legittimo diritto di un belligerante concernente il blocco o il contrabbando di guerra, come già più sopra fu detto, sono assoggettate al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità. Così è stabilito all'articolo 212 del nostro codice.

Quindi è che per poco prosegua il diritto internazionale positivo per l'ottimo cammino per il quale si è messo, vedremo la proprietà dei cittadini dello Stato nemico non diversamente trattata da quella dei popoli neutrali, e come questa, impertanto, dichiarata inviolabile; vedremo, di più ancora, le potenze belligeranti spontaneamente rinunciare ad alcuni mezzi di guerra che le fatte innovazioni e la esperienza quotidiana dimostreranno non rispondere più in modo soddisfacente agli scopi della guerra marittima. Epperò, come un giorno gli Stati

« Nunc accipe pacta quædam in hanc rem: in §. 7. Pacti marini inter Regem Hispan. et Ordines Gener. 17 Dec. 1650 simpliciter convenit, etiam non *contrabanda* non licere advehere Urbibus locisve obsessis. Idem est in §. 29 Pact. commerc. inter Regem Galliæ et Ordines Generales 27 Apr. 1662 et §. 4. Pacti marini inter Regem Angliæ et Ordines Gener. 1 Dec. 1674. et §. 16 Pact. commerc. inter Regem Galliæ et Ordines Gener. 10 Aug. 1678. et §. 16 Pact. commerc. inter Regem Sueciæ et Ordines Gener. 12. Oct 1679 aliisque quam plurimis. Simpliciter autem ajunt omnes illi §. §. illicitas ejusmodi subvectiones, nulla adjecta pœna, sed, si illicitæ sint, omnes utique res, obsessis subvectæ, habendæ sunt pro *contrabandis*, quicquid enim contra Pacta et Edicta subvehitur, *contrabandum* est. Atque his est consequens, ejusmodi subvecta, ut modo dicebam, ad minimum pubblicari, eadem plane ratione, qua pubblicantur omnia, quæ proprie *contrabanda* audiunt. Et sic usus servat, ut et sequentibus intelliges, et servat quoque, ut in eos, qui subvehunt, pœna capitis aliave mitiori, ut res exigit, animadvertatur ». Op. cit. C. XI.

si accordarono per abolire la corsa, si intenderanno anche per abolire i blocchi delle piazze commerciali; benchè, tanto questi come la corsa, sieno legittimi stromenti di guerra. Vedremo, insomma, come diceva Cobden, le guerre offrire d'ora innanzi piuttosto il carattere di *un duello tra due governi*, che non quello di *un conflitto tra due popoli*. Allora, tutto quanto non sarà stromento di offesa o di difesa e non apparterrà agli eserciti di terra e di mare, o non potrà essere scopo diretto di una operazione di guerra, cioè di una lotta tra le forze vive delle potenze belligeranti, dovrà essere sottratto alle immediate rovine delle battaglie; sicchè i mali che le persone o le proprietà dei privati cittadini pacifici e inoffensivi ancora soffriranno, non saranno che di indiretta derivazione.

§. II.

Contrabbando di guerra.

Ma l'avere dichiarata inviolabile la proprietà privata sul mare, e la speranza degli altri miglioramenti or ora accennati nella pratica internazionale, a nulla od a ben poco gioverebbe qualora non si determinasse con norme esatte, giuste e severe il novero di quegli oggetti che costituiscono il *contrabbando di guerra*. Difatti, è facile il pensare come ogni utile innovazione sarebbe distrutta, quando di suo arbitrio uno Stato belligerante potesse allargare la lista degli oggetti conosciuti sotto quella denominazione. Il rispetto della proprietà privata allora non sarebbe più che un giuoco, una mistificazione; perchè basterebbe a distruggere dalle fondamenta un tale principio il comprendere nello elenco degli oggetti di contrabbando tutte quelle merci che allo Stato belligerante piacesse di assoggettare a confisca.

Per la stessa ragione per la quale una potenza in guerra ha diritto di impedire il commercio collo Stato nemico di tutte quelle merci che, servendo direttamente agli scopi

della guerra, costituiscono davvero il contrabbando bellico; ha pure il dovere correlativo di non porre ostacolo alcuno al trasporto di tutte le altre non comprese in quel novero. Egli è per questo che dobbiamo accuratamente osservare se quegli atti legislativi che sancirono il rispetto della proprietà privata sul mare, non vi derogarono poi estendendo la lista degli oggetti dichiarati contrabbando di guerra.

Ma prima ancora è da sapere, che mentre gli usi costanti della pratica internazionale e la opinione quasi unanime dei pubblicisti riconoscono come indiscutibile il diritto nello Stato belligerante di impedire il trasporto al proprio nemico di tutti quegli oggetti che, servendo direttamente ed esclusivamente a scopi di guerra, importano per ciò solo una partecipazione immediata alle ostilità; vi hanno, d'altra parte, oggidì alcuni spiriti generosi i quali, allo scopo di scemare le calamità della guerra e la rovina dei commerci che sempre ne consegue, propongono l'abolizione d'ogni contrabbando di guerra. Heffter (1), William Lawrence (2), De Negrin (3), e prima di essi ancora l'Azuni nostro (4) e il Lampredi (5), si fanno sostenitori di questa nuova dottrina. Però, se per fare ossequio ad un generosissimo sentimento, come è quello da cui sono inspirati quegli scrittori, si riuscisse a sopprimere od anche solo a diminuire nei belligeranti il diritto supremo della legittima difesa e della propria conservazione, noi saremmo costretti allora a sagrificare qualunque sentimento di mitezza all'impero della giustizia.

E per vero; come mai potrebbero pretendere al godimento dei diritti della neutralità od alla inviolabilità delle proprietà private quei cittadini che si permettessero di som-

(1) Op. cit. §. 185 N. III.

(2) *Visitation and search* p. 11.

(3) Op. cit, sez. II. cap. III.

(4) Op. cit., t. II, p. 130.

(5) *Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra,* Firenze 1783, §§. III, IV, e V, t. 1.

ministrare agli Stati belligeranti oggetti che servono immediatamente ed esclusivamente agli usi della guerra; epperò soccorressero direttamente l'uno Stato a detrimento dell'altro, o li soccorressero ambedue colle stesse prestazioni, e violassero quindi quella rigorosa ed assoluta astensione dal compartecipare come che sia alle ostilità, dalla stretta osservanza della quale soltanto deriva per essi il diritto al rispetto delle loro persone e dei loro averi? Il fornire, a mo' di esempio, armi e munizioni da guerra ad uno od anche ad ambedue i belligeranti potrebbe mai tenersi come atto di astensione o di imparzialità? Si dirà forse che, poichè la guerra è un duello tra governo e governo, tutte le persone che non fanno parte della forza armata devono essere lasciate intieramente libere nelle estrinsecazioni della loro attività; si potrà dire che, allorquando le prestazioni sieno fatte con rigorosa imparzialità all'uno e all'altro dei belligeranti, dai privati cittadini non si reca offesa ad alcuno, ma soltanto si esercita per essi un inviolabile diritto; si potrà dire, che la guerra non li risguarda punto; si potrà dire che, o si tratta di cittadini di uno Stato neutrale, ed allora non vi ha ragione alcuna perchè una guerra combattuta tra due estere potenze debba impedire o ristringere la libertà dei loro commerci, che di sua natura è illimitata: o si tratta dei privati cittadini di uno degli Stati belligeranti, ed allora, poichè si accetta il principio del rispetto della proprietà privata, nessuna restrizione ai loro commerci, del pari che a quelli dei neutrali, può essere legittimamente posta, perchè la guerra essi pure non risguarda. Forse altre osservazioni ancora si potrebbero aggiungere; ma non varrebbero, a nostro giudizio, ad accrescere autorità alla tesi della abolizione di ogni contrabbando di guerra. Sino a che uno Stato belligerante avrà diritto di paralizzare le forze del nemico e di tôrgli di mano quanto più sa e può di tutti quei mezzi che servono direttamente all'offesa ed alla difesa; sino a quando il porre colle proprie mani le armi in mano al nemico sarà considerato una diretta partecipazione alle ostilità; sarà pur sempre legittima la interdizione

di ogni specie di commercio conosciuto sotto il nome di contrabbando bellico.

Si dice la interdizione, e non la confisca. Difatti, per riconoscere in uno Stato belligerante un tale diritto non è mica d' uopo ammettere come necessaria conseguenza del suo esercizio piuttosto l' una che l' altra di quelle penalità. La pena può essere, ed anzi è quasi sempre, la conseguenza della violazione di un diritto; ma il diritto non è dalla pena che ritrae la sua legittima esistenza e la sua giuridica natura; meno poi ancora dalla speciale qualità di essa. Oltre a ciò non ci riesce di capire come, pronunciata una volta l' abolizione di ogni contrabbando di guerra, si ammetta poi, come fa l' Heffter, nel belligerante il diritto di staggire e di trattenere sino alla conclusione della pace quelle merci che possono giovare direttamente agli scopi della guerra. Se si dirà che sino ad ora, ed oggi pure, si è abusato in modo troppo enorme talvolta del diritto di interdire il commercio di molti oggetti che ingiustamente si mettono nel novero di quelli di contrabbando, noi di gran cuore aggiungeremo a quella autorevolissima dell' Heffter la nostra povera voce; ma negare, come principio generale, ad uno Stato belligerante il diritto di considerare per contrabbando bellico quelle merci che direttamente si adoperano a scopi di guerra, non ci pare ammessibile. Anche a noi piacerebbe che, comunque fossero le cose, non si confiscassero senz' altro quelle merci che, reputate di contrabbando, si staggiscono mentre sono dirette per alla volta di un porto nemico, e che il loro trattenimento, per tutto quel tempo che fosse giudicato opportuno, potesse bastare a soddisfare i legittimi diritti del belligerante, come fu stipulato all' articolo 13 del trattato conchiuso tra gli Stati-Uniti e la Prussia il 10 settembre 1785 (1); ma,

(1) Eccone il testo:

« And in the same case of one of the contracting parties being engaged in war with any other power, to prevent all difficulties and misunderstandings that usually arise respecting merchandise of contraband, such as arms, ammunitions, and military stores of every

ripetiamo, altra cosa è il dire essere bene che al sistema generale della confisca si sostituisca quello del temporaneo trattenimento, e ben altra il contestare ad uno Stato belligerante il diritto di impedire il trasporto, verso i porti del suo nemico, delle merci di contrabbando (1).

kind, no such articles carried in the vessels, or by the subjects or citizens of either party, to the enemies of the other, shall be deemed contraband, so as to induce confiscation or condemnation, and a loss of property to individuals. Nevertheless it shall be lawful to stop such vessels and articles, and to detain them for such length of time as the captors may think necessary to prevent the inconvenience or damage that might ensue from their proceeding, paying however a reasonable compensation for the loss such arrest shall occasion to the proprietors; and it shall further be allowed to use in the service of the captors the whole or any part of the military stores so detained, paying the owners the full value of the same, to be ascertained by the current price at the place of its destination. But in a case supposed of a vessel stopped will deliver out the goods supposed to be of contraband nature, be shall be admitted to do it, and the vessel shall not in that case be carried into any part nor further detained, and shall be allowed to proceed on her voyage ».

(1) Combattendo l'opinione di Heffter e di William Lawrence, T. Ortolan fa queste assennatissime osservazioni:

« Nous ne saurions nous ranger à cet avis, et nous pensons qu'un pareil droit conventionnel, s'il arrivait, ce qui assurément n'est pas à supposer, qu'il fût possible de l'établir pour un temps entre certaines puissances, ne deviendrait jamais un droit général et ne serait pas de longue durée: il ne résisterait pas à l'expérience et aux nécessités des premières guerres. La raison de cela, c'est qu'il contiendrait en soi la dénégation d'un droit primordial et supérieur aux conventions humaines, celui de la légitime défense. En effect, empêcher qui que ce soit de fournir, durant la lutte, à notre ennemi, des armes et des munitions de guerre contre nous, ce n'est qu'une forme, qu'une application particulière de la défense légitime; être obligé d'assister impassible, sans faire aucun effort pour l'empêcher, au transport et à la délivrance a notre ennemi de telles armes et de telles munitions, ce serait subir une violence contre notre droit. Soyez notre ennemi, et nous aurons, pour empêcher de tels acts, les droits de la guerre; mais vouloir faire

Ma se per noi è incontrastabile un tale diritto negli Stati belligeranti, ammettiamo, per altro, ben volontieri, anzi crediamo impreteribile, la necessità di limitare il novero del contrabbando di guerra a quei soli oggetti che, come già più volte si disse, servono direttamente a scopi di guerra. Tutta l'importanza della discussione oramai sta qui.

La ristrettezza dello spazio che, anche per questo tema, ci siamo imposta, ci dispensa dal parlare del contrabbando *ad libitum*, cioè di quelle specie di merci che, per loro natura, non sono veramente comprese nell'elenco di quelle di contrabbando, ma che possono quando che sia essere tenute per tali, quando piaccia allo Stato belligerante e questi se ne avvantaggi. È quasi neppur mestieri accennare che siffatta comoda teoria è principalmente caldeggiata dall'Inghilterra; e del pari non è mestieri avvertire come l'accettazione di un tale principio distruggerebbe ogni sano criterio giuridico, e non più la giustizia ma uno sfrenato arbitrio governerebbe, per tale riguardo, i rapporti internazionali. La scienza e la pratica di tutti

ces acts et pretendre les faire sans obstacle de notre part, sous couleur de neutralité, c'est vouloir mentir à la réalité des choses.

Le système dont nous parlons prend sa source dans une pensée généreuse, en crédit heureusement de nos jours, celle de restreindre autant que possible les inconvénients de la guerre, ce mode imparfait, ce mode regrettable, mais à un moment donné inévitable, de vider les contestations d'État à État. C'est une exagération de cette pensée poussée par la faveur prédominante de l'industrie et du trafic, jusq'à l'oubli du droit des belligérants : Il est facile à l'écrivain, dans l'intérieur de son cabinet, de rayer sur le papier, et par hypothèse, de pareils droits; mais nous, officiers et matelots qui avons la responsabilité et par dessus tout le sentiment profond des intérêts à nous confiés, qui pouvons avoir à exercer ces droits, pour notre pays, dans des situations critiques, grosses de conséquences, ce serait nous soumettre à une rude contrainte que de nous condamner, par une loi conventionnelle, à l'inaction en présence de situations dans les quelles nous aurions conscience que la légitime défense de notre pays serait sacrifiée et qu'on nous assujettirait, en définitive, à ne pas faire notre devoir ». — Op. cit., t. II, p. 246-7.

gli altri Stati combatterono sempre costantemente e vigorosamente una tale pretesa (1).

Già sino all' epoca dei trattati dei Pirenei (1659) e di Utrecht (1713) la pratica internazionale aveva con sufficiente esattezza fissato il novero degli oggetti reputati contrabbando di guerra. All' articolo 10 del secondo di quei trattati, il quale riproduce quasi testualmente l' articolo 12 del primo, è scritto: sono comprese sotto il nome di merci di contrabbando tutte le armi di difesa e di offesa, la polvere da cannone, il salnitro, le palle, e qualunque altro arnese o stromento di guerra serviente all' uso delle truppe (2). Ben è vero che oggidì la multiforme applicazione di certe materie prime e di certe macchine alle arti industriali ha fatto sì che più ancora sia ristretta la lista di tali oggetti, e meglio per tale modo si accosti alla verità razionale dei principii della scienza; ma questo però è certissimo che quei due trattati dei Pirenei e di Utrecht sono ancora come i due grandi capisaldi della pratica internazionale in tale materia. La stessa Inghilterra, che pure di caso in caso non prende consiglio che dal proprio tornaconto, non potè per ben più volte sottrarsi alla necessità di riconoscere nei pubblici trattati siffatto ristretto novero delle merci di contrabbando; come avvenne in quelli conchiusi colla Francia nel 1713, 1748, 1763, 1783, 1786, e colla Russia nel 1766 e 1801 ecc. Essa però con meravigliosa disinvoltura facilmente si dispensava di attenersi ai patti convenuti, ed appena l'articolo di un trattato le era di imbarazzo al raggiun-

(1) Pure, con nostra meraviglia, una siffatta dottrina la vediamo riprodotta nell' opera del Bello al §. 4, cap. VIII, P. II.

(2) Art. 19. On comprendra sous le nom de marchandises de contrebande ou défendu les armes, canons, arquebuses et mortiers, pétard, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre à canon, mèches, salpêtre, balles, piques, epées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, fourreaux de pistolet; baudriers, chevaux avec leur harnais et tous autres semblables genres d' armes et d' instruments de guerre, servant à l' usage des troupes ».

gimento delle proprie mire, aveva pronti sempre quanti più voleva di *orders in council.* Ond' è che l' Inghilterra e i suoi pubblicisti costantemente si scartarono dai principii insegnati dalla scienza ed accettati dalla pratica; ed oggi ancora se il mondo civile invano deplora che nella dichiarazione del 16 aprile 1856 siasi affatto taciuto delle merci reputate di contrabbando, è tutt' opera del governo britannico. Il quale, quanto è ingiusto ed oppressivo allorchè, essendo belligerante, vuole imporre il proprio volere agli Stati neutrali, altrettanto è pronto a far buon viso alle teorie più liberali del continente e a domandarne imperiosamente l' esecuzione quando se ne sta pacifico spettatore della lotta.

Però nei trattati delle due neutralità armate del 1780 e del 1800, e nella grandissima parte di quelli conchiusi dopo il 1815 dagli Stati del vecchio e del nuovo mondo, fu stabilito il principio di considerare per contrabbando bellico quelle merci soltanto che direttamente ed esclusivamente servono a scopi di guerra (1).

(1) Ecco l' elenco dei principali di questi trattati, giusta quanto riferiscono Heffter, Hautefeuille ed Ortolan:

Tra gli Stati-Uniti del nord e la Colombia 3 dicembre 1824, il Chilì 16 maggio 1832, l' America Centrale 5 dicembre 1825, il Messico 5 aprile 1831, Venezuela 20 gennajo 1836; tra la Francia e il Brasile 28 gennajo 1826, la repubblica di Bolivia 9 dicembre 1834, il Texas 25 settembre 1839, la Nuova Granata 1 ottobre 1846, il Perù 9 marzo 1861; tra la Prussia e il Brasile 9 luglio 1827, il Messico 18 febbrajo 1831; tra il Brasile e la Danimarca 26 aprile 1828, e le Città Anseatiche 17 novembre 1827; tra le Città Anseatiche e Venezuela 27 maggio 1837; tra la Olanda e la repubblica di Colombia 1 maggio 1829; tra i Paesi Bassi e il Texas 18 settembre 1840.

Si veda inoltre l' art. 21 del trattato conchiuso il 27 ottobre 1860 tra la Sardegna e Salvador.

Negli altri trattati posteriori conchiusi tra il Regno d' Italia e le estere potenze non ci venne fatto di riscontrare disposizione alcuna che si riferisca al contrabbando di guerra — Tali sono quelli stipulati: colla repubblica di Venezuela 19 giugno 1861; coll' impero Otto-

Una eccezione che l' Inghilterra persistette sempre anche in questi ultimi tempi a voler fare, è quella che concerne il carbon fossile. Interrogato dal capitano Loebell, nella seduta del 9 maggio 1854 della Camera dei Comuni, se il carbon fossile fosse da considerarsi contrabbando di guerra, sir James Graham, primo lord dell' Ammiragliato, rispondeva : esservi intorno a ciò non pochi dubbi, potendo il carbon fossile essere adoperato e per iscopi di pacifico commercio e di guerra. Epperò il primo lord consigliava gli ufficiali della marina di attenersi al loro proprio giudizio; di maniera che, se di volta in volta si persuadessero che quella merce fosse destinata ad usi pacifici, dovessero rispettarla; se no, la confiscassero (1). La risposta non poteva essere più comoda per l'Inghilterra, ed ingiusta per gli Stati neutrali. Ancora nel 1859, al tempo della guerra d' Italia, in un dispaccio del *Foreign Office* del 13 maggio, il governo inglese ripeteva le stesse norme ; mentre invece la Francia (2) e il Piemonte (3) dichiararono, che non avendo sino allora mai considerato come contrabbando di guerra il carbon fossile, non lo reputerebbero per tale nemmeno nella guerra contro l' Austria. Lord Russell però nel dispaccio 23 gennaio 1862, diretto a lord Lyons durante la guerra civile di America, manifestava opinioni assai più liberali , che non quelle sino allora costantemente professate dalla pratica e dai pubblicisti inglesi. Egli dichiarò di volersi per ogni parte attenere alla teoria di Bynkershoek, la quale consuona esattamente colla pratica francese e colla opinione de'suoi pubblicisti (4). Secondo queste, egli osservava, sono consi-

mano 10 luglio 1861 ; col regno di Svezia e Norvegia 14 giugno 1862; colla repubblica di Liberia 23 ottobre 1862 ; col Belgio 9 aprile 1862 ; coll' Inghilterra 6 agosto 1863 ; colla Russia 16-28 settembre 1863 ; coi Paesi Bassi 24 novembre 1863.

(1) Gessner, op. cit. p. 82 — Pistoye e Duverdy, op. cit., t. I, p. 404. — Lawrence' s Wheaton , op. cit. p. 799.

(2) *Moniteur* , 29 mai 1859.

(3) *Gazzetta Piemontese* , 8 giugno 1859.

(4) Lawrence' s Wheaton , op. cit., p. 801. 2.

derati contrabbando di guerra soltanto quegli oggetti che in modo esclusivo e diretto servono agli usi della guerra; che se così non fosse, come dice Bynkershoek, *ingens esset catalogus rerum prohibitarum, quia nulla fere materia est, ex qua non saltem aliquid bello aptum fabricemus* (1). Lord Brougham, lord Granville e lord Kingsdown, per lo contrario, avevano manifestate poco prima alla Camera Alta idee ben diverse intorno a questo argomento. Essi ripeterono con sir James Graham che, poichè il carbon fossile è di quelle merci che possono servire così a scopi di pace come a scopi di guerra, cioè sono *ancipitis usus*, poteva essere e non essere, giusta i casi, considerato di contrabbando (2).

Un ultimo tentativo in questo senso venne fatto nel 1866 dalla Spagna durante la guerra da essa combattuta contro il Chilì, affine di impedire l'esportazione del carbon fossile dal paese nemico. Ma il corpo consolare del Chilì avendo protestato contro questo provvedimento, il governo spagnuolo lo modificò nel senso che non avrebbe considerato come contrabbando di guerra, se non quel carbon fossile, il quale, provenendo dalle miniere del Chilì, fosse destinato a legni nemici (3).

E ciò che si dice del carbon fossile, vale anche per le macchine a vapore. Troppi sono i loro usi nelle arti pacifiche dell'industria e del commercio, perchè, quantunque possano servire a scopi di guerra, debbano essere giudicate oggetti di contrabbando.

Il Codice nostro per la marina mercantile fece omaggio a principii assai liberali. Per esso, giusta l'articolo 216, salvo le diverse convenzioni per trattati e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, sono dichiarati oggetti di contrabbando di guerra: i cannoni, i fucili, le carabine, i *revol-*

(1) Op. cit., lib. 1, cap. 10.

(2) Lawrence's Wheaton, op. cit., p. 800 — Tale è anche l'opinione di Phillimore, op. cit., vol. 3, p. 361 — di Pratt, *The law of contraband of war etc.*, London 1861, pag. liii, 99 e 100 — e di Moseley, *What is contraband of war and what is not*, London 1861, pag. 71 e 72.

(3) *Gazzetta Ufficiale del Regno*, 23 aprile 1866.

vers, le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o portatili, di ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre. La enumerazione non poteva essere più saggia. Quindi è che ci riesce troppo increscevole il dover tosto avvertire il lettore che, non appena l'Italia si trovò impegnata nell'ultima guerra contro l'Austria, dimenticò le ottime sanzioni dell'articolo 216 del Codice per la marina mercantile, e che nelle istruzioni dirette il 20 giugno 1866 dal ministro della marina agli ufficiali superiori e subalterni della flotta, venne ancora a a patti, in alcune parti, col vecchio diritto. All'articolo VIII di quelle istruzioni (1), dopo avere giustamente comprese nel novero delle merci di contrabbando, oltre le accennate all'articolo 216 del Codice, il cotone fulminante, i soldati di terra e di mare regolari o volontarii, i dispacci e la corrispondenza officiale, il ministro aggiunge; sono inoltre considerati come contrabbando di guerra *lo zolfo* ed *il salnitro*. Questa maggiore estensione, non esitiamo a dirlo, è del tutto illegittima.

Ben è vero che non pochi antecedenti della pratica internazionale potrebbero essere addotti per giustificare siffatta estensione. Si potrebbe dire, che anche i trattati più liberali, come sono quelli: d'Utrecht dell'11 aprile 1713 tra la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, l'Olanda e il Portogallo: del 1667 tra la Svezia e l'Olanda: del 1766 tra l'Inghilterra e la Prussia: del 1778 tra la Francia e gli Stati-Uniti d'America: del 1786 tra la Francia e l'Inghilterra: del 1780 tra le potenze costitutrici la prima neutralità armata: del 28 ottobre 1844 tra la Francia e la Nuova Granata: del 1846 tra la Francia e il Chilì: del 1848 tra la Francia e Guatimala e Costa-Rica: del 1832 tra la Francia e la repubblica Dominicana: e persino il progetto di convenzione (art. 9) più volte citato, del 5 dicembre 1823 presentato per ordine del presidente degli Stati-Uniti Monröe alle estere potenze; si potrebbe dire, che tutti questi trattati clas-

(1) Vedi sopra p. 297 e seg.

sificarono quali merci di contrabbando il salnitro e lo zolfo. Si potrebbe ancora aggiungere che, pur durante la guerra di Crimea, lo stesso governo francese, iniziatore generoso di molte riforme, all'articolo 8.° delle istruzioni 31 marzo 1854 emanate per gli ufficiali superiori e subalterni della flotta, classificò tra quelle di contrabbando e l'una e l'altra merce; e che pur l'Italia nel trattato conchiuso il 27 ottobre 1860 colla repubblica di Salvador volle considerare all'articolo 27 per merce di contrabbando bellico il salnitro. Ma troppe cose, noi sappiamo, dovremmo oggidì rievocare a vita, già condannate irreparabilmente dalla coscienza universale degli uomini, se a giudicare della legittimità loro bastasse l'attestazione delle età passate; d'altronde, lo zolfo e il salnitro non furono compresi nel novero delle merci di contrabbando pur nel testo delle lettere di marca rilasciate da Jefferson Davis agli armatori degli Stati separatisti del sud. E se il legislatore nostro con saggio criterio non annoverò tra le merci di contrabbando le macchine a vapore ed il carbon fossile, davvero non ci riesce di capire come mai le istruzioni del 20 giugno 1866 abbiano potuto invece giudicare per tali lo zolfo ed il salnitro. Forse che queste due merci, perchè entrano nella composizione della polvere da guerra, servono più direttamente o con maggiore efficacia a scopi di guerra, che non le macchine a vapore e il carbon fossile? forse che esse non sono del pari e più ancora adoperate ai molteplici usi delle arti della pace (1)? Anzi, se intiero dobbiamo manifestare il nostro pensiero, ci pare che le macchine a vapore tocchino l'estremo limite della cerchia oltre la quale le merci si reputano contrabbando bellico; mentre invece lo zolfo e il salnitro ci stanno assai più lungi.

(1) « Paucissima sunt belli instrumenta, quæ non et extra bellum præbeant usum sui. Enses gestamus ornamenti causa, gladiis animadvertimus in facinorosos, et ipso pulvere bellico utimur pro oblectamento, et ad testandam publice lætitiam, nec tamen dubitamus, quin ea veniant nomine *των contrabande Waren* ». Bynkershoek, Op. cit. c. X.

Tanto più poi che il qualificare di contrabbando questi due oggetti può essere un grave danno recato alla pubblica economia del nostro paese. Tutti sanno infatti come le terre vulcaniche di Napoli e di Sicilia forniscano copiosissima la esportazione dello zolfo; or bene; l' interdire per opera nostra al nostro commercio siffatta esportazione, non è un condannarci a danni che altrimenti si potrebbero evitare (1)?

Noi ci permettiamo di richiamare su queste brevi considerazioni la severa attenzione del nostro governo, e di invitarlo a modellare per l' avvenire la sua condotta colle estere potenze di conformità alle saggie disposizioni dell' articolo 216 del Co-

(1) Perchè i lettori misurino tutta l'importanza delle cose dette vogliamo riferire la statistica, per un decennio, delle esportazioni dello zolfo dalle provincie meridionali.

Anni	Quintali
1853	1, 109, 973
1854	1, 413, 431
1855	1, 123, 844
1856	1, 480, 515
1857	1, 397, 437
1858	1, 344, 425
1859	1, 759, 685
1860	1, 437, 826
1861	1, 541, 530
1862	1, 521, 073

Dalle quali cifre si ricava che la maggiore esportazione avvenne durante la guerra d' Italia del 59; e che, supposta approssimativamente essere di 1, 500, 000 la media annuale delle esportazioni a lire ventitrè al quintale, l' Italia fa oggidì per lo zolfo un commercio di esportazione per *trentaquattro milioni e mezzo di lire*. E si noti, che appena il procedimento chimico per ottenere lo zolfo fosse un po' più conforme ai metodi razionali, il suo prodotto, epperò anche la sua esportazione, potrebbe aumentarsi del doppio. Ora è facile capire, se saggia cosa sia il comprendere lo zolfo tra gli oggetti di contrabbando bellico; mentre la sua maggiore esportazione dalle nostre provincie si fa appunto in tempo di guerra.

dice per la marina mercantile. Veda infatti il governo nostro se davvero lo zolfo ed il salnitro sieno oggetti che servano *senza manipolazione ad immediato armamento marittimo o terrestre.* Qui, più che mai, si sente il danno che le potenze congregate a Parigi nel 1856, mentre si proposero di stabilire una dottrina uniforme sul diritto marittimo in tempo di guerra e di introdurre per tale modo nei rapporti internazionali principii ben fissi e determinati, non abbiano nettamente dichiarato quali merci si avrebbero dovuto ritenere per l'avvenire come di contrabbando; ed invece siensi accontentate di accennarvi appena di sfuggita, lasciando così ancora il gravissimo tema in una perniciosissima incertezza, forte di arbitrii e di guai infiniti (1).

(1) Su questo argomento ci piace di riferire ciò che con molto senno scriveva sino dal secolo scorso il nostro Lampredi:

« Ma contuttociò per una bizzarria appena intelligibile all'art. 24 di questo istesso Trattato (intendi del 16 febbraio 1778 tra la Francia e gli Stati-Uniti d'America) si vede notato tra le merci di contrabbando anche il salnitro, ed il salnitro e lo zolfo nei trattati stipulati dopo questo tempo, e particolarmente in quello di neutralità armata concluso ultimamente con la Russia. È facile il vedere che il salnitro non ha la forma di uno strumento preparato per la guerra, e che per conseguenza non ha la caratteristica fissata per conoscer le merci di contrabbando.

Siccome questo principio addotto dalla Francia è, come io avvertiva, il più coerente alla natural giustizia, la quale insegnava a servirsi dei diritti della necessità col minimo danno degli altri, e ad esercitarli col minimo attacco della libertà, proprietà ed indipendenza degli uomini, e siccome le più culte ed illuminate nazioni vi si sono quasi totalmente uniformate, ristringendo per quanto era possibile il numero delle merci di contrabbando, mi pare che si dovrebbe oggimai toglier dal numero anche lo zolfo e il salnitro. Tanto più che è una specie di contraddizione, che s'incontra in tutti i trattati pubblici fatti in questi ultimi tempi, il veder permesso il trasporto di ogni genere atto a fabbricare e risarcire le navi da guerra, e particolarmente il ferro ed il rame, senza i quali non si forma nè artiglieria, nè arme da offesa o da difesa, e vedere

Avevamo impertanto ragione di avvertire, più sopra, che il principio del rispetto della proprietà privata sul mare poteva subire rovinose limitazioni, qualora, appena per poco, la pratica

dall' altra parte proibito il salnitro e lo zolfo (1) senza i quali ingredienti non si forma la polvere. Subitochè si verifica, che il salnitro e lo zolfo nel suo stato naturale non è strumento, nè materia, che possa servire immediatamente alla guerra, non esce dalla categoria di merce libera, o almeno dell' istesso genere del ferro, del rame, del piombo, dell' ancore delle vele, e dei legni da costruzione. E quando fosse vera l' osservazione d' alcuni, che il maggior uso che si fa del salnitro e dello zolfo sia per la fabbricazione della polvere, di che almeno quanto allo zolfo si potrebbe dubitare, contuttociò subitochè non è per se stessa ed immediatamente munizione da guerra, converrebbe all' equità, e moderazione delle civili Nazioni Europee il toglier l' uno e l' altro dal catalogo delle merci di contrabbando, le quali si ridurrebbero con principio uniforme alle sole materie preparate, specificate e ridotte a munizioni o strumenti da guerra terrestre o marittima.

L' illustre ed intelligente Ministero di Francia, che ha avuto la gloria di ridurre ai principii della possibile moderazione questa delicata ed intrigata materia, dovrebbe compir quest' opera gloriosa, dandone l' esempio nel primo trattato di navigazione e di commercio con un Popolo amico, sicuro che sarebbe dall' altre culte Nazioni seguitato ». Op. cit., §. IX, p. 113-116 t. I.

Azuni ripete quasi parola per parola le osservazioni del Lampredi, benchè senza citarlo. Egli pure, adunque, fa notare la contraddizione del diritto convenzionale, il quale, per uno strano capriccio, mentre permette il trasporto di ogni genere atto a fabbricare e a risarcire le navi, proibisce poi quello del salnitro e dello zolfo. Op. cit., t. II, c. II, art. V, §. 11.

Hautefeuille così chiaramente si esprime:

(1) « Osserva il *Galiani* nel L. c. pag. 348, che tra le merci di contrabbando non è stato mai nominato lo zolfo, quantunque molte volte sia stato riguardato come tale il salnitro. Questa osservazione non è vera, poichè tanto l' uno che l' altro è stato riguardato come merce di contrabbando specialmente nei trattati del 1734 e del 1766 tra la Russia e l' Inghilterra art. 12 e art. 11, l' ultimo dei quali è stato richiamato in tutti gli altri di neutralità armata stipulati in questi ultimi tempi ».

internazionale si scostasse dai rigorosi dettami della scienza intorno al contrabbando di guerra.

Che dire, adunque, della troppo celebrata classificazione che il maggior maestro del diritto delle genti immaginò di

« En droit donc, le commerce du salpêtre est un commerce licite: en fait, ce commerce est prohibé, le salpêtre est objet de contrebande de guerre. Les peuples neutres ont un intérêt très-grand à ramener les traités à la conformité avec le droit primitif; ce n'est pas seulement pour une denrée isolée et peu important, qui se trouve à tort frappée par la prohibition, c'est pour le principe lui-même qu'il est nécessaire de songer à cette réforme: parce que, lorsque le principe est violé sur un point, quelque petit qu'il soit, il n'a plus de force; il ne cesse pas d'être un principe, mais il cesse d'être inviolable. Nous ne saurions donc trop engager les nations à revenir sur ces traités, à les modifier, pour faire disparaître les dispositions qui sont contraires à la loi primitive.

Tout ce que je viens de dire à l'égard du salpêtre s'applique également au soufre. Matière première et inoffensive par elle-même, il ne peut être rangé, d'après la loi primitive, dans la classe des objets que les peuples neutres doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ». *Des droits et des devoirs* etc. t. II, tit. VIII, sez. II, §. V, art. 5, p. 149.

Bynkershoek invece tentenna un poco, e senza risolvere la controversia osserva:

« . . . De nitro, *salpeter*, magis dubitari posset, quia per se materiam belli non præstat, et tamen *salpeter* continetur omnibus fere, quos indicavi, catalogis rerum prohibitarum, nam ex nitro maxime fit pulvis bellicus, præcipuus nunc belli fomes. Quin animadverti, nitrum sæpe exprimi, omissa mentione pulveris bellici, sæpe etiam ea addita. Ubi omissa est, ipsum nitrum succedit loco pulveris bellici, ubi addita, pro synonimis habentur nisi nitrum, ob præcipuum ejus in bello usum, exceperint Gentes a materiis, per se bello non aptis ». Op. cit., C. X.

Galiani, contraddicendo a tutte le sue teorie liberali, classifica il salnitro e lo zolfo tra gli oggetti di contrabbando di guerra. Op. cit. c. IX, §. IV, art. 5, p. 347-9.

Pratt, op. cit., p. XI, e 180-7 — e Moseley, op. cit. p. 47-8, classificano e l'una e l'altra merce tra quelle di contrabbando di seconda classe (*ancipitis usus*), giusta la divisione già formulata da Grozio. Non c'è da meravigliarsene; sono inglesi!

poter fare di tutte le merci? Grozio le divide in tre grandi categorie; mette nella prima, quelle merci che, servendo ad usi di guerra, si devono sempre reputare di contrabbando; nella seconda, quelle che, adoperandosi invece ad usi pacifici, vanno sempre riconosciute per libere; e nella terza, quelle che, potendo servire ed agli scopi della guerra ed agli usi della pace, possono di volta in volta essere tenute per libere od invece di contrabbando.

Egli scrive: « Primum distinguendum inter res ipsas: sunt enim quæ in bello tantum usum habent, ut arma; sunt quæ in bello nullum habent usum, ut quæ voluptati inserviunt: sunt quæ et in bello et extra bellum usum habent, ut pecuniæ, commeatus, naves, et quæ navibus adsunt. In primo genere verum est dictum Amalasuinthæ ad Justinianum, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti administrat. Secundum genus querelam non habet... In tertio illo genere usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si me tueri non possum nisi quæ mittuntur intercipiam, necessitas jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat » (1) —. È facile vedere come di questo modo si lasci aperta una via sconfinata alla prepotenza dei belligeranti, e come sarà sempre a questi facilissimo lo interdire ogni commercio esterno col proprio nemico. Difatti, quando la distinzione delle merci in lecite e proibite non si desuma dalla loro intrinseca natura, ma la si lasci al libero arbitrio delle parti contendenti, queste non avranno a consultare che il proprio vantaggio e da esso misurare la libertà dei commerci che vorranno permettere (2).

(1) Op. cit. lib. III, cap. I, §. 5, n. 2.

(2) Bynkershoek, che in modo veramente maestrevole illustra questa materia, respinge assolutamente la triplice classificazione di Grozio, escludendo dal novero delle merci di contrabbando tutte quelle che « uti sunt, bello apta esse non possunt » Egli avverte su questo proposito:

« De his, quæ promiscui usus sunt, nullus disputandus esset finis, et nullus quoque, si de necessitate sequamur Grotii sententiam, et varias, quas adjicit, distinctiones. Excute pacta gentium, quæ diximus, excute

La necessità è sempre una cattiva, una malfida consigliera; tanto più quando non le si ponga alcun freno efficace, e del nome suo si possa coprire qual più strano, qual più ingiusto capriccio. La necessità che può consigliare il belligerante ad interdire una certa specie di commercio, può d'altra parte spingere invece i privati cittadini a promuoverla ed a favorirla con ogni mezzo. Oggi si dichiarano merci di contrabbando il legname da costruzione, gli attrezzi di nave, la canape, la pece, il denaro; domani, i cavalli, le vettovaglie e quant' altro mai piacerà al belligerante. Così ogni commercio sarà del tutto impedito, e sotto la maschera di una menzognera libertà terrà impero la più sfrenata tirannide. Al belligerante, che di tale guisa non ha che da prendere consiglio dal proprio vantaggio, sarà facile dimostrare e persuadere ad altrui come la sua salvezza dipenda dalla interdizione dei tali o dei tali altri commerci, e come, così operando, egli di pien diritto provveda alla propria legittima difesa. D' altronde, che non sarebbe mai possibile e giustificabile col pretesto della necessità?

E noi invece sappiamo che, tanto gli Stati neutrali quanto gli stessi privati cittadini delle parti belligeranti, nessuna restrizione maggiore devono permettere alla libertà dei loro commerci, se non quella che deriva dal dovere di una rigorosa astensione e di una perfetta imparzialità. Essi non devono come che sia partecipare alla lotta che tra gli Stati in guerra si dibatte; essi non devono nè giovare nè nuocere o all'uno o all'altro, quando vogliano godere i vantaggi della pacifica loro condizione. Questo è tutto il loro dovere; e a nessuno può essere lecito di aggravarli di maggiori oneri e di maggiori sagrifizii, estendendo arbitrariamente il novero degli oggetti di contrabbando. Una grande incertezza, è vero, vi fu per molto tempo su questo riguardo, poichè le saggie provvidenze delle pubbliche con-

et alia, quæ alibi extant, et reperies, omnia illa apellari *contrabanda*, quæ uti hostibus suggeruntur, bellis gerendis inserviunt, sive instrumenta bellica sint, sive materia per se bello apta ». Op. cit., cap. X.

venzioni vennero non di rado cancellate dalla violenza delle armi. Ma, come abbiamo visto, se si eccettuano l' Inghilterra e i suoi pubblicisti, quasi tutti gli altri paesi del mondo civile sono oggi tra loro d' accordo nel dividere tutte le merci in due grandi categorie soltanto. Della prima fanno parte quelle che servono direttamente ed esclusivamente a scopi di guerra, e sono dette di contrabbando; alla seconda appartengono, senza restrizione alcuna, tutte le altre.

Tale è pure l' opinione dei migliori tra i moderni scrittori. Soltanto Massé (1) e T. Ortolan (2), mentre danno a divedere di respingere la triplice classificazione del Grozio, di fatto poi la accettano in parte. — Massé, benchè dichiari che, a mo' di esempio, le vettovaglie non potrebbero mai essere classificate tra le merci di contrabbando, essendo che l' uso che se ne fa in tempo di pace è pur quello stesso del tempo di guerra; soggiunge però che, invece, a suo giudizio, i metalli e i minerali adoperati alla fabbricazione delle armi e dei projettili, la canape, la pece, il legname da costruzione, e quanto serve al raddobbo delle navi, e il carbon fossile e il denaro etc., tutte queste sono merci le quali possono essere o non essere contrabbando bellico, a seconda che il belligerante a cui sono destinate le adoperi o no a scopi di guerra. — T. Ortolan, l' energico oppugnatore del contrabbando *ad libitum*, dice che vi hanno *casi straordinarii* in cui la legittima difesa autorizza il belligerante a interdire il trasporto al proprio nemico di quelle merci che secondo *la legge comune* dovrebbero tenersi per libere; a mo' di esempio, quando si possa essere certi che si vogliano dal nemico adoperare alla fabbricazione di arnesi da guerra. Allora, egli dice, è lecito impedirne il trasporto, affinchè con bugiarde apparenze non si eluda il dovere della astensione e della imparzialità. — Ma si può domandare ai due egregi pubblicisti: e chi sarà giudice di questi

(1) Op. cit. N. 208.
(2) Op. cit., t. II, p. 231-2.

pericoli e di questi danni temuti, di questi casi straordinarii e della destinazione che a quelle merci assegnerà il belligerante a cui sono trasportate? Il belligerante stesso, o i pacifici cittadini che effettuano il trasporto? E se il belligerante, chi potrà aggiustar fede alla imparzialità del suo giudizio? Siamo da capo allora; e alla classificazione del Grozio cacciata dalla porta si fa strada così per la finestra. La libertà dei commerci internazionali sarà pur sempre ancora messa in piena balìa dei belligeranti.

L'Hautefeuille (1), come il Bynkershoek, confuta assai abilmente l'erronea classificazione del Grozio.

Nè meno erronea ci pare l'altra dottrina che vorrebbe insegnare, che quei popoli il commercio dei quali principalmente si faccia di quegli oggetti che in modo esclusivo e diretto servono agli usi della guerra, possano continuarlo come in tempo di pace pur cogli Stati guerreggianti. Azuni (2), Galiani (3) e Lucchesi-Palli (4), tra gli altri, si fanno a sostenere cotale opinione. L'errore deriva dal perdere di vista i principii del diritto e dal non tener conto che degli interessi dell'una o dell'altra parte. Come sono inviolabili i diritti di coloro che non parteggiano per l'uno o per l'altro dei contendenti ed osservano verso di questi una rigorosa astensione ed imparzialità, sono del pari certi ed assoluti i loro doveri. Se al belligerante non si permette di consultare il suo proprio tornaconto per la determinazione del contrabbando di guerra, non si deve consentire, per la stessa ragione, a coloro che si tengono estranei alla contesa che si dibatte col mezzo delle armi di togliere il carattere di contrabbando a quelle merci che per loro natura tali veramente sono. Sventura per essi se la guerra insorta sospende temporaneamente quei loro commerci. La civile con-

(1) *Des droits et des devoirs* etc. op. cit. t. II, pag. 114-127.
(2) Op. cit. P. II, cap. II, §. 6.
(3) Op. cit., p. 312.
(4) Op. cit. p. 159 e seg.

vivenza così tra i privati cittadini come tra i popoli necessariamente impone alcune restrizioni alla libera esplicazione della attività umana; e l'ordine sta appunto nel giusto contemperamento e nel giusto equilibrio dei reciproci loro diritti e doveri. Di più; poichè il novero degli oggetti di contrabbando è da noi ristretto a quelli soltanto che in modo esclusivo e diretto servono agli usi della guerra, ne viene che il danno del quale per siffatta interdizione potrebbero essere colpiti quei privati cittadini non sarebbe forse mai di gran rilevanza; non potendosi credere che il maggior commercio di un paese consista in armi ed in munizioni da guerra. Qui, noi pure, ci troviamo di perfetto accordo col Massé (1).

Ma la libertà dei commerci, pure in tempo di guerra, noi la intendiamo siffattamente da permettere ai privati cittadini degli Stati belligeranti, non solo il commercio dai loro porti a quelli degli Stati neutrali, o da Stato neutrale a Stato neutrale, ma ben anche da porto a porto dello Stato nemico, o del loro stesso paese; purchè, in quest'ultimo caso, si astengano dal trasportare merci di contrabbando. Difatti, riconosciuto che sia il rispetto della proprietà privata, non vi sarebbe ragione alcuna di poterlo impedire. La guerra si combatte tra i governi; ed i privati cittadini, quando non contravvengano al dovere della astensione e della imparzialità, possono anche non darsene per intesi, come cosa che non li risguarda. Soltanto a questo modo è possibile lo scemare le calamità della guerra, e il rispettare con giusto criterio e i diritti degli Stati belligeranti e quelli dei privati cittadini che alla guerra come che sia non compartecipano. Nè si tema che così operando si facciano più lunghe, e più disastrose quindi, le guerre. No; se da una parte ciascuno dei belligeranti potrà più facilmente provvedere alla propria difesa ed alla offesa, dall'altra parte i gravissimi interessi che per la guerra sarebbero trascinati a rovina, eserciteranno tale una prepotente pressione nei consigli degli Stati da distoglierli da qualunque guerra, la

(1) Op. cit. N. 201.

quale non sia voluta dalla legittima necessaria difesa o dalla reintegrazione del violato diritto. E che il mondo civile visibilmente tenda a sopprimere le guerre consigliate soltanto o dalla gelosia commerciale e politica, o dai vecchi rancori di razza, l'abbiamo visto or ora che l'arbitrato spontaneamente offerto dalle grandi potenze europee e volonterosamente accettato dalla Francia e dalla Prussia tolse di mezzo la possibilità di una guerra che, per irreparabile sventura, sarebbe stata la più rovinosa di quante mai ricordi la storia. Mirabile e forse unico esempio di concordia e di sollecitudine diplomatica.

Determinato così quali merci soltanto possano essere comprese nel catalogo di quelle di contrabbando bellico, e quale ne sia la razionale loro classificazione, vediamo quali sieno le conseguenze derivanti ed ai cittadini degli Stati neutrali ed a quelli delle stesse potenze belligeranti, allorquando, trasportando effettivamente verso un porto nemico oggetti di contrabbando di guerra, violino per tale modo o i doveri della neutralità, o i doveri che incombono ai cittadini degli Stati belligeranti, dalla stretta ed assoluta osservanza dei quali soltanto dipende il rispetto delle loro proprietà private. E se qui, una volta ancora, ci toccherà di muovere qualche biasimo alle nostre leggi; vedremo però come sia per ogni parte meritato.

Al diritto dei cittadini degli Stati neutrali e di quelli delle stesse potenze guerreggianti di potere liberamente continuare i loro traffichi coi porti del nemico, quando questi non sieno bloccati, corrisponde il diritto degli Stati belligeranti di offendere quanto più possono e sanno, dentro i limiti della necessaria difesa, il loro nemico, affine di costringerlo alla accettazione di patti che sono lo scopo ultimo della guerra. Ai primi, adunque, sarà data così larga facoltà di continuare nelle loro tranquille imprese commerciali, quanta essi potranno esercitare senza direttamente offendere le potenze belligeranti nei loro legittimi diritti, e senza come che sia permettere la diretta loro partecipazione alla guerra a favore o dell'una o dell'altra di esse, od anche

di ambedue. Ai secondi, sarà permesso valersi di tutti quei mezzi di offesa e di difesa che, mentre direttamente si volgono contro il nemico, non offendono del pari in modo immediato i diritti dei cittadini degli Stati neutrali, o quelli degli Stati belligeranti. Quando i primi od i secondi oltrepassino la sfera della legittima loro efficienza ci ha violazione di diritto. Or bene; se avvenga, per non dilungarci dal nostro tema, che il cittadino di uno Stato neutrale od anche delle medesime potenze belligeranti faccia vela verso un porto nemico con un carico di contrabbando, questo carico si potrà: o trattenere dall' altro Stato belligerante, che di tale modo sentesi offeso ne' suoi legittimi diritti: o, comunque sia, si potrà impedire che arrivi al porto di sua destinazione: o si potrà anche sottoporre a confisca, qualora si vogliano seguire gli usi più comuni e generali della pratica internazionale. Questo è tutto il diritto del belligerante.

Ma perchè egli possa legittimamente esercitarlo sino ad ordinare la confisca del carico, è necessario che il proprietario delle merci di contrabbando e il capitano sappiano che il porto verso cui la nave è diretta appartiene a Stato belligerante, o che di ciò possano almeno essere convinti da chi li arresta. Se l'uno o l'altro in buona fede ignorasse la guerra insorta tra il proprio Stato e quello a cui appartiene la nave che gli impedisce il cammino, o se, trattandosi di nave neutrale, a questa pure non fosse nota la guerra, il belligerante non avrebbe diritto che di deviare la nave e di fare in modo che non arrivi al porto di destinazione. Suppongasi, infatti, che un legno mercantile, da molto tempo assente dal proprio Stato, sia fermato in alto-mare da un altro legno che gli si dichiara nemico, mentre veleggia per tornarsene in patria. Quand' anche tutto o parte del carico della nave mercantile fosse di contrabbando, potrebbe essere mai legittimamente confiscato, pur ignorando il padrone delle merci e il capitano la guerra insorta tra i due Stati? Evidentemente no; perchè non vi ha colpa dove non ci ha volontà di offendere, e perchè nessuno può essere punito per azioni che si ha pieno diritto

di reputare legittime. E del tutto conforme al diritto è in questo caso il viaggio di ritorno della nave, sia che si diriga ad un porto del proprio Stato o ad altro porto qualsiasi. Tanto più poi sarà tutto ciò perfettamente legittimo se la nave arrestata sia neutrale. Eppure questa importantissima considerazione è quasi sempre trascurata dagli scrittori; ai quali, pare che tardi di poter conchiudere, che la merce di contrabbando è sempre confiscabile. Eppure, se si professa che la nave diretta verso un porto bloccato non è suscettibile di confisca, o conosca od ignori il blocco, se non quando sia stata fatta speciale menzione del blocco stesso sulle sue carte di bordo, non si capisce perchè una diversa condotta dovrebbe tenersi verso la nave con carico di contrabbando diretta ad un porto di Stato belligerante, quando essa della guerra insorta non abbia notizia alcuna. La condizione giuridica dei due casi è rigorosamente la stessa; dunque, eguali del pari ne devono anche essere le conseguenze. E ciò che si dice del caso concreto or ora accennato, si deve intendere senza eccezione alcuna applicabile a qualunque altro caso che sia identico in diritto.

Massé (1) ed Hautefeuille (2) compresero la importanza della distinzione, e la svilupparono colla consueta loro chiarezza e perspicuità. Soltanto che, mentre Hautefeuille, strettamente osservando i principii del diritto, non permette al belligerante di sequestrare il carico e la nave che ignori la esistenza della guerra, Massé invece gli consente di appropriarsi le merci di contrabbando pagandone il prezzo ed il nolo, asserendo che il belligerante ha sempre diritto in tali circostanze di impedirne il trasporto al nemico. L' opinione dell'Hautefeuille ci pare assai più consentanea ai principii della giustizia e dell' equità. Ed in vero; se l' atto del neutrale o del privato cittadino dello Stato belligerante è perfettamente lecito, perchè si vorrà imporre la vendita di quelle merci all' incrociatore nemico,

(1) Op. cit., N. 366, 367, 368, 369.

(2) *Des droits et des devoirs* etc., op. cit., t. III, pag. 283 e seg.

mentre per tale modo e si può arrecare un ingiusto danno al pacifico mercante, e, comunque sia, lo si offende sempre senza sufficiente ragione nella sua personale libertà? (1) Lo impedire, adunque, anche in questo caso l' arrivo delle merci di contrabbando al porto di destinazione è tutto il diritto del belligerante. Nè gli sarà permesso di scartarsi da questa condotta sia che la nave e le merci appartengano o a cittadini di Stato neutrale, o a quelli di Stato nemico; perchè e le une e le altre sono inviolabili.

Le speculazioni della scienza però trovano, per questo riguardo, difficilmente riscontro nella pratica internazionale. La nave e il carico sono per regola generale sequestrati. Solo si fa qualche eccezione per quelle navi che una dichiarazione di guerra sorprende in territorio nemico. E di ciò abbiamo parlato a dilungo altrove.

Ma non sono questi soltanto i doveri del belligerante; perchè, anche ammesso per ora il diritto in lui di confiscare il contrabbando, quando la nave conosca la esistenza della guerra e si diriga ad un porto di Stato belligerante, egli non potrebbe però mai colpire di confisca, assieme al carico proibito, la nave e le merci lecite. Ciò non gli saría permesso di fare nemmeno allorquando il capitano della nave sapesse del carico di contrabbando, o col proprietario del carico costituisse egli una sola persona. Difatti, il privato cittadino, il quale le ostilità punto non risguardano, ha diritto di potere liberamente continuare nelle sue pacifiche speculazioni mercantili; dunque, deve essere rispettato per tutti quegli atti coi quali direttamente non impedisce o ritarda le operazioni di guerra del belligerante. E per converso; lo Stato belligerante ha diritto di impedire con ogni mezzo lecito tutto quanto può offenderlo nell' esercizio de' suoi legittimi diritti; dunque, non gli sarà permesso di adoperare qualsivoglia forza di repressione contro atti od operazioni o cose che non offendono come che sia quel suo legittimo esercizio, e più di quello che è necessario per mantenerselo inviolato. Ecco per quale ragione

(1) Si veda su di ciò il Galiani, op. cit., p. 390 e 391.

lo Stato belligerante ha soltanto il diritto di trattenere, o, seguendo la più comune pratica internazionale, tutt' al più di confiscare le merci di contrabbando, ed ha invece l' assoluto dovere, in ogni caso, di lasciar libera l' altra parte lecita del carico e la nave che la porta; perchè e l' una e l' altra sono di per sè e per la loro destinazione di innocua natura.

Questo ci insegna la scienza (1). Il diritto convenzionale,

(1) Hautefeuille scrive: « Ainsi, d' après le droit primitif, d' après le droit secondaire, et on peut le dire sans crainte d' erreur, d' après l' usage, car les abus commis par quelques souverains puissants pour opprimer les neutres ne changent pas cet usage, le navire neutre porteur de contrebande de guerre, et la partie libre de sa cargaison, ne peuvent être soumis à la saisie ni à la prise ». — *Des droits et des devoirs* etc. t. III, pag. 237.

Ortolan T. osserva: « Nous croyons fermement, quant à nous, que, suivant la raison internationale, aucune de ces distinctions ne serait à faire, (cioè quelle del regolamento 26 luglio 1778), et que dans aucun cas le navire porteur de la contrebande ni les marchandises innocentes, ne devraient être confisqués . . . . Aller plus loin, confisquer le navire neutre et les marchandises non interdites, ce serait appliqer une peine variable et arbitraire dans son étendue, tombant souvent sur des innocents, et injustifiable, même dans les cas particuliers précités », — Op. cit., t. II, p. 198. 199.

E Massé: « Sans doute, la confiscation du navire et de la cargaison libre serait une mesure qui porterait avec elle une plus grande intimidation; mais le droit des belligérants est plutôt d' empêcher que d' intimider, et ils ne peuvent empêcher que par des moyens qui n' entreprennent pas sur le droit des neutres à faire tout commerce pacifique. Les traités qui se sont occupés de ce point se trouvent cette fois d' accord avec les principes de la raison et de l' équité naturelle; ils portent que la contrebande seulement est confiscable, et que le navire doit être relâché avec le surplus de la cargaison ». — Op. cit., N. 215.

Però è da osservare che Massé, fedele alla classificazione da lui fatta od accettata delle merci di contrabbando, mentre dichiara suscettibili sempre di confisca quelle appartenenti alla prima classe (N. 212), cioè che servono soltanto alla guerra (N. 206), sostiene che le merci della seconda classe, cioè che possono servire così alla pace come alla guerra (N. 206), non vanno mai confiscate, solo permettendosi al belligerante di staggirle per un

alla sua volta, se non le tenne dietro in ogni parte delle sue speculazioni, sancì però in ben molti trattati (1), che soltanto le merci di contrabbando sono suscettibili di confisca, non mai le merci

tempo più o meno lungo, sino a che cessi il pericolo di poter essere adoperate a scopi di guerra (N. 213). Una tale distinzione Massé la desume dalla natura stessa di queste merci, e dall' uso al quale il belligerante, secondo lui, ha diritto di supporre sieno destinate. Ma chi non vede, qui pure, come sconfinato sarebbe l' arbitrio dei belligeranti, e come i diritti dei privati cittadini sarebbero per ogni parte sagrificati alla prepotenza dei combattenti? D' altronde; se si ammette che un belligerante, oltre la confisca delle merci in modo esclusivo e diretto adoperabili a scopi di guerra, abbia diritto di staggire anche tutte quelle altre che pur potendo indirettamente essere adoperate a tali usi, anzi tutto però e principalmente servono alle industrie della pace, non si vede il perchè non debba avere anche il diritto di confiscare le seconde come le prime, quand' egli veramente creda o tema che sieno per essere adoperate a scopi di guerra. La mitezza del Massé per questo secondo caso non ci pare del tutto conforme al rigore dei principii da lui dianzi posti.

E Cauchy: « Le contrebande reste donc seule confiscable dans l' état actuel du droit des gens. En d' autres termes, la sanction pénale proprement dite a disparu: le belligérant, dont les intérêts sont ouvertement compromis par le commerce le plus frauduleux d' objets servant à la guerre, n' a que l' action « noxale » pour se défendre, à moins, qu' il ne veuille traiter en ennemi l' État dont les sujets trahissent ainsi leurs devoirs des neutres ». — *Le Droit maritime* etc. t. II, pag. 210.

E Pinheiro-Ferreira su Martens: « Mais si ces objets, destinés même à l' usage de l' ennemi, appartiennent, soit à des nations neutres, soit à des particuliers membres de l' autre nation belligérante, on peût les empêcher d' arriver à leur destination; mais ils ne sauraient être saisis, car ce serait appliquer une punition là ou il n' y a pas de délit... » §. 319.

Anche Marquardsen attesta che gli autori, i trattati e la giurisprudenza internazionale ristringono la confisca alle merci di contrabbando. *Der Trentfall* p. 54.

(1) Ecco, secondo Massé e Hautefeuille, i trattati che principalmente stabiliscono siffatti principii: tra la Francia e la Olanda 20 settembre 1697, e 11 aprile 1713; tra la Francia e le altre potenze soscrittrici del trattato di Nimega (1678, 1679), e di Utrecht (11 aprile 1713); tra la Francia e le Città Anseatiche 28 settembre 1716; tra la Francia e la

libere e la nave; benchè le leggi interne degli Stati poi troppo di spesso vi derogassero intieramente. E per dire soltanto della Francia, per certo lo Stato che fu sempre l'antesignano della libertà marittima, mentre coll'ordinanza del 1681 prescriveva la confisca del carico di contrabbando (1), ma lasciava in piena libertà le merci lecite e la nave, col regolamento del 26 luglio 1778 ordinava per di più la confisca della nave e del carico, allorquando le merci di contrabbando costituissero i tre quarti dell'intiero carico (2). Ancora pochi anni or sono, la Francia all'articolo 6.° delle istruzioni 31 marzo 1854 ema-

Danimarca 10 ottobre 1742; tra la Francia e l'Inghilterra 13 febbrajo 1763 e 26 settembre 1786; tra la Francia ed Amburgo 1 aprile 1769; tra la Francia e Meklembourg 18 febbrajo 1779; tra la Francia e gli Stati-Uniti 8 vendemmiale anno IX; tra la Francia e la repubblica dell'Equatore 6 giugno 1843; tra l'Inghilterra e le Provincie-Unite 1 dicembre 1674; tra la Svezia e le Provincie-Unite 12 ottobre 1679; tra gli Stati-Uniti e la Colombia 3 ottobre 1824.

(1) L'articolo 11 si limita a stabilire: « Les armes, poudres, boulets et autres munitions de guerre, même les chevaux et équipages qui seront transportés pour les services de nos ennemis, seront confisqués en quelque vaisseaux qu'ils soient trouvés, et à quelques personnes qu'ils appartiennent, soit de nos sujets ou alliés ».

Così, mentre per quest'articolo le merci lecite e la nave, di proprietà nazionale o neutrale, non erano confiscabili, se anche dirette ad un porto nemico; all'articolo 7 della stessa Ordinanza era invece ordinata la confisca di qualunque nave che portasse merci nemiche, e di qualunque merce nemica, fosse o no di contrabbando. Eccone il testo:

« Art. 7. Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenans à nos ennemis, et les marchandises des nos sujetes ou alliès qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise ».

(2) Art. 1. « A l'égard des navires des Etats neutres qui seraient chargés de marchandises de contrebande déstinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés et lesdites marchandises seront saisies et confisquées; mais le bâtiment et le surplus de la cargaison seront relâchés, à moins que les subdites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement, auquel cas le navire et la cargaison seront confisqués en entier . . . ».

nate, al tempo della guerra di Crimea, per gli ufficiali superiori e subalterni della sua marina, ripeteva le stesse disposizioni del regolamento del 1778 (1). Eppure la Francia in molti trattati, come si è visto poc' anzi, aveva sancita la inviolabilità della nave e delle merci non dichiarate di contrabbando.

Diversamente avvenne al di là dell' Atlantico. Pur durante l'ultima guerra combattutasi tra i federali del nord e i confederati del sud degli Stati-Uniti, Jefferson Davis aveva ordinato nelle lettere di marca da lui rilasciate, che se un bastimento neutrale fosse stato trovato portare a bordo merci di contrabbando e il comandante della nave avesse offerto di cederle, si dovesse accettare l' offerta e permettere alla nave di continuare il suo viaggio; a meno che la quantità del contrabbando fosse così considerevole da non potersi ricevere a bordo della nave da guerra, nel qual caso la nave neutrale avrebbe potuto essere condotta in un porto degli Stati Confederati e quivi consegnare le merci di contrabbando (1).

(1) Art. 6. « Les neutres étant autorisés par le droit des gens à continuer librement leur commerce avec les puissances belligérantes, vous n' arrêterez les bâtiments neutres que dans les cas suivants:

1.° S' ils tentaient de violer un blocus;

2.° S' ils transportaient, pour le compte ou à déstination de l'ennemi, des objets de contrebande de guerre, des dépêches officielles ou des troupes de terre ou de mer. Dans ces divers cas, le bâtiment et la cargaison sont confisquable, sauf lorsque la contrebande de guerre ne forme pas les trois quarts du chargement, auquel cas les objets de contrebande sont seuls sujets à confiscation ».

(2) T. Ortolan, op. cit., p. 499, App. XXI.

Lo stesso autore osserva che in molti trattati e nei più recenti è fatta l' aggiunta seguente alla disposizione che autorizza soltanto la confisca delle merci proibite, e non quella della nave e delle merci lecite:

« Si le patron du navire arrêté avec de la contrebande de guerre à son bord consent à livrer sur-le-champ les marchandises prohibées à son capteur, celui-ci devra se contenter de cet abandon volontaire, sans retenir, molester ni inquiéter en aucune manière le navire ni l' équipage, qui pourra dès ce moment même poursuivre sa route en toute liberté,

Tali sono i veri principii da cui gli Stati non dovrebbero mai scostarsi. Eppure quanto non vi è lungi il nostro Codice per la marina mercantile!

All' articolo 215 è sancito: « Le navi neutrali, cariche in tutto o in parte di generi di contrabbando di guerra dirette ad un paese nemico, saranno catturate e condotte in uno dei porti dello Stato, dove la nave e la merce di contrabbando saranno confiscate, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietarii ». Il quale articolo è per ogni parte applicabile alle navi dei privati cittadini dello Stato nemico, perchè poco prima all' articolo 212 è scritto, che sono escluse dalla abolizione della cattura e della preda quelle navi mercantili di nazione nemica che portassero contrabbando di guerra, nel quale caso saranno assoggettate al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità (1).

à moins que la quantité des articles de contrebande ne soit si grande, ou leur volume si considérable, qu' ils ne puissent être reçus sans de graves inconvénients à bord du navire capteur ».

Questo patto, aggiunge Ortolan, è messo in quasi tutte le convenzioni conchiuse dopo il 1815 dagli Stati-Uniti colle repubbliche del nuovo mondo. — Op. cit., t. II, p. 205.

Le stesse disposizioni, presso a poco, si trovano anche agli art. 9 e 11 del progetto di convenzione 5 dicembre 1823 comunicato alle potenze europee per ordine di Monröe presidente degli Stati-Uniti. Qui pure la nave e le merci lecite sono dichiarate inviolabili.

(1) All' articolo 215 non è detto, come si vede, se le merci di contrabbando debbano appartenere a cittadini di Stato neutrale o belligerante; ma poichè è principio universalmente accettato che le merci nemiche caricate su navi neutrali sono sottoposte allo stesso trattamento delle merci neutrali, dobbiamo ritenere che sì nell' uno come nell' altro caso valgano le stesse norme, e che le stesse del pari ne sieno le conseguenze giuridiche. L' articolo 2.° della dichiarazione parigina del 16 aprile 1856, pure per l' Italia obbligatoria, toglie ogni dubbio su questo riguardo. Ond' è che non sarebbe stata soverchia imprudenza se i nostri legislatori ne avessero chiaramente ripetuta la disposizione nel Codice per la marina mercantile. Giustificare il silenzio, asserendo che così a bella posta si fece

Di per tal modo il legislatore italiano, che pure sotto molti altri rapporti è meritevole di lode, ci ha di un tratto cacciati non solo più addietro dell'ordinanza francese del 1681, ma pure dello stesso regolamento del 26 luglio 1778; tenendo così in nessun conto i progressi della pratica internazionale, e lo imitabile esempio dato recentemente dagli Stati-Confederati di America. Ben è vero che il Codice per la marina mercantile, essendo una legge interna, non ha alcuna forza obbligatoria per gli altri Stati e non può derogare alle antecedenti stipulazioni conchiuse per trattati, nè, di per sè sola, obbligarci per l'avvenire verso le estere potenze; pure, quelle sanzioni possono pregiudicare le sorti del diritto marittimo, ed essere un precedente assai pericoloso.

Lo stesso Bynkershoek (1), e con lui anche Zouch ed Einec-

per avere ad ogni evento piena libertà di azione, se mai accadesse che lo Stato nostro si trovasse in guerra con un altro il quale non riconosca quel principio, è cosa del tutto vana, quando si pensi, come già tante volte si disse, che pure la Spagna e gli Stati-Uniti, che non sottoscrissero la dichiarazione del 16 aprile 1856, già da lungo tempo riconoscono la inviolabilità della bandiera neutrale. Tutti gli Stati civili sono oggi intorno a ciò perfettamente d'accordo. L'Italia poi la riconobbe esplicitamente ancora nelle istruzioni del 20 giugno 1866 emanate dal ministro della marina al tempo della guerra da noi combattuta contro l'Austria.

(1) Bynkershoek dopo avere fatta una lunga enumerazione dei trattati conchiusi dagli Stati-Generali d'Olanda, nei quali fu pattuita la confisca del contrabbando di guerra soltanto, non mai della nave e delle merci lecite, osserva:

« Hæc est sententia Pactorum et Edictorum; si ex iis Jus Gentium metiamur, dicendum videbatur, nunquam merces licitas publicari ob merces illicitas, quæ eadem nave vehuntur. Sed non autem ex his Jus Gentium efficere, quia ratio, Juris Gentium magistra, non patitur, ut omnino generaliter et indistincte hæc intelligamus: nam, quod ad navim, distinguendum puto, an hæc ad ipsum navarchum, an ad alios pertineat. Si ad ipsum navarchum, iterum distinxerim, an sciverit, ut plerumque scit, res illicitas navi suæ imponi, an ignoraverit, ut si nautæ, navarcho forte absente, aliquid illicitum in ea condiderint. Si sciverit, ipse

cio (1), negava che si potessero senz'altro confiscare, assieme alle merci di contrabbando, la nave e le merci lecite. Egli proponeva, per lo meno, alcune distinzioni, a seconda che il capitano della nave e i proprietarii delle merci lecite sapessero o non sapessero che o sulla propria nave od assieme alle merci di loro proprietà ve ne erano alcune di contrabbando. Nel primo caso sosteneva la legittimità della confisca della nave e di tutto il carico; nel secondo, soltanto delle merci di contrabbando. Il legislatore nostro, invece, non facendo alcuna di queste distinzioni, volle

est in dolo, quod navim suam locaverit ad usum rei illicitæ, et navis publicabitur, secus si ignoraverit, quia sic dolo caret. Hæc Pauli Jurisprudentia est, quam ei sana ratio dictavit in *d. l.* 11 §. 2 *ff. de Public. et vectig.* Tantundem dicimus, si ad alios pertineat navis, simpliciter enim *de domino navis* Pauli fermo est in *d. l.* 11 §. 2. Si navarchus igitur navi imponat merces illicitas, insciis dominis, navis eorum non publicabitur, aliud autem juris, si ipsi imponi sciverint, atque ita quoque versati fuerint in re illecita. Improbum est, dominos damnum pati ex facto navarchi, sed ut ex suo patiantur, justum et æquum est. Ceterum ea distinctio inter navarchum scientem ed ignorantem hodie non tam frequentem usum habet, quam olim, quia, ut nunc sunt mores nautici, navarchus solet subscribere catalogo mercium, navi suæ impositarum, et promittere, se has probe recte curaturum ad eos, quibus missæ sunt. Potest tamen habere usum, si quid illiciti, ut modo dicebam, clam navarcho, fuerit impositum. Sed quod ad alios navium dominos res etiam hodie potest habere usum frequentissimum.

In dominis mercium, ex eadem ratione, iterum distinguendum reor, ut supra dixi et alias distinguere, an licitæ illicitæque merces ad unum eundemque dominum pertineant, an ad diversos. Si ad unum eundemque, omnes puto recte publicari, plane ut Jure Romano, in causa vectigalium et tributorum, si quis prohibitas et simul permissas merces vehat, et has professus sit, illas vero celet, utræque committuntur propter dolum vectoris, ut ex *d. l.* 11. §. 2 et *l.* 3 *C. de Nact. fœn.* recte colligunt Commentatores ad *Tit. ff. de Public. et vectig* ». Op. cit. c. XII.

(1) *De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis*, cap. II, §§. 3-6.

essere più severo ancora del pubblicista olandese, e sancì per tale modo una grave ingiustizia. Anche il Bello (1), il Moseley (2),

(1) Bello, per il quale tutto il diritto internazionale si riassume nella giurisprudenza delle Corti di Ammiragliato britannica ed americana degli Stati-Uniti, dichiara egli pure, per regola generale, confiscabile soltanto la parte illecita del carico, non mai le merci lecite e la nave, quando queste non appartengano allo stesso padrone dell' altra. Egli scrive:

« La pena que se aplica á los infractores de las leyes internacionales relativas al contrabando, es la confiscacion de las especies de ilicito tráfico. Una vez que los neutrales tienen noticia de la guerra, si conducen á un enemigo mercaderias de que puede hacer uso para danarme, no deben quejarse de mi si las apreso y confisco. Limitarme á tomarlas pagando el precio de ellas á su dueno, seria contraer con los neutrales la obligacion de comprarles todos los efectos de esta especie que afectasen llevar al enemigo, sin otro limite que el de sus medios de produccion; y el mero embargo de los efectos seria par otra parte una providencia ineficaz para intimidar la codicia de los especuladores, principalmente en la mar, donde es imposible cortar todo acceso á los puertos de los beligerantes . . . . Antiguamente se confiscaba tambien el buque; hoy solo recaen sobre él la pérdida del flete y los gastos consiguientes á la captura, á ménos que sea tambien propriedad del dueno de los articulos de contrabando, ó que en el viaje se descubran circumstancias de particular malignidad, entre las cuales la de navegar con papeles simulados se mira como la mas odiosa de todas. En este y los demas casos de fraude por parte del proprietario del buque ó de su agente, la pena se extiende á la confiscacion del buque y de toda la carga ». — Op. cit., P. II, cap. VIII, §. 4.

(2) Questo scrittore riassume colle parole del Kent lo stato attuale della giurisprudenza delle Corti di Ammiragliato britannica e degli Stati-Uniti di America. — Moseley scrive: (op. cit., p. 102, 103).

« The effect of carrying articles contraband of war by the modern practice and interpretation of the law of nations, is thus summed up by a learned and accurate American authority, Mr. Kent » :

" Contraband articles are infectious, as it is called, and contaminate the whole cargo belonging to the same owners, and the innocence of any particular article is not usually admitted to exempt it from general confiscation. By the ancient law of Europe, the ships also was liable to condemnation; and such a penalty was deemed just, and supported by

il Pratt (1), il Travers-Twiss (2), il Phillimore (3) ed il Kent, su questo riguardo, non liberalissimi scrittori, propongono, non fosse altro, come il Bynkershoek e l' Eineccio, qualche distinzione. E si noti che sino dal tempo di questi ultimi scrittori, per loro stessa ammissione, i pubblici trattati permettevano soltanto la confisca delle merci di contrabbando, non mai delle mercanzie lecite e della nave.

Il Massé, che nella prima edizione della sua opera sostenne la giustezza delle disposizioni contenute nel regolamento francese del 26 luglio 1778, mutò poi opinione nella seconda edizione, come egli stesso accenna (4), convinto dagli argo-

the general analogies unlawful commerce, and contraband goods are seized and condamned *ex delicto*. But the modern practice of the Courts of Admiralty, since the days of Grotius, is midler, and the act of carrying contraband articles is attended only with the loss of freight and expenses, unless the ships belongs to the owner of the contraband articles, or the carrying of them has been connected with malignant and aggravating circumstances; and among these circumstances a false destination and false papers are among the most heinous. In those cases and in all cases of fraud in the owner of the ship, or of his agent, the penalty is carried beyond the refusal of freight and expenses, and is extended to the confiscation of the ship and the innocent parts of the cargo. This is now the established doctrine, but it is sometimes varied by treaty, in like manner as all settled principles and usages of nations are subject to conventional modifications ".

(1) Op. cit., p. lxix e lxx.

(2) Op. cit., t. II., §. 149.

(3) Op. cit., t. III., §§. CCLXXV. e seg.

Così il Phillimore ed il Travers-Twiss, come il Moseley, il Pratt, il Kent ed il Bello espongono quasi colle stesse parole la stessa dottrina. È mirabile questo accordo, come è mirabile la reverenza con cui questi scrittori, ed in genere tutti gli scrittori inglesi, accettano i responsi delle Corti di Ammiragliato, i quali sono per essi tutta la scienza del diritto delle genti.

(4) J' avais cru, moi même, dans la première édition de cet ouvrage, devoir admettre cette distinction, (cioè quella del regolamento francese del 1778); mais un nouvel examen de la question provoqué par la

menti di Hautefeuille; ed oggidì egli pure sostiene che soltanto le merci di contrabbando possono essere assoggettate a confisca. « Bisogna ritornare, dice Massé, ai principii del diritto delle genti, i quali vogliono che il belligerante possa soltanto impedire il trasporto del contrabbando di guerra, ma non mai confiscare la nave, pur quando tutto il suo carico sia di contrabbando, e più ancora, quando sia in parte di merci libere e in parte di merci proibite. In quest' ultimo caso è evidentemente inutile conoscere il caricatore del contrabbando, poichè la merce libera è sempre libera; e siffatta libertà, onde realmente esista, deve anche proteggere la nave, senza di cui la merce non potrebbe arrivare alla sua destinazione » (1). Ed è questo appunto che il legislatore nostro non avrebbe dovuto dimenticare.

Però, se il culto che noi professiamo ai principii del diritto non ci fa velo alla mente, pare a noi che pur la confisca delle merci di contrabbando, come già abbiamo lasciato intendere, se è conforme alla diuturna pratica internazionale ed alla opinione della maggior parte dei pubblicisti, non è rigorosamente giustificata dai principii razionali della scienza.

Se il belligerante ha diritto contro il suo nemico di adoperare tutti i mezzi che la civiltà odierna consente per

critique que M. Hautefeuille a faite de mon opinion, a modifié ma manière de voir. Je crois donc qu' on ne peut considérer le navire comme l'accessoire de la contrebande qui forme son chargement exclusive ou presque exclusive; que les belligérants dont le droit se borne à empêcher la contrebande ne peuvent saisir que ce qui est de contrebande, et par conséquent qu' ils doivent rélacher le navire qui est protégé par sa natiotionalité et qui par lui-même est innocent. » Op. cit., N. 217.

(1) Op. cit., N. 219.

Veda, adunque, il Gessner (Op. cit. p. 128) se la confisca pur della nave, assieme al carico di contrabbando, da lui propugnata sia veramente conforme, come egli dice, ai principii generali del diritto. L' opinione del Gessner è quella stessa sancita all' art 215 del nostro Codice

istremarne le risorse e le forze, verso i cittadini degli Stati neutrali e verso pur quelli dell' altro belligerante egli non può avere altro diritto se non quello di impedire ad ogni costo che da parte loro vengano accresciuti i mezzi di offesa e di difesa del nemico stesso. Egli su di loro non ha diritto alcuno di sovranità, epperò non può infliggere ad essi penalità qualsiasi; tanto più che per quei privati cittadini il diritto di poter liberamente commerciare pur cogli Stati in guerra è inviolabile e imprescrittibile. Il belligerante ha però il diritto della legittima difesa; ma siccome questo può essere intieramente e liberamente esercitato senza bisogno di confiscare le merci di contrabbando, bastando lo impedire che esse arrivino al nemico a cui sono dirette, ne viene che a tutelare i diritti dell' uno ed a costringere l' obbedienza dei doveri degli altri può anche bastare il temporaneo trattenimento delle merci di contrabbando, sino a che dura il pericolo del loro trasporto al nemico.

E non è questa un' idea nuova nè per la pratica, nè per la scienza. Non nella pratica, perchè noi sappiamo che all' articolo 13 del trattato 10 settembre 1785 conchiuso tra la Prussia e gli Stati-Uniti di America, e riprodotto poi nei successivi trattati dell' 11 giugno 1799 e del 1 maggio 1828, era sancito un tale provvedimento (1); non nella scienza, perchè sino dal 1782 il nostro Galiani scriveva (2): « I più illustri giuspubblicisti inse-

per la marina mercantile; soltanto che, mentre egli distingue tra la scienza e l' ignoranza del proprietario della nave per riguardo al carico di contrabbando, la legge nostra, per lo contrario e peggio ancora, non fa distinzione alcuna.

(1) Vedi più sopra pag. 311 nota (1) e pag. 312.

De Negrin, dopo avere accennato le disposizioni sancite in questi trattati, osserva:

« Y esto es, en efecto, cuanto razonablemente pudiera concederse á la *utilitad* de los belligerantes; mas la confiscacion de las mercancïas, basada en el *derecho* de la guerra, nos parece no solamente absurda sino contradictoria ». Op. cit., sez. II, cap. III, p. 106 e seg.

(2) Op. cit., p. 390. 1.

gnano esser giusta la confisca del controbando di guerra: Primo, come pena, e non avvertono non potersi punire quando manca la giurisdizione: Secondo, per averlo i guerreggianti dichiarato nel cominciar la guerra, e non avvertono che il manifestar anticipatamente di voler esercitare qualche atto non lo rende legittimo se tale intrinsecamente non è; altrimenti qual atto non diverrebbe legittimo? Terzo, per aver i neutrali dichiarato, che non accorderanno protezione ai loro sudditi rei di controbando, e non avvertono che così si aprirebbe la via ad infinite collusioni tra neutrali, e i guerreggianti facendosi artatamente cader in mano di colui che si vuol soccorrere quelle munizioni ed armi, che si fingeva spedire all'altro avversario.... Dico adunque risolutamente, che niuna merce di controbando appartenente o condotta da neutrali incontrata in luogo libero, o in territorio alieno può sotto qualunque pretesto restar in possa del guerreggiante finchè non sia rotta l'amicizia tra lui ed il neutrale. Deve tornar in dietro; tornare in mano del naturale sovrano; il quale gastigando i rei ha da prender cura che la merce non vada a veruno de' guerreggianti, ma si consumi o nel suo territorio, o in quello d'altro sovrano pacifico, ed indifferente ». Nè qui si ferma il generoso pubblicista; egli va ancora più innanzi di quanto fu pattuito nel trattato 10 settembre 1785 tra la Prussia e gli Stati-Uniti, ed aggiunge (1): « Lo stesso timore di simulazione mi fa dire di non potersi sostener come consuetudine introdotta, e molto meno stabilirsi per patto ne' trattati che trovandosi sulle navi neutrali generi di controbando di guerra, sia lecito al guerreggiante occupargli pagandone il giusto prezzo al conduttore. E che altro sarebbe mai questo, se non che allettar i neutrali ad essere gli incendiarii del mondo, e gli alimentatori d'ogni guerra calpestando il più rigido, non men che il più nobile tra i doveri della benefica neutralità? »

Non meno esplicito del Galiani è l'antagonista suo, il

(1) Op. cit., id. ibid.

Lampredi (1). E così dicasi del Lucchesi-Palli (2) e dell' Azuni (3), e di Pinheiro-Ferreira (4).

Hautefeuille, quantunque d'accordo con T. Ortolan dica che

(1) Il Lampredi pur sostenendo che, secondo il diritto razionale, non ci ha contrabbando di guerra, e che soltanto il diritto convenzionale sancì una siffatta restrizione alla libertà illimitata del commercio dei popoli neutrali, osserva in parecchi punti del suo notevolissimo libro, che, pur ammettendo per legittima tale restrizione, la nave però e il carico di contrabbando, come le merci lecite, non dovrebbero mai essere confiscate. Egli scrive:

« . . . tornando presentemente al Diritto dei Belligeranti sul commercio dei Neutrali, egli mi pare assai chiaro che la necessità della difesa non possa dare altro diritto che d' impedire in alcuni casi al Neutrale il trasporto delle sue merci al Nemico, e di prendere tutte le precauzioni, ch' ei crederà necessarie per assicurarsi che nè allora nè poi saranno nel Territorio nemico introdotte, e se per questa sicurezza ei credesse necessario l' arresto parmi che giustamente potrebbe ritenere e custodire il bastimento rifacendo i danni che l' arresto medesimo potesse cagionare, senza giunger giammai alla confisca a che non può mai spingerlo l'estrema necessità, che in sostanza è il fondamento del suo diritto ». Op. cit., §. IV, p. 37. 38, t. I.

« . . . la necessità della natural difesa, ed il diritto che il Belligerante ha d' impedire che s' aumentino, e si conservino le forze del suo Nemico, pare che gli dia l' altro d' attaccare la libertà e la proprietà altrui, che fuori della necessità egli sarebbe obbligato a rispettare; ma se si riflette che secondo la pratica universale egli non solamente impedisce il trasporto del Contrabbando al Nemico, ma lo fa suo, e confisca la Nave, e preda anche le merci libere, e la Nave ove sono, se queste sieno dirette a Piazze bloccate, assediate, o investite senz' obbligo alcuno di restituzione, o di risarcimento di danni, bisognerà concludere, che tali diritti non gli possono competere, se non perchè le altre Nazioni hanno convenuto liberamente di accordarglieli; giacchè i diritti della Necessità non giungono sino al segno di toglier la roba altrui, e farla propria senza obbligo di restituzione ». Op. cit. §. IX, p. 106. 107.

(2) Op. cit., p. 164.

(3) Op. cit., P. II., cap. II., art. II., §. 10.

(4) Su Martens, op. cit., §. 319.

il principio della confisca delle merci di contrabbando è una misura necessaria nei rapporti internazionali degli Stati, logica e mite nelle sue conseguenze, pure non può a meno di osservare che essa è affatto disforme dai precetti del diritto primitivo; « secondo i quali, egli dice (1), l'unico diritto che spetta al belligerante è di arrestare la nave, di farle mutar cammino e di rimetterla in potere del sovrano a cui appartiene, affinchè sia punita di aver violati i doveri della neutralità ». Epperò egli fa voti, che il principio sancito nel trattato del 10 settembre 1785 venga da tutti gli Stati sostituito alla confisca.

Anche il nome insigne dell'Heffter, assieme a quello del De Negrin, noi possiamo aggiungere ai succitati pubblicisti; quantunque, mentre egli dichiara che soltanto il trasporto diretto di soccorsi proficui al nemico può dar luogo a sequestro ed a trattenimento temporaneo sino alla conclusione della pace, dica, poche parole prima, come il pubblicista spagnuolo e gli italiani Lampredi, Galiani, Azuni e Lucchesi-Palli, che tra belligeranti e neutrali non vi ha nè commercio proibito nè contrabbando di guerra (2). Però quello che qui ci importa di notare non è tanto quest' opinione dell'Heffter, quanto la conseguenza che ne deriva; cioè, che pur quelle merci che dalla pratica internazionale e giusta l'avviso dei più riputati pubblicisti sono considerate di contrabbando, non devono mai essere in ogni caso confiscate. Poichè, come giustamente osserva lo stesso Heffter, soltanto il blocco effettivo fa cessare ogni commercio e attribuisce allo Stato che lo ha posto il diritto di trattare come nemici tutti quelli che, dopo avere ricevuta una speciale notificazione del blocco, tentassero di romperlo.

E qui ci si permetta una ripetizione, affine di non essere frantesi, epperò accusati di contraddizione. Se, parlando del blocco,

(1) *Des droits et des devoirs* etc. t. III, p. 257. 8.
(2) Op. cit., N. 175. III.

abbiamo riconosciuto nella potenza bloccante il diritto di confiscare, a seconda dei casi, la nave o il carico, o l'una e l'altro assieme, egli è perchè sulle acque soggette a blocco si esercita dallo Stato che ve lo ha posto un diritto di sovranità e di impero, sia pure temporaneo, e quindi anche di legislazione e di giurisdizione. E se, invece, parlando del contrabbando di guerra neghiamo, giusta il rigore dei principii razionali, il diritto di confiscare anche le merci di contrabbando, egli è perchè nè sulla nave che porta le merci, nè sul luogo in cui la nave viene incontrata può esercitarsi dai belligeranti diritto alcuno o di sovranità o di impero o di giurisdizione. Difatti, perchè un legno con merci di contrabbando possa anche soltanto essere deviato dal suo cammino è necessario che la sua destinazione ad un porto nemico sia messa del tutto fuori di dubbio. È necessario ancora che la nave sia incontrata in alto mare; perchè se fosse nelle acque di uno Stato neutrale, o nelle acque proprie dello Stato a cui appartiene la nave, non si potrebbe su di essa esercitare atto alcuno neppure di prevenzione o di cautela da parte delle potenze belliranti. Or bene; siccome in alto mare tutte le navi sono tra di loro in rapporti di perfetta e assoluta indipendenza, così nè sulla nave nè sulle merci pur di contrabbando può esercitarsi dagli Stati belligeranti alcun diritto di giurisdizione. Soltanto ad essi è permessa la legittima difesa, e quindi il diritto di impedire che quelle merci sieno effettivamente trasportate al nemico. Questo ci pare il vero modo di fare egualmente compossibili e i diritti della guerra e quelli della libertà dei rapporti commerciali.

Che se, ristretto alle sole armi e munizioni da guerra, e proibitane la confisca, il contrabbando bellico è ridotto ad essere ben poca cosa e di poco momento i vantaggi che gli Stati belligeranti possono aspettarsi dallo interdirne il trasporto al nemico, ciò vuol dire che essi vi rinuncieranno un giorno, come già avvenne nel trattato 6 agosto 1661 stipulato tra l'Olanda

e il Portogallo (1), e come forse smetteranno anche dal bloccare i porti commerciali. La continuità e velocità meravigliosa delle comunicazioni terrestri ormai ha scemata importanza a qualunque interdizione di commercio che per le vie marittime si riuscisse anche ad attuare coi porti di uno Stato in guerra. A questo modo le conquiste delle arti e della scienza sono pur fattrici di una maggiore libertà di commerci internazionali (2).

(1) Eccone il testo: art. 13 « Liberum præterea Belgarum fœderatorum populo ac permissum sit, præter merces omnigenas, arma etiam, res bellicas et annonam tam ex fœderatorum Belgii provinciarum, quam ex aliis quibuscumque portubus ac terris in quascumque gentes transferre, tam inimicas Regni, Regnoque Lusitaniæ, quam amicas et fœderatas ».

(2) Del poco vantaggio che i belligeranti possono trarre dalla interdizione del commercio di contrabbando così ragiona il De Rayneval:

« On a généralement établi une exception à l'égard des neutres comme fondée sur le droit des gens, c'est-à-dire, sur le principe de propre conservation; suivant cette exception, les neutres ne peuvent point faire un commerce *dangereux* en faveur de l'une des nations en guerre; car ils la mettraient par-là plus ou moins en état de nuire à son ennemi; ils cesseraient donc d'être impartiaux, pour conséquent neutres; ils commettraient un acte hostile. Mais en quoi consiste le danger? C'est dans l'application précise de ce mot qu'est le nœud de la difficulté.

On prétend que le danger existe lorsque le commerce neutre fournit à un des ennemis des choses qui servent immédiatement à la guerre comme instrument de destruction; on met dans cette cathégorie les armes de toute espèce, et les munitions de guerre; ainsi, il n'est point libre à un neutre de fournir ces différens objets. Tel est le droit coutumier; il est puisé dans la maxime des lois romaines: *damnum emergens.*

Mais il est permis de penser que c'est plutôt par habitude que par crainte (la chose considérée en thèse générale) que les gouvernements tiennent à ce genre de prohibition; pour s'en convaincre on n'a qu'à porter les regards sour tous les états grands et petits: presque partout on verra des armes, des fonderies, des fabriques: il n'est pas une petite cité honorée du titre de république, qui n'ait son arsenal et son appareil militaire. Faisons le tour de l'Europe par mer, depuis Archangel ou depuis le fond de la Baltique jusqu'à l'extrémité de la Mediterranée, et cherchons la puissance obligée de se procurer hors de chez elle, des

Ora facciamo punto; perchè se per noi si volesse ragionare su tutti i punti di contatto che il nostro tema presenta cogli altri che più direttamente si riferiscono ai diritti e ai doveri

canons, des fusils, des baïonettes, des hallebardes, des piques, du salpêtre, des selles, des ceinturons, etc. etc. Fixons-nous aux deux états qui tiennent le premier rang parmi les puissances maritimes, la France et la Grande-Bretagne. Soutiendra-t-on, de bonne foi, que l'une entravera les operations militaires de l'autre, en empêchant le commerce neutre de les fournir des armes? Celle qui serait réduite à une pareille resource n'aurait sans doute d'autre parti à prendre que celui de se mettre à la discrétion de son ennemi, et de recevoir la loi de son orgueil ou de sa générosité; car à coup sûr les armes qu'elle pourrait recevoir du dehors ne lui serviraient guère à relever ses affaires. Et qu'on ne dise point que les états en guerre en trouveraient du jour au lendemain, car elles ne sont nulle part un objet de spéculation commerciale; il faut les commander d'avance. Le nord fournit du cuivre, du fer etc.; mais où sont les ateliers d'armes, les magasins du commerce? où sont les capitaux nécessaires pour acheter d'avance, et pour faire supporter les hasards de la vente et les risques de la mer? et qu'est-ce que des allebardes des piques, armes dont on ne se sert plus; et les selles, les ceinturons, etc.? peuvent-ils entrer dans le calcul d'un état qui veut entreprendre la guerre? J'indique ces détails, parce que je pense qu'on n'en saurait trop dire pour attaquer un préjugé sans objet, un préjugé néanmoins si contraire aux droits des nations, et qui, à chaque guerre maritime, amène des incidens qui, sans des circonstances particulières, occasionneraient à peu près une guerre générale.

Au surplus, et cette remarque mérite quelque considération, il est si vrai que la prohibition des armes est sans objet, que rien n'est si rare (si même le cas existe) que de rencontrer des navires neutres qui en recèlent. Et comment feraient-ils pour les charger furtivement? Cependant elles sont le prétexte dont se servent les croisenrs pour exiger la visite, pour fouiller les navire jusqu'au fond de cale, pour mettre en quelque sorte l'équipage à la torture pour en découvrir; et si, pour son bonheur, le corsaire découvre quelques livres de poudre, ou quelques armes reuillées appartenantes aux gens de l'équipage, il ne lui en faut pas davantage pour regarder le navire comme suspect, pour le saisir, ou au moins pour le rançonner.

dei popoli neutrali, saremmo trascinati troppo lungi dal nostro proposito. A noi basta averne accennate per sommi capi le principali attinenze col blocco e col contrabbando di guerra, perchè ognuno veda chiaramente da quale strettezza di rapporti sono tra loro legate quelle tesi, e come con reciproca vece lo speciale modo di risolverne una assai importi allo scioglimento delle altre.

Di certo, la importanza e la vastità del subbietto avrebbe voluto un maggiore sviluppo, e sarebbe stata buona cosa che le opinioni emesse, anzichè accennate, fossero state ampiamente

Ne craignons donc point de le dire, quelque positif que puisse être le principe en lui-même considéré abstractivement, quelque général que soit la coutume, l'application qu'on en fait est un boulversement gratuit des premières notions du droit des gens, c'est-à-dire qu'il porte atteinte à l'indipendence des nations neutres. Et il est vraiment étonnant que tous les gouvernements ne s'empressent pas à l'envi de le condamner et proscrire. C'est ne point un sentiment philantropique, une théorie abstraite qui m'inspire cette opinion ; je la puise, je crois du moins la puiser dans la nature même des choses, et surtout dans l'expérience. D'ailleurs, je ne concevrai jamais que pour écarter quelque obstacle, une incommodité à peu près chimérique, une nation puisse prétendre qu'elle est autorisée à détruire les droits les plus positifs appartenans à toutes, droits qui constituent leur essence, et sans la reconnaissance desquels le monde serait encore dans le chaos, ou au moins dans un état perpétuel de guerre et de brigantage. Quelque latitude qu'on croie pouvoir donner à la politique et à l'intérêt personnel, on doit, sinon être juste, du moins s'abstenir de choses inutiles ; et les gouvernemens en useront ainsi quand ils auront le courage de faire de bonne foi un retour sur eux-mêmes, d'oublier un instant leur puissance et leur grandeur, de mettre à l'écart les maximes d'une politique intéressée et d'autant plus odieuse, qu'elle ne peût reussir que sous l'egide de la force et de la violence: et si cette égide se brise . . . . .

Quoi qu'il en soit, le préjugé subsiste, et tous les gouvernemens s'y tiennent rigoureusement: il est consacré dans presque tous les traités de commerce; ainsi, il faut bien le regarder comme une partie du droit des gens conventionnel ou coutumier ». *De la liberté des mers*, t. 1, p. 72-77. — Paris 1811.

dimostrate. Ma all' armonico e proporzionato sviluppo delle materie contenute in questo libro abbiamo dovuto sagrificare quel vivissimo desiderio. Abbiamo però cercato, per quanto era da noi, di sopperirvi colla scelta copia delle note. Di maniera che, se mai a taluno piacesse di farne uno studio più largo e approfondito, qui ci avrebbero notizie bibliografiche sufficienti a soddisfare quel nobile voto.

Estenderci più a lungo sul blocco e sul contrabbando di guerra, vastissimi temi ed ardui quanto mai si può dire, sarebbe stato un incastrare due altre monografie in quella da cui si intitola questo libro. E non l' abbiamo voluto fare.

CAPITOLO V.

OPINIONI DEI PUBBLICISTI.

OBBIEZIONI = CONFUTAZIONI.

Eccoci arrivati all' ultima parte e più incresciosa di questo nostro lavoro. E diciamo più incresciosa, perchè se anche fin qui per avventura ci fossimo fatti espositori di principii o di teorie errate, il cortese lettore vorrà nondimeno indulgere al nostro buon volere, pensando che se abbiamo errato egli è perchè al buon volere mal corrispose la pochezza del nostro ingegno. Ora, per altro, che ci tocca dichiarare le principali argomentazioni di quegli illustri pubblicisti che si fanno sostenitori della tesi opposta a quella da noi fin qui propugnata, ci fallisce il coraggio e ci assale invece una insolita trepidazione. Perchè se è cosa sempre poco gradita quella di ricordare il nome di taluno per combatterne le opinioni, è doppiamente increscevole per noi che, affatto oscuri nell' arringo scientifico, dobbiamo atteggiarci ad oppositori di insigni reputazioni e di chi siamo soliti riverire come maestri della scienza del diritto internazionale. Pure, siccome lo sviluppo e la dimostrazione

della nostra tesi rimarrebbe monca ed imperfetta, se, dopo avere quietamente manifestate le nostre convinzioni, non ci curassimo di quanto contro essa fu detto da splendidi ingegni; e siccome, d' altra parte, intendiamo siffattamente comportarci in questa disamina, che, mentre non verremo meno un momento solo ai nostri convincimenti, serberemo però inalterata quella riverenza che ai sommi ingegni sempre è dovuta; così abbiamo pensato di riassumere in un breve quadro le principali obbiezioni elevate contro il principio del rispetto della proprietà privata nemica, e da noi qua e là disseminate di volta in volta nello sviluppo del nostro tema, e quelle altre che fino ad ora non furono accennate, affinchè il lettore possa più facilmente e più esattamente conoscere l' importanza delle obbiezioni stesse, e del pari conoscere quella delle confutazioni che vi andremo di mano in mano contrapponendo. Da un tale studio di raffronto emergerà più lucida, più evidente la verità, sia che la si voglia trovare in quelle obbiezioni, o piuttosto, come ne abbiamo lusinga, nel rigore delle nostre argomentazioni.

Ma che? sino dal principio non sappiamo dissimulare la nostra meraviglia vedendo la profonda differenza di opinioni che separa coloro stessi i quali ammettono nei belligeranti il diritto di catturare e confiscare le proprietà private dei pacifici cittadini dello Stato nemico. Da Hautefeuille (1), Travers-Twiss (2) e De Negrin (3) che dichiarano conforme al diritto razionale e alla legge positiva il principio « *occupatio bellica est modus acquirendi dominium* », — a Pistoye e Duverdy (4) che invece risolutamente affermano, il diritto di preda non poter essere mai un modo di acquistare la proprietà, ma soltanto uno stromento di guerra, poichè se così non fosse sancirebbesi il diritto della conquista e della spogliazione della pro-

(1) *Histoire, etc.*, pag. 505.
(2) Op. cit., v. II, §§ 70 e 73.
(3) Op. cit., sez. II, cap. I, § II, p. 77.
(4) Op. cit., t. I, pag. 5.

prietà privata; da T. Ortolan (1) che attribuisce allo Stato la proprietà delle navi mercantili colpite da cattura, ed al privato cittadino, cui queste navi appartengono, riserva soltanto, ed in certi casi speciali e di conformità alla natura ed allo scopo della guerra, un diritto di indennità sulle cose catturate, da determinarsi immediatamente od al concludersi della pace, — al professore di Berlino, Heffter (2), che invece dichiara, la cattura di una nave e del suo carico non trasferire mai nel predatore la proprietà di questi oggetti, ma soltanto la facoltà di disporne insino a che dura la guerra, per indennizzare all' uopo la parte offesa; dagli uni agli altri di questi pubblicisti, si dice, corre di mezzo una così profonda disparità di vedute da mettere in ognuno gravissimo il dubbio della fondatezza della tesi che poi tutti d' accordo assumono a sostenere. La discordia è veramente nel campo di Agramante. Ma la nostra meraviglia non si è qui soltanto fermata; poichè, allorquando vediamo l' Heffter (3) affermare ricisamente, che difende una chimera chi nega ai belligeranti il diritto di impadronirsi delle navi mercantili del nemico e dei loro carichi, ed il suo traduttore Bergson (4) dichiarare per lo contrario del pari ricisamente, essere incontestabile che alla stregua dei principii la proprietà privata ha diritto di essere rispettata tanto sulla terra come sul mare; allorquando vediamo contro Vattel, Martens Klüber, tutti partigiani del diritto di cattura, schierarsi arditi e risoluti i loro annotatori, Pinheiro-Ferreira, Pradier-Fodéré, Vergé, Ott; quando ciò per noi si vede, non ci è possibile dissimulare quel sentimento di altissima sorpresa che pur debbe incogliere chiunque apprenda dallo stesso libro e dalle stesse pagine teorie così diametralmente opposte. Noi, confusi di siffatto strano spettacolo, ci siamo tante volte domandati il perchè

(1) Op. cit., t. II, pag. 50.
(2) Op. cit., § 139.
(3) Op. cit, id, ibid.
(4) Id. ibid, nota al § 124 *b*

di questa crociata dei commentatori contro i loro autori, del nuovo contro il vecchio diritto; e tante volte la mente nostra restava perplessa fra tanto splendore di nomi, e sbalordita di sì viva ed ostinata battaglia. D'altra parte però, allorquando, cessato lo stupore e rinfrancati nella nostra coscienza, pensavamo che se il rispetto della proprietà privata nemica conta parecchi robusti oppositori, vanta pure a propria difesa i nomi di Mably, Galiani, Azuni, Portalis, Cauchy, Massé, Rocco, Cobden, Gessner oltre quelli dei commentatori or ora accennati, e di eminenti statisti, fra cui basterebbe noverare il primo Napoleone e Cavour; allora ci ritornava la fede ed il coraggio, e più che mai si radicava in noi tenace il convincimento della verità del nostro assunto; e quel convincimento oggimai non può più essere turbato.

Di duplice natura sono le obbiezioni che vengono mosse contro il rispetto della proprietà privata nemica, e, massime, contro la inviolabilità delle navi mercantili e dei loro carichi; le une sono di ordine filosofico o giuridico, le altre di ordine storico e di convenienza. Esaminiamo e le une e le altre.

Innanzi tutto viene fatta una eccezione di principio, e si dice: il rispetto della proprietà privata del nemico non è fondato in diritto (1).

Come vedesi, questa è una eccezione che colpisce le basi stesse del nostro assunto, il midollo di tutte le nostre argomentazioni: e, se mai per avventura fosse vera, noi dovremmo fin d'ora confessarci vinti, e dichiarare irreparabilmente perduta la nostra causa; se fosse vera, ogni discussione sarebbe impossibile o, per lo meno, tutt'affatto oziosa; perchè una tesi giuridica che non avesse il suo fondamento nei principii della giustizia e della ragione sarebbe essenzialmente assurda. Ma, badiamo bene; cosa si vuole poi dire allorquando si afferma che il rispetto della proprietà privata non è fondato in diritto? S'intende forse con ciò di asserire che quel rispetto non ha il

(1) Hautefeuille, *Histoire etc.*, pag. 505.

suo fondamento giuridico nei principii della giustizia da cui soltanto emana ogni diritto; oppure, che esso non venne ancora tradotto in qualche patto di diritto positivo, in alcun trattato internazionale? Che dell' uno o dell' altro dei due termini di questo dilemma intendasi parlare, noi rimandiamo il lettore a quanto già altrove largamente per noi si disse nel corso di questo scritto, e massime ai capitoli II, III, e IV; qui non potremmo che azzeccare inutili ripetizioni. Là abbiamo provato, od almeno ne abbiamo lusinga, che il rispetto della proprietà privata nemica è fondato in diritto, perchè derivante da un principio di rigorosa giustizia; e che, dal non essere un principio di diritto ancora registrato in alcun patto di legge positiva, quand' anche ciò fosse vero, non si può mai conchiudere che esso manchi di fondamento razionale.

Ma gli oppositori vogliono essere generosi, ed osservano: si ammetta pure che speculativamente ed alla stregua dei principii razionali della giustizia si riesca a provare fondato in diritto il rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti; ma ciò a che gioverebbe egli mai, se la storia ci fa costante e irrefutabile testimonianza del contrario? E non si parli dei beni immobili, i quali se da lungo tempo sono rispettati, egli è perchè il vincitore non potendo nè trasportarli nè coltivarli non potrebbe valersene nè a suo profitto nè a vantaggio dei vinti suoi sudditi; epperò anzichè lasciarli insterilire, cerca invece di cavarne il maggior profitto possibile, permettendo che i possessori di prima continuino ad averne la proprietà. Difatti, se al vincitore mai talentasse di spogliare i proprietarii dei loro beni e di sostituire sè stesso al loro posto, gli sarebbe necessario un grande sforzo di armi per tenere in freno una popolazione che non potrebbe non essere fieramente indignata contro di lui, e che non aspetterebbe che il momento di poter insorgere e rompere i lacci del proprio servaggio. Ella è adunque una ragione potentissima di interesse quella che persuade il vincitore di non spogliare i vinti dei loro beni immobili, non già un sentimento di umanità, come si vorrebbe dare ad in-

tendere. Vedasi là dove questa ragione di interesse non esiste, e si dica se le proprietà mobili furono mai rispettate nelle guerre passate e presenti. E senza risalire molto addietro nelle ricerche storiche, il Palatinato non fu per due volte devastato dalle truppe francesi nel 1674 e nel 1688? e nelle guerre del XVIII e del XIX secolo tutti i beni mobili dei coltivatori non furono messi in balìa dei soldati, depredati i loro ricolti, rubati i loro bestiami, incendiate le case e malmenate le loro persone? E pure in tempi assai vicini a noi i Francesi in Africa, gli Inglesi nelle Indie, i Russi nel Caucaso si sono forse diversamente comportati? Nella stessa guerra di Crimea, pur condotta con tanta moderazione, gli Inglesi non distrussero ed incendiarono le barche, le vettovaglie e perfino le case degli sventurati abitanti delle rive del mare di Azof? E jeri ancora, che non si fece dai confederati e dai federali nella guerra americana? Dunque, non è vero che la proprietà privata nemica sia rispettata.

Così ragionano gli oppositori, e principalmente Hautefeuille (1). Rispondiamo.

All' affermazione così ricisa che le proprietà mobili dei privati cittadini dello Stato nemico non sono rispettate in vista di un principio ammesso e riconosciuto dal diritto delle genti e dalla pratica, possiamo noi pure contrapporre la storia e l' attestazione della maggior parte degli altri pubblicisti, e di quelli stessi che sostengono il diritto della cattura; i quali concordemente affermano che, per lo contrario, nelle guerre terrestri le proprietà private nemiche sono, di solito, rispettate. Che se non è difficile, rovistando nelle istorie, trovare qualche ricordo di atti di confisca e depredazione, si vorrà forse dire per questo che conforme ad essi sia stata e sia tuttodì la pratica internazionale? Ma in ogni modo, cosa altro vogliono dire questi atti di barbara violenza se non che, come è troppo fa-

(1) *Histoire etc.* pag. 505 e 506 — Vedasi anche De Negrin, op. cit., sez. II. cap. I, § II, p. 86-88.

cile lasciarsi andare a purissime professioni di fede ai principii della giustizia, altrettanto è difficile che l'egoismo e la sfrenata voglia della preda e del lucro non soffochino ogni sentimento di giustizia e di umanità? « Noi non diremo, senza dubbio, osserva il Cauchy (1), che questi fatti odiosi debbansi passare sotto silenzio; ma dopo averli ricordati e condannati, dobbiamo rallegrarci che essi non siano più la regola generale dell' umanità, come invece furono in certe epoche di trista e sanguinosa memoria; che se le passioni cupe e sanguinarie degli uomini abbandonati al proprio istinto, portarono frutti così funesti, è pur d'uopo ricordarsi di quei principii di giustizia e di umanità che, grazie a Dio, entrano più e più sempre nelle abitudini dei popoli cristiani ». Di più, bisogna poi ben distinguere quegli atti di rovina che sono la conseguenza inevitabile dello stato di guerra, da quelli non da altro consigliati che dalla libidine della preda e del lucro. Certo, nessuno vorrà mai sostenere che le proprietà private non soffrano danni e talvolta gravissimi anche per il solo fatto della invasione di un esercito nemico nei territorii dell' altro belligerante, quand' anche l'esercito invasore si contenga colla maggiore moderazione possibile. Il passaggio, di per sè, di un esercito, la necessità di provvedere al mantenimento di una massa così stragrande di uomini, non possono non turbare profondamente i rapporti della vita privata dei pacifici cittadini tanto nelle loro persone come nei loro averi. Ma questi sono malanni inseparabili dallo stato di guerra; ed o bisogna abolire la guerra, o bisogna accettare le conseguenze che sono ad essa necessariamente inerenti. Quella che si combatte è la rapina per la rapina, è la devastazione per la devastazione ed a scopo di lucro; quella che si combatte è l'offesa esclusiva-

(1) Op. cit., t. II, p. 485. — Dichiariamo una volta per tutte, che più dell' usato ci siamo giovati in quest' ultima parte del nostro lavoro della bellissima opera del Cauchy, *Le droit maritime international*, etc. da noi già tante volte citata.

mente, direttamente, principalmente volta contro le proprietà private dei pacifici cittadini; è l'offesa scopo a sè stessa, o che per arrivare al nemico colpisce dapprima sfuriando ed alla cieca e senza necessità alcuna le persone o le cose di coloro che non cessarono mai un solo momento di essere pacifiche e inoffensive. Queste non sono necessità inevitabili della guerra, poichè altrimenti sarebbe d'uopo ammettere che essa non abbia per iscopo la pace, ma lo sterminio del nemico e di tutto quanto appartiene a' suoi cittadini; queste, adunque, sono violazioni d'ogni principio di giustizia, ben più ancora che dei principii di umanità; queste violenze sono essenzialmente inique.

Ed in vero, non dice più addietro lo stesso Hautefeuille (1) che il belligerante ha diritto di valersi contro il suo nemico soltanto di mezzi diretti; e che diretti sono quei mezzi i quali colpiscono immediatamente il nemico senza prima offendere gli estranei? Or bene, confiscando la proprietà privata dei pacifici cittadini per diminuire le forze del nemico, non si fa precisamente uso di un mezzo che, prima di colpire il nemico contro cui si vuole esclusivamente diretto, offende altri che nemico non è in alcun modo? Allora si tolgano una volta per sempre gli equivoci, e che tutti sappiano, essere noi ricacciati ai tempi beati delle guerre di tutti contro tutti, ed in cui vigeva come principio di diritto pubblico, che la pace privata era incompatibile colla guerra pubblica; principio questo che con somma nostra meraviglia abbiamo visto riprodotto ed accarezzato in un recente lavoro di un pubblicista inglese (2), con un coraggio degno certamente di miglior causa. Ma se queste non possono essere le aspirazioni di coloro che combattono il rispetto della proprietà privata, come mai non si accorgono quei pubblicisti che pure a quelle estreme conseguenze corrono difilato, accomunando nelle stesse sorti chi

(1) *Histoire* etc., op. cit., pag. 37.
(2) Travers-Twiss, op. cit., v. II. p., 28.

prende parte attiva e diretta alla guerra, con quelli invece che si astengono rigorosamente dal partecipare come che sia alle ostilità? La evidenza della verità prevarrà sempre a qualunque sforzo di paradossi, a qualunque splendore di sofismi. E se coloro stessi che pur tante volte la causa della giustizia contò fra suoi migliori campioni vorranno seriamente riflettere su quelle loro teoriche, non tarderanno gran fatto a persuadersi che quei medesimi principii di giustizia che furono da essi così calorosamente invocati a sostegno e difesa dei popoli neutrali, non possono essere dimenticati e forzatamente fatti tacere ora che si tratta di applicarli ai pacifici cittadini degli Stati belligeranti; perchè identiche nell'uno e nell'altro caso le condizioni del diritto.

Per quanto poi risguarda i beni immobili, tutti concordano nell'ammettere che sino dai tempi delle invasioni barbariche sono rispettati. Ma che dire di una teoria che non sa trovare altra ragione di questo fatto se non nei consigli dell'egoismo, e tiene in nessun conto la voce della giustizia e della umanità? Che dire di una teoria che vorrebbe soffocare nell'uomo ogni sentimento di giustizia, di carità e di amore, e lasciare il mondo in balía delle cieche leggi dell'interesse? di una teoria che spegne per questo modo, come dice Cauchy (1), ogni aspirazione alla virtù, ogni emulazione al bene, ed erige in principio che l'ambizione e l'egoismo sono le sole leggi capaci di governare anche i popoli più civili del mondo, e che la generosità, l'umanità e le virtù altro non sono che vane parole, incapaci d'alcun bene? Noi rispettiamo l'ingegno di quelli che pur si fanno propugnatori di queste dottrine; ma non possiamo dissimulare che l'animo nostro rifugge da esse smagato, avvilito, poichè qualora in noi fosse morto il sentimento della giustizia e della carità, tutta l'umana razza sarebbe in permanente guerra con sè stessa, essendochè l'egoismo di tutti nient'altro vorrebbe dire che la guerra di tutti

(1) Op. cit., t. II, p. 486.

contro tutti. No; queste teorie non sono per noi; non possono essere nemmeno per coloro i quali pure altrove hanno scritto che: « allorquando il materiale interesse è preferito alla morale, fra esseri assolutamente indipendenti, non c' è più da sperare alcuna giustizia, poichè la forza sola, in allora, è chiamata a definire le questioni internazionali (1); » che: « non vi ha progresso se non quando la legge positiva si avvicina alla legge divina, e che la politica umana sempre cade in errore allorchè si scosta dai precetti eterni ed invariabili di questa (2); » che: « soltanto risalendo fino alla legge divina si possono trovare i principii del diritto internazionale marittimo e terrestre (3) » che gli stessi diritti derivanti dalla natura o dalla ragione umana e che reggono i rapporti privati, sono pur quelli che disciplinano i rapporti internazionali degli Stati (4).

Eppure, si osserva dagli avversarii, cosa strana! si fa tanto gridare contro la confisca delle proprietà private nemiche, e poi si ammette nei belligeranti il diritto di imporre su di esse contribuzioni di guerra! Come si spiega questa contraddizione? perchè mai debbe essere vietata la confisca individuale, e permessa invece la confisca collettiva? Ed invero, cosa sono, alla fine dei conti, queste contribuzioni di guerra, se non confische collettive degli averi dei singoli cittadini? perchè si vorrà proibire su di un determinato numero di cittadini l'esercizio singolare di quello stesso diritto che poi si permette sulla massa collettiva della popolazione, per mezzo di contribuzioni regolarmente distribuite e regolarmente percepite coll' opera dei magistrati e delle autorità del paese occupato? (5).

(1) Hautefeuille, *Histoire etc.*, p. 6.
(2) Id., ibid., pag. 80.
(3) Id., ibid., pag. 3.
(4) Klüber, op. cit., § 37.
(5) Hautefeuille, *Histoire etc.*, pag. 506. — Th. Ortolan, op. cit., t. II, pag 41 e 42. — Pistoye e Duverdy, op. cit., t. I, pag. 5. — *Journal des Débats*, 22 oct. 1856. — *Moniteur*, 8 juin 1861. — Wheaton. op. cit., P. IV, c. II, § 7.

A tutte queste obbiezioni più speciose che vere noi abbiamo già fatta ampia risposta alla sezione II del capit. III di questo scritto. A quella sezione, impertanto, rimandiamo il lettore.

Ma veniamo alla parte più sostanziale, più importante della nostra disamina; alla parte contro cui in principal modo sono dirette le argomentazioni degli avversarii, e contro cui essi adoperano tutta la potenza della loro dialettica; vogliamo dire alla cattura ed alla confisca delle navi mercantili dei pacifici cittadini dello Stato nemico.

Dicono, impertanto, gli avversarii: quand' anche tutto ciò che vi affannate di provare a favore delle proprietà private nemiche nelle guerre terrestri fosse vero e incontrastabile, non ne verrebbe punto la conseguenza che quelle proprietà debbansi rispettare allorquando invece si trovino sui mari (1). L' assimilazione che voi pretendete fare, per risolvere questa controversia, delle relazioni che si sviluppano e si compiono sulla terra con quelle che si sviluppano e si compiono sui mari, bene spesso vi conduce a conseguenze erronee, ad erronei apprezzamenti di principii e di fatti. Eppure l'oceano, questo libero vastissimo spazio, non appartiene ad alcun popolo, ma è di uso comune a tutti, e non rassomiglia per niente alla terra, sottomessa in tutte le sue parti allo scettro di un sovrano; alla terra ridotta dall' uomo in sua proprietà assoluta (2). Sulla terra l' uso moderno rispetta i cittadini inermi e inoffensivi; sul mare, invece, uno dei mezzi più efficaci per nuocere al nemico, per costringerlo a domandare la pace, privandolo delle risorse più necessarie, è la confisca delle navi mercantili e la cattura dei marinai che vi stanno a bordo (3). Sulla terra è oggidì proibito a qualunque privato

(1) Th. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 40.

(2) Hautefeuille, *Histoire*, *etc.*, pag. 504. — De Negrin, op. cit., sez. II, cap. I, § II, p. 80.

(3) Hautefeuille, *Histoire* etc., pag. 38 e seg.

Anche Casimir Périer, nell' articolo già citato e pubblicato sulla

cittadino, sotto pene gravissime, di fare la guerra isolatamente e per suo conto, quantunque al comune nemico; epperò nelle guerre regolari non ci hanno più oggidì partigiani, benchè agli eserciti regolari possano unirsi corpi di volontarii, legalmente autorizzati dalla autorità sovrana; nelle guerre marittime, invece, uno dei mezzi più efficaci di nuocere al nemico essendo quello di rovinarne il commercio, predando e distruggendo le proprietà private de' suoi cittadini, si conservò l'uso di permettere gli armamenti in corsa, di cui tanto pur si valsero per lo passato i governi, e si valgono alcuni oggi ancora. Ecco le grandi differenze che passano fra le guerre terrestri e le guerre marittime; ecco, impertanto, come i principii generali della guerra debbano subire notevoli differenze nelle loro applicazioni all'uno piuttosto che all'altro di quegli elementi.

Innanzi tutto, non possiamo nascondere la nostra meraviglia allorquando vediamo far entrare nel novero delle argomentazioni con cui si vogliono stabilire le differenze fra due rapporti, queste differenze stesse; e prendere siccome punto di appoggio di tutto il ragionamento ciò stesso che precisamente costituisce l'oggetto della controversia, e che però, prima d'ogni cosa, va dimostrato vero. Dire che una cosa è vera, e per dimostrarne la verità cominciare dall'ammettere la verità stessa, per lo meno, ripugna alla logica. Pretendere di provare che fra il mare e la terra corre una grandissima differenza, perchè sulla terra si rispettano i cittadini pacifici e inoffensivi, mentre invece si confiscano sul mare le proprietà private: perchè sul continente è oggidì proscritta la guerra di partigiani, mentre sul mare sono permessi gli armamenti in corsa: e tutto ciò per quindi riuscire a dimostrare che legit-

Revue des Deux-Mondes 15 gennajo 1862 pag. 426, mentre fa voti perchè il principio del rispetto della proprietà privata sul mare sia sancito dalla pratica internazionale, sostiene, e a torto secondo noi, che numerose ed essenziali differenze esistono tra la proprietà privata posta sulla terra e quella posta sul mare. Non dice però, se alla stregua del diritto; e l'importanza della controversia sta tutta qui invece.

tima sui mari è la cattura delle navi mercantili nemiche e dei lori carichi; tutto ciò, si dice, non è forse un porre a fondamento della dimostrazione la tesi stessa che appunto si vuole dimostrar vera? Non è un dire, la cattura delle navi mercantili nemiche e dei loro carichi è legittima, perchè sul mare è legittima la confisca della proprietà privata dei cittadini dello Stato nemico? Ma passiamo oltre.

Non vi ha dubbio; fra il mare e la terra esistono differenze grandissime, e nessuno è che non le veda; d'altronde furono già in altro luogo per noi accennate (1). Ma la terra ed il mare non possono modificare il diritto e la giustizia; questo pure fu già detto e dimostrato, ed è pure ammesso dagli stessi oppositori (2). Essi stessi ammettono che la legge primitiva è l'unica fonte del diritto internazionale terrestre e marittimo (3); che le leggi generali della guerra si applicano egualmente e sulla terra e sul mare (4), e che malgrado le differenze che passano fra questi due elementi (5), i diritti e i doveri dei belligeranti rimangono precisamente gli stessi, come pure sono gli stessi i principii generali da cui essi vengono retti. Or bene; se così è, se tutti i rapporti giuridici che si sviluppano e si compiono sull'uno e sull'altro elemento fanno capo agli stessi precetti del diritto, alla stessa legge razionale, cioè alla giustizia, come può essere che questa, assoluta come è nella sua natura, universale nella sua efficacia, eterna nella sua durata, altro comandi sulla terra ed altro sul mare? Come può essere che ciò che essa permette sul mare, proibisca sulla terra, e che gli uomini soggiacciano al suo impero o se ne sottraggano a seconda che si trovano sull'uno o sull'altro di questi elementi? Od è la giustizia che muta la propria natura al mutare dei rapporti giu-

(1) V. pag. 235. e seg.
(2) Hautefeuille, *Histoire*, *etc.* pag. 5.
(3) Id., ibid., pag. 38.
(4) Id., ibid., pag. 41.
(5) Th. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 40.

ridici a cui si riferisce? No: la giustizia non può essere nè bilingue, nè bifronte, ma è sempre invariabilmente la stessa; e nello stesso modo che per quanto possano variare quasi all' infinito i motivi musicali, sono però tutti e invariabilmente governati dalle stesse leggi armoniche; così, per quanto si moltiplichino e diversamente si atteggino i rapporti giuridici, sono sempre retti dalle stesse leggi della giustizia. Nè si può dire che essendo il mare uno spazio libero, mentre la terra è dovunque occupata, anche i principii che regolano i rapporti giuridici sulla terra debbono per necessità essere diversi da quelli che invece li disciplinano sul mare. Perchè se così fosse, la natura della giustizia dipenderebbe dai fenomeni della materia, mentre essa invece è la suprema delle leggi razionali. Di più; se bene si consideri la cosa, si vedrà facilmente che quantunque sia incontrovertibile e incontrovertito che il mare è uno spazio libero, mentre invece la terra è dovunque soggetta alla proprietà ed all' impero dell' uomo, pure questa grandissima differenza fra l' uno e l' altro elemento non entra punto a modificare i rapporti giuridici che possono compiersi e svilupparsi a bordo di una nave, sia pure mercantile.

Ed invero; sia che si ammetta con Hautefeuille (1) e De Negrin (2), che le navi mercantili, o si trovino nelle acque territoriali di uno Stato straniero, o in alto mare, non perdano mai il loro carattere *territoriale*; sia invece che si ammetta con Bynkershoek (3), Hübner (4), Martens (5), Klüber (6), Heffter (7), T. Ortolan (8), che esse non conservino la *territorialità* se non quando si trovino in alto mare; sia, infine, che si

(1) *Des droits et des devoirs*, etc., t. I, pag. 290.
(2) Op. cit. sez. I. cap. IV, p. 35 - 43.
(3) Op. cit., l. I, c. XIV.
(4) *De la saisie des bâtiments neutres*, La Haye 1759.
(5) Op. cit., § 316.
(6) Op. cit., § 299, pag. 381 e 382.
(7) Op. cit., § 79, V. e nota 3.
(8) Op. cit., t. I, pag. 193 e 194.

ritenga con Lampredi (1), Manning (2), Travers-Twiss (3) e Bello (4) che questa finzione della territorialità sia destituita d'ogni fondamento, ma che però la nave mercantile in alto mare sempre rimanga soggetta alle leggi dello Stato di cui porta la bandiera; qualunque di queste teorie si accetti, emerge evidente, che se il luogo in cui la nave mercantile si trova non è soggetto ad alcuna podestà umana, nè è ridotto nella proprietà di alcuno, o uomo o Stato, la nave invece obbedisce alle leggi di una determinata nazione, è la proprietà di alcuno, epperò soggiace a una determinata sovranità.

Infatti, accettando la teoria della territorialità tanto nelle acque territoriali di una potenza sovrana come nell'alto mare, o della territorialità limitata soltanto a quest'ultimo luogo, risulta chiarissimo di per sè che la nave mercantile, considerandosi in alto mare una continuazione del territorio dello Stato di cui porta la bandiera, debbe essere intieramente rispettata e lasciata immune da qualsivoglia cattura o confisca, perchè noi sappiamo che tanto i principii della giustizia come la pratica internazionale sono d'accordo nel comandare il rispetto della proprietà privata dei pacifici cittadini dello Stato nemico trovata ne' suoi territorii. Or bene; così essendo le cose, non è egli vero che l'essere l'alto mare soggetto a nessun dominio e a nessuna sovranità, nulla modifica i rapporti giuridici che si possono sviluppare e compiere su di una nave mercantile, la quale invece obbedisce alla sovranità dello Stato di cui porta la bandiera? Accettata la finzione della territorialità delle navi mercantili in alto mare, queste non possono altrimenti essere considerate se non come porzioni natanti del territorio dello Stato a cui le navi stesse appartengono; ed allora quegli stessi

(1) Op. cit., §. 10, t. I. p. 158-167.

(2) *Commentaries of the law of nations*, London 1839, c. VI, §. 1, p. 209.

(3) Op. cit., v. II, § 87 - 90.

(4) Op. cit., P. II, Cap. I. pag. 218.

principii e quella stessa pratica che guarentiscono le proprietà private nemiche da ogni depredazione sulla terra, debbono pure istessamente guarentirle quando invece si trovino in alto mare. L'essere, adunque, l'alto mare proprietà di nessuno e soggetto a nessuna sovranità non modifica menomamente la verità della tesi che con *lena affannata* noi andiamo per tante pagine svolgendo.

Che se poi si accettasse invece la teoria di Lampredi, di Manning, di Travers-Twiss e Bello, ne verrebbe istessamente che, siccome le persone e le cose sottoposte alla sovranità pur del nemico, quando sieno pacifiche e inoffensive, si rispettano nelle guerre continentali, debbano del pari rispettarsi nelle guerre marittime, allorquando si trovino a bordo di navi mercantili; perchè su di queste pure si estende la sovranità dello Stato a cui esse appartengono. Nè è possibile che ci sieno contemporaneamente due sovranità; l'una esclude l'altra per necessità ineluttabile. La sovranità dello Stato di cui la nave mercantile porta la bandiera, necessariamente, adunque, esclude quella dello Stato a cui appartiene la nave da guerra che l'altra arresta e vorrebbe confiscare. Giusta i principii razionali, il conflitto di due sovranità è impossibile come il conflitto di due diritti; essendo che, razionalmente parlando, qualunque sovranità che non sia legittima e giusta è per noi contraria al diritto. E non c'è da meravigliare che si faccia sempre capo ai principii del diritto, e da questo sempre si desumano le norme per conoscere e giudicare del giusto e dell'ingiusto, del legittimo e dell'illegittimo, di ciò che ci è permesso o ci viene vietato. Se così non fosse, domandiamo noi, quale criterio potremmo assumere come lume sicuro dei nostri giudizii?

Ben è vero che, tanto nell'uno come nell'altro dei casi a cui si riferiscono le due teoriche or ora accennate, la occupazione nemica sostituisce la sovranità del vincitore a quella del vinto, ed il vincitore viene investito di tutti i diritti sovrani che al vinto appartenevano, epperò che, rigorosamente,

qui non trattasi tanto del rispetto dovuto all' altrui sovranità, quanto piuttosto della sostituzione di una sovranità all' altra. Ma noi abbiamo già altrove dimostrato, che al governo non appartiene alcun dominio eminente sulle proprietà private dei cittadini, bensì unicamente il diritto di farle tutte concorrere a sostenere in modo proporzionevole le spese della pubblica amministrazione, e che allo Stato vincitore non possono appartenere diritti maggiori di quelli che al vinto prima appartenevano. Dunque, in qualunque luogo sia la sovranità esercitata, da chiunque si nomini, in chiunque si personifichi, sempre debbe aversi da essa un inalterato rispetto alle private proprietà dei pacifici cittadini.

Or bene, o che la nave mercantile si voglia considerare come territorio dello Stato di cui porta la bandiera, o, meglio ancora, come un luogo sul quale le leggi di questo Stato imperano, il nemico non può vantare su di essa alcun diritto di cattura e di confisca; istessamente, si ripete, come nelle guerre terrestri lo Stato vincitore non può mai appropriarsi gli averi dei cittadini dello Stato vinto, sieno essi immobili, mobili o incorporali; perchè, come è costretto ad ammettere lo stesso T. Ortolan (1) le proprietà ed i diritti dei singoli cittadini, essendo affatto distinti da quelli del corpo collettivo dello Stato, devono essere rispettati. La quale considerazione è tanto più necessario di tenere sempre viva nella mente nostra, in quanto che dalla finzione, essere la nave mercantile in alto mare una parte del territorio dello Stato di cui porta la bandiera, potrebbe taluno essere tratto in errore, e dal diritto di conquista sul territorio dello Stato nemico conchiudere alla legittimità della confisca delle navi mercantili (2). Mentre, pur nelle guerre terrestri, il belligerante che invade ed occupa i territorii dello Stato nemico non *conquista* già come che sia

(1) Op. cit., t. II. pag. 27.

(2) Tale è appunto la confusione fatta dal De Negrin a pag. 162, sez. III, cap. I, op. cit.

diritto alcuno di proprietà sui luoghi occupati, soltanto sostituisce a quella che su di essi esercitava l'antecedente sovrano la propria sovranità.

Ma che dire di quelle altre differenze che gli oppositori presumono riscontrare fra le guerre terrestri e le guerre marittime? Dire, che nelle prime si rispettano le persone pacifiche e inoffensive (e noi soggiungiamo, e le loro proprietà), mentre nelle seconde si fanno prigioniere e si confiscano le proprietà private che trovansi a bordo delle navi mercantili; dire, che nelle guerre terrestri non si ammettono più i partigiani, benchè agli eserciti regolari talvolta si aggiungano corpi franchi o di volontarii a loro sussidio, mentre nelle guerre marittime si permettono gli armamenti in corsa, perchè le navi corsare servono mirabilmente a scemare le forze del nemico, distruggendone il commercio; asserendo tutto questo, si dice, che altro mai si riesce a provare, se non che le guerre marittime conservano ancora molta parte di quel carattere barbaro che le guerre terrestri hanno oggidì invece quasi interamente perduto? Che altro mai si riesce a provare se non che i lumi della ragione e della giustizia tardarono assai più a penetrare per entro il buio dei conflitti marittimi, che non frammezzo alle guerre combattute sui continenti? Ma perchè le rovine della guerra infieriscono ancora assai più del bisogno sui mari che non sulla terra, ne viene egli forse che esse non sieno più ingiuste rovine, o, per lo meno, che debbansi, come sono, tollerare? E se queste differenze pur troppo ancora sussistono, sono esse forse necessariamente inerenti alla natura stessa delle cose, sicchè vogliansi ritenere come le note caratteristiche che contraddistinguono le guerre terrestri dalle marittime? O quelle differenze non sono piuttosto il prodotto, non della necessità delle cose, ma della lentezza e della fatica con cui la luce della giustizia va irraggiandosi fra i cupi, spaventevoli conflitti del mare? Una differenza, perchè possa essere assunta come nota caratteristica di due rapporti, debbe scaturire o dall'ordine immutabile dei fatti, o

dall' ordine necessario delle idee; non mai dalla mutevole contingibilità dell'arbitrio e della imperfezione umana. Si continui ad affrettare l'attuazione di una maggior somma di veri anche nelle guerre marittime, e si vedranno a poco a poco scomparire quelle differenze oggi ancora segnalate; si faccia in modo che la giustizia sia egualmente attuata sulla terra e sul mare, e quelle differenze non saranno più. Ed in vero; oggi che la corsa marittima è quasi dovunque abolita, e l'Italia, la Prussia e l'Austria rispettarono nell'ultima guerra le navi mercantili dei cittadini dello Stato nemico, si vorrà ancora persistere nell'affermare che una delle culminanti differenze che passano fra la guerra terrestre e la marittima sia appunto questa, che nella prima non si ammettono più i partigiani e non si confiscano più le private proprietà, mentre si permettono invece gli armamenti in corsa nella seconda e si confiscano le navi mercantili? Così dicasi del commercio, di cui parleremo più a dilungo fra poco; il commercio nemico oggidì è assai più rispettato di quello che fosse per lo addietro, e l'abolizione della corsa contribuirà grandemente a farlo ancor più rispettato per l'avvenire. Questa differenza, che pur si vuole assumere a nota distintiva fra le guerre terrestri e le marittime, va tutti i giorni scemando, sinchè sarà scomparsa affatto. Ma, avverrà egli forse per questo che le due guerre si rassomiglieranno fra di loro più di quello che sia voluto dalla natura stessa delle cose?

Queste differenze, adunque, sono accidentali, non necessarie; non derivano dall'ordine naturale delle cose, ma dalle mutevoli contingenze dell'arbitrio umano; derivano dalla nostra imperfezione e dall'ineguale attuazione dei principii della giustizia sull'uno e sull'altro elemento; non sono una necessità nè dell'ordine materiale, nè dell'ordine razionale. Quindi è che esse non possono far sì che la natura dei rapporti giuridici che si sviluppano sulla terra, differisca essenzialmente da quella degli altri che si sviluppano sui mari; epperò, tanto su questi come sulla terra la giustizia conserva assoluto e indisputabile il suo impero. Ciò che essa condanna

nelle guerre terrestri, condanna egualmente nelle guerre marittime; e nelle une e nelle altre vuole che sieno rispettate le proprietà private dei pacifici cittadini dello Stato nemico. La gran differenza caratteristica, sotto il rapporto giuridico, che contraddistingue il mare dalla terra, si è che questa è ridotta per intiero sotto il dominio e la sovranità degli uomini, mentre invece l' alto mare è, di sua natura, liberissimo e non subisce il dominio o la sovranità di alcuno. Ma una tale differenza per nulla immuta la natura dei rapporti giuridici che si sviluppano sulle navi mercantili, perchè su di queste invece si esercita sempre e un diritto di dominio e un diritto di sovranità.

Non è dunque vero, come troppo spesso si ripete, che sull'alto mare, *ratione loci* (1), è permessa la cattura delle navi mercantili e dei loro carichi. Come non è vero del pari che nella stessa guisa che nelle guerre terrestri si nuoce al nemico occupandone i territorii, così nelle guerre marittime gli si nuoce catturandone e confiscandone le navi mercantili; asserendo, essere questo, sul mare libero, l' unico equivalente che corrisponda alla occupazione territoriale nelle guerre del continente. Ciò pure non è vero; perchè, se nelle guerre terrestri l' occupazione del territorio nemico e quindi anche delle singole proprietà private, è necessariamente voluta dal fatto stesso della guerra che spinge l' un esercito contro l' altro, non potendosi combattere in territorii neutrali, nè essendovi luoghi che non appartengano ad alcuno; nelle guerre marittime, invece, la cattura e la confisca delle navi mercantili non può essere come che sia giustificata, perchè le forze nemiche possono scontrarsi, combattersi, distruggersi, senza che vi sia menomamente d' uopo di offendere chi veleggia per iscopi di pacifico, innocente commercio. Impertanto, la differenza che, sotto l' aspetto giuridico, corre gravissima fra

(1) Th. Ortolan, op. cit., t. II, p. 54. — Travers-Twiss, op. cit., pag. 141, v. II.

il mare e la terra, anzichè provare il diritto di cattura sulle navi mercantili, prova, per lo contrario, la necessità di rispettarle. Ecco, come la verità e la giustizia non vengono mai meno a sè stesse; ecco, che i loro precetti non mutano dalla terra passando a governare i rapporti giuridici che si sviluppano sui mari. Di più; se nelle guerre terrestri si occupano temporaneamente e per gli scopi della guerra i territorii dello Stato nemico, come già si è detto, non si confiscano però le proprietà de' suoi cittadini; mentre invece si confiscano le navi mercantili e i loro carichi nelle guerre marittime. E tra occupazione temporanea e confisca ci sta di mezzo un gran tratto.

Nè si dica, che, quand' anche ciò fosse vero, non verrebbe ancora infirmato il diritto di cattura sulle navi mercantili, perchè il commercio marittimo non può essere assimilato al commercio pacifico e sedentario che si fa sulla terra, perchè non si può dire che una nave mercantile sia la stessa cosa di un magazzeno di merci posto a terra; perchè non si può negare che vi ha una gran differenza fra la cattura e la confisca di una nave e del suo carico, e l' appropriazione delle merci chiuse in una bottega, o di cose che servono agli usi domestici del pacifico cittadino (1).

Ma è egli poi vero che diversa cosa ben sia il commercio marittimo dal commercio terrestre? Quale è lo scopo che tanto l' uno come l' altro commercio si propone? O di esportare merci dal proprio paese, o di importare in questo quelle di altri paesi, o di trasportare per conto altrui merci da un paese forestiero all' altro. E queste merci sono le stesse? Di frequenti sì; ma ciò nulla importa, poichè quando esse non sieno contrabbando di guerra, o, se tali, non dirette a porto nemico, la diversità della loro natura non modifica punto la natura pacifica e inoffensiva del commercio. E le persone che di questo commercio si incaricano? Le persone

(1) T. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 43.

nell' uno e nell' altro caso sono pacifici cittadini; epperò nè attivi nè diretti stromenti di offesa, ma inermi e inoffensivi ed a cui lo strepito delle armi suona, più che ad altri, molesto e dannoso. Adunque, in che mai consiste questa gran differenza, così grande da mutarne senz' altro radicalmente le sorti? Che si intende per mercanzie sedentarie? che si vuol dire quando si afferma, che le mercanzie del commercio terrestre sono più sedentarie di quelle del commercio marittimo?

Questo, più che un argomento scientifico, ci parrebbe quasi un indovinello, se non ci trattenesse il rispetto che noi professiamo ad illustri riputazioni. Ma vi hanno veramente merci che possano dirsi di terra e merci di mare? « Tutto ciò che i nostri campi e le nostre industrie producono, dice Cauchy (1), tutto ciò che per noi si spedisce in lontane contrade non può forse alternativamente attraversare le terre ed i mari, senza che questo mutamento di veicoli punto influisca sulla natura di un transito che si continua da un capo all' altro del mondo? Dopo l' invenzione delle locomotive e degli *steamer*, l' agente motore è bene spesso il medesimo sull' uno e sull' altro elemento. I convogli di merci, trascinati dalla potenza del vapore, superano in velocità le navi più veliere; tantosto correranno essi pure per vastissimi spazii, poichè le strade ferrate debbono diventare una specie di *navigazione continentale*. E perchè, adunque, si vorrà ancora persistere nello scindere in due parti un commercio che si vale indifferentemente dell' uno e dell' altro mezzo di trasporto, e nel sacrificare una di queste parti, in tempo di guerra marittima, alla distruzione ed alla morte? » L' erroneità del sistema guizza fuori da ogni parte, e non v' è obbiezione la quale o non si possa distruggere con un serio ragionamento, o ritorcere a contraddizione degli oppositori. O s' intende forse che le vetture di una strada ferrata sono cose ben diverse di una nave, sia pur mercantile? Ma, tutto ciò, che importa egli mai davanti al diritto?

(1) Op. cit., t. II, pag. 490. — *Du respect* etc. pag. 63 — 7.

Fra la marina commerciale e la marina da guerra, si dice (1), vi è una mutua dipendenza, poichè la prima è parte della forza navale degli Stati, è una fonte viva e perenne in cui questa si ritempra e trae novella vigoria (2), e può estendere la sua influenza attiva ben oltre i territorii del proprio Stato ed accrescerne sensibilmente la potenza. Di più; ogni nave mercantile può quando che sia essere tramutata in stromento di guerra, o, in qualunque modo, adoperata al trasporto di viveri, munizioni ecc., e i marinai delle navi mercantili, tramutati in soldati della marina militare; dunque, si conclude, catturando le navi mercantili e facendone prigionieri di guerra gli uomini dell'equipaggio, non si può dire che si violi quel principio generale in virtù del quale le proprietà e le persone dei cittadini pacifici ed inermi debbono essere rispettate.

È vero che le navi mercantili possono essere armate e diventare diretti stromenti di offesa; è vero che l'equipaggio delle navi mercantili può essere adoperato in servizii attivi di guerra. Ma che perciò? Quando mai dalla possibilità di un danno fu lecito inferire la necessità di una pena presente, certa, irreparabile, esiziale? L'offesa si ha diritto e dovere di reprimere o prevenire quando sia reale, costante, od anche imminente; quando, cioè, lo stromento da cui si teme l'offesa sia presentemente idoneo a questo scopo: non mai quando, inetto attualmente, debba subire sostanziali modificazioni per diventare idoneo. Ed una nave mercantile non potendo tramutarsi in istromento di guerra se non armando i pacifici suoi bordi di artiglierie, e tramutando i pacifici suoi marinai in uomini d'arme, non potrà mai considerarsi di per sè come uno stromento di offesa: epperò ad essa nessun danno sarà lecito

(1) Ch. Ortolan, op. cit. t. II, p. 67, 68, e 69. — Hautefeuille, Droits des nat. neutres, pag. 328 e 329. — Travers-Twiss, op. cit., v. II, p. 154 e 155. — Pradier et Duverdy, op. cit., t. I, p. 29.

(2) De Negroni, op. cit., sez. II, cap. I, § ii, p. 84-5, 91.

arrecare. Fra un naviglio mercantile, adunque, ed un vascello da guerra, corre troppo grave differenza perchè si possano promiscuamente scambiare; tanto più oggidì che la costruzione delle navi corazzate non solo ha fatta immensamente più grande ancora la distanza che separa la marina mercantile dalla marina da guerra, ma dimostra con tutta evidenza che invano tentano le navi di legno di misurarsi con quelle corazzate, poichè, senz' altro, possono essere distrutte e calate a fondo. Che se un naviglio mercantile può tramutarsi in attivo, diretto stromento di guerra, ciò non è per altro possibile se non quando esso muti sostanzialmente la sua natura; cessi, cioè, di essere ciò che adesso veramente è. Questo ci pare chiarissimo; come ci sembra parimenti chiarissimo che gli uomini dell' equipaggio di una nave mercantile, insino a quando continuano ad esser tali, epperò pacifici e inoffensivi, non possono mai essere fatti prigionieri; il quale rigore oggidì non può essere adoperato se non contro chi fa parte degli eserciti di terra e di mare, o, come che sia, prende parte attiva, diretta alle ostilità. La schiavitù è ormai abolita fra i popoli civili, e per nostra somma ventura irrevocabili sono quei tempi funesti in cui, e le persone e le cose del popolo nemico, tutto passava in proprietà del vincitore. Il diritto della schiavitù era allora un corollario del diritto di preda e di confisca delle proprietà private, e chi vuole ancora questa preda e questa confisca, corre a grandi passi senza avvedersene verso la schiavitù. La guerra oggidì non ha per iscopo di consegnare l' un popolo all' altro in catene, nè di dividere in due campi, padroni e schiavi, i vincitori e i vinti. Prigioniero non può essere fatto che il nemico attivo, diretto stromento di offesa; poichè, se così non fosse, non si riescirebbe a capire come mai allora non si chiami forzatamente sotto le armi o non si faccia prigioniera tutta la gioventù dello Stato nemico idonea al mestiere delle armi. Questi giovani non possono forse da un momento all' altro tramutarsi in soldati ed accrescere per tal modo sensibilmente le forze del nemico? Eppure, nè si fanno forza-

tamente soldati, nè si fanno prigioni. E non si creda che questo contegno dei belligeranti sia consigliato soltanto dalla impossibilità di tener prigioniera tutta quanta la popolazione o di una città o di una provincia o di uno Stato, o di nutrirla o di trasportarla in luogo sicuro. No; più che da queste ingenerose, egoistiche considerazioni, il belligerante è mosso dal dovere della giustizia e da un sentimento di umanità; i quali, per quanta fatica abbiano durata a penetrare frammezzo all' orrore delle armi, ormai prevalgono siffattamente, che nessuno vorrebbe per tal modo violandoli, quand' anche potesse, mettersi al bando delle nazioni civili.

Ma, vedasi stravaganza! Quegli stessi pubblicisti, o molti di essi per lo meno, che si mostrano così implacabili contro la proprietà privata nemica, massime se caricata su nave mercantile nemica, sono pur quelli che non si stancano mai di inneggiare a quelle due grandi conquiste del diritto marittimo odierno, per le quali la merce nemica caricata su nave neutrale è rispettata, ed è del pari rispettata la merce amica a bordo di nave nemica, sempre che nell' un caso e nell' altro non ci abbiano mercanzie di contrabbando. Or bene; se così è, perchè si vorrà rispettare la merce nemica caricata su nave amica, e si vorrà, per lo contrario, confiscare la merce nemica a bordo di nave nemica? È forse questa che fa diventare nemica la merce e le trasmette un carattere di confiscabilità, che però si ammette non essere di per sè necessariamente insito nella sua natura? Ed allora, perchè la merce amica è rispettata su nave nemica? Come è che questa non projetta la propria confiscabilità sulle merci caricate? « Perchè ciò fosse possibile, sarebbe d' uopo dimostrare, dice molto saggiamente il Cauchy (1), che la nave mercantile sia di per sè stessa una macchina di guerra, epperò che sia permesso catturarla come « contrabbando di guerra » non soltanto allorquando appartiene ad un armatore nemico,

(1) Op. cit., t. II, pag. 491.

ma ben anche allorquando un armatore neutrale la invia ad un porto nemico per vendervela. Ed invece dal punto di vista dei popoli neutrali non si dubita di sostenere che « una nave, quando è sprovvista di cannoni », di munizioni, di ogni attrezzo da guerra, non è mai, qualunque ne sia la forma, una « macchina di guerra », ma soltanto « un veicolo », di cui è pienamente lecito il commercio fra i popoli neutrali e i belligeranti (1). Come mai, adunque, si vorrà ammettere che una tal nave muti natura nelle mani dei belligeranti; che non soltanto essa diventi confiscabile, ma che trascini seco nelle sue sorti anche la merce innocente, che per altro rispetterebbesi su di un naviglio neutrale? » E si noti che lo stesso Travers-Twiss (2), che pure è inglese, e quindi non può essere sospettato di volere soverchiamente ristringere i diritti dei belligeranti, ammette che nemmeno un vascello da guerra può in tutti i casi essere considerato come materia di contrabbando, epperò come affetto da carattere ostile; ma soltanto allorquando, o pel carattere stesso della nave o per gli scopi a cui è destinata, risulti chiaramente la sua ostile natura e destinazione. Se ciò vale per le navi da guerra, tanto meglio deve valere per le navi mercantili, le quali, quantunque nel caso concreto appartengano a cittadini di Stato nemico, non possono però assumere un carattere che, per sè, non è inerente alla loro natura.

(1) Cauchy accenna senz' altro in questo passo a quanto dice Hautefeuille al vol. II, p. 145 della sua opera *Des droits et des devoirs des nations neutres.*

(2) Op. cit., v. II, §. 148. — Tale è pure l' avviso delle corti americane. — Vedasi, su questo proposito, il giudizio pronunciato nel 1822 sulla cattura della *Santissima Trinidad*, un corsaro costrutto a Baltimora e passato poi al servizio del Brasile contro la Spagna.

De Negrin invece, op. cit., sez. II, cap. I, §. II, p. 88, sostiene, e troppo a torto ci pare, che pure la nave mercantile di per sè, quand' anche esclusivamente adoperata per iscopi di pacifico commercio, è un mezzo *ostile* permanente, la di cui influenza si estende a tutte le operazioni marittimo-militari.

Tali sono le inconseguenze a cui inevitabilmente si arriva allorquando, tenuti in non cale i principii della giustizia, si sagrifica il diritto a ragioni di convenienza, di interesse o di opportunità.

Ma gli oppositori non si fermano a queste obbiezioni, e ne aggiungono altre.

Badate, dicono, badate che i belligeranti hanno diritto di valersi di tutti i mezzi che sono idonei a distruggere od a paralizzare le forze del nemico; badate che dal commercio gli Stati ritraggono ricchezza e potenza; badate che uno degli effetti immediati della guerra è appunto quello di impedire qualunque commercio coi cittadini dello Stato nemico; badate, adunque, che rispettando le proprietà private sui mari lasciate nelle mani del vostro nemico un mezzo potentissimo di sostenere le sue armi, epperò di prolungare la guerra, a danno vostro e dei popoli neutrali. Gli Stati marittimi non possono essere più gravemente danneggiati che nel commercio; e si può essere certi che, dinanzi ad un costante sistema di cattura e di confisca delle proprietà private, non v'è Stato, per quanto sia robusto, il quale non debba cedere e dichiararsi vinto; epperò, per sopprimere l'effetto è giuoco forza combattere la causa che lo produce. La distruzione del commercio nemico è, adunque, un mezzo legittimo di guerra (1).

Come si vede, gli oppositori non lasciarono intentata nessuna argomentazione a sostegno della loro tesi; e pur di quelle si valsero che, meno delle altre, in tanto progresso di civiltà

(1) Hautefeuille *Histoire, etc.*, pag. 38, 40 e 509. — Th. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 45 e 46. — Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, pag. 17. — Travers-Twiss, op. cit., v. II, §. 57 e 70. — Heffter, op. cit., §§. 123, 139 e 165 in fine. — Wheaton, op. cit., p. IV, c. I, §. 13. — Phillimore, op. cit., v. III, p. XI, e c. VI, §. LXIX. — Bello, op. cit., p. II, c. II, §. 3, e c. IV, §. 2. — De Negrin, op. cit., sez. II, c. I, §. II, p. 84-5.

e della scienza economica, si avrebbero dovuto accettare da pubblicisti del secolo XIX. Che la gelosia mercantile abbia potuto alimentare quelle ostinate guerre marittime che per tanti anni funestarono la umanità ed ingojarono tesori di immense ricchezze, pur troppo è vero: che, per molto tempo sieno prevalse quelle strane teorie che insegnavano, la prosperità di un popolo essere la rovina dell'altro, e tanto più potente essere uno Stato quanto maggiori ed estesi fossero i suoi possedimenti coloniali, pur troppo è verissimo; che del pari alcune pseudo-teoriche del diritto marittimo internazionale giovassero potentemente a rovinare non solo il commercio nemico, ma pur quello dei popoli neutrali, perchè la gelosia mercantile non distingue amico da nemico, e per essa là è da combattere dove c' è un rivale da distruggere, è incontestabile. Ma che, dopo le splendide conquiste della pubblica economia e i nuovi principii di diritto pubblico che dovunque tendono a prevalere, si debba ancora udire la voce autorevole di insigni pubblicisti proclamare, che la distruzione del commercio nemico e della sua navigazione è lo scopo d'ogni guerra marittima, è cosa per noi assai strana (1).

Non è del nostro assunto dimostrare l' erroneità di questo sistema, perchè lo sviluppo della argomentazione ci trarrebbe, senz' altro, dentro la cerchia dello studio della pubblica economia; ma chi ci ha di noi oggidì il quale non senta come invece l' alito della libertà spiri per entro a

(1) Eppure, con nostra grande meraviglia nelle istruzioni emanate dal ministro della marina di Francia al tempo della guerra di Crimea troviamo riprodotto questo grave e funesto errore. Se così è della Francia, immaginiamoci cosa ne dovranno pensare quelle altre potenze che della Francia sono meno liberali.

Ecco l' articolo 5 di quelle istruzioni:

« L' état de guerre interrompant les relations de commerce entre les sujets des puissances belligérantes, vous aurez à arrêter non seulement les bâtiments marchands des puissances alliées qui sans une permission ou licence spéciale, tenteraient d' enfreindre cette interdition . . . . »

tutti i rapporti della vita sociale, e come la floridezza mercantile e industriale dei popoli più civili debba per gran parte attribuirsi a quell' amore operoso, a quella reciproca fiducia, a quel multiforme, immenso, fecondissimo scambio di materiali interessi, per cui le nazioni anche più lontane dei due mondi si trovano fra loro unite in un grande sodalizio di pace e di bene? Oggidì che in virtù degli insegnamenti di una filosofia più umana e della scienza economica si è pur facilmente radicata negli animi di tutti questa gran verità: che la libertà è il gran motore dell'umano incivilimento; che fuori di essa nulla è possibile di veramente buono e durevole; che la prosperità di ciascuno non può derivare che dalla prosperità di tutti; che la perfettibilità nostra intellettuale, materiale e morale non può, non che compiersi, svilupparsi se non mettendo in comune la forza di tutti, e collo scambio incessante delle comuni attività; oggidì, si dice, che tutti questi veri, indisputati nel dominio della scienza, hanno messe salde radici pur nell' animo di ciascuno di noi, è, non foss'altro, un grave errore economico il sostenere ancora che le guerre marittime debbansi proporre per iscopo la distruzione del commercio nemico. Perchè mai, allora, tanto affaticare per accrescere le produzioni in casa e gli spacci al di fuori; perchè si dovranno profondere tanti miliardi nelle speculazioni mercantili, e massime dalle più potenti nazioni marittime, se una guerra, che tutti possono desiderare lontana, ma che pure talvolta è suprema necessità combattere, può in breve giro di tempo, coi mezzi formidabili di offesa di cui oggidì dispongono le marine militari, distruggere l'opera di lunghi anni, i frutti di tante fatiche e di tanta avvedutezza? E l' Inghilterra, che pure è potentissima in mare, che pure combattè tante guerre per gelosia mercantile, che per tanti secoli incarnò in sè stessa tutti i pregiudizii della vecchia scuola economica e dell' esclusivismo commerciale, e tutte le superbe pretese della tirannia sui mari; l' Inghilterra di Cromwell e dell' Atto di Navigazione, fu mai più potente che non sia l' Inghilterra di Peel e del libero scam-

bio, ed ora che rispetta la inviolabilità della bandiera neutrale? ebbe una floridezza industriale e mercantile maggiore di quella d'oggi stesso? contò forse altra volta mai sette milioni di tonnellate sul mare (1), ed un commercio esteriore per un-

(1) Su questo argomento ci piace riferire alcune notizie statistiche le quali troviamo in un bell'articolo della *Revue des Deux Mondes* del 1. febbrajo 1862 a pag. 701 intitolato *La politique du libre échange* di Andrea Cochut; notizie che, quantunque riferentisi al 1859, sono pur oggi di vivissimo interesse e di grande ammaestramento. Instituendo un parallelo tra la potenza mercantile britannica e la francese Cochut dice:

« La puissance maritime appliquée au commerce est un des points de comparaison les plus humiliant pour nous. Dés l'année 1787, la supériorité britannique existait, mais elle était infiniment moins marquée qu'aujourd'hui. On trasportait alors sous pavillon anglais 1,101,711 tonnes, et sous pavillon français 457,990 tonnes seulement. A soixante-douze ans de distance, en 1859, le commerce français n'a opéré avec ses propres vaisseaux que sur 3,101,000 tonnes entrées et sorties, tandis que la marine nationale anglaise a transporté 13,311,843 tonnes (*a*). Les mêmes proportions se produisent dans le trafic opéré de part et d'autre au moyen des navires étrangers. — Le grand et petit cabotage ne remue chez nous que 2 millions 1|2 de tonnes. Pour développer ce genre de trafic, qui est pour ainsi dire l'école primaire du marin, l'Angleterre l'a délivré de toute la pretendue tutelle administrative. La vapeur se substitue peu à peu à la voile, et déja on distribue sur les diverses côtes britanniques 16 millions 1|2 de tonnes. — Au 31 décembre 1859, les vaisseaux marchands enregistrés dans les diverses possessions britanniques étaient au nombre de 36,979, tant à voiles qu'à vapeur, et leur tonnage total montait à 5,462,740 tonnes, ce qui donne une capacité moyenne de 150 tonnes par bâtiment. L'impulsion donnée augmente annuellement ce jaugeage de plus de 200,000 tonnes par la construction d'un millier de bâtimens en boi ou en fer, à voile ou à vapeur. La France, cela est

(*a*) La comparaison des chiffres du tonnage, quoique déjà bien défavorable pour nous, ne donne encore qu'une faible idée de notre infériorité. Pour approcher de la triste vérité, il faudrait comparer aussi la longueur moyenne des voyages. On vérrait, par exemple, qu'en 1860 l'Angleterre a envoyé en Asie 1,005,278 tonneaux sur 1,407 vaisseaux britanniques, et aux États-Unis d'Amérique 522,678 tonneaux sur 629 de ses vaisseaux. — Voici les chiffres pour la France en cette même année 1860. Asie: 112 navires français, mesurant 54,699 tonneaux; États-Unis: 20 navires, avec 7,691 tonneaux.

dici miliardi di franchi (1)? E la Francia, che pure è gran potenza marittima, combattè molte guerre, e, fra tutti gli Stati, fu sempre forse la più generosa propugnatrice della libertà dei commerci marittimi, diminuì forse mai di importanza rimpetto agli altri Stati, pur avendo accettati i principii sanciti agli articoli 2 e 3 della dichiarazione 16 aprile 1856, o non accrebbe invece, dal 1851 al 1865, il suo commercio esteriore dai 2,614,000,000 di lire ai sette miliardi, (2) o non fece salire il suo tonnellaggio ad 1,250,000 tonnellate? D' altra parte; quando mai si è vista una guerra più ostinata e rovinosa di quella che fu or ora combattuta dai federali e dai confederati dell' America del nord? quando mai si è vista maggior rabbia nel distruggere? Quel duello gigantesco durò più di quattro anni, e gli Stati-Uniti avevano dato un immenso sviluppo al loro commercio marittimo; eppure furono anzi tutto le vittorie degli eserciti di terra e di mare sicuramente quelle che costrinsero i confederati ad arrendersi, non le rovine dei loro commerci; benchè non più quasi una balla di quel cotone esportassero,

triste à avouer, en est restée, à peu de chose près, aux chiffres des derniers temps de la restauration. Nous avons environ 15,000 petits navires jaugeant ensemble 1,096,000 tonneaux, c'est-à-dire d' une capacité moyenne de 66 tonneaux, presque trois fois moins grande que celles les bâtimens anglais (*a*).

(1) *Revue des Deux Mondes*, 1 dicem. 1866, p. 614, *La banque de France et la banque d' Angleterre* di Vittore Bonnet.

(2) Vedi il discorso imperiale pronunciato all' apertura delle Camere francesi nell' anno 1865.

(*a*) Nombre des navires de la marine française marchande enregistrés au 31 déc. 1860:

Bâtimens à voiles,	14, 708	jaugeant 928, 099	tonneaux
— à vapeur,	314	— 68, 025	—

Secondo le ultime statistiche dell' *Almanacco di Gotha* 1867, l' Inghilterra avrebbe fatto nel 1865 un commercio esteriore per dodici miliardi circa di franchi, dei quali più di quattro miliardi per prodotti britannici esportati; ed avrebbe avuto 42, 232 navi della portata di 7, 602, 513 tonnellate. L' esportazione dei prodotti britannici, secondo lo stesso almanacco, nei primi sei mesi dell' anno 1866 sarebbe salita a 2,321,445,750 franchi.

che prima invece essi producevano per l' enorme quantità, come avvenne nel 1859, di cinque milioni di balle e per un valore di 1,500,000,000 di lire (1). Tanto è vero essere un antico errore, che per ottenere prontamente la pace sia d' uopo attaccare il nemico nella sua industria, nel suo commercio; tanto è vero che la furia del distruggere cresce in proporzione del male che ne deriva, e che il desiderio di ottenere la pace non sempre agguaglia i mali che arreca la guerra.

La distruzione del commercio nemico è, adunque, un grave errore economico, e non è un mezzo sufficiente per affrettare la conclusione della pace. « D'altronde si sa, osserva il Massé (2), che per mezzo delle mutue assicurazioni fra l'una e l' altra nazione, la somma totale delle ricchezze di ciascun belligerante non può subire alcun sensibile mutamento, poichè ciò che il predatore confisca al nemico è bene spesso restituito al predato, sotto forma di premio, dagli assicuratori del paese stesso del predatore. Di più, poi, è un errore, nemmeno più meritevole di confutazione, il credere che un popolo possa arricchire a danno di un altro: la guerra si fa sempre per ottenere la pace e per riannodare i rapporti commerciali; epperò è strano che si abbia a rovinare, durante la guerra, quello stesso popolo col quale si vorranno poi stringere, conclusa la pace, relazioni di commercio; dappoichè i poveri nulla hanno da vendere e nulla da comperare ».

Che più ancora? Come mai si spiega questa stranezza, che mentre si fa della distruzione del commercio nemico il principale scopo della guerra, tutti gli Stati hanno sancito il principio della inviolabilità della bandiera neutrale, e si sono affrettati ad abolire quel mezzo che per tanti secoli si diede a conoscere di efficacia meravigliosa a raggiungere quello scopo? Perchè da quasi tutti gli Stati si volle abolita la corsa? Abolire la corsa, e poi persistere nel

(1) Si veda l' interessantissimo articolo di *Reclus* pubblicato nella *Revue des Deux Mondes*, 1 genn. 1862, p. 177, intitolato *Le coton et la crise américaine.*

(2) Op. cit., N. 159.

dichiarare che la guerra ha per iscopo la distruzione del commercio nemico, non è egli una contraddizione nei termini? Nessuno che voglia raggiungere qualche fine spezza colle proprie mani lo stromento che meglio d' ogni altro è idoneo ad ottenerlo.

« Ma è egli poi vero, si domanda il Cauchy (1), che vi sia « un commercio nemico », ed « un commercio neutrale? » e che si possa offendere l' uno e rispettare l' altro?... Per commerciare ci vuole chi acquista e chi vende, e, si aggiunga pure, chi trasporta; or bene, in questo triplice contratto, come mai si riuscirà a dividere colla spada l' elemento nemico dall' elemento neutrale? Infino a tanto che si volle ostinarsi a fare questa impossibile divisione i neutrali si lamentarono, ed a ragione, che si recasse offesa ai loro diritti più sacri. Ma il nuovo diritto delle genti è egli più logico se, permettendo al nemico di continuare il commercio per mezzo dei navigli neutrali, glielo interdice poi colle navi sue proprie?...(2). Sì, senza dubbio; vi fu un tempo in cui delle teorie della guerra e del commercio si faceva una cosa sola, ed in cui si credeva che catturando qualche nave mercantile del nemico si potesse anche usufruttarne il commercio a profitto di chi aveva fatta la preda. Ma, dopo lunghe prove.... ha prevalso un' idea più vera. Oggidì tutti sanno che il mercante nulla guadagna a farsi soldato; poichè la forza o la violenza non distruggono il commercio, ma lo feconda invece e lo sviluppa la pace ». Impertanto, la confisca della proprietà privata poco giova agli Stati durante la guerra, li danneggia poi assai gravemente conchiusa la pace. E massime adesso che si studia ogni modo per limitare più che è possibile i mali della guerra, e per far sì che le

(1) Op. cit., t. II, p. 491.

(2) Si veda in proposito nel *Moniteur* 8 giugno 1861 la relazione del barone di Lacrosse al Senato sulla petizione N. 358 presentata da M. Malvezin per domandare l' abolizione della cattura della proprietà privata nemica sui mari. (Questa nota è nostra, non è di Cauchy).

relazioni della pace sieno solo per quel tanto sospese che è necessariamente voluto da quello stato violento di cose, si deve pure una volta persuadersi che da questo ordinato sistema di rapine non può derivare che la rovina di tutti, e che quella pace la quale pur si vorrebbe affrettare con questo mezzo, tanto più sarà lontana e feconda di miserie quanto più sarà stata devastatrice la guerra. Queste lotte feroci dell' un popolo contra l' altro, questa furia di pirateggiare, questo inglorioso cômpito della marina da guerra di rivolgere i suoi formidabili mezzi di offesa contro mercanti pacifici e inermi, che già tanto pur soffrono, ripugna alla civiltà dei nostri tempi, ai principii della giustizia ed alla onorata missione del soldato. E se niente ci ha di più grande e magnanimo del soldato che cimenta la propria vita a difesa della patria, nulla evvi di più ignobile e di più vergognoso del soldato che si tramuta in predone.

Se nessuna ragione di solidarietà unisse i popoli tra loro, e l' uno potesse da tutti gli altri vivere sequestrato; se le rovine della guerra, per le ricchezze che questa distrugge, non fossero poi causa di altrettanta miseria, conchiusa la pace; se, come già fu detto, la distretta dell' un popolo non fosse, per necessaria conseguenza, la distretta dell' altro, ed alle rovine dei commerci, derivanti dallo stato di guerra, si potesse assegnare una sfera angusta di efficienza; allora, sarebbe forse meno assurdo e meno funesto il dire che la guerra debba anzi tutto proporsi la rovina dei commerci del nemico (1). Ma ciascuno di noi invece è tutti i giorni testimone del contrario; ed il furor delle armi non ancora si è per intiero calmato, che tosto si cerca ogni mezzo di riappiccare col nemico di jeri quei rapporti di amicizia e di buon vicinato, senza di cui la vita delle nazioni civili o sarebbe impossibile o non sarebbe produttrice di alcun vantaggio per esse. Non appena l' Austria e l' Italia ebbero conchiusa la pace, e tosto si pensò di avvicinare le

(1) Si veda anche più avanti p. 397 e segg.

popolazioni dei due Stati, e di vieppiù stringere e rendere proficui i loro rapporti commerciali per mezzo di apposito trattato. Or bene, si domanda; se l'Italia e l'Austria si fossero combattute con quei mezzi feroci che alcuni pubblicisti non si ristanno dal suggerire e dal consigliare; se gli eserciti dell'uno e dell'altro Stato avessero distrutte senza misericordia le proprietà private del nemico e dovunque avessero sparsa la rovina e la miseria, di che profitto sarebbe mai stata per esse la conclusione di un trattato di commercio qualsiasi, se di miseria, di rovina e di squallore soltanto avrebbero poi solo potuto tra di loro commerciare? Si dirà, e ce lo immaginiamo, che queste sono umanitarie aberrazioni, declamazioni facili a scaldare gli intelletti leggeri; ma pensi ciascuno a consigli così funesti, pensi che di essi si vuol costituire la base di tutto un sistema di rovine e di stragi, e poi, quando basti il coraggio, si ripeta pure che queste sono aberrazioni, e declamatori sono quelli a cui lo spettacolo di sì crudeli teoriche muove l'animo a sdegno. Noi, anzichè farci complici, pur col silenzio, di tali dottrine, accettiamo piuttosto la immeritata e amara accusa di sognatori.

Nè si ripeta ancora con soverchia pervicacia che, proibendo la cattura delle navi mercantili e dei loro carichi, le guerre si farebbero più lunghe, più sanguinose e più disastrose: che il mezzo più umano di fare la guerra è il mezzo più corto; che se la guerra dovesse farsi soltanto contro la forza pubblica, ed i belligeranti dovessero fermarsi ogni volta che v'è pericolo di offendere la proprietà privata, le guerre sarebbero impossibili (1).

Tutte queste eccezioni o sono inopportune, o non sono fon-

(1) T. Ortolan, op. cit., t. II, pag. 36 e 56. — Hautefeuille, *Histoire*, p. 512 — Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, p. 16, 18 e 20. — Heffter, op. cit., § 139. — De Negrin, op. cit., sez. II, cap. I, §. II, p. 85-6.

date nelle verità dei fatti, o peccano di esagerazione. Ed in vero; il mezzo più umano di fare la guerra non è tanto il più corto, ma piuttosto quello che conduce alla pace col minor male possibile; la guerra non può avere per iscopo di distruggere il maggior numero di uomini e la maggior somma di beni nel minor tempo possibile, bensì di arrecare quel male soltanto che è necessario ad ottenere una pace durevole. Se così non fosse, ben dice il Gessner (1), « potrebbesi sostenere il diritto di uccidere i prigionieri, di incendiare e di devastare nelle guerre terrestri. Una teoria che vorrebbe diminuire la estensione del male aumentandone l'orrore e la intensità non merita nemmeno di essere confutata ».

Oggidì che le guerre navali contano potentissimi stromenti di offesa, come si può dubitare che abbiano a farsi più lunghe? Le navi corazzate, queste cittadelle natanti che in poche ore possono vomitare tanto ferro e fuoco, quanto ne potrebbe scagliare un grosso esercito in una giornata campale, ci sono irrepugnabile testimonianza della terribile prestezza con cui si decidono sui mari le sorti della guerra. D'altronde, oggi più che mai la marina militare costa enormi spese agli Stati, e per essere potenti in mare si sprofondano in un abisso di debiti tutti i governi. Una sconfitta navale può essere irreparabile ad uno Stato assai più di una gran battaglia perduta sul continente; ed uno Stato a cui sia distrutta o pur soltanto gravemente danneggiata la flotta, non può più riaversi se non dopo un buon numero di anni. L'Austria può avere perdute molte e grandi battaglie sul continente ed essere ancora una gran potenza terrestre; ma se la Francia e l'Inghilterra perdessero una gran battaglia navale, egli è certo che per molto tempo non potrebbero più occupare quel posto eminente che oggi tengono fra le potenze marittime. La potenza della Spagna cominciò a declinare dopo che l'ira dei vinti sperperò quella flotta che essa con castigliana jattanza volle chiamare

(1) Op. cit., p. 428-9.

invincibile; e la Francia, dopo Trafalgar, dovette smettere il pensiero di vincere la sua rivale sui mari. L' Italia nostra profonde oggidì molta parte delle sue ricchezze negli armamenti marittimi, e nessuna sconfitta le costerebbe tanto cara quanto una battaglia navale perduta (1). Sono, adunque, le grandi lotte marittime che decidono delle sorti degli Stati. Or bene; come si può ragionevolmente temere che rispettando la proprietà privata sui mari, si abbiano a tirare a dilungo le guerre? Le flotte non si improvvisano, ed una sconfitta ad esse toccata è certamente più rovinosa agli Stati, e ancora più fatale alle sorti della guerra, che non la cattura e la confisca di cento navi mercantili, il di cui danno non può farsi sentire che dopo non breve intervallo di tempo. (2). A distruggere o paralizzare la potenza marittima di uno Stato può bastare un conflitto di poche ore, mentre invece le rovine che derivano dalla confisca delle navi mercantili non possono essere che lente nei loro effetti e l' opera di parecchi anni. I decreti di Berlino e di Milano, che inaugurarono quel mostruoso, ma gigantesco sistema del blocco continentale, impedirono forse all' Inghilterra di continuare in quella ostinata, formidabile, implacabil lotta di resistenza e di opposizione che doveva poi condurla ai trionfi di Waterloo? E nessun popolo più dell' inglese doveva subirne maggiori rovine, perchè anche in allora il maggior commercio sui mari si faceva dalle sue navi. I confederati dell' America del nord per quattro anni esercitarono una pirateria inesorabile sulle proprietà private nemiche; eppure ne fu scemata forse come che sia la potenza degli Stati federali? Eppure, anche quel popolo ha immense ricchezze sui mari. L' avere l' Italia, la Prussia e l' Austria rispettata nell' ultima guerra la proprietà privata, trasse forse più in lungo la guerra stessa, o la fece forse meno mirabilmente energica in tutti i

(1) Pur troppo l' ipotesi che due anni or sono noi facevamo è divenuta dopo Lissa una tormentosa verità.

(2) Si ricordino le notizie statistiche di pag. 260.

suoi procedimenti? Più lunghe, adunque, più sanguinose e più disastrose non potrebbero diventare le guerre marittime quando si abolisse il diritto di cattura sulle navi mercantili, perchè le sorti della guerra si decidono esclusivamente, immediatamente e definitivamente soltanto colle battaglie navali. Già lo disse anche lord Palmerston in un discorso pronunciato dinanzi alla Camera di commercio di Liverpool (1). I recenti fasti poi del *Monitor* e del *Merrimac* dovrebbero persuadere chiunque, che le guerre navali non furono mai come al presente più formidabili per potentissimi mezzi di offesa. Di maniera che coloro i quali tutto sperano dalla breve durata della guerra, possono essere certissimi che più di oggidì non furono mai corte e decisive le guerre di mare. (2).

Non è poi vero che se la guerra si dovesse combattere soltanto contro la forza pubblica, ed i belligeranti dovessero fermarsi ogni volta che v' è pericolo di offendere la proprietà privata, le guerre sarebbero impossibili. Difatti, nessuno vorrà negare che pur nelle guerre terrestri la proprietà privata nemica sia oggidì assai più rispettata che non fosse mai stata nei tempi addietro. Ebbene, le guerre combattute sotto il primo impero ed oggi stesso, noi veggenti, furono forse meno grosse, meno formidabili e decisive di quelle che si combatterono allorquando la schiavitù dei prigionieri, il bottino, il saccheggio, la depredazione ne erano le umanissime leggi? La strategia e la tattica raggiunsero un punto meraviglioso di perfezione maneggiate dal primo Napoleone; nessuno più di lui può vantare tante vittorie; nessuno più di lui soggiogò tanti paesi, ebbe sì sterminata potenza; eppure tutto questo egli potè ottenere rispettando sempre la proprietà privata, mentre i suoi eserciti invincibili correvano da un capo all' altro dell'Europa, da Madrid a Mosca. Quando il più gran capitano

(1) V. pag. 267.

(2) *Revue des Deux Mondes*, 15. genn. 1862. p. 426 *Le droit maritime international* etc. par Casimir Périer.

dei tempi moderni si lascia andare a queste dichiarazioni: « essere desiderabile che venga il tempo in cui le stesse idee liberali si estendano anche alle guerre marittime, e che le flotte di due Stati possano battersi senza confiscarsi a vicenda le navi mercantili, e senza farne prigionieri di guerra gli uomini della ciurma », non si capisce perchè si voglia menare tanto scalpore per questa ipotetica maggior durata delle guerre. E nessuno vorrà sospettare che il primo Napoleone o poco si intendesse del modo di fare la guerra o si lasciasse vincere troppo facilmente dai benigni consigli del cuore, o dalle umanitarie speculazioni dell' intelletto, egli che non ristette mai un momento dal flagellare senza misericordia coloro che, quasi a titolo di scherno, compiacevasi di chiamare ideologi. E si badi, che se veramente la confisca delle navi mercantili fosse un efficace stromento di affrettare le sorti della guerra, il primo Napoleone non avrebbe mai pronunciato un simile consiglio, poichè la sua più terribile, implacabile nemica, fu l' Inghilterra; e se invece così disse, è perchè egli per il primo esperimentò la insufficienza dei famosi decreti di Berlino e di Milano e del blocco continentale.

Che più? se dalla interdizione dei commerci marittimi uno Stato potesse anche sperarne qualche vantaggio, ciò non potrebbe essere se non allorquando si fosse messo il blocco ad uno o più porti dello Stato nemico, e per questi porti soltanto; poichè con tutti gli altri che rimanessero aperti si continuerebbero pur sempre le relazioni commerciali. Or bene; noi abbiamo visto che la interdizione dei commerci coi luoghi bloccati è perfettamente combinabile col rispetto della proprietà privata. Tra l'una e l'altro non c'è incompatibilità alcuna. Certo è poi che se a tutto ciò si aggiunga, come già pure si disse, il poco vantaggio che anche della interdizione del commercio coi porti bloccati può derivare ai belligeranti, a motivo della facilità e prestezza meravigliosa delle comunicazioni terrestri, più evidentemente ancora emergerà il nessun valore della fatta obbiezione.

Nè si pretende punto che un belligerante debba ad ogni pie' sospinto considerare se dalle sue operazioni di guerra illesa o no rimanga la proprietà privata; ed astenersi dal compierle se questa ne può soffrir danno. Ciò non si volle forse mai da nessuno; non da noi certamente. Si vuole soltanto, come più addietro fu detto, che l'offesa non sia direttamente volta contro la proprietà privata; che questa, cioè, non sia diretto scopo della offesa, scopo a sè stessa. S'intende che un belligerante possa valersi di ogni mezzo idoneo e sufficiente a vincere il suo nemico ed a costringerlo alla pace; s'intende che se a raggiungere questo fine supremo è necessario il sagrificio della proprietà privata, questo debba essere consumato. Ma non s'intende niente affatto che, per paralizzare o distruggere le forze di un esercito o di un'armata navale, sia lecito prima e dopo colpire violentemente ed alla cieca cittadini pacifici ed inermi che non sono nè attivi nè diretti stromenti di offesa. È permesso, adunque, di offendere la proprietà privata, quando ciò sia la diretta, necessaria conseguenza di una operazione di guerra, o di un sistema di offesa o di difesa; altrimenti, è sempre ingiusto.

Come è chiaro, non si vuole disarmare il belligerante de' suoi mezzi di offesa; ma soltanto impedire che l'offesa sia ingiusta e non necessaria.

Nè qui ci ha veramente, come pare all'illustre Teodoro Ortolan (1), conflitto di diritti; conflitto cioè fra il diritto del belligerante di confiscare la proprietà privata come misura di guerra, e il diritto del cittadino di volerla rispettata. Da questo preteso conflitto Ortolan trae la conseguenza, che, il meno dovendo cedere al più, il rispetto della proprietà privata debb' essere sagrificato al diritto del belligerante.

Ed eccoci di punto in bianco dinanzi al diritto di necessità.

Qui ci sarebbe assai facile confutare Ortolan con Hautefeuil-

(1) Op. cit., t. II, p. 49 e 50.

le (1) e con De Negrin (2); ma ce ne asteniamo, perchè ciò non gioverebbe gran fatto al nostro assunto. Un conflitto di diritti è per altro possibile? Cosa è diritto? È il principio che governa l' esplicazione delle personali autonomie, di conformità ai precetti della ragione e della giustizia. La base, adunque, di ogni diritto è la ragione e la giustizia. Or bene; possono queste contraddirsi? È egli mai possibile che la ragione o la giustizia sieno la negazione di sè stesse? Certo che no; e se no; come sarà possibile un conflitto di diritti? Ogni diritto ha per confine un dovere corrispondente; dove comincia questo, cessa l' altro. Il belligerante, adunque, avrà diritto di adoperare tutti i mezzi idonei a raggiungere i fini della guerra, ma dovrà arrestarsi là dove sorge nel cittadino il diritto al rispetto della sua persona e delle sue cose; in lui, il dovere corrispondente di rispettare le une e le altre. Un conflitto, impertanto, fra due diritti è impossibile, perchè la giustizia non può essere in conflitto con sè stessa. Se così è, non ci ha ragione alcuna perchè il diritto del privato cittadino debba cedere dinanzi a quello del belligerante. I diritti, razionalmente, sono tutti eguali fra loro, meritano tutti lo stesso rispetto, sono tutti della stessa potenza; fra di loro non ci ha differenza di quantità, di più o di meno, nè possibilità di collisione; perchè diritto è giustizia, e giustizia è armonia di efficienza. I diritti del belligerante e del privato cittadino sono

(1) *Des droits et des devoirs etc.*, t. II, p. 22 e segg.

(2) Di tutto quanto fu scritto intorno al diritto di necessità, ci piace riferire ciò che ne disse il De Negrin, op. cit., sez. II, cap. IX, §. II, p. 159 — Egli scrive colla usata foga declamatoria:

« La *necesidad*! famoso expediente para todas las injusticias, para todos los atropellos, para todas las violaciones: la *necesidad* invocaban tambien Selden y Jenkinson para sostener las ambiciosas pretensiones de la Inglaterra y el dominio exclusivo de los mares! Y por otra parte, ¿ quién califica esta necesidad apremiante; quién va á fijarte sus limites de intensidad y tiempo? El mismo que la invoca; la potencia misma que con ella se escuda; Incomprensible abuso de la fuerza! ».

egualmente rispettabili; epperò l' uno non va sagrificato all' altro, ma debbono potersi ambedue sviluppare con perfetta armonia di moto. « Il conflitto dei diritti, dice a questo proposito il nostro Rocco (1), è escluso dallo stesso principio ontologico che nol consente, al par che l' esistenza simultanea dell' affermazione e della negazione della medesima cosa ». E poi; chi giudicherà della prevalenza di un diritto sull' altro? Il belligerante crederà prevalente il proprio, ed il proprio il privato cittadino. Ciascuno dei due ha diritto di ribellarsi al giudizio dell' altro; tanto più che non è tra di essi possibile diritto alcuno di sovranità e di giurisdizione.

Comunque però sia; come mai, ammesso nel belligerante il diritto di confiscare le proprietà del privato cittadino, si vorrà poi riconoscere in questi un diritto di eventuale risarcimento pei danni patiti dalla confisca? Se quello del belligerante è veramente un diritto, egli, esercitandolo, non reca offesa al alcuno, epperò nessuna indennità debbe egli prestare; o non è diritto, ed allora debbe rispettare il privato cittadino e nelle robe e nella persona.

Queste forse potranno parere a taluno esagerazioni di un principio vero; per noi invece sono la rigorosa, logica, necessaria conseguenza di quel canone che insegna, non essere diritto se non ciò che è fondato in giustizia. *Mihi lex non videtur quæ justa non est*, dice Sant' Agostino. Adunque, se male non ci apponiamo, la vera soluzione non è già quella proposta da Ortolan, per la quale si riconosce nei belligeranti il diritto di cattura e di confisca sulle proprietà dei privati cittadini, riservando a questi, in certi casi e secondo la natura e lo scopo della guerra, una indennità sul valore degli oggetti confiscati da determi-

(1) *Del commercio navale delle nazioni guerreggianti*, Memoria di Niccola Rocco, socio ordinario della Reale Accademia di Scienze morali e politiche — Napoli, Stamperia della R. Università. Estratto dal vol. I. degli Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli.

narsi subito, o conchiusa la pace; ma, bensì, di riconoscere la inviolabilità di quelle proprietà stesse.

Del pari non si può ammettere la fondatezza di quel timore per il quale, lo stesso illustre Ortolan (1), non dubita di asserire che, se si ammettesse il principio del rispetto, quello Stato a cui piacesse di evitare la pugna non avrebbe a far altro che a trattenere ne' proprii porti le sue navi da guerra, e coprire il mare di navi mercantili; le quali, sicure dell' impunità, mentre difficilmente vorrebbero occuparsi soltanto di operazioni mercantili, gioverebbero certamente invece al proprio Stato procurandogli nuovi e maggiori sussidii per sostenere la lotta, o col mezzo di nuovi e più lucrosi balzelli, o traendo profitto dall' aumento delle fortune private che, alla fine dei conti, costituiscono poi cumulativamente la fortuna e la potenza dello Stato.

La cosa però non va punto a questo modo. Innanzi tutto; o la guerra che si combatte è difensiva, ed allora non v' è bisogno alcuno che il belligerante mandi fuori le proprie navi in cerca del nemico, ma lo aspetterà invece nelle proprie acque per combatterlo con maggior probabilità di vittoria. O la guerra è offensiva, ed allora il belligerante andrà ad assalire il nemico o nelle stesse sue acque o in alto mare. Comunque sia, e nell' uno e nell' altro caso, quello Stato che non volesse spinger fuori le sue navi a combattere, potrebbe sempre essere attaccato in casa propria; e non si vede, pure in allora, che male potrebbe mai da ciò derivare alle ultime sorti della guerra. Di più, come osserva il Gessner (2), al belligerante rimarrebbe pur sempre in ogni caso un potente mezzo ancora di offesa contro il suo nemico, bloccandone i porti. Nè è vero che, abolito il diritto di cattura e di confisca sulle navi mercantili, queste potrebbero di sottecchi essere adoperate in ope-

(1) Op. cit., t. II, p. 42 e 49.
(2) Op. cit., p. 428.

razioni di natura non commerciale soltanto; poichè, come le navi mercantili dei popoli neutrali possono essere, in tempo di guerra, assoggettate alla visita allo scopo di accertare la loro nazionalità e la natura amica del carico, così potrebbero del pari le navi mercantili con bandiera nemica essere sottomesse a questo atto di ricognizione, per assicurare il belligerante che non prendono come che sia parte attiva o diretta alle ostilità a favore del loro proprio Stato. Questa misura basterebbe a guarentire il belligerante, e non offenderebbe in pari tempo il principio della inviolabilità della proprietà privata. Poichè, se la nave si astiene dal partecipare alle operazioni militari, e la materia del suo carico non è di quella che serve direttamente agli usi della guerra, o, se tale, non diretta ad un porto nemico, debbe essere lasciata liberamente proseguire nel suo viaggio: che se invece risulta il contrario, allora perde ogni diritto alla inviolabilità e deve subire le sorti della guerra.

Tali ci sembrano i precetti della ragione e della giustizia; tale è il modo di non sagrificare alcun diritto, ma di tutti egualmente rispettarli, e di farli tutti egualmente compossibili.

Ma un' ultima prova, innanzi abbandonare il campo, tentano ancora gli oppositori, e dicono: abolite il diritto di cattura e di confisca sulle navi mercantili nemiche, e l' impero dei mari e il monopolio del commercio sarà tutto nelle mani dell' Inghilterra in Europa, e degli Stati-Uniti in America; perchè allorquando questi due Stati nulla più avranno a temere pel loro immenso commercio, diverranno insaziabili nelle loro ambizioni, e niente potrà sottrarsi alle vorticose spire di un incontrastabile dispotismo marittimo e mercantile. Così argomenta l' Hautefeuille (1).

Ma che serve? i suoi timori nè ci sgomentano, nè ci persuadono. Innanzi tutto, è cosa per noi difficile ad essere intesa

(1) *Histoire etc.*, p. 510 e seg.

che un monopolio qualunque, sui mari o sulla terra, e massime se commerciale, possa essere esercitato contemporaneamente da due grandi potenze come sono l'Inghilterra e gli Stati-Uniti, ciascuna delle quali non potrebbe senza molta gelosia vedere crescersi vicino una rivale così formidabile, qualora volessero davvero atteggiarsi ad antagoniste; epperò, ciascuna di esse cercherebbe ogni mezzo di escludere l'altra dai traffichi, per riserbarne a sè stessa la massima parte. Queste erano cose possibili allorquando non erano ancora sorte a potenza le marinerie degli altri Stati d'Europa e fuori; erano possibili allorquando, a volta a volta, o la Spagna, o il Portogallo, o le Provincie-Unite di Olanda, o l'Inghilterra si disputavano l'impero dei mari; non oggidì, che essendo cresciuti a potenza marittima tanti altri Stati, vi è un equilibrio tale di forze da sventare i suberbi progetti di chiunque si attentasse appena di sognare un qualsivoglia dispotismo sull'oceano. Le marinerie della Francia, della Russia, dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Danimarca, dell'Olanda, della Svezia, costituiscono un nerbo così formidabile di forze, che nessuno mai vorrebbe essere tanto pazzo da provocarne a proprio danno i terribili effetti. La memoria della neutralità armata del 1780 non è tanto lontana per poter essere così facilmente dimenticata. Eppoi, l'Inghilterra avrebbe inaugurato il sistema del libero scambio, per ritornare di bel nuovo a qualche cosa che arieggiasse il famoso Atto di Navigazione di Cromwell? Simili errori non si rifanno, l'interesse della stessa Inghilterra ce ne guarentisce. E siccome l'influenza dei maggiori Stati europei oggidì non è ristretta più soltanto all'Europa, ma si estende a tutti i paesi conosciuti; e siccome nessun altro Stato, seppur fosse vero che l'Inghilterra e gli Stati-Uniti vagheggino questa indisputata preponderanza marittima, potrebbe aver comuni con queste due potenze le aspirazioni, anzi non potrebbe non opporvisi energicamente con tutte le proprie forze; così, si può essere certissimi, che se quel dispotismo tanto temuto è impossibile in Europa da parte dell'Inghilterra, è del pari impossibile in

America da parte degli Stati-Uniti. Il tempo della preponderanza assoluta di uno o più Stati è per buona sorte irrevocabile, ed a quel sistema va oggidì visibilmente sostituendosi l' altro dell' equilibrio. Il ricostituirsi delle nazionalità ce ne è sicura testimonianza.

Che se il commercio è fonte copiosa di ricchezza, e questa di potenza, e se l' Inghilterra e gli Stati-Uniti gran parte della loro potenza ritraggono appunto dal commercio, noi sappiamo però che le sorti della guerra si risolvono vincendo o distruggendo le armate navali degli Stati, e non devastandone i traffichi colla cattura e colla confisca delle loro navi mercantili. E Hautefeuille, che tanto gravemente si preoccupa delle sorti della sua Francia, può essere certo che questa non iscemerà di una dramma la sua potenza quando il rispetto della proprietà privata nemica fosse sancito. Anzi, come già altrove fu detto, se c' è un mezzo per tranquillare coloro i quali sono persuasi che l'abolizione della corsa, sancita nella dichiarazione del 16 aprile 1856, mise la Inghilterra, rimpetto alla Francia, in una condizione di potenza assai più favorevole, è questo appunto di proclamare il rispetto della proprietà privata (1).

Ma, si veda stranezza? Hautefeuille grida contro i danni che minaccierebbero la Francia qualora per lei si adottasse un tale principio, perchè di questo modo essa dovrebbe subire la indisputata preponderanza marittima dell' Inghilterra; e i pubblicisti e gli uomini di Stato inglesi null' altro sanno ripetere se non che l' accettazione del rispetto della proprietà privata sul mare porterebbe un colpo rovinoso alla potenza navale britannica, causa prima e palladio della sua meravigliosa prosperità commerciale, e che l' Inghilterra per queste ragioni non potrà mai rinunciare ad alcuno di quei mezzi di guerra che le si diedero sempre a conoscere così mira-

(1) Vedasi l' articolo di Casimiro Périer, *Le droit maritime international* etc., Revue des Deux Mondes 15 genn. 1862.

bilmente efficaci a debellare la potenza de' suoi nemici. Questa radicale disformità di effetti che Hautefeuille e i pubblicisti e gli statisti inglesi paventano dalla stessa causa, non è manifesta prova della erroneità della tesi da essi in comune sostenuta, e della infondatezza dei timori che li sgomentano?

Si potrà dire; di gran lunga superiore a quello di tutti gli altri paesi è il tonnellaggio dell'Inghilterra; epperò nessun miglior mezzo di fiaccare la potenza britannica, quando alcuno Stato fosse in guerra con lei, o di renderne per sempre impossibile la preponderanza sui mari, che di rovinarne il commercio.

Quand'anche questa argomentazione potesse, come sempre per lo contrario avviene, non indispettirci, noi vorremmo per un momento ammetterla, e l'ammettiamo. Appunto, si risponde, perchè dalla meravigliosa estensione de' suoi commerci marittimi, i quali ascendono a 7,000,000 circa di tonnellate, ritrae l'Inghilterra principalmeute quella potenza sui mari che nessuno le sa contestare, sarà più che altri mai sollecita di mettere al sicuro le sue merci dalle offese degli incrociatori nemici, affidandone il trasporto alle navi neutrali. Ripeterà l'Inghilterra ciò che già fecero gli Stati-Uniti durante la loro guerra civile; ed ecco che gli scopi di Hautefeuille sarebbero egualmente falliti. Con questo mezzo e col poderoso naviglio da guerra, di cui più che altri mai è ricchissima l'Inghilterra, essa potrà sempre guarentirsi la incolumità della maggior parte de' suoi trasporti marittimi. Ond'è che se mai ci fosse a temere veramente da parte sua una qualunque supremazia marittima, non è coi mezzi suggeriti da Hautefeuille che si potrebbe tenere lontana. Ma, sarà vero che si dovrà ancora parlare della distruzione del commercio inglese, come di un mezzo di scemarne la potenza, quasi che ciò fosse veramente possibile e desiderabile, o fosse di qualche efficace giovamento all'interesse degli altri Stati, amici o nemici che sieno dell'Inghilterra? Qui non si vogliono ripetere cose già altrove accennate, ma la scienza e la civiltà non poco si avvantaggierebbero se si cessasse una volta, almeno dai più insigni pubblicisti, di valersi di siffatte argomentazioni.

Non è a questo modo che si può giovare alla propria causa. D' altronde, non è soltanto nell' interesse speciale di questo o di quel paese che si consiglia di rispettare la proprietà privata sul mare, bensì nell' interesse di tutto il genere umano. Ed invero, come sarebbe possibile, oggidì che il commercio è una specie di fluido imponderabile che dappertutto penetra, tutto vivifica, tutto muove, come sarebbe possibile ad un belligerante danneggiare soltanto il suo nemico e non pure contemporaneamente sè stesso, e con sè tutti gli altri paesi coi quali e l' uno e l' altro sono in rapporti mercantili? E ne facemmo noi stessi la dolorosa esperienza, quando la guerra d' America, avendo violentemente sospesa la esportazione del cotone, gettò lo squallore su gran parte dei mercati d' Europa. E non fu la neutrale Inghilterra che per la guerra americana sofferse le più gravi sciagure? Essa che dovette ridurre della metà, durante la guerra, i duecento ottanta milioni di franchi a cui ascendevano i salarii pagati agli operai de' suoi stabilimenti cotonieri nel 1860? (1). Suppongasi invece, che fosse stato sancito

(1) Reclus; *Revue des Deux Mondes*, art. cit. p. 191.

Reclus fornisce queste interessantissime notizie. Egli dice: « au commencement de novembre 1861, sur 842 filatures du district manufacturier de Manchester, 295 seulement travaillaient sans interruption, 498 restaient ouvertes pendant trois, quatre ou cinq jours de la semaine, et 49 étaient complétement fermées. De 172, 257 ouvriers qu' entretenaient autrefois le travail de ses usines, un peu plus d' un tiers avait conservé le salaire intier; un autre tiers avait de l' ouvrage pendant quatre jours de la semaine; près de 30, 000, c' est-à-dire un sixième, touchaient le salaire de trois jours par semaine; 15, 000 trouvaient de l' occupation pendant cinq jours; 8, 000 avait été définitivement renvoyés. Dans les autres districts manufacturiers de la Grande-Bretagne, les proportions ont été à peu près les mêmes, mais depuis cette époque un grand nombre de filatures ont interrompu ou relenti leur production, et maintenant ont admet que la consommation du coton à diminué d' au moins 50 pour 100. Le nombre des journées de travail s' est abaissé d' autant, et par conséquent la somme totale des salaires, qu' on évaluait en 1860 à 280 milions de francs, à été reduit

il principio del rispetto della proprietà privata nemica, ed ecco allora che i traffichi del continente americano coll' Europa avrebbero continuato; molte calamità sarebbero state evitate, e tanto i federali del nord, quanto i confederati del sud non avrebbero veduto venir meno a sè stessi molte fonti di ricchezza, epperò di potenza. Poichè, se un belligerante può come che sia danneggiare il proprio nemico rovinandone il commercio, questi alla sua volta non si ristarà dal danneggiare collo stesso mezzo l' altro belligerante; e da questo ordinato sistema di reciproche rovine, nessuno potrà dire di averne un guadagno, o, per lo meno, di arrecare al nemico un male proporzionatamente maggiore di quello da lui stesso patito. (1) No, persuadiamocene; i popoli hanno il dovere, come dice Montesquieu, di farsi in pace il maggior bene, ed in guerra il minor male possibile; i popoli nulla possono avvantaggiare da questa sfrenata furia di devastazioni e di rovine; e se ogni guerra deve prefiggersi per iscopo la conclusione di una pace buona e durevole, il mezzo più efficace per arrivarvi è quello di inframmettere il minor numero di ostacoli possibile al ravvicina-

d' environ 12 milions por mois (*a*). Ce n' est pas tout; quelques fabricans, entre autres ceux de Preston, ont pris le déplorable parti de diminuer les salaires, et les ouvriers, au risque de ne plus trouver d' ouvrage, ont tenté la ressource désespérée de se mettre en grève.

(1) I disastri finanziarii del tesoro federale degli Stati-Uniti ora sarebbero certamente assai minori se la certezza della preda non avesse sospesa, durante la guerra, ogni esportazione dei cotoni. La quota individuale del debito complessivo e della federazione e delle provincie e dei municipii era nel 1860 di 10 dollari per ogni cittadino. Oggi ammonta invece a 160, dacchè il debito complessivo degli Stati-Uniti è salito all' enorme somma di 4 miliardi di dollari.

È un male, adunque, un sogno, una pazzia lo invocare con tutta la forza dell' animo che, allorquando una guerra sia inevitabile, si procuri di renderla con ogni mezzo meno rovinosa e meno devastatrice?

(*a*) La perte brute subie par l' industrie cotonnière est évaluée diversement à 30 ou 35 milions por mois.

mento delle nazioni in guerra, sopprimendo quanto più si può di quelle cause che suscitano gli sdegni e gli odii nazionali.

La storia ci fornisce la riprova della verità di questo precetto di naturale giustizia; poichè di mano in mano che la guerra si andò facendo più mite ed un rispetto maggiore si professò ai dettati della giustizia, della ragione e della verità, il commercio sempre più estese i suoi traffichi e si fece più e più sempre florido e robusto. E colla maggior estensione dei traffichi e colla floridezza mercantile crebbe del pari il bisogno di far sì che la guerra recidesse quanto meno fosse possibile quei vincoli di amicizia e di operosità, che la pace è poi chiamata a riappiccare. La teoria e la esperienza, adunque, ci provano e riprovano tutte e due la stessa verità; la quale, se oggi ancora è ravvolta nella caligine di molti pregiudizii, a lungo andare non potrà non completamente trionfare, proseguendo con alacre moto sul cammino del progresso, e non mostrarsi, quale è di sua natura, serena e luminosa.

Molte altre considerazioni ci tumultuano nella mente e ci suggerisce l'altissima importanza del subbietto. Ci tratteniamo però dall'esporle, perchè già anche troppo, forse, abbiamo detto. Una sola cosa ancora ci pare meritevole di ricordare, ed è la natura della maggior parte delle obbiezioni che gli oppositori mettono innanzi a sostegno della loro tesi. C'è da scommettere che se questi pubblicisti, anzichè di diritto marittimo internazionale, avessero scritto di pubblica economia, si sarebbero ben guardati dal farsi sostenitori di teorie oggidì così completamente condannate. Il non avere tenuto conto che degli interessi degli Stati guerreggianti, e alla stregua di quelli l'avere misurati i diritti di chi alla guerra non prende come che sia parte alcuna, impedì che essi potessero studiare tutti gli aspetti dei rapporti giuridici che per la guerra si sviluppano. Intieramente assorti nelle aspre, sanguinose vicende dei campi di battaglia, dimenticarono che altri non meno gravi interessi

ci hanno all' infuori di quelli che si dibattono colle armi; oppure, se se ne ricordarono, non fu che per una parte soltanto. Vollero salvi e rispettati i neutrali, ma le sorti dei privati mercanti degli Stati in guerra sacrarono alle furie del Dio Marte; una maniera questa di combattere che mantiene ancora a danno delle proprietà private quello stesso barbaro trattamento che già fu un dì adoperato, allorquando la guerra marittima e terrestre altro non era che un *bellum omnium contra omnes.*

Eppure un principio, perchè sia giusto e buono, deve poter reggere a tutte le applicazioni, a tutti i casi possibili, e per qualsivoglia modo non mai contraddire a sè stesso. Dovevano, adunque, gli oppositori vedere se la loro dottrina reggeva anche dinanzi ai principii della pubblica economia, o se invece contraddiceva a tutto quanto questa va così nobilmente insegnando. Si sarebbero allora accorti dell' errore, e la tesi avrebbero studiata sotto i suoi molteplici aspetti, così al lume degli interessi degli Stati belligeranti, come al lume dei principii della giustizia e degli insegnamenti della scienza economica. Avrebbero visto allora le rovinose conseguenze della loro dottrina, pure a danno di coloro stessi agli interessi dei quali essi avevano esclusivamente dirette le loro cure; e certi vieti, funesti errori non sarebbero stati rievocati a vita in iscritti, pur d'altra parte, così pieni di saggi, robusti e liberali pensieri.

La esperienza fatale per tanti secoli fatta, i danni infiniti che noi stessi veggenti colpirono le private fortune in tempo di guerra, varranno almeno ad ammaestrarci per l'avvenire, ed a far accettare con gioja dagli altri Stati il nobile esempio dato dall' Italia, dalla Prussia e dall'Austria nell'ultima guerra.

Al nostro Codice per la marina mercantile, adunque, che per il primo sancì il rispetto della proprietà privata dobbiamo tutti ancora un tributo di ammirazione e di profonda riconoscenza.

CONCLUSIONE

Nei prolegomeni abbiamo brevemente e a grandi tratti delineati i rapporti che passano tra il cittadino e lo Stato relativamente alla costituzione stessa del civile governo, per potere di questo modo con tutta esattezza determinare e lo scopo della civile associazione, e i fattori da ciascun cittadino apportati a costituirla, e quella somma di attività individuale che ogni membro ha conservata per sè e per il cui esercizio è riconosciuta integra l'autonomia della persona; allo scopo così di ben determinare la sfera di efficienza giuridica del cittadino e dello Stato.

Di questo modo siamo venuti a conoscere, che se ciascun cittadino debbe cedere, o meglio, delegare parte della sua attività giuridica affine di concorrere a costituire il potere sociale della civile associazione, della rimanente però conserva libero e pieno l'esercizio così rimpetto allo Stato, come rimpetto a' suoi concittadini. Stabilita la verità di questo principio, siamo andati ordinata-

mente sviluppando la natura della guerra e i rapporti giuridici che da essa derivano fra i cittadini e lo Stato. Abbiamo detto che, essendo la guerra un rapporto di ordine pubblico esterno, il cittadino non debbe concorrere a sostenerla se non per quella parte della sua personale attività che egli ha conferita o delegata per costituire il potere sociale, e per questa parte soltanto sottostare alle conseguenze giuridiche derivanti dallo stato di guerra. Impertanto, tutto ciò che non appartiene allo Stato e non fa parte attiva della pubblica forza, non essendo attivo e diretto stromento di guerra, va rispettato; perchè è un principio di giustizia naturale che la offesa non va contrapposta che alla offesa, e solo per quel tanto che è necessario o a guarentire la propria persona o le proprie robe, o per farsi reintegrare nei violati diritti. Ma la forza degli Stati, i loro mezzi di offesa e di difesa, si personificano negli eserciti di terra e di mare; dunque, tutte quelle persone e tutte quelle cose che non fanno parte di questi eserciti, ma conservano un carattere pacifico e inoffensivo, non debbono direttamente essere assoggettate alle sorti della guerra, perchè questa non le risguarda punto. Che se un danno ne vengono pure necessariamente a soffrire, questo non può essere che una indiretta conseguenza dello stato di guerra, e non può manifestarsi, quand' anche direttamente, che su quella parte di attività giuridica che ciascun cittadino conferisce allo scopo di costituire l'attività giuridica collettiva dello Stato. I cittadini pacifici e inoffensivi, adunque ancora, hanno diritto di essere rispettati nelle loro persone e nelle loro cose. E questo diritto, appunto perchè tale, non è il prodotto di un sentimento di umanità o di un dovere di carità, ma una rigorosa deduzione dai principii della giustizia, i quali obbligano tutti e obbligano dovunque, quand' anche non sieno sanciti nelle positive disposizioni di qualche codice.

Stabilita la verità di questo principio, esso va indifferentemente applicato tanto ai rapporti che si sviluppano nelle guerre terrestri, come a quelli che si sviluppano nelle guerre marittime, perchè la giustizia è assoluta e immutabile nella sua essenza, eterna nella

sua durata, e universale nella sua efficacia. Che se il mare è un elemento affatto diverso dalla terra, anche avuto riguardo ai rapporti giuridici che su di esso sviluppansi, pure, siccome queste varietà non riguardano la intrinseca natura del diritto, ed anche sull' alto mare la nave è pur sempre soggetta alla sovranità dello Stato di cui porta la bandiera, simbolo appunto di questa sovranità; così la essenza dei rapporti giuridici che sulle navi si sviluppano, è pur la stessa di quelli che si compiono sulla terra. Epperò, tutto quanto la giustizia comanda sulla terra, comanda parimenti sui mari; e sull' uno e sull' altro elemento essa vuole che le persone e le proprietà private dei cittadini pacifici e inoffensivi, sebbene sudditi di potenza nemica, sieno inviolabili.

A queste poche parole potrebbe ridursi tutta la sostanza delle nostre argomentazioni. Tutto il resto che risguarda il modo con cui per lo passato combattevansi le guerre, e massime le marittime; e gli stromenti che vi si adoperavano; e i progressi ottenuti per il culto maggiore che di mano in mano si andò professando ai precetti della giustizia e della ragione; e l' abolizione della corsa marittima; e le proposte fatte dai pubblicisti e dagli statisti per estendere alle guerre di mare il principio del rispetto alla proprietà privata nemica già riconosciuto ed obbedito nelle guerre terrestri; e le obbiezioni fatte a questo principio dagli uomini della scienza e da quelli di Stato; tutto questo, si dice, vale bensì con molta efficacia a meglio dimostrare la verità della tesi da noi assunta a difendere, ma, razionalmente, non aggiunge vigore alla autorità, di per sè stessa grandissima irrefutabile, dei precetti della giustizia. Questi non hanno mai d' uopo di altro per essere conosciuti che di una mente retta e di un cuore onesto.

Per chi è solito fare il viso dell' armi a tutto ciò che sa di teoria, queste forse parranno superbe pretese; per chi, invece, non cerca altrove la verità giuridica se non nei principii razionali della giustizia, gli basterà di averla in questi trovata, quand' anche non abbia sempre per sè il costante sussidio e la dimostrazione dei fatti.

INDICE

Prefazione . . . . . *pag.* V-XI
Prolegomeni . . . . . » 1

CAPITOLO I.

Della guerra . . . . . » 19

SEZIONE I. Definizione della guerra e suoi caratteri . » ivi
SEZIONE II. Rapporti che si sviluppano dallo stato di guerra . . . . . » 36
§ I. Tra gli Stati belligeranti e i loro cittadini . . » ivi
§ II. Tra l'uno e l'altro Stato belligerante . . . . » 49

CAPITOLO II.

[illegible] . » 61

SEZIONE I. Beni immobili . . » 63
SEZIONE II. Beni mobili . . » 86
SEZIONE III. Beni incorporali . » 102

CAPITOLO III.

Della proprietà privata posta sul territorio invaso dal nemico . *pag.* 120

SEZIONE I. Beni immobili . . . . . » ivi
SEZIONE II. Beni mobili . . . . . » 130
SEZIONE III. Delle contribuzioni . . . . . » 149

CAPITOLO IV.

Delle navi mercantili e dei loro carichi in alto mare . . . » 158

SEZIONE I. Sviluppo del tema secondo il diritto storico — Correlazione di questo tema coll' altro della corsa marittima . . . . . » ivi
SEZIONE II. Sviluppo del tema secondo il diritto filosofico — Correlazione di questo tema coll' altro della corsa marittima . . . . » 230
SEZIONE III. Attenenza del tema col blocco e col contrabbando di guerra . . . . . » 270
§. I. Blocco . . . . . » ivi
§. II. Contrabbando di guerra . . . . . » 308

CAPITOLO V.

Opinioni dei pubblicisti — Obbiezioni — Confutazioni . . . . . » 352

Conclusione . . . . . » 403

MAR 28 1840